Il Consolato

e

i poteri pubblici in Roma

DI

Ettore de Ruggiero

ROMA
ERMANNO LOESCHER & C.
(BRETSCHNEIDER E REGENBERG)
1900.

AL PROFESSORE

CARLO PASCAL

QUESTA PICCOLA TESTIMONIANZA

DI UN GRANDE AFFETTO

AVVERTENZA

Perchè il lettore non creda di trovare in questo libro qualcosa di più e di diverso da quello che veramente contiene, e il critico non vi appunti contro, con poca opportunità, una delle armi che maggiormente feriscono un autore, mi par necessario avvertire, che esso è stato scritto pel mio Dizionario epigrafico di antichità romane. Il quale essendo rivolto in modo particolare a coloro, che, più o meno avviati negli studi romani, voglion conoscere lo stato presente, a cui la scienza li ha condotti, in generale non è fatto per offrire ai dotti nuove e vere indagini su questa o quella istituzione. A me certo non isfugge la pecca economica di un articolo di dizionario divenuto a dirittura un volume. Ma non è contro questa accusa ch'io intendo qui di difendermi, e della quale, per altro, non avrei a dar ragione, se non all'editore di quell'opera; bensì dell'altra assai più grave che mi si può muovere, cioè dell'essere io stato poco originale.

Lasci perciò da parte il libro e deponga quest'arma, chi forse pensa che io abbia voluto rifare da capo a fondo la storia e presentare il consolato romano sotto un aspetto, che non sia proprio quello che si riflette nella tradizione. E consideri piuttosto, che nel campo del diritto così privato come pubblico, dove la elaborazione spesso corrompitrice degli stessi antichi è stata quasi nulla, la critica non può volere, come in quello della leggenda e del racconto storico, con maggiore o minore arbitrio e fortuna, tutto abbattere e riedificare. Là essa deve soprattutto intendere a scoprire rapporti e connessioni, non prima escogitati, seguire passo per passo lo sviluppo degl'istituti e ricomporne la tela organica, ove le sue fila son rimaste spezzate. Porgere adunque allo studioso in una forma piana e semplice, più sintetica che analitica e il meno possibile accompagnata da ricerche nuove e discussioni, quanto di più certo si è potuto fin qui raccogliere da fonti d'ogni sorta intorno al consolato, pur non omettendo i non pochi quesiti che vi si rannodano: ecco lo scopo modesto che io mi son proposto. E poichè da una parte il consolato è il pernio, intorno a cui si muove tutto l'ordinamento politico di Roma nell'età repubblicana, e dall'altra a me non si sarebbe offerta migliore opportunità di questa, per fornire ai lettori del Dizionario il congegno e le funzioni del medesimo; così all'esame di quello ho congiunto l'altro dei poteri pubblici in genere, i quali tutti, quale più quale meno, mettono capo al consolato.

Che in ciò io abbia preso a guida l'opera insigne e maggiore del Mommsen sul diritto pubblico romano, talvolta però allontanandomene, come specialmente nel capitolo sul governo, certo niuno che abbia familiarità con tale disciplina e sappia a quale altezza di concezione scientifica

è stata da lui innalzata, vorrà farmene un rimprovero. Io oso anzi sperare, che il mio lavoro, appunto perchè così condotto, possa tornare di qualche utilità principalmente ai nostri giovani studiosi. Giacchè riunendo esso in un insieme organico relativamente breve, le molteplici e svariate istituzioni, che nell'opera del Mommsen, a cagione del sistema da lui seguíto, si trovano qua e là sparse nei cinque volumi che la compongono, non solamente gioverà a mettere in una luce più chiara tutte le attinenze del consolato con la vita pubblica dei Romani, ma potrà anche servire siccome stimolo e preparazione per coloro, che intendono fare obietto d'investigazione più speciale qualcuna di quelle istituzioni.

Roma, Ottobre 1900.

ETTORE DE RUGGIERO

SOMMARIO

I. Titoli.

Praetor, *iudex*, *consul* sono tre titoli diversi usati per indicare il medesimo magistrato supremo sorto con la repubblica, probabilmente secondo che si voleva dare maggior peso a uno dei tre concetti che informavano la istituzione: il militare, come duce dell'esercito (*prae-itor*), il civile, come amministratore per eccellenza della giustizia (*iudex*) e quello fondamentale della collegialità e duplicità (*consul*). *Praetor* era ancora usato nelle XII Tavole (III, 5. VIII, 9. 13 Bruns, Fontes. Fest. p. 376 s. v. *vindiciae*: « et in XII: *Si vindiciam falsam tulit, si velit, is [prae]tor arbitros tris dato* » etc. Liv. 3, 55: « quod is temporibus (a. 350 u. c.) nondum consulem iudicem, se praetorem appellari mos fuerit » cf. Dio Cass. presso Zonar. 7, 19). *Iudex* si conservò p. e. nell'antica formola della convocazione dei comizii centuriati (Varro de l. L. 6, 88): « Accensus dicito sic: *Omnes Quirites, inlicium visite huc ad iudices.... Omnes Quirites, ite ad conventionem huc ad iudices* ». Cicerone (de leg. 3, 3, 8) così spiega il triplice titolo: « regio imperio duo sunto, iique praeeundo, iudicando, consulendo praetores, iudices, consules appellamino »). Quando però nel 387 u. c. fu creato un nuovo magistrato per la giurisdizione civile e si disse pure *praetor*, perchè collega dei consoli, allora per distinguere l'uno dagli altri divenne pei secondi più proprio e speciale il titolo di *consules*, usato già prima forse come semplice predicativo, e si lasciò al nuovo collega quello di *praetor*; tanto più che questo col tempo

avea perduto il suo significato strettamente militare. Qualcosa di simile avvenne del nome *iudex*, che indicando anche il giurato, non si volle confondere con quello del magistrato supremo.

A ogni modo, che già nel secolo V di Roma ogni altra denominazione fosse del tutto scomparsa e rimasta soltanto quella di *consules*, si vede principalmente da ciò, che nei più antichi elogi degli Scipioni, (C. I 30. 31. 32), rimontanti appunto a quel secolo, non ricorre se non questo titolo. Sulla etimologia del quale gli stessi antichi non eran concordi, alcuni riferendolo a *consulere* nel senso di provvedere, aver cura (Varro, de l. L. 5, 80. Cic. de orat. 2, 39, 165; de leg. 3, 3, 8. Dionys. 4, 76 cf. 5, 1. Flor. 1, 3. Suid. s. v. ὕπατοι. Cassiod. var. 6, 1. Dig. 1, 2, 2, 16), altri in quello di chieder parere, specialmente al senato (Varro, de l. L. 5, 80; de vita pop. Rom. presso Non. s. v. *consulum* p. 23), altri nel senso di giudicare (Fest. ep. 41 s. v. *consulas*. Quint. inst. 1, 6, 32). I moderni son concordi in questo, che la parola esprime il concetto della collegialità; *consules* sono i consorti, i colleghi. Mentre però il Niebuhr (röm. Gesch. 1 p. 578 = 428) la fa dipendere da *sum* ed *esse*, in quanto *sul* significherebbe *qui est*, il Mommsen invece (Staatsrecht 2 p. 77, 3) ponendo a raffronto le parole *praesul*, *exsul*, *insula*, nelle quali è espresso il concetto di saltar innanzi, spingersi fuori, crede che la parola sia stata tratta dalla immagine della danza a coppia, e quindi *consul* sarebbe figuratamente lo stesso che il compagno nella danza. L'Herzog (Gesch. und System der röm. Staatsverf. 1 p. 688, 1) accetta l'etimologia da *salire*, ma nel senso che è in fondo a *sal* = andare (Vanicek, Griech.-latein. etym. Wörterb. p. 298), sicchè *consules* sarebbero quelli che vanno insieme. A ogni modo, gli elogi e altre iscrizioni dell'età repubblicana offrono anche le seguenti forme della parola, oltre l'abbreviazione *cos.*, di cui si dirà più oltre:

Consol. — C. I 30 (= VI 1285) a. u. c. *456*. — 40 (= VI 1280) a. *447? 458? 486?*

490? — 32 (= VI 1287) a. *495*. — 530 (= VI 1281) a. *543*. — 531 (= VI 474) a. *543*. — XIV 2935 ([*conso*]*l*) a. *562?* — I 539 (= XI 1339) a. *599*. — 200 lin. 24 (lex agraria) a. *643*. — 204, 1 lin. 16 (Lex Anton. de Termess.) a. *683*. — Questa forma riappare in una iscrizione di Alba Helvorum del secolo V d. Cr. (C. XII 2655).

Cosol. — C. I 31 (= VI 1286) a. u. c. *495*. — 41 (= VI 475) a. *426? 471? 518? 573? 592?*. — Anche questa forma riappare in tempi molto più tardi, in una lapide dell'agro Tusculano (C. XIV 2514), nella quale è ricordato un console dell'anno 212 d. Cr.

Consul. — C. I 202, 2 lin. 38 (Lex Cornelia de XX quaestoribus) a. u. c. *673*. — 204, 2 lin. 24 (Lex Anton. de Termess.) a. *683*. — 210 (framm. di legge forse relativa a qualche *quaestio perpetua* e perciò del secolo VII di Roma).

Nei monumenti epigrafici greci dei secoli VI e VII di Roma il titolo proprio del console è:

Στρατηγὸς ὕπατος in contrapposto a *στρατηγός* = *praetor* — CIG. 1325. 1370. Athen. Mitth. 6, 96 a. u. c. *556*. — BH. 6, 40 a. *564*. — CIG. 3800 a. *565*. — Arch. Zeit. 1878 p. 86. Keil, Inscr. Boeot. p. 83. BH. 8, 415 a. *608*. — Ath. Mitth. 1, 258 a. *612* o *637*. — Lebas, Inscr. 3, 195-198 a. *619*. — CIA. 2561 *b*. a. *621*. — BH. 8, 133 a. *655* cf. Polyb. 1, 52, 5; 16, 14, 2; 18, 46 [29], 5. Dionys. 9, 10 [17, 17]. Plut. Flam. 10; apophth. reg. et imp. p. 239 Dübn. EE. 1 p. 223, — o anche semplicemente

Ὕπατος. — Senatoconsulto de Thisbaeis (Bruns, Fontes p. 152) a. u. c. *584*. — C. III 479. 6093 a. *625* cf. 7184. 7205. 7177 (miliarii) a. *625*; titolo questo che poscia diviene comune anche negli scrittori (p. e. Polyb. 21, 10, 11; 28, 5, 6. Dionys. 4, 76. Suid. s. v. etc.).

Il titolo *consul*, soprattutto quando segue al nome dei due consoli usato come data (v. più sotto XI), nei monumenti epigrafici appare abbreviato nei seguenti modi, e soltanto

nei secoli posteriori dell'Impero si vede scritto per intero.

Cos. — È l'abbreviazione più antica e ordinaria, tanto nell'età repubblicana, quanto nel secolo I dell'Impero, tranne qualche rara eccezione, come p. e. in una tessera consolare dell'anno 29 d. Cr. (C. I 768), in cui certo per ragion di spazio si ha *C*.

I-III secolo d. Cr. *passim*.

sec. IV e V. — a. 303 C. XIV 132. — a. 343 C. IX 3073. — a. 366 C. X 4487. — a. 368 C. VI 3559. — a. 377 C. VI 1698. — a. 468 C. X 1539. — a. 469 C. XI 4078.

Coss. — Nel secolo II d. Cr. è rara, come p. e. in un senatoconsulto dell'anno 138 (C. VIII 270).

III secolo d. Cr. — a. 208 C. VIII 2611. — a. 250 C. XI 3088. — a. 265 C. V 3329. — a. 285 C. XIV 2083. — a. 286 C. VI 21367. — a. 287 C. VI 1117. — a. 290 C. VI 869. — a. 295 C. VI 505.

IV secolo d. Cr. — a. 302 C. III 1967. — a. 303 C. III 1968. — a. 313 C. VI 507. — a. 319 C. VI 508. — a. 321 C. VI 1684. 1685. 1688. 1689. — a. 322 C. VI 1686. XI 2548. — a. 336 C. II 191. — a. 338 C. XI 4180. — a. 359 C. X 1338. — a. 364 C. VI 1729. — a. 370 C. VI 509. — a. 385 C. XIV 2934. — a. 391 C. XI 37. 736.

Cons. — È anche poco frequente nel secolo II, come p. e. a. 131 C. XIV 2636. — a. 147 C. VIII 2339.

III secolo d. Cr. — a. 213 C. VIII 2277. — a. 216 C. VIII 10029. — a. 217 C. XII 2427. — a. 281 C. X 3728.

IV secolo d. Cr. — a. 355 C. VI 1166 *b*. — a. 356 C. X 7167. — a. 357 C. VI 749. — a. 358 C. VI 750-752. — a. 359 C. VI 752. — a. 360 C. X 4485. — a. 362 C. VI 753. — a. 378 C. VI 1751. — a. 385 C. X 4410. — a. 387 C. II 3222. — a. 399 C. VI 1715. XIV 3418.

V secolo d. Cr. — a. 408 C. X 5349. XIV 1946. — a. 435 C. XII 5494. — a. 442 C. X 1340. — a. 453 ? C. X 7115. — a. 455 C. X 1341. — a. 461 ? 482 ? C. X 1342. — a. 463

C. X 4613. — a. 470 C. XII 1497. — a. 484 C. X 1344. — a. 490 C. X 1345. — a. 491 C. XII 2384 (*cuns.* = *cons.*). — a. 494 C. X 591. — a. 495 C. XII 931.

VI secolo d. Cr. — a. 506 C. XII 631. — a. 517 C. X 4495. — a. 522 C. XII 2309. — a. 523 C. XI 308. XII 1781. — a. 524 C. XII 2071. — a. 530 C. XII 935. — a. 541 C. XI 310. — a. 570 C. X 4516.

IV-VI secolo C. V *passim.*

Conss. — Rara nel secolo III, di cui non si ha che qualche esempio, come all'a. 290 C. VI 870.

IV secolo d. Cr. — a. 305 C. VI 497. — a. 321 C. VI 1687. — a. 323 C. X 4496. — a. 337 C. X 471. — a. 338 C. IX 4125. — a. 341 C. VI 871. XI 496. 497. — a. 344 C. X 478. — a. 347 C. X 477. — a. 348 C. II 2211. — a. 350 C. VI 498. — a. 355 C. VI 1656. — a. 362 C. VI 3744. — a. 374 C. VI 499. — a. 376 C. VI 504. 510. — a. 377 C. VI 500. — a. 383 C. VI 501. 502. — a. 385 C. XIV 2934. — a. 386 C. XI 4329. XIV 231. — a. 387 C. VI 1778. — a. 389 C. VI 1759. — a. 390 C. VI 503. 512. — a. 392 C. XIV 3417. — a. 394 C. VI 1793. — Nel C. V *passim.*

IV secolo d. Cr. nel C. IX *passim.*

V secolo d. Cr. — a. 401 C. X 8139. — a. 419 C. XI 3511. — a. 431 C. VI 1783. — a. 435 C. VI 1724. — a. 464 C. XI 4331. — a. 472 C. XII 1724. — a. 483 ? C. XII 2056.

VI secolo d. Cr. — a. 527 C. XII 2584. 5340.

Consulibus o *consule.*

IV secolo d. Cr. — a. 341 C. VI 4095. — a. 377 C. VI 511. — a. 397 C. X 4493. — a. 399 C. X 4493 *a*.

V e VI secolo d. Cr. — a. 438 C. VI 1767. — a. 481 C. XII 2055. — a. 492 ? 517 ? C. XII 590. — a. 524 C. XII 2069. — a. inc. C. XIV 4166.

IV-VI secolo C. V *passim.*

C. — Del secolo I e II d. Cr. non si hanno che due esempii, l'uno dell'a. 29 d. Cr. C. I 768, l'altro dell'a. 13 C. IX 2828,

V e VI secolo d. Cr. — a. 444 C. V 6195. — a. 490 C. XI 4333. — a. 501 C. V 5441. — a. 511 C. XII 2063. — a. 517 C. XII 2353. — a. 519 C. V 6589. — a. 521 C. XII 4083. — a. 525 C. XII 2072. — a. 526 e 530 C. V 5428. — a. 538 C. XII 1530.

Cs. — a. 445 C. XII 5336. — a. 485 C. V 6237. — a. 503 C. XII 1787. — a. 519 C. VI 6589. — a. 539 C. V 4998.

Ss. — a. 474 C. V 7978. — a. 488 C. V 8959.

Con. — Secolo IV-VI C. V *passim.* — a. 485 C. XII 2057. — a. 511 C. XI 4336. — a. 514 C. XI 4337. — a. 461? 482? C. X 1342.

Consl. — a. 519 C. V 7408.

Conl. — a. 534 C. V 7416.

Csl. — a. 542-565 C. V 5111.

II. Origine, sospensioni e fine del consolato.

La tradizione è concorde nell'affermare che alla monarchia abbia immediatamente tenuto dietro il consolato: nel 245 u. c. il popolo raccolto nei comizii centuriati elegge i due primi consoli, L. Iunius Brutus e L. Tarquinius Collatinus, che sì grande parte aveano avuto nella scacciata dei re (Liv. 1, 60; 2, 1. 2. Dionys. 4, 84; 5, 1. 12 segg. Val. Max. 4, 4, 1. Plut. Popl. 8. 12. Eutrop. 1, 9. 10 etc.). Se tra l'una forma di governo e l'altra ve ne sia stata una intermedia, transitoria, come p. e. un lungo interregno, la dittatura o altra che sia, sono congetture già sostenute e in certa guisa giustificate dalla incertezza e dal carattere tuttavia leggendario della storia dei primi anni della repubblica, ma certamente non necessarie per ricostruire le origini di questa. Il consolato era senza dubbio la magistratura che meglio rispondeva ai motivi e ai fini dell'avvenuta rivoluzione: la tirannia e l'affermazione dinastica dei Tarquinii erano scongiurate dall'annualità e dalla collegialità della nuova magistratura, come l'esser questa allora rimasta riservata ai soli patrizii, era l'ef-

fetto di un rivolgimento politico operato dall'aristocrazia nel proprio interesse.

Nel lungo periodo della repubblica il consolato rappresentò insieme col senato il vero e pieno regime dello Stato, tranne che, ove un tempo, prima delle guerre Puniche, i poteri del primo preponderavano su quelli del secondo, dopo quel tempo più di fatto che di diritto fu l'opposto, per modo che i consoli a poco a poco divennero degli strumenti in mano del senato. Nondimeno l'istituzione era così connaturata col regime repubblicano, che essa non solamente seguì questo in tutto il suo sviluppo, ma perfino gli sopravvisse nell'Impero, quando ogni azione ed efficacia di governo avea perduta. Non una volta venne in mente ai Romani di sostituire in modo stabile e definitivo al consolato un'altra magistratura suprema. Nè quando si ricorreva alla dittatura esso cessava. La versione che in questo caso i consoli solessero abdicare (Polyb. 3, 87, 8. Dionys. 5, 70. 72. 77 cf. Appian. Hann. 12. Plut. Cam. 5; Anton. 8 etc.), è contraddetta non solamente dal fatto, che il dittatore è concepito siccome un collega dei consoli con un *imperium maius* (Mommsen, Staatsrecht 2 p. 153 segg. cf. p. 143), ma anche dall'altro, che più volte si ebbero in funzione consoli e dittatori insieme, siccome si vedrà più oltre, ragionando della cumulazione del consolato con altre magistrature. È molto probabile quindi che quell'abdicazione, di cui non parla alcuno scrittore romano, si debba intendere nel senso, che quando v'era un dittatore, le funzioni militari dei consoli e soprattutto il comando nella guerra rimanessero sospesi.

Una completa sospensione del consolato, cioè una sostituzione temporanea di altro magistrato supremo, per particolari ragioni di Stato, non si ebbe che due volte nella Repubblica.

L'una è quella dei *Decemviri legibus scribendis* (C. VI 2011. Suet. Tib. 2. Gell. 17, 21, 15 cf. Diod. 12, 23. Liv. 34, 6, 8) o meglio *Decemviri consulari imperio legibus scribundis* (Fasti Capit. all'a. 303. Gell. 14, 7, 5

cf. Cic. de re pub. 2, 36 etc.), creati per l'anno 303 u. c. e rinnovati anche pel seguente, col mandato di codificare e pubblicare il diritto nazionale e insieme reggere lo Stato finchè la loro missione non fosse compiuta (Liv. 3, 33. 34. 35. Dionys. 54. 55. Diod. 12, 23. Zonar. 7, 18 cf. Cic. de re pub. 2, 36 etc.). Che essi non dovessero per sempre sostituire i consoli, appare oltre che dal titolo indicante il mandato, dal fatto che i decemviri, compiuto il primo anno pel quale furono eletti, si ritirarono, facendone eleggere altri; e se non dierono luogo alla elezione dei consoli per l'anno seguente, fu perchè l'opera della codificazione non era allora compiuta. E quando alla fine del 304 mostrarono di voler rendere stabile, anzi a vita la nuova magistratura (Liv. 3, 36, 9. Dionys. 10, 59), essa fu per sempre abolita, siccome quella che perfino escludeva la guarentigia dell'appello al popolo (*provocatio*) e sospendeva il tribunato della plebe: una legge e un plebiscito dichiararono fuori legge colui che avesse usato di proporne il ritorno (Cic. de re pub. 2, 31, 54. Liv. 3, 55, 5. 14 etc.).

La seconda volta fu quando nel 310 u. c. invece di consoli si elessero tribuni militari investiti di poteri consolari: *Tribuni militares pro consulibus*, *Tribuni militum consulari potestate* o *consulari imperio* (Liv. 4, 6, 8. 7, 1. 2. Dionys. 11, 62 cf. Gell. 14, 7, 5; 17, 21, 19. C. XIV 2236. 2237 etc.). Erano essi gli stessi comandanti delle legioni, che in quell'anno in luogo di essere nominati dai consoli, furono eletti dal popòlo, e accanto a quel comando rappresentavano anche la suprema magistratura dello Stato. La ragione di questo mutamento fu doppia: da una parte soddisfare i plebei, che non potendo ancora occupare il consolato, furono ammessi a tale tribunato, e dall'altra provvedere al bisogno di più comandi di esercito, a cui i due consoli non bastavano (Liv. 4, 6, 8. 7, 2. Dio Cass. 40, 45), mentre nel fatto quei tribuni solevano essere tre, quattro o sei. Forse si potè anche aver di mira che, nell'assenza di

alcuni tribuni marcianti a capo degli eserciti, uno rimanesse in città per l'amministrazione della giustizia, invece di procedersi alla nomina del *praefectus urbi*, che solevano fare i consoli, quando dovevano lasciare Roma (Mommsen, Staatsrecht 2 p. 182 seg.). La istituzione però fu, al pari di quella del Decemvirato, anch'essa temporanea, tranne che questo Tribunato si vide più volte rinnovato, finchè nel 387 u.c. la stessa legge che ammetteva i plebei al consolato, aboliva anche il Tribunato consolare (Liv. 6, 35), di cui per altro cessava anche allora il bisogno, per essersi istituita la pretura. In tutto il periodo dal 310-387 si ebbero, con maggiore o minore intervallo tra loro, ventidue volte consoli e cinquantuna volta Tribuni consolari: ad eccezione degli anni 361 e 362, in cui funzionarono consoli, dal 346 al 387 non si ebbero che Tribuni consolari.

La fine del consolato fu lunga e lenta. A cominciare dai primi tempi del Principato augusteo, fino al secolo VI della nostra èra, fu una continua diminuzione di poteri, in guisa da renderlo una semplice dignità (Cod. Theod. 6, 6, 1. Lyd. de mag. 2, 8. Cassiod. var. 6, 1 etc.), e un continuo distruggersi di quanto era stato in origine il fondamento della istituzione. Basti ricordare come esempio rispetto a quelli, che la presidenza del senato da' consoli conservata fino a Giustiniano, fu loro tolta da questo imperatore e data al prefetto della città (Cod. Theod. l. c. Nov. Iustin. 62, 2); per modo che ad essi non rimasero che alcune funzioni secondarie, come la *manumissio* e la *tutoris datio* (Cassiod. l. c. Amm. Marcell. 22, 7, 2 cf. Dig. 1, 10, 1). Si vedrà in seguito come dalla elezione popolare e poscia senatoria, si finisse alla nomina diretta dell'imperatore; come il principio dell'annualità fosse disconosciuto al segno, che il consolato soleva in fine durare appena due mesi e come con la divisione dell'Impero in orientale ed occidentale, l'altro principio della collegialità venisse meno. L'ultimo console d'Occidente si ebbe nell'anno 534 in per-

sona di Flavius Decius Paulinus Iunior, e da quel tempo nei seguenti anni si trova un console solo (538. 539. 540. 541); anzi nel 536 e 537 non si hanno punto consoli. Nel 541 l'ultimo console di Oriente è Flavius Anicius Faustus Albinus Basilius Iunior. I successori di Giustiniano sino ad Heraclius Novus Constantinus (a. 632), assunsero il consolato nel salire al trono. L'abolizione propria della istituzione si ha con Leone il filosofo, nell'anno 886. Cf. De Rossi, Inscr. christ. I p. XLVI segg.

III. Eleggibità.

Le condizioni richieste per essere eleggibile al consolato, tanto quelle che, mancando nel candidato, rendevano per sè nulla la elezione, come il possesso del pieno diritto di cittadinanza, l' ingenuità, l' onorabilità etc.; quanto quelle che non la rendevano tale, in genere erano le medesime prescritte per altre magistrature (v. **Magistratus**). Qui si discorre soltanto di alcune, che o per l'importanza storica e politica del consolato, o pel riguardo epigrafico, van trattate in modo particolare.

Patrizii e plebei.

Non solamente il consolato, ma tutte le altre magistrature dello Stato rimasero per lungo tempo precluse ai plebei, non essendo accessibili che soltanto ai patrizii. Dopo che quelli erano stati ammessi nel 303 e 304 u. c. nel Decemvirato (Dionys. 10, 58 cf. Liv. 3, 31, 7. 32, 7 etc.), e dal 310 nel Tribunato militare con potestà consolare (Liv. 4, 6, 8. Dionys. 11, 60), fu il plebiscito Licinio del 387 che per la prima volta dichiarò il consolato accessibile anche ai plebei, nel senso che uno dei due consoli dovesse esser plebeo (Liv. 6, 35 cf. 6, 37, 4. 40, 16. 42, 9; 7, 1; 10, 8; 27, 34, 9; 35, 10, 4 etc.). Da ciò il ricordo nei fasti Capitolini (C. I² p. 20), sotto quell'anno:

[Consules e pl]ebe primum creari coepti. — E poichè negli anni seguenti la nuova prescrizione era stata dai patrizii, prima impugnata come incostituzionale (Liv. 7, 17, 12. 18, 10, 19, 6. 22, 24, 11. 28, 10 cf. Cic. Brut. 14, 55), poscia più volte violata, come nel 399

(Liv. 7, 17, 12), nel 400 (Liv. 7, 18, 10), nel 401 (Liv. 7, 19, 6), nel 403 (Liv. 7, 22), nel 405 (Liv. 7, 24, 11), nel 411 (Liv. 7, 28, 10), così nel 412 un nuovo plebiscito dichiarò, che l'altro posto riservato ai patrizii col plebiscito Licinio, fosse occupabile da essi e dai plebei (Liv. 7, 42). Da allora in poi era quindi possibile che amendue i consoli fossero di origine plebea; ma nel fatto ciò non avvenne per la prima volta che nell'anno 539, e la elezione essendo stata impugnata per opposizione degli auguri, uno degli eletti si dimise (Liv. 23, 31, 13). Ma nel 582 una simile elezione di due plebei non incontrò ostacoli, e perciò sotto questo anno si legge, come cosa singolare, nei fasti Capitolini (C. I² p. 25):

(Consules) ambo primi de plebe. — Del resto, dopo il plebiscito del 412 era uso, che i patrizii lasciassero eleggere a console almeno un plebeo. Questo diritto della plebe, che si estendeva anche alla pretura e alle altre magistrature inferiori dello Stato, fu nella riforma reazionaria di Sulla annullato indirettamente con la legge Cornelia del 673, la quale stabilì che il plebeo, il quale era stato già tribuno della plebe, non potesse coprire una magistratura patrizia e quindi anche e soprattutto il consolato (Appian. bell. civ. 1, 100). Ma la perdita non ebbe che breve durata: nella controreazione all'opera di Sulla, la legge fu revocata nel 679 (Cic. pro Cornel. p. 79 cf. Ascon. ivi, Schol. in Verr. l. 1, 60, 155 p. 200. Sallust. hist. 3, 61, 8).

Presenza del candidato.

Un'altra condizione richiesta per la eleggibilità, era la *professio*, cioè la formale presentazione della candidatura, anch'essa necessaria così pel consolato, come per le altre magistrature. Sino alla fine del secolo VI non v'era però alcuna norma legislativa circa la medesima: la elezione era valida anche se non si poneva la propria candidatura, *non petens* (Cic. de amic. 3, 11. Liv. 10, 9, 10. 11), se si poneva il giorno stesso della votazione (Liv. 26, 18, 7. Polyb. 10, 5, 2. Plut. Paul. 10), e se ciò avveniva non di persona, cioè nel-

l'assenza del candidato (pei consoli e pretori Liv. 10, 22, 9; 40, 43, 4; per gli edili Liv. epit. 67. 68. Sallust. Iug. 114. Plut. Mar. 11. 12. 14 etc.). Ma da quel tempo e perciò nell'ultimo periodo della repubblica valse la regola, secondo la quale la *professio* dovea esser fatta almeno nel termine di 24 giorni prima della votazione (Cic. ad fam. 16, 12, 3 cf. Suet. Caes. 18. Plut. Caes. 13. Appian. bell. civ. 2, 8 etc.), in Roma stessa, probabilmente nel Comitium (Suet. Plut. Appian. ll. cc. cf. Dio Cass. 37, 54), e in persona dal candidato (Cic. de leg. agr. 2, 9, 24. Plut. Mar. 12. Dio Cass. 37, 44). Quest'ultima prescrizione, che forse rimonta all'anno 692 u. c., fu rinnovata con una legge di Pompeo nel 702 (Dio Cass. 40, 56. Suet. Caes. 28 cf. Caes. bell. civ. 3, 82). La guerra civile fra Cesare e Pompeo sorse appunto perchè si questionò, se per la elezione di Cesare a console del 706 si dovesse o no applicare la legge rinnovata da Pompeo (Suet. Caes. 28. Dio Cass. 40, 56 cf. Cic. ad Att. 8, 3, 3). Più tardi, nel 711, Ottaviano fu eletto trovandosi assente da Roma (Appian. bell. civ. 3, 90. Dio Cass. 46, 45). Nel 733 Augusto proibì a cagione delle agitazioni elettorali, che i candidati al consolato perfino assistessero alla elezione (Dio Cass. 54, 6).

Cumulazione del consolato con altra magistratura.

Il consolato non si poteva cumulare con altra magistratura patrizia ordinaria annua, come la pretura e l'edilità curule, per effetto di una legge emanata nel 412 u. c. (Liv. 7, 42, 2). Per contrario la cumulazione era possibile con altre magistrature ordinarie, ma non normalmente rinnovantisi ogni anno. Così si hanno esempii di consoli che contemporaneamente furono: dittatori, come T. Larcius Flavus nel 253 (Liv. 2, 18, 5) o 256 (Dionys. 5, 72), A. Postumius Albus nel 258 (Dionys. 6, 2. Liv. 2, 21, 3), Q. Poblilius Philo nel 415 (Liv. 8, 12, 13), M. Livius Salinator nel 547 (Liv. 28, 10, 1); magistri equitum, come T. Aebutius nel 255 (Liv. 2, 19, 2 cf. Dionys. 5, 72), L. Papirius Cursor nel 434 (Liv. 9, 15, 9 cf. Fasti

Capit.), M. Aemilius Lepidus nel 708 (Dio Cass. 43, 33); censori, come L. Papirius Cursor nel 482 (Frontin. de aq. 6). Il consolato si poteva cumulare, inoltre, anche con magistrature e commissariati straordinarii, come il Triumvirato *agris dandis adsignandis* dei Gracchi (Plut. C. Gracch. 10. Appian. bell. civ. 1, 21 cf. C. I p. 156 seg.), il Settemvirato simile della legge agraria Antonia del 710 (Cic. Phil. 5, 12, 33. 11, 6, 13) e il Triumvirato *coloniae deducendae* (Liv. 34, 45, 2; 39, 55, 9; 35, 9, 7 etc.). — Nell'Impero era anche possibile la cumulazione con qualcuna delle magistrature o quasi magistrature sorte in quel tempo, come la *Praefectura urbi* e il governo di una provincia (Dio Cass. 53, 14. C. III 1171 cf. 943. 1177. 1460. VIII 7059. Mommsen, Staatsrecht I p. 516); nel qual caso si soleva concedere la dispensa dalle funzioni di console. — Non permessa era la cumulazione con una magistratura plebea, come il Tribunato (Plut. C. Gracch. 8). Del pari era vietata quella del consolato col proconsolato; essa non appare che negli ultimi tempi della repubblica, in persona di Pompeo, che nel 702 fu console, mentre nel 700-704 ebbe per prorogazione dell'imperio consolare il proconsolato nelle due Spagne (Appian. bell. civ. 2, 23).

Continuazione del consolato in anni consecutivi.

Benchè fosse riprovato il fatto, che un console si facesse rieleggere tale per l'anno consecutivo a quello in cui era in funzione (Liv. 29, 9, 1 cf. 3, 21; 27, 6, 4. Dionys. 10, 19), pure i fasti dei primi tempi della repubblica ci mostrano persone, che per più anni di seguito tennero il consolato. Ma al principio del secolo V, questo che arrecava un'offesa al principio dell'annualità della magistratura, fu vietato da un plebiscito del 412 o 424, secondo il quale non era possibile di rioccupare in genere la stessa magistratura se non fosse trascorso un decennio (Liv. 7, 42 cf. 10, 13. Plut. Mar. 12). Questa norma fu però più volte rispetto al consolato trasgredita nello stesso secolo V, come p. e. in persona di C. Plautius Decianus console nel 425 e

426, L. Papirius Cursor nel 434 e 435, Q. Fabius Maximus nel 444 e 445, M. Curius Dentatus nel 479 e 480. Ma nel VI secolo un senatoconsulto emanato dopo la battaglia al Trasimeno permise questa occupazione non interrotta del consolato (Liv. 27, 6, 7), come si vede in Q. Fabius Maximus, che fu console nel 539 e 540. E alla metà del secolo VII, quando la repubblica già cominciava a declinare, C. Marius fu console dal 650-654, L. Cornelius Cinna dal 667-670, Cn. Papirius Carbo nel 669 e 670. In generale, nei fasti prima di questi due ultimi anni non compariscono gli stessi consoli in due anni consecutivi. — Nell'Impero non pare che vi sia stata una regola a tale riguardo; la continuazione a ogni modo è rara, come si ha in persona di Augusto, che fu console dal 725-731 e di Agrippa nel 726 e 727 (Tac. ann. 1, 3. Per tutti gli altri qui citati v. **Consules**).

Iterazione dopo un intervallo.

Se nei primi tempi era permessa la continuazione del consolato nell'anno o negli anni consecutivi, naturalmente non poteva esserne vietata la iterazione o rioccupazione dopo un intervallo più o meno lungo; ciò che nelle iscrizioni e nei fasti è indicato con la formola:

Consul II (iterum) o bis, III (tertium) etc. Il plebiscito del 412 o 424 innanzi (4) ricordato, prescriveva però che l'intervallo fosse almeno di 10 anni, nei quali non eran compresi l'anno in cui avveniva la designazione e l'altro della funzione effettiva (Liv. 3, 7, 42 cf. 10, 13. Plut. Mar. 12 cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 519). Se non che circa l'anno 603 una legge proibì assolutamente cosiffatta iterazione (Liv. epit. 56), come un secolo prima si era prescritto per la censura (Plut. Coriol. 1. Val. Max. 4, 1, 3. De vir. ill. 32 etc.). Ma da quell'anno al 672 vi furono anche eccezioni, come nei casi di P. Cornelius Scipio che fu console nel 607 e 620, C. Marius nel 647, 650-654 e 668, Cn. Papirius Carbo nel 669, 670 e 672: nel caso di Scipione ci fu una dispensa dalla legge del 603 (Liv. epit. 56). Nel 673 Sulla restituì la iterazione dopo il decennio (Appian. bell. civ. 1, 100. Cic. de leg.

3, 3, 9). — Nell'Impero vi fu iterazione anche dopo meno di dieci anni. Tranne che in persona dell'imperatore e del *consors imperii*, dopo Adriano non vi furono privati che occupassero il consolato più di due volte: l'ultimo privato che pervenne per la terza volta al consolato, fu Iulius Servianus, cognato di Adriano, nel 138.

Qualità di pretorio.

Non sempre per divenir console fu richiesto di essere stato prima pretore. Che anzi non sono rari i casi, in cui un consolare occupò poscia la pretura: Q. Publilius Philo fu console nel 415 e pretore nel 422 (Liv. 8, 15, 9), M. Valerius Maximus console nel 422 e pretore nel 446 (Liv. 8, 40, 10. 21), Ap. Claudius console nel 458, pretore nel 459 (Liv. 10, 22, 9 cf. C. I p. 287), L. Papirius Cursor console nel 461 e pretore nel 462 (Liv. 10, 47, 5), L. Postumius Megellus console nel 492 e pretore nel 501 (Fasti Capitol. C. I² p. 24), tre dei quattro pretori dell'anno 538, M. Claudius Marcellus, P. Furius Philus e L. Postumius Albinus erano stati già consoli (Liv. 22, 35, 7), Q. Fulvius Flaccus console nel 516 e 529, pretore nel 539 e 540 (Liv. 23, 30, 18; 24, 9, 4), C. Hostilius Mancinus console nel 617 (Cic. de orat. 1, 40, 181. C. I² p. 26), divenne poscia pretore (Dig. 50, 7, 18 fin. De vir. illustr. 59, 5).

Certo, era uso in generale di occupare prima le magistrature inferiori e poscia le maggiori. Ma fino al 511 essendo uno il pretore e due i consoli, non era possibile che il consolato fosse necessariamente occupato da due pretorii. Ciò poteva essere dopo che nel 512 fu istituito un secondo pretore (Liv. ep. 2) e nel 527 se ne aggiunsero altri due (Liv. ep. 20). Se non che anche dopo questo tempo, fino al 556 e forse pure al 561 si ebbero casi, in cui uno che non era stato pretore veniva assunto al consolato, senza averne prima ottenuta dispensa. Tali furono Q. Fabius Maximus console nel 521 (C. I² p. 24), P. Sulpicius Galba console nel 543 (Liv. 25, 41), Scipio Africanus senior console nel 549 (C. I² p. 23), L. Cornelius Lentulus console nel 555 (Liv. 31, 20, 3. C. I² p. 25), T.

Quinctius Flamininus console nel 566 (Liv. 32, 7), Sex Aelius Paetus console nel 556 (C. I² p. 25), C. Cornelius Cethegus console nel 557 (C. I² p. 25), C. Livius Salinator console nel 562 (Liv. 35, 10, 2. 3. 24, 6). Tutti questi generalmente passarono dall'edilità curule al consolato, saltando la pretura: soltanto Flamininus vi passò direttamente dalla questura. Molto probabilmente fu la lex Villia del 574, che, stabilendo la gerarchia dei magistrati (*certus ordo magistratuum*), dispose pure che la pretura dovesse precedere il consolato o altrimenti essere condizione per questo. Da allora in poi non si poteva essere dispensato da questa condizione che per opera del senato, ciò che nella repubblica avvenne raramente, e nell'Impero più spesso, specialmente per mezzo dell'ammissione nel senato nella categoria dei pretorii di chi non era stato mai pretore, e perfino di chi non era neppure senatore (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 560 seg.; 2 p. 939 segg. cf. **Adlectio**).

Vi furono però nella repubblica dei casi, in cui si occupò o tentò di occupare il consolato, saltando la pretura e talvolta anche la questura; ma tali atti furono considerati come rivoluzionarii. Tali sono quelli di: L. Scipio Aemilianus console nel 607 (Appian. Pun. 102. Liv. ep. 50. Ad Her. 2, 2, 2. Val. Max. 8, 15, 4. Vell. 1, 12), C. Iulius Caesar Strabo Vopiscus, che invano da edile curule aspirò al consolato pel 664 (Cic. Brut. 89, 305. Ascon. in Scaur. p. 24. Cic. Brut. 63, 226; de har. resp. 20, 43; Phil. 11, 5, 11), C. Marius, figlio, console nel 672 (Liv. ep. 86), Q. Lucretius Ofella candidato pel 674 (Appian. bell. civ. 1, 101. Plut. Sulla 33. Liv. ep. 89. Ascon. in or. in tog. cand. p. 92), Cn. Pompeius Magnus console nel 684 (Appian. bell. civ. 1, 121. Liv. ep. 97. Cic. de imp. Pomp. 21, 62. Val. Max. 8, 15, 8. Plut. Pomp. 54), P. Cornelius Dolabella console nel 710 (Dio Cass. 42, 23 cf. 44, 22. 53. Appian. bell. civ. 2, 129 cf. 3, 88), L. Calpurnius Bestia che invano si presentò candidato al consolato pel 712

(Cic. Philipp. 11, 5, 11; 13, 12, 26), C. Iulius Caesar, Ottaviano, console nel 711 (Appian. bell. civ. 3, 88. Dio Cass. 46, 43. Plutarch. Brut. 27. Suet. Aug. 26), Q. Salvidienus Salvius Rufus designato console pel 714 (Dio Cass. 48, 33). Di tutti questi Scipio Aemilianus fu candidato nello stesso anno 607 alla edilità curule e al consolato, Strabo era stato prima edile curule, Lucretius Ofella non era stato prima nè pretore nè questore, Pompeius non aveva occupato alcuna magistratura e così pure Octavianus, Dolabella non era stato pretore, Calpurnius era stato edile curule, Salvidienus non era stato neppure senatore. — In tempi posteriori questa dispensa dalla pretura era più frequente, come p. e. si vede nel caso di M. Licinius Crassus, console nel 724 (Dio Cass. 51, 4). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 538 segg.

Più oltre si vedrà come a sua volta la qualità di consolare o altrimenti dell'essere stato console effettivamente o di ammesso nel senato nell'alta categoria degli ex consoli, rendesse accessibile, specialmente nell'Impero, ad altre magistrature o cariche pubbliche.

Età minima.

Non in tutti i tempi vi fu uno stesso limite di età per essere ammesso al consolato. Fino all'epoca di Sulla non vi fu alcuna determinazione legislativa in questo rispetto, e l'età minima pel consolato era la conseguenza di altre prescrizioni o consuetudini. Infatti, da una parte v'era la prescrizione, forse introdotta dalla lex Villia del 574, che non si potesse occupare una magistratura, specialmente la questura, senza essere stato 10 anni nel servizio della cavalleria (Polyb. 6, 19, 2. Plut. C. Gracch. 2. Liv. 27, 11, 14 cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 505 segg.); e poichè il servizio militare non cominciava che al 17° anno compiuto, così prima del 28° anno non si poteva essere questore. D'altra parte, era norma che tra una magistratura e l'altra dovesse esserci l'intervallo di almeno 2 anni, e non era possibile di occupare la pretura prima di essere stato questore, e il consolato sen-

2

za essere stato prima pretore. Se quindi a 28 anni soltanto si poteva essere questore, e a 31 pretore, console non si poteva divenire prima di 34 anni, ovvero anche prima di 37, quante volte, ciò che allora era di libera scelta del candidato, si fosse occupata anche la edilità curule prima della pretura, la quale in questo caso non si poteva ottenere prima del 34° anno. Ma fra il tempo dei Gracchi e quello anteriore a Cicerone fu tolto quel rapporto tra le magistrature e l'obbligo del servizio militare, e allora, probabilmente per una legge di Sulla del 673, fu stabilita l'età minima per occupare la questura a 37 anni, e per effetto del biennio di intervallo e dell'ordine gerarchico sopradetto, pretore si diveniva a 40, console a 43 (Cic. Philipp. 5, 17, 47. 48; de off. 2, 17, 59; Brut. 94, 323; de leg. agr. 2, 2, 3 etc.). Nondimeno vi sono molti esempii, da cui si vede che la questura al tempo di Cicerone si poteva occupare anche al 30° anno compiuto; ciò che però non mutava l'età suddetta per la pretura e il consolato (v. **Quaestor**). — Augusto mutò questo ordinamento. Egli stabilì che l'età minima per occupare la questura dovesse essere il 25° anno (Dio Cass. 52, 20), nel senso che già al suo cominciamento quest'anno si considerasse come compiuto (cf. Dig. 50, 4, 8; 36, 1, 76 [74], 1). Da allora la *senatoria aetas* (Tac. ann. 15, 28; hist. 4, 42), quella cioè in cui si entrava nel senato, non era diversa dalla *quaestoria aetas* (Quintil. inst. 12, 6, 1). Anche allora si stabilì che la pretura non si potesse occupare prima del 30° anno (Dio Cass. 52, 20). Quanto al consolato, come nell'Impero continuò l'uso del biennio d'intervallo fra due magistrature, nè venne meno l'ordine gerarchico suddetto, così l'età per esso dovè essere il 33° anno; è dubbio però se essa sia stata conseguenza di una determinazione speciale, ovvero dell'età stabilita per la questura e la pretura.

Nella repubblica dispense in forma generale circa l'età non sono note, e rare son quelle puramente personali, come furono i casi

dei due senatoconsulti del 711, con uno dei quali fu permesso a Ottaviano di aspirare al consolato dieci anni prima (Appian. bell. civ. 3, 51. 88. Dio Cass. 46, 29), con l'altro a L. Egnatuleius di aspirare alle magistrature superiori alla questura, che egli occupava nel 710, tre anni prima del tempo richiesto (Cic. Philipp. 5, 19, 52 cf. 3, 6, 7). — Nell'Impero una dispensa generale fu quella contenuta nella lex Iulia del 736 o Papia Poppaea dell'anno 9 d. Cr., e consistente in ciò, che per ogni figlio che avea il candidato era dispensato di un anno dell'intervallo fra una magistratura e l'altra, quindi anche fra la pretura e il consolato (Plin. ep. 7, 16 cf. Dig. 4, 4, 2 etc.). Speciale fu l'altra, che il principe designato alla successione al trono potesse occupare il consolato al 20° anno (cf. Monum. Ancyr. 2, 46. Tac. ann. 12, 41 cf. Mommsen, Res gestae p. 52), e che altri congiunti della casa imperiale potessero cominciare la carriera delle magistrature alla medesima età, cioè cinque anni prima degli altri cittadini (p. e. Tac. ann. 3, 29. Dio Cass. 53, 28; 54, 10. Suet. Gai. 1 etc. etc.). Rispetto a privati simili concessioni furono senza dubbio frequenti (Plin. paneg. 69. Dio Cass. 76, 5. C. III 21 cf. p. 967. XII 3164). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 563 segg.

IV. Nomina e proclamazione.

La nomina (*designatio*, *creatio* etc.) dei consoli non fu in tutti i tempi la medesima. Essa variò parte a seconda delle varie forme della costituzione politica di Roma, parte per effetto della mutata condizione ed importanza del consolato. Rappresentanti un tempo dell'alta sovranità dello Stato, i consoli non potevano essere creati che dal popolo, in cui quella sovranità risiedeva. E quando questa passò, prima nel senato e nell'imperatore, poscia in questo soltanto, e d'altro lato la magistratura venne sempre più perdendo ogni potere governativo, la nomina non potè spettare che o all'uno e all'altro insieme, ovvero

al solo imperatore. Anche il modo della proclamazione degli eletti variò col tempo.

Elezione comiziale.

Come nel primo anno della istituzione (Liv. 1, 60, 4. Dionys. 4, 84 cf. Gell. 13, 15), così anche nei seguenti della repubblica e nei primi dell'Impero, i consoli furono eletti nei comizii maggiori o centuriati. La loro elezione, sotto la presidenza di uno dei consoli uscenti, sorteggiato o stabilito per accordo tra i due uscenti (Liv. 35, 6, 1. 20, 2; 39, 6, 1. 32, 5; 40, 17, 8; 41, 1, 6 etc.), sia che egli fosse *ordinarius*, sia *suffectus* (Liv. 30, 20, 8; 22, 33, 9; 24, 7, 1), precedeva quella di tutti gli altri magistrati (Cic. Verr. act. 1 c. 7-9 cf. Dio Cass. 39, 31. 32. Val. Max. 8, 15, 4. Liv. ep. 50. Vell. 1, 12 etc.). Fu soltanto nell'anno 711 u. c. che, mancando i due consoli Hirtius e Pansa, e non essendosi potuto ricorrere al solito espediente dell'*interregnum*, si escogitò il mezzo di far presiedere i comizii da *duoviri* con potestà proconsolare, eletti *ad hoc* nei comizii tributi, sotto la presidenza di un pretore (Dio Cass. 46, 45). — La elezione comiziale non venne meno nei primi tempi dell'Impero: così rispetto ai consoli, come rispetto a tutti gli altri magistrati, essa continuò per tutto il regno di Augusto (Dio Cass. 53, 21; 56, 40. Suet. Aug. 40, 56. Tac. ann. 3, 28). Quando però l'elezione fu talvolta cagione di gravi disordini, Augusto ora ricorse a mezzi di polizia (Dio Cass. 56, 4. Vell. 2, 92), ora nominò di sua autorità i consoli, valendosi del suo potere discrezionale (Dio Cass. 54, 10; 55, 34). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 41 seg. 580; 2 p. 663. 916.

Elezione senatoriale.

Nell'anno 14 d. Cr. Tiberio, nell'assumere il potere imperiale, tolse ai comizii la elezione in genere di tutti i magistrati repubblicani ordinarii, e conferì tale diritto al senato (Vell. 2, 124. 126. Tac. ann. 1, 15 cf. Plin. ep. 2, 9. Tac. ann. 4, 2; 14, 28; 15, 19. Suet. Vesp. 5 etc.), diritto che ritornò ad esso, dopo che Caligola nell'anno 38 invano aveva tentato di restituirlo ai comizii (Suet. Gai. 16. Dio Cass. 59, 9.

20 etc.). Che anche l'elezione dei consoli sia passata fin da Tiberio al senato, appare oltre che da una iscrizione (C. IX 2342), la quale ci offre, sotto di lui, un *ab senatus co(n)s(ul) dest(inatus)*, anche da altre dirette testimonianze (Dio Cass. 59, 9. 20. Tac. hist. 2, 91); dalle quali si vede pure come le elezioni senatoriali solessero essere accompagnate dai medesimi mezzi di raccomandazione, che un tempo si usavano nelle comiziali. Il procedimento tenuto dal senato, è poco noto; ma esso non dovè essere molto diverso da quello seguito già nei comizii. Pare che, a differenza che in questi, nel senato, prima della votazione, si siano discussi i singoli candidati (Plin. ep. 3, 20).

Ma la elezione senatoriale non era del tutto libera, bensì in un doppio modo limitata dall'imperatore. L'uno consisteva nel diritto che questi aveva, al pari dei consoli uscenti e già presidenti dei comizii elettorali, di esaminare la lista dei candidati e quindi di ammettere i prescelti alla elezione; ciò che tecnicamente dicevasi *nominatio* o *iudicium* e talvolta anche *suffragium principis* (Dio Cass. 53, 21; 58, 20. Tac. ann. 1, 81; 2, 51. Plin. paneg. 69 etc.), e avea luogo nel senato stesso (Plin. paneg. 70. 71). L'altro diritto riconosciuto nel principe, era quello di poter raccomandare (*commendatio*, *suffragatio principis*) al senato questo o quel candidato, nel senso però che la raccomandazione obbligasse il medesimo ad eleggere quel candidato, il quale soprattutto nelle iscrizioni è chiamato (v.) **Candidatus Caesaris**. Questo secondo diritto era conferito all'imperatore col medesimo atto generale d'investitura (*lex de imperio*), e in quello che possediamo e che si riferisce a Vespasiano (C. VI 930 lin. 10 = Bruns, Fontes p. 182), tale conferimento abbraccia tutte le magistrature repubblicane, quindi anche i consoli. È dubbio però se prima di Vespasiano esso sia stato così ampio come fu di poi; giacchè ogni volta che si accenna a nomina di consoli più o meno diretta per parte di imperatori (Senec. de clem. 1, 9, 12. Dio

Cass. 55, 6. 22; 58, 20. Tac. ann. 1, 81. Dig. 1, 2, 2, 47), non si tratta di una *commendatio*, ma di influsso esercitato di fatto sulle elezioni senatoriali. A ogni modo, con Nerone comincia certamente anche pei consoli la *commendatio* (Plin. paneg. 92 cf. 72). E poichè essa da allora in poi sovente si facea per tanti candidati quanti posti eran vacanti, ed obbligava il senato ad eleggerli, così si spiega come la nomina appaia siccome fatta dall'imperatore (Appian. bell. civ. 1, 103. Plin. paneg. 77. Dio Cass. 66, 2; 67, 4. C. XIV 3608 .... *hunc .... Caesar Aug(ustus) Vespasianus co(n)s(ulem) fecit*). Qui giova accennare a un titolo che occorre in due iscrizioni, quello di

Consul destinatus (C. VI 932[e]: ..... *Caesari Aug(usti) f(ilio) Domitiano co(n)s(uli) destinato (iterum), principi iuventutis poni iussit.* — IX 2342 :.... *viocure .... [tr(ibuno) p]l(ebis), pr(aetori), leg(ato) [imp(eratoris) C]aesaris Augusti [i]ter(um) per commendation(em) Ti. Caesaris Augusti ab senatu co(n)s(ule) dest(inato), patrono* (di Allifae). Rispetto ai magistrati e specialmente ai consoli, *destinare* ha un significato vario. *Consul destinatus* talvolta è colui, che dalla opinione pubblica è già indicato a divenir tale, per modo che la parola esprime che la persona è in aspettativa di fatto del consolato (Liv. 10, 22, 1; 39, 32, 9). Talvolta è colui che direttamente è nominato dall'imperatore, senza alcun concorso dei comizii o del senato (Tac. hist. 1, 77; 2, 71). Quando però con Nerone, siccome si è detto, s' introdusse la *commendatio principis*, la quale creava nel *candidatus Caesaris* un diritto alla elezione senatoriale, *consul destinatus* si disse anche questo candidato (Plin. paneg. 77. 95). Ora, nella prima delle riferite iscrizioni, *destinatus* è usato impropriamente in luogo di *designatus* o altrimenti eletto dal senato, quale fu Domiziano nell'anno 72 per l'anno 73. Nella seconda, che è del tempo di Tiberio, quando cioè non ancora esisteva una *commendatio* obbligatoria nei suoi effetti, quel tale che è detto *per commendationem Ti. Caesaris Augusti ab*

senatu consul destinatus, non è altro che un console divenuto tale per la nomina del senato, in seguito della *suffragatio* di Tiberio, vale a dire di una semplice raccomandazione di fatto e non obbligatoria pel senato. Sicchè anche qui *destinatus* è, in fondo, poco propriamente usato per *designatus*. Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 916 segg. cf. 1 p. 578, 1.

Nomina diretta e parziale dell'imperatore.

Nella monarchia quale fu costituita da Diocleziano e da Costantino, si fece una distinzione circa i consoli *ordinarii*, cioè quelli che entravano in carica il 1° di gennaio, e i *suffecti* o sostituiti ai primi nel corso dell'anno (v. più sotto IX). I primi erano nominati direttamente dall'imperatore (Auson. grat. act. p. cons. c. 13. 46. 47. Symm. ep. 5, 15. Nov. Iust. 105, 1 etc.); i secondi, invece, al pari dei pretori e dei questori, continuarono ad essere nominati dal senato, ma dovevano venir confermati dall'imperatore (Symm. ep. 10, 66; pro patre c. 1. 7). Secondo una notizia conservataci da Vopisco nella vita di Tacito (c. 9), quest'ordinamento riguardo ai *suffecti* sarebbe stato introdotto già da Aureliano; mancano però altre prove. A ogni modo ad esso accenna il calendario di Polemio Silvio al 9 di gennaio, in cui avveniva tale nomina senatoriale:

Senatus legitimus. Suffecti consules designantur sive praetores (C. I² p. 306). Alla nomina diretta dell'imperatore sembra però che non siasi giunto a un tratto. A lui, infatti, fin dal secolo III si attribuisce il diritto di nomina di tutti i magistrati della città di Roma (Dig. 42, 1, 57; 48, 14, 1 pr. Spart. Sev. 2); ciò che forse sarà da intendere nel senso, che l'imperatore s'abbia di fatto arrogato anche il potere di riformare le liste dei designati dal senato. Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 928 seg.; C. I p. 383. De Rossi, Le prime raccolte d'ant. iscr. p. 139 segg.

L'atto della elezione, comiziale o senatoriale, non era perfetto senza la proclamazione (*renuntiatio*) o pubblicazione dell'eletto (Val. Max. 3, 8, 3. Liv. 9, 34, 25). Nella elezione

comiziale essa teneva dietro immediatamente alla lettura (*recitatio*) del risultato della votazione in ciascuna centuria, cioè alla constatazione della maggioranza raggiunta, ed era pronunziata dal magistrato che presiedeva i comizii, per mezzo dell'araldo (Cic. pro Mur. 1, 1. Gell. 12, 8, 6 cf. Lex Malac. c. 57 etc. C. II 1963). Nella senatoriale, e quindi in genere nell'Impero, l'atto della nomina compiuta nel senato, era separato per alcuni giorni da quello della proclamazione, che si compiva nei comizii (Liv. 23, 24. Fasti Capit. all'anno 539), chiamati negli Atti degli Arvali

Comitia consularia, a proposito della elezione di Nerone (C. VI 2041 lin. 66) e di Otone (C. VI 2051 lin. 43 cf. Henzen, Acta p. 66). In essi non avea più luogo una vera votazione, ma una semplice acclamazione degli eletti (Dio Cass. 58, 20; 59, 9. 20. Plin. paneg. 63. 72. 92. Suet. Domit. 10 etc.). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 590; 3 p. 348 seg. 409. 413.

La divisione dell'Impero in orientale ed occidentale sotto Arcadio ed Onorio, ebbe questo effetto, che i due imperatori si divisero tra loro anche la nomina dei consoli, per modo che ciascuno di essi ne nominava uno. Fu soltanto 5 anni dopo, nel 399, che non essendosi voluto da Stilicone riconoscere in Occidente il console Eutropio, nominato da Arcadio in Oriente, cominciò l'uso di riconoscere per ciascuna parte dell'Impero un proprio console (Procop. arc. 26. De Rossi, Inscr. christ. p. XXXII). Dal 480 anche i dominatori barbarici dell' Occidente nominarono il proprio console col consentimento dell'imperatore d'Oriente.

La nomina dei due consoli per le due parti dell'Impero non fu però sempre regolare. D'ordinario ciascuna parte ne nominava uno, come si è detto; talvolta tutti e due eran nominati in una parte sola, tal' altra mancò la nomina di uno dei due (cf. Mommsen, Hermes 31 p. 549 segg.). In questo tempo la pubblicazione dei due consoli (*nuntiatio*) era fatta nelle due parti dell'Impero, però non sempre

insieme, per guisa cioè che in Occidente al tempo suo si pubblicava il proprio console e quello d'Oriente talvolta anche più tardi, e viceversa. Essa avveniva mediante dei messi spediti nelle provincie, e a cui alcune costituzioni imperiali proibivano di richiedere mancie (Cod. Theod. 8, 11, 1. 2. 3). A questo fatto si riferisce la formula

Et qui de Oriente o **de Occidente fuerit nuntiatus**, che si trova adoperata per quei mesi dell'anno prima che avvenisse il bando (De Rossi l. c.).

V. Tempo della nomina.

Nella repubblica.

Più oltre si vedrà come fin dalla istituzione del consolato fosse stabilito, che i consoli dovessero durare in carica un anno, per modo che la elezione dei nuovi si faceva nell'anno precedente a quello dell'esercizio delle funzioni. In che mese e in che giorno però essa avesse luogo, non fu nè poteva essere regolato da norme stabili. La incertezza dipendeva principalmente da due fatti. L'uno, che per molto tempo l'anno della magistratura e quindi il principio di esso non era fissato. L'altro, che dovendo per necessità gli stessi consoli uscenti presiedere i comizii elettorali per l'anno seguente, e solendo essi passare più o meno tutto il periodo estivo a capo dell'esercito fuori della città, dipendeva dal ritorno almeno di uno di loro in Roma se e quando le elezioni potessero avvenire. Nè questo secondo fatto ebbe minor peso, quando più tardi venne fissato il principio dell'anno della magistratura; giacchè anche allora il ritorno in Roma poteva essere prolungato o per ragioni militari o per qualsivoglia altra circostanza. È probabile quindi che fin circa la metà del secolo VI, finchè cioè non fu fissato l'anno della magistratura, le elezioni abbiano avuto luogo immediatamente poche settimane o pochi giorni prima della sua fine; che dal 532 al 600, quando quel principio fu fissato al 15 marzo, si siano fatte nel gennaio, e che dal 601 in poi, quando il principio fu stabilito al 1° gennaio, nel novembre. Ma avendo

Sulla tolto ai consoli il comando militare in Italia, e quindi non dipendendo più il tempo della elezione dalla loro eventuale presenza in Roma, dove essi da allora in poi rimanevano tutto l'anno, sembra che quella abbia avuto luogo in luglio. Nè è difficile che la prescrizione della lex Iulia municipalis (C. I 206 lin. 98), cioè che nei municipii le elezioni non si potessero fare avanti il 1° luglio, sia stata presa dall'uso seguito in Roma.

Elezione anticipata. Quest'ordinamento non fu osservato negli ultimi anni della repubblica, in quanto che due volte si anticiparono di due anni le elezioni dei consoli. Tra il 15 febbraio e il 15 marzo del 710 un plebiscito proposto da L. Antonio, conferì al dittatore Cesare il diritto di proporre ai comizii, con la condizione che questi dovessero eleggerli, la metà dei magistrati patrizii, forse anche dei plebei, per gli anni 711 e 712 (Cic. Philipp. 7, 6, 16. Dio Cass. 43, 51. Suet. Caes. 41 etc. cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 730 segg.). Quanto ai consoli, fu lasciata libera la elezione comiziale; ma anch'essi e insieme i tribuni della plebe furono eletti pure pel 711 e 712 (Dio Cass. l. c. Suet. l. c. cf. Cic. ad Att. 14, 6, 2; ad Brut. 1, 5. Suet. Caes. 76). Quando la lex Titia nel 711 conferì ai *Triumviri rei publicae constituendae* il potere di nominare direttamente tutti i magistrati, che nel fatto sino al sorgere dell'Impero non furono più creati dai comizii (Appian. bell. civ. 4, 2, 7. Dio Cass. 46, 55; 47, 2. 19), si videro nel 711 nominati da quelli tutti i magistrati pel 712-716, e nel 715 i consoli pel 720-723 (Appian. bell. civ. 4, 2; 5, 73. Dio Cass. 47, 19; 48, 35). Questo anticipare della designazione o altrimenti la nomina dei consoli fatta più che un anno innanzi a quello della loro funzione, continuò anche nei primi tempi dell'Impero, soprattutto in persona di principi della casa regnante e in parte anche di privati. Dei due figliuoli di Augusto, Gaio fu eletto console nel 749 per l'anno 754, e Lucio nel 752 pel 757, amendue quindi furono eletti appena presa la toga virile (Monum. Ancyr. 2, 46 cf. Mommsen,

Res gestae p. 52). Druso Cesare fu eletto nel 13 d. Cr. per l'anno 15 (Dio Cass. 56, 28); l'imperatore Claudio nel 44 d. Cr. pel quarto consolato del 47 (C. V 3326. 5050. Rev. arch. 20 p. 62); C. Silio nel 47 pel 49 (Tac. ann. 11, 5); Nerone nel 51 pel 57 (Tac. ann. 12, 41); Vitellio nominò i consoli che si dovevano succedere nel periodo di 10 anni, e dichiarò se medesimo console a vita (Suet. Vitell. 11. Tac. hist. 3, 55). Queste anticipazioni però non erano che eccezioni alla norma fondamentale.

Nell' Impero.

Nell'Impero il termine della nomina dipendeva in genere dal fatto che, come si dirà, il consolato allora durava, prima sei mesi e poscia anche meno; ciò che rende malagevole il determinare le norme relative. È probabile che sotto la prima dinastia, quando il consolato durava sei mesi, Augusto abbia stabilito che la elezione avvenisse due volte nel corso dell'anno, in marzo e in ottobre. Nel marzo si sarebbero eletti i consoli del secondo semestre, cioè quelli che cominciavano a funzionare il 1° luglio, e quando quelli entrati in carica il 1° gennaio (*ordinarii*) funzionavano per tutto l'anno, quelli dell'anno successivo. Ove invece gli ordinarii duravano in carica soltanto sei mesi, allora nell'ottobre si nominavano quelli dell'anno seguente. Quando però col tempo il consolato durò meno di un semestre, quelli del 1° gennaio venivano nominati qualche mese prima di quel giorno, gli altri (*suffecti*) tutti insieme nell'anno medesimo in cui dovevano funzionare, e in un tempo ancora più tardi ciò continuò ad avvenire al 9 gennaio. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 582. segg.; C. I² p. 306 seg.

VI. Periodo tra la nomina e l'insediamento.

Console designato.

Poichè da un lato l'effettiva magistratura non cominciava che dal giorno dell'insediamento del console (*inire consulatum*), e dall'altro questi soleva, come si è visto, esser nominato un tempo più o meno lungo prima

di quel giorno, così in questo intervallo egli pigliava il titolo di

Consul designatus. — Il qual titolo in sostanza significa qualcosa di più che console semplicemente eletto o in genere nominato, e qualcosa di meno che console effettivo. La *designatio*, infatti, che rispetto a colui onde essa emana è l'atto stesso della nomina, rispetto alla persona nominata costituisce uno stato di giuridica aspettativa alla magistratura e porta quindi con sè alcuni diritti, che sono proprii di quella. Così nel senato il console designato non vota nella sezione dei *praetorii*, bensì in quella dei *consulares* (Gell. 4, 10, 2 cf. Cic. de har. resp. 7, 11; Philipp. 5, 3, 35. 6, 3, 8; ad Att. 4, 2, 4. Appian. bell. civ. 5, 2. Sallust. Cat. 50. Tac. ann. 1, 14. 3, 22. 49. 11, 5. 12, 9; hist. 4, 4. 9. Plin. ep. 2, 11, 5 etc.). Da un senatoconsulto del tempo di Antonino Pio (C. III 7060) si vede come talvolta il console designato potesse anche fare delle relazioni al senato; anzi in questo caso l'imperatore rinunzia a siffatto suo diritto a favore di lui. Il console ha inoltre il diritto di emanare editti (Liv. 21, 63, 1. Dio Cass. 40, 66; 55, 6), e perfino di procedere col futuro collega al sorteggio delle *provinciae* (Cic. Verr. 3, 95, 222. Liv. 27, 36, 10; 44, 17, 7: sul luogo di Sallustio Iug. 3 v. Hermes 1 p. 430); presta il giuramento di magistrato già prima della proclamazione, nell'Impero (Plin. paneg. 64). Come lo stesso magistrato effettivo ha il diritto di abdicare prima di compiere l'anno, anche il console designato può fare altrettanto prima di essere insediato (Liv. 3, 33, 4. 56, 9. Dionys. 10, 56). La designazione come tale non è segnata nei fasti; tuttavia tra i nomi dei consoli dei relativi anni trovansi talvolta quelli di coloro, che nel precedente anno erano stati designati e che per qualche circostanza non aveano potuto occupare il consolato. Così L. Postumius Albinus è dato come console nell'anno 539 u. c. (Fasti Capitol. C. I² p. 23), non ostante che fosse morto alla fine del 538 (Liv. 23, 24); P. Cornelius Sulla e P. Antonius Paetus,

consoli designati per l'anno 689, pur essendo stati condannati per *ambitus* (Sallust. Cat. 18. Cic. in toga cand. presso Ascon. p. 88 Or. Liv. epit. 101 etc.), furono non per tanto notati nei fasti (Chronogr. del 354 cf. C. I p. 540). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 590 segg.

Il *consul designatus*, in quanto però è un privato, s'incontra col titolo relativo, in molte specie di iscrizioni, p. e.:

senatoconsulti: C. III 7060: *q(uod) sententia dicta ab Appio Gallo co(n)s(ule) desig(nato) relatione IIII concedente imp(eratore) Antonino Pio* etc.;

miliarii: C. VIII 10114;

iscrizioni onorarie: C. II 4126. 3108? — VI 1383. — VIII 2737. 2738. 2747. 2754 (= 18129). 4600. 17891. 18273. 18275. 19131 (nel *cursus honorum* il console designato è posto nel luogo stesso dell'effettivo);

iscrizioni dedicatorie varie: C. V 6657. — VI 952. — VIII 2361 (= 17849). 2438 (= 17941). 2466 (= 17954). 2527 (= 18037). 2528. 2550 (= 18045). 2551 (= 18046). 2552 (= 18070). 2579. 2583 cf. 2588. 2589. 2585 (= 18091). 2654 (= 18104). 4195. — XI 3040;

atti degli Arvali: C. VI 2039;

iscrizioni sepolcrali: C. V 1780 (sec. IV). — VI 984 (139 d. Cr.).

In quanto è un imperatore, il *consul designatus* si ha in questi monumenti epigrafici:

Augustus: C. V 6899 cf. 525 (a. 721 u. c.). — VI 873 (a. 725 u. c.);

Claudius: C. V 3326. 5050. — VI 916. 917. 1252. — XI 5;

Galba: Dipl. IV C. III p. 847; V C. III p. 848; VI C. III p. 1958;

Vespasianus: C. VI 931. 933. 934. 939. 1232. 1238. 1257. — Dipl. VIII C. III p. 850; IX C. III p. 1959; X C. III p. 851; XI C. III p. 852; XII C. III p. 853;

Titus: C. VI 942. 1246;

Domitianus: C. VI 449. — Dipl. XIV C. III p. 1960; XV C. III p. 1962;

Traianus: C. VI 451;

Antoninus: Pius C. VI 984. 999;

Marcus Aurelius: C. VI 1022;

Septimius Severus: C. VI 1029. 1030;
Maximinus: C. VI 1085. — XI 4177;
Philippi: C. X 3335. — Dipl. XCI C. III p. 896;
Decius: C. VI 1100. — XI 3088. — Dipl. LVI C. III p. 898.

VII. Atti dell'insediamento.

In qualunque forma avvenga, la semplice nomina dei consoli non conferisce loro la pienezza dei poteri. Questa non si acquista che per mezzo della presa di possesso della magistratura o insediamento. Più oltre si vedrà quale fosse il termine o giorno di questo e come da esso dipendesse la determinazione dell'anno del magistrato. Qui si accenna agli atti che solevano accompagnare l'insediamento, dei quali alcuni aveano lo scopo di affermare la presa di possesso, altri il carattere di iniziare l'esercizio delle funzioni.

Auspicia. Lo stesso giorno dell' insediamento, il nuovo console impetra la volontà divina, perchè si manifesti favorevole a lui. E ciò fa per mezzo dei cosiddetti *caelestia auspicia*, cioè con l'osservazione del segno del fulmine (Fest. epit. p. 64. Lucan. 6, 428. Dio Cass. 38, 13. Cic. de div. 2, 35, 73. Serv. Aen. 2, 693. Dionys. 2, 5 etc.). Il segno s'intendeva esser favorevole, se a ciel sereno il fulmine era diretto da sinistra a destra (ll. cc. cf. Verg. Aen. 2, 692; 7, 141; 9, 630). Il tuono era invece un segno sfavorevole negli auspicii presi per l'insediamento (Liv. 23, 31, 13. Plut. Marcell. 12). Le norme osservate erano principalmente queste, che un tale segno poteva manifestarsi per tutto il giorno (Dio Cass. 38, 13), e che contro la relativa dichiarazione del magistrato auspicante non era permessa alcuna opposizione; per modo che non si ammetteva che altri potesse affermare di non aver visto ciò che quegli dichiarava aver veduto (Plin. nat. hist. 28, 2, 17 cf. Liv. 10, 40, 11. Cic. de divin. 2, 35, 73). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 79 segg.

Lex curiata.

È questa in generale l'atto, con cui il popolo riconosce il nuovo magistrato e gli presta obbedienza. Esso però non si compiva negli stessi comizii in cui erano stati eletti i consoli, cioè i centuriati, bensì nei curiati, i quali venivano convocati *ad hoc* immediatamente dopo che quelli erano entrati in carica (Liv. 3, 27, 1; 4, 14, 1; 22, 35, 4 cf. Cic. de leg. agr. 2, 12, 30. Tac. ann. 11, 22 etc.). Alla fine della repubblica siffatta legge si emanava in una volta sola per tutti i magistrati (Liv. 9, 38, 15. Dio Cass. 39, 19). E poichè essa era un semplice atto formale di riconoscimento e quasi di omaggio, tale quindi che non conferiva alcun potere, così si spiega come col tempo invece dei cittadini raccolti nelle trenta curie, essa fosse votata da trenta littori (Cic. de leg. agr. 2, 11. 12, 31). Anche allora fu possibile, che i consoli fossero talvolta dispensati da tale legge, quando il farla poteva incontrare degli ostacoli (Cic. ad fam. 1, 9, 25; ad Q. fr. 3, 2, 3; ad Att. 4, 16, 12. 18, 2). Essa fu pure richiesta per l'esercizio del comando militare e la convocazione dei comizii centuriati (Cic. de leg. agr. 2, 12, 30. Liv. 5, 52, 15 cf. Dio Cass. 41, 43). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 609 segg.

Patrum auctoritas.

È la conferma per parte della sezione patrizia (*patres*) del senato, di ogni deliberazione dei comizii, e quindi anche di quella che ha per obbietto la elezione di magistrati (Cic. pro Planc. 3, 8; Brut. 14, 55. Liv. 6, 42, 14 etc.). Nei primi tempi questa conferma soleva seguire immediatamente in genere alla deliberazione. Ma più tardi, per evitare collisioni tra senato e comizii, essa ebbe luogo prima di quella. Dapprima ciò avvenne in singoli casi di elezioni (Liv. 6, 42, 14. Cic. Brut. 14, 55); poscia fu stabilito come regola dalla legge Publilia del 415 u. c. per ogni proposta di legge (Liv. 8, 2, 15), e alla metà del secolo V anche per le elezioni, mediante la legge Maenia (Cic. l. c.). Il senato patrizio quindi anticipava l'approvazione dei candidati, prima che essi fossero effettivamente eletti. Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1037 segg.

Iurare in leges.

Di un giuramento simile prestato dal magistrato in genere, dopo essere entrato in carica, non si ha menzione dalla storia prima della metà del secolo VI (Liv. 31, 50, 7). Alcune leggi stabilivano che i magistrati dovessero giurare per la osservanza delle medesime, cinque giorni dopo che aveano avuto notizia di esse, se erano già in funzione, e cinque giorni dopo l'insediamento, se non erano in funzione (Lex Bantina lin. 15 segg. C. I p. 45. Lex Salpensana c. 25 seg. Bruns, Fontes p. 136. Appian. bell. civ. 1, 30. Plin. paneg. 65 etc.). Il giuramento avea luogo presso il tempio di Castore al Foro Romano, in presenza di un questore urbano (Lex Bantina l. c. Appian. bell. civ. 1, 31). E nei giorni anteriori ad esso il console non poteva convocare il senato (Lex Salpensana l. c.). Nei primi tempi colui che l'ommetteva, perdeva la qualità di magistrato (Lex Bantina l. c. cf. Liv. 31, 50, 7); più tardi si sostituì a questa punizione una multa (Lex Salpensana l. c.). Dall'anno 709 u. c. il giuramento comprese anche gli atti del dittatore Cesare (Appian. bell. civ. 2, 106), e nell'Impero si continuò nello stesso modo aggiungendovisi quelli dell'imperatore regnante e dei suoi predecessori (Dio Cass. 47, 18; 51, 20; 53, 28; 57, 8; 59, 9; 60, 4 etc. Tac. ann. 1, 72; 4, 42; 13, 11; 16, 22. Suet. Tib. 26. 27). Esso si prestava al 1. di gennaio *per Iovem et deos Penates*. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 619 segg.

Processus consularis.

Mentre il primo atto dell' insediamento, l'*auspicium*, si compiva forse nella casa stessa del console, il quale indossava l'abito officiale, la *praetexta* (Liv. 21, 63, 10), la cerimonia solenne aveva luogo invece sul Capitolio. Il console vi si reca preceduto dai littori, che con la sinistra reggono i fasci sulla spalla sinistra (*fasces attollere*: Vergil. Aen. 7, 173), accompagnato dagli amici, *officium novorum consulum* (Suet. Caes. 15). Per la prima volta siede sulla *sella curulis* (Ovid. fasti 1, 79; ex Ponto 4, 4, 25. 26; ep. 9, 3 seg. Suet. Aug. 26. Dio Cass. 58, 8 etc.), e sacrifica a Giove i tori bianchi (Ovid. ll. cc. Cic. de leg.

agr. 2, 34, 93; de div. 2, 17, 39. Dio Cass. 58, 5 cf. Liv. 21, 63, 2 etc.). Immediatamente dopo, tiene la prima seduta del senato (Liv. 26, 26, 5 cf. Cic. de leg. agr. 2, 34, 93. Ovid. ex Ponto 4, 4, 35 etc.), e quindi una concione, in cui per lo più manifesta al popolo i suoi intendimenti nell'amministrare la cosa pubblica (Cic. de leg. agr. 2, 29, 79 cf. Suet. Tib. 32. Plut. Paul. 11 etc.). Una forma ancora più solenne e pomposa prese questa funzione, il cosidetto *processus consularis* delle monete, nell'Impero. Già al tempo di Domiziano era cominciato l'uso di adornare di lauro i fasci del nuovo console (Martial. 10, 10. Claud. de IV cons. Honorii 14), come si facea innanzi con quelli del trionfatore. Ma alla metà del secolo II tutta la pompa trionfale è applicata anche per questa cerimonia, specialmente la *toga picta* o di porpora e il *currus triumphalis*, *eburneus* o quadriga. Le più antiche monete che ricordano questo *processus*, son quelle di Antonino Pio del 140 (Cohen 2 p. 286 n. 50) e di Marco Aurelio, non ancora imperatore, del 146 (Eckhel 6 p. 46). Una di Massenzio porta la scritta *Fel(ix) process(us) cons(ulatus) III Aug(usti) n(ostri)* (Cohen 6 p. 36. 65. 66). Le monete di Costantino e dei suoi figli rappresentano il console in piedi, con lo scettro e il globo terraqueo (Cohen 6 p. 187, 4. 5 cf. Eckhel 8 p. 333 segg.). Oltre alla descrizione più o meno particolareggiata che del corteo ci lasciano gli stessi antichi (p. e. Ovid. Pontic. 4, 4; Fasti 1, 70. Fronto ad Marcum 1, 7. Herodian. 1, 16. Claud. l. c. Procop. bell. Vand. 2, 9. Coripp. In laudem Iustin. IV. Lyd. de mens. 4, 1 etc.), giovano a darcene una immagine anche i dittici d'avorio, che i nuovi consoli solevano donare in quella occasione ai loro amici (cf. **Triumphus**). Sul *processus* v. Göll nel Philologus 1859 p. 586 segg. e Jullian nella Revue de philologie 1883 p. 145 segg.

Poteva però l'insediamento farsi anche in via eccezionale fuori di Roma (Liv. 21, 63. Suet.

Aug. 26. Capitol. Pertin. 3). E tale dovè essere necessariamente il caso di quei governatori di provincia, come p. e. Pactumeius Clemens (C. VIII 7059), i quali divennero consoli, pur non abbandonando la provincia; ciò che per altro non avveniva se non nell'Impero, quando il consolato scemò d'importanza.

VIII. Collegialità e suoi effetti

Console unico.

Il principio della collegialità, che informa in genere tutte le magistrature repubblicane, sorse appunto col consolato: due furono i primi consoli, e due se ne ebbero ogni anno, finchè l'istituzione ebbe vita. Questo però non significa che in qualche anno, per un tempo più o meno lungo, non si sia avuto un console solo in funzione, quando l'altro collega per morte, per abdicazione o per destituzione veniva a mancare, o prima dell'insediamento o anche dopo, innanzi che finisse l'anno (v. più sotto c. IX). Imperocchè in questi casi la costituzione non obbligava il console superstite a procedere immediatamente alla elezione del nuovo collega: egli decideva tanto del tempo della medesima, quanto addirittura della opportunità di procedervi. Il console P. Valerius Poplicola, prima di crearsi un collega, aspetta che le sue leggi sian votate (Plut. Popl. 12). Morto pochi giorni innanzi della fine dell'anno 254 u. c. il console M.' Tullius Longus, il collega Ser. Sulpicius Camerinus non gli sostituisce altro, appunto per la brevità del tempo (Dionys. 5, 57). Quando nel 686, al principio dell'anno, morì il console L. Caecilius Metellus, e l'altro che gli fu sostituito morì anch'egli prima che s'insediasse, non si fece altra elezione rimanendo solo in carica Q. Marcius Rex (Dio Cass. 35, 4). Anche per cagion di morte non vi furono elezioni suppletive dopo quella del console L. Aemilius Paullus del 538, M. Claudius Marcellus del 546, Q. Petillius Spurinus del 578 etc. E in generale per questa o altra cagione rimasero soli in carica il console M. Lollius nel 733 (C. I 741 (tessera consolare) cf. Dio Cass. 54,

6) e C. Sentius Saturninus nel 735 (C. I 742. 743 (tessere consolari) cf. Dio Cass. 54, 10). Talvolta, in questi casi, nei fasti ricorre l'indicazione:

Solus consulatum gessit, come si ha nei Capitolini (C. I² p. 27), a proposito del console Cn. Papirius Carbo, che, morto il collega Cinna nel 670, ommise di fare eleggere il collega, e minacciato di destituzione dai tribuni della plebe (Appian. bell. civ. 1, 78), indisse bensì la elezione, ma pure trovò modo di non farne venire a capo (Liv. ep. 83. Vell. 2, 24. Appian. l. c.). La destituzione era dunque il solo mezzo costituzionale per obbligare il console alla elezione suppletiva (Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 28 segg.). — Anche nell'Impero non mancano esempii di consoli che sian rimasti soli, come quello di Caligola, che imperò nell'anno 40 d. Cr., mentre il collega morì prima di entrare in carica (Dio Cass. 59, 24. Suet. Gai. 17), e di Nerone nell'anno 68 (Suet. Ner. 43). Così pure gli usurpatori Maxentius, Maximus ed Eugenius proclamarono un console solo; ma questi non furono che atti arbitrarii.

Una vera eccezione al principio della collegialità non si ebbe, nella repubblica, che due volte, quando per decreto del senato fu stabilito che si eleggesse un solo console in luogo di due. L'una fu in persona di Pompeo nel 702 (Ascon. in Mil. p. 37 Or. Appian. bell. civ. 223. Suet. Caes. 26. Val. Max. 8, 15, 8. Plut. Pomp. 54 cf. C. I 734 (tessera consolare). L'altra in persona di Cesare nel 709, il quale perciò nei fasti è chiamato

Consul sine conlega (Fast. Capit. C. I² p. 28; Colot. p. 64 cf. p. 38. Dio Cass. 43, 33).

La collegialità, come nelle altre magistrature, importava anche nel consolato un eguale potere nei colleghi, per modo che ciascuno di essi avea il diritto di compiere lo stesso atto di governo, indipendentemente dall'altro. D'altro lato però, come molti atti di governo non potevano essere emanati che da un solo di essi, sicchè facilmente nasceva una collisione tra loro; così sia per impedire que-

sta, sia per rendere possibile che l'un collega limitasse l'azione dell'altro (*intercessio*), si ricorse ai mezzi del *turnus* e della *sors*, quando la *cooperatio*, cioè l'azione comune dei colleghi, non era possibile.

Turnus.

Il *turnus*, applicato per la giurisdizione civile, prima che s'istituisse la pretura (Liv. 3, 33, 8. Dionys. 10, 57. Zonar. 7, 18 parlano dei Decemviri, ma si può intendere anche dei consoli), per la convocazione del senato (Liv. 9, 8, 1. Dionys. 6, 57) e forse anche per altri atti, durava un mese, nel quale uno dei consoli avea diritto ai dodici littori coi relativi fasci (Cic. de re pub. 2, 31, 55. Val. Max. 4, 1, 1. Liv. 2, 1. Dionys. 5, 2 cf. Liv. 3, 33, 8. Dionys. 10, 57), e l'altro esercitava, occorrendo, la *intercessio* verso di lui (Liv. 3, 34, 8. 35, 6). *Consul maior* dicevasi il primo, *minor* il secondo (Fest. p. 161). Caduto col tempo quasi interamente in disuso il turno, soprattutto per la istituzione della pretura, esso fu richiamato in vigore da Cesare nel suo consolato del 695 (Suet. Caes. 20); e forse come conseguenza di ciò risorse sotto Augusto l'uso che i due consoli ogni mese si alternassero i fasci (Gell. 2, 15, 4. 5 cf. frag. Vatic. 197-199). Il turno soleva cominciare col console più anziano (Cic. de re pub. 2, 31, 55. Val. Max. 4, 1, 1. Liv. 2, 1; 9, 8. Dionys. 5, 2; 6, 57. Plut. Popl. 12. Gell. l. c.).

Sors.

La *sors* in generale non escludeva l'accordo (*comparatio*) tra i colleghi, circa il compiere da soli questo o quell'atto. Essa si applicava per la convocazione e presidenza dei comizii elettorali dei consoli (Liv. 35, 6, 1. 20, 2; 39, 6, 1; 40, 17, 8; 41, 6, 1) e dei censori (Liv. 24, 10, 2), per la nomina del dittatore (Liv. 4, 21. 26), per la dedicazione di tempii etc. (Liv. 2, 8, 27).

Cooperatio.

In quasi tutti gli altri rami dell'amministrazione interna (*imperium domi*), compresi gli atti che un tempo furono soggetti al turno, ed esclusa la presidenza dei comizii elettorali, i due consoli operavano insieme, come nella leva (Polyb. 6, 18. Liv. 24, 45, 13;

31, 8; 40, 1; 42, 10, 12. Caes. bell. Gall. 6, 1 etc.), nella convocazione e presidenza del senato (Cic. de leg. 3, 3, 6. Gell. 4, 17. Appian. bell. civ. 2, 11), e nelle rogazioni legislative ai comizii; donde l'uso di intitolare le leggi col gentilizio dei due consoli o del primo di essi (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 29 seg. 36 segg. 3 p. 315).

In quali casi e in che modo questi tre mezzi si applicassero anche nelle funzioni dei consoli fuori di Roma (*imperium militiae*), si dirà più sotto, ragionando del loro potere militare.

Intercessio, A raggiungere lo scopo precipuo della collegialità nelle magistrature, cioè limitare il potere esorbitante delle medesime così nell'interesse generale dello Stato come in quello particolare dei privati, sorse a un tempo con lei la istituzione della *intercessio*. La quale consisteva o nel semplice divieto che un atto amministrativo fosse compiuto da un magistrato (*vetare*), ovvero nella cassazione dell'atto medesimo già compiuto (*intercedere*); non ostante che i Romani usassero anche la parola *vetare* nel senso proprio di cassare (v. **Intercessio**).

proibitiva, Poichè il veto non poteva usarsi se non dal magistrato fornito della *maior potestas* verso un altro con *minor potestas*, vale a dire dal magistrato rivestito di *imperium* verso chi ne mancava, ne segue che se il console poteva impedire che p. e. un edile, un questore o altro magistrato minore emanasse un atto, altrettanto non poteva fare verso l'altro console, giacchè essendo questi suo collega, il loro potere era eguale (*par potestas*). Ma come il dittatore avea un *imperium maius* di fronte a quello dei consoli, e i tribuni della plebe aveano una *potestas maior* di fronte a tutti i magistrati, anche quelli con imperio, eccetto il dittatore, così il console non poteva usare del veto nè contro quello, nè contro questi, ma dittatore e tribuni erano in diritto di usarlo contro di lui. D'altra parte il pretore pur essendo collega dei consoli, era soggetto al loro veto, perchè la potestà di

essi era maggiore rispetto alla sua. E per la medesima ragione, benchè il proconsole avesse l'*imperium*, pure contro di lui poteva il console esercitare il diritto di veto (Dionys. 17/8, 4. Kiessl. Gell. 2, 2, 13). I consoli potevano dunque impedire ai magistrati ad essi inferiori p. e.: 1° che tenessero comizii o concioni (Gell. 13, 16, 1): ciò che naturalmente potevano fare anche i tribuni della plebe contro i consoli (Cic. ad fam. 5, 2, 7; in Pison. 3, 6. Dio Cass. 38, 12); — 2° che prendessero auspicii *de caelo* nel giorno in cui i consoli tenevano comizii (Gell. 13, 15, 1); — 3° che il pretore presentasse proposte di leggi (Liv. 27, 5 cf. 30, 24, 3. Dio Cass. 42, 23) o scegliesse dei giurati (Dio Cass. 39, 7 cf. Cic. ad Q. fr. 2, 1, 2), o in genere esercitasse le sue funzioni (de vir. ill. 72, 6. Dio Cass. 42, 23 cf. Quintil. 6, 3, 25. Caes. bell. civ. 3, 21): ciò che poteva fare anche il dittatore verso i consoli (Liv. 3, 29, 2. Dionys. 10, 25 cf. Liv. 5, 9). Per contrario, i tribuni della plebe potevano proibire ai consoli che celebrassero il trionfo (Liv. 10, 37. Cic. pro Caelio 14, 34. Suet. Tib. 2. Val. Max. 5, 4, 6), procedessero al sorteggio delle provincie (Liv. 32, 28, 3), si mettessero a capo dell'esercito (Dio Cass. 37, 50; 39, 39); come pure il dittatore poteva impedire al console che inseguisse il nemico oltre il confine (Liv. 30, 23, 3) etc.

cassatoria.

L'*intercessio* propria fondandosi sulla *par potestas* e sulla *maior potestas*, spettando cioè nel primo caso ai membri di uno stesso collegio di magistrati, e nel secondo, come si è visto pel veto, ai magistrati maggiori contro i minori, poteva quindi usarsi così dal console contro l'atto compiuto dall'altro console, come dai consoli contro i pretori, questori, edili ed altri magistrati minori, nello stesso modo che contro i consoli si poteva usare dal dittatore e dai tribuni della plebe. Essa però era ammessa soltanto per gli atti relativi al regime interno dello Stato (*imperium domi*), ed era esclusa per quelli relativi al regime esterno e in genere militare (*imperium militiae*).

Essa poteva aver luogo sia per effetto di appello, che un cittadino facea al console per un decreto a lui relativo ed emanato dall'altro console o da un magistrato minore, decreto che riguardava la giurisdizione civile, la penale o l'amministrativa; sia contro una proposta che l'altro console o un magistrato minore facea al senato e ai comizii, e che si riferiva così ad elezioni, come a leggi e a giurisdizione penale (*iudicium populi*), per effetto di *provocatio*. Di buon'ora però la *intercessio* contro proposte al senato o ai comizii divenne quasi una prerogativa dei tribuni della plebe, e anche quella contro decreti per effetto dell'*appellatio* generalmente era da essi esercitata. Ciò spiega perchè la storia ci offra così pochi esempii della medesima in persona dei consoli. Così vediamo un console intercedere verso il collega nel campo della giurisdizione civile, prima che questa passasse al pretore (Liv. 2, 27, 1), e nel medesimo campo più tardi contro il pretore stesso (Val. Max. 7, 7, 6); e del pari, nei primi tempi, il console contro il collega rispetto al senatoconsulto (Liv. 30, 43, 1; 38, 42, 9; 39, 38, 9; 42, 10, 10. Ascon. in Pison. 26, 62 p. 15). Sulla *intercessio* dei consoli siccome conseguenza diretta della collegialità e in quanto spettava alla *par potestas* e alla *maior potestas* v. Liv. 2, 18; 2, 27, 1. Dionys. 5, 9 cf. Cic. de leg. 3, 3, 10. 4, 11. Gell. 14, 7, 6 etc. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 258 segg.

IX. Cessazione dalla magistratura.

Abire consulatu.

Il modo ordinario con cui i consoli, al pari degli altri magistrati repubblicani, cessano dalle loro funzioni, è il compiersi del termine legale delle medesime, cioè l'anno di magistrato: si vedrà più oltre in che misura debba quest'anno intendersi. Se però l'*inire consulatum* era accompagnato, come si è detto innanzi, da varii atti più o meno formali e solenni, l'*abire consulatu* si effettuava soltanto con una concione popolare tenuta sul Foro, nella quale il console uscente da una parte giurava di aver rispettate le leggi (*magistra-*

tum eiurare), dall'altra dava talvolta anche conto della sua gestione (Cic. ad fam. 5, 2, 7; in Pison. 3, 6 cf. de domo 35, 94. Tac. ann. 12, 4; hist. 3, 37. Plin. paneg. 65. Dio Cass. 37. 38; 38, 12; 53, 1; 59, 13; 60, 10. Plut. Cic. 19. 23; Marcell. 4 etc.). Quest'uso del giuramento durò anche nei tempi più a noi vicini dell'Impero (Fronto ad M. Caes. 1, 8 p. 32 Nab. Herod. 4, 2, 4), come si vede pure dalla formola

Magistrati iurant, che si legge, sotto la data del 31 decembre dell'anno 448 d. Cr. nel calendario di Filocalo (C. I² p. 278).

Ma anche prima che compisse l'anno, uno dei consoli o tutti e due potevano uscire di funzioni per morte, per dimissione, per destituzione; nel qual caso, come si dirà or ora, si ricorreva all'interregno o alla nomina di surrogati.

Morte.

La storia ne offre naturalmente molti esempii, che nei fasti sono indicati con la formola:

In magistratu mortuus est (Fasti Capit. a. 276. 294. 296. 574. 578. 590. 600. 602. 709. 711. 731? 742) o anche

in magistratu occisus est (Fasti Capit. a. 578. 667. 672 cf. C. VI 1312 non console),

in proelio occisus est (Fasti Capit. a. 475) e

in magistratu in proelio occisus est (Fasti Capit. a. 537).

Dimissione (abdicatio).

Quando il console funzionava a capo dell'esercito e quindi fuori di Roma (*imperium militiae*), la dimissione in genere non era ammessa o almeno non era possibile se non nel caso, in cui un successore nel comando dell'esercito gli fosse dato. Nel regime interno (*imperium domi*) però essa si permetteva per la medesima ragione, che (per altro nella repubblica) non si poteva obbligare un cittadino ad occupare contro il suo volere una magistratura (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 468 seg.). Ora, l'abdicazione era ammessa non solamente prima del termine legale della magistratura, ma anche durante il periodo della designazione, cioè prima dell'insediamento. Infatti, i consoli e-

letti per l'anno 303 u. c. si ritirarono appena dopo l'elezione, per far posto ai *Decemviri legibus scribendis* (Liv. 3, 33, 4. 56, 9. Dionys. 10, 56. Fasti Capit. a. 303: *abdicarunt ut de[c]emviri consular[i imperio fier]ent*). E ad abdicare i consoli potevano essere indotti da motivi così politici come privati. Così, almeno secondo una tradizione (Liv. 2, 2, 10. Dionys. 5, 12), il primo console L. Tarquinius Collatinus si dimette per sottrarsi al sospetto e alle minacce a cagione della sua parentela con la casa dei re scacciati: secondo un'altra più antica (Cic. Brut. 14. 53; de off. 3, 10, 40. Obseq. 70), egli sarebbe stato invece destituito. Analoghi sono anche i casi dei consoli del 303 già ricordato, e del console del 667, L. Cornelius Merula, che si dimette per far riuscire Cinna (Vell. 2, 22. Diod. p. 614 Wess.). Spesso però l'abdicazione era volontaria nella forma, ma forzata nella sostanza, in quanto che il senato soleva talvolta indurre ad essa i consoli per la incapacità da loro mostrata nel condurre la guerra o anche pel risultato sfortunato della medesima; sono questi dimissionarii specialmente che chiamansi *abacti magistratu* (Fest. ep. p. 23: « abacti magistratus (Momm. *magistratu*) dicebantur qui coacti deposuerant imperium »). Una siffatta dimissione del resto avveniva anche quando l'elezione era di forma viziosa (*vitio creati, facti*), come fu p. e. il caso di C. Flaminius console nel 531 (Plut. Marcell. 4. Zonar. 8, 20. Liv. 21, 63, 7), di M. Marcellus nel 539 (Liv. 23, 31. Plut. Marcell. 12) e dei due consoli del 592 (Cic. de nat. deor. 2, 4 cf. de divin. 2, 35, 74. Val. Max. 1, 1, 3. de vir ill. 44. Plut. Marcell. 5). Non vera abdicazione, come vorrebbero Livio (3, 29, 2) e Dionigi (10, 25), ma sospensione dalle funzioni fu quella che il dittatore L. Quinctius impose al console del 296, L. Minucius (Liv. 3, 29, 2. Dionys. 10, 25). I consoli, di cui l'elezione era dichiarata viziosa, non solo erano moralmente obbligati a dimettersi, ma non potevano nè far procedere alla elezione dei surrogati, sui quali si sarebbe trasmesso lo stesso vizio (Liv.

8, 17), nè erano essi medesimi eleggibili (Dio Cass. 54, 24). Se essi però si rifiutavano a dimettersi, non potevano esservi costretti nè dal senato, nè dai comizii, come fu con C. Flaminius, che, non ostante il decreto degli auguri e l'invito del senato, rimase in carica sino alla fine della guerra in cui era occupato (Plut. Zonar. Liv. ll. cc.). Un processo capitale poteva intanto, usciti che essi fossero dalla magistratura, essere ad essi intentato (Cic. de nat. deor. 2, 4; 2, 3, 7; de div. 2, 32, 71).

Ma poichè i consoli che si dimettevano perfino a cagione di vizio nella elezione, non perdevano per questo la qualità di magistrato (Varr. de l. L. 6, 30: « magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus »), così i loro nomi s'inserivano pure nei fasti, come si vede dalle formole:

Abdicavit, abdicaverunt (Fasti Capit. a. 303. 386. 471. 505. 710. 711. 718. Fasti Amer. e Colot. a. 709), e

Vitio facti abdicaverunt (Fasti Capit. a. 523 (?). 592). Cf. **Abdicatio.**

Destituzione (abrogatio).

Niuna legge generale o speciale ammetteva direttamente come pena la perdita della magistratura, e quindi tanto meno della suprema, del consolato. Tale non era la disposizione legislativa, la quale dichiarava decaduto il magistrato che non avesse giurato *in leges* cinque giorni dopo l'insediamento (Lex Bantina C. I 197 lin. 17. 18 = Bruns, Fontes p. 51 cf. Lex Salpensana C. II 1963 c. 25. 26 = Bruns, Fontes p. 136 Liv. 31, 50, 7). Certo, un processo intentato al console e il quale fosse finito con una condanna, di cui l'effetto era la perdita della cittadinanza, portava naturalmente con sè anche quella della magistratura. Ma neanche in generale era uso, che processi così civili come penali s'intentassero contro magistrati, specialmente di alta dignità, se non dopo che essi erano usciti di carica (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 705 seg.). Nondimeno un caso certo di un console

Damnatus, si ha all'a. 646 u. c. (Fasti Capit. C. I² p. 26), un altro probabile nel 731 (ivi p. 28);

e nell'un caso e nell'altro i fasti ci indicano i relativi suffetti. É dubbio se la condanna sia avvenuta durante le funzioni o nel periodo della designazione. Certo è che Dione Cassio (48, 35) accennando alla prima riduzione della durata del consolato e quindi alla scelta preventiva dei suffetti osserva, che già prima, cioè nella repubblica, talvolta era avvenuto che un console fosse uscito di ufficio per ἀτιμὶα, *infamia* (cf. Vaglieri, Rendic. dell'Accad. dei Lincei 1897 Dic.).

Del resto la destituzione doveva avvenire in quello stesso modo, con cui era creato il magistrato, con un voto dei comizii. Ma se di questo diritto del popolo si hanno esempii prima del secolo VII in persona di proconsoli (varii casi v. in Mommsen Staatsrecht 1 p. 628, 4), mancano del tutto in persona di magistrati maggiori e specialmente di consoli. Fu soltanto dopo che, per la prima volta, Ti. Gracco come tribuno della plebe nel 621 propose ed ottenne che il suo collega M. Ottavio fosse destituito (Dio Cass. 46, 49. Plut. Tib. Gracch. 10. Obseq. 70), che si ebbero esempii simili anche rispetto a consoli, come fu per L. Cornelius Cinna console del 667 (Vell. 2, 20. Liv. ep. 89. Appian. bell. civ. 1, 65 cf. Plut. Mar. 41). Al console Cn. Papirius Carbo fu soltanto minacciata l'*abrogatio* dai tribuni della plebe (Appian. bell. civ. 1, 78). Speciale è il caso di M. Antonius, che designato come console per l'anno 723, fu destituito da Cesare (Dio Cass. 50, 4. 10. 20). Anche nell'Impero non mancano esempii di destituzione per mezzo di una votazione comiziale (Tac. hist. 3, 37; 4, 47). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 624 segg. e **Abrogatio**.

X. Nomina di surrogati.

Una nomina di surrogazione nel consolato poteva aver luogo o per tutti e due i consoli, ovvero per un solo di essi.

Surrogazione di due consoli;

La surrogazione dei due consoli avveniva per due ragioni diverse, nell'età repubblicana e nella imperiale. Nella prima quando essi o nel periodo della designazione o in quello della

gestione mancavano per morte, dimissione o destituzione senza aver provveduto alla elezione dei successori per l'anno seguente. In questo caso i senatori patrizii (*patres*) si costituivano siccome rappresentanti interinali della magistratura suprema (*interregnum*), e uno di essi, scelto secondo un determinato modo, dopo un certo tempo, in qualità di *interrex* convocava i comizii e facea procedere alla elezione dei nuovi consoli (Liv. 41, 18, 16 cf. **Interrex**). Il principio che informava l'interregno nell'età repubblicana è questo, che esso vi dovesse essere quando non v'erano magistrati rivestiti del supremo potere, cioè consoli o dittatore. Dopo che fu istituita la pretura, non ostante che il pretore si considerasse come collega dei consoli, pure, se questi mancavano, quello non poteva convocare i comizii per la loro surrogazione; l'uso era che in tal caso anche egli si dimettesse, e poscia, quando più furono i pretori, altrettanto facessero tutti, dando così luogo all'interregno (Cic. de leg. 3, 3, 9. Liv. 4, 10. Dionys. 11, 20 cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 651 segg.). È da notare però, che se nell' anno della loro gestione i consoli si trovavano fuori di Roma a capo dell'esercito ed erano impediti a presiedere le elezioni pei loro successori, uno di essi soleva nominare un dittatore a tale scopo (Liv. 8, 16, 12 cf. 7, 26, 11). — Nell'Impero il consolato durando per regola meno di un anno, la surrogazione divenne qualcosa di normale ed indipendente da morte, dimissione o altro fatto riguardante i consoli in funzione, i quali dopo un periodo di gestione, che col tempo fu vario, facean posto a nuovi consoli. Ora, se si considera che allora l'anno consolare soleva durare, come si vedrà, per lo più 6 e poi 3 e 2 mesi, certo rigorosamente non si potrebbe dire che in quel tempo vi siano state vere elezioni di surrogati. Ma come appunto nell'Impero l'anno civile s'indicava col nome dei due consoli entrati in carica il 1° di gennaio, così l'elezione degli altri consoli nel fatto si può considerare siccome suppletiva.

La surrogazione poi di un solo console, mancando l'altro per una delle ragioni suddette, *subrogare*, *sufficere collegam* (Liv. 3, 19, 2 etc.), era la conseguenza della collegialità. Si è già osservato, che un vero obbligo costituzionale non vi era pel console superstite ad indire la elezione del collega mancante, e si son riferiti esempii che si hanno di non avvenute surrogazioni o perchè si era alla fine dell'anno consolare, o anche per ragioni religiose o politiche. Le circostanze in cui poteva avverarsi siffatta elezione suppletiva, eran varie. Poteva, primamente, nella elezione ordinaria riuscire eletto un console solo; e allora, come fra l'elezione e l'entrata in carica dei nuovi consoli passava sempre un tempo più o meno lungo, così lo stesso console che avea presieduta l'elezione pel nuovo anno, procedeva anche a quella suppletiva del console non riuscito eletto. Esempii di questo caso non si hanno, mà non v'è ragione per non ammettere un tale procedimento. Inoltre, nel caso d'*interregnum*, poteva l'*interrex* fare l'elezione di un console solo, con la condizione che questi a sua volta facesse eleggere il collega, come fu in persona di C. Terentius Varro per l'anno 538 (Liv. 22, 35). Poteva anche avvenire, che i consoli in funzione avessero fatto eleggere pel nuovo anno un console solo, e questi allora, entrato in carica, procedeva all'elezione del collega. Del qual caso si hanno due esempii: l'uno riguardante il console del 539, L. Postumius Albinus, morto *antequam ciretur* (Liv. 23, 24), a cui il collega fece sostituire un altro console (Liv. 22, 31); l'altro relativo all'elezione per l'anno 565, dalla quale riuscì eletto soltanto M. Fulvius Nobilior, che al giorno seguente procedè all'elezione del collega (Liv. 37, 47 cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 217, 4). Finalmente avea luogo l'elezione suppletiva quando durante l'anno consolare uno dei colleghi mancava per morte, abdicazione o destituzione, e l'altro superstite convocava a quello scopo i comizii (Liv. 2, 2, 11. 8, 3; 3, 19, 2; 7, 24, 11; 37, 47, 6).

di un console.

Consul suffectus è in generale chiamato quello eletto in surrogazione dell' altro console mancante, sia prima che dopo l'insediamento del collega, come pure quello nell' Impero eletto dopo che erano usciti di carica i due che vi entravano al 1° gennaio. Talvolta si ha per esso pure il titolo di

Consul subrogatus, come nei fasti Capitolini all'anno 578 u. c. Ragionando più oltre della eponimia, si avrà occasione di ritornare su di esso e si vedrà in quali specie di monumenti epigrafici appaiano i consoli suffetti. Qui aggiungiamo soltanto che nei fasti, con l'abbreviazione *Suf.*, i suffetti ricorrono nei seguenti anni:

a. u. c. 709 (suffecti) Fasti Colotiani.
a. 710 (suffectus) F. Colotiani.
a. 711 (suffecti bis) F. Colotiani e Amiternini.
a. 714 (suffectus bis) F. Colotiani.
a. 722 (suffectus) F. collegii urbani inc.; (suffecti) F. coll. urb. inc. e F. Amiternini.
a. 723 (suffecti) F. Amiternini.
a. 731 (suffectus) F. Colotiani.
a. 735 (suffectus) F. Biondiani e Colotiani.
a. 738 (suffectus) F. Biondiani.
a. 742 (suffecti) F. Colotiani e F. Cuprenses.
a. 756. 757 (suffecti) F. Gabini.
a. 758 (suffecti) F. Gabini e F. Praenestini.
a. 759 (suffectus) F. Praenestini.
a. 764 (suffectus) F. Arvalium.
a. 765. 768 (suffectus) F. Antiates.
a. 769. 770 (suffecti) F. Antiates e F. Arvalium.
a. 772 (suffectus) F. Arvalium.
a. 777 (suffectus) Id.
a. 780. 782 (suffecti) F. Arvalium.
a. 783 (suffectus) Id.
a. 784 (suffecti) Id.
a. 785 (suffectus) Id. e F. Nolani C. X 1233.

XI. Durata della magistratura e giorno dell' insediamento.

Nell'età repubblicana, fino a Cesare, il consolato, al pari delle altre magistrature ordinarie e rinnovantisi periodicamente, fu sem-

pre annuo. Nell'Impero, anzi già dal tempo del Triumvirato, questo periodo si accorciò e non fu costantemente della medesima durata. Se non che, l'anno consolare, che avea a fondamento l'anno del calendario di dodici fino a tredici mesi e non già quello di dieci, non sempre corrispose all'anno civile o del calendario; i loro rapporti variarono in tempi diversi.

Anno consolare fino alla metà del sec. V.

Dai primi tempi fino alla metà del secolo V, l'anno consolare non corrispose a quello civile, perchè laddove questo principiava col 1° marzo, quello invece non avea un giorno determinato di cominciamento, dipendendo ciò da quello dell'insediamento dei consoli, che per varie circostanze non sempre era il medesimo. Per modo che l'anno consolare si componeva di due parti ineguali, di cui una cadeva in un anno, l' altra nell' altro del calendario. Questa non corrispondenza era poi anche l'effetto di due fatti frequenti nella storia e che la rendevano ancora maggiore. Il primo è, che talvolta i consoli, siccome si è detto innanzi, uscivano di carica prima del termine legale delle loro funzioni, talvolta arbitrariamente vi rimanevano oltre quel termine; eppure nell'un caso e nell'altro è dato come *annus* il periodo più breve o più lungo del vero anno. Così nel 352 u. c. si ha un *annus* di 9 mesi e mezzo, avendo quei consoli preso possesso della magistratura il 13 decembre ed essendone usciti il 1° ottobre (Liv. 5, 9); nel 304 un *annus* di 18 mesi, essendosi allora i Decemviri insediati al 15 maggio e ritirati al 13 decembre dell'anno seguente (Liv. 3, 36. 54. 55 cf. Mommsen, Chronol. p. 91 seg.). L'altro fatto è, che quando per vacanza del consolato si ricorreva all'*interregnum*, il quale poteva durare anche più di un mese o due, tutto il tempo della sua durata non si calcolava, in questo periodo, nè come parte di un anno, nè tanto meno come anno.

In questo tempo il giorno dell'insediamento fu diverso, a seconda di una diversa circostanza in cui avveniva l'elezione dei con-

soli. Se, infatti, essa avea luogo mentre era vacante il consolato, cioè durante l'anno consolare, l'insediamento avveniva immediatamente dopo l'elezione, *ex templo*, *statim magistratum occipere* o *inire* (Liv. 3, 19, 2. 55, 1; 6, 1. 9; 23, 13, 1; 41, 17, 6 etc.). La medesima cosa era quando i consoli venivano eletti mediante l'*interrex* (Ascon. in Mil. p. 37 cf. Liv. 9, 8, 1), o quando si trattava di elezione suppletiva, di consuli *suffecti* (Cic. ad fam. 7, 30, 1. Tac. hist. 3, 37). Se invece l'elezione si facea, come nei casi ordinarii, nell'anno precedente a quello della gestione, l'insediamento si effettuava per regola alle calende e alle idi del mese, siccome risulta dall'insieme delle date conosciute. Per modo che l'anno consolare cominciava al 1°, al 13 o al 15 di un mese e finiva naturalmente il giorno precedente a questi dell'anno seguente, giorno in cui i successori entravano in carica (Liv. 5, 9. 11, 32. Dionys. 6, 49). Quanto al mese però non vi era nulla di stabile, per le ragioni dette da principio. Il Mommsen (Röm. Chron. p. 86 segg. cf. Staatsrecht 1 p. 598 seg.), raccogliendo le notizie conservateci dagli annali e notando l'incertezza che si ha per molti anni e in genere per la tradizione non sempre verace, offre la seguente tabella di date dell'insediamento dal 245 u. c., primo anno del consolato, fino al 459:

13 settembre negli anni 245-260 (Dionys. 5, 1; 6, 49).

1 settembre nell'anno 261 (Dionys. 6, 49).

1 agosto negli anni 278. 291 (Dionys. 9, 25. Liv. 3, 6).

15 maggio nel 304 e prima (Liv. 3, 36. 38. Dionys. 10, 59).

13 decembre negli anni 305-352 (Liv. 4, 37; 5, 9. 11. Dionys. 11, 63 cf. Hermes 5 p. 381).

1 ottobre nell'anno 353 (Liv. 5, 9. 11).

1 luglio negli anni 336. 425 (Liv. 5, 32; 8, 20).

autunno negli anni 435-459 (Tav. trionfali).

Anno consolare dalla metà del sec. V all'Impero.

Ad evitare questa incongruenza tra l'anno civile e il consolare, si ricorse col tempo a varii espedienti. Innanzi tutto si cominciò a calcolare il periodo dell'interregno come parte dell'anno dei nuovi consoli eletti per mezzo di esso; ciò che risulta dall'esame dei singoli casi d'interregno e dal fatto che nei fasti non si vede più notato quel periodo. Inoltre, il tempo della funzione dei consoli suffetti si considerò come continuazione di quello dei loro predecessori, ritiratisi prima del termine legale, si che amendue formavano un anno solo; del quale uso l'esempio più antico si ha nell'anno 592 u. c. (Fasti Capit. a. 592 cf. Cic. de div. 2, 35; de nat. deor. 2, 4. Val. Max. 1, 1, 3. Obseq. 74). Finalmente, si fissò un giorno determinato per l'insediamento o principio dell'anno consolare. Ma questa determinazione non fu sempre la medesima. Forse nella seconda metà del secolo V, tra il 478 e 531, quel giorno fu il 1° maggio, come sembra potersi inferire dalle date trionfali di quel tempo. Poscia, nel 532 o al più tardi nel 537, esso fu per legge fissato al 15 marzo; ciò che non ammette dubbio (Liv. 22, 1; 23, 30; 26, 1. 26; 27, 7; 30, 39; 31, 5; 32, 1; 38, 5; 39, 52; 40, 35 etc.). Certo è che il mutamento avvenne non prima del 521, nè dopo il 537; probabile però è la data del 532 (Plut. Marcell. 4. Liv. 21, 62). Più tardi ancora, nel 600, i consoli di quest'anno furono invitati a dimettersi tre mesi prima del termine delle loro funzioni, alla fine di decembre, affinchè i nuovi consoli col principio del gennaio del 601 potessero insieme entrare in carica e prendere il comando della guerra nella Spagna. Da quest'anno quindi il giorno dell'insediamento fu il 1° gennaio, e tale si conservò sino a tutto il tempo dell'Impero (Fasti Praenest. al 1° gennaio 601: [*ann*]*us novus incipit*,] *quia eo die mag*(*istratus*) *ineunt*: *quod coepit* [*p*(*ost*) *R*(*omam*)] *c*(*onditam*) *a*(*nno*) *DCI* cf. Cassiod. Chron. all'a. 601: « Q. Fulvius et T. Annius. Hi primi co(n)s(ules) K(alendis) Ianuariis magistratum inierunt pro-

pter subitum Celtiberiae bellum ». Liv. ep. 47). Quel medesimo giorno anzi finì per essere accettato anche come principio dell'anno civile, e tale appare almeno nel calendario di Cesare, in luogo del 1° marzo.

Durata del consolato nell'Impero: Già negli ultimi anni della repubblica appare per la prima volta più o meno abbreviato l'anno consolare. Nel 715 u. c. i Triumviri fanno eleggere i consoli che dovevano funzionare dal 720-723, limitando però la loro durata a una parte soltanto dell'anno (Dio Cass. 48, 35 cf. Appian. bell. civ. 5, 73). Diverso è il caso del 709, quando Cesare, che era stato eletto console senza collega, al 1° ottobre si dimise e fece eleggere in suo luogo C. Trebonius e Q. Fabius Maximus, che, morto al 31 decembre, fu sostituito da C. Caninius Retilus, il quale così fu console per poche ore del pomeriggio e si meritò le parole ironiche di Cicerone (ad fam. 7, 30, 1 cf. Dio Cass. 43, 46. Suet. Caes. 80). Qui vi fu non altro che una *suffectio* solita, per vacanze del consolato, laddove nel caso precedente i consoli che governarono negli anni suddetti, non erano veri suffetti, ma ordinarii. La ragione di questa abbreviazione dell'anno fu allora, come poscia nell'Impero, non già di diminuire il potere dei consoli di fronte a quello dei Triumviri e dell'imperatore, ma di accrescere il numero dei *consulares* o ex consoli, per affidar loro comandi militari e in genere alte cariche, che specialmente nell'Impero si videro accresciuti.

Ma i fasti mostrano che dal 725 al 741 si ritornò all'antico sistema dell'anno consolare intero, tranne alcuni casi, in cui per eccezione la durata fu più o meno breve.

Tra il 742 e 753 non si può stabilire una regola costante, tanto più che dal 743 al 748 non si hanno fasti.

annuale e semestrale; Dall'anno 1 d. Cr. (= 754) all'anno 15 la durata ora è annuale, ora semestrale. Si hanno però casi che una stessa persona resta in carica tutto l'anno, mentre per una parte di questo il collega è sostituito da un *suffectus*,

come fu con C. Caesar nell'anno 1 d. Cr., M. Aemilius Lepidus nel 6, Q. Caecilius Metellus Creticus nel 7, T. Statilius Taurus nell'11, Drusus Caesar nel 15: per l'anno 13 vi è dubbio; nel 14 rimasero in carica tutti e due i consoli, per eccezione.

Dall'anno 16 fino al regno di Nerone la durata spesso fu semestrale, eccezionalmente annuale, e in generale vi è anomalia.

quadrimestrale e bimestrale;

Una durata quadrimestrale e bimestrale si alternano arbitrariamente dal regno di Nerone in poi, anche in modo che nello stesso anno si trovano durate di quattro e due mesi, nel qual caso precedono i consoli di quattro mesi. Il periodo quadrimestrale si ebbe negli anni 69, 72, 89, 91, 92, 108, 119, 134, 178, 289; il bimestrale nel 37, 51, 54, 69, 71, 81, 88, 100, 121, 143, 156, 166. Nel secolo III predomina il bimestrale.

tremestrale e mensile.

Un periodo trimestrale e mensile è eccezionale: il primo si ebbe nel 31 e nel 101, il secondo nel 155 e 183.

Nel secolo IV i consoli ordinarii o del 1° gennaio uscivano di carica il 21 aprile, ultimo giorno dei Ludi ceriales (Fasti di Polem. Silv. al 21 aprile C. I² p. 263).

Il consolato degl'imperatori, come si vedrà più oltre, non è per regola mai annuale, e in genere è sempre più breve di quello dei privati. Ad alcuni di loro, come Gaio e Vitellio, è vero che esso fu conferito a vita, e per alcuni anni a Tiberio e Seiano, come a Nerone e Domiziano; ma fu soltanto per Vitellio che il conferimento venne nel fatto attuato.

Nei primi secoli dell'Impero, adunque, tranne le eccezioni or ora indicate, l'anno soleva dividersi senza una norma fissa in varie parti o sezioni ineguali, in ciascuna delle quali funzionava un nuovo paio di consoli, e queste sezioni si dissero *nundina* o *nundinia* (Lamprid. Alex. Sev. 28. 43. Vopisc. Tac. 9), probabilmente dall'uso antico, che i fasci del magistrato supremo solevano alternarsi ogni settimana, come Varrone (presso Non. p. 145)

dice rispetto ai Decemviri (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 38, 4). Negli ultimi tempi invece esso ritornò ad essere annuale, come p. e. fu sotto Zenone (Cod. Iust. 12, 3, 3. 4) e Giustiniano (Nov. 105 cf. Mommsen, Neues Archiv. 15 p. 184).

Console ordinario e suffetto.

Consul ordinarius. — Già nell'età repubblicana questo titolo era usato in contrapposto a quello di *consul suffectus*, indicandosi col primo il console con cui cominciava l'anno della magistratura, e col secondo il console che surrogava quello, il quale per una ragione o un'altra mancava (p. e. Liv. 3, 20, 8; 22, 33, 9; 24, 7, 11; 41, 18, 16 etc.). Ma quando nell'Impero rispetto al consolato l'anno fu diviso in più sezioni, prevalse l'uso di chiamare *consules ordinarii* quelli che, entrando in carica il 1° gennaio, davano principio all'anno, e, come or ora si vedrà, lo dinotavano siccome eponimi, e *consules suffecti* invece quelli che funzionavano in ciascuna di quelle sezioni. Non v'è finora che un solo caso, in cui in luogo di *consul ordinarius* si usa il titolo di

Consul ex Kalendis Ianuariis, come è chiamato M. Metilius Aquilius Regulus, console nell'anno 157 d. C., in una iscrizione dell'agro Tusculano, a lui dedicata (C. XIV 2501); *ὕπατος ἐν πρώτοις* chiama Dione Cassio (69, 1) il console ordinario. Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 82 segg. Henzen, De nundinis consul. aet. imp. nell'EE. 2 p. 87 segg.

Sui *consules ordinarii* e i *suffecti* come eponimi v. il cap. seguente.

Consul ordinarius come titolo e non come eponimo (p. e. C. VI 2120) ricorre nei seguenti monumenti epigrafici:

iscrizioni onorarie: C. VI 1368 (a. 225 d. Cr.). 1529 (a. 221). 1531 e 1532 (a. 232 o 253). 1682 e 1683 (a. 334). 1690 e 1691 (a. 340). 1708 (a. 311. 314. 379). 1717 (a. 337). 1719 (a. 420). 1720 (a. inc. sec. IV). 1721 (a. inc. sec. IV). 1729 (a. 363). 1731 (a. 400 o 405). 1748 (a. 345 ?). 1751-1753 (a. 371). 1752-1756 (a. 395). 1756 (a. inc. sec. IV). 1761 (a. 423. 448). 1780 (a. inc. sec. IV). — IX 4883 (a.

inc. sec. IV). — X. 5178. 5398 (a. 214). 1700 (a. 343). — XI 1836 (a. 261: *v(ir) co(n)s(ularis) ordinarius*). — XIV 3993 (a. 225);

iscrizioni dedicatorie: C. III 167 (a. 344 d. Cr.). — V 3344 (a. 371). — VI 1141 (a. 334). 1142 (a. 334). 1167 (a. 350-51). 1197 (a. 443) cf. 1198. 1351 (a. 244 ?). 1716 a. b. c. (a. 508 ?). 1744, 1744 *a* e 1745 (a. 358). — X 6850 (a. 486 ?). — XIV 2824 (a. 428 o 511);

dittici consolari: C. II 2699 (a. 539 d. Cr.). -- V 6836 (a. 406). 8120, 1 (a. 487 ?). 8120, 2 (a. 517). 8120, 3 (a. 521). 8120, 4 (a. 525). 8120, 6 (a. 530). 8120, 7 (a. inc.). — XII 133 (a. 488)..

Dalla data di questi monumenti si vede, che il titolo di *consul ordinarius* cominciò ad usarsi appena al principio del secolo III: i due più antichi esempii sono quello di C. Octavius Suetrius Sabinus console nel 214 (C. X 5178. 5398), e l'altro di C. Vettius Gratus Sabinianus console nel 221 (C. VI 1529). Egli è che a quel tempo, come si vedrà or ora, i consoli insediati al 1° gennaio essendo i soli eponimi, acquistarono una considerazione e una dignità maggiore dei *suffecti*, o i minori come li chiama lo storico (Dio Cass. 48, 35); essi anzi si dicono semplicemente *consules*, e appunto perchè l'aggiunto di *suffectus* farebbe ancora più apparire la loro inferiorità, la parola non è usata come titolo.

XII. Nomi dei consoli siccome data.

S'ignora in che modo nell'età monarchica si sia indicato l'anno. Nella repubblicana e nell'imperiale, fu uso generale e costante di dinotarlo, nei documenti pubblici e privati, col nome dei consoli: la così detta eponimia dei Greci, per la quale non sembra che i Romani abbiano avuta una parola speciale e tecnica: ἡ ἐπώνυμος ἀρχή è detto il consolato in una iscrizione greca (CIG. 6280 *b* 34 cf. Appian. bell. civ. 2, 19. 4, 49; Syr. 51. Tac. ann. 3, 57). Nell'applicazione di questo sistema vi furon però differenze e particolarità non solamente nella repubblica e nell'Impero, ma anche in ciascuno di questi periodi.

Nella repubblica.

L'anno è indicato generalmente col prenome e il gentilizio dei due consoli funzionanti, p. e. *M. Minucio L. Postumio co(n)s(ulibus)*. Il cognome o unito col gentilizio o più spesso senza, oltre naturalmente al prenome, non comincia ad usarsi che dopo il tempo di Sulla. E la copula *et* tra l'un nome e l'altro ricorre soltanto nell'Impero.

Se nell'anno uno dei consoli cessava dal funzionare ed era surrogato da un altro, questi (*consul suffectus*) era indicato nei fasti, come si è visto di sopra (c. X), nello stesso modo che vi s'indicava pure la morte o l'abdicazione dell'altro. Ma se il suffetto sia stato veramente eponimo con l'altro superstite, o se la data dell'anno sia stata dinotata soltanto col nome di questo, non si può dire con certezza. Sono troppo scarsi e speciali i due casi di suffetti usati come data, per potere servire da norma generale. L'uno è quello di M. Aurelius Scaurus (C. X 3776. 3777), che nel 646 u. c. fu sorrogato a un console condannato o prima di entrare in carica o in funzione (v. Vaglieri, Rendic. dell'Accad. dei Lincei 1897, Decemb.). L'altro di L. Valerius Flaccus (C. X 8070, 2), che nel 698 fu surrogato a Mario nell'ultimo anno della sua vita e del suo consolato.

Negli anni, in cui invece di consoli si eleggevano *Tribuni militum consulari potestate*, la eponimia spettava a questi. Essi sono ricordati nei fasti consolari (Capitol. C. I² p. 18) e come eponimi in quelli delle ferie Latine (C. I² p. 56).

Quando poi con la creazione di una magistratura straordinaria, rivestita di poteri costituenti, si sospendeva la nomina dei consoli, la eponimia passava a quella. Tale fu il caso dei *Decemviri consulari imperio legibus scribendis* del 303 e 304 u. c., che son dati nei fasti consolari (Capitol. C. I² p. 16) e in quelli delle ferie Latine (C. I² p. 57.). Tale anche quello della dittatura conferita a Cesare nel 705, il quale per la maggior parte del 707 rimase senza consoli, che furono eletti appena per gli ultimi giorni di quell'anno

(Dio Cass. 42, 55 cf. Macrob. sat. 2, 3). Una iscrizione di Pompei (C. IV 60 = I p. 448) ci dà la data dell'anno così: *C. Iulio Caesare dict(atore) iter(um), M. Antonio mag(istro) eq(uitum).*

Potevasi in particolari circostanze volere una maniera di datare più formale e rigorosa, e allora oltre al nome dei consoli si poneva anche quello de' due pretori funzionanti in Roma, l'*urbanus* e il *peregrinus*. Di quest'uso si hanno esempii in due senatoconsulti, l'uno del 649 riguardante gli Astypalaei (CIG. 2485), l'altro del 676 de Asclepiade Clozomenio sociisque (C. I 203 = Bruns, Fontes p. 158), e nel trattato d'alleanza conchiuso nel 660 tra Roma e la città Thyrreion nell'Acarnania (Bull. de corr. bell. 1886 p. 165). Ne fanno testimonianza anche i fasti degli Arvali (C. I² p. 70), quantunque scritti nell'Impero e in cui i nomi dei due consoli non sono seguiti dal titolo *cos.*, e quelli dei pretori *urb(anus)* e *per(egrinus)*, anch'essi senza il titolo *praetor*.

Nei fasti Capitolini sono dati i nomi, oltre che dei consoli, anche del *dictator*, del *magister equitum* e dei *censores*, ma a tutti questi manca una vera eponimia.

Una specie di eponimia era anche quella dei pretori e dei tribuni della plebe, in quanto essi erano autori di leggi e senatoconsulti, di cui la data era indicata nella *praescriptio* col nome appunto del magistrato o dei magistrati proponenti, insieme col luogo dell'adunanza e il giorno di questa (v. **Lex** — **Senatusconsultum**).

Singolare è la maniera di datare col nome del *rex sacrorum*, sacerdote a vita, conservataci da Plinio (nat. hist. 11, 37, 286): « L. Postumio L. f(ilio) Albino rege sacrorum post CXXVI Olympiadem, cum rex Pyrrhus ex Italia decessisset, cor in extis haruspices inspicere coeperunt ».

Nell'Impero.

Nei primi anni del regno d'Augusto l'eponimia consolare continuò come prima, tranne che egli tenne il consolato dal 723-731 senza intervallo tra l'uno e l'altro e per un certo

periodo tutto l'anno, senza suffetti. In questa guisa egli raggiunse il doppio scopo, l'uno di dare il suo nome a quegli anni, l'altro di fondare in certo modo il sistema di numerare gli anni di regno. Ma nel 731 Augusto rinunziò al consolato anche come fondamento del suo potere di principe, e mutò in annuale la *tribunicia potestas*, che già nel 718 gli era stata conferita a vita, nel senso cioè che dal 731 in poi ogni anno di regno era segnato con un numero progressivo di quella potestà (p. e. *tr. pot. II*, *III*, *IV* etc.). Se con questo egli intese di fare qualcosa di più che numerare gli anni di regno, cioè di sostituire all'antica eponimia consolare la nuova imperiale, di cui trovò il modello nell'Egitto, certo non vi riuscì; tanto vero che egli stesso nel suo testamento per regola data col nome dei consoli. Nei fasti Capitolini dal 731 in poi e nei Praenestini (C. XIV 2963) si dànno insieme i nomi dei consoli e la tribunicia potestà, la quale però è quasi subordinata all'eponimia consolare, perchè ai singoli anni si dà quel numero di *tribunicia potestas* che ricorreva al 1° gennaio, cioè al giorno dell'insediamento dei consoli. E forse fu questa incongruenza tra l'anno Imperiale e l'anno comune che fece prevalere il vecchio sistema (cf. **Tribunicia potestas**).

Infatti l'eponima consolare continuò per tutto il tempo dell'Impero. Se non che essa si distingue da quella della repubblica per alcune particolari modalità sostanziali e formali, che appaiono specialmente nei monumenti epigrafici.

Eponimia dei consoli ordinarii.

Laddove nella repubblica, in caso di surrogazione di consoli, i surrogati o *suffecti* erano eponimi per tutto l'anno, nell'Impero invece, in cui come si è veduto la surrogazione divenne normale e ripetuta più volte nello stesso anno, i suffetti cessarono di essere eponimi e tali furono in generale gli *ordinarii* o quelli entrati in carica il 1° gennaio, quale che fosse il tempo che vi rimanevano (cf. Dio Cass. 48, 35). Quest'uso cominciò negli ultimi anni del regno di Augusto, e la forma più

comune di tale eponimia, quella che si osservò per regola anche dopo, è di far seguire ai nomi dei due consoli il titolo *co(n)s(ulibus)*, come si vede nell'esempio più antico che si ha di siffatto uso in un'apoca di Pompei dell'anno 27 d. Cr. (Hermes 12 p. 127 = Bruns, Fontes 6 p. 276: *Ac(tum) Pomp(eis) V K. Dec. L. Calpurnio M. Licin[io cos.]*). Rara invece è la forma *anno* seguito dal nome dei consoli in genitivo o ablativo e dal titolo *cos*. Essa ricorre in una tessera di patronato dell'anno 5 d. Cr. (C. II 1343: *anno Cn. Cinnai Magn[i L. Messallae Volusi cos.]*), in una tessera gladiatoria dell'anno 27 d. Cr. (C. II 4963: *anno M. Licinio cos.*) e in una lapide di Marsal presso Metz dell'anno 44 d. Cr. (Borghesi, Op. 8 p. 523: *VIII K. Octob. anno C. Passieni Crispi II et T. Statilio Tauro cos.*). Questa forma indica che il documento fu redatto mentre i consoli ordinarii non erano più in carica; ed esempii se ne hanno anche più tardi, come in una iscrizione di Luna dell'anno 65 (C. XI 1331) e in due iscrizioni di Vienna nella Narbonensis, del tempo di Traiano (C. XII 1839: *Anno imp(eratoris) Caes(aris) Nervae Traiani Aug(usti)..... Q. Articulei Paeti co(n)s(ulum)* etc. — 1840: *Anno [C.] Calpurn(i) Pison[is] M. Vettii Bolan[i] cos.* etc.).

L'appellativo di *ordinarius*, che di sopra (c. XI) abbiamo visto usato in molte lapidi, non ricorre mai insieme col nome dei consoli come data.

Eponimia dei consoli suffetti.

L'eponimia dei suffetti però non iscomparve del tutto, benchè specialmente dal tempo di Claudio sempre più cedesse il posto a quella degli ordinarii. Col semplice nome dei consoli e senza il predicato di *suffecti*, essi ricorrono nei seguenti monumenti epigrafici:

senatoconsulti: Tra il 44-46 d. Cr. C. X 1401. — a. 138 C. VIII 11451;

costituzioni imperiali a. 60 D. II C. III p. 845. — a. 68 D. IV C. III p. 828; D. V C. III p. 1958. — a. 74 D. XI C. III p. 1960 (= D. IX p. 852). — Tra il 74-98 D. XXVIII C. III p. 1968. — a. 76 D. XII C. III p. 1960 (= D. X p. 853). — Dopo il

77 C. X 8038 (epistola di Vespasiano). — a. 80 D. XIII C. III p. 1960 (= D. XI p. 854). — a. 82 C. IX 5420 (epistola di Domiziano); D. XIV C. III p. 1960. — a. 83 D. XV C. III p. 1962. — a. 84 D. XVI C. III p. 1963. — a. 86 D. XVIII C. III p. 1964 (= D. XIII p. 856); D. XIX C. III p. 1964 (= D. XIV p. 857). — a. 90 D. XXI C. III p. 1965. — a. 92 D. XXII C. III p. 1966 (= D. XIV p. 858). — a. 93 D. XXIII C. III p. 1966 (= D. XV p. 859). — a. 96 D. XXVI C. III p. 1967 (= D. XVIII p. 861). — a. 99 D. XXX C. III p. 1972; D. XXXI p. 1971. — a. 105 D. XXXIII C. III p. 1972 (= D. XXII p. 865); D. XXXIV C. III p. 1972 (= XXIII p. 866). — a. 107 D. XXXV C. III p. 1972 (= D. XXIV p. 866); D. XXXVI C. III p. 1973. — a. 114 D. XXXIX C. III p. 1975. — a. 116 D. XL C. III p. 1976 (= D. XXVII p. 870). — a. 124 D. XLIII C. III p. 1976 (= D. XXX p. 873). — a. 127 D. XLIV C. III p. 1976 (= D. XXXI p. 874). — a. 133 D. XLVII C. III p. 1978. — a. 134 D. XLIX C. III p. 1979 (= D. XXXV p. 878); D. L C. III p. 1979. — Prima del 138 D. LV C. III p. 1981. — a. 138 D. LI C. III p. 1980 (= D. XXXVI p. 879). — Tra il 138-146 D. LIX C. III p. 1984. — Tra il 146-161 D. LXX C. III p. 1990 (= D. XLIV p. 886). — Tra il 145-160 D. LXVIII C. III p. 1990 (= D. XLII p. 884); D. LXIX C. III p. 1990 (= D. XLIII p. 885). — Dopo il 145 D. LXXIX C. III p. 1995. — a. 148 D. LX C. III p. 1985. — a. 149 D. LXI C. III p. 1989. — Tra il 149-153 D. LXIII C. III p. 1988 (= D. XLI p. 883). — a. 154 D. LXV C. III 1988 (= D. XXXIX p. 881). — a. 157 ? D. LXVI C. III p. 1989 (= D. XL p. 882). — a. 158 D. LXVII C. III p. 1989. — Tra il 161-169 D. LXXV C. III p. 1992 (= D. XLVIII p. 889). — a. 166 D. LXXIII C. III p. 1991. — a. 167 D. LXXIV C. III p. 1992 (= D. XLVI p. 888). — Tra il 180-182 C. VIII 10570 = 14464 (decreto di Commodo). — a. 216 D. XC C. III p. 2001;

atti degli Arvali: a. 21 d. Cr. C. VI 2023 *b*. — a. 38 C. VI 2041. — a. 55 EE. 8 p. 329. — a. 58 C. VI 2041. — a. 66 C. VI 2044. — a. 69 C. VI 2051. — a. 72 C. VI 2053. — a. 80 C. VI 2059. — a. 81 C. VI 2060. — a. 86 C. VI 2064. — a. 87 C. VI 2065. — a. 89 C. VI 2065. — a. 91 C. VI 2068. — a. 101 C. VI 2074. — a. 105 C. VI 2075. — a. 118 C. VI 2078. — a. 119 C. VI 2078. 2080. — a. 120 C. VI 2080. — a. 121 C. VI 2080. — a. 122 C. VI 2081. — a. 130 C. VI 2083. — a. 145 EE. 8 p. 332. — a. 155 C. VI 2086. — a. 156 C. VI 2086. — a. 183 C. VI 2099. — a. 184 C. VI 2099. — a. 186 C. VI 2100;

fasti delle ferie Latine: a. 40 d. Cr. C. I² p. 58. — a. 42 ivi. — a. 43 ivi. — a. 72 C. I² p. 59. — a. 73 ivi. — a. 74? ivi. — a. 101 ivi. — a. 102 ivi. — a. 103 ivi. — a. 104 ivi. — a. 106 ivi. — a. 107. ivi. — a. 108 ivi. — a. 109 ivi. — a. 150? ivi. — a. inc. ivi;

fasti di Cales: a. 289 d. Cr. C. X 4631;

decreto dei XV viri sacris faciundis: a. 289 C. X 3698;

decreti di decurioni. — a. 31 d. Cr. C. XIV 2466. — a. 101? C. VI 1492. — a. 106 C. X 5670. — a. 166 C. XI 1926;

lex arae: a. 11 d. Cr. C. XII 4333.

monumento Ancyrano. — a. 2 av. Cr. 3, 30. — a. 19 6, 11 cf. 3, 11;

tessere consolari: a. 2 av. Cr. C. I 749. — a. 6 d. Cr. C. I 754. 755. — a. 10 C. X 8070, 4. — a. 15 C. I 762. 763. — a. 25 C. I 766. — a. 15 C. I 762. 763. — a. 25 C. I 766. — a. 29 C. I 767. 768. — a. 67? C. I 776. — a. 71 C. I 773;

tessere ospitali: a. 28 d. Cr. C. V 4921. 4922. — a. 40 C. II 5792.

iscrizioni dedicatorie: a. 3 d. Cr. C. X 824. — a. 12 C. VI 765. 852. — a. 18 C. VI 244. — a. 23? C. X 905. — Sotto Claudio C. III 8753 (= 2028). — a. 56 C. X 826. — a. 62 C. X 1549. — a. 68 C. VI 471. —

Sotto Vespasiano SR. p. 154. — a. 70 C. VI 200. — Prima del 79 C. X 827. — a. 83 C. VI 163. — a. 86 C. VI 127. — Circa la fine del secolo I C. VI 468. — a. 100 C. VI 451. — a. 101 C. II 2344. — a. 102 C. VI 2191. — Dopo il 105 C. XIV 4057. — a. 107 C. VI 630. — a. 133 C. VI 858. — Circa il 150 C. II 2008. — Dopo il 153 C. VII 802. — Circa la metà del sec. II C. VI 253. — a. inc. C. III 6051. XIV 3543;

iscrizioni sepolcrali: a. 5 av. Cr. C. VI 9319. — a. 2 d. Cr. C. X 2039 *a*. — a. 80 C. VI 21383. — a. 10 C. VI 4418. 20606. 25617. — a. 12 C. VI 7462. 27526. — Sotto Tiberio C. VI 14221. — a. 28 C. VI 10293. — Sotto Claudio C. VI 24729. — a. 64-68 C. VI 10055. — a. 68 C. VI 8680. 30469, 1. — a. 86 C. VI 15847. — a. 102 C. VI 10244. — a. 108 C. VI 10229 lin. 24. — Sotto Adriano? C. VI 10241. — Dopo il 143 C. VI 24162. — a. inc. C. VI 1462. X 6785. XIV 4276;

apoche Pompeiane: a. 55 d. Cr. De Petra, Tav. cerate etc. n. 7. — a. 56 ivi n. 13-17. 22. — a. 57 ivi n. 29-34. — a. 58 ivi n. 118. 122. — a. 59 ivi n. 119. — a. inc. ivi n. 115;

fittili, graffiti etc: a. 15 d. Cr. NS. 1879 p. 283. — a. 21 C. IV 1553. — a. 29 C. IV 1555. — Sotto Tiberio C. IV 1552. — Sotto Claudio C. IV 1544. — a. 56 NS. 1891 p. 169. — a. 60 NS. 1895 p. 213. — a. 65 C. IV 2551. — a. 69 C. III 7005. 7008. — a. 74-79 C. IV 2560. — a. 126 C. XV 127. 375. 1228 *b*. — a. inc. C. XV 69. 939. 1409.

Mettendo dunque a raffronto i documenti pubblici coi privati, si vede che l'uso di datare coi suffetti nei secondi finisce relativamente presto, e già al principio del secolo II diventa eccezionale, laddove nei primi, specialmente in quelli della città di Roma, si conserva fin circa la fine del secolo II. Non vi sono che due esempii, in cui dopo questo tempo sono dati i suffetti, e tutti e due dell'anno 289: il decreto dei *XV viri sacris faciundis* (C. X 3698) e i fasti di Cales (C. X 4631).

Eponimia degli ordinarii e dei suffetti, e dei designati.

È rara. Ricorre nei fasti degli auguri dell'anno 714 u. c. (C. I² p. 60), in una iscrizione di Roma dell'anno 96 d. Cr. (BI. 1886 p. 128) e in una epistola del collegio dei pontefici, dell'anno 155 (C. VI 2120) dei designati non si ha che un solo esempio in un diploma militare del 247 (C. X 3335).

Nome di un solo console seguito da cos.

Si ha così nell'età repubblicana come nell'imperiale. Nella prima è rara, e si usa specialmente forse per risparmio di spazio in tessere consolari (C. I 739. 741. 742. 743), in miliarii e termini (C. I 535-537. 550. 558. 559. 561. — III 7177. 7184. 7205). Una sola iscrizione sepolcrale del 735 u. c. = 19 av. Cr. ha una simile maniera di data (C. II 2255). — Nell'Impero invece è abbastanza frequente, soprattutto dal tempo che vi furono due consoli, uno per l'Oriente e l'altro per l'Occidente. Analogo è il caso di Augusto, che nel suo testamento ricordando i propri consolati, non nomina i colleghi (Monum. Ancyr. 2, 1. 2; 3, 8. 9. 10. 15. 17. 19. 22; 4, 17. 19. 28; 6, 13). L'uso però di un solo nome eponimo non comincia che più tardi, se si fa eccezione del caso di Cesare, solo console nell'anno 709 u. c. (C. VIII 977), e di Augusto in una *tessera hospitalis* del 752 = 2 av. Cr. (C. II 5763: *Imp. Caes. XIII cos.*). I documenti più antichi, oltre i fasti Antiates all'anno 40 d. Cr. (C. I² p. 247), sono il decreto del proconsole di Sardegna dell'anno 68 (C. X 7852) e forse un miliario dello stesso anno (C. III 7005). Nella iscrizione di Luna (C. XI 1331) dedicata a Poppaea nel 65, e nell'altra di Gurza del medesimo anno (C. VIII 69) appare il solo nome del console A. Licinius Nerva, perchè il collega fu ucciso mentre era ancora in funzione (Tac. ann. 15, 68. 69). Così pure nei fasti d'un collegio (C. VI 8639) all'anno 67 manca un console, perchè l'altro, Fonteius Capito, fu fatto trucidare da Galba nel 68 (Tac. hist. 1, 7. Suet. Galb. 11). Tutti gli altri documenti sono dei seguenti anni: a. 69 C. III 7005 *a.* 7007 *a.* 7008 *a.* — a. 70 O. 5026. — a. 73. 77 (?). 83. 88. 90 OH. 6770. — a. 71 C. VI 1984. — a. 75

C. II 1610. — a. 80 C. III 6603. — a. 92 C. III 7009. 7010. 7011. — a. 95 C. III 7012. 7013. — a. 96? C. III 7014. — a. 97 C. III 7016. 7017. — a. 98? C. III 7018. — a. 100 C. III 7010. 7011. 7015. 7019? — a. 101 C. III 7020. — a. 105 C. III 7016. — a. 107 C. III 7021. 7022. — a. 109 C. III 7006. 7017. 7022. 7023. — a. 110? C. III 7014. — a. 113 C. VI 221. — a. 115 C. VI 10050. — a. 120 C. VI 2375 *a*. 2375 *b*. — a. 124 C. VI 10050. — a. 129 C. VIII 18066. XV 1046. — a. 132 C. XI 3221. — a. 133 C. VI 209. VIII 14564. — a. 134 C. VI 209. — a. 144 C. X 1597. 5142. — a. 146 C. IX 1617. — a. 153 C. XV 2322. — a. 158? 195? EE. 4, 529. — a. 173 C. VI 2382. — a. 183 C. VI 2099. — a. 196 C. III 51. — a. 218 C. VI 793. — a. 222 C. VI 1454. — a. 273 C. VIII 18844. — a. 399 C. X 4493 *a*. XIV 3418. — a. 442 C. X 1340. — a. 445 C. XII 5336. — a. 450? C. XII 930. — a. 453? 454? C. X 7115. — a. 455 C. X 1341. — a. 461? C. X 1342. — a. 463? C. X 4613. — a. 468? C. X 1539. — a. 469 C. XI 4078. — a. 481 C. XII 2055. — a. 483? C. XII 2056. — a. 485 C. XII 2057. — a. 490 C. X 1231? 1345. XI 4333. — a. 491 C. XII 2073? 2384. — a. 492? C. XII 590. — a. 495 C. XII 931. — a. 501? 502? C. XII 930. — a. 503 C. XII 1787. — a. 506 C. XII 631. — a. 511 C. IX 1381. XI 4336. XII 2063. — a. 514 C. XI 4337. — a. 517 C. X 4495. XII 590? 2353. — a. 519 C. IX 410. — a. 521 C. XII 4083. — a. 523 C. X 1348. XI 1308. XII 1781. — a. 524 C. X 7115. XII 2069. 2071. — a. 525 C. XII 2072. — a. 526? C. XII 2073. — a. 527 C. XII 2193. 2584. 5340. — a. 538 C. XII 1530. — a. 541 C. X 4613? XI 310. — a. 570 C. X 4516.

f) *Nome dei consoli, non seguito dal titolo* cos.

Gli esempii più antichi sembrano esser quelli di una lapide di Narbo del 36 d. Cr. (C. XII 4407), e di un'altra della Gallia Narbonensis dell'anno 116 (C. XII 2492). Più tardi si hanno casi simili pei seguenti anni: a. 166 C. VI 165. — a. 373 C. XI 4629. — a. 376 C. X 4489. — a. 387

C. X 3792. — a. 431 C. X 7168. — a. 435? C. XI 270. — a. 483? C. V 6210. — a. 488 C. X 7329. — a. 490 C. V 5417. — a. 494 C. XI 304. — a. 507? C. V 6247. — a. inc. C. XIV 1880 etc. Per lo più il nome dei consoli o del console è seguìto da *v(ir) c(larissimus)*.

Il titolo cos *senza nome dei consoli.*

Sono in generale pochi i casi che ricorrono nelle iscrizioni, laddove più frequenti son quelli che si hanno nei fasti manoscritti. Mancano i nomi dei consoli e si hanno soltanto i numeri della iterazione del consolato, p. e.:

ter et bis cos. (BRh. 1313 a. 248), invece della formola completa: *Imp. M. Iulio Philippo Pio felici Augusto III et imp. M. Iulio Philippo Pio felici Augusto II*;

ter et semel cos. (C. X 3699. XI 4086. XIV 352 a. 251?), probabilmente invece della formola: *Dominis nostris Decio Augusto III et Decio Augusto*;

X et III cons. (C. X 4485 a. 360), invece di *Constantio Augusto X et Iuliano Caesare III cos.* cf. Kaibel, Inscr. graec. Sicil. n. 112: ὑπατίᾳ τῶν κυ. τὸ ι' καὶ τὸ γ'.

Varie forme del nome dei consoli:

La forma del nome dei consoli usato come data, segue in generale lo sviluppo, che nella storia ebbe il nome proprio dei cittadini Romani, tranne una maggiore semplicità, che si osserva soprattutto nei monumenti epigrafici di minori dimensioni, come p. e. le tessere consolari, i bolli di mattone etc. Così la tribù non è mai indicata, e rari sono i casi in cui ricorre la filiazione (p. e. C. V 7749. X 3772. 3780. 3789 etc.). Fino all'età di Silla, quando non era in uso il cognome, questo manca naturalmente anche nelle date, come manca dopo quel tempo in quelle famiglie che non ne ebbero punto. Del pari, quando già al principio del secolo III d. Cr. comincia a turbarsi l'ordine, già più o meno rigorosamente prima osservato, nella formazione del nome proprio, ciò si riflette anche nella eponimia. Facciamo ora seguire una serie di forme varie della medesima, quali ricorrono nelle iscrizioni, avvertendo che escludiamo i fasti, l'eponi-

mia degl'imperatori e quella degli anni incerti, e ci fermiamo all'anno 300. La conclusione generale che si può trarre da tale raccolta è, che l'uso officiale è quello del nome intero dei due consoli, senza cognome fino a circa tutta l'età repubblicana, e col cognome nell'imperiale. Mano a mano però nell'uso comune il nome intero va sparendo, finchè nel secolo III diviene sporadico, e al suo posto sempre più sottentrano i due cognomi; uso questo che s'introduce nell'Impero e finisce per essere esclusivo. In questo caso i due cognomi sono quasi sempre congiunti tra loro dalla copula *et*, la quale poi è usata per analogia anche coi due nomi interi, sporadicamente nel secolo II, più comunemente nel III.

prenome e gentilizio dei due consoli;

Senza la copula et, p. e. M. Appuleio P. Silio.

VII sec. di Roma: a. 622 C. I 200 (lex agraria del 643). — a. 641 C. III 7367. — a. 642 C. I 200 (lex agraria). — a. 643 C. I 200 (id.). — a. 644 C. X 3775. — a. 646 C. X 3776. 3777. — a. 647 C. VIII 1477, 1. — a. 648 C. X 3778. 3779. — a. 649 C. X 1781. — a. 652 BM. 1877 p. 17. — a. 655 C. X 3781. — a. 657 BM. 1877 p. 168. — a. 658 Hermes 21 p. 273. 320. — a. 661 C. X 8070, 1. EE. 8, 806. — a. 662 C. III 713. — a. 663 C. I 204 (lex Antonia de Termess.). — a. 668 C. X 8070, 2. — a. 678 C. I 777. — a. 681 C. I p. 200. — a. 685 C. I 780. — a. 688 C. I 783. — a. 690 C. I 786. — a. 691 C. I 599. EE. 3 p. 201 etc. — a. 695 C. V 4087. — a. 697 C. X 219. — a. 698 C. I 788. 1537. — a. 699 C. IX 5052.

VIII sec. di Roma: a. 700 u. c. C. I 732. BI. 1882 p. 8. — a. 701 C. I 733. — a. 704 Garrucci, Sylloge n. 2313. — 705 C. I 793. — a. 734 C. VI 849. VIII 978. EE. 8 p. 316 n. 1. — a. 738 Cagnat, Année épigr. 1895 n. 9. — a. 742 Monum. Ancyr. 2, 28. — a. 743 C. I 799. — a. 744 NS. 1888 p. 224 (cf. Dio Cass. Ind. lib. 54). — a. 748 C. VI 11034. — a. 749 C. X 5779. — a. 752 C. I 749.

I sec. d. Cr.: a. 2 C. X 884. — a. 5 C. I 750. 751. — a. 14 C. X 894 etc. — a. 20

C. VI 10051. — a. 23 C. VI 29681. X 895. — a. 24 C. I 765. — a. 25 C. I 766. — a. 27 Bruns, Fontes[6] p. 276. — a. 34 C. X 901. 902. — a. 35 NS. 1894 p. 280. — a. 36 C. VI 2025. XII 4407. — a. 56 C. X 826. XI 4123. NS. 1891 p. 169. — a. 59 De Petra, Tav. cerate di Pomp. n. 18. — a. 60 NS. 1895 p. 213. — a. 65 C. IV 2551. — a. 88 BM. 1887 p. 188.

II sec. d. Cr.: a. 117 C. VI 10051.

In sole tre iscrizioni del secolo VII di Roma, il prenome e il gentilizio sono seguiti dalla paternità: a. 637 u. c. C. V 7749. — a. 650 C. X 3780. — a. 656 C. X 3789.

Con la copula et, p. e. L. Munatio et C. Silio.

Se ne hanno due esempii, l'uno dell'anno 750 = 4 a. Cr. Monum. Ancyr. 3, 29. 30; l'altro dell'anno 13 d. Cr. C. VI 10051 etc.

La stessa forma, con l'aggiunta della paternità, si ha in un senatoconsulto scritto in greco dell'anno 649 u. c. (Viereck, Sermo graec. n. XXI).

prenome, gentilizio e cognome dei due consoli;

Senza la copula et, p. e. P. Cornelio Lentulo Cn. Aufidio Oreste.

VII sec. di Roma: a. 676 C. III 7227. — a. 683 C. X 3783.

VIII sec. di Roma: a. 745 C. VI 457. — a. 746 C. VI 458 etc. — 748 C. VI 763. X 5161. — a. 750 C. VI 456. 4714. — a. 753 C. V 3257.

I sec. d. Cr.: a. 4 C. XI 1421. — a. 5 C. VI 813. XII 2574. — a. 6 C. II 3695. — a. 8 C. VI 21383. — a. 10 C. VI 20606. G. 182, 8. — a. 11 C. XII 4333. XIV 2302 etc. — a. 19 C. IX 2827. — a. 22 C. VI 562. — a. 25 C. XI 3613. — a. 26 C. II 2093. — a. 27 C. II 2633. — a. 28 C. VI 10293. NS. 1892 p. 479. — a. 29 C. IV 1555. VI 10293 etc. — a. 31 C. XIV 2466. — a. 37 C. II 172. — a. 38 C. VI 811. — a. 40 C. II 5792. — a. 44 C. VI 10399. — a. 45 NS. 1887 p. 210. — a. 46 C. V 5050. — a. 49 C. II 1438. — a. 50 C. XII 2234. — a. 52 D. I C. III p. 844. — a. 53 De Petra, Tav. cerate di Pomp. n. 125. — a. 54 Id. n. 3. 6. — a. 55

EE. 8 p. 329. — a. 56 C. X 1574 etc. — a. 58 C. VI 2041. — a. 59 C. VI 2041. — a. 60 D. II C. III p. 845. — a. 61 C. VI 597. — a. 63 C. VI 397. — a. 66 C. VI 8639 etc. — a. 68 D. IV. V. VI C. III p. 828. 1958. C. VI 471. 8680. 30469, 1. — a. 69 C. VI 2051. — a. 70 C. VI 200. — a. 72 C. VI 2053. — a. 74 D. XI C. III p. 1960 = D. IX p. 852. — a. 76 D. XII C. III p. 1960 = D. X p. 853. — a. 78 C. VI 2056. — a. 80 D. XIII C. III p. 1960 = D. XI p. 854. C. VI 2059. — a. 81 C. VI 328. 2059. 2060 etc. — a. 82 D. XIV C. III p. 1960. — a. 83 D. XV C. III p. 1962. — a. 84 D. XVI C. III p. 1963. — a. 86 D. XIX C. III p. 1964 = D. XIV p. 857. C. VI 2064 etc. — a. 87 C. VI 2065. — a. 92 C. VI 2068. 3737. — a. 93 D. XXIII C. III p. 1966 = D. XVI p. 859. — a. 94 O. 4240. — a. 96 D. XXVI C. III p. 1967 = D. XVIII p. 861. — a. 99 D. XXX e XXXI C. III p. 1970 seg. — a. 100 C. VI 451.

II sec. d. Cr.: a. 101 C. VI 2074. — a. 102 C. VI 2185. — a. 103 D. XXXII C. III p. 1972 = D. XXI p. 864. — a. 104 Wood, inscr. from the great theater p. 36. — a. 105 D. XXXIII e XXXIV C. III p. 1972 = D. XXII e XXIII p. 805 seg. — a. 106 C. X 5670. — a. 107 D. XXXVI C. III p. 1973. C. VI 630. — a. 108 C. VI 680 etc. — a. 110 D. XXXVII C. III p. 1974 = D. XXV p. 868. — a. 111 C. VI 222 etc. — a. 113 C. XI 3614 etc. — a. 114 D. XXXIX C. III p. 1175. C. IX 3614. — a. 116 NS. 1885 p. 522. — a. 117 C. X 8043, 18. XIV 4235. XV 25. — a. 118 C. VI 2078. — a. 119 C. VI 2080. — a. 120 C. VI 2080 etc. — a. 121 C. VI 2080. — a. 123 C. VI 154. XV 478, 863. — a. 124 D. XLIII C. III p. 1976 = D. XXX p. 873. C. VI 10048 etc. — a. 127 D. XLIV C. III p. 1976 = D. XXXI p. 874. — a. 129 C. VI 527. — a. 130 C. VI 208 etc. — a. 131 C. XIV 2636. — a. 132 C. X 6485 etc. — a. 133 D. XLVII C. III p. 1180. — a. 135 C. XIV 4235 etc. — a. 138 C. VIII 11451 (s. c.). D. LI C. III p. 1980 =

D. XXXVI p. 879. — a. 141 C. XIV 400 etc. — a. 142 C. XIV 47. — a. 143 C. VI 20217. 24162. 29335. XIV 3692. — a. 144 C. XIV 490. — a. 145 EE. 8 p. 332. — a. 146 C. III 1008. — a. 147 C. IX 4955. — a. 148 D. LX C. III p. 1985. C. VI 375. XI 3778. — a. 149 D. LXI C. III p. 1989. — a. 150 C. II 5992. — a. 151 C. II 1332. — a. 152 D. LXII C. III p. 1987. C. XIV 250. — a. 153 D. LXIV C. III p. 1988. C. VI 10232. — a. 155 C. VI 2086. X 1208. — a. 156 C. VI 222. — a. 157 C. XIV 2410. — a. 158 D. LXVII C. III p. 1989. C. IX 7845. — a. 160 C. VI 2896 etc. — a. 162 C. XIV 58. — a. 163 C. VI 10743. — a. 164 C. VI 552 etc. — a. 165 D. LXXII C. III p. 1990 = D. XLV p. 887. — a. 166 D. LXXIII C. III p. 1991 C. VI 165 segg. — a, 167 D. LXXIV C. III p. 1998 = D. XLVI p. 888. — a. 169 C. XI 405. — a. 170 C. XI 619. — a. 173 C. VIII 18068. IX 4970. — a. 175 C. X 7457. NS. 1885 p. 155. — a. 176 C. VI 860. — a. 178 D. LXXVI C. III p. 1993. — a. 180 C. VI 2090. — a. 182 C. VI 217 etc. — a. 183 C. VI 2099. — a. 184 C. X 5180 etc. — a. 187 C. X 1784. — a. 191 C. VI 1980. — a. 193 C. II 4125 etc. — a. 196 C. X 1786. — a. 197 O. 2325 etc. — a. 200 C. XIV 252.

III sec. d. Cr.: a. 201 C. VI 1603. 2129. — a. 210 C. VI 864. — a. 214 NS. 1883 p. 475. — a. 217 C. VI 1984. — a. 221 D. LXXXIV C. III p. 1997. — a. 223 EE. 4, 746. — a. 224 C. XI 2702. XIV 125. — a. 227 C. XIV 2919 add. — a. 246 D. LXXXIV C. III p. 2000. — a. 289 C. X 3698.

Il gentilizio è seguito dalla paternità in una iscrizione latina (C. X 3772) e in un senatoconsulto in greco (Viereck, Sermo gr. n. XXII), amendue dell'anno 660 u. c., e in un senatoconsulto simile del 681 u. c. (Viereck l. c. n. XVIII).

Con la copula et, p. e. Q. Iunio Rustico et Q. Flavio Tertullo:

II sec. d. Cr.: a. 123 C. XV 848. — a. 133 C. VI 858. — a. 142 C. VI 160. XV 1065. — a. 146 C. VI 678. — a. 168 C. VI

3559. — a. 184 C. VI 723. — a. 189 C. XIV 460. — a. 199 C. VI 2270.

III sec. d. Cr.: a. 216 D. LXXXIII C. III p. 1996 = D. XLIX p. 891. — a. 231 C. VI 2108. — a. 235 C. VI 2001. 2004. — a. 241 C. VI 2133. IX 3429. — a. 243 D. LXXXVIII C. III p. 2000 = D. LII p. 895. — a. 249 D. XCIVA. C. III p. 2003 = D. LVIA p. 899. — a. 260 C. XI 5750 cf. 5748.

Nel senatoconsulto de Asclepiade (C. I 203) in greco, il nome dei consoli del 676 u. c. porta anche la paternità. Cf. Dittenberger, Sylloge n. 650 relativo all'anno 657.

prenome e cognome dei due consoli;

Senza la copula et, p. e. M. Lepidus Q. Catulus:

VII e VIII sec. di Roma: a. 674 C. I 718. — a. 676 C. IV 1842. — a. 680 C. I 779. — a. 683 C. I 720. — a. 686 BI. 1882 p. 8. — a. 693 C. I 725. — a. 697 BI. 1865 p. 103. — a. 698 C. I 731. — a. 740 C. VI 23532. — a. 751 C. I 748. IV 2450.

I sec. d. Cr.: a. 1 C. VI 7398 etc. — a. 10 C. I² p. 231. — a. 19 C. I 764 VI 1437. — a. 27 C. V 4920.

Con la copula et: a. 740 u. c. Monum. Ancyr. 3, 23.

gentilizio e cognome dei due consoli;

Senza la copula et, p. e. Fulvio Pio Pontio Pontiano.

VIII sec. di Roma: a. 743 C. I 800.

II e III sec. d. Cr.: a. 147 C. IX 1573. — a. 204 C. VI 2003. — a. 238 C. VI 816. — a. 244 C. VI 1447.

Con la copula et:

II sec. d. Cr.: a. 108 C. VI 10229 l. 124. — a. 122 C. VI 10048. — a. 125 C. XV 504. — a. 133 C. VI 13505. — a. 142 MOe. 14 p. 30. — a. 148 C. XI 6481. — a. 153 C. VI 10234. BH. 1891 p. 574. — a. 159 C. IX 5823. — a. 166 AI. 1870 p. 194 n. 291. — a. 169 C. XIV 2408. — a. 196 C. XIV 71. — a. 199 C. VI 1352.

III sec. d. Cr.: a. 206 C. VI 29691. — a. 216 C. II 2121 etc. — a. 224 C. VI 3023 etc. — a. 238 BRh. 632.

Senza la copula et, p. e. Fusciano II Silano II.

solo cognome dei due consoli;

VIII sec. di Roma: a. 743 C. XIV 2234.
I sec. d. Cr.: a. 69 C. III 7006-7008.
II sec. d. Cr.: a. 123 C. XV 678. 799. — a. 188 C. VII 340.

Con la copula et:

VIII sec. di Roma: a. 751 C. VI 10243.
I sec. d. Cr.: a. 7 C. VI 20626. — a. 10 C. VI 25617. — a. 22 EE. 8, 805. — a. 60 C. I 776.[b] — a. 64 AI. 1870 p. 180 n. 138. — a. 65 EE. 8, 335. — a. 67 AI. 1870 p. 180 n. 140. — a. 86 C. VI 15847. — a. 89 C. VI 9326. — a. 93 O. 771 etc. — a. 96 C. XIV 2012 etc.
II sec. d. Cr.: a. 102 C. III 7754. — a. 104 NS. 1886 p. 49. — a. 107 C. VIII 14560. — a. 108 C. X 6996. — a. 109 NS. 1886 p. 20. — a. 110 C. VI 8821 etc. — a. 111 C. VI 691. — a. 113 AI. 1870 p. 195 n. 294. — a. 114 C. VI 2411. — a. 115 C. VI 2411 etc. — a. 116 C. XV 23. 24. — a. 117 C. VI 1884. IX 6078, 10 etc. — a. 122 C. XV 26. — a 123 C. XV passim. — a. 124 BRh. 853. — a. 125 C. VIII 2747 etc. — a. 127 C. III 42 etc. — a. 128 C. XV 830 etc. — a. 129 C. XV 570 a. b. — a. 130 C. II 2389 etc. — a. 131 C. XV 15. — a. 132 C. III 98 etc. — a. 133 C. XV 471. — a. 134 C. III 43 etc. — a. 135 C. III 1078 etc. — a. 138 C. VI 2378 etc. — a. 142 C. III p. 941. BRh. 1845. NS. 1885 p. 525 etc. — a. 143 C. VI 2379 etc. — a. 144 C. VI 2379. XV 9. — a. 146 C. III 7025 etc. — a. 147 C. VI 3885 etc. — a. 148 C. VI 3885. XV 369. O. 477 etc. — a. 149 C. VI 2380 etc. — a. 151 C. VI 2380 etc. — a. 152 C. II 2633 etc. — a. 153 C. III 7466. VI 856. VIII 18272. BM. 1892 p. 50 etc. — a. 155 C. III 7449 etc. — a. 156 C. VI 2381 etc. — a. 157 C. VI 100 etc. — a. 158 C. VI 715 etc. — a. 159 C. VI 209 etc. — a. 160 C. VI 768 etc. — a. 162 C. VI 1659 etc. — a. 163 C. II 2552 etc. — a. 164 C. III 3432. — a. 165 C. X 1881 etc. — a. 166 C. III 419[a]. etc. — a. 167 D. LXXIV C. III p. 1998 = D. XLVI p. 888,

— a. 168 C. III 6580 etc. — a. 170 C. III 49 etc. -- a. 172 C. XIV 3643. -- a. 173 C. III 3116. — a. 174 C. XIV 3594. — a. 175 C. VI 2382 etc. — a. 176 C. X 1877 etc. — a. 178 C. VI 2382 etc. — a. 180 C. III 986 etc. — a. 184 C. VI 740 etc. — a. 185 C. VI 214 etc. — a. 187 C. VI 2383. 8775. BRh. 314 etc. — a. 188 C. VI 2383 etc. — a. 191 C. VI 414 etc. — a. 193 C. XI 3873 etc. — a. 195 C. XIV 3005 etc. — a. 196 C. VIII 8331 etc. — a. 197 C. VI 224 etc. — a. 198 C. VI 85 etc. — a. 199 C. VI 1027 etc. — a. 200 C. VI 225 etc.

III sec. d. Cr.: a. 201 C. III 789 etc. — a. 204 C. III 7657 etc. — a. 206 C. VIII 6985. — a. 207 C. III 3509. — a. 209 C. III 1780 etc. — a. 210 C. VI 1058. — a. 212 C. VI 1063. — a. 214 C. VI 1987. — a. 215 C. III 5185 etc. — a. 216 C. III 8243 — a. 217 C. III 3620. 3907 etc. XII 2427. O. 1430. BRh. 974 etc. — a. 221 C. VI 2105 etc. — a. 223 BRh. 996 etc. — a. 224 C. III 7591 etc. — a. 225 C. VI 2107 etc. — a. 227 C. VI 2799 etc. — a. 228 C. VI 13 etc. — a. 231 C. III 3457 etc. — a. 232 C. VIII 12133 etc. — a. 233 C. III 6141 etc. — a. 234 C. VII 104 etc. — a. 235 C. III 870 etc. — a. 237 C. III 1596 etc. — a. 238 C. III 4818. — a. 240 C. III 5942 etc. — a. 242 C. VIII 15867 etc. — a. 243 C. VI 1662. — a. 244 C. VI 793 etc. — a. 246 C. VI 2021. 2842. VIII 5511. — IX 1599. BRh. 692 etc. — a. 249 C. III 4559 etc. — a. 256 C. VI 868 etc. — a. 258 C. VII 769. — a. 259 C. III 10440. — a. 267 C. VIII 2480 etc. — a. 268 C. III 3525. — a. 270 C. III 8117. XI 4589. — a. 272 C. III 1661. — a. 280 C. VIII 100 etc. — a. 286 C. XIV 2083. — a. 295 C. VI 505. — a. 298 D. XCVI C. III p. 2005.

nome intero di un console, prenome e gentilizio dell'altro;

P. e. L. Munatio Planco C. Silio: a. 743 u. c. C. X 1935.

a. 13 d. Cr. C. VI 9050. -- a. 23. 24. 25 C. VI 10051. — a. 52 EE. 1, 176. — a. 156 De Petra, Tav. cerate di Pomp. n. 14. — a. 58 Id. n. 118. — C. VI 2086 (a. 156).

P. e. M. Vellaeo Tutore L. Silano. — a. 2 d. Cr. C. X 2039*. — a. 5 C. VI 851. 10294. — a. 27 C. V 4919. VI 251. — a. 28 C. V 4921.

nome intero di uno, prenome e cognome dell'altro;

P. e. Ti. Plautio Aeliano Tauro Statilio. — a. 45 d. Cr. X 825. XIV 4126. — a. 286 C. V 2136.

nome intero di uno, gentilizio e cognome dell'altro;

Se ne ha un esempio solo dell'a. 22 d. Cr. C. VI 10051: D. Aterio Agrippa et Sulpicio.

intero di uno, gentilizio dell'altro;

P. e. L. Flavio Silvano, Pollione Verrucoso. — a. 16 d. Cr. C. VI 10051. 10237 cf. Fasti Lunenses C. XI p. 1356. — a. 64 C. XIV 2814. — a. 81 C. VI 10243. — a. 134 C. IX 1617. X 5864.

intero di uno, cognome dell'altro;

P. e. Cn. Papirio L. Cinna.

VII e VIII sec. di Roma: a. 669 C. I 717. — a. 678 C. I 719. Bl. 1879 p. 252. — a. 679 C. I 778. — a. 682 C. I 204 (lex Anton. de Termess.). — a. 683 C. X 8070, 3. — a. 684 o 699 C. I 721-723. — a. 685 C. I 724. — a. 686 C. I 781. — a. 687 C. IX 390. — a. 689 C. I 784. — a. 690 Bl. 1884 p. 11. — a. 694 C. I 727. 728. — a. 695 C. I 729. — a. 696 C. I 730. IX 3513. — a. 702 EE. 3 p. 204. — a. 703 C. X 220. — a. 704 C. I 789-791. — a. 737 C. VI 877 etc. — a. 740 C. I 745. — a. 746 Mon. Ancyr. 2, 6. — a. 753 C. VI 8738.

I sec. d. Cr.: a. 6 C. I 752. 753. — a. 7 C. I 756. — a. 10 C. X 8070, 4 cf. VI 4418. — a. 11 C. I 759. — a. 29 C. I 767. 768. — a. 33 C. I 770. — a. 63 NS. 1891 p. 265.

prenome e gentilizio di uno, prenome e cognome dell'altro;

P. e. a. 62 d. Cr. C. VI 16521: P. Mario et Asinio Gallo; — a. 108 C. II 179: M. Atilio et Annio Gallo. Cf. C. X 899 a. 32.

prenome e gentilizio di uno, gentilizio o cognome dell'altro;

P. e. Claudio Iuliano et Crispino.

II e III sec. d. Cr.: a. 102 C. VI 8826. — a. 128 C. VI 10048. — a. 131 C. VI 10048. — a. 149 C. VI 327. 644. — a. 195 C. III 4407. XIV 169. — a. 215 C. IX 4972.

gentilizio e cognome di uno, cognome dell'altro;

— a. 224 C. VI 3070. — a. 244 C. VI 863 add.

gentilizio di uno, cognome dell'altro.

P. e.: Iuventio II et Marcello. — a. 742 u. c. C. I² p. 236 (Fast. Praen.). — a. 12 d. Cr. C. II 62. VI 21158. X 3804. — a. 26 C. XI 3805. — a. 129 C. XV 1435. — a. 148 C. XV 733.

La formola *Quintiliis co(n)s(ulibus)*, *Duobus Silanis co(n)s(ulibus)*., *Duobus Aspris* e simili s'incontrano talvolta nel II e III secolo d. Cr., p. e. C. XIV 246 II 8. — BRh. 12. 385. — C. III 4157 etc.

Altre forme dell'eponimia.

Oltre che col semplice nome dei consoli, l'eponimia è espressa anche con le tre seguenti forme, di cui la prima è rara di fronte alle altre due, e tutte non ricorrono punto nell'età repubblicana.

a) **Anno consulum**. — Segue il nome dei consoli in genitivo o ablativo. Di questa forma, a cui si è accennato in modo particolare innanzi (2 *a*), gli esempii più antichi non vanno più indietro della metà del secolo I d. Cr., e due soltanto rimontano al principio del secolo II. — a. 5 d. Cr. C. II 1343. — a. 27 C. II 4963. — a. 44 Borghesi, Op. 41 p. 531; 8 p. 523. — a. 65 C. XI 1331. — a. 101 C. XII 1839. — a. 111 C. XII 1840 cf. **Annus**.

b) **Consulatu**. — Segue alla parola il nome dei consoli in genitivo o ablativo, con l'aggiunta per lo più di *v(iri) c(larissimi)*, p. e. *consulatu Arcadi et Rufi*, *cons. Poseo et Iohanne*. Gli esempii più antichi rimontano non di là della metà del secolo IV d. Cr., e la forma diviene comune nei secoli V e VI. — a. 345 C. X 6420. — a. 382 C. VI 1620. — a. 392 C. X 4491. 5646. — a. 400 C. XIV 3896. — a. 402 C. V 6224. — a. 303? 408? 511? C. IX 5347. — a. 418 C. V 6268. — a. 424 C. XI 4996. — a. 432 C. V 7530. — a. 435 C. X 3298. 7113. — a. 442 C. V 6402. X 1519. — a. 444 C. XI 4163. V 7772? — a. 452 C. III 8630 add. — a. 457 C. V 5429. — a. 467 C. V 6210. — a. 470 C. X 1343. — a. 479 C. V 6730. — a. 485 C. V 5425. — a. 489 C. X 4494. — a. 490 C. V 1858.

— a. 508 C. IX 1378. — a. 511 C. X 3299. — a. 517 C. X 1347. — a. 519 C. V 5426. — a. 523 C. V 6264. X 1348. — a. 527 C. X 1349. — a. 529 C. X 6218. — a. 579 C. XI 318.

In un elogio relativo all'anno 572 u. c. si ha (C. XI 1829): *Liguribus domitis priore consulatu triumphavit* etc. In una iscrizione dell'anno 150 d. Cr. (C. III 1563): *legati Romam ad consulatum Severiani c(larissimi) v(iri) missi incolumes reversi* etc. C. IX 2778 a. inc.: *florentissimo co(n)s(ulatu) C. Catti Severi* etc.

c) **Post consulatum.** — Segue il nome dei consoli o del console dell'anno precedente, in genitivo e raramente in ablativo, p. e. *post cons(ulatum) Symmaci, p(ost) co(n)s(ulatum) Paul(ino) iuniore v(iro) c(larissimo)*. L'esempio più antico che se ne abbia rimonta all'anno 307 d. Cr. (De Rossi, Inscr. Christ. n. 29: *post Sextum*); ma l'uso comincia a divenire comune alla metà del secolo IV e si protrae oltre. La formola si usava: quando in certi luoghi non si conoscevano i nomi dei consoli dell'anno; quando questi, nominati in una parte dell'Impero, non erano riconosciuti nell'altra; quando in certi casi un solo console era conosciuto; quando in certi anni non vi erano consoli. Rispetto ad essa hanno importanza le seguenti epoche: 1. *Post consulatum Paulini* (ultimo console d'Occidente nel 534) presso i Goti, che riconobbero i consoli nominati da Giustiniano. 2. *Post consulatum Iohannis* (console nel 538): poco in uso. 3. *Post consulatum Iustini* (console nel 540): usata a Lugudunum fino al secolo VII. 4. *Post consulatum Basilii* (console nel 541): la più diffusa in tutto l'Impero per gli ultimi 24 anni di Giustiniano, e osservata ancora nella Gallia sotto il regno di Mauritius. Secondo la legge così detta Marcelliana, l'anno che segue il consolato, è il primo dell'*epoca*; secondo la legge Victoriana, introdotta da Giustiniano, il primo anno dopo il *post consulatum* è il secondo dell'*epoca* (De Rossi, Inscr. Christ. I p. XLVII segg.).

IV sec. d. Cr.: a. 346 C. VI 1768. 1769. X 4712. — a. 366 C. X 4486. — a. 393 C. IX 6192. — a. 395 C. IX 259.

V sec. d. Cr.: a. 411 C. IX 1365. — a. 444 C. IX 1368. — a. 460 C. IX 1372. — a. 466 C. V 5685. — a. 467 C. XII 1791. — a. 484 C. X 1344. — a. 485 C. XII 2485. — a. 487? C. XII 2702. — a. 491 C. V 5210. IX 1376. XII 2058. — a. 495? C. XII 932. — a. 496 C. XII 1724.

VI sec. d. Cr.: a. 508 C. XII 5339. — a. 509? C. XII 1498. — a. 516 C. XII 1792. 2421. — a. 519 C. XII 1500. — a. 523 C. XII 2404. — a. 524 C. XII 933. — a. 528 C. V 6742. XII 2061. 2326. — a. 530 C. XII 936. — a. 531 C. XI 511. — a. 532 C. IX 1384. XII 938. — a. 534 C. XII 2075. — a. 535 C. V 5214. — a. 536 C. XI 309. — a. 537 C. XII 1693. 2405. — a. 539 C. V 4498. — a. 540 C. XII 2081. — a. 541 C. XII 2083. — a. 543 C. X 1354. — a. 544? 545? C. XII 2191. — a. 546? C. XII 2382. — a. 547 C. V 5685. XI 288. XII 2047. 2185. 2406. — a. 548 C. XI 317. — a. 549 C. XI 294. — a. 550 C. XI 298. — a. 551 C. X 101. 312. 4828. — a. 552 C. X 4502. — a. 553 C. XII 944. — a. 557 C. XII 2085. — a. 558 C. XI 4164. XII 2086. — a. 559 C. XII 2087. — a. 560 C. XII 2088. — a. 561 C. XII 5720. — a. 562 C. XII 2179. — a. 563 C. XII 5861. — a. 564 C. XII 2187. — a. 565 C. XII 2367. — a. 566 C. XII 2091. 209? — a. 570 C. XII 2092. — a. 573 C. XII 2093. — a. 574? 575? C. X 316. 317. — a. 579 C. XII 2094. — a. 587 C. XII 1045. — a. 597 C. XII 2095. — a. 606 C. XII 2096.

Nomi dei consoli e dei magistrati municipali.

Non di rado la data non è rappresentata nelle lapidi dal nome dei consoli, bensì da quelli dei magistrati supremi dei municipii, in varie forme, come *II viris* o *IIII viris* seguíto dai nomi in ablativo (p. e. C. II 3557. — IX 3015. 5363. 5365. Hermes 12 p. 120. 136), *II viratu* (C. IX 5438. — X 6765) o *aedilitate* (C. XIV 2579), *anno duovirorum* (C. II 1120. 2216. 5511. — X 451. — EE. 5, 317 = C. VIII 12377), *anno duoviratus* (C.

VIII 1641. 2662. — EE. 5. 336 = C. VIII 11184), *anno sufetum* (C. VIII 5306. — EE. 5. 295 = C. VIII 12286), seguiti del pari dai nomi dei magistrati in genitivo.

Talvolta però accanto al nome di questi sono dati anche quelli dei consoli, p. e. *Cn. Claudio Severo II, Ti. Claudio Pompeiano II cos., IIII vir(is) Cocceio Galeriano, Sextio Potho,* come si osserva in Curubis C. VIII 978 (a. 734 u. c.), Vulturnum C. X 3728 (a. 28 d. Cr.), Narbo C. XII 4407 (a. 36 d. Cr.), Cures C. IX 4957-4959. 4970. 4972 (a. 147. 173. 215 d. Cr.), Tusculum C. XIV 2590 (a. 186 d. Cr.), Veii C. XI 3807 (a. 256 d. Cr.). In una iscrizione di Puteoli (C. X 1781) del 649 u. c. si ha la formola: *Ab colonia deducta anno XC N. Fufidio N. f. M. Pullio duovir(eis), P. Rutilio Cn. Mallio co(n)s(ulibus)*, e in una di Diana nell'Africa del 198 d. Cr. (C. VIII 4583): *Anno II viratus sui* (precede il nome), *Saturnino et Gallo co(n)s(ulibus)*.

Sulla eponimia dell'imperatore come console, v. il capitolo seguente.

XIII. Consolato dell'imperatore.

Varia forma del consolato.

Nell'Impero al consolato potevano pervenire non solamente i privati, e per regola coloro che appartenevano all'ordine senatorio, ma anche gl'imperatori e i loro consorti (*Augusti*) nell'imperio. I monumenti epigrafici e le monete, più ancora che gli autori antichi, mostrano, infatti, che non vi fu imperatore, il quale una o più volte nel suo regno non occupasse questa suprema magistratura repubblicana; fanno eccezione quei pochissimi, a cui la brevità del regno o altra circostanza non rese ciò possibile. Diversa però da questa assunzione, che dava al principe il diritto di prendere il titolo officiale di *consul*, è il caso di quello imperatore che si facea conferire la potestà consolare, con lo scopo di compiere un certo pubblico atto, pel quale il potere specifico imperiale non bastava. Così fece Augusto quando nel 746 u. c. e nel 14 d. Cr. eseguì i due censimenti (Monum. Ancyr. 2, 5. 8 cf. Suet. Tib. 21), assumendo la potestà

consolare nella primitiva sua pienezza, tale cioè da comprendere anche le attribuzioni, che col tempo furono date alla nuova magistratura, la censura. Il quale conferimento è probabile che sia avvenuto per lui nella stessa forma che avvenne per Tiberio nell'anno 13, vale a dire con una legge speciale (Suet. Tib. l. c.). Quando invece nel 725-26, prima quindi di essere imperatore, Augusto compì il primo dei suoi censimenti, egli era già console per la sesta volta (Monum. Ancyr. 2, 2 cf. Fasti Venus. C. I p. 471), e perciò non vi fu bisogno di una simile legge. Inoltre, poichè il dare delle pubbliche feste straordinarie era soltanto un diritto dei consoli, Claudio per festeggiare nell'anno 44 con pubblici spettacoli il trionfo per la vittoria da lui riportata nella Britannia, si fece del pari conferire la potestà consolare (Dio Cass. 60, 23).

Consolato, censura e principato.

Se la censura, dopo essere stata assunta da qualche imperatore, come Claudio, Vespasiano e Tito, fu da Domiziano presa a vita e quindi da allora in poi fusa nel potere imperiale (Dio Cass. 67, 4 cf. Ephem. epigr. 5 p. 93), il consolato per contrario non fece mai parte integrale di questo. L'imperio proconsolare e la potestà tribunicia, con tutti i diritti che ne dipendevano e di cui alcuni eran conferiti con apposite clausole della *lex de imperio*, bastavano ad affermare nello Stato la suprema autorità del principato. Nè questo era costituzionalmente incompatibile con altre magistrature repubblicane, non ostante che gl'imperatori si limitassero ad assumere soltanto il consolato, e, fino a Domiziano, la censura. Poichè il principato era una nuova e straordinaria magistratura, e tale si conservò specialmente nei primi tempi (v. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 749 seg.), esso poteva ben cumularsi con altra ordinaria, siccome nella stessa repubblica non di rado si cumulava una magistratura ordinaria con altra straordinaria (v. Mommsen, Op. cit. 1 p. 513 segg.). L'Impero non sorse che rispettando nella forma l'antico ordinamento repubblicano. Il consolato era dunque qualcosa di acces-

sorio al potere del principe, il quale anche senza di esso nulla perdeva della sua suprema autorità nello Stato.

Originario consolato d'Augusto.

Se non che, ove si rimonti alle prime origini dell'Impero, il consolato imperiale si mostra tale quale non fu certo di poi. Esso doveva essere, secondo il primo pensiero del fondatore di quello, uno dei cardini sul quale l'altro si dovea sostenere, insieme col proconsolato e la potestà tribunicia. Il principato d'Augusto, dice il Mommsen (Staatsrecht 2 p. 1098, 2), non è un potere illimitato, ma una magistratura costituita in forme repubblicane, e propriamente in origine la combinazione del consolato, del tribunato della plebe o meglio della potestà tribunicia e del proconsolato. Augusto, infatti, nel fondarlo nel 727 u. c. era già in possesso fin dal 711 del proconsolato (Plin. nat. hist. 11, 17, 190. C. XII 4333: *VII idus Ianuar., qua die primum imperium orbis terrarum auspicatus est* etc.) e della potestà tribunicia, conferitagli dal popolo a vita nel 718 (Monum. Ancyr. 2, 21. Appian. bell. civ. 5, 132. Oros. 6, 18. Dio Cass. 49, 15 etc.). Pur non abbandonando questa, egli intese da principio che fondamento del suo supremo potere dovesse essere anche il consolato, che quindi senza interruzione occupò dal 723 al 731 (Tac. ann. 1, 2 cf. **Augustus** p. 916). Ma l'assunse non nella maniera ordinaria posteriore, bensì nella primitiva repubblicana, che ammetteva non solamente l'iterazione, ma anche la continuazione per più d'un anno, senza interruzione; ciò che già innanzi si è detto non essere stato più possibile nei tempi posteriori della repubblica. Nel 731 però egli abbandonò il consolato, dichiarando di non volerlo più assumere regolarmente in avvenire (Dio Cass. 53, 32. Tab. fer. Latin. C. VI 2014: *co(n)sul abdicavit*), siccome nel fatto lo rifiutò nell'anno seguente, quando gli fu offerto a vita (Monum. Ancyr. gr. 3, 9 cf. Mommsen, Res gestae etc. p. 27). Egli conservò il proconsolato e la potestà tribunicia, tranne che a questa volle applicata l'annuità,

nel senso che gli anni di regno si dovessero numerare secondo essa (Tac. ann. 1, 2 cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 795. 873). Forse a questo abbandono egli fu spinto dalla considerazione, che un consolato non più annuo e costituito a collegio, quale soltanto poteva convenire al novello capo dello Stato, avrebbe troppo offeso il sentimento patriottico e la tradizione repubblicana. Forse anche da quella, che il consolato nelle sue e in genere nelle mani del principe avrebbe resa più che efimera la parte di sovranità, che egli volle attribuire al senato, di cui i consoli erano i rappresentanti naturali.

Ragioni del consolato imperiale.

Ma se da una parte il consolato dal 731 in poi non fu più a fondamento del potere imperiale, dall'altra esso continuò ad essere occupato e da Augusto stesso e da tutti gli altri suoi successori, talvolta per ragioni affatto particolari e casuali, ma per lo più con lo scopo di tenere tanto più alta la dignità della prima magistratura repubblicana, quanto maggiormente in sostanza essa ogni giorno perdeva di potere effettivo (cf. Appian. bell. civ. 1, 103 cf. Dio Cass. 53, 17). Così Augusto occupa il consolato ancora due volte, nel 749 u. c. e nel 752, per poter presentare al popolo come magistrati i figliuoli Gaio e Lucio (Suet. Aug. 26); Tiberio nel 18 e nel 21 d. Cr., per esser collega dei figliuoli Germanico e Druso (Tac. ann. 2, 42; 3, 31); Traiano nel 100 e lo tiene relativamente più del solito, per onorare della sua compagnia i cittadini che ebbe a colleghi nella magistratura (Plin. paneg. 61 cf. 78. 79). Ma la ragione più generale dovè esser quella di partecipare alle grandi solennità, che accompagnavano l'insediamento dei consoli ordinarii e di connettere col principato l'eponimia.

Conferimento ed eponimia.

Come ai privati, così pure agl'imperatori il consolato era conferito dal senato, almeno dal tempo che Tiberio trasportò in questo l'elezione dei magistrati repubblicani. Essi assumevano però sempre quello del prossimo 1° gennaio, che seguiva immediatamente alla

salita al trono, cioè l'ordinario, il quale, come fu di sopra detto, gerarchicamente era superiore al suffetto e dava appunto diritto all'eponimia. A questa che è norma generale, non fanno eccezione che pochi casi, in alcuni dei quali il nuovo imperatore, non aspettando il 1° gennaio, occupava più o meno subito il consolato, come fu con Caligola (Dio Cass. 56, 6. 7. Plin. paneg. 57), con Ottone (Acta Arv. C. VI 2051 lin. 41 seg.) ed Elagabalo (Dio Cass. 79, 9). Talvolta gl'imperatori si faceano adirittura nominare nel corso dell'anno come suffetti, quale fu il caso di Nerone (Suet. Nero. 43) e di Claudio (Suet. Claud. 24).

Iterazione e durata.

Se nell'Impero non era frequente l'uso, che un privato rioccupasse per due o più volte il consolato, anche dopo un intervallo di 10 anni, come fu stabilito un tempo nella repubblica; in persona dell'imperatore questo è più che frequente. Del pari, se nell' Impero il consolato dei privati soleva avere una durata più o meno determinata di alcuni mesi, quello dell'imperatore non avea limite alcuno, e per lo più non durava che pochi giorni (v. p. e. Suet. Tib. 26; Gai. 17; Claud. 14; Nero 14; Domit. 13. Lamprid. Alex. Sev. 28 etc.). Non mancano però esempii di conferimento di consolato a vita o per un certo numero di anni. Offerto a vita a Caligola nell'anno 37, fu da lui rifiutato (Dio Cass. 59, 6). La lapide urbana (C. VI 929) che dà a Vitellio il titolo di

Consul perpetuus (*A. Vitellius L. f. imperator co(n)s(ul) perp(etuus)*), può esser falsa o almeno sospetta, come crede il Mommsen (Staatsrecht 2 p. 1097, 2); ma è certo che anche Vitellio assunse a vita il consolato (Suet. Vitell. 11: « comitia in decem annos ordinavit seque perpetuum consulem »). A Tiberio e Seiano fu dato nel 30 per un quinquennio (Dio Cass. 58, 4), e per più anni (*continui consulatus*) anche a Nerone (Tac. ann. 13, 4), il quale non fece uso della concessione, e nell'84 a Domiziano per dieci anni (Dio Cass. ep. 67, 4. Zonar. 11, 19), benchè anche dopo,

nel 95, egli l'occupasse di nuovo (Suet. Domit. 13. Auson. grat. act. 6, 27). *Continuare consulatus* è la formola usata in questi casi, per la quale non deve intendersi, che l'imperatore dovesse senza interruzione esser console a vita o per un certo numero di anni, bensì che il suo nome dovesse per quel tempo essere eponimo. Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 1095 segg.

XIV. Insegne, onori, gerarchia.

Per potestà non inferiore che soltanto al dittatore, nella repubblica, al principe, nell'Impero, il console rappresenta in quella la suprema magistratura ordinaria, in questo la più alta dignità repubblicana, la quale anzi tanto più è nelle forme esteriori innalzata, quanto maggiormente il potere si abbassa. Le insegne, gli onori di cui i consoli godevano anche dopo cessate le funzioni, il grado che occupavano nella gerarchia delle magistrature, corrispondono appunto a questa loro condizione nello Stato.

Lictores. Al pari del re, ogni console avea seco 12 littori (Polyb. 3, 87. Cic. de re pub. 2, 17, 31 etc.), muniti ciascuno di *fasces* o mazzi composti di più vimini o bacchette (*virgae*), con entro la scure (*securis*), *insigne regium*, che dinotava l'*imperium* del magistrato supremo (Cic. de re pub. 2, 31, 55. Liv. 3, 36. Dionys. 10, 59 etc.). Essi precedevano in fila, a uno a uno, il console (Liv. 2, 18, 8; 24, 44. Plin. paneg. 23), e quello a lui più vicino, *primus*, *summus*, *proximus lictor* (Cic. de div. 1, 28, 59; Verr. 5, 54, 142; ad Q. fr. 1, 1, 7, 21. Tac. hist. 3, 80. C. VI 1883. 1884), non permetteva che alcuno gli si avvicinasse (Val. Max. 2, 2, 4), e tutti insieme gli facean largo con la voce e col gesto, *summovere* (Liv. 28, 27, 15; 33, 1, 6; 45, 29, 2. Horat. carm. 2, 16, 9. Appian. bell. civ. 1, 78. Plut. Rom. 26 cf. Liv. 2, 56; 3, 48; 8, 33. Plin. Paneg. 61 etc.), avvertendo la gente (*animadvertere*) di fare onore al magistrato (Suet. Caes. 80. Senec. ep. 7, 2, [64], 10; 94, 60.

Liv. 24, 44. Cic. Verr. 5, 54, 142 etc.). Non eran che le matrone e le Vestali, che non fossero obbligate a scostarsi (Fest. p. 154. Senec. controv. p. 68, 408 Burs.). Solevano i littori raccogliersi nel vestibolo della casa del console (Liv. 39, 12), e poi accompagnarlo ovunque egli si recava, sul Foro ai rostra (Liv. 23, 23 cf. 8, 33, 9), al tribunale (Cic. pro Cluent. 53, 147. Dionys. 3, 62), al teatro (Suet. Caes. 80), alle terme o a passeggiare (Dig. 40, 2, 7. 8) e perfino a render visite (Plin. nat. hist. 7, 30, 116. Iuven. 3, 128); e così pure quando fuori di Roma era a capo dell'esercito (Liv. 25, 17, 1; 27, 8 etc.). Qui soltanto però, dove il console esercita l'*imperium militiae*, i fasci eran muniti di scure; in Roma, nell'*imperium domi*, invece, essa era tolto da quelli (Cic. de re pub. 2, 31, 55. Liv. 2, 18, 8; 24, 9, 2. Dionys. 5, 19; 10, 59. Val. Max. 4, 1, 1. Plut. Popl. 10 etc.). Imperocchè fuori di Roma il magistrato riprende l'antico potere regio di giudicare penalmente senza restrizione, cittadini e non cittadini (Liv. 8, 32; 8, 7, 19; 26, 15, 19. 16, 3. Cic. Verr. 3, 67, 156; 5, 45, 118. 54, 142), laddove in Roma esso è limitato dal diritto dell'accusato di appellarsi ai comizii (*provocatio*) e da quello del veto (*intercessio*) dell'altro console o dei tribuni della plebe. I fasci non si abbassavano se non quando il console si presentava al popolo raccolto in assemblea (Cic. de re pub. 2, 31, 55 cf. 1, 40, 62. Liv. 2, 7. Plut. Popl. 10) ovvero entrava nel territorio d'uno Stato alleato di Roma (Tac. ann. 2, 53. 55. Dig. 50, 16, 239, 8). Nei primi tempi, quando era in uso il turno di un mese tra i due consoli, quello soltanto che funzionava nel mese poteva esser preceduto dai littori; l'altro invece si facea seguire da suoi, e non era preceduto che da un *accensus* (Cic. de re pub. l. c. Liv. 2, 1; 3, 33, 8. Dionys. 5, 2; 10, 57. Fest. p. 161. Val. Max. 4, 1, 1 etc.). Ma di buon'ora, forse con la scomparsa stessa del turno, scomparve anche quest'uso, e amendue i consoli per tutto il tempo della loro funzione erano prece-

duti dai proprii littori (Liv. 2, 55, 3 cf. 3, 36). Fu Cesare che richiamò in vigore l'alternarsi mensile dei fasci (Suet. Caes. 20), e l'uso rimase almeno in tutto il regno d'Augusto (Gell. 2, 15, 4. 5 cf. Frag. Vatic. § 197-199). Cf. **Fasces.** — **Lictor.**

Sella curulis. La *sella curulis*, cioè una sedia a battenti, senza bracciuoli e spalliera e che si poneva sopra una bigoncia o pulpito (*suggestum, tribunal*), dal quale il magistrato giudicava, era un'altra insegna dei consoli, a cui rimase anche quando essi, come si dirà più innanzi, perderono quasi interamente la giurisdizione, servendo loro per altre funzioni, come p. e. la leva, la coercizione etc. (Cic. Catilin. 4, 1, 2. Liv. 5, 41, 3; 7, 1, 6; 10, 7, 9; 25, 5, 4. Dionys. 4, 74. Dio Cass. 60, 16 cf. 6). Essa era usata dai consoli anche nel senato, dove le due sedie loro eran collocate nel mezzo della sala, dirimpetto alla porta; nell'Impero, in mezzo ad essi sedeva l'imperatore (Dio Cass. 43, 14; 50, 2; 54, 10; 59, 12; 60, 16. Suet. Tib. 17; Claud. 23). Laddove però nell'età repubblicana esse eran poste in piano, nell'imperiale ebbero un *suggestus*, come appare dagli atti dei ludi secolari celebrati sotto Settimio Severo (EE. 8 p. 278: *in comitio in curia Iulia XV v*[*ir*]*i s*(*acris*) *f*(*aciundis*) *an*[*te*] *suggestum a*[*m*]*plissim*[*orum consulum*] cf. Tac. ann. 16, 30. Flor. 2, 13. Dio Cass. 59, 26. EE. 8 p. 296). Soltanto nel caso di lutto nazionale, i consoli non sedevano sulla *sella curulis*, ma sugli scanni degli altri senatori (Tac. ann. 4, 8). Cf. **Curulis sella.**

Praetexta. La tradizione ricorda che, fondata la repubblica, i consoli sostituirono alla *toga purpurea*, cioè tutta di color porpureo, poscia detta anche *picta*, cioè ricamata in oro, già usata dai re, la *praetexta*, cioè una toga bianca come quella degli altri cittadini, ma con gli orli di porpora, sotto la quale la *tunica* avea anch'essa il *clavus* o zona purpurea (Dionys. 3, 61. 62; 4, 74; 6, 95. Dio Cass. 44, 6. 11. Zonar. 7, 8 cf. **Toga**). Certo è che la *toga praetexta* fu il vestimento ordinario, che si

conservò più o meno sino al tempo di Diocleziano (Cic. post. red. in sen. 5, 12. Vell. 2, 65. Dionys. 5, 47. Liv. 2, 54, 4; 7, 1, 6; 21, 63, 10. Dio Cass. 56, 3. Lamprid. Elag. 15; Alex. Sev. 10. Vopisc. Aurel. 13 etc.). Ma quando, già alla metà del secolo II, cominciò l'uso che i consoli nell'atto dell'insediamento muovessero dalla casa per recarsi sul Capitolio in pompa trionfale (*processus consularis*), cioè vestiti della *toga purpurea* e sul carro trionfale (Fronto ad Marcum 1, 7. Herod. 1, 16. Tertull. de coron. 13. Capitol. Gordian. 4. Vopisc. Prob. 7. Procop. bell. Vand. 2, 9 etc.), questo vestimento divenne comune e fu sostituito alla *praetexta* e usato fino a tutto il tempo che durò il consolato (Cassiod. Var. 6, 1. Auson. grat. act. 11, 51. 53). In questo tempo dovè venire in uso anche lo *scipio*, riserbato prima ai trionfatori e a cui si accenna fra gli *ornamenta consularia* in Vop. Aur. 13. Amm. Marc. 29, 2 e nell'iscrizione C. X 1709: .... *cuncta ha[be]re insignia [permisit sellam cu]rulem, scipionem, [pur]puram*. — In guerra poi alla *praetexta* si sostituiva il *paludamentum* o *chlamys*, corto mantello fissato sulla spalla sinistra e tale che copriva l'armatura (Liv. 9, 5, 12; 25, 16, 21. Val. Max. 1, 6, 11. Caes. bell. Gall. 7, 88 cf. Suet. Claud. 21. Tac. ann. 12, 56. Dio Cass. 60, 17).

Insegnia triumphalia.

Paludamentum.

Queste insegne non eran veramente proprie dei soli consoli, ma spettavano anche ad altri magistrati. E come questi, usciti dalla magistratura, così anche quelli cessati con l'anno le loro funzioni aveano il diritto di usare, se non dei littori e della sella curule, senza dubbio della *praetexta*, che solevano indossare tanto nei pubblici spettacoli (Cic. Philipp. 8, 11, 32 cf. 2, 43, 110), quanto probabilmente nei pubblici sacrifizii (Plin. nat. hist. 22, 6, 11) e nel loro seppellimento (Liv. 34, 7, 2). Oltre a ciò, essi conservavano il diritto di occupare posti riservati negli spettacoli pubblici dati in teatro e simili, avean quello di tenere nell'*atrium* della casa e di esporre in pubblico, nella occasione delle esequie,

Onori consolari:

le maschere o ritratti degli antenati (*ius imaginum*), e un tempo anche l'altro che per loro stessi, morti che erano, fossero tenute le *laudationes* (v. **Magistratus**).

Ora nell'età repubblicana, ma ancora più nell'imperiale, non era infrequente il caso, che a colui il quale non era stato mai console, si concedessero appunto tali onori e altri ancora connessi col consolato. E siffatti onori in genere son quelli che si chiamano anche nelle iscrizioni

Consularia ornamenta: C. V 3340: *P. Graecinio P. f. Pob(lilia) Laconi ornamentis consularibus*. — XII 5842: *Sex. Afranio Sex. f. Volt(inia) Burro trib(uno) mil(itum), proc(uratori) Augustae, proc(uratori) Ti. Caesar(is), proc(uratori) divi Claudi, praef(ecto) pra[e]tori ornam[ent]is consular(ibus)*... — IX 5358. 5359: *M. Gavio M. f. Palat(ina) Maximo praef(ecto) praet(orio) consularibus ornamentis ornato* etc. — VI 1599: *M. Bassaeo M. f. St[el(latina)] Rufo pr(aefecto) pr(aetorio) [im]peratorum M. Aureli Antonini et [L.] Aureli Veri et L. Aureli Commodi Aug(ustorum), [c]onsularibus ornamentis honorato* etc. — X 1709: .... *[c]ui maximus [princeps co]nsulatus cuncta ha[be]re insignia [permisit sellam cu]rulem, scipionem, [pur]puram.*

Gli *ornamenta consularia* potevano esser conferiti o a senatori e quindi coloro che aveano già occupate altre magistrature, ovvero a non senatori e in genere a persone che non potevano divenir tali.

conferiti a senatori; Del conferimento a senatori il più antico esempio si ha in persona di C. Papirius Carbo, già tribuno della plebe, che nel 689 u. c. per esser riuscito vincitore in un processo *repetundarum*, fu in questo modo premiato dal senato (Dio Cass. 36, 40 [23]): in un caso simile, altra volta, erano stati concessi gli *ornamenta praetoria* (Cic. pro Balb. 25, 57). Anche Cesare concesse i *consularia* a dieci pretorii in una sola volta (Suet. Caes. 76: « decem praetoriis viris consularia ornamenta tribuit »). Ottaviano con una prima deliberazione del senato presa nel 711 u. c. fu

nominato senatore (Monum. Ancyr. 1, 3: *[sen]atus decretis honor[ifi]cis in ordinem suum [me adlegit*... etc. cf. Cic. Philipp. 5, 17, 46. Liv. ep. 118), nello stesso tempo, con altra deliberazione, fu posto nella categoria dei *quaestorii* (Cic. l. c. Dio Cass. 46, 29), per aver così modo di occupare magistrature superiori alla questura, senza essere stato questore, e con una terza deliberazione ottenne gli *ornamenta consularia* (Monum. Ancyr. 1, 3: *c]on[sula]rem locum s[ententiae dicendae mihi dans* cf. Liv. l. c. Dio Cass. l. c.); sicchè così egli, pur non essendo che questorio, godeva degli onori dei consolari ed era ammesso a votare nel senato con questi. Qualcosa d'analogo si fece nel 730 con M. Marcellus, a cui fu concesso di entrare nel senato come questorio e di usare gli *ornamenta* dei pretorii, col diritto di votare con questi (Dio Cass. 53, 28).

a non senatori.

Ornamenta consularia conferiti a persone che non fossero già nel senato, non ricorrono nè nella repubblica nè sotto Augusto. Simili concessioni appaiono più tardi e per la maggior parte a favore di prefetti del pretorio, che, com'è noto, appartenevano all'ordine equestre e, sino ad Alessandro Severo, non potevano essere senatori. Cominciò Tiberio col favorire in questo modo Seiano e il suo successore Macro, ad essi concedendo però soltanto gli *ornamenta praetoria* (Dio Cass. 57, 19; 58, 12), siccome fecero Nerone e Vespasiano con altri prefetti (Tac. ann. 11, 4; hist. 4, 4). Sotto Nerone appena si vedono apparire i *consularia* in persona di tali prefetti, come fu con Rufrius Crispinus, che già prima avea ricevuto i *praetoria* (Tac. ann. 16, 17 cf. 11, 4) e quel Sex. Afranius Rufus, di cui s'è già citata la iscrizione (C. XII 5842). Seguono altri prefetti sotto Adriano (Spart. Hadr. 8), Antonino Pio (C. IX 5358. 5359 cf. Capitol. Anton. 8. 10), Marco Aurelio (C. VI 1599 cf. Dio Cass. 71, 5), Settimio Severo (Dio Cass. 46, 46, 78, 13), Macrino (Dio Cass. 78, 13) ed Elagabalo (Dio Cass. 79, 4). È da notare che quel C. Fulvius Plautianus, il quale sotto Settimio Severo ebbe appunto tale

onore, divenuto poscia console nel 203, si chiama *consul* (*iterum*), quasi che gli *ornamenta consularia* gli avessero dato il consolato effettivo. Ma essi furon concessi anche ad altre persone dell'ordine equestre, che nella loro carriera non eran pervenuti alla prefettura del pretorio. Così vediamo in tal modo favorito quel P. Graecinius Laco, di cui abbiamo riferita la iscrizione (C. V 3340): essendo egli nel 31 *praefectus vigilum*, fu premiato da Tiberio con gli *ornamenta quaestoria*, per aver condotto in carcere Seiano (Dio Cass. 58, 9. 10. 12), ed occupando la procuratoria della Gallia sotto Claudio, ebbe da questo i *consularia* (Dio Cass. 60, 23); ciò che lo stesso Claudio fece anche in persona di altri procuratori (Suet. Claud. 24: « Ornamenta consularia etiam procuratoribus ducenariis indulsit »), come Cilo procuratore del Ponto (Tac. ann. 12, 21). Re Agrippa I della Giudea, che da Caligola avea avuto gli *ornamenta praetoria* (Philo in Flaccum 7), ottenne da Claudio i *consularia* (Dio Cass. 60, 8). E gli stessi concesse Nerone a quell'Asconius Labeo, che era stato suo tutore (Tac. ann. 13, 10).

Effetti della concessione.

Gli effetti di tale concessione eran diversi, a seconda della doppia diversa condizione delle persone. Quelli che erano già senatori e non ancora divenuti consoli, non solamente votavano nel senato nella sezione dei *consulares*, ma godevano di tutti gli onori che avrebbero goduto se fossero stati effettivamente consoli. Il caso di Ottaviano già ricordato è speciale per questo, che a lui nello stesso tempo fu dato la qualità di senatore, il grado di questorio e il voto e gli onori nella categoria dei *consulares*. Quelli invece che non erano senatori, non divenivan tali con la concessione degli ornamenta, quindi non potevano acquistare neppure il diritto di occupare magistrature dell'ordine senatorio, per le quali era richiesto come minimo la qualità di questorio, e perciò tanto meno quelle riservate ai *consulares*. Essi godevano soltanto degli onori spettanti a questi, cioè di pigliar parte insieme coi senatori alle pubbliche feste e ai ban-

chetti da questi offerti, specialmente all'*epulum Iovis* e all'*epulum Minervae*, di usare le insegne dei consoli ogni volta che si mostravano in pubblico e di essere seppelliti con le medesime, soprattutto con la *praetexta* (Suet. Aug. 35. Dio Cass. 58, 11. 12 cf. 54, 14; 55, 9. Cic. pro Cluent. 47, 132).

La concessione diritto del senato.

La concessione era fatta direttamente dal senato, come si vede dal caso di Ottaviano (Mon. Ancyr. 1, 3), di re Agrippa I (Philo in Flacc. C. 7), e da altri in cui si tratta di *ornamenta praetoria* (Dio Cass. 60, 8. Plin. ep. 7, 29; 8, 6. Tac. ann. 12, 53. Suet. Claud. 28. C. VI 798. XI 1834). Per modo che ove le lapidi accennano soltanto all' imperatore, ciò è da intendere nel senso, che il senato conferiva gli onori d'ordinario per proposta di lui; il che del resto era consentaneo al diritto che il principe avea di raccomandare l'elezione stessa dei consoli e degli altri magistrati repubblicani. Negli ultimi tempi dell'Impero, colui che era insignito degli *ornamenta consularia*, si disse *consul honorarius* (Cod. Iust. 10, 31, 66, 1. Nov. 81 c. 1), e nelle iscrizioni anche

Ex consule: C. VIII 1863 (cf. 4677) .. *per Solomonen gloriosiss(imo) et excell(entissimo) magistro militum ex consul(e) praefect(o) Libyae ac patricio* etc. (sotto Giustiniano). — VI 1199 .... *Narses vir gloriosissimus ex praeposito sacri Palatii ex cons(ule) atque patricius post victoriam Gothicam* etc. (a. 565). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 455 segg.

Il posto che occupa il consolato nella gerarchia delle magistrature romane, si può riguardare sotto un doppio aspetto: quello della dignità dei consoli, in quanto si manifesta esteriormente nell'ossequio che è loro dovuto dai cittadini e dagli altri magistrati ad essi inferiori, e quello dell'essere il consolato un tempo la condizione più o meno indispensabile per occupare altri officii dello Stato.

Ossequio dovuto ai consoli.

Nel primo rispetto è da considerare, che essendo i consoli nella repubblica il più alto magistrato effettivo, e nell'Impero il più alto

dignitario siccome rappresentante della sovranità del senato, ad essi era dovuto il maggiore ossequio, innanzi tutto per parte dei cittadini. Ciò si vede specialmente dall'uso, che quando taluno, al passaggio d'un console, era a cavallo, in vettura o seduto, rispettosamente si rizzava in piedi: Senec. ep. 7, 2, [64], 10: « si consulem videro ..... omnia, quibus honor haberi honori solet, faciam: equo desiliam, caput adoperiam, semita cedam ». Cic. in Pison. 12, 26: « an.... consulem te quisquam duxit?.... quisquam in curiam venienti adsurrexit? ». Altrettanto faceano i magistrati minori, compresi i pretori e i proconsoli, perchè rivestiti d'un imperio inferiore: De vir. ill. 7: « consul.... praetorem transeunte ipso sedentem iussit adsurgere eique vestem scidit, sellam concidit, ne quis ad eum in ius iret edixit » cf. Dio Cass. 36, 41 [24]. Gell. 2, 2, 13: « Deinde facti consules Sempronius Gracchus, Q. Fabius Maximus, filius eius, qui priore anno erat consul. Ei consuli pater proconsul obviam in equo vehens venit neque descendere voluit, quod pater erat, et, quod inter eos sciebant maxima concordia convenire, lictores non ausi sunt descendere iubere.... Lictor ille, qui apparebat, cito intellexit, Maximum proconsulem descendere iussit » (cf. Liv. 24, 44, 10). Si considerava per contrario siccome un abbassarsi se il console stava ritto innanzi a un pretore sedente (Liv. 43, 15, 5). Queste medesime onoranze vediamo esser tributate dagli stessi imperatori, che ebbero maggiore osservanza pel senato e i suoi supremi rappresentanti. Così Tiberio: « cum palam esset ipsum eisdem (consulibus) et adsurgere et decedere via » (Suet. Tib. 31 cf. Dio Cass. 57, 11. Suet. Claud. 12). Che anzi Dione Cassio (53, 30) racconta, che nel 731 Augusto, colto da grave infermità, chiamò a sè i magistrati più alti fra i senatori e i cavalieri e diè al collega suo nel consolato, Pisone, l'elenco delle milizie e dei denari dello Stato e ad Agrippa il suo suggello: quindi una vera investitura del supremo potere. E Vitellio « adsistenti consuli ..... exsolutum a latere

pugionem velut ius necis vitaeque civium reddebat » (Tac. hist. 3, 68). L'imperatore Giuliano poi multa se medesimo per avere eseguito un atto di manomissione (Amm. Marcell. 22, 7, 1), che egli poteva bensì compiere per la sua potestà proconsolare, ma che però d'ordinario era riservata ai consoli. Insomma, il consolato era tenuto ancora nell'Impero in sì alta considerazione, non ostante che mano a mano perdesse sempre più d'importanza politica, che, insieme con la censura, fu la sola magistratura repubblicana che si assumesse dall'imperatore, siccome si è già veduto. La superiorità del pontificato massimo sul consolato (Senec. de ira 3, 31. Tac. hist. 1, 77. Suet. Vitell. 5), non avea un vero valore politico e gerarchico; ma fu ammessa appunto, perchè questo supremo sacerdozio era occupato dall'imperatore stesso. Ed è perciò che nei tempi più bassi si vede dato al console il titolo di

Amplissimus. Esso ricorre, sembra, la prima volta al tempo di Settimio Severo, siccome si ha negli Atti dei ludi secolari celebrati a Roma sotto di lui (EE. 8 p. 278) e in una iscrizione di Lambaesis dell'anno 199 (C. VIII 2553). In generale esso è proprio dello stile officiale dei rescritti (Dig. 35, 1, 50; 49, 1, 1, 3), benchè ricorra sovente anche negli scrittori (Plin. paneg. 77. Suet. Aug. 26. Fronto ad Marcum 2, 2. 3. 6. 10. 11).

Grado gerarchico nella repubblica;

Honorum populi finis est consulatus. Queste parole di Cicerone (pro Planc. 25, 61) significano, che, al suo tempo e in genere nella repubblica, l'essere stato prima console non poteva essere una condizione per occupare altre magistrature superiori al consolato, appunto perchè esse allora mancavano. Certo, superiore al console era il dittatore; ma essendo egli un magistrato straordinario, tra l'uno e l'altro non v'era un rapporto necessario di gerarchia. Oltrechè una norma, una legge che avesse imposto la scelta del dittatore tra i *consulares*, non si conosce, e, come osserva il Mommsen (Staatsrecht 2 p. 145), la notizia di Livio (2, 18): « consulares legere: ita lex

iubet de dictatore creando lata », non regge soprattutto di fronte al fatto, che fino al 433 u. c. si hanno bensì dittatori consolari, come quelli degli anni 296 315. 369. 394. 396. 398. 403. 409. 410. 412. 415. 419. 427. 429. 432; ma parecchi altri non sono consolari, come quelli del 260. 317. 319. 323. 346. 358. 374. 386. 391. 392. 393. 401. 402. 404. 414. 417. 420. 422. 423. 433. E benchè soltanto dal 433 d'ordinario la scelta cadesse tra consolari, pure non mancano esempii di quelli che dopo non furon tali, come C. Poetelius Libo Visolus del 441, M. Claudius Glicia del 505 e M. Minucius Rufus del 537 (cf. Mommsen, C. I p. 557). La medesima cosa è a dire della censura. Anche rispetto ad essa è soltanto dal principio del secolo V che a censori sono eletti dei consolari; ma pure qui non mancano eccezioni, come in persona di Ap. Claudius censore nel 442, console nel 447, A. Manlius Torquatus Atticus censore nel 507, console nel 510, P. Licinius Crassus censore nel 544 (« nec consul nec praetor fuerat » Liv. 27, 6, 17), console nel 549, M. Cornelius Cethegus e P. Sempronius Tuditanus censori nel 545 (Liv. 27, 11, 7), consoli nel 550, P. Sulpicius censore nel 712, non mai stato console (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 548 seg.).

nell'Impero. Nel nuovo organamento dato all'ordine senatorio e all'equestre da Augusto e secondo il quale tutti gli officii dello Stato furon condizionati all'appartenere all'uno o all'altro, il consolato insieme con le altre magistrature repubblicane fu riservato ai senatorii, e, come si è visto parlando della eligibilità a console, tale non poteva essere se non colui che era stato già pretore. Ma nell'Impero furono istituite delle nuove quasi magistrature per l'amministrazione di Roma, d'Italia e delle provincie. E mentre esse furono riservate ai senatorii in genere, a seconda delle diverse categorie del senato, le maggiori spettarono ai consolari; per modo che nel fatto il consolato divenne gerarchicamente inferiore alle medesime, per quanto esso continuasse a con-

servare tutto lo splendore esteriore della sua dignità. Da allora in poi quindi la qualità di *consularis* fu più o meno severamente richiesta per ascendere ad alcuni di quei nuovi officii, che sono principalmente i seguenti:

Praefectus urbi. — Cominciò Augusto con lo sceglierlo tra i *consulares* (Tac. ann. 6, 11), e così fecero costantemente i suoi successori, tranne Macrino, che nominò Adventus prima prefetto e poi console (Dio Cass. 78, 14). Cf. **Urbs.**

Curator aquarum. — S'intende il capo del collegio composto di tre curatori, di cui gli altri due erano dei semplici *adiutores*. Cf. **Aqua.**

Curator aedium sacrarum et operum locorumque publicorum (*tuendorum*). — Tali furono, dopo essere stati consoli, Vitellius (Suet. Vit. 5), Lollianus Avitus console nel 144, curatore nel 146 (C. VI 1008), Salvius Iulianus console nel 148, curatore nel 150 (C. VI 855), L. Dasumius Tuscus (C. XI 3365), Fabianus Maximus (C. VI 1517); soltanto C. Iulius Asper (C. XIV 2505. 2507-2510) e Q. Varius Geminus (C. IX 3306) furono curatori prima di esser consoli. Cf. **Opera publica.**

Curator riparum et alvei Tiberis. — L. Valerius Festus console nel 71, curatore nel 73 (C. I p. 180 = VI 1238), Ti. Iulius Ferox console nel 99, curatore nel 101 (C. I p. 180 = VI 1239), C. Plinius Secundus console nel 100, curatore dal 105 al 107 (C. V 5262. 5263. 5667), L. Messius Rusticus console nel 114, curatore nel 121 (C. I p. 180 = VI 1240), Rixa (C. V 4335), M. Statius Priscus console nel 159 (C. VI 1523). Anche qui s'intende che *consularis* dovea essere il primo dei cinque curatori. Cf. **Tiber.**

Praefectus alimentorum. — Fu consolare almeno dal tempo di M. Aurelio e forse Commodo (C. VI 1540. X 3805. 5398. XIV 3609. Capitol. Pertin. 3. 4. Spart. Did. Iul. 1. 2. Dio Cass. 78, 22), laddove prima era pretorio. Cf. **Alimenta.**

Proconsules. — Sono consolari costantemente i soli governatori dell'Asia e dell'Afri-

ca, mentre quelli delle altre provincie senatorie sono pretorii. Cf. **Africa** — **Asia**.

Legati Augusti pro praetore. — Sono consolari governatori di queste provincie imperiali: della Britannia nel secolo I, della Cappadocia quasi tutti, della Dacia dopo l'anno 168, della Dalmatia tutti, della Germania inferior nel secolo I, della Germania superior tutti, della Moesia superior e inferior tutti, della Pannonia tutti, della Pannonia inferior dopo M. Aurelio, della superior dal 138 in poi, della Syria tutti, della Tarraconensis nel secolo I. v. le singole provincie.

Finchè Augusto non istituì stabilmente, tra l'anno 8 e 14 d. Cr., il *praefectus annonae*, scegliendolo tra gli equiti e conferendo ad esso la *cura frumenti*, questa fu da lui affidata, prima a due *praefecti frumenti dandi* scelti tra pretorii e nel 736 aumentati a quattro (Dio Cass. 54, 1. 17. Frontin. de aq. 100), poscia nel 759 a due

Curatores frumenti presi tra consolari, perchè ad essi fu data anche la *cura annonae* (Dio Cass. 55, 26 cf. 31. Frontin. de aq. 101. Suet. Aug. 37). Cf. **Annona** p. 476. — Sono pure transitorii i quattro

Iuridici che Adriano istituì per l'Italia, pigliandoli fra i consolari (Spart. Hadr. 22, 13. Capitol. Anton. Pius 2, 11 etc.), e che Marco Aurelio sostituì con pretorii (Capitol. M. Anton. 11 cf. Appian. bell. civ. 1, 38). — Così pure alla fine del regno di Caracalla appare per la prima volta un

Corrector per l'Italia (C. X 5398 cf. EE. 1 p. 138), che era stato già console nel 214.

Sotto il nome dei singoli (v.) **Consules** saranno indicati quelli, che occuparono tutte o parte delle suddette magistrature, aggiungendovisi le relative fonti epigrafiche e letterarie.

Nell' ordinamento amministrativo cominciato da Diocleziano e compiuto dai suoi successori, specialmente dal secolo IV, dopo che Valentiniano ebbe stabilita la gerarchia di tutti gli officii antichi e nuovi dello Stato (Gothofr. al Cod. Theod. 6, 7, 1), la *dignitas consularis* o *consularitas* rappresenta il

terzo grado delle dignità, dopo quella dei *viri perfectissimi* e dei *viri illustres*, laddove ai *consulares* non ispetta che il semplice titolo di *clarissimi*. Cf. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 1 p. 888 segg.

XV. Potere consolare in genere.

Unità e totalità.

Gli antichi non ci han lasciato una vera definizione del potere, onde erano investiti i consoli, nello stesso modo che non definiscono quello del re, se si eccettui il luogo di Plutarco (Tib. Gr. 15), dove Tiberio Gracco attribuisce a lui non solamente l'imperio, ma un'ampia potestà religiosa. Le parole di Cicerone: *regio imperio duo sunto iique praeeundo, iudicando, consulendo praetores, iudices, consules appellamino* (de leg. 3, 3, 8 cf. Varro, de vita pop. Rom. presso Non. s. v. *consulum* p. 23 Merk.), son dirette piuttosto a spiegare il triplice loro titolo, anzichè a definire il loro potere. Lo stesso Polibio, così esatto conoscitore della costituzione romana, non fa (6, 12) che enumerare le loro principali funzioni, rispetto specialmente al senato, ai comizii, alla formazione dell'esercito, al comando militare; ma non le comprende sotto una designazione generale. Nè una definizione è quella, nella quale si afferma la potestà consolare essere la medesima che la regia, tranne alcune limitazioni (Polyb. 6, 11, 5. 12, 9. Cic. de re pub. 2, 32, 56; de leg. 3, 3, 8. Liv. 2, 1, 7; 3, 9, 3. 34, 8. 39, 8; 4, 2, 8. 3, 9; 8, 32, 3. Dionys. 6, 65; 7, 35; 9, 41; 10, 34. Val. Max. 4, 1, 1. Pompon. Dig. 1, 2, 2, 16 etc.). Imperocchè se v'è modo per noi di determinare la potestà regia, è appunto in quanto si conoscono le varie manifestazioni della consolare. Ora, il dire che questa e quella siano contenute per eccellenza nell'*imperium*, è certo esatto e può giovare a distinguere il potere del magistrato supremo da quello sovrano del popolo, per quanto anche a questo s'attribuisca l'*imperium* e la *potestas*, nel senso che il popolo ne investe il magistrato (Liv. 4, 5, 1. Dig. 1, 4, 1 pr. cf. Varro, de l. L. 5, 87). Ma l'*imperium* nel

senso tecnico della parola comprende essenzialmente il comando militare e la giurisdizione (cf. Mommsen, Staatsrecht I p. 22 seg. 116 seg.), mentre ai consoli spettano anche altri poteri, che o non si connettono punto o non hanno che una lontana relazione con quello. Oltre a ciò, da una parte il comando militare competeva anche ad altri magistrati, come il dittatore, il pretore, il proconsole e perfino a non veri e proprii magistrati, indicati col titolo generico *cum imperio esse*; e dall'altra con l'istituzione della pretura, se i consoli, come vedremo, non perdettero del tutto una parte dell'imperio, la giurisdizione civile, certamente l'ebbero di molto diminuita.

La difficoltà, anzi l'impossibilità d'una definizione, è la conseguenza necessaria della natura stessa del potere consolare, il quale soprattutto nei primi tempi della repubblica non ammette determinazione di sorta. Infatti, secondo il concetto romano dello Stato, questo s'impersona nella collettività dei cittadini (*populus*), la quale intanto ha la capacità inseparabile a volere e ad attuare il suo volere, in quanto essa è rappresentata da una persona fisica, che a seconda dei casi o interpreta la volontà collettiva o si fa esecutore della medesima, espressa nei comizii. La formola *populus iubet* non si può disgiungere dall'altra *magistratus imperat*, perchè il *iubere* di quello non è possibile senza che il magistrato vi dia luogo col convocarlo a deliberare, e non avrebbe valore senza che esso lo mettesse in atto. La rappresentanza dello Stato completa quindi e concretizza il concetto astratto di esso. Ma come la volontà collettiva non ha limiti nelle sue manifestazioni, del pari non può essere determinato il potere di chi l'attua. Questo abbraccia tutto il campo dell'azione politica, è uno e totale. Perciò i consoli, che furon sempre i rappresentanti supremi dello Stato, e un tempo i soli, non hanno attribuzioni speciali, determinate da leggi o in genere dalla costituzione; ciò che avvenne col tempo, invece, in persona di altri magistrati. Come magistrati

nell'eminente senso della parola, essi personificano il potere generale dello Stato, potere che è così positivamente indeterminato, come negativamente è tale quello dei tribuni della plebe. Sicchè anche quando più tardi sorgono particolari magistrature con proprie e circoscritte competenze, ove queste non arrivano o quelle per qualsivoglia ragione non operano, i consoli ripigliano la totalità del potere. In questo senso è giusta la identificazione, che gli antichi fanno della potestà consolare con la regia, perchè nel re infatti si manifesta ancora più questa unità e totalità, che passò intera nell'originario consolato.

Nondimeno siffatta pienezza di potere è soggetta a due specie di limitazioni, di cui alcune sono intrinseche al consolato stesso e in parte con questo sorgono o si affermano maggiormente, altre sono estrinseche e si manifestano nello sviluppo della costituzione politica.

Limitazioni intrinseche.

Il consolato quale fu concepito fin dall'istituirsi, si volle che portasse con sè alcune condizioni. Le quali dovevano servire parte ad impedire che esso eccedesse nell'esercizio del suo potere, come fu con l'annualità e la collegialità; parte a che la libertà e la vita del cittadino romano fossero il più che possibile guarentiti di fronte al potere punitivo di esso il che si ottenne affermando in lui il diritto di appello al popolo; parte infine a che il potere sacro e il laico non potessero a vicenda corrompersi, rimanendo amendue nelle mani del magistrato supremo, com'era stato nella monarchia, e quindi spogliando quasi interamente del primo i consoli e in genere la magistratura. — Dell'annualità si è già discorso innanzi (c. XI) e s'è veduto come, pur non essendovi un mezzo legale per impedire ai consoli di rimanere in carica oltre un anno, v'era modo di chiamarli a rispondere della usurpazione, usciti che erano da quella. Con lo stabilirsi poi che essi non potessero continuare a reggere lo Stato nell'anno successivo, e che l'iterazione dovesse avere un termine almeno di dieci anni (c.

III), l'originaria limitazione del tempo fu indirettamente ancora più assicurata. — Anche della collegialità si è trattato (c. VIII), osservando come da essa nascesse in ciascun console il diritto del veto (*intercessio*) contro gli atti già emanati o da emanarsi dal collega; diritto che si estendeva a tutto il campo dell'azione del magistrato, così a quello della giurisdizione, come all'altro delle proposte di leggi o di senatoconsulti, e che cessava soltanto nel caso che il collega funzionava fuori di Roma. Per effetto poi dell'*imperium maius* del dittatore di fronte a quello del console, e della potestà maggiore onde erano investiti i tribuni della plebe, quel diritto poteva essere esercitato anche dall'uno e dagli altri. — Ragionando più oltre delle funzioni sacre e della giurisdizione penale dei consoli, si vedrà pure in quali limiti fosse loro consentita un'azione nel campo del culto in generale, e come si stabilissero delle norme circa la qualità delle pene, degli accusati e del luogo ove avveniva il giudizio penale, per guisa che anche qui il loro potere punitivo venne circoscritto. — Certo, il potere monarchico era anch'esso temperato dall'azione dei comizii e del senato. Ma è fuor di dubbio che quest'azione fu molto più larga e restrittiva rispetto ai consoli; ciò che più opportunamente si vedrà ove sarà ragionato dei loro rapporti con gli uni e con l'altro. — Anche la dittatura, la quale è tanto antica quanto il consolato stesso, e probabilmente sorse col medesimo, nel senso che in certe determinate circostanze i consoli avessero il diritto di crearsi nel dittatore un terzo collega, rappresenta una limitazione ai loro poteri: i consoli non cessano quando v'è un dittatore, ma le loro funzioni si sospendono quasi del tutto, specialmente nel comando militare. Ma come la dittatura è nel medesimo tempo un ritorno precario alla pienezza del potere regio, libero del veto dei colleghi e della limitazione dell'appello al popolo, così non occorre qui discorrerne di proposito (v. **Dictator**).

Limitazioni estrinseche:

Nella storia politica e costituzionale di Roma, il consolato non rimase immobile, rispetto ai suoi poteri. Al contrario però delle altre istituzioni, il suo cammino tenne una via inversa: la cerchia di quelli anzichè allargarsi col tempo, sempre più si restringe.

nella repubblica;

La qual cosa, nella repubblica, fu l'effetto principalmente dello sviluppo continuo dello Stato, che per le sue nuove esigenze amministrative avea bisogno che si moltiplicassero i suoi organi. Quell'unità di poteri, che per qualche tempo si conservò ancora nelle mani dei consoli, più o meno come già fu in quelle del re, si scinde, e alcune speciali attribuzioni diventano la sfera d'azione di nuovi magistrati. Così con la istituzione della pretura si toglie ad essi la parte sostanziale dell' amministrazione della giustizia, la giurisdizione civile contenziosa, e non si lascia loro che in genere la volontaria. Con la creazione della censura essi perdono tutta quella svariata serie di funzioni, che dall'ordinamento della cittadinanza e dal regime dei costumi si estendeva fino all'amministrazione delle finanze e delle opere pubbliche. Col sorgere degli edili curuli allato ai plebei, si forma un nuovo ramo amministrativo, di cui le funzioni principali, come la cura dell'annona, delle vie, dei mercati, la giurisdizione commerciale e la polizia, certamente non poteron prima appartenere ai due magistrati della plebe, e doverono esser di competenza dei consoli; tanto più che vediamo gli edili tutti entrare in un rapporto immediato e quasi subordinato con quelli. Il divenire i questori col tempo anch'essi dei magistrati, non essendo più di nomina consolare, ma elettivi, fa perdere anche ai consoli, se non l'amministrazione effettiva del tesoro dello Stato, certamente la libera disposizione di esso. Quei commissarii poi, che si vedono di tratto in tratto istituire o per coadiuvare il supremo magistrato nell'amministrazione giudiziaria, militare, finanziaria, ovvero a dirittura per sostituirlo, a misura e in quanto assumono carattere di magistrati

più o meno stabili, costituiscono anch'essi una restrizione della potestà consolare.

nell'Impero. Nell'Impero le limitazioni sono ancora maggiori. Se, infatti, dopo che Sulla ebbe tolto ai consoli l'imperio militare in Italia, essi potevano ancora esercitarlo fuori, col sorgere del principato lo perdono del tutto: la leva, la nomina degli uffiziali, il comando nella guerra passano assolutamente nelle mani dell'imperatore. Se nella repubblica, negli anni in cui non erano eletti i censori, essi ripigliavano tutta intera la potestà censoria, nell'Impero ciò non è più possibile: fino a Domiziano alcuni imperatori assumono la censura, dopo quel tempo essa diviene parte integrale del potere imperiale, perchè dal principe assunta a vita. Per effetto della potestà proconsolare o di alcune clausole della legge con cui è investito della tribunicia, l'imperatore raccoglie in sè tutta la politica estera, rappresentata già dai consoli e dal senato, la guerra, la pace, i trattati internazionali. Passato il potere legislativo dai comizii nel senato, certo i consoli non perdono la partecipazione ad esso; ma l'iniziativa d'ordinario vi è presa dall'imperatore, come con le sue costituzioni egli concorre largamente alla legislazione. Dove il potere consolare appare meno diminuito, è la giurisdizione civile e penale, benchè anche qui sia da considerare, che da una parte in sostanza la penale è una concessione fatta a favore più del senato anzichè dei consoli, e dall'altra che la civile rappresenta l'eccezione di fronte alla regola. Del resto, la doppia giurisdizione esercitata dal principe personalmente o per mezzo di suoi delegati speciali o generali, in prima istanza o in appello, apportava essa medesima una grande restrizione a quella del senato e in genere degli altri magistrati. Quelle attribuzioni così varie e indeterminate di polizia, che nella repubblica aveano esercitato i consoli, quasi finiscono con la istituzione della prefettura della città, come cessano quelle relative alle opere pubbliche, alle vie, alle acque, agli incendii e così via, che essi in qualità di censori aveano talvolta

esercitate, quando con l'Impero sorgono nuovi officii speciali, emanazione della suprema potestà imperiale.

XVI. Culto dello Stato.

Magistratura e sacerdozio:

nella monarchia;

Uno dei principii fondamentali del regime consolare o repubblicano, è la secolarizzazione della suprema rappresentanza politica dello Stato. Nella monarchia v'è una completa compenetrazione delle cose divine e delle umane, del potere religioso e del laicale. Nella persona del re sono inseparabilmente riunite le qualità di sacerdote e di magistrato. Egli rappresenta lo Stato insieme innanzi ai cittadini e alla divinità: per essi prende auspicii, fa preghiere, voti, sacrifizii, dedicazioni, nomina e punisce sacerdoti, nello stesso modo che li comanda in guerra, li convoca in assemblea, li giudica e in genere li amministra. Romolo, che di fronte al fondatore delle istituzioni sacre, Numa, personifica nella leggenda la monarchia nella più larga manifestazione dei suoi poteri, è il supremo sacerdote ed arbitro delle cose sacre (Dionys. 2, 14), è anzi egli stesso augure, prima d'istituire la disciplina augurale (Cic. de div. 1, 40, 89 cf. 1, 2, 3; de re pub. 2, 10, 17; de deor. nat. 3, 2, 5. Liv. 4, 4. Dionys. 2, 6). Numa compie le funzioni del *flamen Dialis* (Liv. 1, 20), e Anco Marcio soltanto nella sua assenza affida a sacerdoti la *cura sacrorum* (Liv. 1, 33).

nella repubblica e nell'Impero.

Nella repubblica, invece, avviene una separazione tra tutto ciò che riguarda essenzialmente il culto e ciò che riflette gl'interessi affatto secolari dello Stato, tra sacerdozio e consolato e quindi in genere le magistrature che da esso si svilupparono. E la separazione è tale, che al *rex sacrorum*, istituito allora per conservare allo Stato fondato dai re l'antica benedizione celeste e per compiere atti religiosi già compiuti dal re, è vietato d'occupare qualsivoglia officio civile e di convocare il popolo in assemblea. Nel medesimo tempo il collegio dei pontefici acquista nel suo capo un'importanza maggiore di quella che prima non avesse. Il *pontifex maximus* eredita i poteri

principali, di cui era stato investito il re nel campo della religione: la rappresentanza di tutte le divinità riconosciute dallo Stato, la supremazia sugli altri sacerdoti, la quasi legislazione in materia religioso-gentilizia esercitata in particolari comizii, la giurisdizione sui delitti puramente sacri, il diritto di dare responsi così nei procedimenti civili come nei conflitti tra il diritto sacro e il civile, l'alta sopraintendenza sul patrimonio religioso. Ove però ancora meglio appare quella separazione, è la condizione del tutto diversa, in cui son posti i rappresentanti civili e religiosi dello Stato. Quelli sono eletti dal popolo, questi parte dagli stessi colleghi (*cooptatio*), parte dal pontefice massimo; e quando col tempo per alcuni di essi si applica l'elezione popolare, questa in fondo non è che formale e affatto diversa da quella dei magistrati. Il potere di questi è annuale, dei sacerdoti è a vita. Le condizioni per essere assunto alla magistratura e al sacerdozio, non sono in genere le medesime, come p. e. non v'è un limite minimo di età e uno stretto ordine gerarchico per questo, come v'è per quella. E se la magistratura è un *honor* al pari del sacerdozio, quella non riceve alcun emolumento dallo Stato, mentre questo in vario modo è da esso sovvenzionato. Sono, insomma, due ordini diversi di rappresentanti del medesimo, i quali appunto perchè tali in alcuni riguardi s'incontrano, in altri si discostano. A collegi sono costituiti i sacerdoti e i magistrati; ma se p. e. un console può usare dell'*intercessio* verso il collega, altrettanto non può fare l'augure contro l'altro augure. La funzione civile non è certo per legge incompatibile con la sacerdotale, tranne nel caso su ricordato del *rex sacrorum;* ma nel fatto per alcuni sacerdozii, come il pontificato massimo, v'è incompatibilità, quando l'officio civile obbliga la persona a funzionare fuori d'Italia. Due o più sacerdozii si possono nello stesso tempo cumulare, come s'è visto p. e. essere possibile la cumulazione del consolato con altre magistrature. Ma nella stessa guisa che certe magistrature non

si possono insieme occupare con altre, del pari non si occupano i sacerdozii maggiori, quali eran quelli dei pontefici, degli epuloni, degli auguri e dei *XV viri sacris faciundis*. Non v'è che l'imperatore, il quale possa riunirli tutti e quattro nella sua persona. Di fronte alla legge e agli obblighi verso lo Stato, non vi sono in genere privilegi nè per magistrati nè per sacerdoti, tranne che questi sono immuni dal servizio militare. Alcuni sacerdoti hanno perfino le insegne proprie dei magistrati, come p. e. il *flamen Dialis* ha la sella curule e la pretesta, e il pontefice massimo i littori; ma se il magistrato può usarle sempre, il sacerdote non le usa se non quando è in funzione. Magistrati e sacerdoti sono ugualmente funzionarii dello Stato, non impari per dignità, benchè nell'Impero il pontificato massimo, forse perchè occupato dall'imperatore, sia superiore allo stesso consolato. E in questo tempo, quando tutti gli officii civili e militari sono riserbati a due aristocrazie, alla civile ed ereditaria rappresentata dall' ordine senatorio e a quella finanziaria e personale rappresentata dall'ordine equestre, anche i sacerdozii sono distribuiti tra l'uno e l'altro (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 13 segg. 18 segg. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 64 segg. 219 segg.).

Ma l'essere il consolato o la magistratura tenuto distinto dai sacerdozii, non significa che accanto al regime politico dello Stato siasi formato per sè un regime proprio del culto pubblico, e tanto meno che al disopra o al disotto vi sia stata qualcosa di simile alla Chiesa, più o meno autonoma. Questa specie di separazione, sorta nell'età mezzana, è affatto ignota ai Romani. Per essi, al contrario, come il *ius sacrum* è parte del *ius publicum* (Dig. 1, 1, 1, 2: « publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit »), e allato al culto dei privati (*sacra privata*) v'è un culto per le divinità riconosciute dallo Stato (*sacra pubblica*), così questo ha insieme una funzione politica e una religiosa, che esso compie per mezzo di due diverse specie di

rappresentanti. D'altra parte, l'esser questi distinti tra loro, non importa che lo Stato come ente politico rimanga del tutto estraneo alla funzione religiosa. Esso non solamente difende il culto nazionale da ogni corruzione che venga di fuori; non solamente provvede ai suoi bisogni, ma amministra i beni religiosi, esercita una giurisdizione in materia sacra patrimoniale, prescrive norme riguardanti i sacerdoti, come quando applica ad alcuni di essi l'elezione popolare, li distingue in senatorii ed equestri, li dispensa dal servizio militare e così via, e perfino riconosce i magistrati stessi siccome capaci di compiere alcuni atti religiosi. È questa un'azione politica, che lo Stato esercita soprattutto mediante i consoli e poscia anche i loro colleghi, i pretori, sia in quanto essi operino direttamente e di propria iniziativa, sia in quanto sono esecutori di deliberazioni del senato e in parte anche dei comizii, che del resto soltanto in pochi rispetti intervengono nel campo religioso. Che se in qualcuna di tali funzioni si vede operare anche qualche altra magistratura, come l'edilità, bisogna por mente che gli edili in genere non sono che degli adiutori dei consoli, e che il potere esecutivo mette capo essenzialmente a questi.

Difesa del culto nazionale.

La distinzione che faceano i Romani tra religione dello Stato e religione dei privati (Fest. p. 245: « Publica sacra, quae publico sumpto pro populo fiunt, quaeque pro montibus, pagis, curiis, sacellis, at privata quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt » cf. Cic. de domo 40, 105. Dionys. 2, 65. Macrob. 1, 16, 5 segg.), traeva seco questa conseguenza, che ai privati in genere, così a' cittadini Romani come agli stranieri, era lasciato libero l'esercizio di qualunque culto. Il quale principio se non fosse attestato dagli antichi medesimi (p. e. Cic. de leg. 2, 1, 3. 10, 25. Dionys. 2, 19. Fest. p. 157. 237. Symm. ep. 10, 54. Tertull. apol. 24; ad nat. 2, 8. Arnob. 3, 38 etc.), sarebbe provato dal fatto, che con l'aggiungersi sempre più di nuovi elementi italici alla cittadinanza romana e con

l'allargarsi continuo dei rapporti internazionali di Roma, aumentandosi il numero degli stranieri che vi si stabilivano, non era possibile che gli uni e gli altri non portassero con sè anche nuovi culti. Doveva, insomma, avvenire nel campo della religione qualcosa d'analogo a quello, che col tempo avvenne nel campo del diritto privato. Nello stesso modo che in questo accanto al *ius civile Romanorum* si venne poco a poco formando un *ius gentium* o *naturale,* sicchè gli stessi cittadini Romani finirono con l'acquistare una nuova capacità giuridica anche rispetto al medesimo; del pari in quello si ammise per essi la libertà di adorare così le divinità nazionali come le straniere. Il che era del resto così naturale e necessario, che si vide perfino lo Stato mano a mano allargare la cerchia del suo culto e riconoscere divinità venute non solamente dalla Grecia, ma dallo stesso Oriente.

Ma poichè questa libertà religiosa non si restringeva nelle sole pareti domestiche, bensì si manifestava anche fuori, in cerimonie e riti celebrati in santuari d'ogni specie che sorgevano nella città (Liv. 25, 1 etc.); e poichè principalmente col sorgere di nuovi culti privati si costituivano corporazioni di credenti, che spesso pigliavano un carattere politico, così lo Stato si riserbava il diritto d'invigilare su questi, e, ove occorreva, di limitarne l'esercizio perfino nelle case (Cic. de leg. 2, 8, 19 cf. Serv. Aen. 8, 187 etc.). La storia ci offre molti esempii di quest'azione dello Stato, e quasi in ogni caso si scorge come in essa prevalessero due scopi. L'uno d'impedire il più che possibile che la cittadinanza abbandonasse la credenza nazionale, e in genere che la coscienza e il sentimento religioso degli avi s'infiacchissero. Lo Stato stesso che direttamente o per mezzo dei suoi sacerdoti era autore del rito religioso (Dionys. 2, 73. Liv. 1, 20, 6. Cic. de leg. 2, 8, 20 etc.), non poteva non tener viva quella religiosità che informa tutta la vita pubblica e privata della nazione (Polyb. 6, 56. Cic. de leg. 2, 7, 15. Liv. 1, 21, 1; 6, 1. Gell. 2, 28, 2. Athen. 6 p. 274 *a*):

più il popolo è religioso e tanto maggiormente le divinità proteggono lo Stato e fanno grande Roma (Cic. de deor. nat. 2, 3, 8. 3, 2, 5; de harusp. resp. 9, 19. Horat. od. 3, 6, 5. Liv. 5, 51, 4; 6, 41, 4; 44, 1, 11. Dionys. 2, 72. Tortull. ad nat. 2, 17. Symm. ep. 10, 54. August. de civ. Dei 4, 9. 29 etc.). L'altro, che i costumi non si corrompessero e che la tranquillità e l'ordine nella città non fossero turbati, siccome spesso soleva avvenire, quando ad ogni calamità pubblica e ad ogni prodigio, si vedeva il popolo ricorrere a riti stranieri, i più clamorosi e turpi (Liv. 4, 30, 9. Serv. Aen. 4, 303. Val. Max. 1, 3, 3 etc.). E i consoli o i pretori, che insieme col senato rappresentano l'alta autorità governativa, e gli edili in quanto sono da quelli dipendenti e investiti in parte della polizia, sono quelli che han competenza propria in questo campo. Le parole che lo storico (Dio Cass. 52, 36) pone in bocca a Mecenate, siccome consigli dati ad Augusto, riassumono quasi la politica tradizionale dai Romani seguita costantemente fino allora, rispetto alla religione: Augusto doveva prestar culto agli dei secondo il rito dei padri e inculcarlo agli altri; perseguitare i fautori delle religioni straniere, non solo per ragion degli dei, ma anche perchè chi introduce nuove divinità, trascina all'uso di leggi straniere, donde congiure e sette, sì dannose al principato; non tollerare nè gli sprezzatori degli dei, nè i maghi, allettanti con arti subdole e con menzogne il popolo a cose nuove, bastando alla divinazione i patrii auguri ed aruspici; guardarsi dai sedicenti filosofi, siccome quelli che infiniti mali arrecano allo Stato e ai privati.

Così nel 326 u. c. poichè « siccitate... plurimum laboratum est, nec caelestes modo defuerunt aquae, sed terra quoque ingenito umore egens vix ad perennes sufficit amnes. defectus alibi aquarum circa torridos fontes rivosque stragem siti pecorum morientium dedit; scabie alia absumpta. volgatique contactu in homines morbi. et primo in agrestes ingruerant servitiaque; urbs deinde inpletur. nec cor-

pora modo adfecta tabo, sed animos quoque multiplex religio et pleraque externa invasit, novos ritus sacrificandi vaticinando inferentibus in domos, quibus quaestui sunt capti superstitione animi; donec publicus iam pudor ad primores civitatis pervenit, cernentes in omnibus vicis sacellisque peregrina atque insolita piacula pacis deum exposcendae » (Liv. 4, 30, 7 segg.), — il senato commette agli edili « ut animadverterent, ne qui nisi Romani dii, neu quo alio more quam patrio colerentur ».

Si era al tempo della guerra Annibalica (a. 542 u. c.), di cui le sorti non volgevano favorevoli ai Romani. « Nec iam in secreto modo atque intra parietes abolebantur Romani ritus, sed in publico etiam ac foro Capitolioque mulierum turba erat nec sacrificantium nec precantium deos patrio more. sacrificuli ac vates ceperant hominum mentes; quorum numerum auxit rustica plebs ex incultis diutino bello infestisque agris egestate et metu in urbem conpulsa, et quaestus ex alieno errore facilis, quem velut [ex] concessae artis usu exercebant » (Liv. 25, 1, 7 segg.). La cosa fu portata innanzi al senato, e « incusati graviter ab senatu aediles triumvirique capitales, quod non prohiberent, cum emovere eam multitudinem e foro ac disicere adparatus sacrorum conati essent, haud procul afuit, qui violarentur. ubi potentius iam esse id malum apparuit, quam ut minores per magistratus sedaretur, M. Aemilio praetori urbis negotium ab senatu datum est, ut eis religionibus populum liberaret. is et in contione senatus consultum recitavit et edixit, ut quicumque libros vaticinios precationesve aut artem sacrificandi conscriptam haberet, eos libros omnis litterasque ad se ante Kal. Apriles deferret, neu quis in publico sacrove loco novo aut externo ritu sacrificaret » (Liv. l. c.). L'incarico dato al pretore si riferiva non proprio ai libri Sibyllini, riconosciuti dallo Stato ab antico e dati in custodia ai *Xviri sacris faciundis*, ma a libri simili introdotti da privati. Questa specie di concorrenza ai libri officiali dovè continuare anche dopo, perchè

Augusto, divenuto pontefice massimo, nel 742 u. c. fece fare una revisione degli officiali e condannò alle fiamme duemila oracoli (Suet. Aug. 31). Altrettanto fece più tardi anche Tiberio (Dio Cass. 57, 18). Del resto, senza un'autorizzazione del senato non era permesso a tutti il fare uso di alcuni di quelli (Cic. de div. 2, 54, 112. Lactant. 1, 6, 13 cf. Dionys. 4, 62. Val. Max. 1, 1, 13).

L'uso delle orgie bacchiche, introdotto dalla Campania in Roma, cominciarono a divenire così pericolose pel buon costume e non meno per la sicurezza pubblica, degenerando nelle più sfrenate licenze e in atti anche politicamente delittuosi (Liv. 39, 8-15), che, denunciate al senato, questo nel 468 u. c. commette ai consoli di procedere ad una rigorosa inchiesta, e i consoli a loro volta « aedilibus curulibus imperarunt, ut sacerdotes eius sacri omnes conquirerent, comprehensosque libero conclavi ad quaestionem servarent; aediles plebis viderent, ne qua sacra in operto fierent » (Liv. 39, 14, 9 cf. Cic. de leg. 2, 15, 37). Altrove (v. **Bacchus**) abbiamo riferito il contenuto del senatoconsulto, che in forma di epistola i consoli di quell'anno diressero ai magistrati di Teuranum nei Bruttii, circa le condizioni, secondo le quali quel culto poteva essere esercitato. Notevoli sono le parole che Livio (39, 16, 8 segg.) pone in bocca a uno dei due consoli, che a tal riguardo tenne una concione: « Quotiens hoc patrum avorumque aetate negotium est magistratibus datum, uti sacra externa fieri vetarent, sacrificulos vatesque foro circo urbe prohiberent, vaticinios libros conquirerent comburerentque, omnem disciplinam sacrificandi praeterquam more Romano abolerent, iudicabant enim prudentissimi viri omnis divini humanique iuris nihil aeque dissolvendae religionis esse, quam ubi non patrio, sed externo ritu sacrificaretur » (Liv. 39, 16, 8).

Un esempio della cura posta dallo Stato nell'impedire che la patria credenza religiosa, conservatasi così semplice e primitiva, fosse scossa nella sua base da spiegazioni filosofiche delle cerimonie e della essenza stes-

sa delle divinità, si ha nel caso dei così detti libri di re Numa, che la tradizione fa il fondatore della religione dei Romani. Lavorando un suo campo a piè del Gianicolo, lo scriba L. Petillius scoprì nel 573 u. c. due sarcofagi, di cui uno avrebbe dovuto contenere, secondo la iscrizione relativa, il corpo di Numa, e l'altro nel fatto conteneva dei libri greci riguardante il diritto pontificio e dei latini di carattere filosofico. Venuti questi libri in mano del pretore urbano, Q. Petillius, questi, letti che li ebbe, « cum animadvertisset pleraque dissolvendarum religionum esse, L. Petillio dixit sese libros eos in ignem coniecturum esse ». Il possessore si rivolse allora ai tribuni della plebe, che ne riferirono al senato, il quale, dopo che il pretore « se ius iurandum dare paratum esse aiebat libros eos legi servarique non oportere », ... « censuit .... libros primo quoque tempore in comitio cremandos esse .... libri in comitio igne a victimariis facto in conspectu popoli cremati sunt » (Liv. 40, 29, 11 cf. Val. Max. 1, 1, 12. Plin. nat. hist. 13, 13, 84. de vir. ill. 3). Si era allora appunto in un tempo, in cui una nuova coltura cominciava a lottare con l'antica fede nazionale, e da varie circostanze del fatto si vede come senza dubbio quei libri fossero il portato di una nuova tendenza, quella di volersi dar ragione più o meno filosofica dei culti, e come molto probabilmente l'autore per dar loro maggiore autorità li avesse voluto far passare per opera di Numa (Schwegler, röm. Gesch. 1 p. 566 segg.).

Al medesimo concetto s'inspirò nel 593 u. c. il senato, quando, su proposta di un pretore, dispose che questi dovesse scacciare da Roma e da tutta Italia i *philosophi* e i *rhetori* (Suet. de rhetor. 1. Gell. 15, 11, 1) e nel 615 i Chaldei (Val. Max. 1, 3, 3), siccome quelli che con le loro libere interpretazioni, le profezie e l'astrologia minacciavano la religione e turbavano la pace pubblica e privata. Contro questi ultimi specialmente si mostrò ancora più rigoroso il governo fin nei primi tempi dell'Impero. Scacciati da Roma

nuovamente da Agrippa edile nel 721 (Dio Cass. 49, 43), limitati nell' esercizio della loro arte da Augusto nell'11 d. Cr. (Dio Cass. 56, 25), complicati in processi di alto tradimento e puniti (Tac. ann. 2, 27; 3, 22; 12, 22. 52. Oros. 16, 14 etc.), nuovi senatoconsulti furono emanati contro di essi sotto Tiberio (Tac. ann. 2, 32), Claudio (Tac. ann. 12, 52), Vitellio (Tac. hist. 2, 62. Suet. Vit. 14. Dio Cass. 65, 1) e Vespasiano (Dio Cass. 66, 9). Ma se lo Stato nell'età repubblicana si contentò di scacciare da Roma tali sette di vaticinatori e maghi e coloro che se ne servivano, nella imperiale li minacciò anche di pene severe (Paul. sent. 5, 21, 2 segg. « Qui novas sectas vel ratione incognitas religiones inducunt, ex quibus animi hominum moveantur, honestiores deportantur, humiliores capite puniuntur. Qui de salute principis vel summa rei publicae mathematicos hariolos haruspices vaticinatores consulit, cum eo qui responderit capite punitur. Non tantum divinatione quis, sed ipsa scientia eiusque libris melius fecerit abstinere » etc.).

Il culto di Iside e Serapide, penetrato in Roma dal mezzogiorno d'Italia, trova sì ferventi e arditi seguaci, specialmente nel ceto infimo della società romana, che, in opposizione alla norma che tempii di divinità straniere non potessero sorgere se non fuori il pomerio della città, essi osano perfino innalzare santuarii a quelle divinità sullo stesso Capitolio. Seguono quindi i primi provvedimenti presi nel 696 u. c., quando i consoli, autorizzati dal senato, abbattevano gli altari loro eretti (Tertull. apol. 6: « Liberum patrem cum mysteriis suis consules senatus auctoritate non modo urbe sed universa Italia eliminaverunt. Serapidem et Isidem et Harpocratem cum suo cynocephalo Capitolio prohibitos inferri, id est curia deorum pulsos, Piso et Gabinius consules.... eversis etiam aris eorum abdicaverunt, turpium et otiosarum superstitionum vitia cohibentes » cf. ad nat. 1, 10. Arnob. 2, 73). Avvengono intanto nuovi e strani prodigi, il rito orientale riceve novello impulso,

risorgono nella città gli altari, e nel 701 il senato permette soltanto che essi siano eretti fuori del pomerio (Dio Cass. 40, 47). Poco più tardi, in esecuzione forse di un senatoconsulto, il console del 704, L. Aemilius Paulus, « cum senatus Isidis et Serapis fana diruenda censuisset eaque nemo opificum adtingere auderet, positā praetexta securem arripuit templique eius foribus inflixit » (Val. Max. 1, 3, 4). Ma nel 711 i Triumviri riconoscono il nuovo culto e innalzano il primo tempio (Dio Cass. 47, 15), forse quello del Campo Marzio. Sotto Augusto son tollerati i tempii eretti da privati, sempre però fuori del pomerio (Dio Cass. 53, 2), benchè Agrippa come prefetto della città nel 733 non li permettesse (Dio 54, 6), e più tardi Tiberio nel 19 d. Cr. procedesse in genere contro i culti egizio e giudaico (Tac. ann. 2, 85. Ioseph. antiq. 18, 3, 4). Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1177 seg. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 33. 43 seg.

Nuovi culti.

Ma l'azione dello Stato nel proteggere, il più che possibile, da ogni corruzione esteriore il culto nazionale, non importava che questo rimanesse per sempre circoscritto nella sua antica e ristretta cerchia. Lo sviluppo politico e civile di Roma, l'allargamento originario della cittadinanza gentilizia, la continua annessione soprattutto di popoli italici, le relazioni d'ogni sorta, prima con la Magna Grecia, più tardi con l'Oriente, l'estendersi sempre più della coltura ellenica, e più d'ogni altro l'istituzione sorta rispetto ai libri Sibyllini, a cui lo Stato spesso ricorreva quando volevansi introdurre nuovi culti, eran fatti che ora per propria iniziativa, ora cedendo alle pressioni dell' opinione pubblica, l' inducevano a riconoscerne alcuni.

Questo riconoscimento non era però in tutti i casi il medesimo, così nella forma come negli effetti.

Riconoscimento implicito:

V'era innanzi tutto un riconoscimento implicito o indiretto che voglia dirsi, ed è quello che si avea quando lo Stato, accogliendo nella cittadinanza nuovi elementi complessi ed

organici, già costituiti più o meno politicamente per sè, ne accoglieva insieme e facea proprii anche i culti.

per incorporazione di genti;

Di esso la forma più antica, durata finchè Roma conservò il suo primitivo ordinamento gentilizio, fu l'incorporazione di nuove genti venute di fuori, alle antiche patrizie. Mentre allora lo Stato lasciava che i *sacra* di alcune di esse continuassero a sussistere quali *privata*, di altre li rendeva comuni a tutte le altre genti o altrimenti li dichiarava *publica*, come fu p. e. col culto di Minerva venuto con la gente Nautia (Dionys. 6, 69. Serv. Aen. 2, 166; 5, 704), con quello del Sole con l'Aurelia (Fest. ep. p. 23 etc. cf. Marquardt, Staatsverwalt. 3 p. 131 seg.). In questo caso l'atto del riconoscimento si confonde con quello della incorporazione stessa; e per quanto questa appaia nella speciale forma corporativa della *cooptatio* (p. e. Liv. 4, 4. Suet. Tib. 1), non v'è dubbio che in sostanza trattasi di una vera deliberazione comiziale o legge, non essendo allora possibile altra assemblea di tutte le genti, se non quella ordinata per curie, delle quali esse facean parte.

per annessione incompleta di Stati;

Analogo a questo è il riconoscimento per effetto di annessione di Stati italici a Roma. Nondimeno, qui se la natura dell'atto è la medesima, cioè la concessione della cittadinanza romana, che non poteva aver luogo se non per legge, gli effetti riguardo al culto son diversi, come diversa è la condizione in cui è posto rispetto a Roma il nuovo Stato. Talvolta, in vero, si annulla del tutto l'esistenza politica di esso, e mentre si trapianta sul suolo romano la popolazione, fondendola nella cittadinanza, si lasciano sul luogo gli antichi culti, pur riconoscendoli come pubblici. Così, a mo' d'esempio, distrutta Alba Longa dai Romani, e gli abitanti parte ammessi tra i patrizii, parte tra i plebei (Dionys. 3, 29. Liv. 1, 30; 4, 4), i tempii son conservati (Liv. 1, 29. Dionys. 3, 27. 29) e i *sacra* diventan romani, tra cui quello stesso di Vesta (Liv. 1, 20. Dionys. 2, 66). In questo caso particolare, che

del resto dovè avverarsi pure per altre piccole città latine distrutte nell'età monarchica, come Caenina (Liv. 1, 10, 4. Plut. Rom. 16 etc.), Cabum (Dionys. 5, 61. Plin. nat. hist. 3, 64 etc.) e forse anche Lavinium (Liv. 8, 11, 3. Strab. 5, 3, 5 p. 232), la tradizione non avrà certo un fondamento storico. Ma essa rispecchia un procedimento più o meno simile seguito in tempi punto leggendarii.

Più tardi, infatti, quando Roma non annienta che soltanto in parte l'esistenza politica dei vicini Stati, conferendo loro la cittadinanza senza diritti politici (*civitas sine suffragio*) e lasciandoli godere di un'autonomia molto limitata, rispetto ai culti avviene la medesima che per Alba Longa. Essi diventano *sacra populi Romani,* nello stretto senso della parola, pur continuandosene sul luogo il rito, e, come sui culti originarii romani, anche su di essi si estende l'alta autorità vigilante del collegio dei pontefici (Fest. p. 157: « Municipalia sacra vocantur quae ab initio habuerunt ante civitatem Romanam acceptam, quae observare eos voluerunt pontifices et eo more facere quo adsuessent antiquitus »). Tacito accennando a un tempio della Fortuna equestre in Antium, fa esprimere nel senato, al tempo di Tiberio, la massima (ann. 3, 71): « cunctas caerimonias Italici in oppidis templaque et numinum effigies iuris atque imperii Romani esse » cf. Tertull. apolog. 24; ad nat. 2, 8. L'esempio più manifesto di un tale procedimento si ha nella città di Lanuvium. Divenuta nel 416 u. c. municipio romano nel senso ora detto, l'antico suo culto della Iuno Sospita non è abolito, ma diviene romano (Liv. 8, 14, 2: « Lanuvinis civitas data sacraque sua reddita cum eo, ut aedes lucusque Sospitae Iunonis communis Lanuvinis municipibus cum populo Romano esset »), e perfino i prodigi che vi si avverano, sono in Roma annunziati e in Roma si compiono le espiazioni (Liv. 21, 62; 22, 17; 23, 31; 24, 10; 29, 14; 31, 12; 40, 19 etc.). Nè diversamente si procedè coi culti di altre città latine e non latine poste nella medesima condizione di Lanuvio, come Tu-

sculum, Aricia, Nomentum, Anagnia e così via. Potevano però i culti d'una città vinta e politicamente annullata essere addirittura trasferiti in Roma, dove lo Stato provvedeva ad essi direttamente, e allora si aveano quelli che si dissero *sacra* (*publica*) *peregrina* (Fest. p. 237: « Peregrina sacra sunt dicta, quae ab aliis urbibus religionis gratia sunt advecta » cf. Plin. nat. hist. 28, 2, 18). Tale fu il caso del culto della Iuno regina, trasportata da Veii a Roma (Liv. 5, 22. Dionys. 13, 3).

per annessione completa.

Ma allato a questa annessione incompleta di una età più antica, mano a mano se ne manifesta un'altra completa, in quanto che sia agli Stati suddetti, sia ad altri italici o non italici, prima legati a Roma con rapporti di alleanza o d'altro genere, si concedeva la piena cittadinanza romana e insieme la massima autonomia compatibile con la sovranità di Roma. Ora, in questo caso, se da una parte non si abbandona il principio generale, che i culti locali siano riconosciuti dallo Stato, dall'altra le conseguenze son diverse. Qui il riconoscimento è per così dire più formale, che sostanziale. Esso non importa che quei culti diventino *sacra publica* nello stretto senso della parola, tali cioè a cui lo Stato direttamente provveda e che soprattutto abbiano la loro sede in Roma; ma soltanto *sacra* (*publica*) *municipalia*, tali cioè che su di essi abbia autorità il collegio dei pontefici e in genere ad essi si applichino le norme del *ius sacrum*. La differenza si vede principalmente in ciò, che mentre in alcuni municipii quasi autonomi, almeno nei più antichi, lo Stato, come vedremo, tra l'altro provvede da sè ai relativi sacerdozii, negli autonomi invece non esercita alcuna ingerenza in questo riguardo. Quanto in ispecie all'applicazione del diritto sacro romano nei municipii d'Italia e fuori, e specialmente quanto alla consacrazione di tempii, abbiamo altrove largamente ragionato (v. **Aedes** p. 190 segg.).

Nel riconoscimento indiretto i consoli e in genere il magistrato non esercitavano quindi un potere immediato. Poichè esso era effetto

della legge, con cui si concedeva la cittadinanza romana, e questa poteva esser votata tanto in comizii convocati specialmente da' consoli, quanto in quelli dai tribuni della plebe, così solamente nel fatto della iniziativa presa dagli uni o dagli altri si può vedere una lontana loro ingerenza nell'ammissione di nuovi culti.

Riconoscimento esplicito:

L'introduzione d'un nuovo culto poteva anche avvenire in un modo opposto a quello ora indicato, cioè con un atto esplicito dello Stato. L'atto certo non consisteva in una semplice dichiarazione di riconoscimento, essendo questo sempre accompagnato dalla fondazione d'un tempio, di un sacello, di un'ara o qualsivoglia altro santuario. Ma non consisteva neppure nel fatto stesso di una tale fondazione, bensì nell'atto, col quale essa era consentita. La maggior parte dei culti greci ed orientali vennero introdotti in Roma in questa guisa, e le occasioni furon varie.

Ora è l'evocazione della divinità protettrice di uno Stato in guerra con Roma, a cui il magistrato romano, capo dell'esercito, promette un tempio se abbandona quello (Macrob. 3, 9, 2. Plin. nat. hist. 28, 2, 18. Serv. Aen. 2, 244), come fu con la Iuno regina di Veii, alla quale, mentre durava l'assedio, il dittatore Camillo votò un tempio, che nel 356 u. c. fu eretto sull'Aventino (Liv. 5, 21, 2. 22, 7. Dionys. 13, 3 cf. Plut. Camill. 6. Val. Max. 1, 8, 3). Ora è per effetto di una rivelazione divina: quando i Galli si approssimano a Roma, una voce celeste intesa di notte da un M. Caedicius, preannunzia il pericolo della invasione, e benchè non ascoltato l'avvertimento, alla loro ritirata lo stesso Camillo nel 364 dedica un'ara sulla Nova via all'ignoto dio, chiamato perciò Aius Locutius (Liv. 5, 32. 50. 51. 52. Cic. de divin. 1, 45, 101. Gell. 16, 17 etc.). Ma più di tutto sono i prodigi (Liv. 43, 13) e le calamità d'ogni specie, che spesso per impulso del popolo, talvolta anche per iniziativa dello Stato, inducono questo ad accogliere il culto di divinità straniere. Il senato comincia, ove si tratti di miracoli, col

far procedere a una inchiesta, per accertare il fatto, e quando i pontefici o gli aruspici non riescono a indicare le espiazioni da farsi per placare la divinità, ricorre ai libri Sibyllini, di cui i custodi, i *IIviri* e più tardi *Xviri* e *XVviri sacris faciundis*, interrogati, o ordinano preghiere ed espiazioni per divinità certe o incerte, ovvero indicano la divinità per la quale bisogna istituire un culto nuovo (cf. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 357 segg.). Così nel 258 u. c. il dittatore A. Postumius Pulcher vota per la prima volta a Ceres un tempio (Dionys. 6, 17. Tac. ann. 2, 49), che nel 261 fu poi dedicato dal console Sp. Cassius (Dionys. 6, 94). Nel 259 probabilmente anche un console vota un tempio a Mercurius (Liv. 2, 27, 5. Ovid. fasti 5, 669), e nel 321, dopo una pestilenza, se ne vota uno ad Apollo (Liv. 4, 25, 3), dedicato poscia nel 323 dal console C. Iulius (Liv. 4, 29, 7). Per un simile avvenimento nel 461 i libri consigliano di far venire da Epidauro il dio Aesculapius (Liv. 10, 47); e dopo la battaglia al lago Trasimeno, consigliano del pari di innalzare un tempio alla Venus Erycina (Liv. 22, 9, 7). Mentre dura la seconda guerra Punica, un oracolo trovato negli stessi libri, annunzia che Roma si sarebbe salvata dall'invasione, se da Pessinus nella Galatia si fosse portato in Roma la Mater Magna (Liv. 29, 10); il che si fa nel 549 (Liv. 29, 11), e nell'anno seguente si pone mano a costruire il tempio, che nel 563 vien dedicato (Liv. 29, 14; 36, 36 etc.). Anche il *lectisternium*, un particolare sacrifizio celebrato *Graeco ritu*, si celebra per la prima volta del 355, dopo che il senato ebbe interrogati i libri Sibyllini (Liv. 5, 13. Dionys. 12, 9 etc.). Quando questi andaron distrutti nell'incendio del tempio di Giove Capitolino, ove si conservavano ab antico, furono i consoli del 678, i quali proposero al senato che una commissione si recasse in Erythrae e in altri luoghi della Grecia e dell'Italia per sostituirne dei nuovi, che furono dagli stessi consoli nuovamente deposti nel tempio poco innanzi restaurato (Lactant. 1, 6, 14 cf. Dio-

nys. 4, 62. Tac. ann. 6, 12. Lactant. de ira Dei 22, 6).

per senatoconsulto;

Se al rappresentante supremo dello Stato, coadiuvato dal senato, spetta la tutela del culto nazionale, nello stesso modo è in suo potere in genere l'ammissione di culti stranieri. Ma come egli, pur avendo il diritto di votare un tempio a divinità nazionali, nello sciogliere il voto non può fare a meno del consentimento dei comizii, cioè di una legge; del pari nel dedicare un santuario a una divinità straniera, nuova in Roma, ha bisogno di quello del senato, di un senatoconsulto. In tutti i casi or ora menzionati, e in altri che omettiamo per brevità, il concorso del senato non manca mai, e ove talvolta è taciuto, senza dubbio va sottinteso. Migliore interprete, che non sia il solo magistrato, della opinione pubblica e della opportunità di soddisfarla, è il senato, che si rivolge ai XVviri, esso che decreta la fondazione del tempio, naturalmente su relazione per lo più dei consoli, esso che provvede a certe condizioni e modalità del culto. È nel senso di quest'azione comune del magistrato e del suo massimo consiglio, e in rapporto a culti stranieri e non nazionali, che bisogna intendere la massima più volte affermata in modo generico dalla tradizione, cioè che il magistrato non possa dedicare un tempio senza il permesso del senato. Quando un Aemilius o un Metellus, probabilmente console, vuol consacrare un tempio a un deus Alburnus, del resto affatto ignoto, il senato si oppone: « vetus erat decretum ne qui deus ab imperatore consacreretur nisi a senatu probatus. Scit M. Aemilius de deo suo Alburno » (Tertull. apol. 5). « Mentior si numquam censuerant, ne qui imperator fanum, quod in [bell]o vovisset, prius dedicasset quam senatus probasset; ut contigit M. Aemilio, qui voverat Alburno deo » (Tertull. ad nat. 1, 10: lo stesso adv. Marc. 1, 18, dove anche sua fonte è Varrone, nomina invece come dedicante un Metello). Così pure quando « Tiberius » — sulla relazione che avrebbe avuto da Pilatus — « cum suffragio ma-

gni favoris rettulit ad senatum, ut Christus deus haberetur, senatus indignitatione motus, cur non sibi prius secundum morem delatum esset, ut de suscipiendo cultu prius ipse decerneret, consecrationem Christi recusavit » etc. Questa notizia di Orosio (7, 4), tratta da Eusebio (hist. eccl. 2, 2 cf. Zonar. 11, 3), ha certamente un valore storico molto discutibile; ma esprime e conferma la norma seguita dallo Stato in casi simili. È probabile, per altro, che in alcuni casi particolari il magistrato supremo abbia avuto il diritto di fare a meno del senato, come a mo' d'esempio nella evocazione di una divinità straniera in tempo di guerra. Il dittatore Camillo trasferisce da Veii espugnata il culto della Iuno regina in Roma, senza che si accenni al senato. E anche questo è probabile che sia un racconto paradimmatico degli annalisti. Adunque l'atto, col quale avviene il riconoscimento diretto di un culto nuovo, è un senatoconsulto. Intanto si noti, che non una volta, nè direttamente a proposito di una determinata divinità, nè indirettamente in modo generico, è mai fatto cenno negli antichi di una legge.

non per legge.

Se non che, a questa massima pare che recisamente si oppongano alcune affermazioni degli stessi antichi. Cicerone, infatti, varie volte, più o meno direttamente, accenna alla condizione, piuttosto che di un senatoconsulto, di una legge. In un modo generale quando scrive (de domo 49, 127): « Video enim esse legem veterem tribuniciam quae vetet iniussu plebis aedes terram aram consecrare: neque tamen hoc Q. Papirius, qui hanc legem rogavit, sensit neque suspicatus est, fore periculum ne domicilia aut possessiones indemnatorum civium consecrarentur ». In modo speciale, ove ricorda due responsi del collegio dei pontefici. L'uno dato nell'anno 600 u. c., nell'occasione che il censore C. Cassius di quell'anno voleva consecrare alla dea Concordia, insieme con una statua della medesima, la curia o sede del senato: « C. Cassium censorem de signo Concordiae dedicando ad pontificum collegium rettulisse eique M. Aemilium pontifi-

cem maximum pro collegio respondisse, nisi eum populus Romanus nominatim praefecisset atque eius iussu faceret, non videri ea recte dedicari » (de domo 53, 136 cf. 51, 131). L'altro dell'anno 631, quando « cum Licinia, virgo Vestalis... aram et aediculam et pulvinar sub saxo sacro dedicasset », essendosi il pretore Sex Iulius rivolto ai pontefici, « P. Scaevola, pontifex maximus, pro collegio respondit: *quod in loco publico Licinia, Caii filia, iniussu populi dedicasset, sacrum non viderier* » (de domo 53, 136). Altrovè poi lo stesso Cicerone (ad Att. 4, 2, 3) riferisce come, in forza di questo principio, i pontefici risolvessero la questione della sua casa consacrata dopo la condanna alla Libertas: « *si neque populi iussu neque plebis scitu is, qui se dedicasse diceret, nominatim ei rei praefectus esset neque populi iussu aut plebis scitu id facere iussus esset, videri posse sine religione eam partem areae mi restitui* ». — Nell'anno 460 u. c. avendo l'edile Cn. Flavius dedicato un tempio alla Concordia in « area Volcani », il pontefice massimo Cornelius Barbatus protesta « cum more maiorum negaret nisi consulem aut imperatorem posse templum dedicare. itaque ex auctoritate senatus latum ad populum est, ne quis templum aramve iniussu senatus aut tribunorum plebei partis maioris dedicaret » (Liv. 9, 46, 6. 7).

Sul fondamento di questi luoghi il Mommsen (Staatsrecht 3 p. 1049 seg. cf. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 271) conclude, che adunque probabilmente da principio la dedicazione di un tempio e quindi anche l'ammissione di un nuovo culto sia stato un diritto assoluto del massimo magistrato; che poscia un plebiscito o legge, certo molto antica, abbia stabilito essere per questo necessaria una deliberazione dei comizii; che tale prescrizione in generale non fu seguita, e che nel 450 una nuova legge abbia ordinato esser d'uopo il consentimento del senato ovvero della maggioranza dei tribuni della plebe.

Ora, a noi non sembra questa conclusione del tutto esatta, non solamente perchè in niun

caso di nuovo culto introdotto in Roma si fa mai cenno d'una deliberazione del popolo, laddove ogni volta si accenna invece al senato soltanto; ma anche per altre considerazioni. E innanzi tutto non crediamo, come afferma il Mommsen, essere la medesima cosa tanto il dedicare in generale un tempio a una divinità nazionale, già obietto di culto, quanto il dedicarlo a una divinità straniera, nel momento stesso in cui se ne ammette il culto. L'interesse dello Stato, il procedimento seguíto e il luogo medesimo destinato per regola all'uno e all'altro tempio eran diversi. Quando Cicerone parla di una legge siccome indispensabile, accenna a un principio di diritto pubblico da applicarsi nei casi normali, ordinarii di una consacrazione, e tale non era certamente quella fatta a una divinità straniera. E il principio è questo, che niuno, nè il magistrato nè tanto meno il privato possono trasferire a una divinità il diritto di proprietà sopra un qualsivoglia oggetto, sia pubblico che privato, senza il consenso del popolo (de domo 49, 127 segg.). Con ciò lo Stato volle innanzi tutto limitare la capacità giuridica delle divinità nazionali e dei relativi tempii e sacerdozii, sottoporre alla volontà sovrana l'acquisto della proprietà religiosa, nello stesso modo che riserbò a sè l'amministrazione e la libera disposizione della medesima, e limitò nei tempii la capacità ad ereditare (Ulpian. 22, 6 cf. Gell. 2, 12). Nel caso particolare della consacrazione della curia alla Concordia (de domo 53, 136), si tratta di qualche cosa di più, cioè che un luogo appartenente allo Stato e usato come sede del senato, divenisse proprietà religiosa. Quello poi della Vestale Licinia (l. c.) era ancora più grave, perchè essa, che non avea qualità di magistrato, come l'avea almeno nell'altro caso il censore, disponeva di un *locus publicus* per la consacrazione, come se fosse suo. Ma non fu soltanto lo scopo di limitare la capacità giuridica dei tempii e dei sacerdozii, che fece affermare il principio della necessità di una legge per le consacrazioni. Lo Stato volle

così limitare anche il diritto del magistrato dedicante, di disporre liberamente del suolo pubblico, sul quale per la maggior parte sorgevano i nuovi tempii, e ne investì i comizii; principio questo che trovò applicazione in altri casi analoghi, come p. e. quello delle assegnazioni viritane e coloniarie (v. **Adsignatio**). Oltrechè, siccome altrove osserva lo stesso Mommsen (Staatsrecht 2 p. 619), l'istituzione di un nuovo tempio portando con sè d'ordinario un nuovo peso per l'erario, non bisognava lasciare in balìa del potere esecutivo e tanto meno di un privato, il decretarlo.

Ora, trattandosi d'introdurre un culto straniero, l'interesse principale dello Stato era la tutela della religione nazionale, più che la fondazione d'un nuovo tempio. Occorreva esaminare e decidere se ciò fosse opportuno, se quella ne ricevesse danno e se in certi casi in cui questo danno era certo, si dovesse resistere alle tendenze e alle agitazioni popolari. La qual cosa poteva certo meglio fare il magistrato coadiuvato dall'alto consesso del senato, anzichè un'assemblea del popolo. D'altra parte non tutti i tempii e i santuarii dedicati a divinità straniere sorgevano sul suolo pubblico; nè tanto meno per essi s'istituivano sempre nuovi sacerdozii nazionali, provvisti di dotazione per parte dello Stato; anzi si può proprio affermare il contrario. Ma anche quando ciò fosse avvenuto, e una legge avesse disposto di quel suolo, essa dovè esser sempre subordinata al fatto stesso del riconoscimento decretato dal senato. A ogni modo, non v'è dubbio che il procedimento tenuto nella istituzione di nuovi culti stranieri e nella fondazione di nuovi tempii a divinità nazionali, fu in più rispetti diverso. In questa è interrogato il collegio dei pontefici; in quella soprattutto il collegio dei XVviri; e come il primo ha l'alta vigilanza sui culti nazionali, il secondo l'ha sugli stranieri. I tempii nazionali sorgono per regola entro il ricinto del pomerio, gli stranieri fuori di esso, tranne qualche rara eccezione, come quello della Mater Magna sul Palatino (cf. Iordan, Hermes 6 p. 316 segg. Gilbert, Gesch.

und Top. 3 p. 66 segg.). Nei culti nazionali lo Stato non esercita alcuna ingerenza, nel senso che il rito e tutto quanto l'accompagna è lasciato ai relativi sacerdozii, che d'ordinario si compilano un proprio regolamento (*lex aedis*). Negli stranieri invece spesso lo Stato interviene, come se ne ha un esempio nel culto appunto della Mater Magna, il quale non solo era prestato da sacerdoti e sacerdotesse della Phrygia, ma anche sottoposto a particolari norme e restrizioni (v. p. e. Dionys. 2, 19). Non è quindi improbabile, che ove il giureconsulto Gaio (inst. 2, 5) sententia: « sacrum quidem hoc solum existimatur quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto », si accenni appunto alla doppia specie della consecrazione, di tempii a divinità nazionali e non nazionali.

Quanto alla legge del 450 (Liv. 9, 46), essa non riguardava punto il diritto obiettivo della consecrazione, ma la questione di fatto: quale magistrato dovesse compiere l'atto della dedicazione. La quale spiegazione ci pare indubitata principalmente per questo, che non s'intende come un potere così importante dei comizii, qual'era quello di disporre a titolo quasi di alienazione del suolo pubblico, abbia potuto passare dalle mani del popolo in quelle del senato e ancora meno dei tribuni della plebe, magistrati che, soprattutto a quel tempo, possedevano ancora un potere del tutto negativo nello Stato, e che anche dopo non ne ebbero alcuno relativo alla proprietà pubblica e alla religione. Ma anche la circostanza che accompagnò la promulgazione di quella legge, non ammette una spiegazione diversa dalla nostra. Infatti, essa fu emanata perchè in quell'anno l'edile Cn. Flavius volle arrogarsi il diritto di dedicare un tempio alla Concordia, diritto che per regola spettava al magistrato supremo, dittatore, console o pretore, siccome si ha da molti dati (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 619), e siccome Livio fa esprimere in quell'occasione dal pontefice massimo: « cum more maiorum negaret nisi consulem aut im-

peratorem posse templum dedicare ». Le quali parole non si possono interpetrare in altro senso, se non in questo appunto, che nel caso dell'edile si offendeva quell'antico uso. E poichè da una parte quell'abuso non dovè certo allora per la prima volta avvenire, e dall'altra potevano esservi ragioni, per le quali anche a magistrati non supremi si dovesse permettere l'atto della dedicazione, anzi vi eran casi, in cui anch'essi venivano in conflitto per questo rispetto (Mommsen l. c.); così a provvedere in modo stabile a tali esigenze si stabilì per legge, che il senato o la maggioranza dei tribuni della plebe designasse la persona del dedicante. La quale norma, per altro, non escludeva che talvolta si eleggessero dei magistrati particolari per una singola dedicazione, i *duumviri aedi dedicandae* (v. **Aedes** p. 165 seg.). Che i comizii poi siano mai stati chiamati, prima o dopo di quella legge, a risolvere siffatta questione personale, non si ha esempio alcuno. È troppo strano, per meritar fede, l'unico caso ricordato, e in cui è manifesta l'invenzione annalistica, quello cioè che nel 259 u. c., sorto un conflitto tra i due consoli circa la dedicazione del tempio di Mercurio, anzichè ricorrere alla sorte, come si soleva, il senato avesse rimessa la decisione ai comizii, i quali l'avrebbero affidata a un centurione (Liv. 2, 27, 5).

Nuovi sacerdozii:

Lo Stato provvede al rito religioso dei proprii culti, per mezzo di proprii sacerdozii. Questi però non tutti e sempre sono costituiti alla medesima maniera. Fondamentale e comune a ogni tempo è l'ordinamento loro a collegi, di cui per altro non tutti sono pubblici; ma allato ad essi si han pure sacerdozii gentilizii, e tali che son rappresentati da singole persone.

sacerdozii gentilizii;

Che nell'età più antica vi siano stati culti pubblici esercitati da *gentes*, non si può mettere in dubbio, quando si vede affermato dallo stesso celebre giureconsulto M. Antistius Labeo (Fest. p. 253). E la tradizione, spoglia naturalmente in qualche parte della sua veste

leggendaria, non merita perciò minor fede, ove ricorda p. e. che il culto di Hercules all'*Ara maxima* era esercitato dai Potitii e dai Pinarii (Fest. p. 237. Liv. 1, 7, 14. 9, 29. Dionys. 1, 40. Serv. Aen. 8, 269 seg. Macrob. 3, 6, 12 etc.), di Ianus Curiatius dagli Horatii (Fest. p. 297. Liv. 1, 26, 13. Dionys. 3, 22), del Sol dagli Aurelii (Fest. p. 23) e quella di Lupercus dai Fabiani e dai Quinctii o meglio Quinctilii (Fest. p. 87. 267 s. v. *Quinctiliani.* Ovid. fasti 2, 373 segg. Propert. 5, 1, 26 etc.). Il non esser del tutto certa l'esistenza di una gente Potitia, che del resto la stessa tradizione dice col tempo estinta; il dubitarsi se la gente Quinctia sia stata originariamente romana e la Quinctilia di Alba, e quindi se piuttosto a quella che a questa debba attribuirsi la partecipazione ai Lupercalia; se la gente Aurelia sia anch'essa una patrizia estinta ovvero la nota plebea (cf. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 131. 440 seg. Preller, röm. Mythol. 1 p. 388 seg. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 63, 1. Gilbert, Gesch. und Topogr. etc. 1 p. 80 segg.); son queste circostanze che non valgono a distruggere il fondo storico della istituzione.

La questione che si può fare è piuttosto questa, se cioè quei culti siano stati in origine proprii di quelle genti, *sacra gentilitia* nel senso stretto della parola e poscia assunti dallo Stato, divenendo così *sacra publica*, ovvero, per contrario, se fin da principio siano stati tali e quindi dallo Stato attribuiti a quelle genti. Dalle parole di Labeone, « popularia sacra sunt.... quae omnes cives faciunt nec certis familiis (= gentibus) *attributa* sunt, ut Fornacalia, Parilia » etc. (Fest. p. 253), parrebbe che fosse da ammettere la seconda soluzione; laddove almeno nel caso di Ianus Curiatius e di Hercules si vede chiaro, che la tradizione è favorevole alla prima. La quale indubbiamente è più consentanea all'origine stessa dello Stato, che si forma con l'aggregazione di varie genti; per modo che con l'aggiungersi delle nuove alle primitive, a un tempo se ne ammettevano come pub-

blici i relativi culti. L'altra soluzione sarebbe invece più rispondente all'opinione, che le genti siano vere creazioni dello Stato, il quale così istituendone alcune, avrebbe ad esse attribuito qualcuno dei suoi culti; ma oramai non v'è chi possa ancora sostenere questa opinione. Il Mommsen (l. c.), il quale non nega questa funzione sacra gentilizia nello Stato, si pone però un altro dubbio, se cioè esso debba intendersi siccome permanente in ciascuna gente, ovvero alternantesi tra tutte le genti, a guisa di una liturgia o *munus* pubblico. Egli crede più probabile la seconda cosa, perchè a suo avviso manca ogni sicura testimonianza per quella specie di attribuzione stabile. Ma, oltrechè siffatta testimonianza si ha nei casi più innanzi ricordati, per quanto non disgiunti da qualche incertezza, l'alternamento sarebbe logico se si ammettesse che tutti i culti pubblici un tempo siano stati esercitati dalle genti. La qual cosa in verità nè vuol dire Labeone, di cui le parole non escludono che vi siano stati culti ai quali in altri modi lo Stato provvedeva, per guisa che i *sacra publica gentilitia* non sarebbero che parziali; nè è in accordo con la tradizione inoppugnabile, secondo la quale uno di quei modi era appunto la istituzione di sacerdozii collegiali.

sacerdozii collegiali,

Antichissimi, infatti, quanto il gentilizio, è l'ordinamento collegiale dei sacerdozii, come i collegi dei pontefici, degli auguri, dei Titii, degli arvali, dei salii, delle vestali etc. Ma se il gentilizio molto probabilmente cessa col sorgere del nuovo Stato patrizio-plebeo o repubblicano che voglia dirsi, il collegiale invece continua; se quello in certo modo rappresenta l'eccezione, questo è in tutti i tempi la regola. Sarebbe però poco esatto l'affermare, che con l'introdursi d'ogni nuovo culto in Roma, siasi sempre istituito un nuovo sodalizio. Più oltre si dirà come a questo bisogno sovente si provvedesse anche con sacerdozii individuali. Quali ragioni particolari abbian poi fatto preferire piuttosto l'uno che l'altro ordinamento, non si può sapere con

certezza. Se per alcuni collegi, come quelli dei pontefici, degli auguri, delle vestali, composto da principio ciascuno di tre, poscia di sei, si può intravedere la ragione nella unificazione primitiva dei tre comuni o tribù e quindi nel raddoppiamento dello Stato, avvenuto col fondersi del comune del Quirinale in quello del Palatino (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 110 segg.); per gli altri, parimente antichissimi, e per quelli sorti col tempo, la collegialità dovè certamente avere un'altra origine. Per parecchi forse vi contribuì la natura stessa del culto, di cui le cerimonie potevano esser celebrate meglio da più sacerdoti che da un solo. A ogni modo è necessario fare una distinzione tra collegi destinati a culti veramente nazionali e quelli a culti stranieri, intendendo per nazionali i culti proprii della razza latina e delle popolazioni italiche più ad essa affini, per stranieri principalmente quelli introdotti dalla Grecia e in genere dall'Oriente.

pei culti nazionali,

Pei culti nazionali, se si eccettuano i collegi primitivi già mentovati, la istituzione di nuovi sodalizii è scarsa, e certo non rispondente al gran numero di divinità e tempii di Roma. Il che senza dubbio in gran parte dipende dall'essere il collegio dei pontefici il rappresentante delle divinità tutte dello Stato, a cui esso provvedeva anche con sacerdozii individuali. Nel 259 u. c. si dedica un tempio a Mercurio, a piè dell'Aventino, e insieme s'istituisce un *collegium mercatorum* o *Mercurialium*, destinato a celebrare ogni anno il giorno della dedicazione, e composto degli abitanti del *pagus Aventinensis* (Liv. 2, 27, 5. Cic. ad Q. fr. 2, 5, 2. Fest. p. 148. C. XIV 2105 etc.). Dopo l'incendio Gallico, nel 364, istituiti i ludi Capitolini in onore di Giove e in memoria della liberazione del Capitolio dai Galli, si crea un nuovo *collegium Capitolinorum*, composto degli abitanti del *pagus Capitolinus*, e a cui spettava appunto la celebrazione di quegli spettacoli religiosi (Liv. 5, 50 cf. Cic. ad Q. fr. 2, 5, 2. Dio Cass. fr. 26. C. I 805. XIV 2105). Pei culti di alcune

città latine, parte politicamente distrutte già nell'età monarchica, parte più tardi incorporate in Roma, come Alba, Caba o Cabum, Caenina, Lavinium, Tusculum, Lanuvium, Roma fonda dei collegi che piglian nome da quelle città, composti di abitanti di esse e insieme di cittadini Romani, e che durarono fin nell'età imperiale (cf. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 475 segg. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 567. 569. 579 seg.). Alla metà del secolo VI, nel 558, tra per avere dei sacerdoti appositi, che provvedessero all'*epulum Iovis* e ai molti altri banchetti religiosi, tra per liberare i pontefici di molte funzioni sacre, specialmente sacrifizii, s'istituiscono gli *epulones*, un collegio composto da prima di tre, poscia, non si sa quando, di sette (Liv. 33, 42, 1. Cic. de orat. 3, 19, 73), e sotto Cesare aumentati a dieci (Dio Cass. 43, 51), e ciò non ostante chiamato ancora dei *VIIviri epulonum*. Un terzo collegio de Luperci, oltre ai due antichissimi già ricordati dei Fabiani e dei Quinctilii, detto dei Iulii, sorge nel 710 in onore di Cesare (Dio Cass. 44, 6 cf. 45, 30. Suet. Caes. 76). Quando Augusto, poco dopo la morte di Cesare, compì il tempio, che questi alla battaglia di Farsalo avea votato alla Venus Genitrix, vi destinò un collegio, che almeno da principio pare essere stato formato da gentili Iulii, e a cui, tra l'altro, spettava anche il celebrare alcuni spettacoli (Plin. nat. hist. 2, 93. Obseq. 68 (128). Dio Cass. 45, 6. Symm. in Valentin. sen. 2, 32). Con la consacrazione poi di Augusto stesso, da Tiberio s'istituiscono i *sodales Augustales* destinati al culto della gente Giulia (Tac. hist. 2, 95; ann. 1, 54 cf. Dio Cass. 56, 46), collegio a cui seguirono altri simili dopo la consacrazione di altri imperatori (cf. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 469 segg.).

Ora, cosiffatti sacerdozii nuovi, al pari degli antichissimi, sono vere e dirette creazioni dello Stato, il quale, come si vedrà, li istituisce con un atto del magistrato o dei comizii, e talvolta s'ingerisce perfino nella nomina e aumenta il numero dei componimenti di

alcuni collegi. Questi son composti tutti e affatto da cittadini romani, nella repubblica alcuni di soli patrizii o di patrizii e plebei, nell' Impero di persone appartenenti all'ordine senatorio o equestre, non essendone del tutto e sempre esclusi i libertini. Le loro funzioni sono essenzialmente religiose, per quanto in alcuni vi siano singoli sacérdoti incaricati di speciali riti, e in altri a quelle funzioni siano aggiunte anche spettacoli pubblici di carattere più o meno sacro. In generale poi lo Stato provvede in modo vario ai loro bisogni.

pei culti stranieri; Molto più numerosi che non i precedenti, sono i collegi relativi a culti stranieri, e di cui alcuni si videro sorgere già nell'età repubblicana, altri e in maggior copia nella imperiale, come p. e. quelli pel culto della Magna Mater e Attis (Cic. Cato mai. 13, 45. Gell, 2, 24, 2 cf. C. VI 494. 2265. BM. 1890 p. 20), di Apollo (Fest. p. 326. C. VI 10117. 10118. NS. 1888 p. 237 cf. BI. 1888 p. 89), Bellona (C. VI 490. 2232), Liber pater (C. VI 261. 461. 467 cf. Liv. 39, 18. C. I 196 lin. 10), Isis (Dio Cass. 52, 36. Apul. met. 11, 17 cf. C. VI 355), Iupiter Dolichenus (C. VI 406. 407), Iupiter Heliopolitanus (C. VI 404), Mithras (C. VI 47. 86. 556. 717. 734. 1675. 2151) etc. Ma se ben si pon mente, non poche e sostanziali sono le differenze che passano tra queste corporazioni e quelle destinate ai culti nazionali. E la principale è questa, che tra loro non v'ha alcuna che sia stata direttamente istituita dallo Stato; sicchè esse si possono considerare siccome essenzialmente private. Infatti, pel culto della Magna Mater, che fu introdotto con sì grande solennità a Roma, che ebbe sede non fuori del pomerio, ma perfino sul Palatino (Liv. 36, 36) e del quale lo Stato ebbe cura di regolare il rito, proibendo ai cittadini di parteciparvi (Dionys. 2, 19 cf. Obseq. 44 [104]); pel culto stesso di Apollo, che specialmente sotto Augusto fu tenuto in sì alto onore, una eccezione non fu fatto a quella che fu norma costantemente seguita dai poteri pubblici, cioè la niuna in-

gerenza nella istituzione dei collegi. I quali appunto perchè privati, da un lato non ricevevano sovvenzione di sorta dallo Stato, e dall'altro erano, almeno nei primi tempi, per la maggior parte composti di stranieri. Certo, il loro scopo era in fondo e soprattutto in origine religioso; ma mentre le vere funzioni religiose erano lasciate a particolari sacerdoti, tutti gli altri componenti le corporazioni non erano che dei fedeli (*cultores*), i quali non solamente partecipavano come tali al rito e alle feste, ma con le loro contribuzioni provvedevano anche ai bisogni del culto. In parecchie anzi, col tempo, quasi venendo meno o divenendo secondario il fine religioso, prevalse invece quello della mutua assistenza pei funerali, trasformandosi così in quelli che poi i giureconsulti romani chiamavano *collegia tenuiorum* (Dig. 47, 22, 1 pr. 3, 2 cf. Waltzing, Étude hist. sur les corporations professionnelles 1 p. 42 segg.).

Qui si può, dunque, ancora meglio vedere la differenza che v'era tra il puro e semplice riconoscimento, per parte dello Stato, di nuovi culti stranieri, e il far proprii dei nuovi nazionali; procedimento che in certo modo fa riscontro a quello dell'*amicitia* nei rapporti internazionali e alla incorporazione in Roma di altri Stati nazionali o italici. Delle quattro categorie di culti riconosciuti dai Romani: 1. *sacra publica, quae publico sumptu pro populo fiunt* (*publica* in senso stretto), cioè quelli di tutto lo Stato e rappresentati da sacerdoti suoi, e (*publica* o *popularia*) *quaeque pro montibus, pagis, curiis, sacellis* (Fest. p. 245. 253), cioè celebrati dalle singole parti in cui era suddivisa la cittadinanza; 2. *sacra municipalia..... quae ab initio habuerunt ante civitatem Romanam acceptam quae observare eos voluerunt pontifices, et eo more facere, quo adfuissent antiquitus* (Fest. p. 157), cioè quelli accolti in Roma con l'incorporazione di alcuni Stati latini e italici, un tempo *municipia sine iure suffragio*; 3. (*sacra*) *privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt* (Fest. p. 245); 4. *peregrina sacra..., quae*

aut evocatis dis in oppugnandis urbibus Romam sunt conata, aut quae ob quasdam religiones per pacem sunt petita, ut ex Phrygia Matris Magnae, ex Graecia Cereris, Epidauro Aesculapi: quae coluntur eorum more, a quibus sunt accepta (Fest. p. 237); è chiaro che alle due prime, e specialmente alla prima, spettano quelli che noi chiamiamo culti nazionali. Gli stranieri, per contrario, partecipano in certa guisa della terza e della quarta categoria: di questa, per la loro origine e pel rito affatto non nazionale, di quella pei sacerdozii non romani un tempo, e pel modo onde erano composti e ordinati i relativi collegi. Poco corretto è quindi qualche scrittore antico, quando chiama *sacra publica* il culto di qualche divinità straniera, come p. e. fa Lattanzio (inst. 1, 21, 15) rispetto a quello di Bellona, introdotto da Comana della Cappadacia.

Ma il riconoscimento di tali culti stranieri è qualcosa di più di una semplice tolleranza, come potrebbe parere. Lo Stato, pur permettendone l'esercizio, non rinunzia punto a una sua azione più che di vigilanza, azione che si manifesta sotto diversi aspetti. Senza dubbio, sino alla fine del secolo VII non v'era legge che desse allo Stato il diritto di autorizzare la creazione di nuovi sodalizii d'ogni sorta. Ma quando col riconoscere un nuovo culto implicitamente se ne permetteva un collegio, non per questo cessava nello Stato il diritto d'intervenire sia nel regolare il rito, come si è veduto pel culto della Magna Mater, sia nel sopprimere addirittura questa o quella corporazione, come p. e. avvenne per le associazioni bacchiche, nel 568 (Liv. 39 18. C. I 196 etc.), e come la tradizione, certo storicamente infondata, fa avvenire nella monarchia perfino rispetto alle corporazioni dei *montani* e dei *pagani* (Dionys. 4, 43 cf. 5, 2). È noto poi che già dal tempo di Cesare quell'autorizzazione comincia a divenire indispensabile, e certamente essa dovè valere anche pei nostri collegi. Ma lo Stato fa di più. Ha il sacerdozio proprio dei *XVviri sacris fa-*

ciundis, il quale non solamente invigila per lui sui culti stranieri, ma piglia anche una parte diretta al rito di alcuni di essi, come specialmente quello della Magna Mater, di Apollo e di Ceres (cf. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 384 segg.). Talvolta istituisce delle feste religiose congiunte a qualche culto straniero, come fu coi ludi Apollinares introdotti nel 542 u. c. per ispirazione dei libri Sibyllini (Liv. 25, 12. Macrob. 1, 17, 27. 29 etc.), e coi Megalenses nel 550 in onore della Magna Mater (Liv. 29, 14. Cic. de har. resp. 12, 24; 13, 27. 28 etc.), facendo pigliar parte agli uni e agli altri uno dei suoi maggiori magistrati, il pretore urbano (Liv. 25, 12, 14. Cic. ad Att. 15, 26. 28; de har. resp. 12, 24 etc. etc.), nello stesso modo che consoli e pretori partecipano alle cerimonie religiose nazionali in Lavinium (Macrob. 3, 4, 11. Serv. Aen. 2, 296. Val. Max. 1, 6, 7 etc.) e Lanuvium (Cic. pro Mur. 41, 90).

sacerdozii personali.

L'ordinamento collegiale dei sacerdozii, quale che sia stata la sua origine particolare, rispondeva per la maggior parte principalmente a due esigenze. L'una, il celebrare feste religiose intimamente connesse con alcuni collegi, come i Consualia dei pontefici (Varro l. L. 6, 20 cf. Fest. p. 185 s. v. *sacerdotum*), i Fornacalia e Fordicidia dei curioni, gli Equirria e il Quinquatrus dei salii, i Lupercalia dei luperci, le feste degli arvali in onore della dea Dia, i ludi Capitolini del collegio omonimo, l'epulum Iovis congiunto coi ludi plebei degli epuloni, gli Augustalia e i ludi Palatini celebrati dai sodali Augustali e così via. L'altra, il funzionare almeno di alcuni collegi quasi da consigli religiosi a servigio dello Stato, come fu col collegio dei pontefici, degli auguri, dei XVviri e con gli stessi aruspici, eretti a collegio nell'Impero.

Ove queste esigenze mancavano, e d'altra parte occorreva provvedere al rito di speciali divinità, si creavano sacerdozii personali. Son tali tra i più antichi, i curiones e i flamines, altrettanti sacerdoti quante eran le curie, in

cui si divideva la cittadinanza romana, e i quali attendevano al culto della Iuno quiritis, comune alle medesime, e celebravano i *curionia sacra*, compresi anch'essi tra i *sacra publica* (Fest. p. 245 cf. ep. p. 49 s. v. *curia* e p. 62). Tali i tre flamines maiores, il Dialis, il Martialis e il Quirinalis e i dodici minores, di cui per altro son ricordati soltanto nove e tutti, come si vede dai nomi, relativi a singole divinità, Volcanalis, Volturnalis, Palatualis, Furrinalis, Floralis, Cormentalis, Portunalis, Pomonalis, Falacer. Tali i pontifices minores, che non solamente assistevano i maggiori nelle loro funzioni sacre, ma ne compivano anche delle proprie. Del resto, essi al pari de- flamini facevan parte del collegio dei pontefici, alle cui adunanze intervenivano, come v'eran flamini pure di altri collegi sacerdotali (v. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 194 segg. 244 seg. 326 seg.). Sacerdote è anche il rex sacrorum, benchè egli non attenda ad alcun culto speciale e soltanto compie gli atti religiosi un tempo eseguiti dal re (Liv. 2, 2, 1. 39, 4. Dionys. 4, 74. Fest. p. 318 etc.).

Ma certamente non si limitavano a questi soltanto i sacerdoti non costituiti a collegio, quantunque la tradizione non ne ricordi espressamente altri. Quando si pon mente che i collegi dei pontefici e dei XVviri erano a capo, quello dei culti nazionali, questo degli stranieri, e che spettava al primo la nomina dei flamini maggiori e minori, dei pontefici minori, delle vestali e altri e di cui si dirà più oltre, e al secondo quella dei sacerdoti della Mater Magna; si può ben ammettere che per altri culti secondarii l'uno e l'altro collegio, specialmente il primo, abbiano provveduto con particolari *sacerdotes*, *antistites*, *magistri* e simili. Talvolta particolari sacrifizii erano anche affidati a persone di determinate famiglie, come p. e. quello che si celebrava da uno dei Fabii sul Quirinale in ricordo dell'assedio dei Galli (Liv. 5, 46, 2. 52, 3). Oltre a ciò bisogna pur notare, che tra i molti tempii di Roma v'eran parecchi

privi di proprii sacerdoti ed affidati ai così detti *aeditui*, che probabilmente eran nominati da magistrati (v. **Aedituus**). Quanto ai culti di divinità straniere, non v'è dubbio che per essi vi siano stati sacerdoti individuali, come p. e. la *sacerdos Cereris*, *Isidis*, *Matris Magnae* etc., ricordati specialmente nelle iscrizioni della età imperiale, e che qui non è necessario di mentovare in modo particolare.

Fondatore dei sacerdozii e nomina dei sacerdoti:

La differenza sostanziale che passa tra la fondazione d'un nuovo sacerdozio e la nomina a sacerdote in uno già costituito, si manifesta anche nel potere onde l'una e l'altra emanano, e che varia a seconda del vario ordinamento dello Stato.

nella monarchia;

Nell'età monarchica, in cui la somma dei poteri pubblici si concentrava nella persona del re e tra il religioso e il laicale non v'era punto separazione, la creazione dei sacerdozii non poteva dipendere che da lui. E inspirandosi a questo concetto, la tradizione fa sorgere infatti i più antichi sacerdozii per opera di questo o quel re, specialmente di quelli che essa rappresenta siccome i fondatori dell'ordinamento politico e religioso. Del collegio dei pontefici è autore Numa (Cic. de or. 3, 19, 73. Liv. 4, 4, 2 cf. 1, 20, 5. Dionys. 2, 73. Plut. Numa 9 etc.). E come i flamini e le vestali eran nominati dal pontefice massimo e quelli pigliavan parte alle adunanze del collegio, così è naturale che al medesimo si attribuisse la fondazione degli uni (Varro l. L. 7, 45. Plut. Numa 7) e delle altre (Cic. de re pub. 2, 14, 26. Liv. 1, 20. Dionys. 2, 64. Plut. Numa 9 etc.); quantunque secondo un'altra tradizione, di esse, quattro sarebbero state istituite da Numa (Dionys. 2, 67. Plut. Numa 10), altre due da Tarquinio Prisco (Dionys. 3, 67. Fest. p. 344) o da Servio Tullio (Plut. Numa 10). Del collegio degli auguri ora è Romolo il fondatore (Cic. de re pub. 2, 9, 16), ora Numa (Cic. de re pub. 2, 14, 26. Liv. 4, 4, 2 cf. 1, 18, 6); dei feziali per alcuni è Numa (Dionys. 2, 72. Plut. Numa 12; Camill. 18), per altri Tullo Ostilio

(Cic. de re pub. 2, 17, 31), per altri ancora Anco Marcio (Liv. 1, 32, 5. de vir. ill. 5, 4 etc.); dei salii Palatini è Numa (Cic. de re pub. 2, 14, 26. Liv. 1, 20, 4. Ovid. fasti 3, 387 segg. Plut. Numa 13), degli Agonales, Tullo Ostilio (Liv. 1, 27, 7. Dionys. 2, 70; 3, 32. Serv. Aen. 8, 285); dei luperci è Romolo (Val. Max. 2, 2, 9. Ovid. fasti 2, 429 segg. Serv. Aen. 8, 343), e così pure degli arvali (Gell. 7, 7, 8); dei Tizii è Tito Tazio (Tac. ann. 1, 54), dei IIviri sacris faciundis è Tarquinio il Superbo (Dionys. 4, 62. Val. Max. 1, 1, 13. Zonar. 7, 11). Ma v'eran sacerdozii, la cui istituzione era estranea al potere regio ed entrava invece nella cerchia di quella dei comizii, e sono i sacerdozii gentilizii, quelli cioè di alcune genti, di cui il culto era fatto proprio dallo Stato. Per questi è molto probabile che l'atto stesso legislativo, con cui le curie ammettevano la nuova gente, comprendesse anche l'ammissione del culto e del sacerdozio.

Rispetto alla nomina poi sia dei sacerdoti personali, sia dei collegiali nei posti che si rendevano vacanti, non pare esservi dubbio che essa sia stata regia. Ei si può argomentare specialmente da ciò, che nella repubblica alcune di quelle, come vedremo, si faceano dal pontefice massimo, qualità questa che senza dubbio spettava al re (v. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 21 cf. p. 25. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 239 segg.); per modo che il pontefice massimo dell'età repubblicana avrebbe ereditato in parte quel diritto, che senza restrizione spettava prima al re. Si può insomma ritenere che la *cooptatio*, o la elezione fatta dal collegio stesso, che nella repubblica fu il modo ordinario se non unico della nomina, nella monarchia non esisteva. Essa infatti ha l'impronta di una certa autonomia dei collegi sacerdotali antichi, la quale corrisponde più all'emancipazione dei potere sacro dal laicale, affermatasi con lo Stato libero, anzichè alla loro originaria compenetrazione nella monarchia. A ogni modo, se il re ebbe il potere maggiore di creare dei sacerdozii in genere, non poteva certo di-

fettare dell'altro minore della nomina. E qualche accenno non manca neppure nella tradizione, quando p. e. Cicerone (de re pub. 2, 9, 16. 14, 26) fa nominare da Romolo tre auguri e da Numa due, usando la parola *cooptatio* non nel suo significato tecnico e stretto.

nella repubblica:

Una conseguenza dell'essersi, con la repubblica, i sacerdozii costituiti siccome un ordine di rappresentanti dello Stato accanto all'altro dei magistrati, dovea necessariamente esser questa, che come l'istituzione di una nuova magistratura, così anche quella di un nuovo sacerdozio non poteva aver luogo se non per mezzo di una deliberazione comiziale, o altrimenti di una legge. La tradizione non ci offre che una sola prova diretta di questa massima, rispetto al secondo: quanto alle magistrature, esse son varie e non dubbie. Nell'anno 558 u. c. per legge fu istituito il collegio degli epuloni: « Romae eo primum anno tresviri epulones facti C. Licinius Lucullus tribunus plebis, qui legem de creandis his tulerat, et P. Manlius et P. Porcius Laeca » (Liv. 33, 42, 1 cf. Cic. de orat. 3, 19, 73). È probabile che anche il rex sacrorum, sorto con la repubblica, sia stato istituito nello stesso modo. Ma v'ha pure una prova indiretta, ed è che ogni volta si volle aumentare il numero dei componenti ciascuno degli antichi collegi sacerdotali, non si fece in altro modo che per legge. Così la stessa legge Licinia, che nel 387 u. c. ammise i plebei al consolato, per ottenere il medesimo scopo, aumentò a dieci il numero dei IIviri sacris faciundis, di cui cinque doveano essere patrizii e altrettanti plebei (Liv. 6, 42, 2: « tribuni, Sextius et Licinius, de decemviris sacrorum ex parte de plebe creandis legem pertulere, creati quinque patrum, quinque plebis » cf. 6, 37, 12). Con la legge Ogulnia del 454, presentata anche da due tribuni, il collegio dei pontefici e degli auguri, composti fin allora ciascuno di sei, furono aumentati, il primo a otto e forse nove, il secondo a nove (Liv. 10, 6, 6. 9, 2 cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 22, 1. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 241 seg.). Quando il ditta-

tore Sulla nel 673 accrebbe a quindici i pontefici e gli auguri e probabilmente anche i Xviri sacris faciundis, che XVviri sono per la prima volta ricordati nel 703 (Cic. epist. 8, 4, 1), non si valse dei pieni poteri che gli conferiva la straordinaria dittatura, ma di una deliberazione del popolo (Liv. epit. 89). Se ne valse invece il dittatore Cesare, per aumentare a dieci gli epuloni e per aggiungere un altro pontefice e un altro augure ai relativi collegi (Dio Cass. 42, 51; 43, 51): almeno per essi non v'è cenno di legge comiziale (*lex rogata*). Quando con l'incorporazione di città latine Roma fece suoi i culti delle medesime, e sorsero quei sacerdozii latino-romani, a cui si è accennato innanzi, certamente la istituzione di questi fu l'effetto più o meno immediato della concessione della quasi cittadinanza romana a quelle città. Il che è espressamente attestato rispetto a Lanuvium (Liv. 8, 14, 2: « Lanuvinis civitas data sacraque sua reddita cum eo, ut aedes lucusque Sospitae Iunonis communis Lanuvinis municipibus cum populo Romano esset »); nè v'è ragione per credere che non sia stato anche per le altre.

Non sembra però che in ogni caso sia stato questo un diritto esclusivo dei comizii. Se al magistrato e specialmente ai consoli era dato, con la fondazione d'un nuovo tempio d'introdurre un culto nuovo, non dovè certo mancar loro anche quello di creare i relativi sacerdozii. Con l'introdursi, infatti, del culto di Mercurio, nell'anno 259 u. c. un console istituisce insieme il *collegium Mercurialium* o *mercatorum* (Liv. 2, 27, 5), ed è un dittatore che crea il *collegium Capitolinorum* (Liv. 5, 50, 4). Ma v'è un documento, che per analogia può farci intravedere come l'esercizio di questo potere consolare sia stato ancora più largo che non appaia dalla tradizione. È lo statuto della colonia Iulia Genetiva, fondata da Cesare nella Spagna, nel quale si stabilisce, che i magistrati supremi della colonia insieme col senato ogni anno nominino una specie di sacerdoti (*magistri*), perchè provvedano a sacrifizii e feste religiose per ogni tempio:

C. II 5439 = Bruns, Fontes p. 133 c. 128 *II(vir) aed(ilis) praef(ectus) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) quicumque erit, is suo quoque anno mag(istratu) imperioq(ue) facito curato, quod eius fieri poterit,.... mag(istri) ad fana templa delubra, que[m] ad modum decuriones censuerin[t], suo quoque anno fiant eiqu[e] d(ecurionum) d(ecreto) suo quoque anno ludos circenses, sacr[i]ficia pulvinariaque facienda curent* etc. È quindi probabile, che quanto allora si prescrisse per quella colonia, sia stato in uso anche in Roma; ciò che torna tanto più plausibile, ove si considera che relativamente nella repubblica di poco furono aumentati i collegi sacri e in genere i sacerdozii già innanzi esistenti. Nel comento che il Mommsen fa a questo capitolo dello statuto, osserva (Ephem. epigr. 2 p. 129 seg.): « origine res sacra ita ordinata videtur esse, ut qui rebus praeessent reges et deinde consules singulis templis quotannis certum hominum numerum ex vicinia fere delectorum attribuerent, qui sacrificia ludosque procurarent. Mature autem collegia haec ita potissimum constituta sunt, ut in vicem creationis per magistratus quotannis factae cooptatio succederet, sive ita ut officio eo functi fungentesque quotannis adlegerent qui anno proximo in suum locum subirent, ut factum est fortasse in Mercurialibus et Capitolinis, sive ita ut sacerdotes perpetui fierent ea ratione, quae postea obtinuit in pontificibus et in fratribus Arvalis. Sed etiam Romae fieri potest, ut Caesaris aetate fana fuerint publice dedicata, quibus cum collegia perpetua nulla attributa essent, curatores dandi essent a magistratibus ».

Che questo diritto, oltre che ai consoli, siasi avuto anche da altro magistrato, nè è attestato nè è probabile. Merita poca o niuna fede la leggenda, quando racconta che il censore Appius Claudius nel 442 u. c. tolse alla gente dei Potitii il culto di Ercole, prestato da essa fino allora all'Ara massima, affidandolo al pretore urbano, che vi attese coadiuvato da schiavi pubblici o liberti (Fest. p. 237. Liv. 1, 7; 9, 29 cf. Dionys. 1, 40. Macrob. 3, 6, 12. Serv. Aen. 8, 269). Inventata forse per

ispiegare la cecità del censore, che sarebbe avvenuta appunto siccome una punizione di quel sacrilegio, essa non ha in fondo altro valore storico se non questo, che o per essersi veramente già estinti i Potitii, ciò che la leggenda attribuisce al fatto di quella sostituzione, o per altra ragione a noi ignota, un tempo lo Stato avocò a sè le cerimonie di quel culto, le quali fin nel secolo IV furono celebrate infatti dal pretore urbano (Varro l. L. 6, 54. Macrob. 3, 12, 2. Serv. Aen. 8, 276 etc.). Il carattere proprio della censura, estranea ad ogni azione regolatrice nel campo della religione, si oppone assolutamente ad ammettere che da essa sia dipeso quel mutamento. Non è improbabile, per altro, che il senato, di sua iniziativa o in concorso coi consoli, vi abbia avuta parte. Anche la istituzione del terzo collegio dei luperci, quello dei Iulii, fu da esso istituito nel 709 u. c., insieme con tutti gli altri onori quasi regi e divini decretati al dittatore Cesare (Dio Cass. 44, 6).

Meno incerto è il procedimento seguito nella nomina, la quale in questa età si presenta sotto tre forme diverse, della elezione collegiale, della nomina pontificale, della quasi elezione comiziale. Di esse quest'ultima in parte si sostituisce alle due prime o meglio le modifica.

elezione collegiale.

L'elezione collegiale, *lectio*, *sufectio*, ma più tecnicamente *cooptatio*, è uno degli effetti della indipendenza, che i sacerdozii acquistano ora di fronte al potere politico. Essa è espressamente attestata rispetto ai pontefici (Dionys. 2, 72. Liv. 26, 23, 7; 40, 42, 11), gli auguri (Liv. 3, 32, 3; 26, 23, 7; 33, 43, 3; 40, 42, 6. 13; 45, 44, 3), gli epuloni (Liv. 40, 42, 7), i XVviri (Liv. 26, 23, 7; 40, 42, 13), gli arvali (v. Henzen, Acta Arv. p. 150 seg.), e certamente dovè esser comune anche agli altri collegi. Quanto ai curioni e ai flamini relativi, che pur essi doveron prima esser di nomina regia, poscia con molta probabilità furono eletti ciascuno dalla propria curia (Dionys. 2, 21 cf. c. 64). L'alta vigilanza che il

pontefice massimo esercitava su tutti i sacerdoti, non pare che si estendesse in qualche modo a tali elezioni, tranne il decidere in alcuni casi, in cui poteva esservi dubbio sulla eleggibilità (Dionys. 2, 73). Si sa che il collegio degli arvali, oltre che eleggere i proprii componenti, eleggeva anche ogni anno un *magister* e un *flamen* (Henzen, Acta Arv. p. 34 cf. 151 seg.). Non è perciò improbabile che anche gli altri collegi abbiano fatto altrettanto pei loro *magistri* e in genere gli amministratori.

nomina pontificale;

Pei sacerdozii non costituiti a collegio, ma personali, non potendo usarsi la *cooptatio*, per necessità dovè conservarsi l'antica nomina regia, ora naturalmente passata nel pontefice massimo. E se essa si vede pel collegio delle vestali nella forma della *captio* (Gell. 1, 12, 14. 19. cf. Suet. Aug. 31. Gai. inst. 1, 130. Ulp. fr. 10, 5 etc.), egli è che la vestale, per effetto appunto di tale atto, esce dalla potestà patria ed entra sotto la tutela dello Stato, esercitata dal pontefice massimo. A lei quindi si applica la medesima forma osservata pei flamini maggiori, nei quali del pari si annulla quel rapporto di famiglia, costituendosene uno analogo nel pontefice massimo (Gell. 1, 12, 25. Liv. 27, 8, 5. Cic. pro Mil. 10, 27. Gai. l. c. Ulp. l. c. etc.). Poichè il collegio dei salii fu in origine forse composto di fanciulli e i loro sacrifizii eran prestati presso la regia o casa del pontefice massimo e con l'assistenza di lui (Marquardt, Staatsverw. p. 433), si può con qualche probabilità ritenere che la loro nomina sia avvenuta in un modo analogo. La notizia poi (Dionys. 5, 1), che il rex sacrorum sia stato eletto dai pontefici e dagli auguri insieme, va intesa in questo senso, che non alla nomina, ma alla *inauguratio* prendevano parte gli auguri (cf. Liv. 27, 36, 5). Si può da un caso riferito dalla tradizione (Liv. 40, 42, 8) inferire, come fa il Marquardt (Op. cit. p. 322), che la proposta (*nominatio*) del candidato siasi fatta da tutti i pontefici e la nomina effettiva dal loro capo. La quale congettura acquista, a nostro avviso, un maggior

fondamento per questo, che un procedimento simile si tenne col tempo anche rispetto al flamen Dialis, e forse si estese anche agli altri due flamini: il collegio dei pontificii proponeva tre candidati, e tra essi il pontefice massimo sceglieva (Tac. ann. 4, 16). Ma anche rispetto alle vestali s'introdusse col tempo una modificazione. La legge Papia, di cui non si sa con precisione il tempo, attribuì al pontefice massimo la nomina di venti giovanette, capaci ad occupare quel sacerdozio, e tra esse la sorte decideva quale dovesse esservi ammessa mediante la *captio* (Gell. 1, 12, 10).

Che i flamini e i pontefici minori, i sacerdoti delle città latine, il *lictor curiatius*, il *tubicen sacrorum populi Romani* e altri simili siano stati nominati pure dal pontefice massimo, ha per sè molta probabilità e indirettamente si può argomentare, come si vedrà or ora, dal modo onde essi erano nominati nell'Impero.

Manca però ogni diretto accenno quanto ai sacerdozii dei culti stranieri. Essi per la maggior parte, e soprattutto nei primi tempi, erano stranieri; e se per tutti vi sia stato l'uso di conferire loro la cittadinanza romana, come solea farsi per le sacerdotesse di Cerere (Cic. pro Balbo 24, 55. Val. Max. 1, 1, 1), non si può affermare. Fu questa forse una norma osservata per quei culti che eran dichiarati *sacra publica*, quale fu appunto quello di Cerere, di cui le sacerdotesse eran dette *publicae* (C. VI 2181. 2182) e lo Stato regolava il rito (Cic. de leg. 2, 15, 37). Ma da chi esse fossero nominate, s'ignora. Se però i *sacerdotes matris deum*, cioè di quel culto che del pari era regolato dallo Stato, venivan nominati dai XV viri, siccome appare da un documento relativo a quelli di Cuma (C. X 3698) e dal titolo di *sacerdotes quindecimvirales*, che portavano in altri luoghi d'Italia (C. IX 981. 1538. 1541. X 4726 cf. 3764. V 4400 etc.), si può forse inferire, che quel collegio abbia esercitato il medesimo diritto anche riguardo a sacerdoti di altri culti stranie-

ri. Converrà forse ammettere, che per quei culti a cui attendevano speciali collegi, questi abbiano provveduto alla nomina dei sacerdoti, nella stessa guisa che provvedevano a quella dei loro amministratori.

elezione quasi comiziale;

Quanto i sacerdoti pubblici, specialmente i più alti, fossero dai Romani considerati siccome un ordine parallelo alle magistrature, si può vedere anche dall'aver essi, col tempo, applicato a quelli l'elezione popolare. L'essere ciò avvenuto quasi sicuramente dopo che nel 513 u. c. s'era attuata la riforma dei comizii centuriati, inspirata a un principio democratico, non lascia alcun dubbio sul fine del pari democratico che si ebbe quella concessione fatta al popolo. D'altra parte, come la elezione non si estese che ai sacerdozii maggiori, di cui non poco era l'influsso che esercitavano nel campo politico, così dovè anche questo contribuire a introdurre per essi il medesimo sistema seguito per i magistrati. Non per tanto una differenza si dovea e si volle fare tra gli uni e gli altri. Infatti, una vera e propria elezione comiziale essendo per sè contraria allo spirito che informava tutto l'ordinamento religioso, fu stabilito che essa avesse luogo non nei comizii maggiori, i centuriati, bensì nei tributi, e che questi dovessero esser composti non di tutte quante le 35 tribù, ma soltanto di 17. Accennando all'autore della legge, che introdusse siffatta riforma, e di cui il nome è rimasto ignoto, Cicerone (de leg. agr. 2, 7, 18) scrive: « Ne hoc quidem vidit, maiores nostros tam fuisse populares, ut, quod per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdotii voluerint populo supplicari ». L'anno della riforma è ignoto, ma per varie considerazioni (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 27 seg.), esso non potè avvenire che tra il 462 e il 535. Si cominciò con la elezione del pontefice massimo, del quale la prima ricordata è quella del 542 (Liv. 25, 5, 2), a cui seguirono quella del 571 (Liv. 39, 46, 1), del 574 (Liv. 40, 42, 11) e del 691 in persona di Cesare (Suet. Caes. 13).

Le 17 tribù erano estratte a sorte (Cic. de leg. agr. 2, 7, 16. 17) e presiedute da uno dei pontefici, che rappresentava il pontefice massimo morto, e in luogo del quale, non in qualità di massimo, ma di semplice pontefice, era stato già eletto dal collegio (Liv. 25, 2 cf. ll. cc.). Più tardi, certamente prima del 545, fu seguito lo stesso sistema anche per la nomina del *curio maximus*, da scegliersi tra gli altri curioni: in quell'anno appunto, non ostante l'opposizione dei patrizii, fu eletto a quel sacerdozio un plebeo (Liv. 27, 8, 1. 2). Nell'anno 609 il tribuno della plebe C. Licinius Crassus propose una legge, con cui molto probabilmente i sacerdoti maggiori avrebbero dovuto essere eletti dal popolo, non più in quei comizii ristretti (Cic. de amic. 25, 96). La legge non fu votata; ma nel 651 il tribuno Cn. Domitius Ahenobarbus ottenne che se ne approvasse un'altra, secondo la quale l'elezione quasi comiziale fu estesa anche ai quattro collegi maggiori (Cic. de leg. agr. 2, 7, 18 cf. Ascon. in Cornel. p. 81. Suet. Nero 2. Vell. 2, 12, 3), cioè i pontefici (Suet. Nero 2), gli auguri (Cic. ad Brut. 1, 5), i XV viri (Cic. ad fam. 8, 4) e molto probabilmente gli epuloni, che nell'Impero almeno facean parte di quei quattro collegi (Suet. Aug. 100. Dio Cass. 53, 1; 58, 12. Monum. Ancyr. 2, 18 cf. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 221). Pei quali nelle fonti l'indicazione generale è *sacerdotes, collegia* o *quattuor amplissima collegia* o *summa collegia.*

In questa elezione però non si volle del tutto escludere l'azione dei relativi collegi. Quando in uno di essi s'avveravano delle vacanze, il collegio presentava (*nominabat*) un certo numero di candidati, fra i quali poi i comizii eleggevano tanti sacerdoti quanti erano i posti vacanti, e verso gli eletti il collegio procedeva poscia alla *cooptatio*, divenuta così affatto formale (Cic. de leg. agr. 2, 7, 18). La *nominatio* avea luogo in una specie di adunanza pubblica (*concio*) del collegio (ad Herenn. 1, 11, 20), per modo che ogni componente di esso proponeva un proprio candida-

to, il quale non poteva essere presentato da più di due colleghi (ad Herenn. l. c. Cic. Philipp. 2, 2, 4; 13, 5, 2; ad Brut. 2, 7). Ma questa limitazione non esisteva più nel 711 (Cic. Philip. 2, 2, 4), forse per effetto della lex Iulia *de sacerdotiis* (Cic. ad Brut. 1, 5). Questo coordinamento della elezione popolare con la *cooptatio*, destinato a conciliare l'interesse religioso col politico, si vede ripetuta nello statuto della colonia Genetiva (C. II 5439 = Bruns, Fontes p. 122) c. 68: *IIviri praef(ectus)ve comitia pontific(um) augurumq(ue), quos h(ac) l(ege) [facere] oportebit, ita habeto prodicito, ita uti IIvir(um) creare facere sufficere h(ac) l(ege) o(portebit)).* Che poi veramente la elezione quasi comiziale abbia avuto una tendenza politica, si scorge anche dal fatto che Sulla, nelle sue riforme antidemocratiche abrogò la legge Domizia (Dio Cass. 37, 37 cf. Schol. in Verr. p. 102 Orelli) e forse pure l'anteriore, relativa all'elezione del pontefice massimo; sicchè allora per tutti i collegi maggiori fu ripristinata l'antica forma della cooptatio. Ma nel 691 il tribuno L. Atius Labienus, col favore di Cesare, fe' votare una legge, con cui si richiamò in vigore il sistema elettivo e in questo modo lo stesso Cesare fu eletto pontefice massimo (Dio Cass. 37, 37. Ovid. fasti 3, 420).

nell' Impero:

Molto più ancora che nell'età repubblicana, fu limitata nella imperiale la creazione di nuovi sacerdozii pubblici. Oltre al collegio degli *haruspices*, istituito probabilmente sotto Claudio, per sua iniziativa (Tac. ann. 11, 15), e che forse non sopravvisse a lui e del resto nelle fonti epigrafiche non è chiamato neanche *collegium* ma *ordo haruspicum Augustorum* (C. VI 2161 cf. 2162. 2163. 2166. EE. 4, 853 etc.), nell'Impero non si ha che un solo collegio nuovo, che avesse importanza, quello dei *sodales Augustales*, creato dal senato pel culto di Augusto e della gente Giulia, quando alla sua morte, nell'anno 14 d. Cr., egli venne divinizzato e insieme con un tempio gli furon pure decretate speciali feste (C. I² p. 244 fasti Amitern. al 17 settembre: *Fe-*

r(iae) ex s(enatus) c(onsulto) q(uod) e(o) d(ie) divo Augusto honores caelestes a senatu decreti etc. cf. Dio Cass. 56, 46. Tac. ann. 1, 10. 54; hist. 2, 95). Questa istituzione, che poscia, con la consacrazione di alcuni imperatori, si moltiplicò, era accompagnata da quella di speciali sacerdoti, i così detti *flamines divorum*, tanti quanti erano gl'imperatori divinizzati, sacerdoti che per altro non faceano parte dei collegi dei sodali. Collegi e sacerdotesse (*flaminicae*) per alcune principesse della casa imperiale, sono pure menzionati in Roma, come per Drusilla, la figliuola di Germanico (Dio Cass. 59, 11), Claudia Augusta, figliuola di Nerone e Poppea (Tac. ann. 15, 23) e Faustina seniore (vita Anton. Pii 6, 7); ma non pare che tali sacerdozii abbiano avuto tanta vita quanto ne ebbe quello dei sodali Augustali.

nomina imperiale-senatoria;

Ora, sull' esempio di questi appunto, si ritiene che il potere di creare nuovi sacerdozii, esercitato nella repubblica, siccome si è detto, dai comizii, sia dunque nell' Impero passato da essi al senato, per effetto del passaggio che allora avvenne dagli uni all'altro del potere legislativo (Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1051). Questo rapporto però non sembra tanto diretto e prossimo, quanto è piuttosto quello col potere del senato di istituire nuovi culti. Nell'Impero questo diritto non fu perduto dal senato. Ma mentre prima esso era più o meno necessariamente esercitato in concorso col magistrato supremo, nell'Impero a questo si sostituisce indispensabilmente l'imperatore; il quale nello stesso modo che avea l'iniziativa della divinizzazione del suo predecessore o altro principe della sua casa, ebbe anche quella della istituzione di un apposito collegio o sacerdozio. Non altro, infatti, vuol dire Tertulliano (apolog. 5), quando scrive: « vetus erat decretum ne qui deus ab imperatore consecraretur nisi a senatu probatus ». La clausola della legge d'investitura, la quale stabiliva: *utique quaecumque ex usu rei publicae maiestate[que] divinarum huma[na]rum publicarum privatarumque rerum esse cense-*

bit, ei (*Vespasiano*) *agere facere ius potestasque sit ita uti divo Aug*(*usto*) etc. (C. VI 930 lin. 17 = Bruns, Fontes p. 182), è concepita sì largamente che può ben comprendere, tra gli altri, quel doppio diritto del principe, limitato dal concorso del senato. Questo, nelle consacrazioni imperiali, generalmente non fa che porre in atto la volontà dell'imperatore, sia questa espressa siccome una formale proposta o preghiera, sia che talvolta il senato osi perfino resistervi o ciecamente obbedire (Dio Cass. 69, 23; 70, 1. Spart. Hadr. 6. 27. Capitol. Ant. Pius 5, 13; Anton. phil. 26. Eutrop. 8, 7. Victor Caes. 14, 13 etc.). Sicchè quando più tardi, nel secolo III, si videro imperatori come Settimio (Spart. Sev. 11; Lamprid. Commod. 17) e Macrino (Capitol. Macr. 6) tenere in non cale il senato, piuttosto che una usurpazione del diritto del medesimo, sarà da ravvisare una integrazione del potere imperiale. Il quale anche dopo si vide ancora più senza restrizione alcuna esercitato, quando p. e. Aureliano istituisce il pontefice del Sole (vita 35) e Costantino il culto e il sacerdozio della gente Flavia (Victor Caes. 40, 28 cf. C. XI 5265).

La medesima cosa avviene con la creazione di nuovi sacerdozii. Mentre Tiberio si fa autore, insieme col senato, del primo collegio dei sodali Augustali (Tac. hist. 2, 95: « Augustale......, quod sacerdotium, ut Romulus Tatio regi, ita Caesar Tiberius Iuliae genti sacravit » cf. Dio Cass. 56, 47), il secondo degli *Hadrianales* è istituito direttamente da Antonino Pio (Spart. Hadr. 27, 3: « templum denique ei constituit et quinquennalem certamen et flamen et sodales » cf. Capitol. Anton. Pius 5, 2), e così il quarto degli *Antoniniani* da Marco Aurelio (Capitol. l. c. 13, 4: « meruit et flaminem et circenses et templum et sodales Antoniniani »; vita M. Anton. phil. 7, 11: « et laudavere uterque (Marcus et Verus) pro rostris patrem flaminemque ei ex affinibus et sodales ex amicissimis Aurelianos creavere »).

I tre modi nei quali avea luogo nella repubblica la nomina dei sacerdoti, l'elezione quasi-comiziale, la nomina pontificale e l'elezione collegiale, nella forma si conservarono quasi interamente nell'Impero. Ma da una parte i diminuiti poteri del popolo, a vantaggio del senato, e dall'altra il diritto riservatosi dall'imperatore nelle elezioni in genere e la sua qualità di pontefice massimo, modificarono nella sostanza non poco quei modi.

nomina senatorio-imperiale;

Della elezione quasi-comiziale di alcuni sacerdoti, avvenne la medesima cosa, dal tempo di Tiberio, di ciò che allora era avvenuta della elezione dei magistrati. Come questi erano nominati dal senato e poscia proclamati nei comizii, del pari il pontefice massimo e i componenti dei quattro sacerdozii maggiori doverono essere nominati dal senato e poscia proclamati nei comizii delle 17 tribù. L'uso della presentazione dei candidati per parte dei relativi collegi, non venne meno, tranne che essa non si fece più a ogni vacanza, ma ciascun anno in determinato giorno (Plin. epist. 2, 1, 8; 4, 8, 3). Certo, gli antichi non accennano in modo esplicito a questa estensione della riforma di Tiberio anche alla elezione di quei sacerdoti. Ma quando Tacito parlando di Tiberio all'anno 20 d. Cr. (ann. 3, 19) scrive: « auctor senatui fuit Vitellio atque Veranio et Servaeo sacerdotia tribuendi », non lascia dubbio che alluda ai quattro sacerdozii maggiori, chiamati nell'Impero, come si è osservato innanzi, col nome generico di *sacerdotes*. Così pure, se fin nel secolo III il pontificato massimo è conferito dal senato a Macrino (Capitol. Macr. 7), ád Alessandro Severo (Lamprid. Alex. Sev. 8) e a Probo (Vopisc. 12), non v'è ragione per non ammettere che altrettanto siasi praticato anche nei secoli anteriori. D'altra parte, comizii sacerdotali (*sacerdotiorum comitia*) sono ricordati ancora per la elezione a pontefice massimo, non solamente di Augusto nel 742 (Monum. Ancyr. 2, 27: *cuncta ex Italia [ad comitia mea tanta multit]udine, quanta Romae [numquam antea fuisse fertur, coeunte]*), ma

anche di Tiberio al 10 marzo dell'anno 15, cioè un anno dopo la suddetta sua riforma (C. I² Fasti Praen. p. 233 cf. C. XI 3303) e perfino di Ottone nell'anno 69 (Acta Arv. C. VI 2051 lin. 73: *ob comitia pontif(icatus) max(imi) imp(eratoris) Othonis*). Dello stesso Ottone anzi si ricordano pure i *comitia sacerdotiorum* (C. VI l. c. lin. 69), che sono appunto quelli relativi ai quattro sacerdozii. Ora, questi comizii non possono essere altro se non quelli delle 17 tribù, quali furono in uso alla fine della repubblica per simili elezioni. Nè la loro azione simultanea con quella del senato può in altro modo intendersi, se non ritenendo che il procedimento sia stato per esse simile a quello seguito pei magistrati. Se poi si pon mente al fatto, che i sodali Augustali eran messi negli onori a paro dei quattro sacerdozii maggiori (Dio Cass. 53, 1. Tac. ann. 3, 69 cf. Marquardt, Staatsverw. p. 221. 471), diviene molto probabile che questa specie di nomina siasi applicata anche ad essi.

Non si può dire con certezza fino a che tempo abbia continuato la proclamazione comiziale. A ogni modo è chiaro, che il diritto di nomina nel fatto risiedeva nel senato. Se non che, fin da principio esso trovò una grande restrizione per parte dell'imperatore. Tra le prerogative concesse ad Augusto già nell'anno 725 u. c., al suo ritorno in Roma dalla battaglia di Azio, fuvvi anche quella che egli potesse non solamente nei casi di vacanza, ma anche fuori di essi proporre al senato dei candidati, con la condizione che questo dovesse senz'altro nominarli (Dio Cass. 51, 20; 53, 17). Diritto questo che Augusto conservò quando divenne imperatore, e che spessissimo fu usato dai suoi successori (Tac. ann. 1, 3. 3, 19; hist. 1, 77 cf. Plut. Otho 1. Suet. Claud. 4. Dio Cass. 55, 9; 58, 8; 66, 14. Plin. ad Trai. 13; epist. 4, 8), e che ricorda quello analogo che ebbe il principe, di raccomandare al senato, con la medesima condizione, dei candidati alle magistrature. Una iscri-

zione di Cirta accenna appunto a una tale raccomandazione per la nomina di un sodale Flaviale (C. VIII 7062), e un'altra di Roma, per quella di un sodale Antoniniano (C. VI 2001). Con questo però non venne meno del tutto la libera nomina, per parte del senato, nei quattro sacerdozii e nel collegio dei sodali Augustali, benchè il numero dei candidati imperiali fosse relativamente maggiore (Dio Cass. 53, 17).

Rispetto poi al diritto del principe di proporre candidati, anche se non vi erano vacanze, e che importava per conseguenza la creazione di sacerdoti soprannumerarii nei proprii collegi, il Mommsen (Staatsrecht 2 p. 1004 seg. 1110 seg.) osserva, che ciò avvenne specialmente in persona dell'imperatore stesso e dei principi della casa imperiale, in quanto erano ammessi ai quattro sacerdozii e tra i sodali Angustali, e che in questo caso probabilmente era necessario una deliberazione del senato. A questa accennano le monete e le iscrizioni con la formola: *adlectus*, *cooptatus ex s(enatus) c(onsulto) supra numerum* (p. e. Cohen, Nero 55 = 311 cf. Borghesi, Op. 1, 351. C. VI 1984 agli anni 51. 71. 197. 209. 2001. EE. 4, 779. Vita Marci 6 etc.).

nomina imperiale-pontificale;

Il diritto che nella repubblica avea il pontefice massimo, di nominare alcuni sacerdoti passò nell'Impero al principe, in quanto appunto, appena divenuto tale, era investito di quel supremo sacerdozio. Anche qui però non mancano modificazioni. Così rispetto alle vestali, accanto al sorteggio tra le venti giovanette scelte dal pontefice massimo (Suet. Aug. 31. Dio Cass. 55, 22. Senec. controv. 1, 2, 3), ritornò in vigore l'antica libera elezione per parte di quello, come era stato in uso prima che la legge Papia introducesse il sorteggio; egli però doveva a ciò essere autorizzato dal senato (Gell. 1, 12, 12. Tac. ann. 2, 86). Se sotto Tiberio si vede da lui scelto fra tre candidati un flamine Diale (Tac. ann. 4, 16), non può cader dubbio che lo stesso dovè essersi in genere praticato pure per gli altri due flamini maggiori e probabilmente anche pel

rex sacrorum e i flamini minori, a cagione degl'intimi rapporti che tutti questi sacerdoti aveano col collegio dei pontefici. Della nomina nel collegio dei salii si hanno due testimonianze: una lapide di Vicentia dedicata a un *Marco Solonio a Ti. Claudio Caesare Augusto ..... adscito in numerum Saliorum* (C. V 3117), e la notizia, secondo la quale l'imperatore Adriano creò salio a otto anni di età il futuro imperatore Marco Aurelio (Capitol. Anton. phil. 4). Quanto a tutti gli altri sacerdoti minori, che erano in un rapporto di dipendenza più o meno diretta dal collegio dei pontefici, come i *pontifices minores*, i *lictores curiatii*, i *tubicines* e quelli delle città latine distrutte o incorporate, come Lavinium, Caenina, Alba etc., nell'Impero si ha testimonianza della nomina imperiale pontificale pei pontefici minori e il sacerdos Caeniniensis (C. VI 1598: [*L. Aurelius L. Caesaris l(ibertus) Nicomedes, qui et*] *Ceionius et Aelius vocitatus est, L. Caesaris fuit a cubiculo et divi Veri imp(eratoris) nutr*[*itor, a divo Antonino Pio equo publico et sac*]*erdotio Caeniniensi, item pontifi(catu) min(ore) exornatus, ab eodem procurator.... factus* etc.).

elezione collegiale.

In che modo avvenisse la nomina degli altri sacerdoti, oltre a quelli fin qui menzionati. s'ignora. Ma poichè da un lato rispetto ad essi non si ha alcuno accenno ai due modi precedenti, e dall'altro pel collegio degli Arvali è accertato che essa avveniva secondo l'antica forma della *cooptatio* (Henzen, Arv. p. 150 segg.), è molto probabile che essa sia stata anche agli altri, come i feziali, i Tizii etc., applicata. Quanto agli Arvali in ispecie, nel fatto la *cooptatio* era divenuta una mera formalità. L'imperatorsi non nominava, non proponeva nè raccomandava dei candidati; ma nel momento di procedersi alla *cooptatio* il suo voto, comunicato per un'epistola, era il primo che per acclamazione era fatto proprio dagli altri votanti. Sicchè si hanno queste circostanze, per le quali il fatto è in contrasto con la forma, cioè che i fratelli Arvali cooptano *ex literis imperatoris*, che il cooptan-

do piglia parte alla cooptazione stessa e per fino assiste a cerimonie come Arvale (cf. Henzen, Op. cit. p. 152. 155. Vaglieri, NS. 1897 p. 315. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 1112)

Atti religiosi in genere dei consoli:

L'essere il regime religioso separato dal laicale, il sacerdozio dalla magistratura, non importa per necessità che questa sia del tutto incapace di compiere qualunque atto di natura sacra. Se così assoluta e recisa fosse cosiffatta separazione, l'unità dello Stato si sarebbe spezzata, una Chiesa per sè e indipendente si sarebbe costituita di fronte a quello; il che appunto non vollero i Romani, nel darsi un ordinamento democratico. Essa, infatti, ebbe per obietto non già la religione quale manifestazione ed elemento integrale della vita nazionale, bensì il rito sacro pubblico. E come a questo presiedeva, con autorità tutrice e disciplinare, il pontefice massimo assistito dal collegio di cui era a capo; del pari alla religione come funzione di Stato sopraintendeva il magistrato supremo, coadiuvato con maggiore o minore indipendenza dal senato. Il fine quindi di quella separazione non fu punto di privare lo Stato di ogni azione nel campo religioso, ma piuttosto di laicizzarne i rappresentanti politici. Laicizzare il magistrato non significa però escluderlo del tutto da ogni funzione sacra che non sia particolare di un determinato culto; nello stesso modo che affidandosi questo a speciali rappresentanti o sacerdoti, non impedisce che questi possano anche occupare officii civili e militari. Significa che, come il sacerdote nella cerchia delle sue attribuzioni sacre manca di ogni potere laicale, del pari il magistrato in quella sua propria non può ad esso sostituirsi, nè ha potestà disciplinare su di lui. I sacerdoti rappresentano lo Stato presso le singole divinità e compiono quegli atti che sono stabiliti dal rito. Il magistrato, invece, e principalmente il supremo che lo rappresenta nella sua totalità politico-religiosa, trasmessa integra dalla monarchia alla repubblica, compie quegli atti straordinarii e tali che o non siano preveduti dal rito parti-

colare di un culto, o che abbiano un intimo rapporto col suo officio, o pure che siano a seconda delle circostanze a lui imposti dalla ragion di Stato. Non sembra perciò molto esatto, quando, per ispiegare questa sua facoltà, si afferma che il magistrato la possiede al medesimo titolo del privato e che come tale egli possa perciò innalzar preghiere agli dei, far sacrifizii, voti, dedicazioni e simili (Mommsen, Staatsrecht 2 p. 13. 18). Imperocchè gli atti religiosi del privato metton capo ai *sacra privata*, ai quali è estraneo ogni interesse ed esclusa in genere ogni ingerenza dello Stato, laddove quelli del magistrato si riferiscono ai *publica*, e nella persona di lui, in quanto li compie, non si può scindere la qualità di privato da quello di rappresentante dello Stato. Questa intima necessaria connessione tra la rappresentanza religiosa e la rappresentanza politica nel magistrato, è espressa chiaramente dalla formola *auspicium imperiumque* (Liv. 40, 52, 5; 41, 38, 8. Plaut. Amph. 196 cf. C. I 541. Liv. 22, 30, 4; 28, 27, 4: 29, 27, 2. Val. Max. 2, 8, 2), di cui l'*auspicium* accennando in modo particolare al diritto massimo del magistrato, quello di mettersi in rapporto con la divinità, comprende anche l'altro minore di compiere singoli atti religiosi, e l'*imperium* indica l'alto potere politico-militare, che è proprio specialmente dei consoli.

Gli atti religiosi di questi, come degli altri magistrati, si possono classificare in vario modo: o secondo la loro particolare natura, o secondo il rapporto con le varie funzioni consolari, ovvero secondo che sono autonomi e autorizzati dal senato o dai comizii.

auspicia impetrativa;

L'atto più frequente e che precedeva le principali funzioni pubbliche dei consoli, era quello con cui essi interrogavano la volontà di Giove su quanto erano per operare, cioè la presa degli auspicii. Ma quella volontà poteva anche manifestarsi da sè, non invocata, siccome contraria e quindi d'impedimento alla funzione da compiere. Nel primo caso si aveano gli *auspicia impetrativa*, nel secondo gli *oblativa*.

Auspicia maxima o *maiora* eran chiamati quelli dei consoli, in opposizione ai *minora* dei magistrati senza imperio (Gell. 13, 15), e gli uni e gli altri sono gli *auspicia publica populi Romani*, in contrapposto ai *privata* (Cic. de domo 14, 38; de d. nat. 2, 4, 11; de divin. 1, 16, 28. 2, 36, 76. Liv. 4, 2). Essi erano costituzionalmente indispensabili: nell'atto dell'insediamento (Dionys. 2, 5. 6. Cic. de divin. 2, 35, 73), nel giorno dell'adunanza dei comizii in genere e quindi anche di quelli convocati per la elezione dei nuovi consoli e di altri magistrati (Liv. 3, 20, 6; 5, 14, 4; 6, 41, 6; 26, 1, 1. Cic. de d. nat. 2, 4, 11. Varro l. L. 6, 91. Dionys. 7, 59 etc.), e in quello in cui il console a capo dell'esercito entrava in campagna (Fest. p. 241. Liv. 21, 63, 9; 22, 1 etc.). In quest'ultimo caso era regola che gli auspicii si prendessero sul Capitolio (Liv. 8, 30, 1. 32, 4; 10, 3, 6; 23, 19, 2. 36, 2. Tac. ann. 3, 19 etc.); col tempo si considerò a tal riguardo come parte del suolo di Roma, anche il luogo fuori di essa, ove trovavasi il magistrato (Serv. Aen. 2, 178). Ma, benchè non prescritti, gli auspicii si prendevano pure per ogni funzione civile o militare (Cic. de divin. 1, 2, 3 cf. 1, 16, 28. Liv. 6, 41, 4. Serv. Aen. 1, 346; 4, 45. 340), come p. e. prima delle adunanze del senato (Gell. 14, 7, 9. Cic. ad fam. 10, 12, 3. Serv. Aen. 1, 446), nel sorteggio delle competenze (Liv. 41, 18, 8), nel passare un fiume con l'esercito (Fest. p. 245. 250 cf. Cic. de d. nat. 2, 3, 9; de divin. 2, 36, 76), prima di dar battaglia (Fest. s. v. *tripudium*. Schol. in Aen. 10, 241. Liv. 9, 14, 4; 10, 40; 22, 42. Cic. de divin. 1, 35, 77. Val. Max. 1, 4, 3 etc.).

La distinzione che gli antichi faceano tra i principali modi con cui, invocata, si manifestava la volontà divina (*auguria impetrativa*), cioè i *signa ex avibus*, i *pedestria* o *ex quadrupedibus auspicia*, i *caelestia auspicia* e gli *auspicia ex tripudiis* (Fest. p. 260. 261), non avea un rapporto assoluto con le diverse funzioni pubbliche dei consoli. Soltanto si osserva, che i primi tre segni si riferivano più

alle funzioni compiute in Roma, laddove il quarto si riferiva a quelle compiute fuori. Oltre a ciò, usciti d'uso già al tempo di Cicerone i *signa ex avibus* e i *pedestria auspicia* (Cic. de divin. 2, 32, 81), non rimasero che gli altri due, di cui quelli *ex tripudiis*, siccome i più semplici, continuarono ad usarsi fuori di Roma, i *caelestia* in Roma e specialmente rispetto ai comizii.

L'osservazione del segno divino (*spectio*) e la determinazione del *templum* spettavano ai consoli (Cic. Phil. 2, 32, 8: « nos (augures) nuntiationem solum habemus, consules et reliqui magistratus etiam spectionem » cf. de divin. 1, 40, 89. Varro presso Non. p. 62; l. L. 6, 82). Poteva però la *spectio* da essi affidarsi ad uno dei presenti all'auspicazione (Cic. de divin. 2, 35, 72. 74), e in città anche ad uno degli auguri (Liv. 4, 18), di cui il collegio avea soltanto l'officio di costruire e custodire il *templum* stabile.

Un contrasto di auspicii, nel senso che quelli presi da un magistrato fossero in opposizione agli altri presi da altro magistrato, non poteva aver luogo se il secondo avea una competenza diversa da quella del primo; quindi p. e. tra gli auspici del console e quelli del censore, dell'edile, del questore non era possibile una collisione. Essa però si avverava quando i due magistrati aveano una medesima competenza e quindi eran colleghi. In questo caso valeva la norma generale, che gli auspicii di chi ha un imperio maggiore prevalgono su quelli di chi l'ha minore, quindi gli auspicii del dittatore prevalgono su quelli del console, del console su quelli del pretore. (Gell. 13, 15. Val. Max. 2, 8, 2). In guerra gli auspicii si alternavano tra i due consoli giorno per giorno, come i fasci (Liv. 28, 9, 10); e quando col tempo tutti e due portavano i fasci, ma il comando supremo era dato a uno di essi, valevano gli auspicii di questo (Liv. 22, 42, 8). In pace, cioè in Roma, essi doverono alternarsi mese per mese, appunto come si alternavano i fasci.

Nella forma più comune degli auspicii, nei *caelestia*, che eran ritenuti favorevoli quando la folgore a ciel sereno andava da sinistra a destra (Cic. de divin. 2, 35, 73. Serv. Aen. 2, 693. Dionys. 2, 5. Dio Cass. 38, 13. Plut. Marcell. 12 etc.), era regola, che la dichiarazione del magistrato, la *spectio* essere stata da lui fatta (*de caelo servare*) e aver egli veduta la folgore, anche quando questa in realtà non era apparsa, non poteva essere oppugnata o rettificata (Cic. Phil. 2, 38, 99. Lucan. 5, 395); in generale non era ammesso che egli non meritasse fede anche quando dichiarava di non aver veduta la folgore, se questa era apparsa agli altri (Plin. nat. hist. 28, 2, 17. Cic. Phil. 3, 4, 9. Liv. 10, 40, 11).

auspicia oblativa;

La volontà contraria della divinità si manifestava coi *signa ex diris* (Fest. p. 260. 261), che potevano essere i più svariati, ma che per lo più gli antichi vedevano p. e. nel cadere di un oggetto nel *templum* (Fest. ep. p. 64) o nel turbarsi per un rumore qualunque il *silentium* indispensabile a chi prendeva gli auspicii impetrativi (Fest. p. 234 s. v. *prohibere*. Plin. nat. hist. 8, 57, 223. Val. Max. 1, 1, 5 cf. Cic. de divin. 2, 34, 71. 72 etc.), giacchè d'ordinario gli *auguria oblativa* si riferivano alla presa di quegli auspicii, come pure nella caduta di un epilettico mentre si tenevano i comizii, che dovevano perciò essere sciolti (Fest. p. 234. Dio Cass. 46, 33). Era però soprattutto l'effettiva o finta apparizione della folgore che si considerava come augurio oblativo, il quale poteva aver rapporto con ogni atto che il console era per compiere, come l'entrata in campagna, che nel 699 u. c. dal tribuno C. Ateius fu così impedita al console Crassus (Cic. de div. 1, 16, 29), le operazioni del censo, che una volta fu nello stesso modo impedita pure dai tribuni (Cic. ad Att. 4, 9, 1. Dio Cass. 37, 9). Ma l'applicazione più comune si avea rispetto ai comizii di ogni genere, legislativi, processuali ed elettorali (Cic. cum sen. gr. eg. 5, 11; Phil. 2, 32, 81).

La *nuntiatio*, cioè la dichiarazione, vera o fittizia, di aver semplicemente veduta la folgore o altro segno, poteva esser fatta dal console, anche se l'apparizione gli veniva comunicata da altra persona ed egli vi prestava fede. Ma, trattandosi di comizii, essa poteva esser fatta pure da uno degli auguri, che perciò aveano il diritto di assistere a quelli (Cic. Phil. 2, 32, 81. Fest. p. 333. Varro l. L. 6, 95; de re r. 3, 2, 2. Gell. 13, 15 etc.), e il suo annunzio importava il rinvio (*alio die*) dell'assembleá (Cic. de leg. 3, 4, 11. 19, 43 cf. 2, 12, 31; Phil. 1, 13, 31. Liv. 1, 36, 6). Di questo mezzo si servì Antonio siccome augure contro l'elezione a console di Dolabella (Cic. Phil. 2, 32, 81). Se non che, in questo rispetto il diritto del console e in genere del magistrato andava più oltre di quello dell'augure, e prendeva il nome di *obnuntiatio*. Esso si fondava su questa massima, che nel giorno stesso in cui un magistrato prendeva, per qualsivoglia atto da compiere, gli auspicii impetrativi e specialmente i *caelestia*, non si potessero da un altro magistrato tenere i comizii (Fest. p. 214 s. v. *peremere*), o altrimenti, che l'apparizione reale o fittizia della folgore, anche se favorevole al primo, si considerava come contraria al secondo. Lo scopo politico di essa e l'uso e l'abuso che se ne facea, son troppo chiari per aver bisogno di esser dimostrati. Quel diritto si esplicava in una doppia guisa. Da una parte il magistrato maggiore che intendeva tenere i comizii in un dato giorno, poteva impedire al minore di prendere per sè gli auspicii celesti; ciò che avveniva per lo più per parte dei consoli: « In edicto consulum, quo edicunt, quis dies comitiis centuriatis futurus sit, scriptum ex vetere forma perpetua: *ne quis magistratus minor de caelo servasse velit* » (Gell. 13, 15, 1). Così s'impediva che il segno apparso sfavorevole al secondo, potesse essere in opposizione all'atto da compiersi dal primo, il quale naturalmente avrebbe dichiarato che il suo era stato a lui favorevole. Talvolta anche il senato si valeva di questo

mezzo per impedire che un magistrato, per un certo tempo, facesse votare delle leggi; nel qual caso per altro era sempre necessario che un altro magistrato provocasse il senatoconsulto (Cic. pro Sest. 16, 129; ad Att. 1, 16, 13). D'altra parte, e qui si avea l'*obnuntiatio* nel senso stretto, in alcuni magistrati fu riconosciuto il diritto di partecipare personalmente a quello che teneva i comizii, che egli avea fatta la *spectio* e osservata la folgore (Cic. Phil. 2, 33, 83. Donatus in Terent. Ad. 4, 2, 9. Suet. Caes. 20). Di questo diritto vediamo servirsi: il console contro l'altro console, come p. e. Bibulo contro Cesare nel 695 (Suet. l. c.), il console contro il pontefice massimo convocante i comizi curiati (Cic. de domo 15, 39; de har. resp. 23, 48; de prov. cons. 19, 45; ad Att. 2, 12, 2), i tribuni della plebe contro i consoli. Così nel 697 i tribuni P. Sestius e T. Milo obnunziano al console Metellus Nepos per la elezione degli edili curuli (Cic. pro Sest. 37, 79. 38, 83; ad Att. 4, 3, 3. 4), il tribuno Mucius Scaevola obnunzia ai consoli nell'anno 700 per la elezione dei nuovi consoli (Cic. ad Att. 4, 16, 7; ad Q. fr. 3, 3, 2), un tribuno al console Antonius per la elezione dei censori (Cic. Phil. 2, 38, 99), e il tribuno Nonius Asprenas al console Dolabella per la proposta fattasi di conferirgli la provincia Syria (Appian. bell. civ. 3, 7). Anche contro gli atti del censo si videro talvolta i tribuni usare di questo diritto (Dio Cass. 37, 9 cf. Cic. ad Att. 4, 9, 1). Sembra però che lo stesso tribuno potesse esser soggetto a tale restrizione, non solamente da un suo collega, in quanto trattavasi di convocazione dell'assemblea della plebe, ma anche da un console e perfino da un pretore (Cic. pro Sest. 36, 78). *Diem vitiare* (Cic. ad Att. 4, 9, 1) o *comitia auspiciis vel impedire* [se il magistrato si piega all'obnuntiatio] *vel vitiare* [se vi si ribella] (Cic. Phil. 2, 33, 80 cf. 3, 4, 9), è la formola per indicare che l'atto comiziale non debba aver luogo dopo opposta l'*obnuntiatio*. Se ciò non ostante la deliberazione e in genere l'atto del magistrato

si compiva, avea luogo il così detto *vitium*, a dichiarare il quale era invitato dal senato o dal magistrato il collegio degli auguri: *referre* o *rem deferre ad collegium* (Liv. 45, 12, 10. Cic. Phil. 2, 34, 48), il quale emanava il suo decreto, di cui la conseguenza poteva essere, tra le altre, quella d'un processo capitale (Cic. de leg. 2, 8, 21 etc.). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 76-116. V. **Augur** p. 783 segg.

vota;

Fare un voto alla divinità in nome dello Stato e per qualsivoglia motivo che rifletta il suo bene, era diritto quasi esclusivo dei consoli e del magistrato supremo in genere. E obietto di esso potevano essere doni d'ogni sorta, sacrifizii, la decima della preda di guerra, tempii, preghiere pubbliche e perfino feste e ludi. Ma v'eran voti che in determinate circostanze solevano ogni volta ripetersi, e tali che si faceano soltanto ove un pericolo o un prodigio minacciava la salute stessa dello Stato. I primi entravano nella competenza dei consoli; nei secondi essi non faceano che eseguire deliberazioni, raramente dei comizii, comunemente del senato.

Tra i voti ordinarii è quello che nell'atto dell'insediamento segue immediatamente alla presa degli auspicii. Preceduto dai littori e dai cavalieri, seguito dai senatori e dagli amici e conoscenti (Ovid. ex Ponto 4, 4, 25. 30. 31; ep. 9, 3, 4), il console si reca sul Capitolio, dove sull'Aequimelium son già preparati i tori bianchi da sacrificare a Giove (Cic. de divin. 2, 17, 39 cf. de leg. agr. 2, 34, 93), e per la prima volta sedendo sulla sella curule (Ovid. fasti 1, 79. Suet. Aug. 26), compie il sacrifizio votato dal suo predecessore e a sua volta ne vota un simile per l'anno che comincia (Ovid. ll. cc. Dio Cass. 45, 17; 58, 15 fr. 102, 5. Tertull. ad nat. 1, 10). Era uso che i consoli iniziassero nel medesimo giorno l'esercizio delle loro funzioni, tenendo la prima adunanza del senato (Liv. 26, 26, 5. Cic. de leg. agr. 4, 4, 35. Ovid. ex Ponto 4, 4, 35 etc.), uso che molto di rado non fu seguito (Liv. 21, 63, 7). Nell'Impero e già nel 724 u. c., a questo voto si aggiunse an-

che quello per la incolumità e la prosperità dell'imperatore e della sua casa (Dio Cass. 51, 19), siccome innanzi si era già fatto con Cesare (Dio Cass. 44, 6). Più tardi, tra il 27 e il 38 d. Cr. esso fu disgiunto da quello per lo Stato, e mentre questo continuò ad aver luogo al 1. gennaio, l'altro si facea al 3, che nello stesso tempo divenne il giorno della festa del principe (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 810 segg. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 266 segg.).

Ordinario era pure il voto che si facea dai consoli nel giorno stesso che, dopo presi gli auspicii sul Capitolio, assumevano il comando militare e oltrepassavano il pomerio della città (Fest. p. 173: « Vota nuncupata dicuntur, quae consules praetores cum in provinciam proficiscuntur faciunt; ea in tabulas praesentibus multis referuntur » cf. Cic. Verr. 5, 13, 34. Liv. 21, 63, 9; 22, 1, 6. 7; 42, 49, 1; 45, 39, 11. Caes. bell. civ. 1, 6 Plin. paneg. 5 etc.). E siccome tale può considerarsi in certo modo anche quello fatto in varie circostanze in tempo di guerra, specialmente prima di dar battaglia. Moltissimi dei doni a divinità in Roma e fuori, e gran parte dei tempii eretti nella città, debbono la loro origine appunto a simili voti del capo dell'esercito (consoli: p. e. Liv. 10, 1, 9 cf. 9, 43; 10, 36, 11. 37, 15; 29, 36, 8; 32, 30, 10; 34, 53, 15; 40, 34, 4 cf. 30, 38, 10. Dio Cass. 53, 27. Frontin. strat. 1, 12, 3. Flor. 1, 19. Ovid. fasti 6, 193 etc. etc. cf. **Aedes** p. 174 segg.).

Di voti straordinarii autorizzati dai comizii, il più importante e a un tempo meno frequente è quello del così detto *ver sacrum*, con cui si offrivano a una divinità tutti i nati e le primizie della primavera, permettendosi, forse col tempo, che gli uomini divenuti adulti emigrassero (Fest. ep. p. 379 cf. p. 321 s. v. *Sacrani;* p. 158 s. v. *Mamertini*. Dionys. 1, 16. Serv. Aen. 7, 796 etc.). La storia non ne ricorda che un solo, quello fatto al cominciare della seconda guerra Punica, nel 537 u. c., limitato a soli animali e sciolto

venti anni dopo (Liv. 22, 10; 33, 44, 2 cf. 34, 46, 6). Sono piuttosto rari quelli relativi a semplici doni da farsi a divinità (Liv. 4, 20, 4; 31, 9, 5); come quello fatto da tutto il popolo sul Foro romano nel 580 u. c., a cagione di pestilenza (Liv. 41, 21, 11), non fu proprio un voto comiziale, e per conseguenza non obbligava lo Stato, bensì i singoli cittadini. Frequentissimi invece erano i voti fatti dai consoli per autorizzazione del senato (*ex auctoritate senatus*) e pei quali è speciale la denominazione di *vota publica*. Essi si distinguevano dagli altri fatti di propria autorità dei consoli anche per questo, che eran posti in iscritto e la formola era pronunziata dal pontefice massimo e ripetuta dal magistrato. Nel 561, per la guerra contro Antioco, « senatus consultum factum est, quod populus Romanus eo tempore duellum iussisset esse cum rege Antiocho quique sub imperio eius essent, ut eius rei causa supplicationem imperarent consules, utique M.' Acilius consul ludos magnos Iovi voveret et dona ad omnia pulvinaria. Id vota in haec verba, praeeunte P. Licinio pontifice maximo, consul nuncupavit » (segue la formola: Liv. 36, 2, 3 cf. 4, 27, 1; 7, 11, 4; 21, 62; 22, 10, 7; 25, 12, 12; 30, 2, 8. 27, 11; 31, 9, 7; 42, 28, 7 etc. etc.). Il senato poteva talvolta autorizzare anche i consoli a che un collegio sacerdotale facesse dei voti per lo Stato, come se ne hanno esempii rispetto agli Arvali (C. VI 2027 lin. 9 [*ex ius*]*su consulum et ex consensu senatus;* 2066 lin. 20: *ex edicto co*(*n*)*s*(*ulum*) *et ex s*(*enatus*) *consulto* cf. 2042 lin. 12) Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 245 seg.; 3 p. 1057 seg. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 264 segg.

sacrificia; La maggior parte dei sacrifizii offerti per propria iniziativa dei consoli, era effetto di voti fatti da essi medesimi o dai loro predecessori, come il sacrifizio annuo dell'insediamento e quello che insieme agli altri magistrati, nella medesima occasione, offrivano per la salute dell'imperatore (c). Tra i più solenni che tenevan dietro immediatamente a questi, van ricordati specialmente due: il sacrifi-

zio offerto da uno dei consoli nella celebrazione delle ferie Latine sul monte Albano e consistente pure in tori bianchi (Liv. 21, 63, 5; 22, 1, 6; 25, 12, 1; 41, 16; 42, 10, 15; 44, 22, 16. Suet. Caes. 79 etc. cf. **Feriae Latinae**); e l'altro offerto ai Penati dello Stato e a Vesta in Lavinium da tutti e due i consoli (Macrob. 3, 4, 11. Serv. Aen. 2, 296. Schol. Veron. Aen. 1, 259. Val. Max. 1, 6. 7. Ascon. in Scaur. p. 21). Il *lustrum* o la *lustratio populi*, con la quale si purgava la cittadinanza e si chiudevano, rendendoli perfette, tutte le operazioni del censimento (Liv. 1, 44. Dio Cass. 54, 28 cf. Cic. de orat. 1, 40, 183), era anch'esso un sacrifizio compiuto un tempo dai consoli a ogni lustro. Tre volte si facean girare intorno ai cittadini ordinati militarmente sul campo Marzio, il toro, il maiale e l'ariete (*svovetaurilia*), e poscia sacrificati a Marte, anche qui sciogliendosi il voto fatto dal magistrato nella precedente lustrazione (Varro l. L. 6, 93; de re r. 2, 1, 10. Liv. 1, 44. Dionys. 2, 22 cf. Cic. de orat. 2, 66, 268. Serv. Aen. 1, 283; 8, 183. Val. Max. 4, 1, 10. Suet. Aug. 97 cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 332. segg.; 412 seg.). Finchè al principio del secolo IV non furono istituiti i censori, la cerimonia si compì dai consoli (Dionys. 5, 20. 75; 6, 96; 9, 36. Liv. 3, 3, 9. 21, 1. 24, 10 cf. Dionys. 11, 63); dopo quel tempo, quando talvolta non si eleggevano censori.

Fuori di questi, ogni sacrifizio straordinario non poteva essere offerto dai consoli se non per ordine del senato; ciò che soleva avvenire d'ordinario, come si vedrà, quando trattavasi di scongiurare gli effetti dei prodigi.

procuratio prodigiorum; Uno degli atti religiosi, che i consoli non potevano compiere da sè, ma vi dovevano essere autorizzati dal senato, era la così detta *procuratio prodigiorum*, cioè il provvedere a che fosse placata la divinità, quando con portenti d'ogni specie essa minacciava un grave pericolo allo Stato. Ma perchè ciò avesse luogo, bisognava che il *prodigium* fosse *publicum* e non *privatum* (Liv. 5, 15, 6), si avverasse in *loco publico* (Liv. 43, 13, 6). In questo caso

l'annunzio ne era fatto al senato o dal console stesso (Liv. 42, 30, 2 cf. 45, 16, 5) ovvero dalla persona stessa che aveva osservato il portento, la quale, ove non fosse stato un senatore, era dal console introdotta nel senato (Liv. 22, 1, 14 etc.; senatori Liv. 34, 41, 2; 40, 19, 2. Gell. 4, 6, 2 etc.). Un annunzio che fosse apparso infondato, era senz'altro respinto (Plut. Mar. 17 cf. Liv. 5, 15, 1), riconosciuto falso, poteva anche dar luogo a una punizione (Cic. de nat. deor. 2, 2, 6. Val. Max. 1, 8, 1). Quando dubbii di alcuna sorta non sorgevano, specialmente quando l'annunzio era fatto dallo stesso pontefice massimo, il senato ordinava immediatamente ai consoli l'atto della *procuratio* (Gell. 4, 6, 2: « Quod C. Iulius L. filius pontifex maximus nuntiavit, in sacrario regiae hastas Martias movisse, de ea re ita censuerunt (patres), ut M. Antonius consul hostiis maioribus Iovi et Marti procuraret ». cf. Liv. 22, 1, 14). Ma nella maggior parte dei casi, sia per meglio stabilire la verità del fatto, sia per sapere se e quale divinità fosse irata e in che modo convenisse placarla (Cic. de harusp. resp. 10, 20. 14, 31. Varro l. L. 5, 148. Arnob. 4, 31 cf. Gell. 2, 28, 2), il senato si rivolgeva al collegio dei pontefici, che con un *decretum* scioglieva i quesiti (Liv. 24, 44, 9; 27, 4, 15. 37, 4; 30, 2, 13; 34, 45, 8; 41, 16, 6 etc.). Se però era dubbio il significato dei prodigi, *quid portendat prodigium* (Liv. 5, 15, 3; 42, 20, 4; 43, 13, 1), ovvero se questi erano di tal natura, che per la *procuratio* non bastavano i mezzi consueti, allora il senato facea ricorrere dal relativo collegio ai libri Sibyllini (Cic. de divin. 2, 54, 112. Liv. 21, 62, 6; 22, 36, 8, 57, 4; 31, 12, 9; 34, 45, 3; 35, 9, 5 etc. etc.). Inteso il parere dell'uno o dell'altro collegio o di tutti e due insieme, il senato emanava un decreto, con cui i consoli erano invitati a procedere alla *procuratio* (Liv. 24, 44, 9; 25, 7, 9; 27, 23, 1. 4. 37, 1; 32, 1, 13. 9, 4. 29, 1; 34, 55, 2; 39, 22, 3; 40, 19, 4; 41, 9, 7). Essi in generale seguivano le istruzioni da quello ricevute, ma non era esclu-

so che talvolta potessero p. e. scegliere le divinità a cui sacrificare (Liv. 31, 5, 3; 32, 1, 13; 46, 19, 4), ovvero fossero per ciò deferiti ai collegi interrogati (Liv. 37, 3, 5; 40, 45, 5; 42, 2, 6). Anche la scelta del giorno era per lo più lasciata libera ai consoli (Cic. ad fam. 8, 11. Phil. 14, 14, 37. Dio Cass. 63, 18). Simili argomenti solevano dai consoli esser trattati nel senato al principio dell'anno, prima di lasciare Roma per la guerra; sicchè quando nella loro assenza si annunziavano dei prodigi, si aspettava che i loro successori se ne occupassero (Liv. 32, 9 cf. 24, 10, 11. 44; 27, 11, 1. 37, 1; 32, 29, 1; 33, 26, 6; 36, 37; 37, 3; 38, 44; 39, 22; 41, 9. 16; 42, 2). Alle spese occorrenti provvedeva il senato (Liv. 1, 23, 12; 25, 12, 3).

I mezzi usati per la *procuratio* eran varii, come singoli *sacrificia* di *hostiae maiores* e *lactentes*, *novemdiale sacrificium*, *obsecrationes*, *ieiunia*, *feriae*, *supplicationes* etc. (Lauterbach, Der Prodigienglaube .... der Römer p. 21 segg.). Quanto a queste ultime, che d'ordinario eran consigliate dal collegio dai XV viri, ma che potevano essere indicate anche da quello dei pontefici (Liv. 27, 37, 4), esse si compivano ad *omnia pulvinaria*, e oltre ai sacerdoti, vi pigliava parte tutto il popolo con sacrifizii e preghiere. Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1059 segg. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 259 segg.

indictio feriarum; Delle due specie di giorni festivi (*feriae*) riconosciuti dai Romani, gli uni stabili e indicati nel calendario (*feriae stativae*), gli altri mutabili e in quello non compresi (*feriae conceptivae, indictae*), i primi rimasero, nell'età repubblicana, tali quali erano stati fissati *ab antico*. Mutamenti nel calendario, nel senso che vi si aggiungessero nuovi giorni o che dei festivi si trasformassero in feriali e viceversa, non avvennero che negli ultimi anni della repubblica e nell'Impero, là per opera di Cesare e dei Triumviri e in forza dei loro poteri costituenti, qua per opera del senato siccome allora investito del potere legislativo. Quanto alle feste mutabili v'è però

una differenza tra quelle che ordinariamente ricorrevano ogni auno, in giorni determinati o indeterminati, e quelle che si celebravano straordinariamente o una volta sola o in dati periodi (Macrob. 1, 16, 6. Varro l. L. 6, 25. 26 etc.).

Ora, tra le prime v'eran due, la celebrazione delle quali veniva ordinata (*edicere*, *indicere*, *imperare*) dal magistrato supremo: il *Latiar* o *feriae Latinae* dai consoli, e le *Compitalia* dal pretore urbano (Gell. 10, 24, 3). I consoli non solamente compivano, siccome si è detto innanzi, il sacrifizio proprio del Latiar, ma determinavano anche i giorni in cui questo e le altre cerimonie dovessero aver luogo sul monte Albano e in Roma. Era uso che l'indizione si facesse non molto dopo il loro insediamento, sempre per altro prima che essi lasciassero la città ponendosi al capo dell'esercito (Liv. 21, 63, 8; 22, 1, 6; 42, 10, 15; 44, 19, 4 etc.). In ciò essi operavano affatto indipendentemente dal senato, benchè solessero dargliene partecipazione. Sul tempo della indizione quale ci è noto specialmente pei fasti che si conservano di tale festa v. **Feriae Latinae**. Le altre feste, invece, le straordinarie, come p. e. le *supplicationes* e le ripetizioni (*instaurationes*) di feste, la cui celebrazione era stata resa nulla da un vizio di rito, erano ordinate dal senato e i consoli o in loro assenza il pretore urbano (Liv. 27, 51, 8) non facevano che eseguirne la deliberazione e fissare i giorni (Liv. 31, 8, 2; 36, 2, 2; 40, 19, 5 cf. Cic. ad Q. fr. 2, 6, 4. Appian. bell. civ. 1, 55. Dio Cass. 38, 6 etc.). Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1052 segg. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 293 segg.

ludi;

Anche gli spettacoli popolari (*ludi*) erano feste religiose, così quelli che, facendo parte del culto, eran celebrati dai collegi sacerdotali e rimontano ai tempi immemorabili della origine di questi, come quelli che si celebravano dai magistrati e furono istituiti parte nella repubblica, parte nell'Impero. Questi ultimi, infatti, sorsero per lo più da voti pub-

blici (p. e. Liv. 26, 23, 3; 27, 23, 7 cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 18, 1; 2 p. 245. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 497), e il loro carattere religioso appare appunto da ciò, che i giorni relativi eran *nefasti*, tali che in essi non era lecito di compiere atti profani, come la giurisdizione (Cic. Verr. act. 1, 10, 31. Ovid. fasti 4, 188. Suet. Aug. 32) e l'adunare i comizii (Cic. ad Att. 4, 3). Eran quindi feste straordinarie in origine, come straordinarii erano i voti, ricorrenti in giorni non determinati, e soltanto col tempo divennero ordinarie e stabili. E poichè importavano delle spese per lo Stato, così la loro istituzione e il fissarne i giorni nel calendario non poteva avvenire se non per un voto dei comizii (Liv. 27, 23, 7. Cic. Phil. 2, 43, 110. Macrob. 1, 11, 5). Ora, come i voti pubblici eran fatti d'ordinario dai consoli, così è indubitato che la *cura ludorum* in genere dapprima spettò ad essi. Ma questa funzione di buon'ora, e forse con la loro istituzione nel 388 u. c., passò agli edili curuli (Mommsen, Staatsrecht 2 p. 136. 517 segg. cf. 1 p. 245). Allora ai consoli non rimase, almeno nella repubblica, che la semplice presidenza onoraria dei così detti *ludi Romani* (Dionys. 5, 57 cf. Cic. de divin. 1, 48, 107. Liv. 5, 41, 2; 8, 40, 7; 45, 1, 6 etc.), e in loro assenza erano sostituiti o dal pretore o da un apposito dittatore (Liv. 8, 40, 2 cf. 27, 33, 6): circostanze queste che provano come un tempo la *cura ludorum* dovesse essere inerente alla magistratura suprema, come ne è pure prova la circostanza, che quando essa passò agli edili, questi nell'esercitarla assumevano le insegne di quella magistratura.

Nondimeno v'eran ludi straordinarii, a cui provvidero sempre i consoli, e son quelli che per lo più anch'essi si davano per effetto di voti personali o pubblici, come p. e. i ludi votati dal dittatore Camillo (Liv. 5, 31) e quelli più volte celebrati durando la guerra Annibalica, votati da un pretore (Liv. 21, 62, 10; 22, 9, 10) o rinnovati da un dittatore (Liv. 27, 33), gli uni e gli altri celebrati dai

consoli (Liv. 5, 31; 30, 2, 8. 27, 11) e altri ancora (Cic. pro Sest. 5, 117. Dio Cass. 48, 32; 55, 8; 56, 1; 60, 23. Tac. ann. 11, 11. Martial. 8, 78 etc.). — Nell'Impero alcuni dei nuovi ludi istituiti da Augusto furono affidati ai consoli, come quelli che si celebravano per ricordare la vittoria di Azio (Dio Cass. 59, 20) e l'onomastico dell'imperatore (Dio Cass. 56, 46). Ludi gladiatorii (*munera*) dati parimente dai consoli designati od ordinarii, prima dell'insediamento, non appaiono che nel II secolo (Dig. 35, 1, 36 pr.). Col tempo sorse anche l'uso di dare spettacoli nell'atto dell'insediamento (Arrian. diss. 4, 10, 21. Fronto ad Marc. 2, 1 Naber), uso che continuò fino al secolo VI, accrescendo oltre misura, per il lusso e lo splendore che accompagnavano simili feste, le spese del consolato (Dio Cass. 59, 14; 61, 6; 80, 5. Lamprid. Alex. 43 cf. C. 1 p. 382). Quanto in ispecie ai *ludi saeculares*, rispetto ai quali i monumenti epigrafici di recente scoperti dànno non poca luce (EE. 8 p. 243 segg.), sarà ragionato sotto **Ludi**. — Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1055 seg.).

dedicationes.

Ragionando di altro argomento (v. **Aedes** p. 144-147. 164-167), cioè delle *aedes sacrae* siccome istituzione dello Stato, abbiamo largamente trattato della *dedicatio* in genere, siccome l'atto, con cui quello trasferisce alla divinità il diritto di proprietà che esso o un privato ha sopra qualsivoglia oggetto, immobile o mobile. E abbiamo dimostrato: 1. Che la *dedicatio* era accompagnata, specialmente se si riferiva a cosa immobile come il suolo e il tempio, dalla *consecratio*, cioè dall'atto, col quale il supremo rappresentante della divinità, il pontefice massimo, accettava in nome di quella l'oggetto dedicato, pronunziando le parole solenni della dedicazione, le quali erano ripetute da colui che in nome dello Stato compiva la dedicazione. 2. Che per questa occorreva un voto dei comizii, indispensabile soprattutto se essa rifletteva un oggetto immobile, per effetto del principio generale, che la concessione della

proprietà dello Stato a favore della divinità o di privati a titolo di liberalità, competeva al potere legislativo. 3. Che il diritto alla dedicazione per regola e comunemente, massime nei primi tempi della repubblica, spettava ai magistrati supremi, come i consoli (Liv. 2, 8, 6 (Dionys. 5, 35); 2, 27, 5; 4, 29, 7; 10, 33, 6; 10, 46, 7; 27, 25. Dionys. 6, 94; 9, 60 etc.); ma che col tempo esso fu anche riconosciuto nei censori e negli edili ovvero in magistrati creati *ad hoc* volta per volta, i *duumviri aedi dedicandae*. Nella pratica era norma generale, che la dedicazione si compisse dal magistrato che avea votato il tempio o sostenute le spese della costruzione, per modo che quando egli non era più in officio al momento della dedicazione, questa potesse esser fatta dal figlio o da un parente di lui, che si trovava allora ad essere console, pretore, dittatore, censore o nominato appositamente duumviro. In caso poi di dubbio o di conflitto tra queste persone, decideva il senato o il collegio dei tribuni della plebe. — Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 243 seg.; 2 p. 618 segg. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 269 segg.

Dotazione e spese del culto: Se il culto in Roma non fosse stato una funzione di Stato, la conseguenza avrebbe dovuto esser questa, che per provvedere ai bisogni del medesimo non vi sarebbero stati che due modi: o le offerte e le contribuzioni dei privati, ovvero la costituzione di un patrimonio religioso a immagine del patrimonio pubblico e da esso separato e indipendente. Ora, che il primo modo sia stato in uso, certo non mancano prove; ma esse si riferiscono soltanto a culti stranieri, i quali mancavano appunto di una dotazione per parte dello Stato e eran sostenuti da contribuzioni dei relativi collegi religiosi e in genere dalla popolàzione, come p. e. fu per lo stesso culto di Apollo, che pure era riconosciuto dallo Stato (Liv. 25, 12, 4. Fest. ep. p. 23. Plut. Cato mai. 4 cf. Apul. de magia 42) e per quello di altre divinità non originarie romane (cf. Marquardt, Staatsverw. 3 p. 143 seg.). Del secondo mo-

do, invece, manca ogni traccia nella storia. I tempii e relativi sacerdozii non ebbero, come or ora si vedrà, una vera proprietà, con tutti i diritti che accompagnavano quella dello Stato e dei privati: perchè essa avesse potuto costituirsi, bisognava che gl'istituti religiosi si fossero ordinati a Chiesa, della quale i Romani, come si è già detto, non ebbero neppure il concetto. Era lo Stato adunque che in varii modi più o meno diretti, provvedeva ai bisogni del proprio culto, quando per eccezione esso non era esercitato da *gentes* o parzialmente attribuito a privati siccome un *munus publicum*; ciò che per altro potè avvenire in tempi antichissimi. Ma di questa dotazione e in genere del patrimonio dei tempii si è già trattato in altra occasione (v. **Aedes** p. 153 seg. 159-164); qui parte sarà recapitolato quello che già è stato esposto, parte vi sarà qualche aggiunta, che ha maggiore attinenza col presente argomento.

proprietà sacra e sue limitazioni;

Lo Stato riconosceva nella divinità, e per essa nel tempio e relativo sacerdozio, la capacità giuridica ad acquistare a titolo di proprietà cose mobili ed immobili, e son queste le *res sacrae* propriamente dette, composte principalmente del tempio, del simulacro divino, della suppellettile del culto e del bosco sacro in quanto questo era obietto esso medesimo di culto. Cosiffatta capacità però non era piena al pari di quella dei privati. Il tempio non solamente non poteva acquistare per testamento un'eredità o un legato, tranne un privilegio concesso dal senato; ma non avea altro modo di acquisto che la *consecratio* compiuta dal pontefice massimo. Anche rispetto ad essa intanto v'erano delle restrizioni. E la prima è, che essa per sè non bastava, occorreva che fosse accompagnata dalla *dedicatio*, la quale non poteva esser fatta se non dal magistrato, per regola il supremo e quindi dai consoli. I quali poi a loro volta, siccome innanzi si è detto, dovevano essere autorizzati dai comizii, se si trattava d'immobili appartenenti allo Stato o a privati, o anche di mobili votati per sottoscrizione pubblica (Liv. 4, 20, 4), laddove per

le cose mobili in genere e specialmente per quelle che facean parte della preda di guerra, potevano fare a meno di tale autorizzazione e di quella eventuale del senato (Liv. 8, 10, 13; 10, 29, 18; 23, 46, 5; 30, 6, 7; 45, 33, 1 etc.). Ma la *dedicatio* non è come l'*adsignatio* che creava nel privato un pieno diritto di proprietà sulla parte dell'*ager publicus* a lui donata. Se la cosa era dedicata da un privato, essa distruggeva in lui ogni dominio sulla medesima; ma se dallo Stato, questo vi conservava il suo alto dominio, anzi potenzialmente lo acquistava pure sulla prima, tranne che non lo esercitava fino a quando l'una e l'altra cosa erano o potevano ancora essere destinate al culto. Lo Stato, infatti, poteva mutare tale destinazione, rendendo *profana* la *res sacra*, ciò che avveniva specialmente con la vendita della suppellettile non più servibile al culto, e perfino dei doni, del bosco sacro e dello stesso santuario (cf. Cic. de leg. agr. 2, 14, 36. Frontin. de contr. agr. p. 56). La non commerciabilità delle *res sacrae* non era quindi assoluta e non implicava un assoluto diritto della divinità su di loro. Essa rifletteva principalmente i sacerdoti e i privati: quelli, in quanto era loro negata la libera disposizione delle medesime, questi, in quanto essi potevano acquistarle soltanto nel caso che fossero state vendute dallo Stato. L'*exauguratio*, cioè l'atto con cui le cose sacre diventavano profane e commerciabili, indispensabile per le immobili, e forse implicita nell'atto stesso della vendita per le mobili, era un diritto dello Stato, il quale lo esercitava per mezzo del magistrato che amministrava il patrimonio pubblico, il censore e in mancanza di lui i consoli. Fu un caso eccezionale, spiegabile per le ristrettezze dell'erario, quello del 672 u. c., quando il senato ordinò che fossero invertiti in moneta gli « aurea atque argentea templorum ornamenta, ne militibus stipendia deessent » (Val. Max. 7, 6, 4). Questo diritto dello Stato sulle cose sacre e altre prescrizioni intorno alle medesime, solevano essere contenuti nello statuto di ogni tempio (*lex aedis*),

di cui il più importante è quello del tempio dedicato a Iupiter Liber in Furfo (C. IX 3513).

possesso e amministrazione di beni demaniali;

Il modo principale e più diretto con cui lo Stato provvedeva ai bisogni materiali del culto, è la concessione fatta al tempio di beni demaniali a titolo di semplice e duraturo possesso. Esso riserbava a sè il diritto di proprietà e quindi quello dell'incameramento, di cui si hanno non pochi esempii, come se ne hanno della concessione. Che questa nell'età monarchica fosse in potere del re, non vi può esser dubbio, potendo egli liberamente e a qualsivoglia titolo disporre del pàtrimonio dello Stato; il dubbio invece s'ha per l'età repubblicana. Certo, se la concessione si considera quale era nel fatto più che in diritto, cioè una vera e stabile donazione di parte del demanio a favore di una divinità, essa non poteva procedere che dal potere legislativo, il quale nello stesso tempo che autorizzava l'istituzione del tempio e del relativo collegio sacerdotale, lo dotava anche a quel modo. E non è difficile che così sia talvolta avvenuto. Ma la dotazione si può pure riguardare siccome un pieno usufrutto a tempo indeterminato, e allora si può ammettere che essa sia stata, come in genere avveniva per simili concessioni ai privati (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 415 seg.), di diritto del magistrato supremo, autorizzato dal senato. Questa seconda soluzione del problema, che per altro non esclude la prima, è avvalorata oltre che dall'alto potere del senato in materia religiosa, anche da altri due fatti. L'uno, che quando Sulla volle incamerare i beni demaniali posseduti da alcuni collegi sacerdotali intorno al Capitolio (Oros. 5, 18), ebbe bisogno di un senatoconsulto (Appian. Mithr. 22); il che vuol dire che con altro simile dovè avvenire quella concessione. L'altro, che lo stesso Sulla in qualità di console nel 671 donò delle terre al tempio di Diana Tifatana presso Capua (Vell. 2, 25 cf. C. X 3828).

Non ostante la stabilità dell'uso concesso, siffatti beni demaniali erano direttamente am-

ministrati dallo Stato, cioè dai censori o dai consoli, i quali conchiudevano i contratti di affitto e simili, nella stessa guisa che proteggevano la proprietà religiosa in genere dalla indebita occupazione dei privati (Liv. 40, 51, 8 cf. 4, 8, 2. C. VI 919). Le réndite in generale eran versate nella cassa del tempio, benchè talune, come quelle (*lucar*) tratte dalla parte del bosco sacro non obietto di culto, pare che spettassero all'erario. Le testimonianze intorno a questa competenza del magistrato, come quelle riguardo alla edificazione del tempio e alla sua manutenzione e custodia, spettanti ai censori e agli edili, sono state da noi raccolte altrove (v. **Aedes** p. 167-174).

sovvenzioni ad alcuni sacerdoti;

L'assimilazione dei sacerdoti ai magistrati non comportava che a quelli, a differenza di questi, lo Stato assegnasse un emolumento fisso, e il silenzio delle fonti ne è una prova. Una specie di sovvenzione e non un vero onorario è quello che vien ricordato rispetto a qualche sacerdozio. Così quando Livio (1, 20, 3 cf. Symm. relat. 3, 11 seg.) accennando a Numa che avrebbe istituito le vestali, scrive: « iis, ut adsiduae templi antistites essent, stipendium de publico statuit », non è certo molto rigoroso nell'usare la parola *stipendium*. Imperocchè dalle parole di Tacito (ann. 4, 16 cf. Suet. Aug. 31): « ut glisceret dignatio sacerdotum...... decretum Corneliae virgini, quae in locum Scantiae capiebatur, sestertium vicies »), si vede chiaro che alle vestali di nuova nomina era soltanto concesso, forse per alcune spese del culto, quasi un premio o indennizzo, analogo all'*aes equestre* dato ai cavalieri Romani. Nè nel fondo era diverso il « curionium aes.... quod dabatur curioni ob sacerdotium curionatus » (Fest. ep. p. 49): esso rappresenta la sovvenzione dell'erario relativa alle spese che occorrevano per la festa pubblica celebrata dai *curiones* in onore di Giunone (Dionys. 2, 23 cf. Fest. ep. p. 62. 64. Dionys. 2, 50 etc.). Anche gli Arvali ricevevano dallo Stato una certa somma (*sportula*), per pagare il banchetto che ogni an-

no, al primo giorno della loro festa, era tenuto in città, somma che nei primi tempi dell'Impero era di 100 denari e più tardi di 25 (C. VI 2065 *a* lin. 50. 2078 *b* lin. 20. 2080 lin. 55. 2099*e* lin. 14. 2105 lin. 1. 2114 lin. 22 cf. Henzen, Acta fr. Arval. p. 16). Che simili concessioni fossero fatte anche a favore di altri sacerdozii, non è punto improbabile. Particolari eran quelle fatte al *pontifex maximus* dell'antica *Regia* sul Foro romano siccome dimora (Dio Cass. 54, 27; 55, 12 cf. Plin. ep. 4, 11, 6 etc.), al *res sacrorum* (Fest. p. 290) e alle vestali di una speciale *domus* a quella prossima e al flamen Quirinalis di un'altra sul foro boario (Liv. 5, 40, 8).

officiali subalterni: Nello stesso modo che ai magistrati, lo Stato forniva ai collegi sacerdotali un certo numero di officiali subalterni, stipendiati direttamente dall'erario. Il loro officio si riferiva parte alle cerimonie del culto, parte ad altre funzioni dei collegi. Ma ciò che più di tutto segna una linea di separazione tra di loro, è che alcuni di questi officiali erano di condizione libera, per lo più liberti, e appartenevano alla classe degli *apparitores*; altri invece erano schiavi e propriamente dello Stato. Un'altra differenza è questa, che laddove i primi s'incontrano soltanto e in numero molto ristretto in pochi collegi, i secondi per contrario son comuni a tutti.

apparitores, Eran forniti di littori il collegio dei pontefici, il flamine Diale e il collegio delle vestali. *Lictores curiatii qui sacris publicis populi Romani Quiritium apparent* (C. VI 699. 1846. 1847. 1852. 1885-1892. — III 6078. — X 1724. — XIV 296) è il titolo di quelli destinati ai pontefici e ordinati in una *decuria*, che probabilmente ne comprendeva 30. Il titolo si connette con l'alto potere esercitato dal pontefice massimo sui *sacra publica*, donde la mancanza della designazione di lui, e l'appellativo di *curiatii* si riferisce al fatto, che il loro officio consisteva nel convocare i comizii curiati presieduti dallo stesso pontefice (Gell. 15, 27, 2 cf. Fest. ep. p. 82 s. v. *Exesto*. Ovid. fasti

2, 23). Al flamine Diale era dato un solo littore (Fest. ep. p. 93. Plut. q. Rom. 113), e così pure un solo alle vestali fu concesso per la prima volta nel 712 u. c. (Dio Cass. 47, 19 cf. Plut. Numa 10): a quello, perchè fornito anche di altre insegne di magistrato, a queste, perchè le precedesse quando si mostravano in città. Gl'intimi rapporti che passavano tra questi sacerdozii e il pontefice massimo, rende probabile che questi due littori siano stati presi tra quelli pontificali. — *Scribae* non avea che il solo collegio dei pontefici, a cui erano indispensabili pei numerosi atti da esso emanati; ma col tempo, innalzati alla dignità sacerdotale, si dissero *pontifices minores* (Liv. 22, 57, 3 cf. Capitol. Macrin. 7), e da allora forse non furono più forniti dallo Stato. — *Viatores* invece eran comuni ai tre grandi collegi degli auguri (C. VI 1847), degli epuloni (C. VI 2194), dei sodali Augustali (C. XIV 3647) e probabilmente anche dei XV viri sacris faciundis. — Quanto ai *calatores*, che un tempo eran forse servi e più tardi furono liberti dei singoli sacerdoti, essi non si possono comprendere nella categoria degli *apparitores*, non essendo dati dallo Stato, ma presi tra i liberti privati dello stesso sacerdote (v. **Calator**).

Non è noto da chi sia dipesa la nomina degli apparitori sacerdotali. Ma se quelli dei magistrati eran nominati dai medesimi, non è improbabile che anche i collegi dei sacerdoti abbiano avuto questo diritto, senza bisogno di conferma per parte del potere politico. Bastava forse che ogni collegio proponesse all'erario una lista dei proprii apparitori, appunto siccome faceano i collegi dei magistrati, perchè fosse anche a loro pagato l'*aes apparitorium* o la *merces* (C. I 108, 1, 1; 2, 31. Frontin. de aquis c. 100 cf. Cic. Verr. 3, 78, 182. Plut. Cato min. 16. C. VI 8409. 1962 etc.). Se però la nomina dei magistrali di diritto durava quanto la magistratura, ma nel fatto finiva per essere a vita, per effetto di una tacita conferma, quella dei sacerdotali probabilmente non avea alcun limite di tem-

po, siccome a vita erano gli stessi sacerdozii. Cf. **Apparitor.** Mommsen, Staatsrecht 1 p. 332 segg.

servi publici;

La sola testimonianza che si abbia di schiavi dello Stato (*servi publici, publici*) posti a servizio di collegi sacerdotali, sono le iscrizioni, le quali appartengono tutte all'età imperiale. Della repubblicana non si ha che un solo cenno (Dionys. 4, 62 cf. Val. Max. 1, 1, 13. Zonar. 7, 11) rispetto al collegio, dei XVviri sacris faciundis, a cui fin dalla sua istituzione sarebbero stati destinati due servi pubblici. Nondimeno è molto probabile che siffatta attribuzione abbia avuto luogo anche allora per altri collegi. A ogni modo, non si ha esempio che essa anche nell'Impero sia stata fatta a favore di singoli sacerdoti non costituiti a collegio: i titoli di *publicus a sacris* (C. VI 2331) o *publicus sacerdotalis* (C. VI 2332) non sono assolutamente una prova del contrario. Gli officii ad essi affidati eran varii, e specialmente presso quei collegi che eran chiamati a dare responsi e possedevano degli archivii, come quelli dei pontefici, degli auguri e dei XVviri, l'opera dei servi dovè esser diretta non solo a coadiuvare i sacerdoti nelle cerimonie sacre, ma anche a compilare gli atti e in genere a tenere registri e simili. Gli atti degli Arvali, infatti, ce li mostrano in qualità di *scribae* e insieme come assistenti ad alcuni riti religiosi, e in altri perfino in quanto essi medesimi li compiono (cf. Henzen, Acta etc. p. 87. 132-134. 157. 168). V'erano però dei servi, che venivano destinati siccome custodi (*aeditui*) di alcuni tempii, anche senza dipendere da un determinato collegio, come fu p. e. il servo del tempio di Vesta (Tac. hist. 1, 43), quello del Capitolio (Tac. hist. 3, 74 cf. Suet. Domit. 1. C. VI 10021), forse l'altro dell'*atrium Libertatis* (Liv. 25, 7, 12. 13), del *sacrarium divi Augusti* (C. VI 2329. 2330), della Concordia (C. VI 8703) etc. La destinazione però dei servi sacerdotali non era definitiva e perpetua, come pare sia stata quella degli apparitori. Dagli atti degli Arvali alme-

no si vede come uno stesso servo fosse dallo Stato richiamato da quel collegio e destinato all'erario (C. VI 2086, 1 lin. 64): [*in locum Car*]*pi publici Corneliani promoti ad tabulas quaestorias transcribendas substitu*[*tu*]*s est Epictetus Cuspianus publicus ex litteris M. Fulvi Aproniani promagistri* cf. 2065. 2104 *b*, 1 lin. 51 seg.).

Anche pei servi però, al pari che per gli apparitori, non si ha argomento esplicito e sicuro, per istabilire a chi nello Stato spettasse l' attribuzione di essi non solo ai collegi sacerdotali, ma anche ai magistrali. Nell'Impero, e almeno rispetto agli Arvali, questo diritto si vede esercitato dall'imperatore (C. VI 2074, 2 lin. 6 seg. 2078, 2 lin. 62 cf. 2065 lin. 13). Nè è improbabile che esso si estendesse allora a tutti gli altri collegi, siccome una conseguenza del potere ond'era investito l'imperatore su tutto il patrimonio dello Stato. E se questo fu davvero il fondamento di tale diritto, è pure probabile che nella repubblica esso sia entrato nella competenza dei censori e per essi dei consoli, in quanto che tali magistrati aveano il potere di dare una destinazione al suolo pubblico, nei casi in cui la legge e la consuetudine non ne disponeva in altro modo (Mommsen, Staatsrecht 2 p. 435 seg.). Ed erano appunto i censori che assegnavano a tali servi una parte di quel suolo, per costruirvi su delle abitazioni per sè (Lex Iul. num. C. I 206 lin. 82 cf. Cic. pro Rab. perd. reo 15). Che se talvolta si vedono i consoli servirsi di tali strumenti contro i proprii nemici (Cic. Phil. 8, 8, 24 cf. 13, 12, 26) ovvero in qualità di corrieri (Plut. Galba 8), si può ben conchiudere che essi, anche quando non funzionavano da censori, potevano disporre dei servi dello Stato. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 320 segg. Léon Halkin, Les esclaves publics chez les Romains p. 48 segg.

Servi pubblici appaiono presso i seguenti collegi, a cui si possono ben aggiungere quelli dei Salii e dei Luperci, non ostante che per essi manchino testimonianze:

Pontifices. — C. VI 68. 2308. 2309: *publicus... pontificum;* 2307: *publicus p(opuli) R(omani) pontificalis;* 2120: *publicus.*
un *arcarius pontificalis* in Symmach. 1, 68.

Augures. — C. VI 2315-2317: *publicus augurum.*

VII viri epulonum. — C. VI 2319: *a comme[nt(ariis) sac]erdoti VII virum epulonu[m];* 2318-2322: *publicus VII virum epulonum.*

XV viri sacris faciundis. — Dionys. 4, 62 cf. Val. Max, 1, 1, 13. C. VI 2312: *publicus a commentari(i)s XV vir(um) s. f.;* 2311-2314: *publicus XV virum;* 2310. 2312: *publicus XV viralis.*

Sodales Augustales. — C. VI 2323: *publicus a sacris sodal(ium) Augustal(ium);* 2324: *publicus ex sacer[dot(io)] Aureliano Antoniniano Veria[no];* EE. 4, 881: *publicus sodalium Flavialium.*

Arvali. — C. VI 2065, 2 lin. 13. 14. 2078, 2 lin. 63. 2086 lin. 64. 65: *publicus*; 2078, 2 lin. 63: *publicus [fratr(um) Arval(ium)]*; 2103 lin. 11. 2104 *b*. lin. 30. 2115 lin. 17: *a comm(entariis)*; 2114 l. 23: *com[m(entariensis)]*.

Sodales Titii. — C. VI 3882: *publicus..... sodalium Titium.*

Fetiales. — C. VI 2318: *publicus fet[ialium]*.

Curiones. — C. VI 2325: *publicus curionis maximi*; 2326-2328: *publicus curionalis.*

rendite dei tempii e spese dell' erario.

Se da una parte lo Stato non permetteva, come si è detto, la costituzione di una vera proprietà religiosa, dall'altra non impediva, anzi favoriva per ognuno dei collegi sacerdotali la formazione di un certo patrimonio composto di varie specie di rendite. Esse erano rappresentate principalmente dai proventi dei beni demaniali dati loro in possesso e da vere fondazioni, di cui si hanno esempii fin nei tempi a noi più vicini dell' Impero, come quella istituita da Pertinace a favore del tempio Capitolino (Vopisc. Tacit. 10) e l'altra da Aureliano pel tempio del Sole (Vopisc. Aurel. 35). Ma non iscarsa fonte di entrate doverono anche essere, oltre ai doni dei privati, le somme pagate dai nuovi sacerdoti e dai nuovi appa-

ritori ammessi nei relativi collegi (Suet. Gai. 20 (o 23); Claud. 8. Dio Cass. 59, 28. C. VI 2080 lin. 45 segg.), e non meno quella specie di tassa dovuta da coloro che o volevano semplicemente entrare nel tempio, ovvero desideravano compiervi dei sacrifizii e farvi delle offerte (Tertull. ad nat. 1, 10; apolog. 13, 42). Una iscrizione di Roma (C. VI 820) ci conserva una tariffa simile: *d(abitur) pro sanguine [bovis ?] et corium...., si holocaustum (denarios decem), pro sanguine agni et pelle (denarios) IS, si holocaustum (denarios) IIS, pro gallo holocausto (denarios) IS, pro sanguine a(sses) XIII, pro corona a(sses) IIII, pro calidam in hominem a(sses) II.*

A queste bisogna poi aggiungere eredità e legati, per quei tempii almeno a cui era permesso di accettarli. Tutte queste rendite eran versate nelle singole casse (*arcae*) dei tempii, di cui la principale e certo più ricca era quella del collegio dei pontefici, e come è naturale era su di esse che in genere pesavano le spese tutte del culto.

V'erano tuttavia delle spese, che lo Stato, non sempre per deficienza del patrimonio sacerdotale, ma parte per antica consuetudine, parte per concorrere più direttamente ad alcune solennità, assumeva su di sè. Così vediamo p. e. il censore o console provvedere per appalto agli animali per alcuni sacrifizii (Tertull. de idolol. 17), all'alimentazione delle oche Capitoline (Plin. nat. hist. 10, 22, 51) e ai cavalli occorrenti in certi spettacoli pubblici (Ascon. in toga cand. p. 94. Liv. 24, 18, 10. Fest. ep. p. 49. Dio Cass. 55, 10). Ed è molto probabile che nella stessa o in altra guisa analoga siasi anche provveduto all'*epulum Iovis in Capitolio*, a quel sacrifizio compiuto dai VII viri epulones e accompagnato da un banchetto (Val. Max. 2, 1, 2), al quale pigliava parte l'intero senato (Gell. 12, 8, 2. Liv. 38, 57. Dio Cass. 39, 30; 48, 52). Più che ad ogni altra però lo Stato concorreva alla spesa per le *supplicationes* (p. e. Liv. 25, 12, 13) e in genere pei ludi, in quanto questi non erano dati dai magistrati, bensì dai

sacerdoti, conservando essi ancora più di quelli l'antico originario carattere religioso. Delle somme speciali erano a tale uopo stabilite dai consoli con l'approvazione del senato, ogni anno, e separatamente tenute nell'erario (p. e. Liv. 31, 9; 36, 2, 4; 42, 28, 9), dal quale anche nell'Impero per regola continuarono ad essere sostenute simili spese (Dio Cass. 60, 6. 17; 68, 2; 72, 19 cf. Spart. Hadr. 3. Vopisc. Aurel. 12, 20 etc. Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1057. 1129. 1137. 1144).

XVII. Imperio.

Concetto e sviluppo.

La difesa dello Stato in quanto di fuori è minacciato nel suo territorio e nella sua stessa esistenza, e in quanto dentro è offeso nel suo fine supremo, l'applicazione della legge, è il principio che informa presso i Romani il potere di chi per eccellenza lo rappresenta, del magistrato. E questa doppia azione, ovvero il comando militare e la giurisdizione, è quella che essi chiamano *imperium*, inteso nel suo significato più ampio (Cic. de leg. 3, 3, 8: « regio imperio duo sunto iique praeeundo, iudicando, consulendo praetores, iudices, consules appellamino »). Ma insieme con lo Stato anche questo potere manifesta nella storia uno sviluppo, il quale segue due indirizzi diversi, l'uno di allargamento e moltiplicazione, l'altro di restrizione e separazione.

Nello Stato monarchico e in quello dei primi tempi della repubblica, l'*imperium* in quella sua duplice esplicazione rappresenta più o meno tutto ciò che noi moderni appelliamo potere esecutivo. Gli angusti confini del territorio, la relativa ristrettezza della città e della popolazione, la semplicità della vita, la rigidezza dei costumi, lo scarso sviluppo degli interessi e delle esigenze sociali non fanno ancora sentire il bisogno di un'azione diretta dello Stato in questa o quella parte dell'attività nazionale. Per contrario anzi, le continue ostilità coi popoli vicini e la frequenza dei rapporti d'ogni sorta con loro, accrescono l'importanza del potere militare e ne fanno il fondamento della suprema rappresentanza po-

litica, il quale perdura anche quando questa si svolge in nuovi campi dell'amministrazione. Insomma, condurre l'esercito contro il nemico o stabilire delle relazioni internazionali, e amministrare la giustizia, sono, se non assolutamente le uniche, certo le principali ed essenziali funzioni della magistratura. Nè questa ha ancora mestieri di scindersi: re e consoli, coadiuvati da pochi subalterni o rappresentati da delegati, bastano all'una e all'altra bisogna. Qui, dunque, all' unicità della magistratura corrisponde l'unicità dell'*imperium*. Se non che, col mutare e col progredire di quelle condizioni, i poteri pubblici doveano per necessità accrescersi e altrimenti costituirsi. Allora, a mo' d'esempio, all'incremento della vita cittadina e del traffico interno si provvede con la edilità, delle entrate e delle spese, con la questura, resa poi indipendente dal consolato, del patrimonio dello Stato, delle opere pubbliche e in genere delle finanze, con la censura, all'aumentarsi dei processi civili, con la pretura, al moltiplicarsi dei possedimenti fuori d'Italia e delle guerre, col proconsolato e la propretura, e così mano a mano allato a tutti questi magistrati più o meno alti si aggiungono altri con competenze più limitate e non tutte autonome, come quelli per la polizia notturna, per la zecca, per la cura delle vie, pei processi di libertà e così via. È allora pure che si afferma la distinzione tra magistrati, a cui soltanto compete l'*imperium*, cioè dittatori, consoli, pretori, proconsoli e propretori, e tutti gli altri che ne difettano e a cui con linguaggio tecnico è attribuita la *potestas;* quantunque questa in un senso generale comprenda anche quello (cf. Mommsen, Staatsrecht I p. 25). Ed è allora che anche in Roma nel seno stesso della rappresentanza politica dello Stato si vengon formando varie branche di amministrazione pubblica, le quali, distinte e separate dall'imperio militare e dalla giurisdizione, in sostanza, se non del tutto nella forma, corrispondono più o meno al nostro potere esecutivo, e che noi chiameremo governo, in quanto le attribu-

zioni principali di fatto o potenzialmente erano concentrate nei consoli.

Imperium e iurisdictio.

Il secondo sviluppo riflette più propriamente l'*imperium* in sè. In quel primo periodo dello Stato v'è sì una differenza obiettiva nell'imperio, a seconda che esso si svolge nel campo militare o nel giurisdizionale; ma la sua unità ed integrità sono sempre conservate, in quanto che sono le medesime persone, re e consoli, e non altri fuori di loro, che l'esercitano. Ma più tardi, specialmente per effetto della istituzione della pretura, si avvera una separazione tra *imperium* in senso stretto di comando militare (p. e. Cic. Phil. 5, 12, 45: « imperium, sine quo res militaris administrari, teneri exercitus, bellum geri non potest »), e *iurisdictio* nel significato tecnico di giurisdizione civile. E la separazione è tale, che non solamente talvolta l'uno è contrapposto all'altra (Dig. 50, 1, 26 cf. 2, 1, 3; 26, 1, 6, 1 etc.), ma in certi casi a persone che non occupavano una magistratura suprema, si conferiva il solo comando militare, e per esse si usava il titolo generico di *cum imperio esse* (Mommsen, Staatsrecht 1 p. 117, 1). Nondimeno, *imperium* e *iurisdictio* costituiscono tuttavia la somma dei poteri del magistrato supremo ordinario, consoli e pretori. Ma come quelli hanno per eccellenza ed effettivamente il comando militare e secondariamente una parte della giurisdizione civile, la *iurisdictio voluntaria*, del pari questi esercitano soli la principale giurisdizione, la *contentiosa* e molto limitatamente il potere militare, di cui sono rivestiti: le loro funzioni rientrano essenzialmente nei limiti dell'*imperium domi* e sono perciò circoscritte nella città. In essi però fondamento di queste loro funzioni giurisdizionali è sempre l'*imperium* generale, inteso nella sua totalità, e da questo essi traggono l'autorità ad istituire così un procedimento secondo le forme prescritte dalla legge (*iudicium legitimum*), come quello che si fonda sulla loro potestà discrezionale o d'imperio (*iudicium*

12

imperio continens), come a compiere ogni atto straordinario di giurisdizione. Oltre a ciò, nel campo stesso dell'amministrazione in genere della giustizia, avviene col tempo una separazione e moltiplicazione. Mentre, infatti, ai consoli e ai pretori è lasciata la giurisdizione civile nei confini suddetti, una parte di essa, quella del mercato è affidata agli edili curuli, la penale ai questori, agli edili e ai tribuni della plebe, e l'amministrativa ai censori e agli edili. Tutti questi rami giurisdizionali si distaccano così dall'*imperium* e ognuno si costituisce per sè, con la differenza che laddove la giurisdizione civile rimane propria del pretore, le altre giurisdizioni sono attribuite per sè e non affidate ciascuna a singoli magistrati.

Qui dunque si ragionerà dell'*imperium* inteso siccome potere militare. E innanzi tutto giova osservare, che esso comprende non solo le funzioni strettamente militari, quali il costituire l'esercito combattente e il comandarlo in guerra, ma anche altre che parte si connettono con l'amministrazione o la giurisdizione nel campo, parte con le relazioni internazionali di Roma.

Reclutamento dell'esercito nazionale.

Il primo atto connesso col potere militare era quello di formare l'esercito attivo nazionale, di cui il pernio erano le legioni e la cavalleria composte di cittadini romani. Questi venivan chiamati sotto le armi mediante la leva (*dilectus*), cioè la scelta che il capo dell'esercito facea tra gli uomini atti alle armi e obbligati al servizio attivo, di quanti abbisognavano per formare una o più legioni. Essa si eseguiva sul fondamento di una operazione politico-amministrativa che si compiva ogni lustro, cioè la distribuzione dei cittadini forniti di un determinato censo in centurie e classi (v. **Centuria**). Più innanzi si vedrà come in origine anche questa operazione si attuasse dai consoli e più tardi dai censori. Ma quando per più tempo non furono eletti censori dopo la guerra Annibalica, questa funzione anzichè passare, come le altre censorie, nei consoli, una volta almeno, nell'anno 542, fu

affidata a due collegi di magistrati straordinarii costituiti in triumvirato, senza dubbio eletti dal popolo: « Consules dilectum cum aegre conficerent, quod inopia iuniorum non facile in utrumque, ut et novae urbanae legiones et supplementum veteribus scriberetur, sufficiebat, senatus absistere eos incepto vetuit et triumviros binos creari iussit, alteros qui citra, alteros qui ultra quinquagensium lapidem in pagis forisque et conciliabulis omnem copiam ingenuorum inspicerent et si qui roboris satis ad ferenda arma habere viderentur, etiamsi nondum militari aetate essent, milites facerent » (Liv. 25, 5).

Un editto emanato per regola dai consoli stabiliva il giorno della scelta (Liv. 2, 55, 1; 26, 35, 2 etc.), e in questa, dapprima sul Capitolio (Polyb. 6, 19, 6. Liv. 26, 31, 11), più tardi anche sul campo Marzio (Varro de re r. 3, 2, 4) e fuori di Roma, i cittadini venivan chiamati secondo il distretto (*tribus*) in cui erano inscritti, per modo che ognuno di questi fosse rappresentato più o meno in egual numero in ogni legione (Polyb. 6, 20, 2. 3. 7). Poteva però la leva essere talvolta sostituita dal sorteggio, come avvenne nel 479 u. c. (Val. Max. 6, 3, 4) e nel 602 (Appian. Hisp. 49) e in genere ogni volta che occorreva formare un così detto *tumultuarius exercitus*, cioè una sollecita chiamata sotto le armi, senza le formalità della leva (Liv. 8, 11, 10 cf. 3, 4, 11. 30, 3; 32, 26; 35, 2, 7. 23, 8; 37, 2, 8; 40, 26, 7 etc.). Nè l'accettazione di volontarii era cosa insolita (Liv. 3, 57, 9; 10, 25, 1; 42, 32, 6. 34, 6. 10. Dionys. 10, 43). Che anzi circa dal tempo di Mario, cessata la condizione del censo, le legioni solevano esser composte appunto di volontarii, che raccolti da ingaggiatori (*conquisitores*) qua e là in Italia, eran poi passati in rassegna dal console sul campo Marzio (Var,o de re r. 3, 2, 4). In generale la leva era destinata non solamente a formare nuove legioni, ma anche a provvedere i vuoti che si faceano in quelle già sotto le ar-

mi, sia per effetto di congedo, che per altre circostanze (Liv. 29, 13, 8).

Roma non ebbe fino al tempo dell'Impero un vero e proprio esercito permanente, con una durata del servizio militare varia secondo le armi; sicchè almeno in diritto e soprattutto nell'età più antica la leva era un atto non ordinario di amministrazione, nello stesso modo che eventuale era la guerra. Ma di buon'ora questo mutò e la pace armata divenne la condizione normale di Roma. Con l'allargarsi dei confini dello Stato in Italia e col sorgere di nuovi possedimenti fuori, più esteso diveniva il contatto con lo straniero, di fronte al quale Roma si considerò sempre siccome in uno stato di guerra. E se da una parte aumentavano le alleanze coi popoli vicini, dall'altra la storia mostra quanto spesso questi si mostrassero poco o punto fidi, parteggiando coi nemici di Roma. Da qui le guerre divenute più frequenti, combattute contemporaneamente non più in una sola parte del territorio, ma in varie e protratte per tutto l'anno, laddove un tempo non solevano durare che l'estate. Fu allora che la leva acquistò un carattere di stabilità e, non dipendendo più dalla dichiarazione di guerra, divenne annuale; allora che s'affermò la norma, che ogni anno i consoli avessero il diritto e il dovere di chiamare sotto le armi, ciascuno almeno due legioni (Polyb. 6, 23, 2 cf. 6, 19, 5-9; 6, 12, 16; 6, 23, 3. Cic. divin. 1, 45, 102. Liv. 22, 27, 10; 42, 32, 5 cf. 2, 55, 1; 3, 69, 6; 4, 1, 6; 22, 38, 1; epit. 48. Val. Max. 6, 3, 4 etc.), anche se l'esercito non era comandato da essi, ma da pretori o proconsoli (Liv. 7, 25, 12; 32, 8, 6; 33, 26, 3; 35, 41, 7 cf. 28, 10, 14). Ai pretori non si poteva in principio negare l'esercizio di questo diritto, essendo anche essi investiti d'imperio. Ma nel fatto esso si considerò talmente siccome una prerogativa dei consoli, che soltanto talvolta per delegazione dei medesimi (p. e. Liv. 39, 20, 4) e più spesso per decreto del senato, quando questo non era del tutto d'accordo coi consoli, lo vediamo esercitato da pretori (Liv.

25, 3, 4. 22. 4; 33, 43, 7; 35, 2, 4; 36, 2, 15; 37, 2, 8. 10; 39, 38, 10; 40, 26, 7; 42, 18, 6. 35, 4; 44, 21, 7). Fuori di Roma, la leva poteva essere indetta anche da proconsoli (Cic. ad Att. 5, 18, 2; ad fam. 15, 1, 5. Liv. 23, 32, 19 etc.).

Questo diritto dei consoli, emanazione diretta dell'*imperium*, non era punto limitato dal potere legislativo, e se talvolta si videro i comizii entrare in questo campo, come fu col plebiscito Trebonio, che nel 699 u. c. ordinò ai consoli Pompeo e Crasso di levar milizie in Italia e fuori a loro piacimento (Dio Cass. 39, 33 cf. Caes. b. Gall. 6, 1 cf. 8, 54), in ciò più che una ingerenza nel potere militare, è da ravvisarne una in quella del senato. Il senato, infatti, fu sempre interrogato dai consoli prima di emanar l'editto per la leva, e questo fu sempre preceduto da un senatoconsulto, soprattutto quando occorreva di affidare più di due legioni a ogni console o di ritenere più lungo tempo i cittadini sotto le armi (p. e. Liv. 31, 8; 40, 1 cf. 28, 45, 13; 42, 10, 12). Al quesito, se questo sia stato un semplice uso ovvero un dovere costituzionale dei consoli, in massima non si può rispondere che ammettendo piuttosto questo che quello, in quanto che anche quando la leva acquistò di fatto un carattere di stabilità, in diritto era sempre un atto straordinario di amministrazione, che, come ogni altro simile, non poteva fare a meno dell'approvazione del senato. Se non vi è esempio che il senato abbia negata la sua approvazione o in altro modo impedito ai consoli di eseguire la leva, è pur costante che essi non abbiano ommesso di interrogarlo ovvero operato contro il suo volere. Il senatoconsulto era così indispensabile, che esso soleva perfino precedere talvolta il *tumultus* (Liv. 35, 2, 7. 23, 8; 37, 2, 8), e in generale determinare il massimo degli uomini da mobilizzare. L'opposizione del senato si manifesta raramente, sia col negare la leva, ma concedendo ai consoli l'accogliere volontarii (Liv. 28, 45, 3) anche tra soldati già congedati (Liv. 31, 8, 6. 14, 2; 32, 4, 3), sia

impedendo loro di colmare i vuoti fattisi nelle legioni già sotto le armi (Liv. 28, 45, 13; 42, 10, 12).

Prima ancora che, col sorgere dell'Impero, i consoli perdessero l'imperio militare, già verso la fine della repubblica la leva annuale era divenuta qualcosa di eccezionale, appunto perchè si veniva costituendo l'esercito permanente. Ma finchè essa fu in vigore, la chiamata sotto le armi non era legata ad alcun termine fisso; il che vuol dire che non vi era ancora un congedo (*honesta missio*), come vi fu poi, connesso con una durata varia del servizio militare, a seconda delle armi. Col giuramento che prestavano nel nome dei consoli (Polyb. 6, 21, 2. 5. Liv. 22, 38, 2; 28, 29, 12 cf. 2, 32, 2; 3, 20, 2 segg.), i soldati rimanevano in servizio per regola finchè quelli restavano in carica ovvero la guerra cessava prima che lasciassero il comando. Ma appunto perchè il servizio non avea un termine fisso, e d'altra parte le guerre cominciate in un anno potevano protrarsi anche nei seguenti, spesso avveniva che i nuovi consoli ritenessero sotto le armi le legioni che trovavano nel campo, nel qual caso per lo più la leva non serviva che a colmare i vuoti. Ora, in questo rispetto l'azione dei consoli era meno soggetta al senato di quello che non fosse rispetto alla leva. Il senato non avea il diritto di imporre loro il congedo delle milizie poste sotto il loro comando, nè viceversa d'impedire che a loro piacimento l'ordinassero. Così si ha l'esempio d'un console che per non consegnare l'esercito al suo successore, come avrebbe voluto il senato, preferì di scioglierlo (Dionys. 17/8, 5), e di un altro che consegnò le sue legioni a un pretore, piuttosto che scioglierle, secondo il volere manifestato dal senato stesso (Liv. 39, 9, 5. 26, 2). D'ordinario però gli uni e l'altro solevano procedere d'accordo quanto al congedo (Liv. 32, 3, 7; 40, 17, 7).

Quanto alla cavalleria non v'era una leva nel senso proprio della parola. Del modo di

formarla si ragionerà ove tratteremo delle funzioni censorie dei consoli.

Contingenti degli alleati.

Fin da quando Roma ebbe alleati (*socii*, *foederati*) in Italia; cioè fin dai più antichi tempi, accanto al suo esercito fu sempre mobilitato un esercito federale, di forze a quello superiore. L'alleanza (*foedus*), principalmente e originariamente militare, offensiva e difensiva, secondariamente politica, imponeva agli alleati appunto il dovere di mandare, a ogni richiesta, un contingente di armati, il quale in generale era determinato dal trattato stesso di alleanza, in rapporto alla popolazione. Come in Roma, adunque, ogni anno in ciascuno Stato italico avea luogo la leva, indetta ed eseguita dai magistrati locali, sul fondamento medesimo del censo romano, istituzione questa che a mano a mano si andò estendendo, prima presso i più antichi socii, i Latini, poscia presso gli altri. Eran tuttavia i consoli che volta per volta invitavano ogni Stato a mandare in determinato tempo e luogo il proprio contingente (Polyb. 6, 21, 4. Liv. 21, 17, 2; 31, 8, 7; 34, 56. Dio Cass. 39, 3 etc.). Ma nella stessa guisa che per le legioni, anche per queste milizie ausiliarie il decreto dei consoli poteva essere sostituito da quello di un pretore (Liv. 25, 22, 4; 39, 20, 4; 40, 26, 7; 42, 18, 7. 35, 4; 43, 2, 11. 15, 1). Ma se i legionarii giuravano nel nome dei consoli, gli ausiliarii, invece, in quello del loro capo, che li conduceva al campo romano (Polyb. 6, 21, 4-5 etc.). Il potere del senato nell'autorizzare i consoli a richiedere questi contingenti, non fu e non potè esser diverso da quello relativo alla leva dei cittadini romani: in tempi normali un senatoconsulto precedeva sempre quella chiamata, mentre in quelli d'imminente bisogno e pericolo esso poteva anche mancare. Non è improbabile che dapprima il senato abbia lasciato ad arbitrio dei consoli il determinare quante milizie, sempre però nei limiti del trattato, dovesse mettere sotto le armi ogni Stato alleato (Liv. 21, 17, 2; 22, 11, 2; 23, 24, 8 cf. 26, 17, 1). Ma più tardi, dalla fine della guerra Annibalica, quan-

do cioè anche rispetto al numero delle legioni da levare il senato rivendicò a sè il diritto di stabilirne il massimo, la medesima cosa avvenne anche per le milizie ausiliarie (Liv. 33, 26, 4; 38, 36, 3; 40, 36, 8; 41, 9, 3 etc.), pur rimanendo ai consoli il potere di ripartire fra i singoli Stati il massimo del contingente alleato (Polyb. 6, 21, 4. Liv. 34, 56).

La guerra sociale pose in certo modo fine a questo ordinamento dell'esercito romano. Divenuti allora municipii gli antichi Stati alleati d'Italia, cessarono i loro contingenti, e la leva dei cittadini fu estesa anche ad essi. È vero che anche prima e dopo di quell'importante avvenimento, Roma ebbe e continuò ad avere alleati pure fuori d'Italia. Ma, oltre che questi eran relativamente pochi, la diversa nazionalità e il diverso modo di armamento non consentivano che i loro contingenti facessero parte dell' esercito romano. Era quindi in casi eccezionali che l'obbligo a prestare simili contingenti (*auxilia externa*) si stabiliva nei trattati d'alleanza con popoli non italici, come erano straordinarii quelli in cui essi venivan richiesti, specialmente per guerre fuori d'Italia (Appian. Hisp. 44. Liv. 41, 5 etc.). Roma imponeva piuttosto a quei popoli la difesa dei suoi confini con milizie proprie. Anche gli Stati soggetti a lei, assai più numerosi nelle provincie che non in Italia, non mandavano veri contingenti all'esercito romano. Quando nelle guerre che si combattevano fuori d'Italia, le milizie romane non bastavano, i governatori e in genere i generali romani, per autorizzazione del senato o anche di propria iniziativa, richiedevano l'aiuto di quegli Stati (p. e. Liv. 35, 2, 7. 23. Appian. Syr. 51 etc.).

Fino a quando Augusto non istituì delle flotte militari stabili, con regolare reclutamento e comando, le forze navali di Roma furono costituite principalmente, e in qualche circostanza, esclusivamente da contingenti forniti parte dagli alleati italici di nazionalità greca, come Neapolis (Polyb. 1, 20. Liv. 35, 16; 36, 42), Velia (Polyb. l. c. Liv. 26, 39), Taren-

tum (Polyb. l. c. Liv. 35, 16), Lokri (Polyb. 1, 20; 12, 5. Liv. 36, 42; 42, 48), Rhegion (Liv. 26, 39; 35, 16; 36, 42) e non italici parimenti greci, come Messana (Cic. Verr. 4, 9, 21. 67, 150; 5, 19, 50. 23, 59), Rhodos (Dio Chrisost. or. 31 p. 620 cf. Ioseph. bell. Iud. 1, 21, 11), parte da altri Stati, p. e. la città di Uria dei Sallentini (Liv. 42, 48), la colonia latina di Paestum (Liv. 26, 39) etc. Essi fornivano tanto le ciurme composte di *remiges* e *nautae,* compresi col nome generico di *socii navales*, quanto le navi stesse e tutto ciò che occorreva al loro armamento. I soldati da combattimento o da sbarco (*milites classici*) eran invece presi dalle legioni (Liv. 22, 57; 24, 11 etc.). Ma Roma armava anch'essa delle navi, quando occorreva, e il reclutamento delle ciurme era fatto sia tra cittadini romani delle infime classi dei censiti (Polyb. 6, 19, 2. Liv. 42, 37, 3), sia tra quelli delle colonie militari (Liv. 36, 3, 4 cf. 27, 38), come anche tra i libertini, a cominciare forse dal secolo V (Liv. 22, 11, 7 seg.; 36, 2, 15; 40, 18, 7; 42, 27, 3; 43, 12, 9). Poche volte e in casi straordinarii si fecero requisizioni di schiavi privati (Liv. 24, 11; 26, 35. 36). Come si sia proceduto a questo reclutamento, non si sa con esattezza. Certo non sono ricordati speciali distretti di leva marittima, ed è molto probabile che i consoli, a cui come vedremo spettava il supremo comando anche delle flotte, avranno, tra gli uomini chiamati sotto le armi, scelti anche quelli destinati alle navi. Quanto ai contingenti degli alleati, al pari che per quelli dell'esercito, nei singoli trattati di alleanza dovè essere anche stabilito il numero delle navi e degli uomini da fornirsi da ogni Stato. V'è però esempio di una certa libertà lasciata ai consoli in questo rispetto (Liv. 21, 17, 2), come non v'è dubbio che la requisizione sia stata accompagnata del pari da un senatoconsulto (Liv. l. c.). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 119 seg.; 2 p. 96; 3 p. 1071 segg. Marquardt, Staatsverw. 2 p. 380 segg.

Nomina di uffiziali. Pari a quello della leva, era il diritto dei consoli riguardo alla nomina degli uffiziali e sott'uffiziali dell'esercito e della flotta. È probabile che, almeno nei primi tempi, i due questori, i quali coadiuvavano i consoli così nelle operazioni militari come nell'amministrazione della cassa in campagna, siano stati da essi nominati (Tac. ann. 11, 22 cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 528 seg.). Non v'è dubbio però che spettava ad essi la nomina dei *tribuni militum*, comandanti delle legioni (Liv. 7, 5, 9 cf. 9, 30, 3; 29, 36, 14; 43, 12, 7; 44, 21, 2. Fest. ep. p. 260), dei *praefecti fabrum* (Cic. pro Balbo 28, 63. Nepos Att. 6), dei *centuriones* e dei *decuriones* (Liv. 42, 33. Cic. in Pison. 36, 88. Varro presso Non. s. v. *extispices*. Tac. ann. 1, 44). Per modo che ove rispetto ai due ultimi è detto (Polyb. 6, 24, 2. 25, 1 cf. Liv. 42, 34, 14. 35, 2), che essi eran nominati dai tribuni, è forse da intendere che di fatto i consoli abbandonavano a loro questa attribuzione. Quando poi la leva era fatta da un pretore, naturalmente la nomina spettava a lui, come è attestato pei tribuni (Liv. 42, 31, 5. 35, 4) e pei praefecti fabrum (Cic. pro Balbo 28, 63. Nepos Att. 6). — Quanto alle milizie ausiliarie, ciascun contingente di ogni Stato alleato era condotto da un proprio capo, magistrato di quello o suo rappresentante, chiamato *praetor* o anche *praefectus* (Polyb. 6, 21, 5. Liv. 23, 19, 17; 25, 14, 4. Sallust. Iug. 66, 3; 67, 3, 69, 4), e formava un corpo per sè (*cohors*), per modo che poi tutte le coorti degli alleati costituivano le due *alae* dell'esercito nazionale, la *dextra* e la *sinistra*, ciascuna delle quali aveva sei *praefecti socium* (Polyb. 6, 26, 5), che, al pari dei sei tribuni di ogni legione, s'alternavano il comando (Polyb. 6, 3, 4. 37, 7 segg.). Questi prefetti non potevano essere che romani, ed erano nominati dai consoli (Polyb. 6, 26, 5. Liv. 25, 1, 3; 33, 36, 5; 34, 47, 2 cf. 27, 26, 12; 31, 2, 6; 40, 31, 3 etc.). — Ai consoli, fino a che ebbero il comando della flotta, dovè allora spettare anche il diritto di nomina degli uffiziali delle

navi romane, come i *magistri navium*, i *gubernatores*, i *decuriones* e simili (Liv. 28, 45; 29, 25; 45, 42); laddove i capitani e gli uffiziali delle navi alleate eran nominati dai relativi Stati.

Se non che, come il diritto di decretare la leva fu col tempo frenato nei consoli dal senato, anche questo della nomina di uffiziali fu limitato in parte dai comizii. Si cominciò dai questori, a cui la elezione comiziale fu probabilmente applicata nell'anno 307 u. c. (Tac. ann. 11, 22); il che però non tolse che nei casi di mancanza dei questori, il console avesse potuto, stando però a capo dell'esercito, nominarli da sè (Cic. in Verr. act. 1, 4, 11; l. 1, 15, 41). Più tardi, l'elezione popolare fu applicata anche ai tribuni militari, e sui ventiquattro delle quattro legioni formate ogni anno in condizioni normali, dal 392 u. c. se ne elessero sei (Liv. 7, 5, 9), dal 443 sedici (Liv. 9, 30, 3) e dall'anno tra il 463 e il 535 tutti e ventiquattro (Liv. 27, 36, 14); con ciò essi acquistarono la qualità di magistrati e restavano in carica un anno. Ma poichè da quel tempo le legioni solevano essere più di quattro, così tutti gli altri tribuni occorrenti continuarono ad essere nominati dai consoli (Liv. 44, 21, 2 cf. Polyb. 6, 19, 7), chiamandosi gli eletti *tribuni militum legionibus quattuor primis aliqua earum* (Lex repetund. C. I 198 lin. 2. 16. 22 cf. Cic. pro Cluent. 54, 148) o comunemente *a populo* (Sallust. Iug. 63. Frontin. Strat. 2, 4, 4; passim nelle iscrizioni), e gli altri *rufuli* (Fest. ep. p. 260. Liv. 7, 5, 9. Pseud. Ascon. p. 142 Or.). Non era infrequente però il caso che, sotto la minaccia di una guerra imminente, i comizii rinunziassero alla elezione e affidassero la nomina ai consoli (Liv. 41, 31 cf. 43, 12, 7). La elezione durò fin sotto Augusto. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 120; 2 p. 97 seg. Marquardt, Staatsverw, 2 p. 364 seg.).

Comando dell' esercito in guerra.

Una vera e propria unità di comando dell'esercito in guerra non si avea, al tempo della repubblica, che in casi straordinarii ed eccezionali, quando cioè uno dei consoli, sen-

za che l'altro potesse opporvisi e senza che il senato vi s'ingerisse, procedeva alla nomina di un dittatore, nelle mani del quale si raccoglieva la somma dell'imperio (v. **Dictator**). Essa era in opposizione con la dualità dei consoli, a ciascuno dei quali competeva un pari imperio; per modo che d'ordinario si videro esercitarlo in comune (Liv. 2, 6. Dionys. 5, 14), perfino quando gli eserciti eran due e diversi i campi di operazione (Liv. 3, 70, 1. cf. Cic. ad Att. 8, 15, 3). Questo però non significa che tutti e due insieme cooperassero nel medesimo comando, ciò che praticamente sarebbe stato, se non impossibile, certo pericoloso, ma soltanto che ognuno di essi avea il diritto di partecipare al comando, e nel fatto vi partecipava sempre. Il *turnus*, cioè l'alternarsi del comando giorno per giorno tra i due colleghi (Polyb. 3, 10, 4. Liv. 4, 46; 22, 41; 28, 9, 10 etc.), oltre che col tempo non fu più in uso, riguardava la direzione generale della guerra, quindi non escludeva che l'altro collega avesse un comando secondario (Liv. 3, 70, 1). Anche quando, nei tempi più antichi, l'esercito era composto di una sola legione, e la cavalleria operava come corpo a sè, è molto probabile che il comando di essa e quello della infanteria si sia diviso tra i due consoli, forse dandosi il supremo al secondo; appunto come usavasi tra il *dictator* e il *magister equitum*.

Col suddividersi dell'esercito in più legioni, e queste in due corpi distinti, col moltiplicarsi delle guerre guerreggiate a un tempo e in diversi territorii, la partizione del comando doveva divenire ancora più indispensabile. Fu allora che l'esercito, in condizioni normali, si divise in due eguali corpi, composto ciascuno di due legioni e dei relativi contingenti degli alleati; e dopo che la *sors* avea deciso a quale dei consoli spettassero la prima e la quarta, e all'altro la seconda e la terza, essi procedevano alla leva e quindi assumevano ciascuno il comando del proprio corpo (Liv. 22, 27, 10; 42, 32, 5 cf. Polyb. 6, 23, 3). Quanto poi al dividersi dei campi di operazione o altrimenti

delle speciali e determinate competenze (*provinciae*), ciò poteva aver luogo d'accordo tra i due colleghi (*comparare provincias*), ma per lo più avveniva per sorteggio (*sortiri provincias:* Liv. 2, 40, 14; 10, 24, 10; 28, 38, 12; 30, 1, 2; 32, 8, 1; 37, 1, 7; 42, 31, 1; 43, 12, 1; 44, 17, 5). Ove poi tutti e due operavano nel medesimo campo, si ricorreva del pari alla sorte per determinare il posto che ciascun console dovea tenere nella battaglia (Liv. 41, 18). Ma la divisione della sfera d'azione non era però così assoluto, che all'un console fosse vietato d'intervenire nel campo dell'altro, quando naturalmente vi era bisogno di soccorso (Liv. 2, 48). Quale sia stata l'ingerenza del senato soprattutto, ed eccezionalmente dei comizii nella partizione delle milizie e delle provincie, si dirà più sotto, ragionando della guerra in Italia e fuori. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 47 segg.

Il comando effettivo dell'esercito non era però esclusivamente dei consoli; esso spettava anche ai loro colleghi minori, i pretori. Lo stesso pretore urbano, il cui officio era essenzialmente legato alla giurisdizione civile nella città, si vide spesso non solamente eseguire la leva (Liv. 25, 22, 4; 39, 20, 4; 42, 35, 4; 43, 15, 1), ma comandare eserciti in guerra, sia di persona (Liv. 7, 23, 3. 25, 12; 10, 31, 3; 22, 57, 8; 23, 32, 18; 32, 26, 11; 41, 5, 7), sia per mezzo di suoi rappresentanti (Liv. 23, 34, 13; 28, 46, 13; 35, 23, 6; 42, 35, 4 etc.), sia come propretore dopo compiuto l'anno (Liv. 27, 22, 5; 41, 12, 1 cf. 32, 1, 6). Nondimeno gli eserciti più poderosi destinati alle guerre di maggior momento, erano affidati piuttosto ai consoli che ai pretori (Liv. 31, 48, 8; 33, 43, 1; 41, 8, 2 etc.). Egli è che, pur avendo questi ultimi l'*imperium*, il loro era inferiore a quello dei consoli. Dal che dipende, che, pur essendo gli uni e gli altri autonomi nel proprio campo di azione, quando però il console era costretto a invadere quello del pretore o viceversa, questo in certo modo era a quello subordinato. La qual cosa avveniva pure quando il senato esercitando

il suo diritto, specialmente nelle guerre del secolo VI e VII, di creare nuovi comandi militari, affidava questi per lo più a pretori (p. e. Liv. 37, 2). Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 95 segg. 233 segg.

Nel lasciare Roma a capo dell'esercito, per decreto del senato i consoli ricevevano non solamente i mezzi di trasporto per terra e per mare, ma tutta la suppellettile necessaria pel viaggio. E anno per anno il senato stesso stabiliva la somma occorrente pel soldo delle milizie. Essi però aveano anche il diritto di fare requisizioni nei luoghi ove passavano (Cic. ad Att. 5, 16, 3 cf. 5, 10, 2. 21, 5), ma anche contrarre prestiti presso gli Stati amici di Roma (Liv. 23, 21, 5. Cic. Philipp. 10, 11, 26; ad Brut. 2, 6, 1; ad fam. 12, 28, 2. Caes. bell. Gall. 3, 32). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 294 segg.; 3 p. 1097 segg. — Della preda di guerra consistente in territorii, i consoli non potevano disporre, bensì di quella di oggetti mobili, come pure del danaro ricavato dalla vendita dei medesimi (Cic. de leg. agr. 1, 4, 12; 2, 23, 59). Nè era infrequente il caso che essi interrogassero il senato circa l'uso da farne (Liv. 5, 20. 22), ovvere che per mezzo del questore lo versassero nell'erario (Oros. 5, 18 cf. Cic. ad fam. 2, 47, 4; ad Att. 7, 1, 16). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 241 seg. — Nel comminare pene disciplinari non aveano limite di sorta. Poteva però anche in questo il senato pigliare qualche parte, come destinando uffiziali o soldati in presidii da essi non desiderati (Liv. 40, 41 cf. 23, 25, 7; 25, 5, 10), ovvero anche ordinando che i soldati colpevoli fossero trasferiti in una categoria inferiore (Frontin. Strat. 4, 1, 18. Val. Max. 2, 7, 15), che fosse loro tolto il salario (Liv. 40, 41, 11. Val. Max. 2, 7, 15. Frontin. Strat. 4, 1, 46), che si escludessero dai premii (Liv. 25, 7, 4) o che non fosse computato un anno di servizio (Val. Max. 2, 7, 15. Frontin. l. c.). — Molto più liberi furono invece nel concedere a soldati e uffiziali premii e decorazioni.

Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 136. 241; 3 p. 1108 seg.

Imperio consolare senza consolato:

Ma più tardi, quando il dominio dei Romani s'allargava sempre più in Italia e fuori, e v'era bisogno non solamente di tenere in piedi più eserciti combattenti, ma di provvedere al governo delle provincie, i due pretori dati come colleghi ai consoli non erano più sufficienti. Si ricorse allora all'espediente di conferire, in via straordinaria, l'imperio consolare, e in certi casi il pretorio, a persone, le quali o occupavano ancora una magistratura inferiore al consolato, ovvero non ne occupavano alcuna. Si creavano così delle magistrature straordinarie, di natura essenzialmente militare, le quali sostituendosi ai consoli nell'esercizio dell'*imperium*, si possono considerare siccome complementari del consolato stesso. E che esse fossero delle vere magistrature, nel senso repubblicano della parola, si vede soprattutto da ciò, che volta per volta, quando esse occorrevano, il conferimento dell'imperio avveniva sempre per elezione nei comizii tributi (p. e. Liv. 26, 2, 5; 29, 13, 7; 30, 41, 4; 31, 50, 11 cf. Cic. ad Att. 4, 1, 7). Il senato non si sostituì ai comizii che nel tempo della sua maggiore potenza, sotto Sulla, come fu nel caso di Pompeo nel 673 e 677 (Liv. ep. 89. Cic. Philipp. 11, 8, 18) e in quello di M. Antonio nel 680 (Cic. Verr. 2, 3, 8; 3, 91, 203 cf. de leg. agr. 2, 17, 46. Vell. 2, 31), e dopo la morte di Cesare con l'imperio conferito ad Ottaviano nel 711 (Monum. Ancyr. 1, 5: *imperium mihi dedit* (*senatus*) cf. Cic. Philipp. 11, 8, 20). — Il conferimento avea luogo a termine fisso, che non poteva esser maggiore di un anno, ovvero a missione compiuta. Poteva però esservi una proroga, come fu p. e. col comando dato a P. Cornelio Scipione in Ispagna nel 543, prorogato fino al 556 (Liv. 27, 7, 17. 22, 7). — S'intende che il potere onde erano investiti questi magistrati, non poteva esercitarsi che fuori di Roma, là dove regolarmente si esercitava l'*imperium militiae*.

Questi imperii straordinarii si manifestano nelle seguenti forme:

dei pretori e propretori; Una forma è quella della fusione dell'imperio consolare con la pretura, e con la propretura, quandò, cessata quella dopo l'anno, il pretore per effetto della proroga ottenuta continuava a funzionare col titolo di *pro praetore*. Essa fu introdotta per la prima volta nel 557 u. c., quando s'istituirono due nuovi pretori mandati a reggere le due provincie della Spagna (Liv. 32, 27), la quale essendo stata fin dalla conquista sotto il comando di consoli e non ancora del tutto pacificata, non si volle allora affidarla a semplici pretori. Più tardi, nel secolo VII, questa cumulazione si estese anche ad altre provincie, come l'Asia, la Gallia Cisalpina, la Macedonia, la Sicilia, la Siria e forse la Cilicia. Se l'imperio consolare era congiunto con la pretura effettiva, il magistrato usava il titolo o di *praetor*, o di *pro consule* o di *praetor pro consule*; se con la propretura, cioè la pretura prorogata, il titolo di *pro praetore* e più comunemente *pro consule* (v. **Praetor-Proconsul**).

imperio pretorio dei questori; Ai questori, che mancavano per regola di imperio, spesso si conferiva quello minore dei pretori, soprattutto in due casi: 1. Quando mancavano governatori disponibili per alcune provincie, che solevano esser rette o da pretori o da proconsoli e propretori, 2. Quando per provincie di poca estensione e importanza non si credeva opportuno di mandare di quei governatori. Anche qui il conferimento era fatto o dai comizii (Vell. 2, 45) o più spesso dal senato (C. I 598 Sallust. Cat. 19 cf. hist. 2, 39). Il titolo era allora di *quaestor pro praetore*. (v. **Quaestor**).

imperio consolare di privati. Più ancora dei due casi precedenti è eccezionale e straordinario quello, in cui il comando consolare era dato a un cittadino, che prima non era mai stato console e che nel momento del. conferimento non occupava nessun'altra magistratura. Il primo esempio se ne ha al tempo della guerra Annibalica, quando nel 539, l'anno dopo la battaglia di Can-

nae, a M. Marcellus, che era stato pretore l'anno innanzi, i comizii diedero l'imperio consolare (Liv. 23, 30, 19). Un caso analogo si ebbe più tardi, dopo la disfatta subita dai Romani nella Spagna nel 543: a sostituire il padre che aveva tenuto il supremo comando in quella guerra e vi perdè la vita, per voto dei comizii fu inviato il figlio P. Scipione appena di 24 anni (Liv. 26, 18; 28, 43, 11). Da quell'anno fino al 556, cioè finchè non si crearono due nuovi pretori per le due Spagne, a reggere quelle due provincie furono dai comizii investiti del comando consolare ogni anno dei governatori col titolo di *pro consule* (Liv. 29, 13, 7; 31, 20 (cf. 28, 38, 1); 31, 49, 7. 50, 11 (cf. 30, 41, 4)). Un simile proconsolato si volle istituire nel 623 per l'Asia, ma i comizii vi si opposero (Cic. Philipp. 11, 8, 18), nello stesso modo che nel 666 fu abrogata la legge Sulpicia, che avea conferito il comando contro Mithradates a C. Marius, allora semplice privato (Liv. ep. 77. Vell. 2, 18. Appian. bell. civ. 1, 55. Plut. Mar. 35 etc.). Fu soltanto negli ultimi anni della repubblica, che in persona di Pompeo si ebbe un simile conferimento, nel 673 per la Sicilia e l'Africa, nel 677 per l'Italia e la Spagna, e nel 688 per l'Asia e la Syria (Cic. de imp. Pomp. 21, 61. 62 cf. Gran. Licin. p. 39 Bonn. etc.). Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 646 segg.

Comando della flotta.

Un comando della flotta separato da quello dell'esercito, non si ebbe stabilmente che nell'Impero, e soltanto precariamente negli ultimi anni della repubblica. Il che significa che in questa, l'uno e l'altro eran riuniti nelle mani dei consoli. Ma come col sorgere delle provincie nel secolo VI i governatori delle medesime parteciparono del comando dell'esercito, così, limitato nella sfera di quelle, essi ebbero anche il comando della flotta (p. e. Liv. 21, 49; 22, 37; 30, 2 etc.), di fronte al quale il comando dei consoli era illimitato e generale. Quando questi però non potevano attendervi, a seconda delle circostanze si ricorse a tre mezzi diversi. L'uno era quello di farsi rap-

presentare da un ammiraglio, che prendeva il titolo di *praefectus classis* (Polyb. 10, 9, 4. 12, 1. Liv. 26, 48, 7; 27, 5, 15; 29, 25, 5 cf. Cic. Verr. 5, 34). L'altro, che il senato nel distribuire i comandi (*provinciae*) soleva talvolta affidare quello della flotta a un pretore o propretore. Così nelle guerre contro Filippo ed Antioco, L. Quinctius Flamininus, che era stato pretore nel 555 (Liv. 32, 1, 2), fu nominato ammiraglio nell'anno seguente (Liv. 32, 16, 2. 28, 11; 33, 17, 2; 34, 50, 11. Plut. Flamin. 3). E pretori erano gli ammiragli A. Atilius Serranus (Liv. 25, 20, 10. 23, 4; 36, 20, 7), e C. Livius Salinator, L. Aemilius Regillus e Q. Fabius Labeo (Liv. 36, 2, 6; 42, 1; 37, 2, 1. 50, 8 cf. 42, 48, 5). Dalla metà poi del secolo V fin verso la fine del VI, pur usandosi di questi due espedienti, spesso si ricorreva alla nomina di due ammiragli, col titolo di *duumviri navales*. Furono essi eletti nei comizii per la prima volta nel 443 u. c., in forza di un plebiscito (Liv. 9, 30, 3), indi nell'anno seguente (Liv. 9, 38, 2), nel 472 (Liv. ep. 12 cf. Dio Cass. fr. 39, 4), nel 573 (Liv. 40, 18. 26. 28, 7) e nel 574 (Liv. 40, 42, 8; 41, 1), dopo il quale anno non si ha più notizia di loro, forse perchè aboliti. È probabile che la nuova magistratura si sia voluta siccome stabile, non nel senso che ogni anno dovesse rinnovarsi, bensì ogni volta che v'era bisogno di allestire due flotte. Nè la sua durata era annua, ma per quanto durava la guerra, siccome si vede dal caso del 574, in cui L. Dolabella l'occupò per più di due anni.

Ora, la presenza di tutti questi ammiragli, prefetti, pretori e duumviri, benchè essi avessero il comando effettivo della flotta, non distrusse nei consoli l'alto imperio che essi aveano anche sul mare. Si è già osservato, infatti, che l'imperio del pretore era subordinato a quello dei consoli, ciò che vale maggiormente pel rappresentante di essi, il prefetto. Quanto poi ai duumviri, l'essere essi eletti sotto la presidenza del console (Liv. 40, 18, 7); l'esser due come i consoli, il che vuol

dire che ognuna delle due flotte dovea essere in una certa dipendenza da un console, e d'ordinario scelti tra coloro che non ancora aveano occupato la pretura, son tutte circostanze che mostrano la loro dipendenza dai consoli, quasi come era pei tribuni delle legioni. L'imperio marittimo generale dei consoli non disparve, o altrimenti un comando autonomo della flotta, separato da quello dell'esercito, non sorse che negli ultimi tempi della repubblica. Quello scomparve con la riforma di Sulla, il quale avendo tolto, come si vedrà infine, ai consoli il comando militare nell'Italia fece cadere per conseguenza anche quello sul mare. L'altro sorse per effetto della pirateria, la quale infestando le coste dello Stato, rese indispensabile la ricostituzione di un comando per sè. *Imperium infinitum aequum* si disse il comando marittimo su tutte quelle coste, pari a quello illimitato (*infinitum*) dei consoli, ma non superiore (*aequum*) a quello dei governatori delle provincie. Ed esso fu conferito, la prima volta nel 680 al pretore M. Antonius, probabilmente con un senatoconsulto (Vell. 2, 31 cf. Liv. ep. 97), la seconda volta nel 687 con la legge Gabinia a Cn. Pompeius, che in quell'anno non occupava alcuna magistratura (Vell. l. c. Cic. Verr. 2, 3, 8; 3, 91, 213). Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 579 segg. 654 seg.

Col comando della flotta, se non in modo esclusivo, certo in gran parte ebbero rapporto quei quattro nuovi questori istituiti nell'anno 487 e chiamati *quaestores classici* (Tac. ann. 11, 22. Liv. ep. 15. Lyd. de mag. 1, 27). Da questo titolo e dall'essere essi stanziati in città marittime, come in Ostia (Cic. pro Sest. 17, 39 cf. de harusp. resp. 20, 43; pro Mur. 8, 18. Vell. 2, 94 etc.), in Cales nella Campania (Tac. ann. 4, 27 cf. Cic. ad Att. 2, 9, 1), nella Gallia Padana (Plut. Sert. 4 cf. Suet. Claud. 24), forse Ravenna, e probabilmente in Lilybaeum nella Sicilia, appare indubitato che essi fin da principio doverono avere attribuzioni relative all'allestimento delle flotte. E che in caso di bisogno abbiano anche avu-

to un comando militare di navi, si vede dal fatto, che una ribellione di schiavi avvenuta nell'anno 24 d. Cr. in Brundisium, fu appunto sedata da uno di tali questori, che era a capo di due galere (Tac. ann. 4, 27). Essi inoltre attendevano a che gli alleati italici allestissero i loro contingenti di navi e uomini da mandare a Roma (Plut. Sert. 4). Il questore della Gallia e quello di Ostia furono aboliti da Claudio (Suet. Claud. 24. Dio Cass. 60, 24); gli altri due anche prima. Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 570 segg.

Imperium militiae:

In tre rispetti principalmente si distingueva il comando esercitato fuori di Roma o militare, da quello in Roma o cittadino. 1. Per la durata, in quanto che mentre il secondo era annuale, il primo poteva prolungarsi oltre l'anno. 2. Per ragion di limiti, essendo il cittadino soggetto alla *intercessio* e alla *provocatio*, laddove il militare ne andava senza. 3. Per la rappresentanza: nell'esercizio del cittadino i consoli non potevano farsi rappresentare che nel solo caso della loro assenza da Roma, in quello del militare invece sempre che ad essi pareva opportuno. Queste differenze, che sono i cardini dei poteri nel regime repubblicano, i Romani comprendevano nella formola di *imperium domi* e *imperium militiae* (p. e. Cic. de re pub. 1, 40, 63; de leg. 3, 3, 6. 8 cf. Brut. 73, 256).

Noi ragioneremo qui della durata e della mancanza di limiti dell'imperio militare, mostrando quale sia il concetto che informa la distinzione tra quei due imperii. Più oltre poi si dirà della rappresentanza.

principio e durata;

Finchè i consoli stavano in Roma e quindi esercitavano funzioni civili, il loro potere cominciava con l'anno e cessava col termine del medesimo: quale poi sia stato l'anno consulare nei varii periodi della repubblica e dell'Impero, si è già veduto di sopra (cap. XI). Ma quando essi funzionavano fuori di Roma, il loro imperio di diritto cominciava, come vedremo, col porsi a capo dell'esercito e con l'oltrepassare le mura della città, ma nel fatto

il comando supremo effettivo nella guerra avea principio dal momento, in cui essi giungevano sul campo e rilevavano i loro predecessori (p. e. Liv. 44, 1, 6). Che se talvolta si vedon questi continuare a comandare pur dopo giunti i nuovi consoli, il loro comando non era più supremo, ma dipendente da quello dei loro successori (Polyb. 3, 106, 2. Liv. 22, 40, 6). Da ciò segue che la durata del comando militare non solamente non era condizionata al termine dell'anno consolare, ma d'ordinario dovea esser prolungata oltre quell'anno, dando così luogo alla istituzione della *prorogatio*. La quale, intesa nel senso largo della parola, avea luogo in due modi diversi, e nell'uno e nell'altro il console pigliava il titolo di (v.) **Proconsul**.

Il primo modo consisteva in questo, che il console avea il diritto e il dovere di continuare a funzionare, quando la guerra o in genere l'operazione militare da lui cominciata non era finita al termine del suo anno consolare, e quando chi dovea succedergli nel comando, sia in qualità di console o in altra, non era giunto ancora sul luogo e entrato in possesso del comando. Qui la proroga avveniva *ipso iure*, senza bisogno di alcuna deliberazione dei comizii o del senato, e gli esempii che ne porge la storia sono frequentissimi. Talvolta però essa era decretata dal senato, specialmente ove trattavasi dell'invio del successore (Liv. 32, 28, 9; 40, 36, 7; 41, 14, 11); come per contrario non sono rari i casi, in cui i comizii vietavano agli stessi proconsoli di prolungare il loro comando (Liv. 27, 20, 21; 29, 19, 6. Appian. Ib. 83 etc.). La fine della guerra, adunque, e il conseguente scioglimento dell'esercito, o l'arrivo del successore segnavano la fine della proroga. Nondimeno era anche uso, almeno più tardi, di conservare il comando nel console, già rilevato dal successore, fino al giorno del suo ritorno in Roma, soprattutto quando gli era concesso di celebrarvi il trionfo (Cic. ad fam. 1, 9, 25).

Il secondo modo della proroga non era implicito come il primo, ma avea una base legislativa o quasi, e secondo la tradizione fu per la prima volta applicato nel 427 u. c. In quell'anno, con una deliberazione dei comizii fu prorogato l'imperio del console Q. Publilius Rufus, fino a che egli non avesse debellato i Greci (Liv. 8, 23. 26), e altrettanto avvenne parecchie altre volte dopo, sempre con deliberazioni comiziali (p. e. Liv. 9, 42, 2; 10, 22, 9; 27, 7, 17. 22, 7; 38, 42, 10; 41, 21, 2 etc.). Ma la prorogazione poteva anche esser fatta in persona di chi non solo non era console, ma non occupava alcuna magistratura, come fu p. e. con P. Cornelius Scipio, mandato con potere proconsolare nella Spagna nel 543 (Liv. 30, 1, 10); nel qual caso specialmente la proroga s'immedesimava con la istituzione di un comando straordinario. Essa si concedeva per lo più per un tempo determinato e anche per tutto un anno, e la deliberazione comiziale soleva esser preceduta da una del senato. Ma già dal secolo VI l'azione del senato cominciò a sostituirsi a quella dei comizii, quando però la proroga non oltrepassava l'anno (Polyb. 6, 15, 6. Liv. 24, 10, 3; 29, 13; 30, 1, 7. 10, 2. 3. 41, 3; 31, 8, 10; 35, 20, 11; 40, 18, 6; 41, 21, 2). Pare, anzi, che esso abbia anche avuto il diritto di revocarla, diritto esercitato specialmente dai comizii. Un limite però vi era in simili proroghe, ed è che esse non potevano essere concesse in una volta per più anni di seguito, ma anno per anno doveano essere rinnovate. La prima ed unica volta che si venne meno a questa norma, fu quando nel 695 a Cesare, console, fu per cinque anni conferito l'imperio proconsolare, parte con la legge Vatinia per la Gallia Cisalpina, parte con un senatoconsulto per la Transalpina (Schol. Bob. in Vatin. p. 317. Suet. Caes. 22. Dio Cass. 38, 41. Oros. 6, 7 etc.). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 636 segg.

mancanza di limiti.

Il concetto che informa la distinzione tra *imperium domi* e *imperium militiae*, è essenzialmente topografico, più locale che qualita-

tivo, in quantochè il primo si riferisce agli atti che il magistrato compie nella città di Roma, il secondo a quelli che compie fuori di essa. Certo, non sarebbe del tutto esatto il dire, come osserva il Mommsen, che l'uno corrisponda interamente allo stato di pace, l'altro allo stato di guerra. Imperocchè v'erano atti che rientravano nel campo *domi*, e che pure in sostanza aveano un carattere militare, come la leva, la difesa armata della città assediata, il trionfo etc.; come v'erano atti compresi nel campo anche *militiae*, e i quali non aveano punto rapporto con la guerra, come la giurisdizione. Nondimeno, poichè *domi* prevalgono gli atti di carattere civile e *militiae* quelli militari, così si può ben concedere di chiamare potere civile l'*imperium domi* e militare il *militiae*. A ogni modo, il limite locale che divideva il doppio imperio, era costituito, a seconda delle circostanze, o dalle mura Serviane col relativo pomerio, ovvero dai primi miliarii delle grandi vie sboccanti da quelle mura, per modo che i 1000 passi romani che si estendevano tra queste e quelli, formavano un secondo confine del territorio della città. Questo doppio confine avea rapporto appunto con alcune limitazioni poste al potere civile e che per contrario sparivano nel militare, cioè la *intercessio* e la *provocatio*. Noi abbiamo già accennato alla prima, ragionando della collegialità dei consoli e dimostrando come essa consistesse o nell'impedire che un atto amministrativo fosse emanato o pure che, emanato, avesse tutti i suoi effetti (cap. VIII). La *provocatio* poi consisteva nel diritto del cittadino romano, condannato alla pena capitale e ad una multa superiore a una certa misura (*maxima*), di potersi appellare ai comizii, per vederla confermata o annullata (v. **Provocatio**).

Ora, in generale gli atti emanati dal console funzionante *domi* eran soggetti a quelle due limitazioni, laddove quelli compiuti *militiae* non vi eran soggetti; e la ragione della distinzione è così ovvia, così consentanea allo spirito del regime repubblicano, che non oc-

corre aggiunger parole per ispiegarla. Se non che, la loro applicazione o nel confine delle mura o in quello tra esse e il primo miglio, avveniva secondo che la presa di possesso del comando militare era accompagnata o meno da una formalità sacra. Essa consisteva negli auspicii (*auspicia urbana*), che il console, nello stesso giorno che si poneva a capo dell'esercito e lasciava la città, dovea prendere sul Capitolio (Fest. p. 241. Liv. 21, 63, 9; 22, 1 etc.), e nei voti che facea a Giove per la prospera fine della guerra (Fest. p. 173. Liv. 21, 63, 9; 22, 1, 6. 7; 42, 49, 1; 45, 39, 11. Cic. Verr. 5, 13, 34 etc.). Dopo di che, indossato insieme coi littori, che riponevano le scuri nei fasci, l'abito militare (Varro l. L. 7, 37. Liv. 31, 14, 1; 36, 3, 14 etc. Cic. ad fam. 8, 10, 2; ep. 19, 2 etc. Tac. hist. 2, 89. Plin. paneg. 56 etc. etc.), accompagnato dagli amici e dalla moltitudine, oltrepassava il pomerio (Varro l. c. Liv. 42, 49, 8; 44, 22, 17. Cic. ad Att. 4, 13, 2; ad fam. 13, 6, 1. Plin. paneg. 5 etc.).

Se, adunque, quella formalità era osservata, gli atti emanati dal console o oltre il pomerio o oltre il primo miglio, non erano limitati nè dalla *intercessio*, nè dalla *provocatio*. Se invece essa mancava, gli atti emanati nello spazio tra il pomerio e il primo miglio potevano essere sottoposti così all'una come all'altra. Così almeno il Mommsen spiega la contradizione che v'è nelle fonti rispetto all'applicazione territoriale delle due limitazioni. Mentre infatti Livio in un luogo (3, 20, 7) mostra che la *provocatio* non era ammessa oltre il primo miglio, altrove (29, 9, 2) riferisce un caso, da cui si vede come essa fosse esclusa anche nello spazio tra il pomerio e il primo miglio. Del pari, mentre la *intercessio* era indubbiamente ammessa nello spazio tra il pomerio e il primo miglio, si ricorda un caso, nel quale essa è negata appunto in questo spazio intermedio (Appian. bell. civ. 2, 31. Dionys. 8, 87 cf. Dio Cass. 51, 19). Rispetto alla *provocatio* specialmente, la conseguenza del principio era dunque questa, che

il console trovandosi a capo dell'esercito oltre il primo miglio, o anche tra questo e il pomerio, se avea preso gli auspicii urbani, poteva condannare un cittadino romano nel capo, senza che questi potesse appellarsi al popolo. Col tempo però questo potere illimitato congiunto all'imperio militare fu mitigato. Una delle leges Porciae, emanate tra il 631 e il 646, stabilì che il capo dell'esercito non potesse contro un cittadino romano applicare una pena corporale o capitale, ma dovesse rinviare l'accusato in Roma, dove naturalmente era possibile la *provocatio* (Sallust. Ing. 46). Cf. Mommsen, Staatsrecht I p. 61 segg.

Rappresentanti dei consoli.

Era un diritto dei consoli di farsi rappresentare così nell'esercizio dell'imperio civile, come in quello del militare. E come nell'un campo e nell'altro v'erano differenze a tale proposito, così qui si ragionerà dei rappresentanti nell'imperio militare, e più oltre di quelli relativi al civile o governo.

Due specie di rappresentanza vi erano nel comando militare dei consoli; l'una che potrebbe dirsi necessaria o indiretta, l'altra volontaria o diretta, quella pel caso di assoluta vacanza dell'imperio, l'altra pel caso di assenza dei consoli.

Se stando a capo dell'esercito uno dei consoli mancava per morte, prigionìa o altra ragione, il comando supremo passava tutto nel collega superstite, il quale, occorrendo, poteva affidarne una parte a un suo rappresentante. Se invece quella sorte toccava a tutti e due, senza che essi avessero provveduto prima o con la nomina di un dittatore o altrimenti, allora finchè da Roma non giungevano i successori ovvero altri comandanti, il comando di fronte al nemico poteva essere provvisoriamente assunto da uno degli uffiziali dell'esercito. E la scelta o avveniva per parte degli uffiziali stessi, ovvero anche per votazione delle milizie. Di questi due modi si hanno, è vero, esempii soltanto in persona non di consoli, ma di altri comandanti dell'esercito (Liv. 5, 45; 25, 37, 6; 26, 17, 3. Bell. Alex. 53 cf. 59. Tac. ann. 2, 74); ma non

v'è ragione per non ammettere che ciò sia avvenuto anche per mancanza dei due consoli. D'ordinario però soleva il questore pigliare il comando interinale, senza bisogno di elezione, siccome il più prossimo a quelli tra gli uffiziali (Liv. 25, 17, 7. 19, 4 cf. Cic. ad fam. 15, 4).

La rappresentanza diretta o volontaria presupponeva due condizioni indispensabili. 1. Che il comando fosse vacante, cioè che esso non fosse esercitato dai consoli precedenti in forza della proroga o da altro comandante straordinario. Così è che p. e. il console del 536 P. Scipio lasciò che suo fratello Gneo continuasse a comandare nella Spagna, prima che egli vi si recasse (Liv. 21, 40, 3). 2. Che il console il quale voleva farsi rappresentare, fosse stato lontano dal campo del suo comando. Ora, rispetto a questa seconda condizione, egli poteva farsi rappresentare soprattutto in tre casi. Primo, se trovavasi in Roma e non ancora avea assunto il comando e oltrepassato il pomerio, come fu p. e. col console del 523 u. c. P. Aelius, a cui il senato permise di farsi rappresentare da M. Valerius Saevinus nel comando nella Macedonia (Liv. 31, 3, 2). Secondo, se dopo avere esercitato il comando sul luogo della sua competenza, per qualsivoglia ragione lo abbandonava per recarsi a Roma. Il console del 459 Q. Fabius Maximus volendosi recare a Roma per consultarsi sulla guerra, lasciò L. Scipio a comandare l'esercito nell'Etruria (Liv. 10, 25, 11), nello stesso modo che Sp. Postumius Albinus, quello del 644, recandosi a Roma per presiedervi i comizii, lasciò in Africa il comando al fratello Aulus (Sallust. Iug. 36-38). Terzo, se stando fuori di Roma, oltrepassava i confini dello Stato per ragioni di guerra. Così P. Scipio console nel 549 nel lasciare la Sicilia per recarsi in Africa, si fece rappresentare in Italia dal suo legato Q. Pleminius (Liv. 29, 8, 5). Un caso analogo si ha in persona di C. Marius, che si fece rappresentare dal suo questore (Sallust. Ing. 103).

Pro praetore è il titolo che pigliava questo rappresentante del console (p. e. Liv. 10, 25, 11; 29, 8, 5. Sallust. Iug. 103. 36 segg. etc.), e non *pro consule*, perchè nello stesso modo che il pretore era inferiore al console, quel titolo doveva appunto indicare la inferiorità del rappresentante di fronte al rappresentato. Sicchè se p. e. il rappresentante era un questore o un legato del console, il suo titolo era di *quaestor* o *legatus pro praetore*. Così, pur avendo egli diritto ai fasci (Cic. Verr. l. 2, 4, 11. Liv. 29, 9, 5. 6 etc.), invece di dodici, ne usava sei. I poteri però non erano in sostanza diversi da quelli del mandante, per modo che si videro rappresentanti dei consoli perfino conchiudere dei trattati di pace (Zonar. 8, 10. Sallust. Iug. 38). A lui però non ispettava il diritto di conferire ad altri il mandato ricevuto. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 678 segg.

Guerra in Italia e fuori.

Una delle manifestazioni più eminenti dell'imperio consolare, è il diritto dei consoli di portar guerra allo straniero. Questo diritto però non era assoluto: la costituzione vi poneva dei limiti, che servivano parte a frenare il potere del supremo magistrato, parte a guarentire i rapporti internazionali di Roma.

Infatti, in quest'ultimo rispetto si facea distinzione tra Stati che eran legati con Roma da un patto di alleanza (*foedus*), e Stati che non aveano punto questo legame, distinzione che col tempo si allargò nel senso, da comprendere fra i primi anche quelli con cui Roma avea qualsivoglia altra relazione internazionale. Ora, rispetto a questi ultimi, la guerra o che si cominciasse dai Romani per mancamento ai patti o per altra offesa ricevuta, ovvero dallo Stato alleato, non poteva esser dichiarata che per voto del popolo; principio questo che, secondo la tradizione, avrebbe avuto valore anche nella monarchia (Liv. 1, 32 cf. Gell. 16, 4, 1), e che nella repubblica fu sempre osservato (Polyb. 1, 11 cf. Liv. 4, 58, 8; 6, 21, 5. 22, 4; 7, 6, 7. 12, 1. 19, 10. 32, 1; 8, 22, 8. 25, 2. 29, 6; 10, 12, 3. 45, 7; 31, 6, 3. 7, 1; 42, 30, 10 etc.): pare anzi che siasi

applicato pure al caso di una guerra dichiarata mentre durava un lungo armistizio (Liv. 4, 30, 15). Egli è che lo stato di pace consacrato con un trattato internazionale, soprattutto un *foedus* che avea carattere sacro, e a cui pigliavan sempre parte i comizii, non poteva esser violato con la guerra senza l'intervento degli stessi comizii (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 341 seg. 1047 seg). Qui però, come in ogni altro atto legislativo, i consoli solevan prima prender consiglio dal senato, per modo che ogni dichiarazione di guerra era sempre preceduta da un senato-consulto (p. e. Liv. ll. cc. cf. 7, 19, 10. 32, 1; 21, 17, 4; 31, 5, 5; 36, 1; 45, 21. Dionys. 6, 69; 15, 6 etc.).

Rispetto agli Stati non alleati di Roma o in qualunque modo da lei non riconosciuti, il procedimento era diverso. Poichè verso di essi non v'era bisogno di una formale dichiarazione di guerra, ritenendosi di diritto siccome permanente lo stato di ostilità potenziale, così i consoli potevano liberamente portar loro la guerra, senza bisogno di esservi autorizzati dal popolo. Non mancava però anche in questo caso l'azione del senato, la quale era varia a seconda che i consoli operavano, un tempo, in Italia, e più tardi fuori di essa.

Nel continente italico e nelle regioni settentrionali ad esso collegate, come la Liguria, la Gallia Cisalpina, l'Istria e l'Illirico, i consoli potevano far guerra senza una formale deliberazione del senato, il quale nell'attribuire (*decernere*) ad amendue il campo d'azione (*provincia*) in *Italia*, d'ordinario lasciava loro libero il comando militare. Era uso costante tuttavia che desse loro delle istruzioni, le quali per lo più riguardavano anche la guerra da portare contro questo o quel popolo (p. e. Liv. 27, 7. 37, 10; 32, 28, 9 etc.). Nel qual caso dovendosi dividere tra i due colleghi il campo di operazione, talvolta il senato facea abbandonare il mezzo del sorteggio e invitava i consoli a seguire d'accordo le sue proposte (*ex sortem*, *extra ordinem* p. e. Liv. 8, 16, 5 cf. 3, 2, 2; 6, 30, 3; 7, 23, 2; 10, 24,

10 etc.). La frequenza dei casi in cui simili istruzioni non erano eseguite, p. e. se un console finita la propria guerra, con o senza invito del collega si recava con l'esercito nel campo a questo destinato, o viceversa non accorreva a soccorrerlo (Liv. 10, 18. 37, 1; 23, 41, 11; 27, 44, 6; 28, 17; 29, 19, 6; 36, 39; 39, 32 etc.), e non aveano altre conseguenze tranne un rimprovero del senato, è una prova della libertà d'iniziativa lasciata ai consoli.

Ma quando nel secolo VI il dominio dei Romani si estese anche fuori d'Italia, allora avvenne una prima limitazione nel diritto dei consoli quanto alla guerra portata di qua e di là dei confini. Poichè al governo di ogni possedimento oltre il mare o provincia fu preposto un pretore, che in certe circostanze era anche un propretore o un proconsole, il quale vi esercitava un comando militare fissato dalla legge, i consoli perdettero in massima il diritto di esercitarvi il proprio, per quanto fosse a quello superiore. Fu soltanto in casi eccezionali, quando nelle provincie il nemico minacciava gravi pericoli al dominio romano, e il piccolo esercito di un pretore non bastava a tenervi fronte, che in luogo di questo vi si mandava un console, il quale nel medesimo tempo funzionava da governatore e avea il comando nella guerra, benchè talvolta vi potesse avere solamente questo (p. e. Liv. 22, 28). La prima volta che ciò avvenne fu nel 536 u. c. in persona del console Ti. Sempronius Longus, mandato in Sicilia (Liv. 21, 17, 6. 49, 6); ciò che sovente si ripetè per la Spagna, la Sardegna, la Macedonia e qualche altra provincia. Ma appunto perchè in questi casi si trattava di menomare la competenza fissata per legge dei pretori provinciali, l'invio dei consoli non poteva aver luogo che per decreto del senato (Liv. 31, 48, 8 cf. p. e. 34, 43; 38, 42; 42, 10, 21 etc.). Il senato stabiliva, fra l'altro, se e in quali confini essi potessero portar guerra, anche oltrepassando quelli della provincia assegnata (p. e. Liv. 39, 55, 4; 43, 1, 11); ma anche qui non mancano

esempii che tali istruzioni non siano state talvolta eseguite (Liv. 41, 1, 1. 7, 8 cf. 38, 45. 46, 9; 42, 36, 1 etc.). In questo caso, specialmente quando i consoli o pretori compivano atti di ostilità contro popolazioni che vivevano in pace con Roma, se queste muovevano rimostranze al senato, potevano anche esser presi provvedimenti di rigore contro gli uni o gli altri (p. e. Liv. 39, 3; 43, 4. 8. Appian. Hisp. 81). In questa maggiore libertà d'azione dei consoli si osserva pure la differenza che passava tra il comando militare loro e quello dei pretori, i quali non potevano esercitarla nè fuori della propria provincia, nè in genere oltre i confini del dominio romano (Cic. in Pison. 21, 50. Dio Cass. 39, 56). Quella libertà però, oltre che dalla ingerenza del senato, fu ancora più limitata dalla legge di G. Gracco del 631, la quale stabilì che il senato ogni anno, tra le provincie da assegnare, dovesse determinare le due da affidarsi ai consoli (*provinciae consulares*: Cic. de domo 9, 24 cf. de prov. consul. 2, 3), per modo che l'attribuzione avvenisse non nell'anno della designazione o altrimenti nel precedente alla gestione, ma in quello anteriore (Sallust. Iug. 27, 4. Cic. de prov. cons. 7, 17). Ma fuori questa prescrizione legislativa generale, i comizii non intervenivano per regola nella determinazione delle provincie e in genere del comando militare dei consoli. Non se ne ha che un solo esempio, quello in persona del console Scipione Africano il giovane, che per voto dei comizii ebbe il comando dell'Africa nel 607 (Liv. ep. 51. Appian. Pun. 112. Val. Max. 8, 15, 4); esempio che nei tempi non normali posteriori si avverò anche altre volte (Appian. bell. civ. 1, 63 etc.). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 33-58. 121; 2 p. 99 seg.; 3 p. 1084 segg.

Trattati internazionali: Lo stabilire dei rapporti, temporanei o definitivi, tra Roma e altri Stati, era per regola una delle funzioni dell'imperio, e quindi per eccellenza dei consoli o di coloro che li rappresentavano o erano di quello investiti. Il farne un diritto per sè, disgiunto dall'imperio militare,

nel senso cioè che il conchiudere dei trattati internazionali sia stata l'applicazione di un diritto di rappresentanza dello Stato all'estero (Mommsen, Staatsrecht 1 p. 121), non pare che sia necessario. La rappresentanza dello Stato è generale nel magistrato supremo; essa abbraccia tutta la sua azione politica e governativa, in qualunque campo questa si svolga. Oltre a ciò, i trattati internazionali per la maggior parte eran conseguenza più o meno diretta della guerra, guerreggiata o minacciata, e in genere dell'azione che Roma per mezzo della sua potenza militare esercitava sugli Stati che più o meno entravano nell'orbita di questa. Quel diritto dei consoli però non sempre e in tutte le contingenze era da essi senza alcun limite esercitato: si vedrà or ora come non mancasse mai il concorso del senato e in certi casi speciali anche dei comizii. Rispetto poi ai trattati più importanti, quelli di pace e di alleanza, l'azione dei comizii non appare che relativamente tardi. Fino al principio del secolo V e in genere alle guerre Sannitiche, la tradizione non fa punto cenno di una partecipazione del popolo; anzi nelle antiche formole di dedizione non appaiono che i soli magistrati (Liv. 1, 24. 38). Le prime volte che simili negozii furono sottoposti all'approvazione dei comizii, fu nel 401 riguardo a Caere (Liv. 7, 20, 3), e nel 436 riguardo ai Sanniti (Liv. 9, 20, 2); poscia il ricordo ne è frequente (Polyb. 1, 14; 21, 17, 9. Liv. 9, 9; 29, 12, 15; 30, 44, 13; 32, 23, 2; epit. 64 cf. Cic. pro Balbo 14, 35. Sallust. Iug. 39 etc.). Da allora in poi era uso, che ogni volta il console e in genere il magistrato contraente, o prima di conchiudere il trattato si procacciasse l'approvazione del medesimo, ovvero nello stipularlo facesse la riserva dell' approvazione dei comizii, come fu p. e. col primo trattato di pace con Cartagine (Polyb. 1, 62 cf. 3, 21, 2. 29, 3. Liv. 21, 18, 10. 19, 3). Quando per le riforme di Sulla il senato si sostituì ai comizii in alcuni dei loro poteri, questa approvazione dei trattati entrò anche nella sua competenza e posta a paro

di quella del popolo (Cic. pro Balbo 14, 35. Sallust. Iug. 39. 112, 3. Liv. 21, 18, 10; 33, 25, 6; 34, 35, 2; 37, 19, 2; epit. 16. 64 cf. Polyb. 1, 11. 62. 63, 1; 21, 10, 9. 17, 5. 32, 1 etc.).

Questa funzione dei consoli in generale era meno soggetta all'intervenzione del senato e dei comizii, quando essi operavano fuori di Roma a capo dell'esercito, e i loro atti rispetto ad altri Stati erano più precarii che definitivi. Come pure è da osservare, che simili atti potevano esser diretti così a conchiudere veri trattati internazionali, come a regolare o i rapporti di autonomia o di sudditanza di quegli Stati verso Roma. Qui accenneremo specialmente ai primi.

auxilia; Il diritto di Roma di chiedere da altri Stati aiuto in guerra e il dovere da parte sua di prestarne a quelli che ne la richiedevano, erano regolati in genere dai trattati internazionali e specialmente da quello di alleanza. Ma poteva avvenire, come spesso avvenne, che i consoli o altri comandanti romani avessero bisogno di ricorrere per questo anche ad altri Stati non alleati, tali cioè che o non erano in guerra con lei ovvero le fossero legati per semplice amicizia, o pure che questi ne facessero richiesta a Roma, ciò che d'ordinario faceano per mezzo di legati o dei comandanti stessi. Ora, come rispetto a tali Stati valeva il principio della neutralità vicendevole, così ove questa doveva per eccezione esser rotta, il conchiudere una convenzione di temporanea e limitata alleanza i consoli doveano essere autorizzati ogni volta dal senato (Liv. 5, 35, 4; 6, 3, 2; 10, 45, 5 etc. cf. Polyb. 33, 7. 10). Così p. e. fu il senato che rifiutò l'aiuto offerto dalla flotta cartaginese stanziata ad Ostia, nella guerra contro Pirro (Val. Max. 3, 7, 10. Iustin. 18, 2), e quello di un re della Gallia Transalpina nella guerra contro Perseo (Liv. 44, 14, 1). Nella guerra contro Filippo nel 554 fu all'opposto il senato che chiese aiuto al re della Numidia (Liv. 31, 11, 10. 19, 3 cf. 32, 27, 2), ciò che si ripetè anche più tardi rispetto allo stesso re

(Liv. 35, 11, 4; 42, 35, 7), e in parecchie altre guerre rispetto ad altri Stati (Liv. 36, 1. 8. Appian. Hispan. 84. Sallust. Iug. 84. Diod. 36, 3). Se poi la guerra era tra due Stati ugualmente amici di Roma, e uno di essi domandava soccorso a questa, è molto probabile che non il senato, ma i comizii siano stati chiamati a deliberare, trattandosi in questo caso di una vera dichiarazione di guerra contro uno Stato amico. — L'autorizzazione del senato non era invece necessaria, quando l'azione militare dei consoli si svolgeva nella sfera stessa, in cui eran compresi gli Stati amici o neutrali. A questi potevano essi direttamente chiedere ausilio, e pei materiali e le provvigioni da guerra conchiudere delle convenzioni (p. e. Liv. 44, 16, 2). Ma poichè di questa facoltà, che in fondo dava luogo a vere requisizioni, spesso abusavano i comandanti romani, così una volta si vide il senato porvi un freno, quando nel 585 ordinò che le città amiche della Grecia non dovessero conchiudere simili contratti coi comandanti romani, senza che il senato medesimo ve li autorizzasse (Liv. 43, 17, 2 cf. Polyb. 28, 3).

indutiae;

Anche nel concedere un armistizio all'esercito nemico ovvero nel romperlo, non appaiono del tutto liberi i consoli. Secondo la tradizione nel 327 u. c. dovendo i Romani riprender le armi contro i Veienti, per essersi rotto l'armistizio, si manifestò il dubbio, se bastasse a ciò un decreto del senato ovvero occorresse una deliberazione dei comizii. Ed essendo prevalsa questa seconda opinione propugnata dai tribuni della plebe, i comizii centuriati deliberarono che la guerra fosse dichiarata (Liv. 4, 30, 14-16). Noi non sappiamo per quanti anni sia stato conchiuso l'armistizio, ma non è improbabile che il termine fosse di più anni. A ogni modo, si vede chiaro che in questo caso e in genere quando l'armistizio non era di breve durata, esso si considerava siccome una pace, e quindi il romperlo siccome una dichiarazione di guerra, che, come vedremo, se non ancora a quel tempo,

certo poco più tardi fu un diritto che si arrogò il popolo. Questo però non esclude, che, ove la rottura fosse avvenuta in circostanze da non ammettere indugio, i consoli non avessero avuto il diritto di riprendere senz'altro le ostalità. Tra i molti esempii di armistizii ricordati dalla storia, quelli conchiusi dai soli consoli non oltrepassano mai un anno (p. e. Liv. 9, 41, 6; 10, 46, 12). Per contrario quelli di due anni (Liv. 10, 5, 12), di otto anni (Liv. 4, 30, 1), perfino di quarant'anni (Liv. 7, 22, 5; 10, 37, 5. Dionys. 9, 36) sono conchiusi sempre in Roma col concorso del senato; il che conferma il carattere di pace ad essi attribuiti.

deditio; La *deditio*, cioè l'atto con cui uno Stato si arrendeva a discrezione a Roma, rinunciando alla sovranità e a tutti i diritti personali e patrimoniali dei suoi cittadini e perfino ai proprii culti (Polyb. 36, 2, 2. Liv. 1, 38; 7, 31, 4 etc. etc.), poteva aver luogo in due circostanze diverse, in guerra o in pace, o altrimenti per effetto della vittoria delle armi romane o per volontaria sottomissione. Nel primo caso, a cui corrisponde la formola *dedere se* o *in dicione esse*, la resa era accettata dai consoli e in genere dal generale vincitore, il quale a seconda delle circostanze o prendeva provvedimenti anche i più rigorosi verso i vinti, ovvero domandava istruzioni e ordini al senato (p. e. Polyb. 2, 11; 20, 9. 10. Cic. de off. 1, 11, 35; pro Font. 5, 12; Verr. 2, 1, 21, 55. 38, 97. Liv. 6, 8; 21, 61; 22, 6; 23, 15; 26, 33; 36, 14. 27. 28; 37, 44. 45; 40, 35. 41; 42, 8. Caes. bell. Gall. 1, 27. 28; 2, 32; 3, 21, 22. Val. Max. 6, 5, 1 etc. etc.). Il quale talvolta poteva anche sconfessare l'opera del console, come p. e. avvenne con M. Popillius per aver egli troppo duramente trattati nel 581 gli Statielli (Liv. 42, 8). E la forma dell'atto era quella propria di ogni trattato internazionale, cioè la *sponsio*, per domanda e risposta dei rappresentanti di Roma e dello Stato dedito (Liv. 1, 38. Gai. 3, 94); forma che per altro col tempo non fu rigorosamente osservata, bastando il semplice

atto della sottomissione. Se questa invece a-vea luogo non per effetto della vittoria, l'uso era diverso, secondo che Roma era o meno in guerra con l'altro Stato. Nel primo caso i consoli potevano accogliere o rigettare la preghiera, che dei legati di quello si recassero in Roma per trattare delle condizioni della resa presso il senato, e, accettata, naturalmente le ostilità eran sospese. Nel secondo caso, con o senza l'azione intermediaria dei consoli stessi o di altro generale, quei legati trattavano col senato la resa stessa, la quale in genere non costituiva una condizione stabile, ma precaria, e specialmente in questo secondo caso finiva con un trattato di pace, di alleanza o altro provvedimento circa la sorte dello Stato dedito (p. e. Polyb. 36, 2. Liv. 4, 30; 5, 27; 6, 26; 7, 22; 8, 1. 2. 19. 36; 9. 17. 36. 59; 10, 21; 12, 30. Appian. Pun. 64). Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 55 segg.; 576. 650 seg.; 723; 1160 seg.

pax;

Nella conchiusione dei trattati di pace bisogna distinguere due cose diverse, la iniziativa e la ratifica, nelle quali accanto all'azione più o meno indipendente dei consoli, appare anche quella del senato e dei comizii.

La iniziativa dei consoli era eccezionale: essi potevano prenderla soltanto quando erano a capo dell'esercito, per lo più dopo la vittoria conseguita sul nemico. E consisteva o nelle semplici trattative in genere, cominciate dopo la dedizione, ciò che fu in uso in ogni tempo, ovvero nel fissare formalmente coi legati del nemico i preliminari della pace, conchiudendo, ove occorreva, un armistizio (p. e. Liv. 37, 1, 1), e rinviando i legati medesimi per la conchiusione definitiva del trattato al senato in Roma (Liv. 8, 36, 11; 9, 40, 20. 45, 3; 40, 34, 11 etc.). Nel formulare i preliminari, i consoli solevano essere assistiti da un consiglio di guerra, come fu p. e. nel 559 nella pace con re Nabis (Liv. 34, 35, 1) e in quella con Antioco nel 564 (Liv. 37, 45). Col tempo però il senato in certo modo limitò questa iniziativa dei consoli, inviando ogni volta ad essi una commissione di

dieci legati, che doveano prender parte a quelle. Il primo esempio se ne ebbe nel 553, quando fu conchiuso il secondo trattato con Cartagine (Appian. Pun. 32. Liv. 30, 43, 4 cf. Polyb. 14, 2, 11), e poco dopo nel 558 per la pace con Filippo (Polyb. 18, 42 [25] seg. Liv. 33, 24, 6. 7). Altri esempii se ne hanno sino alla fine della repubblica, nell'occasione delle seguenti guerre; nel 568 con Antioco (Polyb. 21, 24 [22, 7]. 44 [22, 25]. 48 [22, 27]. Liv. 37, 55; 38, 38. 44. 45), nel 587 con Perseo (Polyb. 30, 13 [10], 6. Liv. 45, 17. 29. 30. Zon. 9, 31. Cic. ad Att. 13, 6, 4; ep. 30 etc.), nel 614 e 621 durante e dopo la guerra con Numantia (Hisp. 78. 99), nel 625 dopo la guerra servile della Sicilia (Cic. Verr. 2, 13, 32. 16, 39), nel 625 dopo la guerra Asiatica (Strab. 14, 1, 38 p. 646), nel 637 dopo la morte di Micipsa (Sallust. Iug. 16), nel 686 dopo la guerra di Mithradates (Cic. ad Att. 13, 6, 4. Plut. Luc. 35. 36. Dio Cass. 36, 46 [29]), nel 698 dopo la conquista della Gallia (Dio Cass. 39, 25. Cic. ad fam. 1, 7, 10; de prov. cons. 11, 28; pro Balbo 27, 61). Questi commissarii però più che assistere i consoli con la loro opera e il loro consiglio, erano essi che in fondo decidevano delle condizioni della pace, e benchè questa fosse conchiusa *de consilii sententia* (Cic. de leg. agr. 2, 19, 51. Liv. 33, 24, 7; 38, 58, 11 cf. Cic. Verr. 2, 13, 32 etc.), pure nel fatto i consoli erano obbligati a seguirne il parere (Cic. Philipp. 12, 12, 28. Polyb. 18, 47 [30], 10. Liv. 33, 44, 10; 34, 25, 2). In questo caso talvolta si aggiungeva anche il giuramente prestato da uffiziali che faceano parte dell'esercito consolare, come p. e. fu nel trattato della pace Caudina (Appian. Samn. 4; Iber. 83 cf. Liv. 9, 5, 3. 4), Ma, anche senza questo, poichè qui la iniziativa si confondeva con la conclusione del trattato, la ratifica del senato diveniva superflua, tranne che la decisione fosse ad esso rinviata per singole questioni (Polyb. 21, 48, 11. Liv. 38, 39, 17 cf. Polyb. 18, 47, 9. Liv. 33, 35, 7), ovvero quando non si otteneva la

maggioranza dei commissarii nella votazione (Polyb. 18, 47, 10. Liv. 33, 34, 10 cf. Polyb. 18, 45, 3. Liv. 34, 57, 1).

Ma il senato poteva anche da sè prendere l'iniziativa, ricevendo i legati dello Stato straniero e conchiudendo la pace senza che essa fosse preceduta dalla stipulazione di preliminari. Così fu p. e. conchiusa la pace con re Pirro (Plut. Pyrrh. 19), con Filippo nel 557 (Polyb. 18, 38, 3. Liv. 33, 13) e con gli Aetoli nel 563 (Polyb. 21, 3. Liv. 37, 1, 49).

Meno in uso era invece la iniziativa dei comizii, la quale appare in quel periodo della repubblica, quando il potere dei magistrati era stato già limitato e il popolo avea cominciato ad usurpare il diritto di ratificare i preliminari stabiliti dai consoli. Il primo esempio se ne ha nel 513, quando, rigettati i preliminari stabiliti dal console Q. Lutatius dopo la prima guerra Punica, i comizii elessero un collegio di dieci magistrati a tale scopo (Polyb. 1, 63). Un procedimento simile si tenne probabilmente anche nel 608, quando dopo la distruzione di Cartagine, a Scipione furono dati dei *decemviri ex lege Livia*, con l'incarico di assisterlo nel riordinamento delle cose Africane (Lex agr. C. I 200 lin. 77. 81 cf. Appian. Pun. 135). Quando nella guerra Annibalica sorse la questione, se la pace offerta dai Cartaginesi dovesse esser conchiusa da Scipione o da uno dei consoli del 553, un plebiscito la risolse a favore del primo, e il senato decretò che egli fosse assistito dalla commissione di dieci legati (Liv. 30, 40, 14. 43, 3).

Ogni volta che i consoli stabilivano dei preliminari di pace, con o senza la riserva della ratifica del senato, questa necessariamente doveva tener dietro a quell'atto. Facea eccezione a tale norma soltanto il caso or ora accennato, della nomina di commissarii per parte del senato. E che questo abbia talvolta usato del suo diritto di non approvazione di simili trattati, si può p. e. vedere dagli esempii di quello Caudino (Cic. de inv. 2, 30, 91. Liv. 9, 8, 9), di Numantia (Appian. Hi-

span. 79. Vell. 2, 90 cf. Liv. ep. 55), del Giugurtino (Sallust. Iug. 30. 39. Eutrop. 4, 26 cf. Liv. ep. 64).

Una ratifica per parte dei comizii nei primi secoli della repubblica non appare dalla storia, e molto probabilmente non fu richiesta. Il trattato conchiuso dai consoli e approvato dal senato, acquistava allora pieno valore; nè si ha esempio che un trattato rigettato dal senato, sia stato portato dai consoli innanzi al popolo. Se non che, col tempo si affermò il principio, che vedemmo applicato anche per le dichiarazioni di guerra, cioè che ogni trattato di pace o di alleanza dovesse essere ratificato dai comizii (Polyb. 6, 14 cf. Liv. 9, 5, 1. 9, 4), che solevano essere quelli costituiti dalla plebe (Liv. 29, 12, 16; 30, 43, 2; 33, 25, 6). Conseguenza della sovranità del popolo, che sempre più si veniva affermando, questo principio non fu consacrato da alcuna legge, bensì dall'uso. Quando i consoli o altri magistrati cominciarono a temere della responsabilità che essi assumevano con questo o quel trattato, nel conchiuderlo vi ponevano la riserva dell'approvazione del popolo; donde più tardi l'uso di presentare ad esso addirittura il trattato per l'approvazione. Una ratifica comiziale si ha p. e. nei trattati di pace con Gerone nel 491 (Polyb. 1, 17), con Filippo nel 549 (Liv. 29, 12, 15), con Cartagine nel 553 (Liv. 30, 40, 14. 43, 2. 44, 13), col re Vermino della Numidia nel 554 (Liv. 31, 11, 17), nel secondo con Filippo nel 558 (Polyb. 18, 42, 3. Liv. 33, 25, 6), con Antioco nel 564 (Polyb. 21, 10, 8. 17, 5. Liv. 37, 45, 14) etc. Il più antico esempio di un simile trattato non approvato dai comizii, è il Caudino (Liv. 9, 5 segg.), a cui seguono altri come quelli conchiusi coi Corsi nel 518 (Val. Max. 6, 3, 3. Dio Cass. fr. 45. Zon. 8, 18. Amm. Marcell. 14, 11, 32), con Numantia nel 613 (Liv. ep. 54 cf. Appian. Iber. 79) e nel 617(Liv. ep. 55), con Giugurta nel 643 e nel 644 (Liv. ep. 64. Sallust. Iug. 39). In questi casi di annullamento, e soprattutto quando il trattato era stato accompagnato dal

giuramento del console, questi poteva esser consegnato allo Stato straniero; con che Roma si purgava delle conseguenze religiose della rottura (Liv. 9, 8, 6), come p. e. avvenne nel caso del trattato Caudino e in quelli coi Corsi e con Numantia nel 617. Quando col tempo, alla fine del secolo VII, il senato si sostituì al popolo in parecchi dei suoi diritti, anche questo della ratifica dei trattati fu da esso usurpato. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 253 segg.; 2 p. 692 segg.; 3 p. 343 segg. 1161-1173.

Amicitia e foedus.

L'azione dei consoli nel conchiudere trattati di amicizia (*amicitia*) e di alleanza (*foedus*), non era in fondo diversa da quella esplicata rispetto alla dedizione e alla pace. Come in tutti questi trattati la forma era quella dei contratti sinallagmatici o della *sponsio*, la quale richiedeva l'obbligazione verbale e d'ordinario anche scritta delle due parti contraenti, così a rappresentare Roma eran destinati i consoli, specialmente quando l'amicizia o l'alleanza seguivano immediatamente, come per lo più avveniva, la guerra da essi condotta. Anche qui però alla loro iniziativa dovea necessariamente tener dietro l'approvazione del senato e più tardi dei comizii (v. p. e. Liv. 5, 8, 5; 9, 5, 1. 9, 4; 32, 23, 2; 37, 19, 2; 44, 16; 45, 9, 3 cf. 40, 38, 9. Cic. pro Balbo 14, 35; pro Sest. 26, 56. Diod. 14, 93. Sallust. Iug. 39 etc.). Il trattato di amicizia poteva aver luogo con singole persone straniere appartenenti a Stati amici e non amici di Roma, come p. e. nel caso dei tre capitani navali che combatterono coi Romani nella guerra sociale (C. I 203) e forse in quello degli ambasciadori di Astypalaea (CIG. 2485) e in altri analoghi (Liv. 5, 28, 5; 44, 16. Diod. 14, 93); con principi stranieri (p. e. Dionys. 5, 35. Liv. 27, 4; 30, 15, 11 cf. Cic. ad Q. fr. 2, 10. Caes. bell. Gall. 1, 43. Tac. ann. 4, 25 etc.), e con città e Stati indipendenti (p. e. Polyb. 3, 5, 6; 31, 1, 4. 70, 20; 18, 29. Liv. 33, 32; 45, 25 etc.). Rispetto a principi e Stati l'amicizia in fondo non era che un trattato di pace e di riconoscimento,

con la condizione che quella dovesse essere perenne (Cic. pro Balbo 15, 35. Dionys. 6, 95. Appian. bell. civ. 4, 66 etc.) e che la neutralità dovesse essere il fondamento dei rapporti comuni. Di qui l'obbligo vicendevole di ciascun contraente di non soccorrere in alcuna guisa il nemico in guerra con l'amico, di restituirgli i prigioni di guerra rifugiati sul suo territorio, e l'osservanza reciproca così della libertà e proprietà dei proprii cittadini, come della indipendenza politica, espressa nella formola *suis legibus uti* (Polyb. 3, 24; 18, 46; 21, 45. Liv. 33, 32 cf. 9, 4, 4; 37, 32, 14; 38, 39, 12. Dionys. 6, 95 etc.) (v.) **Amicus populi Romani.**

Nel senso largo della parola, *foedus* era ogni trattato internazionale, così quello dell'alleanza militare temporanea (p. e. Liv. 26, 4), come lo stesso trattato di *amicitia*, quando era rafforzato dal giuramento di esecrazione, quale fu p. e. quello con Cartagine (Polyb. 3, 25. Liv. 30, 43) e l'altro coi Sanniti (Liv. 7, 19, 4; 8, 2, 1). Nel senso stretto e tecnico però era quel trattato, il quale stabiliva un'alleanza militare perenne tra Roma e un altro Stato, conchiuso sempre mediante quel giuramento, che la rendeva irrevocabile (Polyb. 3, 25; 21, 24, 3. 32, 6. 9, 15. Liv. 1, 24; 2, 33. 4; 30, 43, 9; 37, 55, 3. Dionys. 2, 46; 4, 58. Appian. Hisp. 43; bell. civ. 4, 6. Fest. ep. 118 s. v. *lapidem* etc.). Nel *foedus aequum* si conteneva il concetto del riconoscimento della sovranità e dell'indipendenza dei due Stati (Liv. 9, 4, 4. 20, 8; 34, 57, 8; 39, 37, 13. Iustin. 43, 5, 10), ma più specialmente quello dell'alleanza perpetua e della supremazia di Roma (Dig. 49, 15, 7, 1 cf. Cic. pro Balbo 20, 46. Liv. 8, 4, 2; 28, 45, 20; 23, 5, 9 etc.). Il *foedus*, al pari dell'*amicitia*, era un patto bilaterale, almeno nella forma, fondato sulla libera volontà dei contraenti (Liv. 4, 30, 1; 7, 30. 31; 31, 11; 42, 6, 8. 25, 4. 11 etc.); ma esso poteva anche essere imposto da Roma, massime nel caso della dedizione; ciò che era più frequente nei tempi posteriori. Anche l'*amicitia* non era

temporanea, al pari del *foedus*; essa però avea nel giuramento una guarentigia maggiore per la sua perpetuità, guarentigia che mancava al *foedus*, e che poneva più soggetti all'arbitrio di Roma gli alleati. L'*amicitia* non avea altro scopo se non quello di conservare la pace, e in genere di stabilire buoni rapporti, specialmente commerciali, fra i due Stati; il *foedus* invece avea uno scopo militare e insieme politico. L'uno di far contribuire gli alleati alla difesa comune dello Stato romano, e soprattutto di assicurare a questo la supremazia. L'altro di formare intorno a Roma un complesso in sè disgregato di piccoli Stati autonomi, i quali nel proprio interesse dovevano cercare in quello il loro centro di gravità. Da ciò il nome loro dato di *socii populi Romani* o *populi foederati*, laddove gli Stati *amici* erano in certo modo più indipendenti, benchè gli uni e gli altri fossero inscritti ugualmente nella così detta *formula amicorum* (v. Foedus). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 246 segg.; 3 p. 591 segg.

Fine dell'imperio consolare.

La pienezza ed universalità dell'imperio dei consoli erano state già scosse e limitate fin dal principio del secolo VI, quando col sorgere delle provincie oltremare non solamente l'amministrazione di esse, ma anche il comando militare nella loro cerchia fu affidato a pretori e poscia anche a propretori e proconsoli. Per modo che da allora quell'imperio si svolse, parte, come dicemmo di sopra, sul continente italico e il territorio subalpino, parte fuori d'Italia, sia come effettivo comando in guerra, sia eccezionalmente siccome anche governo di provincie. Così limitato esso durò sin circa la fine del secolo VII, quando con la riforma di Sulla cessò del tutto in Italia e fuori, quindi prima ancora che, col costituirsi dell'Impero, passasse esclusivamente nella persona del principe. Quella riforma consistette in ciò, che i consoli e i pretori rimanessero in carica non più un anno, ma due, e che nel primo funzionassero in Roma, quindi *domi* o senza comando militare, e nel secondo, senza espressa proroga

dell'imperio, fuori di Roma, *militiae*, cioè rivestiti di quel comando e col titolo di *pro consule* o *pro praetore* mandati a reggere una provincia (Cic. de deor. nat. 2, 3, 9; de div. 2, 36, 76. 77. Dio Cass. 36, 33; 45, 20. Vell. 2, 31). D'allora quindi l'esercizio dell'imperio militare non era più congiunto col consolato, ma col proconsolato.

Non mancano però eccezioni a questa norma, le quali hanno tutto il carattere di provvedimenti straordinarii, nel senso che il comando in una guerra o il governo di una provincia venivano affidati a' consoli, cioè nell'anno in cui avrebbero dovuto funzionare in Roma. Così p. e. i consoli del 680 L. Lucullus e M. Cotta furon mandati a comandare la guerra contro Mithradates, essendo improvvisamente morto il governatore della Cilicia (Plut. Lucull. 6. Liv. ep. 93. 94. Suet. Caes. 4); nel 687 il console M.' Acilius Glabrio fu mandato in Asia (Sallust. hist. 5, 14. Dio Cass. 35, 2); nel 696 i consoli L. Piso e A. Gabinius ebbero la Macedonia e la Syria (Cic. pro Sest. 33, 71. 72 cf. in Pis. 13, 31; ad Att. 3, 22).

Da quel tempo il comando dei proconsoli per regola non oltrepassava i confini delle provincie loro assegnate, e per ogni guerra che si portava fuori di essi, occorreva un mandato personale, che dipendeva d'ordinario dal senato, benchè negli ultimi tempi della repubblica anche questo diritto fosse usurpato dai comizii. Ogni anno, tra i consoli e i pretori e tra i proconsoli e i propretori il senato sceglieva i comandanti che stimava più adatti a condurre una guerra, talvolta affidando anche loro il governo di una provincia. Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 94 seg. 100. 217. 240 seg.; 3 p. 1086 seg. 1104 seg. cf. Die Rechtsfrage etc. p. 29 segg.

XVIII. Giurisdizione.

La giurisdizione (*iuris dictio*, *iudicatio*), nelle sue tre forme, la penale, la civile e l'amministrativa, siccome parte integrale dell'*imperium*, inteso questo nel significato generale,

in massima competeva, al pari di esso, ai consoli. Non era però sì necessariamente legata al medesimo, da non potersi in parte distaccare dal consolato, nella stessa guisa che anche l'imperio militare non fu un potere esclusivo dei consoli. Lo sviluppo che nell'età repubblicana ebbe la potestà consolare, consiste anzi appunto in ciò, che, col sorgere di nuove magistrature, la giurisdizione si separa in generale dal potere esecutivo, e mentre questo siccome governo rimane attribuzione propria dei consoli e del senato, quella diviene competenza di altri magistrati. Con ciò per altro non si annulla assolutamente il principio della connessione dell'uno e dell'altra nel supremo rappresentante dello Stato, connessione che anche nel fatto vi fu nei primi tempi della repubblica. Poichè quella separazione dipendeva non dal concetto di una distribuzione teorica di poteri, bensì da ragioni politiche o amministrative, come l'affermazione della *provocatio* per la giurisdizione penale, per la civile l'avere nel pretore un magistrato che stabilmente l'amministrasse nell'assenza dei consoli, e per l'amministrativa il principio generale che chi amministra il patrimonio dello Stato, il censore, giudichi anche nelle liti tra questo e i privati; così quando queste ragioni mancavano, riappariva pieno nei consoli l'esercizio della giurisdizione.

Giurisdizione penale

La *coercitio*, l'atto cioè con cui il magistrato usa dei mezzi punitivi contro il cittadino che recalcitra ai suoi ordini e in genere turba le sue funzioni, se si considera sotto l'aspetto della natura dei medesimi e dei suoi effetti, che sono sempre un danno materiale o morale a quello inflitto, certo ha tutte le apparenze di un atto di giurisdizione penale. Ma se ben si pon mente tale non è in sostanza. Imperocchè laddove nella *iudicatio* scopo della pena è il vendicare mediante il danno inflitto al reo la colpa da lui commessa, nella *coercitio* invece il fine è di costringere il contravventore all'obbedienza. Laddo-

ve nella *iudicatio* è la legge che stabilisce la pena relativa a determinati reati, nella *coercitio* è il magistrato stesso offeso, che a suo arbitrio applica questo o quel mezzo di costringimento. Laddove nella prima egli opera per punire un reato che offende lo Stato in sè direttamente o indirettamente nei cittadini, nella seconda la sua azione è diretta alla difesa della propria persona, quale rappresentante dello Stato. La *coercitio* quindi è piuttosto un vero atto di governo, e come tale ne sarà ragionato nel capitolo seguente.

La distinzione tra *imperium domi* e *imperium militiae*, già innanzi accennata, cioè tra il potere supremo del magistrato esercitato in Roma e quello fuori di Roma, oltre che nel comando militare si applicava anche nel campo della giurisdizione penale. E la conseguenza era, che questa mentre in Roma era soggetta a tale una limitazione, che l'esercizio ne era in massima negato ai consoli, fuori di Roma invece ripigliava in essi tutta la sua libertà.

In Roma: Se non che, come il comando militare poteva in casi straordinarii essere esercitato anche in Roma, quando gravi pericoli esterni o interni minacciavano la sicurezza dello Stato, del pari la giurisdizione penale poteva in determinate circostanze ritornare piena nelle mani dei consoli. Da ciò l'opportunità di distinguere in generale due specie di giudizii penali, almeno nel tempo della repubblica, gli uni ordinarii e gli altri eccezionali, e vedere in quali di essi erano competenti i consoli, in quali altri magistrati. La ragione che sta a fondamento di questa distinzione, non consisteva nè nella forma del procedimento, che era il medesimo così nei giudizii ordinarii come negli eccezionali, cioè tale da essere esclusi i giurati, finchè nel secolo VII non sorsero i tribunali permanenti; nè nella natura dei reati, che potevano, negli uni e negli altri, riguardare tanto direttamente lo Stato, quanto i privati. Essa consisteva piuttosto nel diritto, riconosciuto nell'accusato, di appellarsi ai comizii contro la sentenza del magistrato

(*ius provocationis*), nel senso che ove l'esercizio di questo diritto era ammesso, si avea un giudizio ordinario, ove era negato il giudizio era eccezionale.

giudizii ordinarii;

Perchè il diritto della *provocatio* potesse esercitarsi, occorreva, oltre che il magistrato giudicante funzionasse in Roma: 1. che l'accusato fosse cittadino romano, dovendo l'appello esser fatto da lui personalmente nei comizii; 2. che il reato fosse comune, come p. e. omicidio, incendio e simili, ovvero di alto tradimento; 3. che la pena inflitta fosse la capitale o pure la multa superiore ad una determinata misura. Quando queste condizioni non si avveravano, i giudizii o erano eccezionali, o ordinarii o pure di coercizione. Mancando la prima condizione, se cioè il reato era commesso da una donna, da uno straniero o da uno schiavo, il giudizio era eccezionale e poteva anche esser fatto innanzi ai consoli, appunto perchè siffatte persone non potevano pigliar parte ai comizii. Mancando la seconda condizione, se il reato avea un carattere sacro, il giudizio era parimente eccezionale e consolare, se un carattere privato, come il *furtum manifestum*, cadeva sotto la giurisdizione civile del pretore, alla quale nel secolo VII si sottoposero anche altri reati che aveano, almeno secondo i Romani, un carattere civile. Mancando la terza, cioè se la pena era non capitale o pure di multa non superiore al massimo stabilito, come p. e. la perdita della libertà, il sequestro etc., il giudizio non era strettamente penale, ma di coercizione; e come tale spettava ai consoli del pari che ad altri magistrati.

Se però quelle condizioni v'erano, il giudizio penale era sempre ordinario, e per regola non avea luogo innanzi ai consoli. Questa loro esclusione è provata principalmente da due fatti: l'uno che non v'ha esempio di giudizio capitale o di multa tenuto dai consoli e seguito da appello ai comizii; l'altro, che in tali processi si vedono funzionare altri magistrati come mandatarii necessarii dei consoli, il che non sarebbe stato possibile, se

questi avessero potuto esercitare siffatta giurisdizione. E che questo mandato sia stato imposto dallo spirito stesso della costituzione, appare indubbiamente da quanto prescrivevano le leggi, che consacrarono la suprema guarentigia del cittadino romano, la *provocatio*. Infatti, la legge Valeria del primo anno della repubblica stabilendo che il magistrato, cioè i consoli, non potesse fare eseguire sentenze capitali contro un cittadino romano senza che prima fosse sperimentato l'appello ai comizii (Cic. de re pub. 2, 31, 54. Val. Max. 4, 1, 1. Dionys. 5, 19 cf. Liv. 2, 8, 2. Plut. Popl. 11), implicitamente rendeva per essi obbligatorio il delegare ad altri il giudizio capitale, non potendo permettersi una collisione tra i comizii e la suprema magistratura, nel caso che quelli avessero cassata la sentenza da questa emanata. Delegatarii erano i *quaestores* pei reati comuni (Dig. 1, 2, 2, 23. Fest. p. 258 etc. v. **Quaestor**), pei delitti di alto tradimento i *duoviri perduellionis*, con la differenza che quelli erano magistrati stabili, e questi venivano eletti caso per caso (Mommsen, Staatsrecht 1 p. 149 seg. 164; 2 p. 537 segg.; 615 segg. cf. **Perduellio**). La medesima delegazione in persona dei questori dovè certo esservi stata, quando col tempo fu permesso di comminar multe superiori alla *multa maxima* o *suprema* che era di 3020 assi, con la condizione che in questo caso fosse del pari da applicarsi la *provocatio* (Gell. 11, 1. Dionys. 10, 50. Polyb. 6, 14, 6 cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 158 seg.; 2 p. 542; 3 p. 354. v. **Multa**). Ora, per quanto il mandato dei consoli fosse obbligatorio, l'aver essi avuto un tempo il diritto di nominare i questori, che soltanto più tardi divennero elettivi, e prima e dopo di ciò l'aver dovuto questi ottenere da essi il permesso di convocare i comizii per dar luogo al *iudicium populi* (Varro, l. L. 6, 91. Liv. 3, 24, 7. Dionys. 8, 77 cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 93. 195), mostra come la giurisdizione penale ordinaria in principio, se non nel fatto, fosse un'attribuzione propria dell' imperio consolare, la

quale rimaneva sospesa ogni volta che v'era appello al popolo. Fu nel secolo VII che la delegazione ai questori venne a mancare, quando sorsero quei tribunali permanenti (*quaestiones perpetuae*), che, composti di giurati e presieduti da pretori, giudicavano in ogni processo penale relativo a reati comuni, applicandosi ad esso l'ordinamento proprio dei processi civili (v. **Quaestio**). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 168 seg.; 2 p. 223. 583 seg.; 3 p. 359.

Ma nella repubblica non furono soltanto i questori che esercitarono la giurisdizione penale ordinaria. Accanto ad essi si videro funzionare i tribuni della plebe, che, poco a poco, dai processi che in origine essi intentavano contro gli offensori della propria persona e dei diritti della plebe, passarono a quelli politici circa la responsabilità dei magistrati e in genere ogni delitto che direttamente offendeva lo Stato, finendo per sostituirsi ai *duoviri perduellionis* (v. **Tribunus plebis**). Ma anche gli edili parteciparono a tale giurisdizione; e se essa sia stata generale, cioè fondata su leggi penali che li autorizzavano a fare processi di multa per certi determinati reati, ovvero una conseguenza della loro stessa potestà amministrativa, come sembra più probabile, abbiamo già altrove esposto (v. **Aedilis** p. 237 segg.). Senza dubbio era connessa con l'autorità, che il pontefice massimo avea sui sacerdoti pubblici in genere e specialmente su quelli del proprio collegio, il diritto di giudicarli e punirli con multa (v. **Pontifex**). E così contro le sue sentenze di multa, come contro quelle simili degli edili e dei tribuni era ammesso l'appello, se la multa era maggiore della *maxima*. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 164 segg.

giudizii eccezionali:

Il diritto della *provocatio*, benchè consacrata da leggi, non era così assoluto nei cittadini romani, da non poter essere in alcune circostanze sospeso o non rispettato. E non solamente delle leggi speciali, ma talvolta anche dei decreti del senato potevano ciò fare; come d'altra parte poteva quel diritto non essere riconosciuto per la qualità delle perso-

ne incriminate, per la natura del reato e perfino per alte ragioni di Stato. Nell'Impero, poi, anche senza queste esplicite sospensioni della *provocatio*, sorse una giurisdizione consolare senatoria, la quale pur essendo ordinaria, perchè stabile, si può considerare siccome eccezionale, appunto perchè la *provocatio* non vi era ammessa. In tutti questi casi la sentenza del magistrato era senz'altro esecutiva, le forme processuali ordinarie non sempre necessariamente si applicavano, e il *consilium*, onde soleva essere assistito il magistrato, poteva liberamente da lui esser composto, ove in casi speciali la legge o il senatoconsulto non ne stabilivano la formazione. Consoli e pretori solevano per regola giudicare in siffatti processi, ma le leggi speciali potevano anche designare appositi inquisitori. Noi escludiamo da questa categoria di giudizii quelli trattati nelle *quaestiones perpetuae*, perchè il non applicarsi in essi della *provocatio* non dipendeva da una sospensione particolare della medesima, bensì dal principio generale, che la sentenza pronunziata dai giurati era inappellabile, e giurati eran quelli che la emanavano in siffatti tribunali.

per ragion di persone:

Poichè la *provocatio* non era ammessa che pei cittadini romani, i quali di persona doveano esercitarla nei comizii, è chiaro che da essa erano esclusi gli schiavi, gli stranieri e le donne. Rispetto a queste e agli schiavi, specialmente nei più antichi tempi, la giurisdizione penale era esercitata, sulle une dal padre o dal marito, e sugli altri dal padrone, con la differenza che nel primo caso era più che uso il sentire un *consilium* composto di parenti ed amici, ciò che non avveniva nel secondo (v. **Consilium** p. 609 seg.). Questo però non escludeva che donne e schiavi, soprattutto nei tempi posteriori e quando i loro reati aveano un più diretto rapporto con lo Stato, potessero anche essere giudicati dal magistrato. Quanto alle donne, si ebbero allora due specie di giudizii: l'uno ordinario innanzi agli edili, i quali però non potevano condannarle che soltanto a multe anche su-

periori alla *maxima*, e quindi ammetterle alla *provocatio;* l'altro eccezionale innanzi a consoli o pretori, senza appello al popolo. Come siasi provveduto a che questo appello venisse esercitato, non potendo le donne pigliar parte ai comizii, s'ignora. Forse le leggi speciali che consentivano in questi casi la *provocatio,* l'ammettevano anche per esse; forse si concesse che altri le rappresentassero. Il più antico processo di questo genere è quello che nel 423 u. c., per incarico del senato, fu compiuto dai consoli contro molte donne incolpate di avere insieme avvelenati i loro mariti (Liv. 8, 18. Val. Max. 2, 5, 3. Oros. 3, 10). Un altro simile, anche per iniziativa del senato, ebbe luogo nel 574 innanzi a due pretori, l'uno per questo medesimo reato commesso in Roma fino al 10^mo^ miglio, l'altro oltre questo limite (Liv. 40, 37, 4. 43, 2); processo che nell'anno seguente per la medesima ragione fu commesso al pretore urbano (Liv. 44, 6). Nel 568 u. c. il console Sp. Postumius Albinus, incaricato dal senato di procedere a una inchiesta sui reati che si commettevano nelle feste bacchiche, pronunziò pene varie e perfino capitali anche contro donne (Liv. 39, 8-19). Nel 602 un giudizio fu iniziato innanzi al pretore contro due donne accusate di avere avvelenati i loro mariti già consoli; ma prima che esso fosse compiuto, un consiglio domestico le condannò a morte (Liv. ep. 48. Val. Max. 6, 3, 8). Le stesse vestali, che per *incestus* potevano esser condannate nel capo dal pontefice massimo, in forza della patria potestà da lui esercitata su di esse, vedremo più oltre come talvolta fossero sottoposte a un giudizio eccezionale. — Di processi penali contro reati commessi da stranieri in Roma e giudicati senza appello al popolo, non si hanno altri esempii, almeno nell'età repubblicana, tranne uno, quello fatto probabilmente innanzi al console dell'anno 644, Sp. Postumius Albinus, contro quel Bomilcar, ambasciadore della Numidia, il quale si rese colpevole della morte del principe del suo paese

dimorante a Roma, Massiva (Sallust. 35. 61, 4. Appian. Num. 1).

per natura del reato; Quantunque in generale la natura del delitto non contribuisse a determinare quella del giudizio, pure ve n'era uno, che pel suo carattere affatto speciale e per la pena non comune onde era seguito, dava appunto luogo a un giudizio eccezionale. Era questo il delitto commesso dal magistrato romano nel conchiudere un trattato internazionale, che per esser reputato dannoso o indecoroso per Roma, veniva cassato dai comizii, e l'altro analogo dell'offesa arrecata da un cittadino alla persona di un ambasciatore di uno Stato straniero. E la pena consisteva nel consegnare l'uno e l'altro allo Stato medesimo, o altrimenti nella perdita della libertà e della cittadinanza. La storia offre parecchi casi di siffatta punizione, e in tutti son sempre i consoli che giudicano, senza che una sola volta si accenni a una vera e formale *provocatio* per parte del colpevole (p. e. Liv. 1, 14. Dionys. 2, 51 seg. — Liv. 9, 8. — Val. Max. 6, 3, 3. Dio Cass. fr. 45. Zonar. 8, 18. Amm. Marcell. 14, 11, 32. — Liv. ep. 64. Sallust. Iug. 39 etc.). Non mancano per altro esempii, che, pronunziata la sentenza, i consoli spontaneamente la sottoponessero ai comizii per l'approvazione; ciò che importava una quasi *provocatio* (Diod. 14, 113 cf. Liv. 5, 36. Plut. Camill. 18. — Cic. de off. 3, 30, 109; de fin. 2, 17, 54). Il concetto che informa questa pena ha un fondamento sacro: come i trattati internazionali erano accompagnati dal giuramento prestato dai rappresentanti dei due Stati e contenevano la maledizione per quello di essi che lo avesse rotto, così i Romani per non farla ricadere sul loro Stato, consegnavano siccome espiatori coloro che li aveano conchiusi; concetto questo che per analogia si applicò anche ad altri casi relativi a rapporti internazionali, come appunto l' offesa degli ambasciatori. Che poi questa pena non sempre fosse eseguita, restando piuttosto come minaccia, e che gli Stati stranieri non sempre trattassero da schiavi o facessero perire le

persone consegnate, è cosa che s'intende per sè, specialmente rispetto a tempi di più miti costumi. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 254 seg.; 2 p. 53. 112.; 3 p. 338 seg.

per legge;

In tre modi solevano i comizii, in casi particolari o in genere e con apposite leggi, sospendere il diritto della *provocatio*, istituendo dei giudizii eccezionali. L'uno, incaricando il senato di designare il magistrato ordinario che dovea giudicare, e che era sempre un console o un pretore; l'altro, nominando essi medesimi una specie di magistrato straordinario *ad hoc;* e finalmente, in forma generale, creando magistrature con poteri straordinarii costituenti. Se non lasciasse dei dubbii sulla sua veridicità storica, il più antico esempio del primo modo si sarebbe avuto già nell'anno 340 u. c., quando, essendo stato ucciso dai suoi soldati il console M. Postumius, per iniziativa dei tribuni della plebe e del senato, i comizii avrebbero commesso ai consoli il giudizio (Liv. 4, 50 seg.). Certi sono invece il processo del 587 affidato a un pretore contro il proconsole M. Popillius, per avere questi ingiustamente mossa guerra agli Statielli, dopo che essi si erano a lui dediti (Liv. 42, 21 seg.), e l'altro del 613 affidato a un console, contro L. Hostilius Tutulus, il quale come pretore giudicante in un processo *inter sicarios*, si era lasciato corrompere (Cic. de fin. 2, 16, 54. 4, 28, 7; de d. nat. 3, 30, 74. Ascon. in Scaur. p. 23).

Quanto al secondo modo, parecchi sono i processi ricordati dalla storia, ma di pochi si sa in che maniera sia stato costituito il tribunale, come p. e. nella *quaestio auri Tolosani* (Cic. de d. nat. 3, 30, 74), e in quella contro Clodio pel sacrilegio da lui commesso mentre si celebrava la festa della Bona Dea (Liv. ep. 103 cf. Cic. ad Att. 1, 14, 1. Dio Cass. 37, 45. Suet. Caes. 6 etc.). Giudicate nel 640 dal pontefice massimo per reato d'*incestus* le tre vestali Aemilia, Licinia e Marcia, e soltanto la prima essendo stata ritenuta colpevole, nell'anno seguente, su proposta di un tribuno della plebe, i comizii commisero un nuovo

giudizio su tutte e tre a L. Cassius Ravilla, già console nel 627, e tutte furono severamente punite (Ascon. in Milon. 12, 32 p. 46. Cic. de d. nat. 3, 30, 74. Obseq. 37 cf. Dio Cass. fr. 87. Liv. ep. 63. Oros. 5, 15. Val. Max. 5, 8, 1). — Nel 644, per iniziativa di un altro tribuno. i comizii elessero tre inquisitori, perchè giudicassero: « quorum consilio Iugurtha senati decreta neglexisset quique ab eo in legationibus aut imperiis pecunias accepissent, qui elephantos quique perfugas tradidissent, item qui de pace aut bello cum hostibus pactiones fecissent » (Sallust. Iug. 40 cf. 65. Cic. de d. nat. 3, 30, 74; Brut, 33, 127. 34, 128. Schol. Bob. in Cic. pro Sest. 57 p. 311). — Ucciso Clodio dagli schiavi e dai seguaci di Milone presso Bovillae, nel 702, una legge fu presentata dal console Pompeo, per la quale un'inchiesta su quel delitto e su altri che ne seguirono, come l'incendio della curia Hostilia e l'espugnazione della casa dell'interrege M. Lepido, fu ordinata e insieme dagli stessi comizii affidata a L. Domitius Ahenobarbus, già console due anni innanzi (Ascon. in Milon. p. 37-40 cf. Cic. pro Milon. 8, 22). *Quaesitores* son chiamati questi giudici, i quali erano assistiti da un *consilium*, che, al pari dei giurati dei tribunali permanenti, votava insieme con quelli.

Quando nel 303 u. c. per la legge Terentilia fu istituito il decemvirato *consulari imperio legibus scribendis* (Liv. 3, 9, 5. Cic. de re pub. 2, 36. Ampel. 29, 2. Gell. 14, 7, 5; 17, 21, 15 etc.); nel 672 per la legge Valeria si creò la dittatura di Sulla *legibus scribendis et rei publicae constituendae* (Appian. bel. civ. 1, 98. 99 cf. Cic. de leg. agr. 3, 2, 5); nel 705 e nel 706 per altre leggi non note quella simile di Cesare (Caes. bell. civ. 2, 21. Cic. ad Att. 9, 15. Dio Cass. 41, 36; 42, 20 etc.) e nel 711 per la legge Titia il triumvirato di Lepido, Antonio e Ottaviano *rei publicae constituendae* (Appian. bel. civ. 4, 7. Dio Cass. 47, 2 cf. 46, 55. Gell. 14, 7, 5 etc.), — per tutto il tempo che siffatte magistrature con poteri costituenti ressero lo Stato, la loro giu-

risdizione penale non solamente non fu limitata dal diritto della *provocatio*, ma calpestò ogni forma processuale, come pubblicità, difesa, termini, e perfino esecutiva delle pene, siccome avvenne soprattutto nel decemvirato del secondo anno, nella dittatura di Silla e nel triumvirato. Fu soltanto il decemvirato del primo anno che permise l'appello al popolo (Cic. de re pub. 2, 36, 61. Liv. 3, 33, 9. 36, 6), come fu Cesare che talvolta lo concesse più in apparenza che nella sostanza, quando nel processo capitale contro Q. Ligarius permise che accusa e difesa si facessero nel Foro romano, senza però che il popolo fosse in comizii chiamato a votare (Cic. pro Q. Lig. 4, 11. 12. 12, 37). Lo stesso Cesare volle una volta essere o parere più mite, accusando innanzi al senato due tribuni della plebe e facendosi da quello assistere siccome un semplice consiglio (Dio Cass. 44, 10); ciò che ripetè suo figlio, prima di divenire imperatore e in forza dei suoi poteri triumvirali, nei due processi capitali, l'uno contro Q. Gallius, l'altro contro Q. Salvidienus Rufus (Appian. bell. civ. 3, 95. Suet. Aug. 66. Dio Cass. 48, 33).

per senato-consulto;

Se i comizii potevano con leggi speciali sospendere le generali che introdussero e allargarono la *provocatio*, in forza del diritto che aveano di modificare con leggi ulteriori le precedenti (Liv. 7, 17, 2 cf. 9, 33, 9. 34, 6. Cic. pro Balbo 14, 33 etc.), altrettanto non era costituzionalmente permesso al senato. Nondimeno col tempo, dall'età dei Gracchi, esso acquistò o meglio usurpò ai comizii un potere di gran lunga maggiore, quello cioè di dichiarare col così detto *senatus consultum ultimum* lo Stato in pericolo e quindi proclamare la guerra civile e il regime di stato d'assedio nella città. Con tale provvedimento, che soleva esser preso nei momenti, in cui più fervevano le lotte interne dei partiti e i moti rivoluzionarii, si conferiva alle magistrature supreme un potere illimitato simile a quello che ebbe il dittatore nei primi secoli della repubblica, per effetto del quale

s'intendeva soprattutto sospesa ogni guarentigia legale della libertà e della vita dei cittadini romani. Da ciò quei giudizii eccezionali o meglio statarii o marziali che voglian dirsi, nei quali quelli eran trattati nello stesso modo che nemici della patria (*hostes*). I pieni poteri erano per regola conferiti à tutti i magistrati con imperio residenti in Roma e in Italia, ma specialmente ai consoli, i quali acquistavano così il diritto di considerare i colpevoli siccome prigioni di guerra e comminare contro di essi la pena di morte (Sallust. Iug. 33. Cic. pro Marc. 4, 12 cf. Liv. 26, 31, 2). Quando nel senatoconsulto eran designati i colpevoli, naturalmente il senato anticipava il giudizio dei consoli (Cic. Catil. 1, 1, 2; 2, 2, 3 etc.); ove ciò non avveniva, questi eran liberi d'accusare quelli che essi credevano, e il processo in questo caso avea luogo nelle forme ordinarie, spesso con l'intervento d'un *consilium* (Cic. Lael. 1, 37. Plut. Ti. Gracch. 20). Soltanto nel processo contro i Catilinarii Cicerone deferì al senato la sentenza; ma questa fu una eccezione. Se il colpevole non era già nelle mani del governo, ogni cittadino poteva colpirlo a morte, come fu nel caso di Gaio Gracco.

Il primo di simili processi consolari fu quello tenuto nel 622 contro i seguaci di Tiberio Gracco (Cic. de amic. 11, 36. Val. Max. 4, 7, 1), dopo che il console dell'anno precedente, il giureconsulto Q. Mucius Scaevola, si era rifiutato al senato d'istruirlo (Val. Max. 3, 2, 17). Il fratello di Tiberio, Gaio, fece allora votare una legge, con cui non solamente si riprovava il provvedimento preso, ma si riaffermava il diritto della *provocatio* e insieme si ordinava un giudizio comiziale contro il console P. Popillius, che avea pronunziata la sentenza dell'esilio (Cic. pro Rabir. ad pop. 4, 12; in Catil. 4, 5, 10. Plut. C. Gracch. 4). Ma più tardi la medesima sorte toccò pure ai seguaci di lui, e fu probabilmente in forza di un simile senatoconsulto, che L. Opimius, il console che si trovava in Roma nel 633, li processò e pose a morte in carcere; e ben-

chè accusato innanzi ai comizii, nell'anno seguente, dal tribuno della plebe Q. Decius, fu assoluto (Liv. ep. 61 cf. Cic. de orat. 2, 25, 106. 30, 123; part. orat. 50, 106. Plut. C. Gracch. 18). Tale fu pure il processo, che Cicerone in qualità di console nel 691, in base a un senatoconsulto, tenne contro i Catilinarii (Cic. Catil. 1, 1, 2. 3; 2, 2, 3 etc. Sallust. Catilin. 29 etc.). E anche contro di lui, ma invano, si minacciarono processi per leso diritto della *provocatio*, prima dal tribuno P. Clodius (Cic. ad Att. 2, 22, 1; pro Milon. 14, 36) e più tardi dai tribuni Q. Pompeius e T. Munatius Plancus (Ascon. in Milon. p. 39). Oramai il diritto del senato e relativamente dei consoli si era affermato. La storia offre frequenti esempii, in cui il senato o dichiarava in genere lo stato di guerra civile e incaricava i consoli di procedere contro quelli che essi stimassero colpevoli, come fu p. e. nel 654 in persona dei consoli C. Marius e L. Valerius Flaccus (Cic. pro C. Rabir. 7, 20), ovvero, più tardi, designando le persone che dovevano essere giudicate, come fu nel 667, dichiarando nemici Mario, il figlio di lui e altre dieci persone (Liv. ep. 77. Val. Max. 1, 5, 5 cf. Plut. Sull. 10), nel 671 Metello e altri senatori (Appian. bell. civ. 1, 86), e nel 711 Antonio (Liv. ep. 119 cf. Cic. Philipp. 4, 9, 6, 15. 12, 29 etc.). Ma processi in questi casi non ebbero luogo. Nè d'altra parte si possono considerare siccome veri giudizii eccezionali quelli, in cui delle pene capitali furono eseguite in Roma dai consoli, come p. e. quella dei consoli Antonio e Dolabella nel 710 contro lo pseudo Mario e i suoi seguaci (Appian. bel. civ. 3, 3. Dio Cass. 44, 50 cf. Cic. Philipp. 2, 36, 9). Siffatte esecuzioni non mettevan capo a un senatoconsulto e si fondavano sul diritto di coercizione dei consoli.

per la riforma Augustea.

La giurisdizione penale dei consoli, nelle forme eccezionali di sopra esposte, cessò con la repubblica, non solamente perchè con l'Impero cadde il *iudicium populi* e quindi la *provocatio;* ma anche perchè la giurisdizione penale in genere, oltre che nei tribunali perma-

nenti sorti già nel secolo VII, passò nelle mani dell'imperatore e, non più come eccezionale, in quella dei consoli stessi e del senato. Questa del senato, benchè sorta con Augusto siccome precaria e straordinaria, pure continuò ad essere esercitata sotto i suoi successori, almeno fino ai Severi e ad Elagabalo (Dio Cass. 76, 8. 8; 79, 5); sicchè nel fatto col tempo divenne anch'essa stabile e ordinaria. E che autore della riforma sia stato Augusto, si può inferire così dallo spitito del nuovo ordinamento diarchico da lui dato allo Stato (cf. Dio Cass. 53, 21), come dal fatto che i primi processi trattati in questa nuova forma, quelli di Cornelius Gallus (Suet. Aug. 66. Dio Cass. 53, 23), di Volesus Messalla (Tac. ann. 3, 68), di Agrippa Postumus (Tac. ann. 1, 6) ebbero luogo sotto il suo regno.

Cognitio senatus è chiamato questo procedimento dagli antichi (Tac. ann. 2, 28. 16, 11. 30; hist. 4, 40. 45. Plin. ep. 3, 11. 4, 9. 22. Quintil. inst. 3, 10, 1. 7, 2, 20 etc.). Non per tanto essa può anche e forse più propriamente, dall'aspetto formale, dirsi consolare, nello stesso modo che il procedimento innanzi ai tribunali permanenti era pretorio. Infatti, come in questi le accuse eran portate innanzi ai relativi pretori, così in quello innanzi ai consoli (Tac. ann. 13, 44 cf. 2, 28. 3, 10); come in ciascuno di quelli la presidenza era tenuta da un pretore, del pari qui da un console (Tac. ann. 1, 73. 2, 50. 3, 22. 14, 49. 16, 30. Plin. ep. 4, 9, 21. 7, 6 etc.), e come nei primi la sentenza era pronunziata dai giurati, così qui dal senato, tranne che la forma del *decretum* (Tac. ann. 14, 49) era quella di un senatoconsulto, e che talvolta la votazione era preceduta da un giuramento prestato dai senatori (Tac. ann. 1, 74. 4, 21). Era raro il caso in cui il senato delegasse il suo giudizio a un apposito tribunale di giurati (Tac. ann. 4. 22); il che per lo più avveniva quando, pronunziata la sentenza in nn processo di peculato o *repetundarum*, si lasciava a quel tribunale la *litis aestimatio* (Plin. ep. 2, 11. 4, 9, 16 segg. 6, 29, 10. Tac.

ann. 1, 74). Del pari rari erano i casi in cui un console (Tac. 4, 19) o altro magistrato (Suet. Domit. 8) si facesse accusatore, o pure che, senza alcuna accusa, l'imperatore invitasse il senato al giudizio (Tac. ann. 4, 7. 16, 8). L'imperatore, oltre che in qualità di senatore col suo voto, poteva in più modi e costituzionalmente esercitare un grande influsso in questi processi. Primamente, in quanto che, istituita la nuova giurisdizione penale imperiale, e stabilita la regola, che l'accusatore potesse adire così il tribunale consolare-senatorio come l' imperiale, l' imperatore poteva ogni volta richiamare a sè il processo (Tac. ann. 3, 10. 12). Secondo, in quanto che in forza della potestà tribunicia egli poteva usare della *intercessio* tanto allo scopo di non fare ammettere l'accusa (Tac. ann. 3, 70), quanto contro la sentenza stessa (Tac. ann. 14, 48 cf. 4, 30. 6, 5. 13, 43. 16, 8. Suet. Domit. 11. Dio Cass. 59, 18). E finalmente in quanto che in forza del suo supremo potere a lui era dato ora di invitare i consoli ad accelerare il giudizio (Suet. Tib. 6) ovvero di astenersene (Tac. ann. 1, 73), ora perfino di essere interrogato dai medesimi del proprio parere sul merito del processo (Tac. ann. 14, 49).

Quanto alle persone giudicabili e ai reati, questa giurisdizione consolare non ammetteva in massima alcuna distinzione. Innumerevoli sono i giudizii fatti in questa forma contro senatori e persone appartenenti all'ordine senatorio, ma non mancano esempii di altri contro cavalieri, come Cornelius Gallus (Suet. Aug. 60. Dio Cass. 53, 23), Clutorius Priscus (Tac. ann. 3, 49. Dio Cass. 57, 20), L. Ennius (Tac. ann. 3, 70), Lucilius Capito (Tac. ann. 4, 15. Dio Cass. 57, 23), C. Cominius (Tac. ann. 4, 31), Titius Sabinus (Tac. ann. 4, 68), Vibulenus Agrippa (Tac. ann. 6, 40), Iulius Densus (Tac. ann. 13, 10) etc.; contro liberti (Plin. ep. 8, 14, 12), *mathematici* e *magi* (Tac. ann. 2, 32) etc. Così pure accanto a processi d'indole politica e amministrativa, come p. e. contro procuratori imperiali (Tac.

ann. 4, 15. 13, 30. Dio Cass. 57, 23), legati (Tac. ann. 13, 33. 16, 21), uffiziali (Suet. Tib. 30), e in genere rei di alto tradimento e concussione, di cui gli esempii sono moltissimi, si hanno altri relativi a reati comuni, come omicidio (Tac. ann. 3, 14. 22. 23. 4, 22. 13, 44; hist. 4, 40. Plin. ep. 8, 14, 12), adulterio (Suet. Aug. 5. Tac. ann. 2, 50. 85; hist. 4, 44. Dio Cass. 76, 15), incesto (Tac. ann. 16, 8), simulazione di parto (Tac. ann. 3, 22), falso (Tac. ann. 14, 40) etc. Talvolta si giudicavano in questa guisa processi, in cui più reati eran connessi e quindi non capaci di esser portati innanzi ai tribunali permanenti (Quintil. inst. 3, 10, 1. Tac. ann. 2, 50. 3, 22. 4, 21. Plin. ep. 2, 11), ovvero quando per certi reati mancava una pena speciale (Tac. ann. 6, 49. 14, 41). — Sui giudizii eccezionali in genere e su quest'ultimo v. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 110 segg. 118 segg. 664 segg. 734 segg.; 3 p. 1066 segg. 1240 segg.

Fuori di Roma:

Nell'esercizio dell'*imperium militiae*, cioè fuori di Roma, la giurisdizione penale dei consoli e in genere dei comandanti dell'esercito si presenta sotto una doppia forma: quella strettamente militare verso i soldati, e l'altra non militare verso cittadini o non cittadini romani. La quale distinzione è tanto più necessario il fare, in quanto che mentre nella prima non vi fu il limite della *provocatio*, almeno fino a un certo tempo, nella seconda invece v'erano altre restrizioni dipendenti dalla condizione varia, in cui si trovavano di fronte a Roma, i luoghi ove i reati eran commessi.

giudizii militari;

S'intende per sè che la giurisdizione esercitata contro coloro che servivano nell'esercito romano, non poteva in tutto esser pari a quella ordinaria. Essa infatti era diversa principalmente riguardo alle pene, le quali appunto perchè dirette a mantenere la disciplina nell'esercito, non solo eran più rigorose, ma anche più varie a seconda dei moltiplici mancamenti o reati, come p. e. la sospensione del soldo o la perdita di anni di servizio (Fest. ep. p. 69. Non. p. 532 M. Varro, de vita p. R. lib. 2. Liv. 40, 41, 11. Val. Max. 2, 7,

15. Frontin. strat. 4, 1, 46), la degradazione da un'arma superiore in una inferiore (Val. Max. 2, 7, 4. 9, 15. Frontin. strat. 4, 1, 18 etc.), l'*ignominia*, che poteva anche consistere nel congedo (Polyb. 6, 37, 10. 38, 3. Val. Max. 2, 7, 9. Frontin. strat. 4, 1, 26. 27. 28. 37. Suet. Aug. 24. bell. Afr. 54. Dio Cass. 49, 38, 4 etc.), e la stessa pena di morte, pe. lo più nei casi di diserzione e insubordinazione (Dionys. 11, 43. Liv. ep. 55. Ioseph. bell. Iud. 3, 5, 7. Tac. ann. 13, 36). E nella forma della decimazione questa pena si applicava a intere milizie, estraendosi a sorte i punibili (Polyb. 6, 38, 2. Liv. 2, 59, 11. Dionys. 9, 50 cf. Dio Cass. 41, 35, 5; 48, 42, 2. Frontin. strat. 4, 1, 37). Ma v'erano pure reati, che, commessi in Roma avrebbero dato luogo a un processo civile e in campo eran soggetti a pene militari, come p. e. il furto (Frontin. strat. 4, 1, 16. Polyb. 6, 37, 9) e l'offesa al giuramento (Polyb. l. c.). Il diritto di punire risiedeva naturalmente nel capo dell'esercito, soprattutto se trattavasi di uffiziali o di reati gravi e punibili con la morte o l'ignominia (p. e. Dionys. 11, 43. bell. Afr. 4. Lex Iulia mun. lin. 121. Dio Cass. 52, 22, 3. 33, 2. Flor. 1, 18, 17. Val. Max. 2, 7, 4. 8 etc.). Esso però era esercitato anche da uffiziali, come i *tribuni militum* e i *praefecti sociorum*, per tacita delegazione del comandante, quando trattavasi di soldati e di offesa alla disciplina (Polyb. 6, 37, 8. Liv. 28, 24, 10. Veget. 2, 7 cf. Dig. 49, 16, 12, 2). La pena inflitta, anche se capitale, era esecutiva; alcuna guarentigia non v'era, nè pel cittadino romano che serviva nelle legioni, nè per lo straniero che facea parte delle milizie ausiliarie, fosse pure un uffiziale (Sallust. Iug. 68. Appian. bel. civ. 2, 26 cf. Cic. ad Att. 5, 11, 3). Se non che, quanto al primo, una delle leggi Porcie emanate circa la metà del secolo VII, in certa guisa estese alla giurisdizione militare il diritto della *provocatio* (Sallust. Iug. 46 cf. Mommsen, Münzwesen p. 552). Come quella, cioè, non poteva essere esercitata se non innanzi ai comizii, così ove un soldato romano

commetteva un reato pel quale, se giudicato a Roma, doveva concedersi l'appello al popolo, il comandante dell'esercito era obbligato di rinviare il reo ai magistrati ordinarii di Roma, contro la sentenza del quale poteva essere prodotto quell'appello.

giudizii non militari.

Quando si trattava di reati commessi non da soldati, la giurisdizione penale dei consoli e in genere del magistrato romano per regola cessava di fronte a quella dei magistrati locali, così in Italia come nelle provincie, benchè talvolta potesse anche essere esercitata, specialmente nella prima.

In Italia, nei municipii e nelle colonie di diritto romano con poca o niuna autonomia amministrativa, la giurisdizione penale non potè risiedere che nelle magistrature competenti di Roma, tanto più che la stessa civile vi era amministrata da un rappresentante del pretore sul luogo, il *praefectus iure dicundo*. Il contrario era negli Stati alleati di Roma (*Latini, socii*): la sovranità di diritto in essi riconosciuta, lasciava piena nei magistrati locali quella giurisdizione, per modo che lo stesso cittadino romano che in uno di quegli Stati commetteva un reato, non poteva ad essa sottrarsi, come per l'opposto e per effetto del principio della territorialità, l'alleato che compiva un misfatto in Roma, era soggetto alla giurisdizione romana (Mommsen, Staatsrecht 3 p. 701 segg.). Quando però, anche prima della guerra sociale, quei municipii e quelle colonie acquistarono una piena autonomia amministrativa, e dopo quella guerra gli Stati alleati disparvero, divenendo tutti municipii romani, allora in tutti i comuni d'Italia si affermò una giurisdizione penale autonoma, di cui furono investiti i supremi magistrati locali e che soltanto nei tardi tempi dell'Impero venne meno (Dig. 2, 1, 12; 47, 10, 15, 39. 17, 2 cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 818 seg.). Se non che, anche prima che quella trasformazione avvenisse, in forza dell'egemonia e del governo che Roma esercitava sugli alleati e sui comuni, in certi casi alla giurisdizione locale si sostituiva quella di Roma. La qual

cosa avea luogo allorchè dei reati e per le circostanze che li accompagnavano e pel numero delle persone che vi pigliavan parte, minacciavano la sicurezza pubblica e in genere l'autorità dello Stato. E come alla tutela dell'una e dell'altra sopraintendeva specialmente il senato, così ad istituire siffatti giudizii eccezionali occorreva sempre una sua autorizzazione; ciò che è espressamente attestato da Polibio (6, 13, 4). Congiure ordite contro lo Stato in questa o quella parte d'Italia (Liv. 8, 20, 7; 10, 1, 3; 28, 10, 4; 29, 36, 10 cf. 26, 15); ribellioni di schiavi nei pressi di Roma (Liv. 32, 26; 33, 36); secrete e delittuose associazioni, come quelle costituitesi intorno al culto di Bacco anche in alcuni municipii (Liv. 39, 23, 3 cf. 39, 18, 2; 31, 14, 7. 18, 2); saccheggio di tempii, come quello di Persefone in Locri (Liv. 31, 12 cf. 29, 19, 7); rapine accompagnate da assassinii, quali p. e. quelle commesse nelle pegoliere della Sila (Cic. Brut. 2); reati di veneficio così frequenti ed estesi (Liv. 39, 38, 3. 41, 5; 40, 37, 4. 43, 2. 44, 6) e in genere capitali (Liv. 45, 16, 4) erano per lo più obietto di processi, che il senato affidava ai consoli e in difetto di essi ai pretori. Le loro sentenze in un solo caso non erano esecutive e davan luogo alla *provocatio*, quando cioè il reo in un modo o in un altro si recava a Roma, come fu nel caso del saccheggio del tempio in Locri (Liv. 29, 21, 12).

Nelle provincie a questa giurisdizione consolare-pretoria eccezionale, corrisponde quella analoga dei governatori, di cui l'azione era certo molto più immediata ed estesa che non fosse quella del senato e dei consoli. Quel potere che i Romani, specialmente nell'età repubblicana, rispettarono nei magistrati delle città italiche, di giudicare penalmente i proprii cittadini, in genere riconobbero anche o tollerarono nelle varie città provinciali, sia colonie e municipii romani, sia Stati o principati alleati, sia città libere e perfino suddite (cf. Cic. Verr. l. 2, 27, 90; 4, 45, 100 etc.). La quale massima non escludeva per altro il

diritto nel governatore di avocare a sè o rinviare a Roma un processo penale; ciò che senza dubbio avveniva molto più spesso nelle provincie che in Italia, per parte dei magistrati centrali. L'uso di questo diritto che trovava un ostacolo soltanto nei cittadini degli Stati alleati, non avea limite in quelli delle città romane o libere e soprattutto delle suddite, siccome se ne hanno prove non solamente nell'Impero (Senec. de ira 2, 5. Tac. ann. 3, 68. Ioseph. ant. 6, 11, 3; bell. Iud. 1, 27, 2; vita 3. Dig. 49, 15, 7, 2), ma anche nella repubblica (Cic. Verr. l. 1, 33, 85. Diod. p. 607). Una doppia restrizione v'era però così nei magistrati locali come nel governatore, quando i rei eran cittadini romani e in genere Italici. Questi che sin nell'Impero potevano esser giudicati negli Stati alleati (p. e. Tac. 4, 37. Suet. Tib. 37. Dio Cass. 57, 24; 60, 24), eran sottratti alla giurisdizione delle città suddite, e, secondo il volere del governatore, sottoposti o alla sua o a quella dei magistrati di Roma (Cic. Verr. l. c. 13; ad fam. 13, 53, 26). D'altra parte il governatore non poteva contro di essi eseguire sentenze capitali, quando da loro si voleva appellare al popolo in Roma. (Paul. sent. 5, 26, 1 cf. Dig. 48, 6, 7). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 122 seg.; 2 p. 114 segg. 268 segg.; 3 p. 701 segg. 747 segg. 818 seg. 1066.

Giurisdizione civile.

Avanti l'istituzione della pretura.

Finchè sullo scorcio del secolo IV non fu istituita la pretura, uno dei poteri principali dei consoli fu la giurisdizione civile (Dionys. 10, 1 cf. 6, 24; 7, 34; 10, 5. 7. 19. Liv. 2, 1, 8. 27, 1; 3, 9, 4; 4, 3, 9 etc.). Secondo l'antica distinzione, certo più antica dello stesso consolato, tra *ius* e *iudicium*, cioè tra introduzione e istruzione del processo e accertamento del fatto ed emanazione della sentenza, il primo, a cui si riferisce la *iuris dictio* nel senso stretto della parola, era di competenza dei consoli, laddove il secondo spettava al giurato o ai giurati. Eran quindi i consoli, come più tardi fu il pretore, che sul-

la *postulatio* delle parti litiganti determinavano il carattere giuridico della lite e il diritto da applicare; essi che nominavano il giurato o i giurati e davan loro istruzioni (*actio, formula*) e, a seconda dei casi, ordinanze (*decreta*) alle parti medesime, e in genere pigliavan provvedimenti straordinarii, p. e. coll'*interdictum*, la *bonorum possessio*, la *missio in bona*, la *restitutio in integrum* e simili. Parte integrale dell'imperio, anzi *imperium* per sè stessa, questa giurisdizione si svolgeva nella doppia forma, la legittima, *iudicium quod legitimo iure consistit*, e la discrezionale, *iudicium imperio continens* (Gai. 4, 103. 104 cf. 3, 181; 4, 80), secondo che il giudizio avea luogo in Roma (*domi*), innanzi a un solo giurato (*unus iudex*) e tra cittadini romani, ovvero fuori di Roma (*militiae*), innanzi a più giurati (*recuperatores*) e tra un cittadino e un peregrino o tra due peregrini. Un'altra distinzione v'era pure tra *iurisdictio contentiosa* e *iurisdictio voluntaria*, quella quando il litigio delle parti era effettivo, questa quando innanzi al magistrato le parti compivano un atto nella forma di un processo, e pel quale erano ammesse all'esercizio di una *legis actio* (Dig. 1, 16, 2 pr. etc.).

In questa funzione non era ammessa in generale l'azione collegiale di due o più magistrati (*cooperatio*), perciò uno dei due consoli necessariamente doveva ogni volta esercitarla. Noi ignoriamo però in che modo essa si sia alternata tra loro. Le ipotesi possono esser varie. Potè anche qui essersi applicato il mezzo generale e più antico del *turnus*, per guisa che ogni mese insieme coi fasci si alternasse anche la giurisdizione civile. Potè anche, ciò che forse è più probabile, essersi seguito il modo che si adottò col decemvirato: come ogni giorno ciascuno dei decemviri imperava e amministrava la giustizia (Liv. 3, 33, 8 cf. Zonar. 7, 18. Dionys. 10, 57), del pari giorno per giorno uno dei consoli sedeva in tribunale. Quando col tempo vi furono due o più pretori, noi sappiamo che le due giurisdizioni, l'urbana e la peregrina,

come in genere le altre competenze (*provinciae*) pretorie eran divise per mezzo della sorte, tranne che il senato avea il diritto così di riunire in un solo pretore quelle due giurisdizioni, come anche, dopo il sorteggio, di indurre il pretore peregrino a delegare la sua competenza all'urbano e ottenere dal senato stesso altra destinazione (Mommsen, Staatsrecht 2 p. 208 segg. cf. 3 p. 1064). Ma è pure probabile, che, quando non ancora vi furon pretori, il senato abbia avuto questa ingerenza nella partizione delle competenze consolari; come d'altra parte è certo, che nell'esercizio dei loro poteri in Roma non vi fu divisione, laddove invece vi fu, come a suo luogo si è mostrato, quando essi funzionavano a capo dell'esercito.

Praefectus urbi.

Niuna incertezza, per contrario, v'è riguardo all'assenza da Roma di tutti e due i consoli: qui si ricorreva al mezzo, in uso già nella monarchia per l'assenza del re, alla nomina di un rappresentante, il *praefectus urbi*, non da confondere con quello che, col medesimo titolo, sorse nell'Impero, e che, rappresentante dell'imperatore anche quando questi risiedeva in Roma, avea poteri ben differenti e maggiori del repubblicano. Diversa nella sua applicazione, la istituzione dell'antica *praefectura urbis* era informata a un concetto analogo a quella dell'*interregnum*: la continuità della rappresentanza suprema dello Stato. Quando il trono e il consolato si rendono vacanti, *ipso iure* subentra il potere interinale del senato, che costituisce appunto l'*interregnum*; quando il re o i consoli per più d'un giorno si allontanano da Roma e propriamente dal territorio romano, quello e l'ultimo di questi due a partire nominano il prefetto, *praefectum relinquere* (Gell. 14, 8. Liv. 3, 3, 6. Dionys. 10, 23. Dig. 1, 2, 2, 33), senza che nè il senato nè tanto meno i comizii vi piglino parte (Tac. ann. 6, 11 cf. Dionys. 8, 64. Lyd. de mag. 1, 38). Non è una vera eccezione a questa regola, quando Ottaviano nel 720, pur non essendo console, nominò dei prefetti per le

ferie Latine (Dio Cass. 49, 42), perchè il potere triumvirale di cui egli era investito, gli dava il diritto di nominare i magistrati. Anche il dittatore poteva fare questa nomina, se egli stesso lasciava la città, dove non rimanevano altri magistrati supremi (Liv. 8, 36, 1); è piuttosto un'eccezione il caso del *magister equitum* di Cesare dittatore, quando, lasciando egli pure nel 707 Roma, nominò un prefetto (Dio Cass. 42, 30). Uno per norma è il *praefectus*, come uno è l'*interrex* che regna ogni volta per cinque giorni. Anche in questo rispetto non vi sono che due eccezioni. L'una riferibile a Cesare, che, unico console e dittatore nel 708, essendo in Ispagna, conferì il governo della città al suo *magister equitum* M. Lepidus e a sei o otto prefetti (Suet. Caes. 76. Dio Cass. 43, 28); l'altra a Ottaviano, che, come abbiam detto, nel 720 lasciò in Roma più prefetti, e nel 731, essendo console, due (Dio Cass. 53, 33), e amendue le volte per l'occasione delle ferie Latine. Quanto alla prima, come si sa (Dio Cass. 43, 48) che due dei prefetti Cesariani furono destinati ad amministrare l'erario in luogo dei questori, così si può ben supporre che gli altri abbiano compiute le funzioni dei consoli, dei pretori e degli altri magistrati. L'*interrex* ha tutti i poteri e le insegne di magistrato; il *praefectus* ha parte di quelli e manca di queste, come p. e. dei littori, tranne nel caso suddetto dei prefetti di Cesare (Dio Cass. 43, 48). Al pari dell'*interrex*, il *praefectus* non può delegare ad altri il suo mandato: anche qui l'eccezione si ha nei prefetti di Cesare (Dio Cass. l. c.). L'*interregnum* cessa immediatamente con la elezione dei nuovi consoli, e col ritorno almeno di uno dei medesimi in Roma cessa pure la *praefectura urbis* (Lex Salpensana c. 25 Bruns, Fontes p. 136).

Quando si considera che le continue guerre quasi ogni anno dovevano tener lontani da Roma i due consoli, reca meraviglia come la tradizione ci conservi relativamente pochi casi di una nomina di prefetti: se ne hanno nel 256 (Dionys. 5, 75), nel 258 (Dionys., 2), 6

nel 260 (Dionys. 6, 42), nel 267 (Dionys. 8, 64), nel 289 (Liv. 3, 3, 6), nel 292 (Liv. 3, 8, 7. 9, 6. Dionys. 6, 69), nel 295 (Liv. 3, 24) e nel 296 (Liv. 3, 29, 4. Dionys. 10, 22-24). Questo però si spiega, parte con le lacune dello storico Dionigi, parte col considerare, che negli anni in cui invece dei consoli funzionavano i *tribuni militum consulari potestate*, uno di essi rimaneva sempre in Roma, e parte col fatto, che, dopo istituita la pretura nel 387, cessò la necessità che i consoli assenti avessero un rappresentante, essendo questi appunto il pretore. È probabile anzi che la stessa legge Licinia che istituì la pretura, abbia insieme tolto ai consoli e al pretore la nomina di un prefetto, per modo che se l'unico pretore moriva o abdicava, neppure questa nomina era permessa ai consoli. Con la istituzione della pretura, per altro, non cessò questa prefettura; per contrario essa si rinnovava costantemente ogni anno a cagione delle ferie Latine, alle quali, nei giorni che si celebravano sul monte Albano, doveano pigliar parte tutti i magistrati, compreso lo stesso pretore, e fu nell'Impero che, durando ancora quest'uso, il titolo si mutò in *praefectus urbi feriarum Latinarum*, per distinguerlo dal nuovo prefetto della città istituito da Augusto (cf. **Feriae Latinae**). Ma la circostanza stessa, per la quale i consoli nominavano questo prefetto, importava necessariamente una modificazione così nei poteri a lui conferiti, come nelle qualità richieste nella persona di lui. Infatti il *praefectus urbi feriarum Latinarum*, che dovea funzionare per soli tre o quattro giorni, naturalmente non avea neanche modo per questo di esercitare tutti i poteri dei suoi mandanti, non ostante che a lui non mancasse la stessa giurisdizione civile (Tac. ann. 4, 36. Suet. Nero 7). Quindi è che tanto negli ultimi tempi della repubblica, quanto nell'Impero noi vediamo assunti a tale officio bensì delle persone appartenenti all'ordine senatorio (cf. Dio Cass. 49, 42), ma giovani non ancora divenuti senatori (Gell. 14, 8. Vita M. Antonin. c. 4 etc.). Quello invece dei primi tempi, che

quasi sempre era chiamato a rappresentare i consoli nella loro lunga assenza, naturalmente dovea esser scelto tra senatori se non consolari, almeno pretorii e in genere tra persone che aveano esperienza dell'amministrazione. Che i plebei siano stati esclusi, non v'è ragione per crederlo. A ogni modo l'antico prefetto rappresentava i consoli specialmente nella giurisdizione civile (Tac. ann. 6, 11. Dig. 1, 2, 2, 33) e la penale (Tac. ann. 4, 36 cf. Lex Salpensana c. 25). Oltre a ciò egli poteva anche convocare il senato (Gell. 14, 7. Liv. 3, 9, 6. 29, 4); diritto questo che dovè certo mancare all'altro, perchè Cicerone (de leg. 3, 3, 6) menzionando i magistrati che ne eran capaci, tace il *praefectus urbi*, che ai suoi tempi era appunto quello *feriarum Latinarum*. Se abbia avuto anche quello di convocare i comizii, è incerto (cf. **Praefectus — Urbs**).

Dopo istituita la pretura.

L'istituzione della pretura è intimamente connessa con quella del tribunato militare con potestà consolare e della prefettura della città. A petto a queste, che sono un espediente straordinario per quanto frequente, essa rappresenta un provvedimento costituzionale stabile. Affidare ai comandanti delle legioni, eletti invece dei consoli, un potere pari a quello dei medesimi, per modo che alcuni di essi potessero mettersi a capo di più eserciti in campo e uno rimanesse in Roma per l'amministrazione della giustizia; ovvero permettere ai consoli, occupati in guerra, di farsi rappresentare in città per la stessa funzione da un prefetto, eran mezzi questi, di cui il primo importava un'implicita abolizione dell'istituto fondamentale della repubblica, il consolato, l'altro il rendere stabile, a cagione delle lunghe e continue guerre, una delegazione di potere, che l'originaria costituzione monarchico-repubblica ammetteva soltanto in casi eccezionali. Ora, la legge Licinia-Sestia del 387 u. c. volle porre un termine a questa doppia anormalità. Creando un nuovo magistrato, il *praetor*, del quale la competenza principale dovea essere la *iuris dictio inter privatos* (Liv. 6, 42. Dig. 1, 2, 2, 27) o giurisdizione

civile, essa abolì per sempre quel tribunato militare, o altrimenti richiamò in vigore il consolato quasi scomparso, restrinse la facoltà dei consoli circa la nomina di un prefetto al solo caso delle ferie Latine, e nel medesimo tempo provvide a che l'esercizio di quella giurisdizione non avesse più per qualsivoglia ragione ad essere interrotta, e i consoli potessero più liberamente attendere al comando militare. Forse fu anche motivo della riforma l'aumentarsi dei processi civili, come per la medesima ragione, un secolo e mezzo più tardi, nel 512 (Liv. ep. 19. Dig. 1, 2, 2, 28. Lyd. de mag. 1, 38), si dovè creare un altro pretore, quello per le liti tra cittadini e stranieri o tra stranieri, il *praetor qui inter peregrinos ius dicit* o *praetor peregrinus*. Nè l'aver pure quella legge reso accessibile il consolato ai plebei, dovè essere senza connessione con la riforma stessa: poichè anche il pretore, siccome collega dei consoli, potè fin d'allora essere un plebeo, oramai si otteneva con lui una guarentigia maggiore a favore dei plebei per la imparziale amministrazione della giustizia, nello stesso modo che con la legislazione decemvirale essi aveano raggiunto uno scopo analogo.

Ma col sorgere della pretura non fu assolutamente disconosciuto nei consoli la competenza nella giurisdizione civile in genere; nè tanto meno si può dire, come pur si afferma dal Mommsen (Staatsrecht 2 p. 101), che l'imperio militare-giurisdizionale, già uno nei consoli, sia stata allora diviso, in maniera che il militare (*imperium militiae*) sarebbe rimasto a questi, e il giurisdizionale (*imperium domi*) conferito al pretore. Innanzi tutto, lo stesso Mommsen fa osservare non essere esatto l'identificare l'*imperium militiae* col puro potere militare e il *domi* col civile (Staatsrecht 1 p. 61 segg.); ciò che appunto si farebbe, se si ammettesse siffatta separazione. Oltre a ciò, se questa si fosse voluta, della pretura si sarebbe dovuto fare una magistratura a sè, indipendente dal consolato, come p. e. si fece più tardi con l'istituire la censura; laddove è

indubitato che il pretore si considerò fin dall'origine siccome collega dei consoli, benchè di grado inferiore (Gell. 13, 15 cf. Cic. ad Att. 9, 9, 3. Liv. 3, 55, 11. 7, 1; 8, 32, 3; 43, 14, 3; 45, 43, 2. Plin. paneg. 77 etc.), e quindi investito anche dell'imperio militare, donde il titolo di *praetor.* originario dei consoli, conservato anche per lui. D'altra parte, non è men certo, che anche prima di crearsi il secondo pretore, a cui più di frequente che all'*urbanus* si solevano affidare degli eserciti, sovente questo ebbe nel fatto un comando militare in guerra, come p. e. nel 404 e 405 contro i Galli (Liv. 7, 23. 25), nel 469 pure contro di essi (Liv. ep. 12. Oros. 3, 22. Polyb. 2, 19) e nel 512 contro i Cartaginesi (Zonar. 8, 17). L'unità del doppio imperio non fu dunque spezzata, ma soltanto si aumentò il numero dei magistrati che potevano esercitarla, e attribuendosi al pretore principalmente la giurisdizione civile, più che di diritto, di fatto e per ragione di opportunità si limitò questo potere nei consoli, non in guisa però che in certi casi non potessero essi compierne degli atti.

Un'altra restrizione, ma di minor momento, si avverò circa il medesimo tempo. Nell'anno seguente a quello in cui fu istituita la pretura, si creò pure una nuova magistratura, l'edilità curule, alla quale, tra le altre attribuzioni, venne conferita anche una parte molto limitata della giurisdizione civile. E come questa non era possibile senza l'*imperium*, che nella sua pienezza e specialmente nell'elemento militare mancava a questi edili, così mentre con la pretura s'aumentò il numero dei magistrati supremi con pieno imperio e con gli edili curuli s'introdusse un quasi imperio giurisdizionale in magistrati secondarii e puramente cittadini, nello stesso temp la giurirdizione civile finì per esser suddivisa nelle seguenti categorie.

Giurisdizione contenziosa.

La giurisdizione contenziosa, quella cioè in cui due parti adiscono il magistrato, perchè applicando le norme del diritto componga da arbitro un loro litigio, si manifesta in

una doppia forma: quella diretta, nella quale il magistrato stesso istruisce il processo e giudica (*iudicare*), e l'altra indiretta, quando egli, compiuta l'istruzione, affida il giudizio a uno o più giurati (*iudicari iubere*). La scelta tra l'una e l'altra è in genere in poter suo; nel fatto però la prima cede sempre più il campo alla seconda, ed è soltanto nell'Impero che essa nelle così dette *extraordinariae cognitiones* più frequentemente è in uso (Bethmann-Hollweg, röm. Civilprozess 2 p. 92 seg.). Nell'una forma e nell'altra, questa giurisdizione spetta propriamente al pretore (Cic. de leg. 3, 3, 8 cf. adv. Rull. 2, 13, Dig. 2, 1, 3; 5, 1, 58; 42, 1, 14 etc.). Il quale nei primi tempi l'esercitava in Roma, anche se i processi sorgevano in altri luoghi d'Italia; più tardi, la delegava per questi ai suoi rappresentanti, i *praefecti iure dicundo*, e più tardi ancora, quando, affermatasi l'autonomia amministrativa dei comuni in Italia e fuori, quei prefetti scomparvero, in parte la perdeva a vantaggio dei magistrati municipali, che soltanto in certi limiti potevano esercitarla. Con la istituzione poi delle provincie, come queste almeno nei primi tempi eran rette da pretori, siffatta giurisdizione formò il pernio dei loro poteri, nello stesso modo che era pel pretore urbano e pel peregrino in Roma.

Che manchino esempii, nell'età repubblicana, di giudizii contenziosi consolari in luogo dei pretorii, specialmente in Roma, è un fatto, il quale, piuttosto che per la incapacità dei consoli, si spiega per la prescrizione, che il pretore non potesse per regola allontanarsi dalla città, donde il predicato di *urbanus*; prescrizione che dapprima non ebbe limite alcuno di tempo, e poscia l'ebbe per quello non maggiore di dieci giorni (Cic. Phil. 2, 63, 21), dopo cioè che nel secolo VI accanto al pretore urbano sorsero altri pretori. Nè è provato che la legge Licinia abbia direttamente o indirettamente tolto ai consoli l'esercizio di questa funzione. Il legame della collegialità che univa insieme i consoli e i pretori, e il principio, che la competenza in un determinato campo ammi-

nistrativo non era conciliabile con la collegialità medesima (Mommsen, Staatsrecht I p. 34 segg.), non consentono di ammettere una tale esclusione. Quella legge non creò quindi una vera e propria competenza esclusiva nel pretore, ma soltanto restrinse l'applicazione di quel principio, nel senso che quando i consoli erano in Roma, la loro giurisdizione rimaneva sospesa e non avea luogo la *sortitio* o il *turnus* o la *comparatio*, come avveniva per altre funzioni amministrative tra magistrati formanti un solo collegio.

Una prova di ciò si ha nel fatto, che così nell' età repubblicana come nella imperiale, non mancano casi, in cui i consoli parte negativamente, parte positivamente si vedon compiere veri atti di tale giurisdizione.

Nella repubblica.

Tra essi il più antico è quello della *intercessio*, cioè l'atto col quale il magistrato di pari o maggiore potestà di quello che ha emanato un decreto, col suo intervento (*auxilium*) occasionato dal ricorso (*appellatio*) del privato, annulla il decreto stesso. Nella giurisdizione civile il ricorso può esser fatto tanto dall'attore, quanto dal convenuto (Cic. pro Tull. 38), contro ogni decreto che il magistrato emana nel periodo della istruzione del processo, p. e. il decreto di differimento di questo domandato dal convenuto (Ascon. in Milon. p. 84), quello relativo al modo onde è concepita la formola (Cic. l. c. cf. pro Quinct. 7, 29. 20, 63. 64), all'*addictio* del debitore (Liv. 6, 27; 8, 10) e così via; ma non mai contro la sentenza dei giurati, eccetto il caso che per corruzione, inganno o violenza usata verso i medesimi, lo stesso magistrato che li ha insediati, li inviti a ritornare sulla sentenza (Cic. pro Flacc. 21. 49. Val. Max. 5, 4, 7 cf. Mommsen, Staatsrecht I p. 272. 274). Come in altri campi giurisdizionali ed amministrativi, anche in questo la *intercessio* soleva per lo più essere interposta dai tribuni della plebe e, quando vi furono più pretori, da uno di essi. Ma che anche i consoli potessero servirsene contro il pretore, specialmente in forza della loro potestà maggiore, non sola-

mente è riconosciuto in modo generale (ad Herenn. 2, 3, 19), ma attestato anche dal caso specifico, nel quale il console dell'anno 677, Mamercus Lepidus, cancellò il decreto del pretore urbano circa la *bonorum possessio* da lui accordata in un processo di eredità (Val. Max. 7, 7, 6). L'essersi questo avverato quando appunto la *intercessio* tribunicia, per effetto della riforma Sullana, venne temporaneamente meno, non ci pare argomento bastevole per ritenere, che quella dei consoli sia quasi sorta in sostituzione della tribunicia. Se, come per analogia si può inferire dalla costituzione municipale di Salpensa (c. 27 Bruns, Fontes p. 136), i consoli potevano intercedere contro i decreti dei questori e degli edili, in forza di quella stessa potestà maggiore, non v'è ragione per non ammettere che altrettanto abbiano potuto fare anche verso il decreto del pretore, tanto più che alla competenza di questo partectpavano anch'essi. Sembra anzi che di tale diritto i consoli si sian valsi pure per le multe inflitte, non come vera pena, da pretori ed edili. Sicchè il senatoconsulto dell'anno 56 d. Cr., il quale dispose che ai consoli si potesse appellare contro tali multe comminate dai tribuni della plebe, e che esse non fossero riscuotibili se non trascorsi quattro mesi, appunto perchè ci fosse il tempo per l'appello (Tac. ann. 13, 28 cf. Dig. 50, 16, 244), probabilmente non fece che estendere anche contro le multe dei tribuni l'*intercessio*, già prima in uso contro quelle dei pretori e degli edili.

La norma generale, che, ove e quando vi è un pretore, la giurisdizione civile del console rimane sospesa, vale non solamente in Roma, ma anche fuori. Se là però vi è tra le altre eccezioni quella della *intercessio*, qui pure esse non mancano. Così, quando i consoli sono a capo dell'esercito in Italia, mentre i processi civili tra cittadini si svolgono, come si è già accennato, innanzi al pretore in Roma o innanzi ai *praefecti iure dicundo* o ai magistrati municipali, quelli invece fra soldati e forse anche soldati e semplici citta-

dini son portati innanzi ai consoli (Gell. 6 [7], 1 cf. Liv. ep. 86). Per contrario, quando essi esercitano il comando militare in una provincia, il procedimento varia a seconda dei tempi. Da principio e in tutto il secolo VI, il console soleva per lo più essere accompagnato da un pretore, perchè vi amministrasse la giustizia, come fu p. e. nel 536 in Sicilia (Liv. 21, 49, 6), nel 559 nella Spagna (Liv. 33, 43, 9), nel 577 nella Sardegna (Liv. 41, 15, 6). Più tardi, e soprattutto dopo la riforma di Sulla circa i governatori delle provincie, la giurisdizione civile fu tenuta dai consoli o proconsoli, quando talvolta a quelli per mancanza di pretori era affidato il governo di una provincia (p. e. Cic. Verr. 1, 2, 16, 39 cf. Diod. p. 617).

Nell' Impero.

L'Impero non modificò sostanzialmente i rapporti già prima stabiliti tra il consolato e la pretura, circa la giurisdizione civile in genere. Ma parte forse per compensare in certo modo il primo della perdita allora fatta di poteri militari e politici, parte per effetto della sovranità riconosciuta nel senato, di cui i consoli erano i supremi rappresentanti, esso conferì loro alcune attribuzioni riguardanti così la giurisdizione contenziosa come la volontaria, soprattutto per alcuni casi, a cui fino allora la legge non provvedeva. Nella contenziosa questo aumento di poteri si manifesta in una doppia forma, cioè di giudizii di prima istanza e di giudizii in appello.

Il primo passo su questa via fu dato da Augusto. I conflitti nascenti da *fidei commissa*, che secondo l'antico diritto non erano obietto di un vero litigio giudiziario, ma forse tutto al più venivan risoluti da una specie di consiglio domestico (Cic. de fin. 2, 17, 55. Val. Max. 4, 2, 7), furon da lui deferiti ai consoli, in forza dei suoi poteri straordinarii. Dapprima la delegazione ebbe luogo volta per volta pei casi più gravi, poscia costantemente ogni anno e per tutti i casi, in guisa da divenire stabile; essa però riguardava soltanto i conflitti che si avveravano in Roma (Inst. 2, 23, 1 cf. Theophilus ivi). Una stabilità mag-

giore fu data al nuovo istituto, quando Claudio, pur non abolendo questa giurisdizione dei consoli, riserbò in Roma ad essi i casi più importanti, affidò i meno a due pretori da lui all'uopo istituiti e da Tito poscia ridotti a uno, il *praetor fidei commissarius* o *de fidei commissis* o anche *supremarum*, e tutti gli altri casi senza distinzione nelle provincie ai governatori (Suet. Claud. 23. Dig. 1, 2, 2, 32; 1, 18, 10; 31, 29. fr.; 32, 78, 6. Gai. 2, 78. Ulp. 25, 12. Quintil. inst. 3, 6, 70 etc.). A quale stregua si misurasse la maggiore o minore importanza, e fino a quali limiti si estendesse la giurisdizione pretoria, non è dato determinare con certezza. Tra le varie ipotesi giova ricordare quella del Lenel (Palingenesia 2 p. 924, 2), il quale partendo da alcune fonti (Dig. 1, 9, 8; 2, 1, 19 pr.; 50, 16, 100), crede che sarebbero caduti sotto quella dei consoli i processi, in cui erano interessate persone dell'ordine senatorio o altrimenti godenti del titolo di *clarissimi viri*. Allora soltanto vi potè essere un'*actio fidei commissi* (Dig. 5, 1, 52 pr.; 32, 37, 4. Paul. sent. 4, 1, 18), e perfino un vero giudizio ordinario con giurati, quando una obbligazione nascente da un siffatto processo venivà sostenuta nella forma di una *mutua petitio* o *exceptio* (Cod. Iust. 6, 36, 7 ect.).

Anche le questioni riguardanti gli alimenti dovuti dal padre al figlio e dal padrone al liberto, fondandosi unicamente sul sentimento della pietà e costituendo un semplice obbligo morale al pari di quello dell'erede circa il fidecommesso, non furono per molto tempo oggetto di veri processi civili. Tali divennero nell'Impero, non si sa precisamente quando, ma certamente esistevano tra la fine del II e il principio del secolo III. Allora il giudizio in Roma e in Italia si facea innanzi ai consoli e al prefetto della città, nelle provincie, innanzi ai governatori (Dig. 25, 3, 5; 34, 1, 3. 5, 7. 13. 19. Cod. Iust. 5, 25). Secondo il Pernice nella *Festgabe für Beseler* (opera che non abbiam potuto vedere, ma che è citata dal Kübler in Pauly-Wissowa. Real-Encycl. s.

v. *Consul*), fin dal tempo di Traiano innanzi ai consoli si sarebbero trattate le cause in materia di *pollicitatio*, e da Settimio Severo in poi essi avrebbero avuto il potere di obbligare il padre a dotare la figliuola. Così pure con la nota *oratio divi Marci* le questioni relative alla libertà ed alla ingenuità, fino allora di competenza del pretore, furono sottoposte alla *cognitio* dei consoli in Roma e dei governatori nelle provincie (Dig. 40, 14, 4; 40, 15, 1, 3. 4; 40, 16, 2 pr. § 4 etc.).

Più volte nelle fonti si fa un vago accenno alla giurisdizione, molto probabilmente civile, dei consoli nell'Impero, senza però che si possa intravedere con certezza, se essa si riferisca ai casi del fidecommesso, degli alimenti o altri analoghi (Ovid. ex Ponto 4, 5, 17. 9, 43. Dio Cass. 60, 4, 4; 69, 7, 1. Suet. Tib. 31. Calpurn. ecl. 1, 69 segg. Tac. ann. 13, 4. 28 Gell. 12, 13, 1; 13, 25, 2. Dig. 49, 1, 1, 3; 1, 18, 10). Alcune anzi riguardano la medesima funzione negl'imperatori, quando essi occupavano il consolato (Plin. paneg. 77. Suet. Claud. 14; Nero 14. 15. vita Hadrian. 8, 5). D'altra parte è pure menzione di giudizii di appello in materia civile portati innanzi al senato, nello stesso modo che potevano esser portati innanzi all'imperatore (Tac. ann. 14, 28. Suet. Nero 17. vita Probi 3, 1 cf. vita Floriani 5. 6). Ora, il Mommsen considerando, che la funzione giurisdizionale in genere è propria del magistrato, e che il senato da sè non può quindi esercitarla se non in quanto è presieduto dal magistrato supremo, i consoli, crede probabile che questa giurisdizione consolare sia in fondo senatoria, e che qui si abbia la medesima cosa che si è già rilevata rispetto alla giurisdizione penale nell'Impero, cioè che il senato funzioni siccome consiglio dei consoli (Staatsrecht, 2 p. 105 segg.). Come quindi l'appello alle sentenze civili pronunziate dai governatori delle provincie imperiali o da altri giudici delegati dall'imperatore, si portava a lui, del pari quello contro le sentenze dei tribunali di Roma, d'Italia e delle provincie senatorie era portato per regola

al senato e per esso ai consoli, non escluso anche l'imperatore. Questo diritto che si fondava sul principio di sovranità, a cui partecipava il senato, non era forse esercitato sempre dal medesimo: d'ordinario esso delegava il giudizio ai consoli, i quali o giudicavano personalmente o delegavano un giudice (Gell. 12, 13, 1. Dig. 49, 33, 3), alla cui sentenza si poteva appellare ai consoli stessi (Dig. 49, 1, 1, 3; 49, 3, 3), come sembra che a quella personale dei consoli potesse appellarsi al senato (vita Marci 10). Tutta questa ricostruzione del Mommsen, benchè oppugnata dall'Herzog (Geschichte und System 2 p. 833) e dal Kübler (Pauly-Wissowa, Real-Encyclop. s. v. *Consul*), il quale del resto non sa decidersi per altra spiegazione, ci pare tuttavia quella che meglio corrisponda all'insieme organico dell'ordinamento imperiale.

Giurisdizione volontaria.

Se la giurisdizione contenziosa è d'ordinario esercitata più dal pretore che dal console, quasi l'opposto avviene di quella così detta volontaria. Questa consiste nella legalizzazione di alcuni negozii giuridici, rispetto ai quali le parti, servendosi della forma di un finto processo alla maniera della *legis actio*, dichiarano alla presenza del magistrato la loro volontà (Gai. 2, 24 etc.); legalizzazione che si effettua appunto con l'atto imperativo (*addictio*) del magistrato stesso. E come questo atto non può essere emanato se non da colui che è investito dell'*imperium* (Gai. 1, 98 segg. etc.), ciò che è espresso nella formola: *est apud eum legis actio* (Dig. 1, 7, 4), così siffatta giurisdizione è propria dei consoli e dei pretori, non meno che del dittatore e dell'interrege (Liv. 41, 9), del proconsole (Plin. ep. 7, 16, 3. 32, 1. Dig. 1, 7, 36, 1. 16, 2 pr.; 40, 2, 17, Gai. 1, 20) e del legato *pro praetore* nelle provincie imperiali (Gai. 1, 100-102). Essa riguarda principalmente l'*adoptio*, l'*emancipatio*, l'*in iure cessio* e la *manumissio*, questa nella forma così detta *per vindictam*. Quanto a quest'ultima, un senatoconsulto del 577 u. c. per impedire che si abusasse di essa con lo scopo di conferire la cittadinanza romana, im-

pose che il magistrato dovesse richiedere un giuramento dal manomittente (Liv. 41, 9, 10). Ma nell'Impero a ciò si provvide ancora meglio, in quanto che la legge Aelia Sentia (a. 4 d. Cr.), ponendo la limitazione di un certo numero di anni nel padrone e nel servo, non raggiunto il quale la manomissione poteva farsi soltanto innanzi al magistrato, inteso il parere di un *consilium* composto, per Roma, di cinque senatori e cinque cavalieri, e nelle provincie di venti *recuperatores*, cittadini romani, stabilì che la nomina di esso consiglio e l'atto medesimo spettasse al console (Dig. 1, 10, 1 pr.; 35, 1, 50; 42, 2, 5 cf. Gai. 1, 18. 20. 38. 39. Ulp. 1, 12. 13 etc.). Una iscrizione urbana (C. VI 1877) ricorda una tale manomissione compiuta nell'anno 73 innanzi all' imperatore Domiziano, funzionante allora da console: *Persicus lib*(*ertus*) *manumissus at consilium procuratorio nom*[*ine*] *aput Domitianum Caes*(*arem*) *in secun*(*do*) *co*(*n*)*s*(*ulatu*) *etc.* Un' altra di Ostia (C. XIV 1437) accenna soltanto al *consilium*. In generale le manomissioni consolari furon sempre frequenti, e per lo più avevan luogo nel giorno stesso dell'insediamento dei consoli; uso che si conservò perfino nel secolo V (Amm. Marcell. 2, 7, 1. Iulian. p. 403 Reiske. Claudian. de IV cons. Honorii 612. Cod. Theod. 15, 14, 13. Sidon. paneg. Anthemio bis consuli carm. 2, 543. Cassiod. var. 6, 1).

La nomina del tutore per parte dello Stato, quando manca un tutore testamentario e un agnato che ne assuma le funzioni, benchè dagli stessi giureconsulti non si connetta nè con la *iurisdictio* nè con l'*imperium* (Dig. 26, 1, 6, 2), pure nel fatto non si può negare che essa abbia un rapporto con la prima, (Dig. 2, 1, 1), specialmente la volontaria (cf. Mommsen, Staatsrecht p. 1 187). A ogni modo, in tutto il tempo della repubblica e nei primi dell'Impero questa nomina non era compresa nei poteri nè del pretore, nè del console: ad essa si provvedeva col conferirne il diritto ad uno dei magistrati, mediante una legge o un senatoconsulto (Dig. 26, 1, 6, 2. 5, 6). La

legge Atilia, di cui la data è incerta, ma che sicuramente non è degli ultimi tempi della repubblica, stabiliva che la nomina si facesse dal pretore urbano assistito dai tribuni della plebe in qualità di consiglio (Ulp. 11, 18. Dig. 3, 1, 3. Gai. 1, 185). Ma poichè essa non provvedeva nè alla cauzione da darsi dal tutore, nè al caso di rifiuto per parte di lui ad accettare l'ufficio (Iustin. inst. 1, 20, 3. Gai. 1, 200), l'imperatore Claudio, a raggiungere appunto questo intento attribuì ai consoli la nomina (Suet. Claud. 23. Gai. l. c. Iustin. inst. l. c. Plin. ep. 9, 13, 16). Quest'attribuzione dei consoli però ebbe termine con Marco Aurelio, il quale istituì un apposito pretore col titolo di *praetor tutelaris* o *tutelarius* (Capitol. M. Anton. phil. 10), ricordato, oltre che spesso dalle fonti giuridiche, anche da parecchie iscrizioni, tra cui importante è quella (C. V 1874) relativa a un C. Arrius Antoninus, *praetor cui primo iurisdictio pupillaris a sanctissimis imp(eratoribus) mandata est* etc. cf. C. VIII 7030. Fino a questa riforma l'attribuzione dei consoli si estendeva anche in Italia; ma nell'istituirsi il pretore tutelare, Marco Aurelio la lasciò a lui per Roma e la diocesi urbana (Frag. Vat. § 232), e pel resto d'Italia la conferì ai *legati iuridici* da lui richiamati in vita, a cui spettò da allora anche il giudicare in materia fideicommissaria (Dig. 40, 5, 41, 5. Frag. Vat. 205. 232. 234). Nelle provincie la nomina dei tutori era in potere dei governatori, i quali per lo più solevano approvare le proposte fatte dai magistrati municipali (Ulp. 11, 18. Dig. 26, 5, 1 pr. 5. Iustin. inst. 1, 20 etc etc).

Giurisdizione edilizia.

Chiamiamo giurisdizione edilizia, non offrendosi altro titolo più appropriato, quella parte speciale della giurisdizione civile, la quale era esercitata dagli edili curuli, sorti, come si è detto, insieme con la pretura. Secondo i frammenti che ci restano del loro editto (Dig. 21, 1, 1 pr.; 21, 1, 1, 1; 21, 1, 38 pr. 5; 21, 1, 40, 1; 21, 1, 41. 42 cf. Gell. 4, 2, 1), essa si riferiva particolarmente a due specie di controversie: quelle relative a contratti di com-

pra e vendita sul mercato, e quelle riguardanti i danni che i privati potevan patire per animali pericolosi lasciati liberamente vagare per le vie. Certo, questa restrizione di competenza è in intimo rapporto con la vigilanza esercitata da tali magistrati sui mercati e sulle vie; ma non è punto improbabile, che la loro azione giudiziaria siasi estesa anche a processi analoghi a quelli (cf. Dig. 21, 1, 63). La qual cosa si può ritenere, e perchè l'editto non accenna restrittivamente a contratti conchiusi sui mercati, e perchè la loro giurisdizione è identificata con quella dei questori provinciali (Gai. 1, 6), pei quali quella restrizione è poco ammissibile. A ogni modo, che siffatta giurisdizione non fosse comune anche agli edili plebei e tanto meno si fosse da questi estesa ai curuli, siccome opina Zumpt (Criminalrecht I 2 p. 121), appare indubitato, oltre che dal titolo stesso di *aedilium curulium* dato al loro editto (Gai. l. c.), anche dal fatto che gli edili curuli avean comune coi magistrati forniti d'*imperium* alcune insegne, soprattutto la sella curule, e alcuni onori, che ai plebei mancavano (v. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 463 segg.). Nè si può di e che essa sia stata sottratta ai consoli ovvero al pretore, quando le incombenze di questo magistrato si accrebbero; giacchè da una parte pretura ed edilità curule sorsero a un tempo, e dall'altra appunto con questa si ordinò tutto il servizio relativo alla polizia dei mercati e delle vie. Essa fu piuttosto una nuova forma che prese, per un ramo speciale, la giurisdizione civile, il quale non poteva meglio affidarsi che ai nuovi magistrati. E benchè il procedimento seguìto dagli edili in sostanza non fosse diverso dal pretorio, in quanto che il *iudicium dabimus* essendo la formola anche del loro editto, essi potevano quindi istituire *iudices* e *recuperatores*; pure non è improbabile che in qualche parte, come nella brevità dei termini, nel giudizio fatto sul luogo e simili, se ne sia discostato; ciò che dovè pure esser motivo della nuova istituzione. — Sulla giurisdizione civile in genere e dei consoli v. Mommsen, Staats-

recht 1 p. 186 segg.; 2 p. 101 segg.; su quella degli edili 1 p. 189; 2 p. 601 seg. 514 e i nostri articoli AEDILIS nel Dizionario epigrafico e *Aedilitas* nella Enciclopedia giuridica Italiana.

Giurisdizione amministrativa.

Quando lo Stato di sua autorità, per la via giudiziaria, si fa a reintegrare i suoi diritti violati, che non siano quelli riguardanti l' ordine morale e politico, obietto proprio della giurisdizione penale, si ha quella che i moderni chiamano giurisdizione amministrativa e per la quale i Romani non ebbero una particolare denominazione. Intesa in questo senso così generale, molto più largo che d'ordinario s'intenda, essa abbraccia tanto le offese al patrimonio pubblico e in genere le trasgressioni agli obblighi dei cittadini verso lo Statò, quanto ogni altra violazione di diritto, che non cada sotto l'impero della giurisdizione civile. Se la penale e la civile però si esplicano ordinariamente in forme processuali determinate, l'amministrativa si presenta sotto tre diverse, a seconda del vario loro obietto: la forma amministrativa propriamente detta, la civile e l'arbitrale. La giurisdizione amministrativa generale è in potere di tutti quei magistrati, dai quali totalmente o parzialmente dipende un determinato ramo dell' amministrazione pubblica, soprattutto della finanziaria. Vedremo più oltre quali essi fossero specialmente nell'età repubblicana.

Procedimento proprio amministrativo:

« Il profondo e grande concetto dell' odierno ordinamento politico, secondo il quale nei litigi circa i diritti patrimoniali dello Stato, questo è agguagliato al cittadino, e quindi uno degli organi dello Stato medesimo, il tribunale civile, è posto al di sopra degli organi suoi, come massima è sconosciuto allo Stato romano. Per regola, il diritto patrimoniale che questo vanta verso il privato e sempre quello del privato verso di esso, sono sottoposti alla *cognitio* del magistrato, vale a dire che in questo caso non vi sono nè attore nè convenuto, e il magistrato competente giudica al pari così del diritto dello Stato come di quello del privato. » Così il Momm-

sen (Staatsrecht 1 p. 173) determina l'essenza del procedimento proprio amministrativo, nel quale perciò invece dell'azione correlativa del magistrato e del giurato o dei giurati (*iuris dictio*), non si ha che soltanto la prima (*cognitio*, *iudicatio*), appunto come nel procedimento penale, prima che nel secolo VII fossero istituiti i tribunali permanenti.

Il che per altro non esclude che il magistrato si faccia assistere da un *consilium* da lui liberamente composto e di cui il parere non lo lega punto nel giudizio. Come in altri campi dell'amministrazione e della giurisdizione, anche in questo esso appare nei giudizii dei consoli, dei censori o di altri magistrati (p. e. Cic. de l. agr. 2, 12, 33; ad Att. 4, 2, 5. Varro de l. L. 6, 87). Questa forma poi del procedimento, nello stesso modo che la terza, l'arbitrale, e probabilmente anche la seconda, la civile, ha questo di particolare, che il magistrato piuttosto che attenersi alle norme dello stretto diritto, segue quelle che sono dettate dall'equità e in genere ammettono il principio della *fides bona*. Essa, che è l' ordinaria normale e che la repubblica ereditò dall'ordinamento giudiziario della monarchia (Dionys. 4, 25), è seguita quando la controversia ha luogo direttamente tra lo Stato e un privato, siccome nella maggiore evidenza appare dal caso del tempio di Castore, riferito da Cicerone (Verr. 1, 50 seg. cf. § 130). Il magistrato, ove debba impedire ovvero ordinare che il privato compia un determinato atto (*facere*, *non facere*), ha due vie innanzi a sè, a seconda dei casi. Così p. e. quando si tratta di turbamento di possesso, ad impedire il quale non v'è altro mezzo amministrativo, egli procede coercitivamente, comminando una multa, che forse in questo caso non poteva oltrepassare la *maxima*, ovvero ordinando il sequestro di cose appartenenti al contravventore. La lex Quinctia del 745 u. c. relativa agli acquedotti (Frontin. de aquis c. 129) prescrive: « aquae (= eaque) omnia ita ut [recte factum esse volet] quicumque curator aquarum est erit, [aut] si curator aquarum nemo erit, tum is praetor

qui inter cives et peregrinos ius dicet, multa pignoribus cogito coercito, eique curatori aut si curator non erit, tum ei praetori cogendi coercendi multae dicendae sive pignoris capiendi ius potestasque esto. » (cf. Cic. de re pub. 2, 35, 60. Liv. 43, 16, 5). Si avverta che il *curator aquarum* nell'Impero sostituì il censore così nell' amministrazione delle acque, come nella relativa giurisdizione. Se invece il litigio verte p. e. sul contratto d' appalto di opera pubblica, non eseguita dall'appaltatore o pure eseguita non secondo le condizioni stabilite, il magistrato loca l' opera stessa a un terzo e inscrive nei registri dell'erario il nome di lui siccome creditore e quello dell' altro siccome debitore, per modo che il primo possa servirsi d'un'azione civile contro il secondo. In questa guisa si procedè nel caso su ricordato del tempio di Castore (Cic. Verr. 1, 50 seg. cf. § 142).

Se non che siffatto procedimento non è così assoluto da non permettere che il magistrato, in particolari circostanze, chiami poi a giudicare un giurato ovvero dei *recuperatores*; nel qual caso, poichè le forme processuali non sono del tutto le medesime della giurisdizione civile, si ha un procedimento amministrativo quasi-civile o a questo analogo. Una prova ne è data circa litigi riguardanti locazioni di agri demaniali, dalla legge agraria del 643 u. c. (Bruns, Fontes p. 79) cap. 35 seg.: [*Quei ager locus post h*(*anc*) *l*(*egem*) *r*(*ogatam*) *publicus populi Romani in terra Italia erit, sei quid de eo agro loco ambigetur*], *co*(*n*)*s*(*ulis*) *pr*(*aetoris*) *cens*(*oris*), *queiquom*[*que tum erit, de ea re iu*]*ris dictio, iudici iudicis recuperatorum datio esto*... [*Neive mag*(*istratus*) *prove mag*(*istratu*) *de e*]*o agro loco ious deicito neive de* [*eo agro de*]*cernito neive iudicium* [*neive iudicem neive recuperatores dato nisei co*(*n*)*s*(*ul*) *pr*(*aetor*) *cens*(*or*)]. Era questa la via che generalmente si seguiva quando due privati erano tra loro in lite, se questa però riguardava diritti patrimoniali dello Stato, come è appunto nei frequenti e noti processi dei publicani. Questi appaltatori di imposte d' ogni

genere, se dei contribuenti venivan meno al pagamento delle medesime, non potevano rivolgersi contro lo Stato debitore, bensì contro i contribuenti medesimi, e il magistrato invece di giudicare direttamente da sè o rinviare il giudizio al tribunale civile ordinario, ne costituiva uno composto per lo più di *recuperatores*, rispetto ai quali la sua azione non si svolgeva del tutto ugualmente come quella del pretore rispetto al giurato unico o più giurati. Un'altra applicazione di questo procedimento quasi civile si ebbe pure nei casi, in cui per certe speciali violazioni dei diritti patrimoniali dello Stato, delle leggi stabilivano una multa, benchè, come or ora si vedrà, d'ordinario i relativi processi fossero trattati nella forma civile. Un esempio se ne ha nel senatoconsulto del 743, il quale stabiliva (Frontin. de aquis c. 127), che per mezzo dell' *accusatio* un terzo potesse innanzi ai *curatores aquarum* provocare un processo contro colui che edificava o piantava alberi nella zona libera dell'acquedotto, e avesse diritto a una parte della multa sancita per tale contravvenzione. Anche qui, come è chiaro, il processo avea luogo tra due privati, il contravventore e il terzo.

litigi;

I diritti patrimoniali dello Stato, in quanto dan luogo a litigi, nei quali il medesimo appare siccome o offeso nella sostanza stessa del suo diritto di proprietà, o debitore di privati, p. e. della somma stabilita per chi gli fornisce oggetti d'ogni sorta o ha preso l'appalto d'un'opera pubblica, ovvero creditore di privati, p. e. riguardo alle prestazioni personali e alle imposte in genere dovutegli dai cittadini e ad obbligazioni nascenti da contratti di affitto, di appalto e simili: ecco generalmente qual'è l'obietto di questa speciale giurisdizione. La tradizione in questa rispetto non è certo così ricca di notizie, per modo che sia dato di conoscere particolarmente tutta quella svariata serie di controversie, che nel fatto si doverono presentare in questo campo, e soprattutto le circostanze formali che accompagnavano simili processi. Non mancano però

accenni, che riflettono quella triplice applicazione del procedimento amministrativo, accenni che direttamente riguardano la giurisdizione del censore, ma che si riferivano pure ad altri magistrati che li sostituivano, come p. e.:

violazione del diritto di proprietà e dei confini tra la pubblica e la privata (Liv. 4, 8, 2; 40, 51, 8. C. VI 919: [*Ti. Claudius Caes*(*ar*) *Aug*(*ustus*), *L. Vitellius P. f*(*ilius*) *ex*] *s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) [*ce*]*nsores* [*l*]*oco a pilis et colum*[*nis*] ***quae a privatis possidebantur, causa cognita ex forma in publicum restituerunt:*** in generale un simile giudizio si può presumere in molti casi, in cui il magistrato procede alla *terminatio*, cioè al segnare dei confini tra le due proprietà e di cui le iscrizioni offrono parecchi esempi;

occupazione per parte di privati di agri coltivati e di pascoli demaniali, oltre la misura permessa dalla legge Licinia del 387 u. c. o da altre analoghe leggi (Liv. 7, 16, 9; 10, 13, 14. 23, 13; 33, 42, 10. 53, 4; 35,10. Ovid. fast. 5, 285. Dionys. 14, 12[22]). App. bel. civ. 1, 8);

indebita costruzione sul suolo pubblico (Liv. 39, 44, 4; 43, 16, 4 cf. Plut. Cato 18. Lex Iul. mun. c. 68 [Bruns, Fontes p. 105]);

appropriazione indebita dell' acqua pubblica, danni arrecati agli acquedotti e costruzione o piantagione sulle zone libere intorno ai medesimi (Senatoconsulto del 743 e legge Quinctia del 745 in Frontin. de aquis c. 27. 129 cf. c. 95. 96. Cic. ad fam. 8, 6, 4);

litigi nascenti da contratti relativi all'affitto di terre demaniali, ad appalto dei dazii e in ge- a quello delle imposte (Lex agraria del 643 lin. 34 seg. Bruns, Fontes p. 79 cf. Tac. ann. 13, 51. Suet. Nero 17 etc.);

litigi nascenti dal collaudo di opere pubbliche (Cic. Verr. 1, 50 seg. cf. § 170. 142).

magistrati giudicanti.

Questa giurisdizione competeva, nella repubblica, a due ordini di magistrati, gli uni ordinarii, gli altri straordinarii.

Quanto ai primi, convien distinguere due periodi, quello anteriore all' istituzione della censura e l'altro posteriore.

Nel primo, poichè tale giurisdizione è strettamente collegata col censimento e in genere con tutte le funzioni relative all' amministrazione finanziaria, è chiaro come, non essendovi allora altro magistrato da cui questa dipendeva oltre ai consoli, essa non potesse essere esercitata se non da essi. Che se da un lato la tradizione non ce ne offre direttamente esempi, dall'altro essa ricorda varii censimenti consolari, come quelli del 246 (Dionys. 5, 20), del 256 (Dionys. 5, 75), del 261 (Dionys. 6, 66), del 240 (Dionys. 9, 36 cf. Fasti Capitolini), del 287 (Liv. 3, 3, 9) e del 294-95 (Liv. 3, 22, 1. 24, 10. Dionys. 11, 63). Nel secondo periodo, cioè da quando nel 311 o forse meglio nel 319 fu istituita la censura, per effetto appunto di quell'intimo rapporto, la giurisdizione passò nelle mani dei censori, siccome appare anche dai casi di sopra menzionati. Se non che, non essendo la censura una magistratura ordinaria nello stretto senso della parola, cioè non annua, nè ricorrente necessariamente in determinati tempi, le conseguenze inevitabili furon queste: che quando i censori non erano eletti, essi erano sostituiti dai consoli, e che nell'intervallo tra una censura e l'altra gli atti amministrativi, indipendenti dal *lustrum* e particolarmente la relativa giurisdizione rientravano nella competenza dei consoli. A questa sostituzione e a quella dei pretori, ove i consoli fossero stati assenti o impediti, accennano chiaramente alcune leggi, come l' agraria del 643 (lin. 35. 36 in Bruns, Fontes p. 79), la legge Quinctia del 745 (Frontin. de aquis c. 129) e lo stesso editto di Augusto relativo all'acquedotto di Venafro (C. X 482 lin. 65 = Bruns, Fontes p. 222). Nè la sostituzione dei consoli e relativamente quella del pretore era generale e incondizionata. Essa avea luogo appunto quando mancavano i censori; ciò che risulta pienamente dal fatto analogo, che in mancanza di essi la *terminatio* era eseguita dagli stessi consoli (Liv. 42, 1, 6. 19 1. Licinian. p. 15 Bonn cf. C. VI 1235. 1263. 1264); in secondo luogo dall'altro fatto, che nell' Impero, sostituiti stabilmente ai censori i *curatores aqua-*

rum, ove questi per avventura mancavano, erano alla loro volta rappresentati nella giurisdizione dal pretore (Lex Quinctia l. c.). Ma se fino alla riforma di Sulla la sostituzione dei consoli fu in certo modo limitata e sporadica, dopo quel tempo divenne a dirittura inutile, avendo egli abolito di fatto la censura, per modo che sino alla fine della repubblica non si ebbero effettivamente censori, tranne quelli dell' anno 684, gli altri eletti di poi avendo quasi tutti abdicato. Da allora, più ancora forse che innanzi, fu fatta una vera separazione tra gli atti necessariamente congiunti col *lustrum* e quelli puramente amministrativi e indipendenti da esso, i quali rientrarono nell' antica competenza dei consoli, come p. e. le locazioni d'ogni genere (Frontin. de aquis c. 100. Ovid. ex Ponto 4, 9, 45; 4, 5, 19. Dig. 39, 4, 15 cf. Cic. Philipp. 14, 14, 38 etc.), le terminazioni su citate e per conseguenza la relativa giurisdizione. — Non certo così generale e piena come quella dei consoli e dei pretori, era la partecipazione degli edili a tale giurisdizione. Rispetto all'amministrazione del patrimonio dello Stato, noi li vediamo concorrere coi censori specialmente in rapporto all' occupazione del suolo demaniale e alle acque. E come riguardo a queste è espressamente detto, che essi potevano attendere alla distribuzione dell'acqua quando mancavano i censori (Frontin. de aquis c. 95), così è molto probabile che la loro sostituzione siasi avverata anche nell'altro campo; sostituzione che naturalmente si estendeva anche ai processi amministrativi. Dei quali, benchè nella forma penale di multa siano ricordati soltanto quelli relativi all' occupazione indebita degli agri e dei pascoli demaniali oltre la misura prescritta dalle leggi (v. sopra); pure non v' è ragione per negare che vi siano stati anche altri relativi p. e. all' occupazione delle aree pubbliche, alla manutenzione delle vie, degli edifizii pubblici e alla stessa degli acquedotti. Cf. **Aedilis** p. 235 seg. — **Aqua** p. 546. — **Censor**.

Di magistrati straordinarii investiti di giurisdizione amministrativa, non si conoscono veramente che quelli incaricati dell' assegnazione di terre demaniali e fondazione di colonie; sicchè da questa circostanza appare chiaro come quella fosse per sè molto ristretta. Fino alla legge agraria del 621 emanata da Tiberio Gracco, ogni controversia che sorgeva in quella occasione tra lo Stato e i cittadini, circa la qualità publlica o privata di un determinato campo, non poteva esser giudiziariamente risolta che dai censori e per essi dai consoli o pretore. Ora, a quella legge con cui furono eletti dei triumviri per le assegnazioni, tenne dietro una seconda, con la quale ad essi fu appunto attribuita tale giurisdizione (Liv. ep. 58). Nel 625 essa fu tolta loro e data al console Tuditanus, in sostituzione dei censori (Appian. b. civ. 1, 19). Ma l' opportunità, se non il bisogno che tali magistrati in genere ne fossero investiti, si fece col tempo così sentire, che la vediamo attribuita anche ad altri, come a una commissione simile, di cui facea parte Cesare Strabone (C. I p. 278), ai V *viri agris dandis adsignandis iudicandis* della legge Giulia del 645 (Cic. ad Att. 2, 7, 4; de prov. cons. 17, 41. C. VI 3825) e agli stessi decemviri della legge Servilia (Cic. de leg. agr. 2, 13, 34); ma non è improbabile che sia occorsa anche altre volte. Se il procedimento sia stato secondo la giurisdizione civile o secondo la pura amministrativa, non si può affermare con certezza: l'aggiunta di *iudicandis* al titolo non basta per ammettere piuttosto la prima che la seconda ipotesi. Pare che la legge Servilia ordinasse, che uno dei decemviri stessi o un *quaesitor* da lui delegato dovesse presiedere un *consilium*, che al pari dei giurati pronunziava la sentenza (Cic. de leg. agr. 2, 13).

Le norme che regolavano l'appello in materia penale e civile, sono in generale comuni anche alla giurisdizione amministrativa; sicchè quando questa, come or ora vedremo, si esplicava nella forma del procedimento civile, l' appello poteva bensì farsi contro il decreto

del magistrato, ma non contro la sentenza pronunziata dai giurati. Nella forma puramente amministrativa non v'è quindi dubbio che il censore abbia potuto intercedere contro il decreto o la sentenza del collega, e così, nei casi di sostituzione, il console, il pretore e l'edile contro i decreti emanati dall'altro console, da un altro pretore o da un altro edile, in forza appunto della potestà pari che questi magistrati avevano l'uno verso l'altro collega. Ma l'appello era permesso anche in forza della potestà maggiore, per modo che p. e. il console poteva intercedere contro il pretore o l' edile. Come però esso non era possibile quando nell'appellante non v'era nè l'una nè l' altra potestà, e tale era il caso del console rispetto al censore, così non pare che l' uno abbia potuto revocare il decreto o la sentenza dell'altro; almeno non se ne ha esempio non solo nella giurisdizione, ma in qualunque campo dell'amministrazione censoria. Si han prove invece di un appello ai censori per parte dei tribuni della plebe, specialmente in questo campo giurisdizionale (Lex agraria lin. 34-36 Bruns, Fontes p. 79. Liv. 43, 16, 5), essendo il loro potere eccezionale e superiore a quello di tutti gli altri magistrati, eccetto il dittatore; come se ne hanno rispetto ai consoli, agli edili e ai questori.

Accertato il credito o il debito dello Stato mediante un giudizio dei suddetti magistrati, la esecuzione in generale era in potere del questore, contro il cui atto i privati non aveano altro mezzo che quello dell' appello al collega o a un magistrato a lui superiore (Liv. 4, 60, 5; 5, 12, 3; 33, 42 cf. Tac. ann. 13, 28). In un solo caso era necessaria l' intervenzione dei consoli, cioè quando specialmente per la non presentazione del cittadino romano alla chiamata in leva o al censimento, era ammessa, almeno un tempo, la vendita di lui come schiavo allo straniero (Zonar. 7, 19).

Niuna traccia rimane nell' Impero di questa funzione giurisdizionale dei consoli. Create nuove magistrature, a cui furon conferite le attribuzioni amministrative dei censori; come i *cura-*

tores aquarum, i *curatores locorum publicorum*, i *curatores alvei Tiberis* ed i *curatores* delle vie; sostituiti ai questori come capi dell'*aerarium* prima i pretori e poi i prefetti; istituiti l' *aerarium* militare retto anche da prefetti e il *fiscus* con proprii *procuratores*, ai quali tutti insieme con l'amministrazione fu data anche la giurisdizione, la quale parte continuò ad esercitarsi amministrativamente, parte civilmente, non v'era più luogo per un'azione giudiziaria dei consoli. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 169-185. 277 segg.; 2 p. 108 seg. 461 segg. 556. 1020 segg.

Procedimento civile.

Se il credito dello Stato non si fondava nè su contratto, nè su altro obbligo del privato, bensì sul fatto di una multa a lui inflitta, il procedimento diretto a stabilire la esistenza del credito, o sia la contravvenzione a cui si riferiva la multa stessa, era il medesimo che si seguiva nei litigi tra privati, cioè il giudizio del magistrato col concorso dei giurati. Amministrativo nella sostanza, esso era quindi civile nella forma, e per la ristrettezza del campo in cui si svolgeva, rappresenta la eccezione di fronte a quello che è la norma, il procedimento puro amministrativo. Ma non tutte le multe potevano dar luogo a un siffatto giudizio. Per regola eran quelle stabilite da leggi speciali siccome pena per determinate contravvenzioni, leggi di cui le più antiche non rimontano di là della seconda metà del secolo VI, come la lex *luci Lucerini* (C. IX 792 = Bruns, Fontes p. 241) e quella a cui si riferisce un frammento presso Gellio (6[7], 3, 37 cf. Fronto ad Anton. imp. 1, 5 p. 103 Naber), del tempo di Catone. Nondimeno talvolta alcune di queste leggi lasciavano in arbitrio del magistrato l'applicare o la pena da esse stabilite, ovvero qualunque altra, in forza del suo potere coercitivo, come la Lucerina, la Bantina (Bruns, Fontes p. 51) e la Tudertina (C. I p. 147). Il che avea la conseguenza, che se il magistrato si atteneva alla multa legale, il giudizio avea luogo nella forma civile, se all' arbitraria o coercitiva esso diveniva un giudizio penale, che in date cir-

costanze poteva permettere al contravventore di valersi del diritto di appello ai comizii. Il più antico esempio di questa alternativa si ha appunto nella *lex luci* or ricordata. *Populo dare damnas esto* è la formola, con cui si esprime il credito dell' erario, al quale il contravventore era obbligato a pagare la somma, che o era determinata in cifra o rappresentava una parte del patrimonio o pure si calcolava secondo il danno arrecato.

L'azione contro di lui, *multam petere* (ad Herenn. II, 20. Cic. Brut. 34, 131; Verr. I, 60, 155; pro Cluent. 33, 91; 35, 86 etc.), *accusare* (Cic. pro Cluent. 34, 93), era permessa d'ordinario dalle leggi medesime o ad ogni magistrato o ad ogni cittadino. Tra i magistrati, oltre probabilmente il pretore, esercitavano questo diritto i tribuni della plebe (Cic. pro Cluent. 33, 91; 34, 94), e forse anche l'un pretore verso l'altro collega: almeno nella lex Genetiva (c. 95 Bruns, Fontes p. 126) vediamo la *petitio multae* esercitata da uno dei *duumviri* verso l'altro. Ai privati l'accusa era permessa per ogni delitto commesso verso il patrimonio dello Stato, specialmente il *peculatus* (Liv. 25, 3, 12) e il danno arrecato alla proprietà pubblica (*damnum iniuria datum*: Cic. Brut. 34, 131 cf. Iustin. inst. 4 10 pr.), per i quali era stabilita una multa a seconda del valore dell'oggetto danneggiato o del danno arrecatovi. — Le leggi speciali d'ordinario affidavano al pretore urbano tali giudizii, benchè talvolta appaiano anche il peregrino, come nell' editto Augusteo per l' acquedotto di Venafro (C. X 4842), e per lo più erano *recuperatores* i giurati da lui istituiti (Lex Bantina, Bruns, Fontes l. c. Lex Iulia agraria c. 55. in Bruns p. 94. Lex colon. Genet. c. 95 Bruns, p. 126). Fu per eccezione, che nell' ultimo secolo della repubblica, in alcuni casi al pretore fu dato il diritto di presiedere al giudizio dei giurati e, pur non pigliando parte alla votazione, di assumerne la direzione (*iudicium exercere*, Cic. in Verr. I, 60). Cf. Mommsen, Staatsrecht I p. 178-185.

Procedimento arbitrale.

La forma della giurisdizione amministrativa che noi chiamiamo arbitrale, si distingue dalle due precedenti soprattutto in tre rispetti: delle parti litiganti, dell' obietto della controversia e del potere supremo in cui risiede il giudizio arbitrale.

Nella forma pura amministrativa e nella civile, litiganti sono per regola lo Stato da una parte e i privati dall'altra, tranne quando i privati stessi contendono per un diritto dello Stato, come nel caso dei publicani in lite coi contribuenti. Nell' arbitrale, invece, le parti sono rappresentate in generale da enti amministrativi dipendenti dallo Stato stesso, cioè da comuni, presa la parola nel significato più largo, comprendente così i municipii e le colonie, come le città suddite e in parte anche alleate, comuni che sono in lite o tra loro, o con lo Stato stesso, ovvero con privati.

Nelle due forme precedenti, obietto del giudizio sono le liti nascenti dalla violazione dei diritti patrimoniali dello Stato e in genere degli obblighi che i cittadini hanno verso di esso, per effetto o della costituzione o di particolari contratti o di leggi comminanti delle pene. Nell'arbitrale l'obietto parte è diverso, parte più vario. Di controversie sorte tra comuni e comuni si hanno: 1° per ragion di confine dei relativi territorii, o che esso sia realmente violato o pure non più chiaramente riconoscibile, come p. e. nelle controversie tra i Patulcenses e i Galillenses (C. X 7852), tra Nedinum e Corinium (C. III 9973), tra Cierium e Metropolis (Le Bas, Voyage archeol. etc. II n. 1189), tra Onaeum e Nerate (C. III 8472), tra due città non nominate della Dalmazia (C. III 9832), tra i Sapuate se i Lamatini (?) (C. III 9864*), tra Pituntium e Nerate (Bull. Dal. 1890 p. 145),tra Asseria e Alveria (C. III 9938), tra Vienna nella Narbonese e i Ceutrones (C. XII 113), tra le popolazioni dei Sacili, Idienses e Solienses (C. II 2349), tra Delphi e Anticyra e Amphissa (C. III 567), tra Dium ed Oloosson (C. III 591), tra Lamia e Hypata (C. III 586), tra i Nattabutes e forse Calama nell'Africa proconsolare (C. VIII 4845),

tra Ardea e altra città del Lazio (C. X p. 676), tra Salviae e Stridon (C. III 9860) etc.; — 2° per effetto di deviazione di fiumi, come fu nel caso di Reate e Interamna Nahars, in cui Cicerone fu invitato come avvocato della prima (Cic. ad Att. 4, 15, 5; pro M. Aem. Scauro 12, 27); — 3° per servitù di via, come nella lite sorta tra Tergeste e la popolazione dei Rundictes (C. V 698). Meno frequenti sono gli esempii di conflitti tra comuni e privati, siano questi cittadini romani in essi residenti o non cittadini. Lasciando da parte il noto caso di Histonium in litigio con un Tillius Sassius, litigio pel quale è chiamato arbitro un privato e non lo Stato (C. IX 2827), appartengono qui: la controversia di confine tra una popolazione della Spagna e una Valeria Faventina (C. II 4125), e due relative a pagamento di tributo locale, quella tra la città di Aezani nell'Asia e alcuni possessori di terre ad essa tributarie (C. III 355 = 7003) e l'altra tra la città alleata di Athenae e alcuni suoi contribuenti (C. I. Att. III 38). Finalmente vi sono controversie, in cui da una parte sta un comune o città alleata, e dall'altra lo Stato, e che sono di una doppia specie. Alcune riflettono il tributo da pagarsi a Roma; e come esse si riferiscono all'età repubblicana, in cui il sistema dell'appalto per la riscossione dei tributi era generale, così a fronte del comune o della città alleata stanno le società dei publicani. Son queste le controversie di Pergamum (Ephem. epigr. 1 p. 213 segg.), di Oropus (Hermes, XX p. 268 segg. = Bruns, Fontes p. 162 segg.) e di Tyrus (Cic. ad Q. fr. 2, 11 [13], 2). Altre riguardano l'occupazione di terre demaniali o del patrimonio imperiale, e in causa sono città e comuni, o tra loro ovvero direttamente con l' amministrazione demaniale e la patrimoniale dell'imperatore, come tra Comum e i Bergalei e Tridentum e gli Anauni (C. V 5050 = Bruns, Fontes p. 224 seg), tra i Vanacini e i Mariani (C. X 3038 = Bruns, Fontes p. 225), tra Falerio e Firmum (C. IX 5420 = Bruns, Fontes p. 226), tra cittadini

di Pompei e il demanio romano (C. X 1018), tra Cyrene e lo stesso demanio (Tac. ann. 14, 18), tra Sagalassus e il medesimo (Ramsay, American Iournal of archaeol. 1886 p. 129; 1888 p. 267 seg.), tra Aurelia, i Casturrenses e il patrimonio imperiale (C. VIII 8811. 8812).

Nel procedimento puro amministrativo, la giurisdizione è nelle mani stesse del magistrato che amministra il patrimonio dello Stato, e nel civile compete a quello che ha la vera e propria giurisdizione civile. Nel procedimento arbitrale essa risiede, sotto la repubblica, essenzialmente nel senato, sotto l'Impero, nel senato e nel principe, e nell'uno e nell' altro pel medesimo principio, che l'alto potere governativo e il giudiziario straordinario metton capo appunto al senato e all'imperatore. Essi però di rado giudicano direttamente, come p. e. fece il senato nella controversia tra Tyrus e i publicani e in quella tra Reate e Interamna Nahars, e Vespasiano nel conflitto tra Vanacini e Mariani, Domiziano tra Falerio e Firmum e Adriano tra la città di Aezani e privati. D'ordinario essi si fanno rappresentare da delegati. Quelli del senato sono per regola i consoli o un pretore. É dubbio infatti quale di essi giudicò nella vertenza tra Pergamum e i publicani; ma certamente furono i consoli dell'anno 581 u. c. che giudicarono in quella tra Oropus e i publicani, e un console solo che nel 700 u. c. compose l' altra tra Reate e Interamna Nahars. E come era uso anche per altri negozii affidati a magistrati, sovente il senato aggiungeva ai consoli una specie di consiglio, il quale, nel caso di Pergamum, era composto di trenta e più senatori e non senatori, in quello di Oropus, di diciassette senatori, e nell'altro di Reate, di dieci, probabilmente quindi anch'essi senatori. Talvolta, come nel caso dì Oropus, il mandato era limitato dalla ratifica del senato. È negli arbitrati internazionali o federali, di cui si ragionerà nel capitolo seguente, che spesso si vedono delegazioni in persona di privati, d'ordinario senatori della classe dei consolari e dei pretorii. — Dele-

gati dell'imperatore solevano poi essere così i governatori delle provincie e procuratori provinciali o amministrativi del patrimonio imperiale, come dei privati, senatori, e degli officiali militari, siccome appare dalla maggior parte degli esempii su riferiti. — Sul fondamento giuridico dell' arbitrato amministrativo e su tutto quanto riguarda la procedura in esso seguita, rimandiamo, per brevità, al nostro *Arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani*. Roma 1893.

XIX. Governo

Concetto e limiti.

Una separazione così completa tra il potere legislativo e l' esecutivo, come è quella che sta a fondamento del diritto pubblico moderno, non potrebbe a rigore esser riconosciuta nel romano, senza forzare la natura dell'uno e dell'altro potere, quali furon costituiti in Roma. Comune è certamente ai due diritti il principio generale, che, come il legislativo risiede nel popolo, così l' esecutivo è proprio dei suoi supremi rappresentanti. Ma nell' applicazione e specialmente nello sviluppo che ebbe nell'età repubblicana, esso andò soggetto a modificazioni sì sostanziali, che i due campi spesso perderono i loro limiti e quasi si confusero. Il diritto pubblico romano ammette, in fatti, a lato alla legislazione comiziale (*lex rogata*), una che emana direttamente dal magistrato (*lex data*), anche quando questa non dipende da una esplicita delegazione del popolo. Anzi nella stessa comiziale il *velle* e *iubere* del popolo, che nedeterminano appunto il carattere, non sono possibili senza la proposta (*rogatio*) del magistrato, dal quale persino prende nome la deliberazione di quella, per modo che la legge nel fatto si considera siccome un atto del magistrato medesimo. Leggi non sono in sostanza nè la elezione dei magistrati, nè il giudizio in cassazione di alcune sentenze penali da essi pronunziate, diritti questi che, accanto a quello della vera e propria legislazione, costituiscono il triplice potere dei comizii; quantunque la speculazione nella forma coordini questi atti alle leggi. E

pur lasciando da banda le vere usurpazioni, che i comizii sullo scorcio della repubblica fecero nel campo del potere del magistrato, è indubitato che p. e. il diritto da essi arrogatosi di approvare i trattati internazionali da quello conchiusi, fu una diminuzione dei poteri del magistrato, nella stessa guisa che p. e. fu una diminuzione dei poteri del popolo la proroga dell'imperio, che il magistrato insieme col senato decretava in persona di chi da quello ne era stato investito. E quando il senato, già prima delle riforme Sullane e ancora più dopo, esercitò il diritto di sospendere, in casi speciali, l'applicazione della legge, diritto che i Romani consideravano come funzione legislativa, nel fondo l' atto medesimo è del magistrato che giudica della necessità del caso e chiede l' appoggio e l' approvazione del senato.

Il potere in genere del magistrato supremo e quindi dei consoli, ha la priorità su quello del popolo, per quanto la sovranità risieda in questo, ed è tale che da una parte non è in contrapposto al legislativo, e dall'altro è così ampio e indeterminato da non essere circoscritto nei limiti ristretti del nostro potere esecutivo. Esso abbraccia tutta l'azione dello Stato nei suoi moltiplici rapporti, e nella sua esplicazione non si limita ad applicare le leggi e in genere le norme che regolano lo Stato, nel che il magistrato è indipendente dai comizii e dal senato; ma provvede a tutte quelle esigenze, che pur essendo conformi alla costituzione, non sono da questa espressamente imposte. In ciò specialmente il magistrato non ha altro limite se non quello di procurarsi il parere e l'approvazione del senato; condizione questa che forma un' altra differenza tra il potere del magistrato romano e il nostro esecutivo, rispetto al quale il senato non ha punto siffatta funzione. L'essersi negli ultimi tempi della repubblica questo diritto del senato allargato per modo, che in molti casi il suo parere divenne nel fatto un vero ordine dato al magistrato, non muta il carattere costituzionale del potere di questo,

ma mostra soltanto la decadenza del consolato e in generale la fine dell'armonia nei poteri pubblici.

Ora, chiamando noi *governo* quest' ampia potestà dei consoli, la quale positivamente non è determinabile e negativamente si può dire esser quella in cui i comizii non hanno competenza, forse non esprimeremo adeguatamente la cosa, ma certo evitiamo un facile equivoco scientifico. A ogni modo è chiaro, che, così intesa, essa comprende non solamente tutte le svariate attribuzioni che seguono in questo capitolo, ma anche quelle relative al culto dello Stato e all' imperio, di cui abbiam voluto separatamente ragionare a cagione della vastità e complessità dei due argomenti. Preso il governo in un senso così generale di regimento e suprema direzione dello Stato, nel che esso si distingue dall'amministrazione particolare propriamente detta, certo non se ne potrebbe escludere la giurisdizione, che specialmente in Roma rappresenta la massima funzione dello Stato. Ma poichè essa, specialmente la penale e la civile, ha per obietto rapporti giuridici determinati, si svolge in forme processuali stabilite dalla legge e l'azione del giudicante è affatto indipendente da ogni ingerenza dei comizii e del senato, così anche per Roma si può considerare siccome un potere per sè, come il giudiziario nel diritto pubblico moderno. Il giudizio del popolo in appello nel campo penale, piuttosto che un controllo e un limite dell' azione del magistrato, rappresenta il diritto sovrano della grazia, come il giudizio del senato nello stesso campo non è che eccezionale e straordinario.

Organamento periodico della cittadinanza:

Una delle funzioni consolari che escono dalla pura e ordinaria amministrazione ed entrano nella cerchia dell' ordinamento stesso dello Stato, è quella che i Romani chiamavan *census* e che noi soltanto in parte esprimeremmo con la parola censimento. Se l'uno e l'altro, in vero, s'incontrano in questo, che ambedue hanno per risultato la numerazione della popolazione, nello scopo invece e nell'attuazione, il *census* è qualche cosa di com-

plesso e di sostanzialmente diverso. Esso consiste in una doppia serie di atti compiuti dal magistrato, di cui alcuni sono fondamentali e organici, altri secondarii e quasi conseguenza dei primi, e tutti han questo di comune, che per loro mezzo lo Stato fissa il modo e la misura dei diritti e dei doveri che verso di lui hanno i cittadini. E come siffatti diritti e doveri riguardano principalmente il tributo, il servizio militare e il voto nelle assemblee popolari, così lo scopo del *census* è insieme finanziario, militare e politico. Ora, gli atti fondamentali, che sono appunto quelli diretti a raggiungere questo fine, consistono a loro volta in una triplice classificazione dei cittadini, delle quali le prime due in tribù e classi hanno a base la proprietà da essi posseduta, e la terza in centuria, l'età. Circoscrizioni queste che metton capo a quella riforma, che la tradizione attribuisce a re Servio Tullio e che a ogni modo vediamo funzionare fin dal principio della repubblica. E poichè essa s'inspirava al principio, che tanto il dovere del tributo, quanto il diritto di servire nell'esercito e prender parte a' comizii nella loro modalità eran condizionati dalla maggiore o minore misura della proprietà, e, circa al servizio militare, da una certa età dei cittadini, così per tener conto delle modificazioni, che nei rapporti della proprietà e della età si verificavano, quella classificazione soleva ripetersi in determinati periodi o lustri; donde anche il nome di *recensus*.

per tribù;

Il primo degli atti fondamentali si riferisce soprattutto all'ordinamento della cittadinanza romana in *tribus* o distretti territoriali ed amministrativi dello Stato; distretti che in origine furono 4 e mano a mano si aumentarono a 35. Quello in *curiae* rimane fuori di ogni operazione censoria, perchè nella repubblica esse perdono ogni carattere organico e ogni funzione amministrativa, e gli stessi comizii curiati mancano allora di un vero potere deliberativo ed elettorale. Sotto questo rispetto i cittadini si dividono in due grandi classi: quelli che appartengono a una tribù e quelli

che ne stanno fuori e rappresentano la eccezione.

La iscrizione nelle tribù è soggetta a una doppia condizione: la proprietà e l'onorabilità.

La prima però varia a seconda dei tempi. In origine e fino alla metà del secolo V, il cittadino è inscritto in quella tribù, nella quale possiede una proprietà fondiaria di pieno diritto quiritario, *ager privatus* (Cic. pro Flacco 32, 80), sia qualsivoglia il modo dell' acquisto, non escluso quello dell' assegnazione di terre demaniali. È chiaro quindi che la perdita di tale proprietà porta seco quella della tribù, come il perderla in un luogo e l'acquistarla in un'altra, ha per effetto il mutamento della tribù. Non potendo però il cittadino appartenere a più di una tribù, appunto perchè in essa e per mezzo di essa egli compie i suoi obblighi verso lo Stato e vi esercita i suoi diritti, ove egli possegga delle terre in più di una, la iscrizione in questa o in quella parte dipende da lui, parte forse anche dal volere del magistrato. Così pure i discendenti agnatizii sono nella medesima tribù dell' ascendente proprietario (Gell. 15, 19, 16). Ma con la riforma del censore Appius Claudius del 442 u. c., conservata in parte dai censori Q. Fabius e P. Decius del 550, questo principio della proprietà fondiaria si modifica, e stabilitasi una distinzione tra i distretti rurali (*tribus rusticae*) e gli urbani della città di Roma (*tribus urbanae*), sorge l' uso che nelle prime siano inscritti coloro che posseggono appunto quella proprietà, e nelle seconde quelli che posseggono un patrimonio qualunque ovvero ne manchino del tutto (Diod. 20, 46. Liv. 9, 46). A misura poi che si vengono costituendo dei comuni autonomi, e dopo che, finita la guerra sociale, essi diventano generali in tutta Italia, la tribù del cittadino romano non è più legata al patrimonio, bensi alla cittadinanza municipale (*origo*, *patria*), nel senso che dovendo ogni municipio o colonia essere inscritto in una tribù, il cittadino s'intende appartenere a quella a cui appar-

tiene il suo comune. cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 779 segg. cf. 2 p. 402 segg. 3 p. 164. 184. 249.

La seconda condizione per essere iscritto in una tribù, è che il cittadino sia riconosciuto onorabile o meglio che egli non sia dichiarato siccome macchiato da *ignominia* per effetto di atti relativi alla vita pubblica e alla privata, di professione da lui esercitata o di delitti comuni da lui commessi, che siano o meno seguiti da condanna penale. La qual cosa fa il magistrato nel momento medesimo che compila i registri delle tribù, aggiungendo in essi al nome del cittadino la così detta *nota*, in cui si accenna alla ragione per la quale gli è attribuita la *infamia* censoria (Liv. 39, 42, 6. Cic. pro Cluent. 45, 126. 46, 128; de re p. 4, 10. Gell. 4, 20, 6 etc. etc). E conseguenza di ciò è appunto la cancellazione del suo nome dalla relativa tribù; il che è espresso con la formola *tribu movere et aerarium facere* (Liv. 4, 24, 7; 24, 43, 3; 44, 16, 8; 45, 25, 8) o *tribu motum aerarium facere* (Liv. 24, 18, 8. Gell. 4, 20, 6. 11. Val. Max. 2, 9, 6. 7. 8) e simili. Siffatta punizione può però cessare se al nuovo lustro, il magistrato che compie il *census* lo creda opportuno, tranne il caso che l' infamia sia effetto di un delitto comune, nel qual caso essa rimane perpetua (Cic. de off. 1, 13, 40). Se non che, anche nel caso opposto gli effetti della cancellazione non furon sempre i medesimi. Poichè il dovere di servire nell'esercito e il diritto di votare nei comizi centuriati e tributi, erano necessariamente dipendenti dall'essere inscritto nelle tribù, e poichè con le due riforme suddette del 442 e 450 si affermò implicitamente il principio, che ogni cittadino dovesse appartenere a una tribù (cf. Liv. 45, 15); è chiaro come prima di quelle riforme il *tribu movere* dovesse portare con sè la perdita di quei diritti, laddove dopo ebbe per conseguenza il semplice passaggio da una tribù rustica in una urbana. Il che non altro importava se non una diminuzione di rispettabilità nel cittadino così punito (Cic. de

re p. 4, 6), in quanto che le tribù urbane, soprattutto dopo quelle riforme, furon composte dalle classi più umili della cittadinanza (Liv. 9, 46, 14. Plin. nat. hist. 18, 3, 13 cf. Dionys. 19, 18 etc.) Certo è che i cittadini in tal modo puniti continuavano a servire nell'esercito (Liv. 24, 18; 27, 11) e a votare nei comizii, non perdendo neanche la eleggibilità alle magistrature (Cic. pro Cluent. 43, 120 cf. Liv. 4, 31, 5; 24, 43, 3. Cic. pro Cluent. 42, 119. Val. Max. 2, 2, 9 etc). Cf. Mommsen, Staatsrecht. 2 p. 382 seg. 402 segg.; 3 p. 251 seg. v. **Census** - **Censor** - **Tribus**.

Al *census* sono soggetti tutti i cittadini, senza distinzione di età, di sesso, di condizione sociale e patrimoniale (Lex Iul. mun. lin. 145 seg. [Bruns, Fontes. p. 109] cf. Cic. de leg. 3, 3, 7. Dionys. 4, 5; 5, 75. Gell. 4, 20, 30. Liv. 1, 44, 1 etc.). Nondimeno l'invito principale a presentarsi al magistrato è diretto agli *armati* (Varro l. L. 6, 86. Liv. l. c.), cioè a quelli che in genere sono obbligati al servizio militare; sicchè sono essi che rappresentano i figli sotto la patria potestà e le donne sotto la medesima o la podestà maritale (Liv. 43, 14, Dionys. 5, 75. Fest. ep. p. 66), tranne i figli fuori la patria potestà (*orbi* o *pupilli* Liv 3, 3, 9; 24, 18, 13. ep. 51. 59. Cic. de re p. 2, 20, 36) e le donne fuori ogni potestà (*orbae* o *viduae*: Fest. ep. p. 183 cf. Liv. Cic. ll. cc). E tutti insieme formano la categoria dei *tribules*, suddivisi in tanti registri quante sono le tribù. Di fronte ad essi sta l'altra categoria degli esclusi dalle medesime, ma anche essi soggetti al *census*, gli *aerarii*, detti così perchè per eccellenza tributarii (cf. Schol. in Verr. p. 103 Orelli), benchè anche i *tribules* fossero tali. Nei primi tempi questa categoria di cittadini dovè essere molto più numerosa che non fosse l'altra. Essa comprendeva, in fatti: 1° quelli che mancavano del tutto di proprietà fondiaria, condizione per essere inscritti nelle tribù; 2° quelli che ne avevano in misura inferiore al minimo richiesto per essere compreso tra gli *armati*, cioè obbligati al ser-

vizio militare, siccome si dirà or ora; 3° quelli che per punizione del magistrato erano cancellati dalle tribù, siccome appare dalla formola suddetta di *tribu movere et aerarium facere*; 4° i cittadini di municipii mancanti dei diritti politici, cittadini che a cominciare dal secolo V si dissero *Caerites* dalla città di *Caere* che fu la prima ad esser posta in tale condizione (Strab. 5, 2, 3 p. 220. Gell. 16, 13, 17 etc). Ma dopo le riforme del 442 e 450, scomparsa la cancellazione assoluta dalle tribù e ammessi nelle medesime tutti i cittadini senza distinzione alcuna, gli *aerarii* non furon composti che dei *Caerites*, finchè anch' essi poco a poco non acquistarono la piena cittadinanza romana, e dei cittadini romani del comune di Capua, i quali esclusi dalla cittadinanza nel 544, furono ammessi al *census* nel 565 e ridotti nella condizione medesima dei così detti Caerites (Liv. 38, 28, 4. 36, 5). Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 392; 3 p. 141. 247 segg. 585 seg.). v. **Aerarius**.

Lo scopo principale dell'ordinamento della cittadinanza in tribù, non è tanto finanziario quanto militare e conseguentemente politico. Quando il magistrato nel distribuire i cittadini in quei distretti, accanto ai loro nomi segna e stima anche la loro proprietà fondiaria e mobiliare, certo ha di mira pure il tributo, che in proporzione di quella essi pagano allo Stato. Ma il tributo per sua natura non è, come si vedrà a suo luogo, una vera imposta fondiaria stabile, bensì una specie di prestito forzoso eventuale, restituibile, che, pur divenendo col tempo di fatto annuale, non perde per questo il suo carattere proprio; tanto vero che, quando col sorgere delle provincie, una nuova fonte di entrate si forma per lo Stato, esso diviene non più necessario e quindi cessa. Anche la formazione dei comizii costituiti per tribù, non fu in origine il fine di quell' ordinamento. Essi non erano compresi nel piano della riforma Serviana, e quale assemblea generale del popolo e per un certo tempo speciale dei plebei (*concilium plebis*), non sorsero che tardi, probabilmente

circa la fine del secolo III, certamente prima della legislazione delle XII Tavole. Con quella riforma sorsero soltanto i comizii per centurie, l'assemblea politica per eccellenza, il *comitiatus maximus*. Ma le centurie erano corpi essenzialmente militari, come in origine militare fu l' ordinamento in classi, nelle quali quelle eran suddivise; e dello schema in centurie. finchè esse conservarono un tale carattere, cioè fino al tempo della guerra Annibalica, il magistrato si serviva quando radunava il popolo in quella forma di assemblea. Quella riforma ebbe quindi un fine direttamente militare e solo indirettamente politico: ammettere i plebei nell' esèrcito, da cui fino allora erano stati esclusi, e perciò implicitamente riconoscerli siccome cittadini al pari dei patrizi e ritenerli quindi capaci di votare nei comizii centuriati. Prima della riforma e in genere nella monarchia, i patrizii servìvano nell'esercito e votavano nei comizi curiatí, i soli che allora vi fossero, in quanto appartenevano alle *curiae* o meglio alle *gentes*, delle quali quelle eran composte. Ma poichè i plebei per regola non erano costituiti in *gentes*, bisognava sostituire al principio della gentilità, siccome condizione per quella doppia funzione, un altro principio, di fronte a cui sparisse l'antica distinzione tra patrizii e plebei, e questo fece appunto la riforma Serviana col porre la proprietà o altrimenti la tribù siccome base dei diritti politici e dell'obbligo al servizio militare.

per classi e centurie.

Da ciò si vede chiaramente come la distribuzione dei cittadini in tribù dovesse essere il fondamento di quella in classi e centurie. Sul registro dei *tribules* il magistrato compilava quello per classi, che eran cinque e di cui ognuna rappresentava un minimo di patrimonio per ogni cittadino in esse compreso. Tale classificazione era in origine militare, riguardava soltanto l'infanteria (*pedites*) e si fondava sul fatto, che allora il soldato dovesse da sè provvedersi di tutta l'armatura (Liv. 1, 43, 2. Dionys 4, 16. 17). E come questa nell'antico ordine di combattimento per falange variava per modo, che i combattenti della

prima linea l'avessero completa e quelli delle altre quattro linee meno completa, fino al punto che la quarta non fosse armata che di asta e giavellotto, e la quinta di sola fionda; così variava del pari la proporzione del patrimonio minimo per appartenere alle classi. *Classici* si chiamavan quelli della prima linea, *infra classem* quelli delle quattro linee seguenti (Gell. 6[7], 13). Ma il significato della parola *classis*, del tutto militare e ristretto alla prima linea (Fest. ep. p. 56; 189. 225. Gell. 10, 15, 4 cf. 1, 11, 3 etc), scomparve, quando col tempo si mutò tutto l' antico ordine di combattimento, e *classes* si dissero allora le cinque suddivisioni censuali e politiche dei cittadini, in quanto, suddivise per centurie, eran chiamate per ordine a votare nei comizii (Lex agraria lin. 38 [Bruns, Fontes p. 79]. Pseudo Sallust. de re p. ordin. 2, 8. Sallust. Iug. 86 cf. Cic. pro Flacco 7, 15; de re p. 4, 2; Acad. pr. 2, 23, 73. Arnob. adv. nat. 2, 67. Serv. Aen. 7, 716 ect. ect). Il patrimonio minimo richiesto per essere inscritto nelle classi, come ci è dato dagli annalisti (Liv. 1, 43. Dionys. 4, 16. 17), sarebbe stato sin da principio di 100,000 assi (cf. Polyb. 6, 23, 15) o 120,000 (Plin. nat. hist. 33, 3, 43) per la 1ª classe, di 75,000 per la seconda, 50,000 per la terza, 25,000 per la 4ª e 11,000 o 4000 (Polyb. 6, 19, 2) per la 5ª. Ma secondo che congettura il Mommsen (Staatsrecht 3 p. 247 segg.), queste cifre si riferirebbero al tempo a cominciare dalla guerra Annibalica, quando fu introdotto in Roma il nuovo sistema monetale, fondato sul sesterzio argenteo di 2½ assi leggeri. Prima di questo tempo, in origine si sarebbe richiesta una effettiva proprietà fondiaria, da circa 20 iugeri per la 1ª classe a scendere fino a 2 iugeri per la 5ª, e dopo la riforma del 442 un patrimonio in genere calcolato sulla base dell'asse librale o di 1/4 di denaro, qual'era prima della introduzione di quel sistema.

Quei cittadini che possedevano meno del patrimonio voluto per la 5ª classe o che erano del tutto poveri, benchè anch'essi ammessi

al censo e un tempo compresi fra gli *aerarii*, erano esclusi dal servizio militare e quindi dalle classi; e perchè sforniti di ogni sorta di armi, in contrapposto agli *armati* delle cinque classi e del corpo dei cavalieri, si chiamavano *inermes*. Ma come l'esercito si serviva della loro opera in qualità di tecnici o sostituti, così ad essi pure si applicò l'ordinamento militare in centurie; ciò che permetteva loro di prender parte ai comizii centuriati. Eran queste le cinque centurie: 1ª *fabrum tignuariorum* (Liv. 1, 43, 3. Dionys. 4, 17; 7, 59 cf. Cic. de re p. 2, 22, 39; orat. 46, 156), 2ª *fabrum aerariorum* (Liv. Dionys ll. cc.), 3° *liticinum* o *tubicinum* (Liv. 1, 43, 7. Dionys. ll. cc. Cic. de re p. 20, 40), 4° *cornicinum* (Liv. Dionys. Cic. ll. cc.), 5° *adcensorum velatorum* (Liv. 1, 43, 8. Dionys. 4, 18. Fest. ep. p. 18. 369. Varro de l. L. 7, 56 etc. etc.), cioè coloro che erano destinati a colmare i vuoti che si facevano nelle file dei combattenti, servendosi delle armi dei caduti. Per tutti questi inermi non v'era distinzione nè di età, nè di patrimonio, nè di onorabilità, come v' era per gli armati: bastava la qualità di cittadino.

La suddivisione delle classi in centurie avea anch'essa in origine uno scopo militare, non solamente in quanto che ogni centuria rappresentava l'unità minima dell'esercito, avea un capo militare, il *centurio* (Fest. p. 177. Dionys. 4, 17; 7, 59), e un proprio vessillo (Dionys. l. c.); ma anche in quanto che per mezzo di essa si otteneva la distinzione tra esercito attivo e riserva. Ogni classe, infatti, comprendeva un determinato numero di centurie, suddivise in un doppio ed eguale numero per ogni classe a seconda dell' età, per modo che alcune eran formate di *iuniores* o cittadini che dal 17° anno compiuto non ancora aveano oltrepassato il 46° anno, altre di *seniores* o tali che l'aveano oltrepassato (Liv. 1, 43. Dionys. 4, 16 segg. etc). Come però fra i primi erano inscritti anche quelli che per aver fatto un certo numero di campagne o perchè godendo della immunità non potevano esser costretti al servizio attivo (Liv. 39,

19, 4); del pari tra i secondi dovevano esser compresi quei cittadini, i quali oltrepassato il 60° anno, erano bensì liberati dall'obbligo del servizio militare e da qualunque servizio verso lo Stato (Varro de vita p. R. II presso Nonius p. 523 cf. Senec. de brev. vit. 20, 4. Lex repetund. lin. 13, 17 [Bruns, Fontes p. 59]. Ad Herenn. 2, 13, 20), ma non per questo perdevano il diritto a quel servizio e l'altro al voto nei comizii, pel quale era indispensabile l'appartenere a una centuria. Tutte le centurie delle cinque classi erano 170, distribuite così che 80 formavano la prima, 20 ognuna delle tre seguenti, e 30 la quinta, suddivise per ogni classe in egual numero di *iuniores* e *seniores*. Aggiunte ad esse le 5 degli *inermes* e le 18 degli *equites*, si aveano in tutto 193 centurie. Escluse le stanziali dei cavalieri, tutte le altre centurie militari eran formate nel momento che si procedeva alla leva e comprendevano ciascuna 120 uomini. Ma come questa organizzazione serviva anche a formare i comizii, di cui ogni centuria rappresentava un voto, e come specialmente dopo le riforme del 442 e 450 non v'era cittadino che non avesse il diritto di prender parte a quelli (Cic. de re p. 2, 22, 40. Liv. 1, 43); così è chiaro che la centuria politica o comiziale dovea avere un numero indeterminato e fluttuante di cittadini, comprendendo tutti quelli che aveano compiuto il 17° anno, quando appunto cominciava la loro capacità ai diritti politici e l'obbligo e diritto al servizio militare. Di tutte le centurie, però, l'ultima degli inermi, la centuria degli *adcensi velati*, era quella che comprendeva il maggior numero di cittadini, superiore a quello della prima classe, anzi di tutte le cinque classi prese insieme (Liv. 1, 43, 8. Dionys. 4, 18; 7, 59. Cic. de re p. 2, 22, 40); il che s'intende, considerando come per tutta la massa dei non abbienti e degli ignominiosi, non vi fosse altra centuria ove essere inscritti se non appunto questa.

Riforma dei comizii centuriati.

Al principio del secolo VI, tra gli anni 513 e 535, probabilmente nel 534, una riforma introdotta più probabilmente da censori che per legge, diè un nuovo ordinamento alle centurie, ponendole in un rapporto con le tribù diverso da quello di prima (Liv. 1, 43, 12 cf. 24, 7. 12. Appian, b. civ. 1, 59. Dionys. 4, 21 etc). Essa però ebbe per iscopo non una vera modificazione di tutto l' organismo Serviano della cittadinanza, bensì da una parte l' allargamento del voto nei comizii centuriati, e dall' altra lo spostamento della maggioranza nei medesimi. Le basi di quell'organismo, infatti, rimasero le stesse: i cittadini continuarono ad esser suddivisi in cinque classi e queste in centurie di *iuniores* e *seniores*; le proporzioni del patrimonio a quelle relative non furon mutate, almeno per le prime classi; ogni centuria rappresentò come prima un voto e benchè le centurie in generale fossero aumentate a 373, pure nella votazione esse continuarono a rappresentare 193 voti. A spiegare come ciò sia stato praticamente possibile, non vi sono che delle congetture. Ad ogni modo, la riforma ebbe questi effetti: 1° di limitare il potere del magistrato nel comporre i comizii centuriati; 2° di diminuire i voti dei cittadini più ricchi della prima classe, riducendoli da 80 a 70 e aumentare quelli delle altre quattro classi, elevandoli da 90 a 100; 3° di rendere impossibile per l' avvenire che le centurie della prima classe unite con le 18 dei cavalieri formassero la maggioranza, rendendo illusorio il voto delle altre centurie e 4° probabilmente d' aver diminuito a 4000 assi il censo di 11000 prima stabilito per la quinta Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 407-412; 3 p. 270-281. v. **Centuria.**

Centurie degli eseguiti.

Questa riforma non mutò nulla nel numero e nell'ordinamento delle centurie dei cavalieri, i quali formavano un corpo militare stanziale e quindi non composto, come la infanteria, volta per volta mediante la leva. La formazione si compiva dal magistrato quando procedeva al *census*, tranne che il *census equitum* (Cic. pro Cluent. 48, 134. Liv.

29, 37, 8, Gell. 4, 20, 11) o *equitum recensus* (Liv. 38, 28, 2; 43, 16, 1; 44. 16, 8 cf. Suet. Vesp. 9) si facea separatamente da quello degli altri cittadini e più tardi (*census populi* Liv. 43, 14, 5, 10. 15, 7. 8; *census equitum* 43, 16, 1. 2; 44, 16, 8) e nel fondo era identica alla rivista o ispezione del corpo, *recognitio equitum* (Liv. 39, 44, 1. Val. Max. 4, 1, 10. Suet. Aug. 38; Claud. 16). La quale non avea luogo sul Campus Martius, come il *census* della infanteria (Liv. 1, 44, 1. Varro, de l. L. 6, 93), bensì sul Forum (Plut. Pomp. 22 cf. Dio Cass. 55, 31), dove i cavalieri, tenendo per mano i cavalli, si presentavano al magistrato non ordinati per centurie, ma secondo le tribù a cui appartenevano (Liv. 29, 37, 8 cf. Suet. Gai. 16 etc). Conseguenza della stabilità del corpo era pure, che, laddove il magistrato non poteva usare mezzi coercitivi contro i renitenti in genere al *census*, almeno se tale era il censore e non il console, poteva invece usarli verso i cavalieri (Fest. ep. p.54).-- La istituzione degli equiti è antica della monarchia, nella quale le centurie eran prima 3, poscia furono aumentate a 6, probabilmente dopo la fusione della città del Quirinale in quella del Palatino-Esquilino (Liv. 1, 13, 8. 36, 7. Cic. de re p. 2, 20, 36 etc). Nel nuovo ordinamento Serviano esse furono accresciute a 18 (Liv. 1, 43 cf. Cic. de re p. 2, 22, 39. Fest. p. 334. Dionys. 7, 59 etc. etc.), e tante rimasero fin nell'Impero. E come le antiche 6 eran le prime a votare nei comizii centuriati, così furon dette *sex suffragia* (Cic. de re p. 2, 22, 39 cf. Philipp. 2, 33, 82. Fest. p. 334). Composte originariamente di patrizii, è probabile che esse con la riforma comiziale del secolo VI siano state rese accessibili anche ai plebei; più probabile ancora è che nelle nuove 12 siano stati ammessi tanto patrizii, quanto plebei. Ogni centuria era composta di 100 uomini comandati da un centurione, e il numero complessivo di 1800 cavalieri rimase fin nel secolo VII (Cic. de re p. 2, 20, 36. Liv. 1. 36). Dal che risulta, che laddove la centuria comiziale della infanteria comprendeva un nu-

mero indeterminato di cittadini, quella invece degli equiti ne avea uno determinato e indubbiamente molto più ristretto che l' altro. — La scelta dei cavalieri si fece sempre tra coloro che appartenevano alle classi più agiate e notabili della cittadinanza (Cic. de re p. 2, 22, 39. Liv. 1, 43. Dionys. 4, 18). E lo Stato forniva a ogni cavaliere, nell'atto dell'ammissione, la somma di 10,000 assi (*aes equestre*) per l'acquisto del cavallo, e un assegno di 2000 assi annui (*aes hordearium*) pel mantenimento del medesimo (Liv. 1, 43, 9. Fest. ep. p. 102. Gai. inst. 4, 27), donde il titolo di *eques equo publico* (Cic. Philipp. 6, 5, 13). Un censo speciale pei cavalieri non fu introdotto che relativamente tardi, circa la metà del secolo IV, quando nel 354 u. c. e certamente qualche tempo prima della guerra Annibalica (Liv. 5, 7 cf. 27, 11), non bastando più i 1800 cavalieri pel servizio presso le legioni e specialmente perchè tra essi erano scelti gli uffiziali, furono allora ammessi a servire come cavalieri dei cittadini che avevano un patrimonio maggiore di un certo determinato limite, i quali appunto perchè non ricevevano nè il cavallo nè altro emolumento dallo Stato, si dissero *equites equo privato*. Essi non erano però ordinati in centurie come gli altri, e, inscritti in liste speciali, eran chiamati al servizio quando occorreva. È dubbia quale sia stata in origine la misura di questo patrimonio: nel secolo VII appare di 400,000 sesterzi, cioè il decuplo di quello della prima classe dell' infanteria (Iuven. 14, 323 seg.; 4, 159 cf. Plin. nat. hist. 33, 2, 32. Horat. epist. 1, 1, 58. Suet. Caes. 33 etc etc.). Certo è che per legge o di fatto quasi nel medesimo tempo che tale censo fu introdotto pei nuovi cavalieri, fu esteso pure agli antichi (Liv. 27, 11). — *Equum traducere* è la formola usata per indicare che nella ispezione del corpo il cavallo era stato trovato in buono stato (Cic. pro Cluent. 48, 134. Val. Max. 4, 1, 10 etc), come l'opposta di *equum adimere* esprime l' ordine dato dal magistrato di vendere il cavallo pubblico, quan-

do il cavaliere era trovato inabile al servizio (Liv. 29, 37, 12; 45, 15, 8 etc. cf. Cic. de orat. 2, 71, 286. Suet. Gai. 16 etc. etc.). Cf. Mommsen, Staasrecht 2 p. 371 seg. 397 segg.; 3 p. 253 segg. 476 segg. v. **Equites.**

Lustrum.

Son questi gli atti censorii che noi abbiam chiamati fondamentali o organici e che venivan completati ed acquistavan forza legale mediante una cerimonia religiosa, il *lustrum* (Dio Cass. 54, 28. Dositheus § 17). Raccolti sullo stesso Campus Martius, dove avea avuto luogo il *census,* tutti i cittadini ordinati in centurie (*exercitus urbanus*), il magistrato scioglieva il voto fatto al dio Marte dal suo predecessore nel lustro precedente, offrendogli il gran sacrifizio dell' ariete, del bue e del maiale (*suovetaurilium*), per essere stato fino allora propizio allo Stato (Varro l. L. 6, 95. Dionys. 4, 22. Liv. 1, 44 cf. Cic. de orat. 2, 66, 268. Serv. Aen. 1, 283; 8, 183 etc). Rinnovato quindi il medesimo voto pel seguente lustro (Val. Max. 4, 1, 10 cf. Suet. Aug. 97), egli conduce l'esercito alle porte della città e ivi lo scioglie e in memoria del compiuto lustro, pone il chiodo nelle pareti di un tempio (Dio Cass. 55, 9) e deposita nell'erario, in mano ai questori, le nuove liste dei cittadini (Liv. 29, 37 cf. Lex Iul. mun. lin. 155 seg. [Bruns, Fontes p. 109]). Quest'atto era ritenuto di tale importanza, che, dopo istituita la censura, non solamente si lasciava alla sorte il decidere quale dei due censori dovesse compierlo (Varro l. L. 6, 87. Liv. 38, 36, 10 cf. 29, 37; 35, 9; 42, 10); ma, ammessi anche i plebei a tale magistratura, per molto tempo esso rimase come un privilegio del censore patrizio (Liv. ep. 13: « Cn. Domitius (Calvinus) censor primus ex plebe lustrum condidit » a. 474 u. c.).

Aumento e allargamento delle tribù.

Con la iscrizione dei cittadini nelle tribù potevano essere, e furono spesso, compiuti così un aumento delle tribù, come l'amplificazione dei confini di esse. La qual cosa ha la sua ragione nel fatto già innanzi accennato, che fondamento della tribù era il territorio siccome obietto di proprietà privata; per gui-

sa che a misura che questo si veniva accrescendo, secondo l'opportunità si ricorreva all'uno o all'altro mezzo. Or, questo accrescimento territoriale poteva avvenire in un doppio modo: o con l'assegnazione di terre demaniali, per regola escluse dalle tribù, a cittadini romani, sia accompagnata da fondazione di colonie, sia senza, ovvero con l'ammissione alla cittadinaza romana di uno Stato straniero o anche di un municipio senza diritti politici; nei quali casi il suolo demaniale o peregrino diveniva *ager privatus ex iure Quiritium* e quindi *censui censendo* (Fest. ep. p. 58. Cic. pro Flacco 32, 79). Così p. e. nel 367 u. c. in seguito alla conquista di Veii e dell'assegnazione di quel territorio, si crearono le tribù Stellatina, Tromentina, Sabatina e Arniensis (Liv. 6, 5, 8), nel 420 la Maecia e la Scaptia per la cittadinanza piena data ai Lanuvini e compagni (Liv. 8, 17, 11) e nel 513 la Velina e la Quirina per la medesima concessione a favore dei Sabini (Liv. ep. 19 cf. Vell. 2, 14) e così via. In questa maniera adunque l'aumento o l'allargamento delle tribù corrispondeva sempre a un aumento del territorio in genere dello Stato, e, fuori il caso dell'assegnazione, ad un accrescimento della cittadinanza. È molto dubbio che, divenuto cittadino romano un singolo straniero, la sua antica proprietà sia stata riconosciuta siccome romana e quindi inscritta in una tribù; si potrebbe anzi assolutamente sostenere che ciò non avvenisse, non potendosi concepire l'esistenza di un *ager privatus ex iure Quiritium* fuori i confini dello Sato ed entro quelli di uno Stato straniero. Sicchè nei casi, certo non frequenti, della concessione così detta viritana del diritto di cittadinanza, finchè il nuovo cittadino non acquistava una proprietà sul suolo romano, probabilmente era inscritto in una qualsiasi tribù. Noi non sappiamo neppure per quali particolari ragioni si sia un tempo preferito l'aumento o l'ampliamento delle tribù. Forse si ricorreva al primo quando il territorio di una di esse era già per sè molto esteso e divenuto tale per effet-

to di ripetute aggregazioni di altri territorii. Quando però tra il 513 e il 536 fu compiuta la grande riforma delle centurie, fondendosi le medesime con le 35 tribù allora esistenti, la via dell'aumento non potè essere più seguita senza turbare profondamente quella connessione. E fu per questo senza dubbio che il tentativo fatto dopo la guerra sociale di portare il numero delle tribù a 45 (Appian. b. civ. 1, 49), venne immediatamente reso nullo col provvedimento preso d'inscrivere i nuovi cittadini Italici nelle 35 tribù esistenti (Liv. ep. 77 cf. Appian. b. civ. 1, 55. Cic. Phil. 8, 2, 7. Liv. ep. 80. 84 etc).

Come l'ordinaria revisione delle liste dei cittadini distribuiti per tribù, del pari la creazione di nuove e la inscrizione di altri territorii e relativi cittadini nelle esistenti era un atto amministrativo del magistrato supremo che compiva il censo. Certo, l'assegnazione di terre demaniali e l' ammissione di Stati stranieri nella cittadinanza romana, non potevano aver luogo che mediante una legge, la quale precedeva sempre quest' atto. Infatti, lasciando da parte l'istituzione delle prime quattro tribù urbane, che sarebbero state create dallo stesso Servio Tullio, e quella delle sedici con nomi gentilizii che la tradizione, molto incerta, fa sorgere a un tratto nel 259 u. c. (Liv. 2, 21, 7 etc.), quasi tutte le altre si vedon fondate nell'occasione del censo e quindi un tempo dai consoli e più tardi dai censori: 422 Maecia e Scaptia (Liv. 8, 17, 11), 436 Oufentina e Falerna (Liv. 9, 20, 6), 454 Aniensis e Teretina (Liv. 10, 9, 14), 513 Velina e Quirina (Liv. ep. 19). Ciò non fa dubitare che anche le altre siano sorte nella stessa occasione, come la Stellatina, Tromentina, Sabatina e Arnensis nel 367 (Liv. 6, 5, 8) e la Pomptina e Poplilia nel 396 (Liv. 7, 15, 11.). La Clustumina, che la tradizione erroneamente fa istituire insieme con le altre sedici nel 259, è la sola che forse venne istituita per legge, la Publilia del 283, quella medesima che introdusse l'ordinamento dell'assemblea della plebe per tribù e non più per curie (Liv. 2, 56, 2. 58, 1. 60, 4. Dio-

nys, 9, 41. 49; 10, 4). Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 389 segg.; 3 p. 164 segg.

Perdita e sospensione di diritti politici.

La tradizione pone giustamente in rapporto col *census* il *regimen morum* (Cic. de leg. 3, 3, 7; pro Cluent. 42, 119. 46, 129; de prov. cons. 19, 46. Liv. 39, 42, 6 etc.), in quanto che nel fatto il magistrato accogliendo le varie dichiarazioni dei cittadini, poteva interrogarli su tutti gli atti della loro vita privata e pubblica e, a seconda dei casi, variamente punirli (Dionys. 20, 13, [2]. Plut. Cato maior 16). Essa però considera questa funzione siccome sorta più tardi con la censura medesima (Liv. 4, 24), anzi a dirittura siccome una conquista posteriore fatta da questa nuova magistratura (Liv. 4, 8, 2); di maniera che per tutto il tempo che i consoli esercitarono i poteri del futuro censore, essi sarebbero stati privi appunto di questo. Certo, notizie di applicazione della *nota censoria* prima che fosse istituita la censura, mancano del tutto nelle fonti. Ma questo silenzio può dipendere così dalla povertà in genere della tradizione circa i primi tempi del consolato, come dal fatto che veramente poco a poco questa facoltà del magistrato si andò allargando e divenne più frequente in persona dei censori. Ma che essa mancasse prima affatto ai consoli, è poco probabile, se si pon mente che i loro poteri relativi al censo passaron tutti nel censore e che quelli dei magistrati in genere col tempo, piuttosto che allargarsi, si restrinsero. A ogni modo, la *nota censoria* si applicava in tre guise: 1° Nel cancellare il cittadino dalla propria tribù (*tribu movere*). Il che, come si è già veduto ragionando dell' ordinamento per tribù, nei primi tempi avea per effetto la perdita in lui del voto in genere nei comizii legislativi e giudiziarii e quindi specialmente del diritto elettorale e della eleggibilità alle magistrature e alla dignità di senatore, e la esclusione dal servizio militare; tutte perdite che potevano divenire perpetue, se i nuovi consoli o censori non lo riammettevano nella sua tribù. Dopo le riforme del 442 e 450, delle quali si è già innanzi fatto cenno, questo effetto però fu mi-

tigato, in quanto che il magistrato ebbe soltanto il diritto di trasferire da una tribù rustica in una urbana; ciò che avea un effetto non pure morale, essendo le 4 tribù urbane composte di cittadini delle infime classi sociali, ma indirettamente anche politico, perchè il voto dato in esse nei comizii tributi avea minor valore pratico di quello dato nelle 31 rustiche. 2.° Nel cancellare il cavaliere dalle centurie degli *equites*, *equum adimere*, *vendere* (Liv. 29, 37, 12. Val. Max. 2, 9, 7 cf. Liv. 24, 18, 6; 27, 11, 13; 34, 44, 5; 39, 42, 6. 44, 1; 41, 27, 13; 42, 10, 5 etc. Cic. de orat. 2, 71, 286. Suet. Gai. 16 etc. etc.), appunto perchè il cavallo, come si è detto altrove, era dato dallo Stato. In certi casi meno gravi la punizione poteva consistere o in una multa (Gell. 4, 12, 2. Fest. p. 108) ovvero nel togliere al cavaliere l'*aes hordearium* (Fest. ep. p. 54. Suet. Aug. 38). Ma l'esclusione dal corpo avea conseguenze di maggior portata, in quanto che per essa il cavaliere perdeva tutti quei diritti, quei privilegi e quegli onori che erano proprii del corpo, a cui egli apparteneva, cioè il diritto di votare con le 18 centurie degli equiti prima di tutte le 80 centurie della prima classe (Liv. 1, 43, 8 cf. 10, 22, 1), ciò che di fatto influiva sul voto delle 80 e assicurava la maggioranza ne comizii centuriati a queste e alle 18 insieme; il privilegio, dopo la riforma dei Gracchi, di essere compreso nelle liste dei giurati composte unicamente di cavalieri e non più, come prima, di senatori (Appian. b. civ. 2, 22 cf. Varro presso Non. p. 454. Vell. 2, 6. Plin. nat. hist. 33, 2, 34 etc. etc.), privilegio che per effetto di posteriori leggi fu condiviso coi senatori e altri cittadini; quello di sedere, al pari dei senatori, in posti riservati nei teatri e in genere nei pubblici spettacoli (Liv. ep. 99. Vell. 2, 32. Cic. pro Mur. 19, 40. Dio Cass. 36, 25. Plut. Cic. 13 etc), e nell'Impero poi l'altro maggiore di divenire uffiziale dell'esercito e poter concorrere alle magistrature e quasi magistrature riservate all'ordine equestre (v. **Equites**). 3.° Nel

cancellare il senatore dall'albo del senato, *senatu movere* (Liv. ep. 14. 18. 39. 62. 98. 42, 5; 52, 2; 42, 10, 4; 45, 15, 8. Cic. pro Cluent. 43, 122. Ascon. in tog. cand. p. 84. Sallust. Cat. 23), o anche *e* o *de senatu eicere* (Cic. pro Cluent. 42, 119. Liv. 40, 51, 1; 41, 27, 2; 43, 15, 6) e *praeterire* (Cic. de domo 32, 84. Liv. 9, 30, 2; 27, 11, 12; 34, 44, 4; 38, 28, 2; 40, 51, 1 etc.). Quest'ultima cancellazione, che i consoli, prima della istituzione della censura, potevan fare senza che per questo fosse macchiata l'onorabilità del cittadino, fu dal plebiscito Ovinio di circa l'anno 443 u. c. conferita esclusivamente ai censori; dal qual tempo essa acquistò appunto un carattere ignominioso (Fest. p. 246), come le due cancellazioni precedenti. Condizione essenziale per tutte e tre pare sia stata questa, che l'atto, pur essendo compiuto da un censore, dovesse per esser valido, avere l'adesione del collega (Cic. de inven. 1, 30, 48 cf. Liv. 29, 37); ciò che probabilmente valse anche pei consoli. Diretto a verificare l'*ignominia* nel cittadino romano (Cic. de re p. 4, 6; de off. 3, 32, 115; pro Cluent. 43, 121. Liv. 4, 24, 8), esso avea tutte le forme di un vero *iudicium de moribus* (Liv. 23, 23, 4. Gell. 14, 2, 8 cf. Cic. in Pis. 4, 10; de domo 51, 131; pro Sest. 25, 55 etc), accompagnato dalla citazione della parte (Liv. 21, 18; 29, 37, Vell. 2, 10), dall' accusa per lo più fatta da un terzo (Cic. pro Cluent. 48, 134. Liv. 29, 42, 7. Gell. 5, 13, 4 etc.), dalla difesa con assistenza di avvocato (Plut. C. Gracch. 2. Plin. nat. hist. 17, 4, 32. Gell. 4, 20, 8. Suet. Claud. 16) e seguìto dalla sentenza (Liv. 21, 18; 39, 42, 7). Una legge di Clodio del 696 u. c. stabiliva che la nota censoria dovesse applicarsi nella forma di un vero e proprio processo accusatorio (Ascon. in Pis. 4, 9 p. 9 Orelli. Cic. pro Sest. 25, 55. Dio Cass. 38, 13); ma nel 702 essa fu abolita.

La tradizione ci offre molti e svariati casi di un simile giudizio, il quale certamente po-

teva aver luogo anche in altri casi a noi sconosciuti, non avendo esso alcun limite e fondandosi sul potere arbitrario del magistrato. Quelli a noi noti abbiamo annoverati altrove (v. **Censor** p. 163 seg.), e da essi si vede come veramente nulla sfuggisse della vita pubblica e privata dei cittadini, a quest'azione vigilante e correzionale del governo, a cominciare dalla insubordinazione o viltà del soldato di fronte al nemico, dalla negligenza degl'impiegati subalterni e abuso di potere e concussione dei magistrati, dalla corruzione del giurato e dalla falsa testimonianza o falso giuramento, fino all'abuso della podestà patria e del diritto di divorziare, alla dilapidazione del proprio patrimonio e al lusso smodato nella pigione, nella mensa, nei profumi e così via. Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 375 segg.

Rapporti con la cittadinanza.

In tre modi potevano i consoli, al pari di alcuni altri magistrati, mettersi officialmente in rapporto con la cittadinanza: mediante le assemblee deliberanti (*comitia*), le pubbliche adunanze (*contiones*) e gli editti (*edicta*). Comune a tutti e tre è, che con questo mezzo il magistrato facea in genere una comunicazione al popolo. Ma se nei comizii essa avea il carattere d'una vera proposta (*rogatio*), la quale era sempre seguìta da una votazione, nelle adunanze e negli editti invece non solamente questa mancava, ma la comunicazione d'ordinario avea per iscopo o una preparazione ai comizii, come nelle adunanze, ovvero un ordine o un'istruzione dato dal magistrato medesimo, come negli editti. Da ciò segue un' altra differenza, che mentre nei comizii i cittadini si costituivano per centurie, tribù o curie, nelle adunanze, nelle quali gli editti eran pronunziati, il popolo interveniva in massa, senza alcuna organizzazione.

Ordini e istruzioni (edicta).

Edicere, proponere, proscribere sono le espressioni tecniche, con le quali è indicato l' atto della comunicazione, che il magistrato fa al pubblico nella maniera che or ora si dirà, con la differenza, che laddove le due ultime si usano anche per le partecipazioni fatte dai privati, la prima al contrario è propria di

quella del magistrato. Certo non è cosa facile il dare una distribuzione sistematica di tutti gli editti, l'obietto dei quali era innumerevole e svariato, come non sarebbe esatto il voler riconoscere in tutti un medesimo carattere. Nondimeno, considerato lo scopo precipuo e immediato che si proponevano, essi si possono distinguere in tre grandi categorie. 1° Editti destinati a dare norme particolari ai cittadini, in quanto questi entravano in rapporto con certe determinate amministrazioni, come p.e. l'editto dei pretori, degli edili curuli e dei governatori delle provincie, riguardanti la giurisdizione civile, e lo stesso editto del censore relativo alle operazioni da eseguirsi nel censimento (*formula census*). Alquanto diverso da questo però era l'editto dello stesso censore, col quale questi ammoniva i cittadini a non commettere degli atti, che avrebbero dato luogo alla loro punizione. 2° L'editto, col quale si partecipava ai comizii la proposta, su cui più tardi sarebbero stati chiamati a votare, e quello col quale il senato era convocato. 3° L'editto con cui il magistrato, nella cerchia della propria competenza, o compiva un atto amministrativo ovvero lo preparava; ed è questo soprattutto che ha la più larga manifestazione e il carattere imperativo, ed era in potere di molti magistrati.

Ora, se si riguardono i consoli nei loro primi tempi, quando i loro poteri non erano limitati da nuove magistrature, quali specialmente la pretura e la censura, s'intende come essi possedessero il *ius edicendi* nella sua pienezza. Ma anche dopo sorte quelle magistrature, è indubbio che essi esercitarono largamente questo diritto, sia pei rapporti continui che aveano coi comizii e col senato, sia per essere nelle loro mani il potere militare e in genere il governo dello Stato, sia anche perchè spesso, come si è innanzi osservato, essi sostituivano i censori e il pretore. Gli esempii, infatti, che si hanno di editti consolari, sono oltre misura, e basterà ricordarne soltanto alcuni, come quelli relativi alla leva (Liv. 2, 55, 1; 24, 11, 7; 26, 35, 3 etc. etc.), al comando di

legioni e in genere a cose militari (Liv. 21, 63, 1. Dio Cass. 40, 66 etc.), alle imposte (Liv. 24, 11, 7; 26, 35, 3), alle feste (Cic. ad Q. fr. 2, 6, 4. Liv. 31, 8, 2; 36, 2; 40, 19, 5. Macrob. sat. 1, 16, 6 etc.), alle elezioni (Liv. 3, 21, 8), alla convocazione del senato (Liv. 23, 32, 3), alla proibizione di baccanali (Liv. 39, 17, 1-3), all' esecuzione contro debitori (Liv. 2, 24, 6), al lutto pubblico (Cic. pro Planc. 14, 33) e così via. Immancabile poi era l'editto emanato nell'atto di prender possesso del potere, anzi talvolta esso soleva precedere l'atto medesimo (Dio Cass. 40, 66 cf. 55, 6. Liv. 21, 63, 1). Nell'Impero questo editto assunse la forma di un ringraziamento all'imperatore, che avea direttamente o indirettamente contribuito alla elezione del console (Fronto ad Marcum 2, 1 Naber cf. Arrian. diss. 4, 10, 21). — Ogni editto, principalmente quello che era diretto a tutta la cittadinanza, soleva esser letto dal magistrato stesso in una pubblica adunanza (Cic. de fin. 2, 22, 74; de off. 3, 20, 80 cf. Lex repetund. lin. 15. 18. 42 [Bruns, Fontes p. 59. 64]). Ma nel medesimo tempo era anche scritto ed esposto in luogo pubblico, per lo più sul Foro, *apud forum*, (Lex repetund. lin. 65 seg. Lex. Iul. mun. lin. 34 etc. [Bruns, Fontes p. 65. 103]). La scrittura era una condizione indispensabile dell'editto contenente il testo di legge, ciò che appare dalle espressioni tecniche *proscribere, proponere, promulgare* (Fest. ep. p. 224 cf. Cic. de leg. 3, 4, 11.) Negl'ultimi tempi della repubblica, anzi esso era scritto anticipatamente su tavole di bronzo (Cic. pro Mil. 32, 87 cf. Suet. Caes. 28). La legge Licinia Iunia del 692 disponeva, che, nell'atto medesimo della promulgazione, il magistrato presidente dovesse consegnare all'*aerarium* una copia del testo, e ciò per impedire che esso venisse modificato (Schol. in Cic. pro Sest. 64, 135 cf. Cic. ad Att. 2, 9, 1. 4, 16, 5; in Vatin. 14, 33; Phil. 5, 3. 8 etc.). Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 202 segg.; 2 p. 128 seg.

Adunanze pubbliche (contiones):

Due opposti principii regolavano in Roma il diritto di associazione e l'altro delle pubbliche adunanze: quella libertà più illimitata di cui i cittadini godevano rispetto al primo, almeno nell'età repubblicana, è loro quasi assolutamente negata rispetto al secondo. Radunare la cittadinanza in luogo pubblico per arringarla, era un diritto che lo Stato riserbava a sè e quindi ai suoi rappresentanti, così i magistrati supremi e i tribuni della plebe (Cic. ad Att. 4, 1, 6 cf Liv. 3, 39. 6; 39, 15, 11; 42, 33 etc.), come i minori (Schol. in Clod. et Cur. p. 330 Orelli cf. Gell. 13, 16, 1) e parzialmente il pontefice massimo (Gell. 2, 12, 11). Questa limitazione della libertà individuale potè col tempo e in molte circostanze esser voluta per ragione d'ordine pubblico e di sicurezza; ma nel fondo mette capo al concetto cardinale che informa il diritto pubblico romano, cioè che la cittadinanza per sè non può funzionare senza l'azione concomitante del magistrato. Sotto questo rispetto, insomma, non v'è differenza tra assemblee deliberanti o *comitia* propriamente detti e *contiones* o *conventiones*. È il magistrato soltanto che può convocare così gli uni che le altre, nello stesso modo che in quelli e in queste egli solo ha il diritto di parlare, e i cittadini, in piedi, tacciono (Cic. pro Flacco 7, 16; pro Sest. 59, 126 cf. Brut. 84, 289; de leg. agr. 2, 5, 13; Tusc. 3, 20, 48; orat. 63, 213; ad Q. fr. 2, 3, 2 etc). Nei comizii essi non son chiamati che semplicemente a votare; nelle concioni per regola ad ascoltare, tranne che il magistrato per eccezione non permetta loro di parlare (Cic. ad Att. 4, 1, 6; cf. 2, 3. Liv. 45, 40. 9; 45, 46, 3. Dio Cass. 39, 34. Plut. Cato min. 43 cf. Vell. 1, 10); dato per altro che taluno non ne sia reputato indegno (ad Herenn. 1, 11, 20. Quintil. inst. 3, 11, 13 cf. Plut. q. Rom. 63). La tradizione anzi considera siccome una vera conquista della repubblica, fin dal suo sorgere, cosiffatta permissione (Dionys. 5, 11). Perfino i discorsi nei pubblici funerali (*laudationes*), quando non eran tenuti dagli stessi magistrati, per lo più da consoli (p. e. Liv. 2, 47, 10. Quintil. inst. 3,

7, 2) aveano luogo in concioni da essi indette (Dionys. 5, 17. Cic. de leg. 2, 24, 62).

Quel concetto fondamentale comune ai comizii e alle concioni, si manifesta oltre che in altre circostanze formali, come p. e. nello stesso modo di convocazione e negli stessi giorni destinati agli uni e alle altre, soprattutto in questa, che le concioni più ordinarie erano appunto quelle che per così dire preparavano i comizii. Il che per altro non toglie che ve ne siano state anche di quelle da essi indipendenti, come le concioni tenute dal capo dell'esercito ai soldati fuori di Roma (Liv. 7, 36, 9; 8, 7, 14. 32, 1; 26, 48, 13; 30, 17, 19 etc.) e quelle ai cittadini in Roma a cagione della solennità del *lustrum* (Varro de l. L. 6. 93), della *intercessio* contro un atto del magistrato (Liv. 42, 33), delle esecuzioni capitali (Cic. pro Rabir. ad pop. 4, 11; 5, 15. Tac. ann. 2, 32), degli avvenimenti guerreschi (Liv. 22, 7, 8; 45, 1. Polyb. 3, 85, 7. 8) e specialmente degli editti (Cic. de fin. 2, 22, 74; de off. 3, 20, 8. Liv. 39, 15 etc. etc). Bisogna anzi dire che non vi potevano esser comizii, massime legislativi e giudiziarii, se non preceduti da concioni, giacchè la discussione sulle proposte del magistrato che non era permessa nei primi, dove non si poteva che soltanto votare, si facea appunto nelle seconde (Varro de l. L. 6, 87. 88. 91. 93. 94. Gell. 15, 27. Liv. 2, 56, 10; 3, 11, 4; 25, 3, 15. Cic. pro Flacco 7, 15. Ascon. in Cornel. p. 70 etc). Sicchè mentre nelle concioni il popolo interveniva in massa, senza alcuna organizzazione politica, al momento della votazione quelle si mutavano in comizii, cioè ogni cittadino pigliava posto, a seconda del vario genere di comizii, nella propria centuria, curia o tribù, nella quale insieme con gli altri votava.

Ogni concione cominciava con una preghiera del magistrato che la presiedeva, nello stesso modo che i veri comizii eran preceduti dagli auspicii: « consules in rostra escenderunt et contione advocata cum sollemne carmen precationis, quod praefari solent priusquam populum adloquantur magistratus, peregisset

consul, ita coepit » (Liv. 39, 15, 1 cf. Cic. pro Mur. 1. Dionys. 7, 59. Plin. paneg. 63. Gell. 13, 23, 1 etc). Seguiva quindi la *rogatio* e ad essa, secondo i casi, la discussione. Questa infatti sembra che non vi sia punto stata rispetto alle elezioni: almeno non se ne hanno esempii. Qui, letto che avea il magistrato i nomi dei candidati da lui ammessi o anche, come fu uso più tardi, permettendo che gli elettori votassero per quelli ad essi accetti (Liv. 3. 64, 9), la concione si mutava immediatamente in comizii. Una discussione sarebbe stata, oltre che contraria al diritto del magistrato presidente di redigere la lista dei candidati, anche superflua, perchè tutto il lavorio elettorale era già innanzi compiuto e per lo più fuori di Roma. Essa era invece consueta nelle concioni, che precedevano la votazione su proposte di leggi e sull'applicazione di sentenze penali.

per le elezioni,

per le proposte di leggi,

Le proposte di legge d'ordinario si discutevano nel senato, ciò che per altro non era costituzionalmente obbligatorio pel magistrato proponente. Ma anche in questo caso non mancava mai un dibattimento innanzi al popolo, in concioni, la così detta *suasio et dissuasio* (Quintil. inst. 2, 4, 33. Liv. 3, 63, 8; 34, 1, 4 etc); la formola finale della *suasio* è: *ego hanc legem, quod bonum faustum felixque sit vobis ac rei publicae, uti rogas iubendam censeo* (Liv. 10, 8, 12); quella della *dissuasio*: *ego nullo modo legem abrogandam censeo* (Liv. 34, 4, 20). Per le proposte presentate ai comizii centuriati, essa avea luogo in giorni anteriori a quello della votazione (Cic. cum sen. gr. egit 10, 26; pro Sest. 50; in Pison. 15, 34); per quelle invece presentate in altri comizii, essa poteva farsi anche in quel giorno (Liv. 43, 16, 8. Dionys. 9, 43; 10, 3).

È probabile che negli stessi *dies comitiales*, cioè quelli che nel calendario eran fissati pei comizii, si siano pure tenute queste ed altre analoghe concioni (Macrob. sat. 1, 16, 22 cf. Cic. ad Att. 1, 14, 1). Certo è che per esse valeva il termine del cosidetto *trinum nundinum*, cioè che la discussione, al pari della vo-

tazione, non potesse aver luogo se non 24 giorni dopo la lettura della proposta di legge o altrimenti la *promulgatio legis*, termine nel quale eran compresi così il giorno della presentazione come quello della votazione (Fest. ep. p. 224. Cic. de leg. 3, 4, 11; fam. 16, 12, 8; de domo 17, 45; Phil. 5, 3, 8. Liv. 3, 35, 1. Quintil. inst. 2, 4, 35 etc. etc.). In casi eccezionali soltanto poteva il magistrato, autorizzato dal senato, non rispettare questo termine (Liv. 4, 58, 8; 27, 33, 9; 41, 14, 3; 42, 28, 1 etc.). La concione o le concioni a ciò destinate potevano essere presiedute anche da un magistrato che non fosse il proponente della legge, come fu p. e. con quella sui giurati proposta dal console del 648 Q. Servilius Caepio e discussa sotto la presidenza di un tribuno della plebe (Cic. Brut. 43, 161). Era in genere considerato siccome diritto e dovere del magistrato di illuminare così il popolo sulle leggi da lui proposte (Cic. de leg. 3, 4, 11; « qui agent..... rem populum docento, doceri a magistratibus privatisque patiunto. » cf. Liv. 34, 1 seg.). Ma laddove al collega o ai colleghi o ad altri magistrati di diritto spettava il prender parte alla discussione, ai privati invece, come si è già osservato, il farlo dipendeva dal volere del presidente, il quale per regola avea per ultimo la parola (Dio. Cass. 39, 35 cf. Liv. 45, 21, 6. 36. 1. Ascon. in Cornel. p. 70). La quale restrizione dovè essere minore nel fatto di quello che pare, se si pon mente appunto che per mezzo di altri magistrati potevano i privati far valere le loro opinioni. Perfino agli ambasciatori esteri e a monarchi (Polyb. 6, 30, 4. Sallust. Iug. 34) poteva esser concesso di parlare, quante volte trattavasi non di vere leggi, ma di negozii politici.

pei giudizii penali.

Se nelle concioni la discussione delle proposte di legge poteva talvolta mancare, quella relativa ai giudizii penali dovea sempre e necessariamente aver luogo; e così pure se rispetto alla prima era nell' arbitrio del magistrato presidente di far parlare i privati, rispetto alla seconda questi aveano anzi il do-

vere di pigliar parte al dibattimento. Siffatte concioni giudiziarie si riferivano al così detto *iudicium populi* (Liv. 3, 56, 5; 5, 11, 12; 7, 28, 9; 10, 46, 16; 29, 22, 9. 37, 4 cf. 4, 7, 5; 8, 37, 8. Cic. de domo 17, 45; in Ascon. in Scaur. p. 20), cioè al tribunale comiziale, in cui il popolo esercitando il diritto di grazia, istituiva un giudizio di cassazione su determinate sentenze penali pronunziate dal magistrato. Esaurito il procedimento di prima istanza innanzi al magistrato, cominciava quello di seconda istanza o cassazione con l'atto di accusa (*anquisitio*), che quegli pronunziava contro l'imputato innanzi al popolo riunito in una prima concione, nella quale determinava così il reato (Liv. 6, 20, 12), come la relativa pena (Liv. 8, 33, 17; 26, 3, 6 cf. 2, 52, 5; 26, 3, 7 etc). Da questo momento cominciavano i quattro termini di tutto il giudizio popolare, rappresentati da altrettanti giorni e concioni; e di essi i primi tre si riferivano al dibattimento in quelle (Cic. in Vatin. 17, 40. Liv. 3, 40, 5; 38, 51, 6. 12. 52, 4), il quarto invece alla votazione, per la quale la *contio* si tramutava in *comitia*. Il primo termine era fissato dal magistrato (*diem dicere*) pel giorno immediato a quello dell'*anquisitio* (p. e. Liv. 25, 4, 8; 38, 50, 5) o anche per un altro seguente (*intermissia die*: Cic. de domo 17, 45). Gli altri due seguivano ad esso con l'intervallo però di un giorno tra l'uno e l'altro (*diem prodicere*: Cic. l. c. Liv. 38, 50, 10 etc.), ed era in tutti e tre appunto che il magistrato esponeva le ragioni dell'accusa, l'imputato si difendeva da sè o per mezzo di avvocati e l'una parte e l'altra producevano i proprii testimoni.

Finita al terzo termine la requisitoria con una sentenza di condanna, e avvenuta la *provocatio* dell'imputato, si fissava allora il quarto termine per la votazione, il quale per la regola comune a ogni sorta di comizii deliberativi, non poteva esser meno di 24 giorni da quello del terzo termine (Cic. de domo 17, 45 etc.), tranne che l'accusato non avesse rinunziato a questo intervallo (Liv. 43, 16, 11. Cic. de har. resp. 4, 7). È dubbio se nel giorno

della votazione siasi continuato il dibattimento. Certo è che il quarto termine era improrogabile, e che, ove per qualsivoglia circostanza la votazione non avea luogo in quel giorno, il processo avea fine, *tota causa iudiciumque sublatum sit* (Cic. de domo 17, 45 cf. Schol. Bob. p. 337. Val. Max. 8, 1, 4. Dio Cass. 37, 28); nè si reputava regolare che l'accusa fosse ripresa dal medesimo magistrato (Schol. Bob. p. 337). A seconda che la condanna era capitale o di multa, il popolo si costituiva in comizii centuriali, tributi o *concilium plebis*.

Non esercitando i consoli, siccome altrove fu detto, la giurisdizione penale ordinaria, che è appunto quella in cui poteva avverarsi il *iudicium populi*, è chiaro che le concioni ad essa relative eran convocate e presiedute dai magistrati competenti, questori, edili, tribuni della plebe, *duumviri perduellionis*, e dal pontefice massimo. Quelle invece riguardanti le elezioni e la legislazione in genere potevano essere tenute anche dai consoli, e molti dei luoghi di sopra citati si riferiscono appunto ad essi. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 191 segg.; 3 p. 390 segg.

Assemblee politiche (comitia).

A cominciare dal consolato fino ai primi tempi dell' Impero, Roma ebbe quattro assemblee politiche: i *comitia curiata*, i *comitia centuriata*, i *comitia tributa* e il *concilium plebis*. Potrebbe a primo aspetto parere, che questa molteplicità fosse effetto di una divisione di competenza, per modo che ogni assemblea avesse avuta una funzione sua propria. Ma questa ragione non regge che in parte, cioè pei soli comizii curiati, i quali veramente ebbero nella repubblica una funzione diversa da quella degli altri tre, a cui erano egualmente comuni la elezione dei magistrati, la legislazione nel senso più largo e il giudizio di cassazione in materia penale. Il fatto dipende piuttosto da contingenze storiche e politiche.

Innanzi tutto, benchè gli annalisti non ammettano nella monarchia che i soli comizii composti delle 30 curie, pure non sembra improbabile che accanto ad essi vi siano stati

fin d'allora anche i centuriati, prima della riforma Serviana formati delle 6 centurie di cavalieri e delle 30 di militi, tutti patrizii, e dopo quella riforma, delle 18 dei cavalieri, 70 di militi e 5 di inermi, patrizii e plebei insieme (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 104 segg.). Ed è probabile che le loro funzioni siano state diverse, a seconda del modo con cui i cittadini vi pigliavan parte, militarmente ordinati nei centuriati, non militarmente nei curiati, in guisa che p. e. mentre nei primi si votava la guerra e, dopo la riforma Serviana, si compiva l' atto religioso e pubblico del *lustrum*, nei secondi si compivano alcuni atti puramente religiosi, come l'inaugurazione del re e di altri sacerdoti, altri quasi legislativi, come il testamento, l'arrogazione, e quello politico della fedeltà (*lex curiata*) al nuovo re (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 306 segg.). Ora, col sorgere della repubblica, da una parte la competenza dei nuovi centuriati si venne sempre più allargando con la elezione dei magistrati, coi giudizii di cassazione e con l' estendersi del campo della legislazione; e ciò principalmente perchè essi rappresentavano la cittadinanza intera composta di patrizii e di plebei. D'altra parte, non solamente non v' era ragione di abolire i curiati, ma per l' opposto v'era l'opportunità di conservarli. La loro attività si svolgeva principalmente nel campo gentilizio, quando p. e. col testamento, con l'arrogazione, con la reintegrazione della gentilità nell' esiliato che ritornava in Roma, con la costituzione di una nuova gente e in casi analoghi occorreva una deliberazione delle curie, che avesse autorizzati quegli atti. E come il diritto gentilizio era proprio dei patrizii ed avea uno stretto legame col diritto sacro, così da un lato quelle deliberazioni non potevano esser prese se non nei comizii curiati, a cui quasi esclusivamente continuarono a pigliar parte i patrizii, anche quando dopo qualche tempo istituìta la repubblica vi furono ammessi a votare i plebei; e dall'altro lato era necessario che tali comizii fossero convocati e presieduti dal supremo

rappresentante e custode del *ius sacrum*, il pontefice massimo, il quale, non fornito d'imperio, non avea il diritto di convocare i comiziii centuriati militarmente costituiti. È per questo che quando erano da lui convocati e presieduti, i comizii curiati solevano chiamarsi *calata*. Quanto all'atto di obbedienza e fedeltà compiuto in quella medesima assemblea, che in tal caso era convocata dal magistrato, esso non era una vera deliberazione del popolo, non conferiva a quello niun potere che non avesse ricevuto dai comizii che lo avevano eletto; era un puro atto formale, tanto vero che di buon' ora in tale occasione le trenta curie eran rappresentate da trenta littori. L' essersi quindi esso continuato a compiere, come già si facea nella monarchia, nei comizii curiati, non significava diminuire l'alto e generale potere deliberativo, di cui eran forniti i comizii centuriati, i quali perciò si possono considerare siccome l'unica e vera rappresentanza del popolo. Nè questa loro qualità venne, da principio almeno, menomata, quando con la prima secessione della plebe sorse il *concilium plebis*. Questo che fu sempre, di diritto e di fatto, composto di soli cittadini plebei, in origine e per parecchio tempo non fu considerato siccome un'assemblea generale dello Stato, e la sua duplice funzione legislativa e giudiziaria soltanto per via di usurpazione e di tolleranza per parte dello Stato a poco a poco assunse un carattere generale.

Noi non sappiamo quando e perchè siano stati istituiti i comizii tributi, composti, come i centuriati, di patrizii e di plebei. É probabile che siano sorti nello stesso anno 283 u. c., quando anche la plebe cominciò a riunirsi in *concilium* non più per curie, ma per tribù: certamente essi esistevano al tempo delle XII Tavole, che ricordando il *comitiatus maximus*, implicitamente ammettono i *comitia leviora*, che sono appunto i tributi. La ragione potè probabilmente esser questa, che per tribù era molto più semplice e sollecita che non fosse per centurie la convocazione della cittadinanza (Mommsen, Staatsrecht 3 p. 322 segg.).

Del resto, come nell'assemblea della plebe la funzione elettorale era ristretta alle magistrature plebee, i tribuni e gli edili, la giudiziaria di fatto limitata al campo dei processi politici e la legislativa a certe speciali materie, come p. e. l'assegnazione delle terre demaniali, la fondazione di colonie, la concessione della cittadinanza romana etc.; del pari i comizii tributi non eleggevano che magistrati minori ed emanavan leggi e giudicavano in materia di minore importanza di fronte a quella trattata nei centuriati.

Convocazione, presidenza e iniziativa.

Il principio fondamentale, che la cittadinanza officialmente e costituzionalmente nulla possa operare senza l'iniziativa del magistrato, più ancora che nelle semplici concioni, si osserva rispetto ai comizii, le vere assemblee deliberanti. È il magistrato che ha il diritto di convocarli, di presiederli, di far loro delle proposte. In tutto questo vi sono certamente condizioni e regole costituzionali, che egli deve rispettare e che, trasgredite, possono farlo incorrere, a seconda dei casi, in un biasimo e perfino in un processo penale; ma ciò non muta la sostanza di questo suo rapporto col popolo. Nè quel principio è la negazione, come potrebbe parere, dell' altro non meno fondamentale, che la sovranità dello Stato risiede nei comizii. Chi crea il nuovo magistrato, anche se la lista dei candidati è approvata da quello che presiede alla elezione; chi fa la legge, di cui il testo in forma di *rogatio* è presentato al popolo dal medesimo presidente; chi annulla o conferma la sentenza penale è sempre il popolo con la sua votazione. Il magistrato può certo emanare una legge senza il concorso dei comizii (*lex data*), ma a ciò occorre un mandato espresso dei medesimi, come fu coi magistrati straordinarii con poteri costituenti e in altri casi analoghi. In generale il rapporto tra magistrato e comizii consiste in ciò, che ove si tratti di elezioni, di legislazione e di giudizio penale, quegli non può operare solo, e viceversa in tutto ciò che rientra nelle attribuzioni di lui, come l' esercizio dell' imperio

militare, la giurisdizione e in generale il governo, i comizii non entrano punto (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 301 segg.). Adunque la proposta del magistrato limita senza dubbio l' esercizio della sovranità, in quanto che non ammette, almeno nei primi tempi, l'iniziativa comiziale, nello stesso modo che è una limitazione il chiamare il popolo ad approvarla o rigettarla, senza discussione, benchè questa abbia luogo nelle concioni; ma ciò non significa che essa l'annulli. Da qui segue che la convocazione e la presidenza dei comizii e l'iniziativa del magistrato sono atti, i quali in sostanza rientrano meno nel campo del potere legislativo che in quello del governo, il vero potere che regge lo Stato e solo ha il diritto di giudicare della opportunità o del bisogno di far procedere alla elezione, di mutare con nuove leggi l'ordine giuridico esistente, di fare eseguire la sentenza penale ovvero di proporne l'annullamento al popolo.

Questi tre diritti di convocazione, presidenza e iniziativa, intimamente collegati tra loro, son quelli che i Romani con un nome solo chiamavano *ius agendi cum populo*, rispetto ai magistrati patrizii, e *cum plebe*, rispetto ai plebei (Gell. 13, 16, 2 cf. Cic. de leg. 3, 4, 10; Verr. 1, 13, 36. Macrob. sat. 1, 16, 22. Fest. ep. p. 50). Esso era una prerogativa dei supremi rappresentanti dello Stato e quindi principalmente dei consoli (Cic. de leg. 3, 4, 10) e dei loro colleghi minori, i pretori, e così pure di tutti gli altri magistrati straordinarii, che talvolta, in condizioni eccezionali, assumevano il potere consolare, come il dittatore e il *magister equitum*, i tribuni militari con potestà consolare, *i decemviri legibus scribendis* e i *triumviri rei publicae constituendae* del 711 u. c. Il che prova appunto la sua connessione col potere governativo centrale, rappresentato dai consoli e pretori; potere al quale essendo estranei tanto i magistrati che funzionavano fuori di Roma, proconsoli e propretori, quanto gli stessi minori funzionanti nella città, compresi i censori, non conferiva ad essi quel diritto. Il quale in persona dei consoli soprattutto si estendeva così

ai comizii centuriati, come ai tributi (p. e. Polyb. 6, 12, 4. Liv. 3, 71, 3. 72, 6. Tac. ann. 11, 22, etc). non potendo il *concilium plebis* esser convocato se non dai tribuni della plebe. Quanto ai comizii curiati, se questi funzionavano legislativamente in materia di diritto gentilizio, la convocazione spettava, come si è detto, al pontefice massimo; quando invece trattavasi della *lex curiata*, la convocazione per regola spettava ai consoli o pretori, sia che quella riguardasse sè medesimi, sia altri magistrati (Cic. de leg. agr. 2, 11, 26. 28). Dalle elezioni quest' assemblea era assolutamente esclusa. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 192 segg.

Elezione di magistrati

Per la elezione dei magistrati, dopo che col tempo ve ne furono altri oltre ai consoli, v'erano non poche condizioni, di cui alcune riguardavano la eleggibilità, altre la specie dei comizii e le formalità da osservarsi nell'atto medesimo della elezione. Alle prime, p. e. dell'esser patrizio o plebeo, della *professio*, della cumulazione di due o più magistrature, della continuazione della medesima magistratura, della rielezione o iterazione, dell'età, dell' ordine gerarchico etc., fu già ragionato rispetto alla elezione dei consoli (cap. III-IV); nè questo è il luogo di discorrerne ancora riguardo agli altri magistrati. Quanto alle seconde, in generale v'erano queste norme. Primamente, che quando la legge istitutrice di una nuova magistratura non determinava i comizii elettorali, s'intendeva che tali potessero essere così i centuriati come i tributi e la stessa assemblea della plebe (Liv. 27, 5, 16 cf. Cic. ad fam. 8, 8, 5. Prob. 3, 24). Questo valeva però specialmente per le magistrature nuove straordinarie, laddove per le ordinarie annue e stabili vigeva l'altra norma, che i magistrati supremi, come consoli e pretori, si eleggessero nei centuriati, i minori nei tributi e i tribuni e gli edili della plebe nel *concilium plebis*; il che importava che alla elezione dei maggiori e dei minori concorreva tutta la cittadinanza, a quella dei plebei soltanto la plebe, anche quando col tempo essi furono riconosciuti sic-

come magistrati di tutto lo Stato. — Il diritto poi di convocare e presiedere i centuriati e tributi era una prerogativa del collegio dei consoli e pretori, benchè questi ultimi l'esercitassero in un campo relativamente molto ristretto. Non v'è, infatti, esempio che un pretore abbia presieduto alla elezione di pretori, censori, edili, questori e tanto meno di consoli; sicchè quando nel 705 e circa lo stesso anno si vide un pretore convocare i comizii per la elezione di un dittatore e di altri pretori, l'atto fu ritenuto incostituzionale (Gell. 13, 15, 4 cf. Cic. ad Att. 9, 9, 3. 15, 4). Questo diritto del pretore si vede esercitato rispetto ad alcuni magistrati gerarchicamente inferiori allo stesso questore, cioè i *tres viri capitales* (Fest. s. v. *sacramentum* p. 347) e i *quattuorviri Capuam Cumas* (Fest. s. v. *praefectura* p. 233), i quali ultimi un tempo erano nominati direttamente dal pretore urbano; nè è improbabile che tale diritto siasi esteso anche agli altri magistrati inferiori, compresi sotto il titolo generale di *vigintisexviri*. La legge speciale che istituiva una magistratura straordinaria, temporanea, nello stesso tempo che indicava i comizii elettorali, stabiliva pure se la convocazione dovesse esser fatto da un console o da un pretore. Era questo il caso di commissarii eletti per la fondazione di colonie e assegnazione di terre demaniali, per lo più *triumviri agris dandis adsignandis et coloniae deducendae*: presidenza del console Liv. 8, 16; 9, 28; 32, 2 cf. 3, 1 etc., del pretore Liv. 10, 21; 31, 4; 34, 53; 37, 46; 39, 23. Non mancano però esempii di altri magistrati straordinarii, come di quello che dovea dedicare un tempio (Liv. 23, 30, 14), di un *quaesitor* pel tribunale speciale giudicante nel processo per l'uccisione di Clodio (Cic. pro Mil. 8, 22), dei *Vviri* eletti nel 542 u. c. pel restauro delle fortificazioni della città (Liv. 25, 7) e di *duumviri* per la costruzione di un tempio (Liv. 22, 33). Anche i *tribuni militum consulari potestate*, che per parecchi anni sostituirono i consoli, erano eletti in comizii centuriati da questi presieduti (Liv. 5, 13,

2. 52, 16). Adunque, uno dei consoli, scelto per sorte o per accordo col collegà (Liv. 35, 20, 2; 39, 6, 1; 40, 17, 8; 41, 6, 1 etc.), presiedeva ai comizii elettorali dei nuovi consoli, sia ordinarii che supplenti (p. e. Liv. 22, 33, 9; 24, 7, 1; 30, 20, 8; 35, 6, 1. 20, 2; 39, 6, 1; 40, 17, 8; 41, 1, 6 etc.), e la loro elezione precedeva quella degli altri magistrati (Cic. Verr. 1, 7-9. Dio Cass. 39, 31. 32. Val. Max. 8, 15, 4. Liv. ep. 50 etc.), dei pretori (Gell. 13, 15, 4 cf. Liv. 7, 1; 8, 32; 10, 22; 27, 35; 35; 10; 43, 11 etc.), dei censori (Cic. ad Att. 4, 2, 6. Liv. 7, 22; 24, 10. 2; 27, 11, 7; 32, 7; 39, 41, 5), degli edili curuli (Varro, de re r. 3, 2, 2. Cic. ad Att. 4, 3; pro Planc. 20, 49. Dio Cass. 39, 7. 32) e dei questori (Cic. in Vatin. 5, 11. Vell. 2, 92): il luogo di Gellio (7(6), 9), ove si accennerebbe alla presidenza di un edile per la elezione di altro edile, è indubbiamente corrotto.

La dittatura, non quella di Sulla e di Cesare, le quali, al pari del triumvirato dell'711 u. c., furono loro conferite con una votazione, che creava insieme quella magistratura con poteri costituenti, la dittatura insomma a cui si ricorreva quando soprattutto per ragioni militari e politiche si volevano sospendere alcune guarentigie costituzionali e investire di pieni poteri un cittadino, nei primi tempi della repubblica non fu soggetta all'elezione popolare. Nei consoli si riconosceva il diritto di darsi un nuovo collega, con un imperio maggiore del loro (Liv. 8, 32, 3; 30, 24 cf. 5, 9, 7 etc), d' ordinario con consentimento del senato, senza però che esso fosse indispensabile (Liv. 4, 17, 23; 6, 11; 7, 12; 22, 57 cf. Cic. de leg. 3, 3, 9 etc); come d'altra parte non era obbligatorio per essi l'accettare la persona proposta dal senato (Liv. 2, 30; 4, 17. 21. 23. 46; 7, 12, 26; 8, 17; 9, 29; 10, 11 etc). Anche qui la sorte o l'accordo decideva quale dei due consoli dovesse procedere alla nomina (p. e. Liv. 4, 21, 26): *dictatorem dicere* (Cic. de re p. 1, 40, 63. Varro de l. L. 5, 82 etc.) è la formola tecnica ordinaria, meno frequente *facere* (Fest. s. v. *optima lex* p. 198), *legere* (Liv. 2, 18), *nominare* (Liv. 9, 28), *creare* (Liv. 2, 18. 30;

4, 26, 6 etc.). È dubbio se fin dall'origine sia stato questo un diritto esclusivo dei consoli: un responso del collegio degli auguri nel 328 u. c. l'avrebbe negato (Liv. 4, 31, 4), e infatti dopo quell'anno si ebbero dittatori nominati da tribuni militari con potestà consolare (Liv. 4, 46. 57; 5, 19; 6, 2. 11. 28. 38). L'essere il pretore collega dei consoli, per quanto gerarchicamente ad essi inferiore, non dovrebbe far dubitare che, mancando quelli, egli potesse creare un dittatore; e invero questo diritto è attribuito agli uni e all'altro (Plut. Marc. 24). Ma a ciò contrasta quello che poco innanzi abbiam detto, cioè che quando Cesare nel 705 volle che sotto la presidenza di un pretore fosse eletto un dittatore, l'atto venne accusato d'incostituzionalità. Ora, il Mommsen (Staatsrecht 2 p. 147), ricordando che nel 537 dopo la battaglia del Trasimeno, fu creato dittatore Q. Fabius Maximus, indubbiamente da un pretore, non essendovi allora consoli (Liv. 22, 8 cf. Polyb. 3, 87 etc), è d'avviso che in quel'occasione dovè essere stabilita la norma, che i consoli potessero nominare direttamente il dittatore, ma il pretore avesse bisogno di un voto dei comizii; ciò che appunto fece Cesare. A ogni modo, fu quella la prima volta che un dittatore venne eletto, benchè s'ignori in quali comizii. Nel 544 il senato deliberò che il console M. Laevinus proponesse ai comizii (centuriati) la elezione di un dittatore, che, ove quegli si rifiutasse, fosse sostituito da un pretore e questi, pur egli rifiutando, da un tribuno della plebe. Avvenuto il rifiuto di Laevinus, l'assemblea della plebe elesse Q. Fulvius, e il console M. Marcellus compì la formalità della proclamazione o nomina (Liv. 27, 5). L'ultimo dittatore si ebbe nel 552 (Fasti Capitolini s. a.). Finchè il dittatore funzionava, tutte le altre magistrature rimanevano in carica, compresi gli stessi consoli e pretori (Polyb. 3, 87, 8. Dionys. 5, 70; 72. 77. Liv. 4, 41; 8, 32; 30, 24 etc).

È molto probabile, che nei primi tempi della repubblica il magistrato presidente dei comizii elettorali abbia avuto anche il diritto di limitare il voto ai soli candidati da lui pro-

posti. Ne sarebbe una prova innanzi tutto l'applicazione della parola *rogare*, propria della proposta di legge, anche alle elezioni, contenuta nella formula *Quirites magistratus rogat* (p. e. Liv. 6, 42, 14. Cic. de leg. 3, 4, 10) o *magistratum rogare* (Gell. 13, 15, 4. Cic. de div. 1, 17, 33; ad Att. 9, 9, 3. Liv. 1, 17, 9; 3, 64, 10. 65, 3; 8, 13, 10 etc.); per modo che il popolo avrebbe risposto con l'accettare o col rigettare i candidati, appunto come rispondeva nelle proposte di legge. Con ciò concorderebbe pure, che nelle elezioni era sempre un console che presiedeva ai comizii e l'altro non poteva usare del veto contro la sua proposta. Ma più di tutto aumenta la probabilità, l'uso antichissimo della così detta *professio* dei candidati, cioè del dichiararsi officialmente tali presso il magistrato presidente, il quale essendo arbitro dell'ammissione o non ammissione nella lista anche dei cittadini, che aveano le condizioni volute per la eleggibilità (Liv. 3, 64, 5; 7, 22, 8; 8, 15, 9; 10, 15, 11 etc. cf. Cic. ad fam. 16, 12, 3; Brut. 62, 224. Suet. Caes. 18 etc), poteva così indirettamente limitare quella ai candidati a lui accetti. Col tempo però questa candidatura officiale cessò: il presidente dei comizii non poteva escludere dalla lista dei candidati quei cittadini, che possedevano le condizioni della eleggibilità, e, se eletti, dichiarar nulla la elezione (Vell. 2, 92). La *professio* poi, che sino alla fine del secolo VI non era stata obbligatoria e regolata da leggi, sullo scorcio della repubblica divenne tale, stabilendosi allora in che modo e in qual tempo e qual luogo dovesse farsi, restando sempre limitata a quel modo il diritto del magistrato nella compilazione della lista. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 470 segg. 501 segg.; 3 p. 303 seg. 347. 390 seg.

La elezione non era perfetta se non seguìta da tre atti, la *renuntiatio*, la *patrum auctoritas* e la *lex curiata*, delle quali due ultime si è già ragionato, trattando degli atti d'insediamento dei consoli (cap. VII). Ma se queste col tempo divennero degli atti puramente formali, la *renuntiatio* o proclamazione dell'eletto fu sempre considerata sì essenziale,

che senza di essa la votazione si riteneva siccome non avvenuta. E qui pure si presenta il potere del magistrato presidente dei comizii così pieno, da essere in sua facoltà il negare la proclamazione anche al candidato fornito di tutte le qualità per essere eleggibile (Liv. 3, 21, 8. Val. Max. 3, 8, 3. Lex Iul. mun. lin. 132 [Bruns, Fontes p. 108]. cf. Vell. 2, 92). Secondo un luogo di Plinio (paneg. 64), compiuta la votazione, e prima di esser proclamato, il candidato eletto soleva prestare nelle mani del presidente un giuramento circa la sua retta gestione; uso che ha un' eco nello statuto municipale di Malaca, il quale prescrive anzi un tale giuramento (Lex Malac. c. 57. 59 [Bruns, Fontes p. 143]). Non sembra però che una legge speciale abbia ciò prescritto pei magistrati di Roma, e il fatto che non v' ha altro accenno fuori di quello a tale giuramento, fa pensare che esso non sia stato necessario. Quanto alle varie formalità che accompagnavano la votazione e la proclamazione degli eletti, come esse erano le medesime che pei comizii legislativi, se ne ragionerà più oltre.

Fu già avvertito (cap. IV) come dal tempo di Tiberio la elezione dei magistrati passasse dai comizii al senato. Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 403 segg.

Legislazione: Se nel campo delle elezioni le candidature officiali col tempo disparvero, per contrario in quello della legislazione fu sempre riconosciuta ed osservata la prerogativa del magistrato, di poter egli solo presentare proposte di leggi. Una iniziativa, insomma, dei comizii non vi fu mai ammessa; nè come tale può considerarsi il caso, quando il popolo era chiamato, non già ad approvare o a rigettare la proposta del magistrato, bensì a manifestare la sua volontà sopra un determinato obietto. Avveniva questo del resto raramente, e un esempio se ne ebbe nel 544 u. c. rispetto ai cittadini romani della Campania, per la punizione dei quali il tribuno della plebe L. Atilius « ex auctoritate senatus plebem in haec verba rogavit: omnes Campani.... qui se dediderunt in arbitrium dicionemque populi Ro-

mani Fulvio proconsuli, ... *de iis rebus quid fieri velitis, vos rogo, Quiritus;*» la plebe « sic iussit, *quod senatus iratus*, maxima pars, censeat qui adsint, *id volumus iubemusque*». (Liv. 26, 33, 12). — Esercitavano questo diritto d'iniziativa principalmente i consoli, i pretori e i tribuni della plebe. Quanto ai due primi, l'avere i consoli un potere maggiore di quello dei pretori, non importava in questo rispetto un'autorità in loro superiore. Quando nel 587 u. c. fu dichiarata la guerra ai Rhodii, la proposta fu fatta da un pretore peregrino, e non incontrò ostacoli (Liv. 45, 21, 1. 2). Nondimeno era uso, che le leggi di maggiore importanza fossero presentate dai consoli, e quelle di minore dal pretore urbano, come p. e. sulla concessione della cittadinanza romana a popolazioni intere (Liv. 8, 17, 2) o a singole persone (Cic. pro Balbo 24, 55), sulla introduzione dei ludi Apollinari nel 546 (Liv. 27.23), sulla destituzione dei consoli designati da Vitellio (Tac. hist. 4, 46) e così via. Neanche si può affermare che vi sia stata differenza tra essi, circa la specie dei comizii. Certo, i consoli preferivano i centuriati, nello stesso modo che i pretori doverono piuttosto preferire i tributi; benchè rispetto ad essi la tradizione taccia su questa particolarità. Ma si ebbero pure leggi consolari votate nei comizii tributi, come la Manlia del 397 riguardo all'imposta sulle manomissioni (Liv. 7, 16), l'Antonia del 710 sulla provincia della Syria (App. bel. civ. 3, 7) e l'altra del console T. Quinctius Crispinus sugli acquedotti, conservataci da Frontino (de aquis § 129). Ed è probabile che nei medesimi comizii siano state votate anche la Calpurnia del 687 sull'*ambitus* (Ascon. in Cornel. p. 75) e la Iulia agraria del 695 (Dio Cass. 38,6. Plut. Pomp. 48 etc.) e forse altre. Che poi i pretori abbiano potuto presentar leggi anche in comizii centuriati, può inferirsi per analogia da ciò, che, quando innanzi a questi trattavasi una causa capitale promossa da un tribuno della plebe, non avendo egli autorità per convocarli, facea conferirsela appunto da un pretore (Liv. 43, 16, 11. Gell. 6(7), 9, 9. Cic. de har. resp. 4, 7).

iniziativa dei consoli, pretori e tribuni della plebe;

Nulla impediva che da un solo dei consoli si facesse la proposta di legge; ma per impedire che il collega dissenziente si opponesse con la *intercessio*, essi procedevano insieme nell'atto della presentazione. Da ciò l'uso di porre a capo dell'*index* o *praescriptio* della legge il gentilizio dei due consoli, come si vede p. e. nella lex Caecilia et Didia del 655 (Cic. pro Sest. c. 64; pro domo c. 16. 20; Philipp. 5, 3, 8 etc.), nella Licinia et Mucia del 658 (Cic. pro Cornel. p. 449. Ascon. in Cornel. p. 57 etc.), nella Terentia et Cassia del 680 (Cic. Verr. 3, 70, 163), nella Gellia et Cornelia del 681 (Cic. pro Balbo 8, 19; 14, 32), nella Iunia et Licinia del 691 (Schol. Bob. ad Cic. pro Sest. p. 310 cf. Cic. Philipp. 5, 3, 8 etc), nell'Aelia Sentia dell'anno 4 d. Cr. (Gai. inst. 1, 13), nella Papia Poppaea del 9 d. Cr. (Gai. 1, 145 etc.) etc. Leggi consolari indicate col nome di un solo console sono eccezionali; laddove i plebisciti portano sempre il nome di uno dei dieci tribuni, senza dubbio per brevità.

Che la proposta di legge dovesse essere contenuta in un editto e promulgata 24 giorni prima della votazione, e che la discussione si facesse non nei comizii propriamente detti, bensì in concioni, son circostanze a cui si è già accennato, ragionando degli editti e delle adunanze pubbliche. Nè era escluso che ad essa si facessero in queste degli emendamenti e che, emendata, si ripresentasse (Cic. ad Att. 1, 19, 4. Ascon. in Cornel. p. 58). Ma dove veramente le leggi si discutevano e preparavano, era il senato, e di ciò si terrà parola, trattando dei rapporti dei consoli col medesimo.

votazione;

Il procedimento seguito nel giorno della votazione, era in generale il medesimo così nei comizii legislativi, come negli elettorali e giudiziarii. Seduto sul *tribunal* eretto sui *rostra* (Cic. Brut. 43, 161. Liv. 10, 15, 9 cf. Plin. paneg. 64), il magistrato presidente, allo spuntar del sole (Varro, de l. L. 6, 92. Plut. C. Gracch. 3. Dionys. 7, 59 etc), comincia col prendere gli auspicii (Varro, de l. L. 6, 91; Liv. 3, 20, 6; 5, 14, 4. 52, 15; 9, 38, 16. Dionys. 7, 59; 9, 41 cf. Cic. de deor. n. 2, 4, 11), mentre che l'araldo (*praeco*) chiama a

raccolta i cittadini (Varro, de l. L. 6, 91 cf. 6, 86. 87. 90). Seguono quindi, per bocca dello stesso araldo, che ripete sul suggerimento dello *scriba*, la lettura (*recitatio*) della proposta di legge quale è contenuta nell'editto (Ascon. in Cornel. p. 58. Appian. bell. civ. 1, 11. Dio Cass. 37, 43 etc.), e la domanda (*rogatio*) del presidente medesimo nella formola: *velitis iubeatis, uti* etc. Questa, relativa a una legge di arrogazione, suonava così: *Velitis iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet, quam si ex eo patre matrique familias eius natus esset, utique ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita ubi dixi, ita vos Quirites rogo* (Gell. 5, 19, 9 cf, Cic. de domo 17, 44; 22, 10, 2; 26, 33, 14; 30, 43, 2 etc.).

Lo stesso magistrato allora, mediante un *accenso* o anche un augure, invita i cittadini a recarsi a votare: « qui exercitum imperaturus erit, accenso dicito: *C. Calpurni, voca in licium omnes Quirites huc ad me.* Accensus dicit sic: *Omnes Quirites, in licium visite huc ad iudices* (Varro, de l. L. 6, 38 cf. 95). Ma prima che ciò avvenga, *populus summovetur* (Liv. 2, 56, 10; 3, 11, 4; 25, 3. Cic. pro Flacco 7, 15), cioè le persone che non han diritto a votare e che han preso parte all'ultima concione, sono allontanate, mentre i votanti si distribuiscono a seconda delle relative sezioni, curie, centurie o tribù: « cum id solum superest, ut populus sententiam ferat, iubet eum is qui fert legem discedere, quod verbum.... significat.... [ut] in suam quisque tribum discedat, in qua est suffragium laturus » (Ascon. in Cornel. p. 70 cf. Liv. 3, 11, 4; 2, 56, 12. Cic. de leg. 3, 4, 11 etc.). *Intro vocare* esprime l'ordine che segue di entrare tutti nel ricinto destinato alla votazione (Ascon. in Cornel. p. 76. Schol. Bob. in Cic. or. in Clod. et Cur. p. 337. Liv. 10, 13, 11, 24, 18; 40, 42, 10 etc.), il così detto *licium* (Varro de l. L. 6, 86-95. Fest. ep. p. 113 seg.), *ovile* (Serv. in Vergil. egl. 1, 34. Iuven. 6, 529. Liv. 26, 22, 11) o anche *saepta* (Serv. l. c. Cic. pro Mil. 15, 41; pro Sest. 37, 79; ad Att. 4, 16, 8. Appian. bel. civ. 3,

30 etc.), suddiviso in tante sezioni quante erano le curie, le centurie e le tribù. In *suffragium mittere* (Liv. 3, 64, 5; 31, 7, 1 etc.), *in suffragium vocare* (Liv. 4, 5. 2; 24, 8, 20 etc) o *ad suffragium vocare* (Liv. 6, 38, 4; 10, 21, 13 etc) è l'ordine che dà il magistrato di cominciare la votazione. Finchè questa si facea verbalmente, l'atto chiamavasi *suffragium inire* (Liv. 1, 17, 9; 2, 56, 10; 3, 17, 4. 71, 3 etc.); da quando per iscritto, *suffragium ferre* (Cic. de domo 17, 45; pro Sest. 51, 109 etc.). La lex Gabinia del 615 introdusse quest'ultima per la elezione dei magistrati (Cic. de leg. 3, 16, 35; Lael. 12, 41), la Cassia del 617 la estese ai giudizii di cassazione, eccetto quello di alto tradimento (Cic. de leg. 3, 16, 35. 37; Brut. 25, 37; 27, 106; Lael. 12, 41; pro Sest. 48, 103 etc), ai legislativi la Papiria del 623 (Cic. l. c.) e la Coelia del 647 al giudizio di alto tradimento (Cic. l. c.).

Come per le elezioni nei primi tempi, anche per le leggi il voto affermativo era espresso con le parole *uti rogas* (Liv. 33, 25, 7 cf. 6, 38; 5; 30, 43, 3 etc. Cic. de leg. 2, 10, 24; ad Att. 1, 14, 5), il negativo, *antiquo* (Cic. de leg. 3, 17, 38; de off. 2, 21, 73; ad Att. 1, 13, 3 etc.), e nei giudizii di cassazione, *libero* e *damno* (Mommsen, röm. Münzwesen p. 636). Quando scomparvero le candidature officiali, per indicare che un cittadino o una sezione avea eletto un tal candidato, si usarono le espressioni *dicere* (Liv. 5, 13, 3; 10, 9, 10. 11, 4. 13, 11 etc.) o *facere* (Liv. 3, 21, 8. 64, 10; 10, 14, 13 etc). In ogni sezione i cittadini votavano a uno a uno (*viritim*: Liv. 1, 43, 10) e la maggioranza relativa dei singoli voti bastava per rappresentare il voto della sezione e quindi l'approvazione in genere (Lex Malac. c. 56 in Bruns, Fontes p. 143). Perchè poi i voti di tutte le sezioni riunite potessero significare la medesima cosa, occorreva la maggioranza assoluta (Polyb. 6, 14. Appian. bel. civ. 1, 12 Dionys. 2, 14. Lex Malac. c. 57).

proclamazione delle sezioni;

Compiuta la votazione e quindi lo scrutinio, *diribitio* (Cic. ad Att. 4, 3, 4; pro Planc. 6, 14, 16; ad fam. 7, 30, 1; in Pison. 15, 36 etc.),

si procedeva alla *relatio* e alla *renuntiatio*. Il *rogator* di ogni sezione, elettore nella medesima e che era quello il quale segnava i voti singoli, sulla domanda dell'araldo (Cic. de or. 2, 64, 200) riferiva al magistrato (Cic. de div. 2, 35, 74; de deor. n. 2, 4, 10 etc.) il risultato della votazione della sezione stessa; e questi per bocca dell'araldo lo proclamava (*renuntiat*: Lex Malac. c. 56. Cic. Verr. 5, 15, 38; de leg. agr. 2, 2, 4; Philipp. 2, 33, 82. Gell. 7(6), 9 etc). Questa prima parziale proclamazione poteva però essere interrotta dal magistrato e dar luogo a due effetti diversi, o di far votare di nuovo alcune sezioni, il cui voto era stato già proclamato, come avvenne con la elezione dei consoli nel 540 (Liv. 24, 8) e 544 (Liv. 26, 22), o pure di render nulla la votazione in un senso già avvenuta di alcune sezioni, influendo in senso opposto su quella delle altre rimanenti e con cui si otteneva la maggioranza (Val. Max. 8, 1, 7; 4, 5, 3 cf. Liv. 8, 22). Finita la votazione di tutte le sezioni, cominciava la *recitatio*, cioè l'araldo leggeva il voto dato da ciascuna sezione, seguendo un ordine per lo più stabilito dalla sorte (Lex Malac. c. 57 cf. Cic. pro Planc. 14, 34), pronunziando la formola p. e. *olla* (=*illa*) *centuria legem iubet*, o *illum liberat*, o *consulum dicit illum* (Varro, de l. L. 7, 42; de re r. 3, 17, 1), e giunto alla maggioranza assoluta dei voti, non andava più oltre (Lex Malac. l. c. Cic. pro Planc. 14, 35. Varro, de re r. l. c.), perchè con questa s'intendeva compiuta la deliberazione. Nei comizii centuriati, in cui le sezioni o centurie votavano successivamente, raggiuntasi la maggioranza con la metà più una, le altre centurie non procedevano alla votazione (Dionys. 4, 20; 7, 59; 10, 17). Negli altri comizii essendo contemporanea la votazione di tutte le curie o tribù, la *recitatio* non continuava per le sezioni non necessarie a formare la maggioranza, ma il risultato della votazione era del pari dato (Ascon. in Cornel. p. 81 cf. Liv. 3, 63, 11; 8, 37, 11; 29, 13, 7 etc.).

proclamazione definitiva.

Chiudeva tutto il procedimento della votazione, la *renuntiatio*, cioè la proclamazione definitiva del voto, che il magistrato facea fare dall'araldo (Lex. Malac. c. 57. Cic. pro Mur. 1, 1. Dionys. 2, 14. Gell. 12, 8, 6 etc.), e che per le elezioni equivaleva alla nomina del candidato o dei candidati, pei giudizii di cassazione per lo più all'assoluzione del condannato e per la legislazione a quella che noi oggi chiamiamo pubblicazione della legge. L'affissione in un luogo pubblico era obbligatoria soltanto pei trattati internazionali e quindi per le deliberazioni comiziali ad essi relativi (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 255 segg.). Vi furono non pertanto delle leggi, che per propria disposizione vennero in tal modo pubblicate, come quelle delle XII Tavole affisse ai *rostra* sul Foro romano (Dionys. 10, 55, 57. Diod. 12, 24. 26. Liv. 3, 57), la lex Icilia al tempio di Diana sull'Aventino (Dionys. 10, 32), e la Cornelia sui 20 questori al tempio di Saturno (C. I p. 108) etc. — Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 127 seg.; 3 p. 369 segg.

Col sorgere dell'Impero non venne immediatamente meno la legislazione comiziale, tranne quella che si riferiva alla pace, alla guerra e ai rapporti internazionali, la quale siccome connessa con l'imperio militare, fu fin da principio assunta dall' imperatore (Strab. 17, 3, 25 p. 840. Dio Cass. 53, 17 cf. 60, 23. Lex de imp. Vesp. lin. 1 seg. in Bruns, Fontes p. 182). Leggi votate nei comizii si ebbero ancora sotto Augusto, per sua iniziativa in forza della potestà tribunicia (Dio Cass. 54, 16 cf. Sen. de ben. 6, 22), e per iniziativa degli stessi tribuni della plebe (Macrob. sat. 1, 12, 35), come pure sotto Tiberio nella prima metà del suo regno (Dig. 40, 1, 24. Tac. ann. 4, 16. Ulp. 3, 5. Cod. Iust. 9, 21. Inst. 2, 13, 2). Da questo tempo la legislazione passò nel senato, pur non abolendosi direttamente la comiziale, giacchè di essa si hanno esempii ancora sotto Claudio (Tac. ann. 11, 13. Gai. 1, 157. 171. Ulp. 11, 8. Cod. Iust. 5, 30, 3), Vespasiano (Tac. hist. 4, 46) e persino sotto Nerva (Dig. 47, 21, 3, 1). — Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 881 segg.; 3 p. 345 segg.

Cassazione penale.

La funzione giudiziaria dei comizii (*iudicium populi*), i quali potevano esser chiamati a rivedere alcune sentenze penali del magistrato e quindi anche cancellarle, al pari della elettorale sorse quasi col consolato. È vero che la tradizione ce la mostra pure sotto la monarchia, per quanto in forma leggendaria ed esemplificativa, nel processo contro P. Horatius (Liv. 1, 26; 8, 33. Fest. p. 297 s. v. *sororium* etc.); ma da tutte le circostanze che accompagnano il racconto, si vede chiaro che l'appello al popolo (*provocatio*) è concepito siccome una concessione di re Tullus Hostilius. Il quale appunto per render possibile la grazia dell'accusato, si fa rappresentare da suoi delegati, i *duumviri perduellionis*, contrastando al pieno illimitato potere regio la cassazione della sua sentenza per parte del popolo. Nella monarchia, insomma, il diritto di vita e di morte verso i cittadini romani, non ha restrizione di sorta nel re, e che tale esso siasi trasmesso ai consoli, la stessa tradizione esemplifica nel processo capitale del primo console Brutus, contro i congiurati per la restaurazione dei Tarquinii, nel quale non ci fu appello al popolo (Liv. 2, 5. Dionys. 5, 8-13 etc). La funzione comiziale diviene invece ordinaria, quando la *provocatio* è affermata quale un diritto del cittadino romano; e ciò avviene con la legge Valeria del primo anno della repubblica: « Idem (P. Valerius), in quo fuit Poblicola maxime, legem ad populum tulit eam, quae centuriatis comitiis prima lata est ne quis magistratus civem Romanus adversus provocationem necaret neve verberaret » (Cic. de re p. 2, 31, 54 cf. 1, 40, 62. Liv. 2, 8, 2. Dionys. 5, 19. Dig. 1, 2, 2, 16 etc.).

Nella sua applicazione però questo diritto e quindi il relativo potere dei comizii, non era così assoluto da non ammettere alcune restrizioni, le quali anzi ci furono ed ebbero il doppio scopo: l'uno di non diminuire troppo, in determinate circostanze, il potere del magistrato supremo e in genere l' autorità dello Stato, l'altro di sottrarre alla giurisdizione comiziale alcune sentenze penali, che, cassate dal

popolo, avrebbero creata una vera impunità per molti gravi delitti.

Ius provocationis e suoi limiti;

Innanzi tutto la *provocatio* non era ammessa che pei cittadini romani di pieno diritto (Cic. Liv. Dig. ll. cc.), perchè essa doveva di persona esser fatta dal condannato innanzi ai comizii, dopo che il magistrato, al quarto giorno della discussione, finiva per pronunziare la sentenza (Cic. de domo 17, 45. Appian. bel. civ. 1, 74 cf. Liv. 38, 52, 3). Per questa ragione, non perchè mancasse loro la qualità di cittadini romani, fu essa negata ai cittadini italici privi del diritto di suffragio, benchè si tentasse di concederla a quelli della Campania (Val. Max, 2, 7, 15). Nel secolo VII poi, fu estesa a quel Latino, al quale era stata offerta la cittadinanza romana da lui però rifiutata (Lex repet. lin. 78 = 85 in Bruns, Fontes p. 71). Tentativi di farne godere tutti i Latini, non mancarono (Val. Max. 9, 5, 1. Plut. C. Gracch. 9), ma fallirono.

Inoltre, perchè la sentenza potesse permettere la *provocatio*, occorreva che il magistrato l'avesse pronunziata in quanto esercitava l'*imperium domi* e non quello *militiae*. Ma di questa condizione e specialmente del limite topografico dell'uno e dell'altro, e come col tempo indirettamente fosse possibile l'applicazione della *provocatio* anche se il magistrato sentenziava fuori di Roma, abbiamo già trattato innanzi (cap. XVII).

Non eran soggette all' appello le sentenze riguardanti delitti di carattere internazionale, come p. e. l'offesa di ambasciatori esteri, e quelle che si riferivano a processi amministrativi tra lo Stato e i privati, o civili tra privati, compresi quelli, che, pur avendo per obietto dei delitti, entravano nella sfera della giurisdizione civile, come erano appunto i processi trattati nelle *quaestiones perpetuae*. Del pari erano escluse quelle contenenti la pena della perdita della libertà mediante la vendita del reo come schiavo, la pena della *pignoris capio* e quella di una multa inferiore alla misura massima di 3020 assi. Un tempo non era soggetto all'appello la pena della *verberatio*

e piuttosto che la lex Valeria del 245, pare che l'ammettesse la Valeria del 454, nel senso che al magistrato era proibito l' applicarla, sotto la minaccia d'incorrere nella medesima pena che avrebbe meritato, se avesse fatto eseguire una sentenza capitale senza permettere la *provocatio* (Liv. 10, 9, 5). Una delle leggi Porciae emanate tra il 631 e il 646, determinò meglio questa pena, ma s'ignora in che cosa ciò consistesse (Liv. 10, 9, 4 cf. Cic. de re p. 2, 31, 54). La *provocatio* adunque non poteva aver luogo che rispetto a due pene, la capitale secondo l'antica lex Valeria del 254, riconfermata nel 631 da una legge di Gaio Gracco (Cic. pro Rabir. ad pop. 4, 12 cf. Verr. 5, 63, 163; in Cat. 1, 11, 28. 4, 5, 10) e quella della multa oltre la misura suddetta, fissata prima nella legislazione decemvirale (Polyb. 6, 14, 6 cf. Gell. 11, 1. Dionys. 10, 50. Fest. p. 144 s. v. *maximam multam* cf. Mommsen, Münzwesen p. 174 seg.).

Tutti i magistrati quindi rivestiti di *imperium*, compresi i consoli, potevano pronunziare e fare eseguire sentenze capitali e di multa senza la restrizioue dell'appello al popolo, soltanto se funzionavano a capo dell'esercito fuori di Roma o il relativo 1° miglio. A questo vincolo locale non erano però soggetti, nè il dittatore, almeno fino a un certo tempo, nè i magistrati straordinarii con poteri costituenti. Quanto al dittatore, se naturalmente funzionava in Roma, l'obbligo di permettere la *provocatio* per la propria sentenza è espressamente negato (Liv. 2, 18, 30; 3, 20. Dionys. 5, 76: 6, 58. 7, 13. Dig. 1, 2, 2, 18. Lyd. de mag. 1, 37). Col tempo però esso venne esteso anche a lui (Fest. p. 198); e come negli anni 315 (Liv. 4. 13), 369 (Liv. 6, 16), 391 (Liv. 7, 4), 429 (Liv. 8, 33-35) e 440 (Liv, 9, 26. 34, 14) si vedono dittatori non sottostare a quell'obbligo, così il Mommsen (Staatsrecht 2 p. 164 seg.) pensa che esso sia stato probabilmente imposto dalla terza lex Valeria del 454 (Liv. 10, 9). Sotto i *decemviri legibus scribendis* è in generale attestata la sospensione dell' appello al popolo

(Cic. de re p. 2, 36, 61. 37, 62. Liv. 3. 32, 6. 36, 6. 41, 7. Dig. 1, 2, 2, 4. Zonar. 7, 18); e se quelli del primo anno volontariamente l'ammettono (Cic. de re p. 2, 36, 61. Liv. 3, 33. 9. 36, 6), gli altri del secondo esercitano illimitatamente il loro potere penale in Roma, e perfino giudicano in casa (Liv. 3, 36, 37, 8. Dionys, 10, 59). Altrettanto valse sotto la dittatura di Sulla e di Cesare (Dio Cass. 42, 20 cf. Cic. pro Lig. 4, 11, 12) e dei *Triumviri rei publicae constituendae.* — Potevano però anche i consoli in Roma esser sottratti alla *provocatio*, quando trattavasi di giudizii penali eccezionali o statarii, ai quali abbiamo già accennato, trattando della giurisdizione penale; dove si è anche indicata la ragione costituzionale, per la quale non si vollero assoggettare i consoli alla *provocatio*, facendo in loro vece giudicare i questori e altri magistrati.

comizii competenti.

In questa funzione eran competenti tutti i comizii, eccetto i curiati, a seconda però della natura del processo, se cioè capitale o di multa. Quanto al primo, non potevano giudicare che solamente i centuriati; restrizione questa che forse è antica quanto la relativa *provocatio*, certo fu in vigore dal tempo del decemvirato (Cic. de leg. 3, 4, 11. 19, 44; cum sen. gr. egit 11, 27; pro Sestio 30, 65. 34, 73.). E come sentenze capitali non potevano essere pronunziate che dai questori, dai *duumviri perduellionis* e dai tribuni della plebe, così perchè questi magistrati potessero convocare quei comizii e diriggervi la discussione, ciò che di diritto non potevan fare mancando d'imperio, si ricorreva a due espedienti: i questori e forse anche i *duumviri* si faceano autorizzare da un console o da un pretore a prendere gli auspicii necessarii per quei comizii (Varro, de l. L. 6, 91 cf. Liv. 3, 24, 7. Dionys. 8, 77), i tribuni invece si faceano concedere da un pretore un termine per la convocazione di essi (Liv. 25, 3, 9; 43, 16, 11. 16. Gell. 6[7], 9, 9. Cic. de har. resp. 4, 7). La giurisdizione capitale dei questori, limitata ai reati di omicidio, veneficio

e in genere comuni, attestata in modo generale (Dig. 1, 2, 2, 23. Fest. p. 258; ep. p. 221 cf. Varro, de l. L. 6, 90. 91) e anche particolare (Cic. de re p. 2, 35, 60; de domo 32, 186. Liv. 2, 41. 3, 24. 25. Dionys. 8, 77. Plin. nat. hist. 34, 4, 13), durò probabilmente fino al secolo VII, quando essa passò nei tribunali permanenti presieduti da pretori. Ed è per essa soltanto che pare sia stato uso d'interrogare il senato, prima di convocare i comizii (Varro, de l. L. 6, 91. Polyb. 6, 16). Quella dei *duumviri* per reato di alto tradimento, e della quale non si hanno che due soli esempii, l'uno del 370 contro M. Manlius, dubbio per altro se duumvirale o tribunicio (Liv. 6,20), l'altro contro C. Rabirius del 691, al quale prese parte Cicerone nella nota orazione, di buon' ora dovè cessare, essendo stata usurpata dai tribuni. Questi, quasi procuratori generali dello Stato, si faceano accusatori per ogni specie di reati politici, commessi principalmente da magistrati; competenza questa relativamente posteriore alla originaria, da essi tuttavia conservata, di giudicare e punire ogni offesa arrecata alla dignità e integrità del loro ministerio, ovvero alle loro funzioni. La storia offre moltissimi esempii di processi tribunicii (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 320 segg.), di cui alcuni sono capitali, la maggior parte di multa, e quindi svolti innanzi al *concilium plebis* (p. e. Liv. 4, 41, 11; 5, 12, 1; 25, 3, 4; 43, 8, 9 etc. etc.), essendo quelli riservati ai comizii centuriati. — Nei processi di multa eran poi competenti i comizii tributi e il *concilium plebis*. Quelli, se la multa era inflitta in genere dagli edili curuli (Cic. Verr. 1, 12, 36; 5, 67, 173. Liv. 8, 22, 2; 10, 23, 11. 31, 9. 47, 4; 35, 10, 12. 41. 9. Val. Max. 6, 1, 7; 8, 1, 7. Plin. nat. hist. 18, 6, 42), o dal pontefice massimo ai sacerdoti da lui dipendenti (Val. Max. 1, 1, 2. Liv. 37, 5; 40, 42; ep. 19. Cic. Philipp. 11, 8, 18); questo, se dagli edili plebei (Liv. 3, 31. Dionys. 6, 90; 10, 48) ovvero dai tribuni. Anche di simili processi edilizii si hanno molti e svariati casi (Mommsen, Staatsrecht 2 p. 492 segg.). Conseguenza di questo potere degli edili cu-

ruli e del pontefice massimo, era il diritto di convocare i comizii tributi e quindi il *ius agendi cum populo* in essi riconosciuto (cf. Gell. 13, 16, 1).

Del procedimento seguíto nella discussione innanzi al popolo, si è già detto ragionando delle concioni.

La giurisdizione comiziale cominciò a venir meno, mano a mano che s'istituivano sempre nuovi tribunali permanenti, contro la cui sentenza non era possibile l'appello al popolo. Ma il colpo più grave le fu dato dalla nuova *quaestio maiestatis* creata da Sulla e per la quale probabilmente i tribuni della plebe perderono la loro giurisdizione penale. Della fine della repubblica non si hanno che due casi di giurisdizione popolare, il processo tribunicio contro Rabirius e l'edilizio di Clodius contro Milo (Ascon. in Milon. 14, 38 cf. Cic. pro Sest. 44, 95; pro Mil. 14, 40. Dio Cass. 39, 18 etc.). – Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 351 segg.

Rapporti in genere col senato.

Col senato i consoli aveano in generale due specie di rapporti: gli uni relativi alla sua composizione, convocazione, presidenza e relazione, gli altri riguardanti le funzioni che il senato compieva nello Stato. Queste funzioni erano, eccetto il caso dell' *interregnum*, nel quale i consoli non aveano alcuna parte, a loro volta anche esse di due specie, in quanto che il senato era chiamato, nella repubblica, o a ratificare alcune deliberazioni dei comizii, ovvero a consigliare i consoli ed altri magistrati circa gli atti governativi che essi erano per emanare. Nell' Impero ad esse si aggiunsero anche altre, come la elezione dei magistrati repubblicani, la giurisdizione civile e la penale, e la legislazione, alle quali abbiamo già innanzi accennato. Tra quelle due prime v'ha questo di comune, oltre il procedimento della relazione, della discussione e della votazione eguale in amendue, che tanto la ratifica delle deliberazioni comiziali, quanto il consiglio precedente agli atti non erano possibili senza una formale azione del magistrato che convocava il senato. La quale nel primo caso era espressa con la formola

referre ad senatum, relativa al *ferre ad populum*, nel secondo con l'altra *senatum consulere*. E come in quello la deliberazione del senato chiamavasi *patrum auctoritas*, così in questo *senatus consultum*.

Patrum auctoritas.

La *patrum auctoritas*, sovente ricordata dagli scrittori (Cic. de re p. 2, 13. 25. 32, 56; Brut. 14, 55; pro Planc. 3, 8. Liv. 1, 17, 10. 22, 1. 32. 1. 47, 10. 49, 3; — 3, 59, 5; 4, 3, 10; 6, 41, 10. 42, 14; 7, 16, 7; 8, 12, 5. de vir. ill. 33), era informata al concetto di una specie di tutela, che il senato esercitava sui comizii, in quanto questi potevano facilmente violare la costituzione e in genere il diritto. Il che appare chiaro dal valore etimologico della parola *auctoritas*, che ricorda l'*auctoritas tutoris*, e nel medesimo senso ricorre nel *fulgur auctoritas*, quello che conferma, diverso dal *fulgur consiliarium*, che ammonisce (Sen. nat. q. 2, 39. Serv. Aen. 8, 524), come nelle *auctoritates* delle testimonianze (Cic. de or. 3. 2, 5; pro Cluent. 50, 139). Questo concetto è poi confermato dal fatto, che, quando sorgevano delle difficoltà per accordare la *patrum auctoritas*, esse riguardavano sempre non l'opportunità politica, ma il fondamento giuridico della deliberazione comiziale, come fu p. e. rispetto alla lex Valeria-Horatia del 305 relativa alla validità dei plebisciti, all'inviolabilità dei tribuni della plebe e al diritto della *provocatio* (Liv. 3, 59, 5 cf. c. 55), alla elezione del primo console, del primo pretore e dei primi edili curuli (Liv. 6, 42, 14) e ad una legge consolare emanata *novo exemplo* nel 397, in un accampamento presso Sutrium (Liv. 7. 16). Differisce però la *patrum auctoritas* dal *senatus consultum* anche per questo, che essa non è emanata, come questo, da tutto il senato, bensì dai soli senatori patrizii; ciò che oramai non è dubbio, essendo dimostrato che la parola *patres*, pur avendo originariamente indicato i patrizii, più tardi e nell'uso tecnico designò quella parte appunto del senato, che era composta di patrizii (cf. Mommsen, röm. Forsch. 1 p. 218 segg. Staatsrecht 3 p. 14. 1037 seg.). Esclusa circa le deliberazioni del *con-*

cilium plebis, anche quando i plebisciti ebbero valore di legge, essa era necessaria per tutte quelle dei comizii, o che fossero proprie leggi (Liv. 1, 17. 32; 3, 59, 5; 7, 16), o elezioni di magistrati (Cic. pro Planc. 3, 8; Brut. 14, 55. Liv. 6, 42, 14) o, come è molto probabile, dei giudizii penali, in quanto però non avean luogo innanzi a quel *concilium*. E mentre nei primi tempi essa soleva seguire, con o senza lungo intervallo, alle deliberazioni medesime, più tardi fu disposto che le precedesse, indubbiamente per evitare che in caso di rifiuto, sorgessero dei conflitti tra il popolo e il senato. Il primo esempio se ne ebbe nel 387 u. c., quando il senato medesimo prese l'iniziativa, che tutti i magistrati eletti in quell'anno, fossero anticipatamente approvati dai *patres* (Liv. 6, 42, 14); ciò che venne ripetuto più tardi, certo prima del 464 (Cic. Brut. 14, 55 cf. de vir. ill. 33). Nel 415 il dittatore Q. Publilius Philo fece votare una legge, con cui fu stabilito che per tutte le deliberazioni dei comizii centuriati dovesse precedere la *patrum auctoritas* (Liv. 8, 12, 5), e poco dopo, tra il 462-535, la lex Maenia prescrisse la medesima cosa per le elezioni (Cic. Brut. 14, 55). — Le scarse notizie che si hanno intorno a questa funzione senatoriale, soprattutto l'assoluta mancanza di quelle relative al rifiuto della ratifica, basterebbero per sè a provare la sua poca importanza pratica, se non vi fosse l' altra prova, che essa era esercitata soltanto dalla parte patrizia del senato, la quale col tempo perdeva sempre più di numero e di peso nella vita dello Stato. Noi non sappiamo se in questo caso i consoli abbiano avuto forse la prerogativa sui pretori e i tribuni della plebe, di convocare il senato. Ma ove così fosse, certo essa non avea maggiore importanza di quella dell'atto medesimo, del tutto formale. Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1037 segg.

Senatus consultum.

A differenza della *patrum auctoritas*, il *senatus consultum* era emanazione di tutto il senato, composto di patrizii e di plebei. E se la prima rappresentava, specialmente nel campo legislativo, una certa limitazione insieme

della iniziativa del magistrato e dell'azione comiziale, il secondo importava, oltre a quella, una restrizione maggiore del potere governativo. In questa seconda funzione i rapporti tra senato e magistrato ci si presentano sotto un duplice aspetto. Nei primi secoli della repubblica, si tenne fermo al principio della superiorità del magistrato; il che vuol dire che l'azione del senato non usciva dai limiti di un vero *consilium*, per quanto diverso dal consiglio privato, di cui quello soleva circondarsi, e che il parere da esso richiesto non era obbligatorio nè per chi lo richiedeva, nè tanto meno pei suoi successori. Ciò è espresso nella parola *decretum*, usata allora particolarmente per indicare la deliberazione del senato, e più ancora sia nella formola della deliberazione: *quid de ea re fieri placeret, de ea re censuere* o simile, sia in quella usata, quando il senato di sua iniziativa proponeva al console o al pretore di compiere qualche atto: *si ei videretur* etc. Ma più tardi, già a cominciare dalle prime guerre Puniche, di fatto, non per effetto di niuna riforma costituzionale, passando il governo effettivo nelle mani del senato, quel principio venne meno, e il rapporto tra magistrato e senato si venne mano a mano a trasformare nel senso opposto, per modo che negli ultimi tempi della repubblica era questo che primeggiava su quello. Allora, come al nome di *decretum*, che poneva in prima linea il magistrato che promoveva il parere del senato, si sostituì quello di *senatus consultum* o *sententia*, che rilevava più il volere del senato per sè, del pari il parere da esso dato divenne obbligatorio pel magistrato e finì per essere un ordine a lui dato; nel qual caso si usò anche la parola *auctoritas*. Ma appunto perchè questa preponderanza del senato non si fondava sopra alcuna legge, e non era altro se una usurpazione di poteri, così da una parte nulla si mutò nei rapporti formali della convocazione, della presidenza e in genere del regolamento parlamentare, e dall' altra si videro pure, accanto a consoli che sopportavano di essere strumento del senato, altri che

ad esso si ribellavano. Così p. e. già nel 463 il console L. Postumius Megellus si rifiuta al senato di lasciare al suo predecessore il comando della guerra nel Samnium (Dionys. 17, 4. Dio Cass. fr. 36, 32). Quando il senato, su proposta di un tribuno della plebe, ordina il lutto per la legge presentata da Clodio contro Cicerone nel 696, i due consoli L. Calpurnius Piso e A. Gabinius lo proibiscono (Cic. pro Sest. 14, 32; in Pis. 8, 17).

Gli atti del governo, a cui si riferiva un *senatus consultum* o altrimenti pei quali i consoli erano più o meno obbligati a procacciarsi prima il parere o autorizzazione del senato, aveano questo di specifico, che, pur rientrando essi nella cerchia della competenza di quelli ed essendo potenzialmente compresi nell'ordinamento costituzionale, erano di natura straordinaria; laddove per gli ordinarii, come p. e. il comando militare, la giurisdizione, il censimento, la riscossione delle imposte etc., quel parere non era punto necessario. I primi poi si posson distinguere in due specie: atti relativi alla legislazione propriamente detta, e atti relativi al governo nel senso stretto della parola o se si vuole piuttosto all'amministrazione. Nelle elezioni e in genere in tutto quanto riguardava le persone, il senato per regola non avea alcuna ingerenza. L' avea soltanto per eccezione o di rado, quando sulla sua proposta con la medesima deliberazione comiziale a un tempo s' istituiva una magistratura straordinaria e si designavano le persone che doveano occuparla, come p. e. nel caso dei *duumviri aedi dedicandae* (Liv. 23, 30, 13), dei commissarii per l' assegnazione di terre demaniali (Cic. de leg. agr. 2, 7, 17; Philipp. 13, 15, 31. Liv. 34, 53, 1 cf. 10, 32, 29, 3; 35, 40, 5 etc.), delle due dittature di Sulla e di Cesare e dei *triumviri rei publicae constituendae*. Pare che anche nei giudizi penali dei comizii, in quanto essi si possono considerare siccome straordinarii, sia stato richiesto prima il parere del senato; si hanno almeno testimonianze riguardo ai giudizii capitali dei comizii centuriati (Varro, de l. L. 6, 91. Polyb,

6, 16). — Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1022-1048.

Proposte di leggi.

Le proposte di legge, per le quali il parere del senato era richiesto, eran quelle che i consoli o pretori faceano ai comizii centuriati o tributi, e i tribuni della plebe al *concilium plebis*. Eran quindi escluse le deliberazioni quasi legislative prese nei comizii curiati, sia perchè esse aveano un carattere gentilizio limitato, sia perchè prese sotto la presidenza del pontefice massimo, il quale non avea facoltà di convocare il senato. Ora, quanto alle altre due assemblee, si può dire essere stata norma costituzionale, che il magistrato non presentasse al popolo una *rogatio legis*, senza prima aver consultato il senato (Appian. bell. civ. 4, 92); sicchè il non farlo, non avea certo conseguenze penali, ma era oggetto di biasimo. Perfino le leggi relative alla concessione della cittadinanza romana a municipii senza diritti politici o a Stati stranieri, per le quali in certo rispetto si facea eccezione a questa norma, non di rado furono pure emanate *senati consulto et populi iussu* (p. e. Non. s. v. *iussu*. Liv. 8. 21, 10). Indispensabile era soprattutto il consenso del senato nella deliberazione relativa alla dichiarazione di guerra. Quando si vedono talvolta consoli o pretori non curanti del senato (p. e. Val. Max. 9, 5, 1. Liv. 45, 21 etc), egli è che essi sono in opposizione col medesimo, siccome fu p. e. il caso di Cesare per alcune delle sue leggi (Liv. ep. 103. Appian. bell. civ. 2, 10. 13. Dio Cass. 36, 3. 4).

Questa norma valeva anche per le proposte dei tribuni della plebe, cioè pei plebisciti (p. e. Liv. 4, 49, 6. 51, 2; 17, 15, 12; 30, 27, 3. 41, 4; 31, 50, 8; 39, 19, 4 etc), però in un modo diverso, a seconda dei tempi. Prima della lex Hortensia emanata tra il 465-468, i tribuni della plebe potevano liberamente far prendere da questa ogni sorta di deliberazioni, senza esservi autorizzati dal senato, specialmente se esse aveano un diretto ed esclusivo interesse plebeo. Ma se esse eran tali che riguardavano anche quelli dei patrizii, cioè se do-

veano avere una forza di legge obbligatoria per tutta la cittadinanza, allora la consultazione del senato, che sopratutto in questo caso valeva quanto l'autorizzazione, era indispensabile. La qual cosa è provata e dalla natura stessa dei plebisciti di carattere generale, emanati prima di quella legge, e dal fatto che Sulla nel 666 richiamò in vigore l'antica regola, cioè che i tribuni non potessero presentare al *concilium plebis* proposte di legge senza il consentimento del senato (Appian. bell. civ. 1, 59). Ora, quando la tradizione riferisce, che la lex Hortensia rese obbligatorii i plebisciti per tutti i cittadini, al pari della vera *lex* (Gell. 15, 27. Gai. inst. 1, 3. Dig. 1, 2, 2, 8. Plin. nat. hist. 16, 10, 37), non vuol dire altro se non che per essa venne dichiarato non più necessario quel preventivo consentimento (Mommsen, röm. Forsch. 1 p. 200 segg. Staatsrecht 3 p. 157 seg.). D'allora in poi, se il senato reputava opportuna la presentazione di qualsivoglia proposta di legge, a seconda dei casi invitava a farsene iniziatore un console, un pretore o un tribuno della plebe, e sovente in modo indeterminato decretava che, rifiutandosi uno di essi, fosse dall'altro sostituito (Liv. 27, 5, 16. Cic. ad fam. 8, 8, 5). Talvolta anzi e consoli e pretori e tribuni concorrevano insieme nel proporre leggi simili o analoghe (Liv. 4, 30, 3. Cic. ad Att. 1, 16, 2. 4, 1, 17; cum sen. gr. egit 8, 21. 9, 22; in Pison. 15, 35).

A questa ingerenza indiretta del senato nel campo della legislazione, se ne aggiunse una invece diretta. Fino allo scorcio del secolo VII e propriamente sino a Sulla, quando in casi urgenti ed eccezionali i consoli o i pretori eran costretti a non applicare una determinata legge, nè v'era tempo od opportunità di presentarne una nuova, essi si faceano autorizzare dal senato ad emanare l' atto relativo, tranne ad ottenerne poi la ratificazione e l' indennità dei comizii, ratificazione che soleva essere inclusa nel senatoconsulto (Ascon. in Cornel. p. 57). In questo modo procedevasi p. e. se occorreva abbreviare i termini di una votazione comiziale (Liv. 4,

58, 8; 27, 32, 9; 41, 14, 3; 42, 28, 1 etc), concedere la impunità a colui che denunciava il reo di un delitto, nel quale egli stesso era stato complice (Cic. pro Rabir. ad pop. 10, 28. Liv. 8, 18, 5; 39, 19, 7 cf. Appian. bell. civ. 1, 54. Cic. ad Att. 2, 24, 2; Cat. 3, 4, 2 etc) e simili. Dopo quel tempo e soprattutto nell'Impero, questo potere del senato di decretare dei privilegi o sospendere in casi speciali l'applicazione d'una legge, fu esercitata più largamente, senza riserva della ratificazione e anche se non v'era urgenza, come p. e. dispensando qualche cittadino da una determinata condizione per occupare una magistratura (Cic. de imp. Pomp. 21, 62 etc.), concedendo gli onori del trionfo a un generale (Liv. 28, 9. 38; 31, 20. 47. 48; 33, 22. 23. 27; 34, 10; 35, 8 etc.), dispensando dal servizio militare (Cic. Philipp. 5, 19, 53 cf. de nat. deor. 2, 2, 6), permettendo che nel medesimo giorno si tenessero sedute dei comizi e del senato, ciò che vietava una lex Pupia (Cic. ad fam. 8, 8, 5 cf. 1, 4, 1 etc.). Ma una vera e generale funzione legislativa il senato non ebbe che nell'Impero, quantunque non manchino esempii di usurpazione in questo campo, come quando esso emanava disposizioni sull'usura (Cic. ad Att. 5, 21, 13; ep. 6, 2, 7. 3, 5), sui brogli elettorali e i relativi processi (Cic. pro Mur. 32, 67; ad Att. 1, 16, 12; ep. 18. 3; ad Q. fr. 2, 7(9), 3. 15 (16), 2) etc.). Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1043-1048. 1228 segg.

Atti amministrativi. Se si escludono quelle funzioni ammistrative or ora accennate, che, rientrando nella competenza propria del magistrato, non aveano bisogno del concorso del senato, si può ben dire non esservi stato atto di governo, specialmente dei consoli, pel quale quello non doveva essere o per solito non era interrogato. Enumerarli qui ad uno ad uno non sarebbe nè possibile, nè necessario. Di alcuni di essi si è già trattato innanzi, ove si è ragionato del culto dello Stato, del comando militare, della formazione dell'esercito, della determinazione delle competenze (*provinciae*), dei

trattati internazionali e della pace e della guerra, della giurisdizione e così via. Di altri si discorrerà più oltre, e anche rispetto ad essi si vedrà se e in quale misura l'azione dei consoli o di altri magistrati era soggetta all'approvazione del senato.

Nomina dei senatori:

Due organi nello Stato concorrevano nella repubblica alla nomina dei senatori: direttamente e normalmente i consoli e poscia i censori, indirettamente i comizii. In niun modo vi partecipava il senato stesso, nè nella forma di proposta, nè tanto meno in quella di accettazione e ratifica. Fu soltanto alla fine della repubblica e nell'Impero, che talvolta si vide il senato conferire, in forma di privilegio, il diritto di votare insieme coi senatori, come in persona di Ottaviano nel 711 (Monum. Ancyr. 1, 3. Liv. ep. 118. Appian. bell. civ. 3, 51. Dio Cass. 46, 41 cf. Cic. Philipp. 5, 17, 46), di M. Marcellus nel 730 (Dio Cass. 53, 28), dei due figliuoli di Augusto, Gaius e Lucius (Monum. Ancyr. 3, 3 cf. C. VI 895) e del figliuolo di Herodes Atticus, per volere di Antonino Pio (CIG. 6185). Una vera nomina per parte del senato, anch'essa però in modo indiretta, non si ebbe che nell'Impero.

consolare;

Fondamento di questo diritto dei consoli è senza dubbio l'officio medesimo che era chiamato a compiere il senato: poichè negli stretti termini della costituzione esso non era altro se non un *consilium publicum* dei capi dello Stato, era naturale che il comporlo o meglio il tenerlo nei limiti del numero normale di 300 tramandato dalla monarchia, dovesse essere una loro prerogativa. La quale è ricordata siccome pari a quella dei re e dei tribuni militari con potestà consolare (« reges sibi legebant sublegebantque quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos consules quoque et tribuni militum consulari potestate..... sibi legebant ». Fest. p. 246), e senza restrizione alcuna si vede esercitata fin dai primi consoli (Liv. 2, 1, 10. Dionys. 5, 13. Fest. p. 254 s. v. *qui patres* etc.) Di buon' ora però sorsero dei limiti rispetto alle qualità o condizioni richieste nei candidati, delle quali si dirà

più oltre, ragionando della cancellazione dei senatori. La nomina consolare poi dovè avere questo di speciale, in paragone alla censoria, cioè che essa avveniva ogni volta che si rendevano vacanti dei posti nel senato, laddove l'altra necessariamente seguiva la sorte della censura, che per regola funzionava ogni lustro.

censoria; Certo è del resto, che, istituita questa nuova magistratura, i consoli non perderono immediatamente siffatto diritto. Giacchè se da una parte i primi censori non si ebbero che nel 311 o più probabilmente nel 319, dall'altra è accertato non solamente che il plebiscito Ovinio, indubbiamente non molto anteriore all'anno 442, trasferì dai consoli ai censori tale nomina, ma che anche i tribuni militari con potestà consolare cessati nel 387, l' esercitarono (Fest. p. 246). Oltre a ciò, come nei censori la nomina dei senatori era strettamente legata col diritto della cancellazione degl' indegni, così soltanto non ammettendo l'una e l'altra prima del plebiscito Ovinio, si può spiegare il fatto, che i censori del 318 punivano Mamercus Aemilius, togliendolo dalla sua tribù, ma non dal senato (Liv. 4, 24), laddove col tempo l'esclusione del senatore dalla tribù e dal senato andavano sempre insieme. La prima esclusione dal senato non si ebbe che nel 478 (Gell. 17, 23, 39 cf. 4, 8, 7, Liv. ep. 14. Dionys. 20, 13, 1 etc.).

Il solo che ricordi il plebiscito Ovinio è Festo (p. 246): « Praeteriti senatores quondam in opproprio non erant, quod, ut reges sibi legebant sublegebantque quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos consules quoque et tribuni militum consulari potestate coniunctissimos sibi quosque patriciorum et deinde plebeiorum legebant, *donec Ovinia tribunicia intervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim in senatum legerent:* quo factum est, ut qui praeteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi ». Quale sia stata la conseguenza diretta del plebiscito, è chiaro: trasferire dai consoli ai censori la nomina dei senatori; non così chiaro però è il motivo di questa re-

strizione apportata al potere consolare dall'ignoto tribuno Ovinio. Quello ammesso dall'Hofmann (röm. Senat. p. 12 seg.), che ritiene il plebiscito essere stato emanato subito dopo il 387, nel quale anno i plebei furono ammessi al consolato, cioè d'impedire che la nomina si facesse da un console plebeo e fosse riservata ai censori allora patrizii, non regge, come osserva il Mommsen (Staatsrecht 2 p. 418, 3). Innanzi tutto, perchè è molto dubbio che la censura sia stata preclusa ai plebei dopo il 387; e poi perchè a quel tempo i tribuni della plebe non ancora aveano abbastanza autorità presso il senato, da ottenere che questo approvasse in precedenza il plebiscito, come in generale era norma sino alla metà del secolo V. Nè più fondato sembra a noi l'altro motivo proposto dall'Herzog (Gesch. und System etc. 1 p. 261), sottrarre cioè la nomina dei senatori agl' interessi politici del giorno, disponendo che essa avvenisse a ogni lustro e insieme affidarla a magistrati di grande autorità e imparzialità, quali erano appunto i censori. Ma queste qualità a quel tempo, tra il 415 e il 442, anni in cui l'autore pone l'emanazione del plebiscito, sono contradette da due fatti. L'uno, che gli antichi (Liv. 4, 8) concepiscono la censura siccome *a parva origine orta, ... deinde tanto incremento aucta* etc.; l'altro, che la prima nomina censoria di senatori, quella del 442, fu annullata dai consoli dell'anno seguente, proprio perchè i censori Ap. Claudius e C. Plautius vi si erano mostrati poco equi e giusti (Liv. 9, 30, 2). Ora, il Mommsen (l. c.) movendo da quest'ultima circostanza, con maggior fondamento opina, che il plebiscito sia stato votato circa quell'anno, e che lo scopo sia stato, non tanto di diminuire il potere consolare, quanto di abolire in massima la durata a vita della funzione senatoriale; il che si ottenne dando ai censori il diritto di cancellarli dall'albo, quando ne fossero stati indegni (*ut qui praeteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi*). Nè ciò si sarebbe potuto altrimenti ottenere, perchè ai soli censori era dato il *regimen mo-*

rum. Le parole: *ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim in senatum legerent* stanno in contrapposto alle altre precedenti: *consules quoque..... coniunctissimos sibi quosque patriciorum et deinde plebeiorum legebant*, e significano che i censori nella scelta dei senatori dovessero aver di mira gli uomini migliori, e non farsi guidare, come già i consoli, da un criterio di parentela o altrimenti dall'arbitrio.

Passata nelle mani dei censori, la nomina (*legere*: Cic. de domo 31, 82. Liv. 23, 23, 3; 43, 5, 6. Fest. p. 246 etc.; *cooptare*: Cic. de leg. 3, 12, 27; de div. 2, 9, 23. Liv. 4, 4, 7. Suet. Tib. 1 etc.) facea parte di una operazione, la quale si componeva di tre atti, compresi nella formola generale di *lectio senatus* o revisione dell'albo dei senatori, cioè 1.° inscrizione di quelle persone, che per avere occupata una magistratura, aveano acquistato il diritto di votare nel senato, pur non essendo effettivamente senatori; 2.° cancellazione dall'albo di quelle che si erano rese indegne o avean perdute le qualità necessarie per sedere nel senato; 3.° nomina di nuovi senatori per raggiungere il numero normale. Dei due primi discorreremo più oltre. Quanto al terzo, esso richiedeva, al pari del secondo, il consentimento del collega, se era compiuto da un solo censore. Il nuovo albo s'intendeva entrato in vigore, dopo che per ordine dei senatori, esso veniva letto innanzi al popolo, probabilmente nel Foro (Cic. de domo 32, 84. Liv. 23, 23, 4; 29, 37, 1. etc.). Benchè coordinata col censimento, pure la *lectio senatus* era del tutto indipendente dal *lustrum*, siccome appare dal caso del 442 (Liv. 9, 30) e specialmente da quello dello storico Sallustio, che fu e rimase escluso dal senato nel 704, pur non avendo i censori di quell'anno celebrato il *lustrum* (Dio Cass. 40, 63).

Finchè vi furono censori, questo diritto di nomina non fu esercitato da alcun altro magistrato, tranne una volta sola, quando dopo la battaglia di Cannae (a. 538), occorrendo che nel senato fossero colmati i vuoti fattisi e non

potendosi aspettare il prossimo *lustrum*, fu creato un dittatore al solo scopo di compiere la *lectio senatus* (Liv. 23, 22, 23). Le dittature straordinarie di Sulla e Cesare e il Triumvirato, nello stesso modo che rappresentano quasi una sospensione della costituzione, portano con sè anche una cessazione temporanea della nomina censoria, sostituita da quella delle tre medesime magistrature costituenti. Così Sulla nell'occasione che restituì ai senatori la funzione di giurati e aumentò il loro numero a 600, non nominò direttamente i nuovi, ma li fece eleggere, sulla sua proposta, dalle tribù (Appian. bell. civ. 1, 100. Liv. ep. 89. Sallust. Catil. 37. Dionys. 5, 77 cf. Cic. Verr. 1, 13, 37. Vell. 2, 32. Tac. ann. 11, 22). Cesare si valse in ciò dei suoi pieni poteri, nominando nuovi senatori perfino nella categoria più alta dei consolari (Dio Cass. 43, 47. Suet. Caes. 76), laddove i Triumviri preferirono, pare, il mezzo di abbreviare l'anno del consolato e della pretura, per modo che molti consoli e pretori entrarono a un tempo a far parte del senato (Dio Cass. 48, 35. 43); insomma si servirono della seguente maniera di nomina, allargandone però arbitrariamente i confini.

comiziale.

La nomina comiziale o indiretta consisteva in ciò, che coloro i quali aveano occupata una determinata magistratura, acquistavano il diritto di votare intanto nel senato e alla prossima *lectio* di essere inscritti nell' albo; donde la doppia categoria dei *senatores* propriamente detti, cioè gl'inscritti, e di quelli *quibus in senatu sententiam dicere licet* (Fest. p. 339 s. v. *senatores*. Gell. 3, 18, 7. Liv. 23, 32, 3; 36, 3, 3 etc.). Certo i censori potevano, in forza del loro potere di cancellazione, escludere questo o quello di tali senatori in aspettativa; ma ove mancava una ragione di espulsione, la inscrizione nelle liste rivedute non poteva loro esser negata. Questo modo di divenir senatori è antico quanto la stessa repubblica, con cui appunto sorgono le magistrature elettive (Cic. pro Sest. 65, 137; pro Cluent. 56, 153). Esso quindi è parallelo

all' altro della nomina consolare o censoria; tranne che col tempo, aumentandosi il numero delle magistrature, la cui gestione creava quel-l'aspettativa, nel fatto i nominati direttamente divenivano sempre più di minor numero di fronte ai confermati. Vedremo or ora come quelli per la riforma di Sulla di fatto scomparissero dopo di lui.

Aveano dunque diritto alla nomina effettiva: 1.° I magistrati curuli, *qui curuli sella sederunt* (Liv. 26, 36, 6 cf. 29, 37, 1; 34, 44, 4; 38, 28, 2 etc), cioè dittatori, consoli, pretori ed edili; i consoli e i pretori, senza dubbio da che furono istituiti, gli edili curuli forse anche dalla loro istituzione, certamente dal principio del secolo VI (Liv. 23, 23 cf. 22, 49, 17). Come i censori solevano aver prima occupato altra magistratura curule, per lo più il consolato, così essi indirettamente eran compresi in questa categoria. 2.° Gli edili plebei, dal tempo dei Gracchi (Lex repetund. del 631/32 lin. 2. 13. 16. 17. 22 in Bruns, Fontes p. 53). 3.° I tribuni della plebe. 4.° I questori. Fino a quel tempo, i consoli o censori nella loro libera scelta certamente doverono tener conto anche di coloro, che aveano occupato il tribunato della plebe e la questura; questi però non aveano ancora un vero diritto all'inscrizione nell'albo. L'acquistarono i tribuni per mezzo del plebiscito Atinio (Gell. 14, 8, 2 et), di cui non si sa l'anno, ma che pare posteriore ai Gracchi; certo essi erano in possesso di questo diritto nel 652 (Appian. bel. civ. 1, 28). Quanto ai questori non è dubbio essere stata questa opera di Sulla; ciò che se pur non è espressamente detto, è una conseguenza necessaria dell'aver egli nel 673 aumentato a 20 i questori (Tac. ann. 11, 22), abolito di fatto la censura e dell'essere molti uomini di Stato, dopo il suo tempo, divenuti senatori essendo questori e senza essere stati direttamente nominati. 5.° Il *flamen Dialis*, da tempi antichissimi (Liv. 27, 8), siccome quegli che aveva le insegne dei magistrati curuli. Con questa riforma di Sulla si può dire che cessò quasi interamente la nomina censoria. Giacchè da al-

lora ogni anno v'erano 20 questori, i quali bastavano a colmare i vuoti che si faceano nel senato, e poche volte funzionarono dopo di essa i censori, i quali pur continuando a compiere la *lectio senatus*, non poterono esercitare altro potere riguardo ad esso, se non quello di espellerne gli indegni.

Nell'Impero ritornò in vigore l'antica nomina censoria diretta, e insieme fu conservata l'altra indiretta comiziale, ma amendue, e specialmente la seconda, così modificate nella sostanza, da non riconoscersi quasi più la loro originaria natura. Infatti, quando gl'imperatori Augusto, Claudio, Vespasiano e Tito assunsero la censura, procederono anch'essi nell'antico modo alla nomina di senatori, la quale in questo tempo anzichè *lectio in senatum*, si chiama *adlectio* p. e. *inter praetorios*, *tribunicios* e simili. La quale formola corrisponde a un diritto esercitato dall' imperatore, di maggior portata che non sia stato quello dei censori repubblicani. Questi, in vero, nelle loro nomine fuori il campo dei già magistrati, per regola procedevano in modo, che il nuovo senatore entrasse nella categoria più bassa del senato, quella dei *quaestorii;* e forse per eccezione talvolta lo ponevano in una delle superiori. L'imperatore, invece, d'ordinario lo nominava in una di queste, come *inter tribunicios*, *aedilicios* e *praetorios*, fingendo così come se l'eletto fosse stato prima effettivamente tribuno della plebe, edile o pretore, e quindi indirettamente dispensandolo dei gradi gerarchici, pei quali avrebbe dovuto passare. Quando poi la censura fu da Domiziano assunta a vita e fusa nei poteri imperiali, la nomina dei senatori cessò di avere l'antico carattere e divenne una pura e semplice manifestazione di quei poteri, esercitati in questo rispetto senza alcun limite nè di tempo nè di modo, tranne che sotto Alessandro Severo il senatore soleva prima essere da lui interrogato (Lamprid. Alex. 19). Così pure, fino a Tiberio continuarono gli ex questori, tribuni della plebe, edili, pretori e consoli a godere del diritto di entrare nel senato mediante l'elezione popolare

alle relative magistrature. Ma quando quel-l'imperatore tolse ai comizii e conferì al senato la elezione in genere dei magistrati repubblicani, è chiaro che da allora fu il senato medesimo che avea in mano la nomina dei senatori. Se non che, in questo atto non poca era l'ingerenza dell'imperatore, il quale pel diritto che avea di raccomandare o meglio imporre al senato dei candidati alle magistrature repubblicane e di esaminare e approvare le liste di quelli da esso compilate, indirettamente contribuiva anch'egli così alla nomina dei senatori. Dall' organamento poi dato da Augusto all'ordine senatorio, obbligando i figli e i discendenti dei senatori ad occupare le magistrature a quello riservate, nacque la conseguenza che la dignità senatoriale divenne in genere ereditaria nelle famiglie appartenenti a tale ordine, nel quale d'altra parte potevano entrare anche quelle, di cui uno dei componenti per mezzo dell'*adlectio* era ammesso nel senato — v. **Allectio**. Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 418 segg. 733. 937 segg.; 3 p. 466. 854 segg.

Espulsione dal senato.

Il diritto dei consoli di espellere dal senato un senatore, corse la medesima sorte di quello della nomina. Finchè col plebiscito Ovinio non furono l'uno e l'altro ad essi tolti e dati ai censori, poichè la dignità senatoriale era a vita, i consoli non potevano escludere un senatore dall'albo, ma soltanto non invitarlo alle sedute del senato (*praeterire*); atto questo che da un lato non ledeva la sua onorabilità (Fest. p. 246: « praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant »), e dall'altro non impediva che un altro console potesse invitarlo e ammetterlo alla votazione. Ora, il plebiscito Ovinio conferendo ai censori il diritto di applicare anche ai senarori il loro *iudicium de moribus*, nel fondo mutò la natura della *praeteritio*, sia attribuendo ad essa l'effetto della ignominia nei colpiti (Fest. p. 246: « quo factum est, ut qui praeteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi »), sia rendendola definitiva, quando i nuovi censori l'a-

vessero confermata; ciò che avveniva se i motivi della indegnità persistevano.

Noi abbiamo accennato innanzi a questa applicazione della *nota* censoria e ricordato come per essa fossero indispensabili non solamente l'accordo dei due magistrati, ma anche delle formalità quasi giudiziarie, siccome guarentigia dei giudicabili. Qui giova piuttosto rilevare alcune particolarità e conseguenze generali di siffatta restrizione dei poteri consolari. Se l'atto dei censori colpiva un magistrato in funzione (p. e. Liv. 24, 18, 3; 41, 27, 2), questi sino alla fine della gestione non perdeva il diritto che gli veniva dalla sua qualità di magistrato, di pigliar parte alle sedute del senato. — Il senatore espulso e non riammesso dai seguenti censori, non avea che un solo modo di rientrare nel senato e così continuare la sua partecipazione al governo, quello di farsi eleggere a una delle magistrature, quindi almeno alla questura, le quali davano diritto alla dignità senatoriale. Così p. e. C. Sallustius che era stato già questore e tribuno della plebe, espulso dai censori nel 704, rientrò nel senato facendosi eleggere di nuovo questore (Dio Cass. 40, 63; 42, 52. decl. in Sall. 6). C. Hostilius Mancinus, console nel 617, punito nello stesso modo (Cic. de orat. 1, 40, 181), si fece rieleggere pretore (Dig. 50, 7, 18 fin. de vir. ill. 59, 5) e P. Lentulus Sura, già console nel 683, ricorse al medesimo mezzo nel 681 (Plut. Cic. 17. Vell. 2, 34. Dio Cass. 37, 30). Una legge presentata da G. Gracco e poi da lui stesso ritirata, era diretta appunto ad impedire simili rielezioni (Plut. C. Gracch. 4). In questi casi, il senatore p. e. *consularis*, che si facea rieleggere pretore o edile, rientrando nel senato, ripigliava il suo posto tra i *consulares*, giacchè l'espulsione non distruggeva in lui il grado gerarchico acquistato con l'aver occupato la magistratura maggiore, il consolato (Zonar. 7, 19 cf. Dig. 50, 2, 2, 1). — Cessato il potere nei consoli di espellere un senatore, non cessò l'altro di non invitarlo alle sedute del senato, per ragioni politiche. D'altra parte, mancato anche quello della no-

mina dei senatori, il senato potè rendersi affatto indipendente dai veri rappresentanti del governo e quindi col tempo acquistare anzi rispetto ad essi un potere di fatto, che facilmente degenerò in modo da renderli suoi strumenti. La riforma di Sulla poi compì l'opera: scomparsa quasi con lei la censura, il governo perdè ogni azione sulla composizione e sulla condotta dei senatori, i quali da allora cominciarono a ridivenire, come prima, a vita e del tutto inamovibili.

Condizioni per la nomina.

Ma la esclusione dal senato poteva anche essere indipendente dall'arbitrio più o meno giustificato dei consoli e dei censori, e dipendere innanzi tutto dal venir meno nel senatore di una o più delle condizioni indispensabili per la sua nomina; le quali non furono le medesime in ogni tempo. Oltre al possesso della cittadinanza romana e della connessa ingenuità, cioè l'origine da un padre nato libero, richieste sempre, è dubbio se, come vorrebbe la tradizione, proprio col sorgere della repubblica il patriziato non sia stata più una condizione necessaria, in quanto che già allora i plebei sarebbero stati ammessi nel senato. Certo è che se anche ciò fosse fondato, i senatori plebei per molto tempo rimasero in una condizione inferiore ai patrizii, la quale non disparve se non a misura che essi furono ammessi alle magistrature dello Stato. Anche rispetto all'età non v'era un proprio limite: se non era permessa la nomina di coloro che non ancora aveano oltrepassato i 46 anni (*iuniores*), nulla impediva che essi potessero entrare nel senato, ove prima di quel tempo avessero occupato una magistratura. L'essere cittadino romano, ma di origine straniera o provinciale, non era un impedimento legale alla nomina a senatore e in genere alla eleggibilità a magistrato, benchè specialmente nel primo caso vi sia stata sempre una certa opposizione. La condizione di un patrimonio di almeno un milione di sesterzi. non fu introdotta che da Augusto. Al pari della cittadinanza e della ingenuità, fu in ogni tempo strettamente osservata quella

della onorabilità della persona. E mancanti di essa si ritenevano coloro, che per effetto di legge speciale o della consuetudine eran macchiati d'infamia, sia che fossero condannati per un delitto comune, p. e. il furto, ovvero per dolo accertato rispetto ad alcuni contratti, sia che fossero puniti siccome soldati, o che esercitassero mestieri reputati ignominiosi, come quello di gladiatore, istrione, etc. (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 494 segg.; 3 867-877). Ora, queste ragioni di indegnità che dovevano esser tenute presenti nell'atto della nomina a senatore, ove fossero dopo sopraggiunte, creavano nei consoli e poscia nei censori il dovere di espellere dal senato coloro, nei quali esse si avveravano. Le fonti vi accennano generalmente in quanto esse sono motivi di ineleggibilità alle magistrature; ma per la connessione già accennata tra queste e la dignità senatoria, è chiaro il loro rapporto anche con questa. Se si eccettui il caso di liberti indebitamente nominati (Dio Cass. 43, 47; 48, 34. Suet. Claud. 24) e della loro espulsione (Cic. pro Cluent. 47, 132. Dio Cass. 40, 63. Horat. sat. 1, 6, 20), la tradizione non ci offre casi speciali di cancellazione relativi a quelle ragioni di ignominia, bensì ad altri atti della vita pubblica o privata di senatori, come p. e., siccome magistrato, abuso del potere a lui confidato sulla vita e morte dei cittadini (Cic. de sen. 12, 42. Liv. 39, 42. 43. Val. Max. 2, 9, 3), l'essersi lasciato corrompere o aver commesso delle concussioni (Ascon. Cic. in tog. cand. p. 84 cf. Dionys. 19, 16 [18, 19]. Cic. pro Cluent. 42, 120. 43, 121) e l'aver proposte delle leggi cattive (Val. Max. 2, 9, 5), siccome giurato l'essersi corrotto (Cic. pro Cluent. 42-47), l'aver prestato falso giuramento (Liv. 41, 27, 2 cf. c. 15), rubato (Cic. pro Cluent. 42, 120), abusato del diritto di divorziare (Val. Max. 2, 9, 2), ecceduto nel lusso (Gell. 17, 21, 39; 4, 8, 7. Liv. ep. 14. Dionys. 20, 13, [1]. Val. Max. 2, 9, 4 etc.) e così via. Quanto alla perdita del patrimonio, poichè nell'Impero l'esercizio della funzione senatoria si considerava quale un dovere verso

lo Stato, così l'espulsione a cagione di quella era fatta dall'imperatore medesimo (Tac. ann. 1, 75; 2, 48; 12, 52. Dio Cass. 60, 11. 29 etc.), il quale talvolta, quando l'impoverimento non era colposo nel senatore, per non espellerlo gli donava un capitale (Dio Cass. 57, 10. Tac. ann. 2, 48. Suet. Tib. 35; Vesp. 17) ovvero una rendita (Suet. Nero 10. Tac. ann. 13, 34 etc.).

La condanna subita in un giudizio penale, — e tale non era p. e. quella per furto, — e tanto meno l'essere sotto l'accusa d'un reato, non apportavano nè la perdita della onorabilità, nè quella della dignità senatoriale. Se non che, a cominciare dal secolo VII, per disposizione di leggi speciali relative a certi reati, poteva essere comminata la pena della perdita di quella dignità e insieme della eleggibilità e della magistratura che si occupava, pur rimanendo integre l'onorabilità e la cittadinanza. Simili condanne si potevano avere o in un processo di multa innanzi ai comizii o in un processo innanzi ad uno dei tribunali permanenti. Rispetto al primo, una lex Cassia del 650, senza determinare il reato, e in genere riferendosi ai casi di destituzione comiziale (*abrogatio*) di un magistrato o meglio promagistrato, stabiliva: *ut, quem populus damnasset cuive imperium abrogasset, in senatu non esset* (Ascon. p. 78). In forza di questa legge Cesare fece nel 709 destituire i due tribuni a lui contrarii, Marullus e Flavius (Dio Cass. 44, 9. 10), che poi furono anche espulsi dal senato (Appian. bel. civ. 2, 109. Dio Cass. 47, 50). Quanto alla seconda specie di processi, non tutti aveano questa conseguenza diretta e limitata; essa si riscontra in quelli che finivano con una condanna di esilio dall'Italia (Lex Iul. mun. lin. 118 cf. lin. 135=Bruns, Fontes p. 108), quelli per corruzione elettorale (Schol. Bob. in Cic. pro Sull. 5, 17. Cic. pro Sulla 31, 88 cf. Dio Cass. 36, 21; 37, 25. 29), per violenza, *vis privata* (Dig. 48, 7, 1. 8, 8) e quelli in cui l'attore era convinto di calunnia o prevaricazione con l'accusato (Lex Iul. mun. lin. 120). Fu soltanto nell'Impero che ogni condanna

subita in tali tribunali, portò seco anche la perdita dell'onorabilità, cioè l'*infamia* (Dig. 48, 7, 1 pr. Cod. Iust. 10, 31, 8. 57, 1; 12, 36, 3). — Negli ultimi tempi della repubblica andava soggetto alla perdita della dignità senatoriale e della eleggibilità quel magistrato, che si rifiutava a giurare osservanza di una determinata legge, che richiedeva appunto questo giuramento. La lex latina di Bantia del 621-636 prescriveva (lin. 14-25 segg. in Bruns, Fontes p. 53), che i magistrati in funzione nel termine di 5 giorni e i senatori di 10 dall'aver avuto conoscenza di essa, dovessero giurare *apud quaestorem ad aerarium*. La lex Appuleia del 654 relativa alle colonie da fondarsi da Mario, richiedeva il medesimo giuramento in 5 giorni dai senatori, mancando il quale essi non solamente perdevano il posto nel senato, ma eran puniti con una multa di 500.000 sesterzi (Appian. bel. civ. 1, 29. 30).

Anche riguardo all' espulsione l'ordinamento imperiale non apportò grandi modificazioni. Come Augusto nelle tre volte che occupò la censura, e anche fuori di questa, escluse molti senatori sia per purificare il senato, sia per ricondurlo al numero normale (Dio Cass. 52, 42; 53, 1; 54, 13. 14. Suet. Aug. 35, 37), così fecero pure Claudio (Dio Cass. 60, 29, Tac. ann. 12, 4), Vespasiano (Suet. Vesp. 9. Victor. Caes. 9, 9) e Domiziano (Suet. Dom. 8. Dio Cass. 67, 13). Dal tempo di quest'ultimo però essendosi il potere censorio fuso nell'imperiale, questi non ebbe più alcun limite legale nella espulsione (Dio Cass. 53, 17), benchè si continuassero ad osservare anche allora le antiche norme circa le condizioni necessarie per sedere nel senato (Tac. ann. 1, 57; 2. 37, 38. 48. Suet. Tib. 35. Dio Cass. 54. 26; 55, 13; 57, 10 etc.). E come nell'Impero il senato poteva essere costituito in tribunale eccezionale, così in questo caso anch'esso sovente pronunziò la espulsione di alcuni senatori (Tac. ann. 4, 31; 12, 59; 13, 11; 14, 59. Plin. ep. 2, 12, 2). — Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 945 segg.; 3 p. 879 segg.

Convocazione e presidenza del senato:

Ius referendi chiamavano gli antichi il diritto del magistrato di convocare e presiedere il senato, inseparabile dall'altro di provocarne un voto. E lo ponevano in sì stretta relazione con quello simile rispetto ai comizii (Cic. de leg. 3, 3, 6), che non v'è differenza alcuna nei magistrati che ne erano investiti. Or, questa relazione non è solamente conseguenza del fatto, che comizii e senato sono per sè incapaci ad operare, non avendo una presidenza propria; ma anche espressione del principio, che nei supremi rappresentanti dello Stato risiedono immedesimati e indistinti così l'iniziativa della legislazione e delle altre funzioni analoghe dei comizii, come tutta l'amministrazione pubblica, rispetto alla quale il senato rappresenta il sommo consiglio. Infatti, nello stesso modo che la legge porta il nome del magistrato che l'ha elaborata e fatta semplicemente votare dal popolo, il senatoconsulto è pure detto *decretum* al pari di ogni altro atto di lui (Fest. p. 339 s. v. *senatus decretum*); anzi è il magistrato che *senatus consultum facit* (Gell. 14, 7, 4. 6. Cic. ad Att. 4, 16, 5; Philipp. 2, 36, 91; 14, 2, 5. Liv. 4, 11, 3 etc.). Nello stesso modo che vi sono atti, che il magistrato non può compiere senza il concorso dei comizii, ve ne ha altri pei quali non può non chiedere il parere del senato. I suoi rapporti adunque con gli uni e con l'altro metton capo ugualmente nell'alto potere governativo, e tra l'*ius agendi cum populo* e l'*ius referendi* non v'è se non questa differenza, che con quello egli ottiene la sanzione sovrana di un atto legislativo, con questa l'autorizzazione a compiere un atto amministrativo.

consoli e pretori;

In generale, il diritto di convocare e presiedere il senato era quindi connesso con l'*imperium*, in quanto questo però veniva esercitato in Roma. Quando lo Stato era in condizioni non normali e siffatto potere si affidava a magistrature straordinarie, come la dittatura, il tribunato militare con potestà consolare, il decemvirato e il triumvirato e la stessa prefettura della città, naturalmente esso competeva a queste. Ma nei tempi normali era una

prerogativa dei consoli e dei pretori. (Cic. l. c. Gell. 14, 7), che vediamo esercitata persino nel secolo III dell'Impero. Se non che, anche prima di questo tempo, specialmente nella repubblica, i consoli aveano una preferenza sui pretori, in quanto che se essi stavano in Roma o presso Roma, il senato non poteva esser convocato che da loro (Cic. ad fam. 10, 12), se invece ne eran lontani, dal pretore (Cic. ad fam. 12, 28, 3). Nel primo caso questi poteva non per tanto convocarlo o quando i consoli vi consentivano (Liv. 45, 21, 4) o quando vi era autorizzato dai comizii o dal senato stesso (Liv. 33, 21, 9; 42, 21, 8). Sono rari i casi, in cui egli faceva ciò in opposizione ai consoli (Cic. ad Att. 3, 15, 6. Suet. Caes. 23). Tra tutti i pretori era l'urbano quello che d'ordinario esercitava questo diritto (Cic. ad fam. 10, 12. Liv. 24, 9, 5. Dio Cass. 59, 24. Tac. hist. 1, 47; 4, 39 etc.), ma non mancano esempii di convocazioni fatte dall'urbano e dal peregrino insieme (Liv. 22, 55, 1), dal solo peregrino (Liv. 23, 24, 1) o da tutti i pretori insieme presenti a Roma (Dio Cass. 59, 24). Un pretore provinciale dovea esservi autorizzato dallo stesso senato (Liv. 33, 21, 9 cf. 31, 47, 6). Inoltre nelle adunanze presiedute dai consoli non era permesso ai pretori di fare alcuna proposta; ciò fu consentito sotto Augusto (Dio Cass. 55; 3), ma non fu più ripetuto. — Se i due consoli si trovavano in Roma, era uso che il senato fosse convocato da amendue (Appian. bel. civ. 2, 11), probabilmente per evitare che l'uno si servisse della *intercessio* contro l'altro. Di questa, infatti, si hanno esempii così del console contro l'altro console (Liv. 30, 43, 1; 38, 42, 9; 39, 38, 9; 42, 10, 10. Ascon. in Pis. 26, 62 p. 15) e il pretore (Cic. de imp. Pomp. 19, 58), come del tribuno della plebe contro il console (p. e. Cic. ad fam. 8, 8; pro Sest. 34, 74) e il pretore (p. e. Cic. ad fam. 10, 12, 3. 4).

tribuni della plebe.

Col tempo, il diritto della convocazione fu esteso anche ai tribuni della plebe (Gell. 14, 9, 2. Cic. de leg. 3, 4, 10 cf. ad fam. 15, 1,

2; ad Att. 16, 4, 1 etc.). Quando ciò sia avvenuto, è dubbio. Certo è questo, che prima ancora che essi l'acquistassero, cioè fin da quando sorsero, essi solevano stare all'uscio della curia, per avere immediatamente notizia della deliberazione del senato e così apporvi, occorrendo, il loro veto (Val. Max. 2, 2, 7. Zonar. 7, 15 cf. Liv. 4, 6, 6. Dionys. 11, 54 cf. 10, 40). Più tardi, essi furono ammessi, per ispeciale concessione dei consoli presidenti, alle sedute del senato (Dionys. 7, 25. 39; 9, 49; 10, 2. 9. 13. 30 cf. Liv. 3, 9, 11; 4, 1, 6. 36, 3. 44, 7). Secondo una tradizione, per la prima volta nel 298 i tribuni avrebbero convocato il senato, però arbitrariamente (Dionys, 10, 31). Secondo un'altra (Liv. 4, 55 cf. 4, 12) fin nel 358 questo diritto sarebbe loro mancato. Sembra, insomma, che essi non l'abbiano posseduto prima del decemvirato e che l'abbiano probabilmente acquistato, quando la lex Hortensia del 465 indirettamente, come vedremo or ora, li agguagliò ai magistrati dello Stato, permettendo loro la iniziativa nella legislazione comiziale (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 313 segg.). A ogni modo, anche dopo questa concessione, la convocazione tribunicia del senato fu sempre ancora più eccezionale di quella del pretore. Essa appare specialmente in queste circostanze. 1° Quando si trattava di negozii pubblici, che interessavano direttamente i tribuni della plebe, come p. e. la liberazione di prigioni di guerra di proprii congiunti (Liv. 22, 61), gli spettacoli pubblici da darsi da essi (Dio Cass. 56, 47) o di una surrogazione di colleghi (Dio Cass. 60, 16). 2° Quando il senato voleva servirsi dei tribuni contro gli altri magistrati, ciò che avveniva spessissimo (p. e. Liv. 27, 5; 38, 47, 2; 42, 21. Cic. ad fam. 10, 16; 10, 28, 2; 11, 6, 2; pro Sest. 11, 26. 32, 70; ad Q. fr. 2, 1; de or. 3, 1, 2. Dio Cass. 41, 15; 59, 24). 3° Quando, come nel caso di Gaio Gracco, il tribunato tutto voleva porsi al regimento dello Stato (Plut. C. Gracch. 6). Al contrario però del pretore, il tribuno poteva, se il senato era presieduto dai consoli, fare una proposta (p. e.

Cic. Philipp. 7. 1, 1); nè era irregolare, benchè fosse non di uso, che egli ottenesse che fosse votata prima una sua proposta, quando rispetto al medesimo argomento ve n'era un'altra dei consoli (Cic. ad fam. 1, 2, 2).

Poichè, adunque, eran parecchi i magistrati cui competeva la facoltà di convocare e presiedere il senato, i due consoli, i sei pretori fino a Sulla, otto dopo di lui e più ancora al tempo di Cesare, e i dieci tribuni della plebe, come si provvedeva quando tra essi sorgeva un conflitto di precedenza? Il modo era doppio, a seconda che questo avveniva tra magistrati di un medesimo ordine ovvero diversi. Nel secondo caso, si seguiva in generale la norma della maggiore o minore potestà, quindi il dittatore avea la precedenza sul console, il console sul pretore, il pretore sul tribuno della plebe (Gell. 14, 7, 4: « Quotiensque usus venisset, ut omnes isti magistratus eodem tempore Romae essent, tum quo supra ordine scripti essent, qui eorum prior aliis esset, ei potissimum senatus consulendi ius fuisse »). Nella pratica però l'osservanza di questa regola poteva talvolta venir meno, perchè appunto in forza della *maior potestas* p. e. il console poteva impedire con la *intercessio* che il pretore adunasse il senato, e tanto più poteva ciò il tribuno contro l'uno e l'altro. Oltrechè si è già osservato, che il pretore soleva convocarlo, essendo i consoli in Roma, soltanto eccezionalmente; anzi spesso, anche quando essi erano assenti, si rimandava la convocazione al loro ritorno (Liv. 30, 23. Cic. ad fam. 12, 28, 2 cf. 10, 1, 1. Liv. 30, 40, 4 etc). Nel primo caso, se cioè la collisione avveniva tra colleghi, nei primi tempi avea la precedenza sull'altro console quello che nel mese aveva i fasci (Dionys. 6, 57; 10, 57. Liv. 9, 8, 1); più tardi prevalse il sistema già accennato della cooperazione, la quale non era che apparente, perchè nel fatto era sempre uno il console che riferiva (Liv. 39, 19. Caes. bel. civ. 1, 1 etc.); nè l'altro in genere poteva verso il collega usare del diritto di veto, perchè questo suppone sempre una potestà maggiore

in chi l'esercita. Quanto ai pretori, si è già detto che per regola la convocazione del senato spettava all'urbano e solo eccezionalmente si vide fatta talvolta da altri colleghi.

Come i consoli, del pari i tribuni della plebe continuarono nell'Impero ad usare di questo diritto di convocazione (Tac. ann. 6, 18 [12]. Dio Cass. 56, 47; 59, 24; 60, 16; 78, 37. Suet. Tib. 23). Accanto ad essi però l'acquistò anche l'imperatore. Senza dubbio era esso una conseguenza della sua potestà tribunicia; ma di buon'ora, già nell'anno 732, fu conferito siccome un diritto speciale ad Augusto (Dio Cass. 54, 3), e da allora in poi si vede trasmesso ai suoi successori nella legge d'investitura, in cui si legge: *utique ei senatum habere, relationem facere, remittere, senatus consulta per relationem discessionemue facere liceat ita, uti licuit divo Au*-*g*(*usto*) etc. (Lex de imp. Vesp. lin. 4 in Bruns, Fontes p. 182).

Varie eran le conseguenze della condizione, che per convocare il senato bisognava che il magistrato fosse rivestito d'imperio. La prima di tutte è questa, che adunque erano esclusi dall'esercizio di questo diritto tutti gli altri magistrati che di quello mancavano, come i censori, gli edili, i questori e gli altri minori, eccetto i tribuni della plebe. Inoltre, l'imperio per sè non bastava; occorreva che la competenza generale del magistrato fosse anche civica, cioè tale da potersi esercitare anche in Roma, come era appunto il caso dei consoli e dei pretori. Rimanevano quindi esclusi i proconsoli e i propretori, non ostante che essi avessero l'imperio, perchè la loro competenza era tale da non potersi svolgere se non fuori di Roma. Trovandosi però quivi, essi godevano, al pari di tutti gli altri magistrati, del diritto di riferire al senato, il quale era convocato in questo caso da un console o da un pretore (Liv. 26, 21, 1; 28, 38, 2; 38, 44, 9; 41, 6, 4 cf. Dio Cass. 41, 25). Nello stesso modo, se i consoli erano a capo dell'esercito e per qualsivoglia ragione venendo a Roma non intendevano lasciare il

comando, potevano bensì convocare il senato, ma non nel pomerio della città, sibbene fuori, in un tempio (Liv. 3, 63; 31, 47, 6; 33, 22, 1; 36, 39, 5. Dionys. 11, 49), appunto come nel caso dei proconsoli e propretori, e il tempio soleva esser quello di Apollo o di Bellona, nel Campus Martius. Adunanze simili in questi tempii o anche altrove, avean luogo anche quando nel senato erano ammessi ambasciatori di Stati, che non aveano rapporti internazionali con Roma (Liv. 42, 36, 1. Dio Cass. fr. 43, 27. fr. 79). Anche stando fuori però i consoli potevano fare, per mezzo del presidente, delle comunicazioni scritte al senato (Cic. ad fam. 10, 12, 3; ep. 16, 1, 12, 25, 1; ad Brut. 2, 2, 7. Caes. bel. civ. 1, 1 etc.). Tutti gli altri magistrati senza imperio e in funzione, fino al questore incluso, e i proconsoli e propretori, ove si trovavano in Roma, non solo intervenivano alle sedute del senato, ma potevano anche pigliar parte alla discussione, come se ne hanno esempii riguardo ai censori (Caes. bel. civ. 1, 3), agli edili curuli (Plut. Cato min. 40) e ai questori (Diodor. 29, 21. Plut. Cato mai. 3; Cic. 17; Cato min. 18. ad Herenn. 1, 12, 21. Cic. ad Att. 1, 14, 5). Se non che, essi non potevano nè fare delle proposte, nè tanto meno votare; restrizione questa che si estendeva a tutti gli altri magistrati in funzione, compresi quelli che nel momento presiedevano il senato. La ragione di tale esclusione sta in ciò, che il far proposte e il votare si consideravano siccome diritti proprii dei senatori, e tali non erano i magistrati in funzione sino a che, finito l'anno, al nuovo lustro non erano inscritti nell'albo. Le notizie, infatti, che si hanno di molte sedute del senato, mostrano che il presidente cominciava a interrogare sulla loro opinione non i magistrati, come sarebbe stato conveniente, ma ogni singolo senatore effettivo, e pur essendo egli tale, non era possibile che interrogasse sè medesimo. Inoltre, esse non accennano mai al voto dei magistrati, bensì a quello dei senatori; che anzi nella numerazione dei voti, quelli sono sempre esclusi (Cic. cum sen.

gr. egit 10, 26); nè mancano prove dirette che negano ad essi appunto questo diritto (Tac. hist. 4, 41 cf. ann. 3, 17). - Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 209 segg.; 2 p. 128 segg.; 3 p. 910 seg. 942 segg.

Quando si paragona il procedimento seguito nei comizii con quello nel senato, si vede, pur essendovi non poche analogie, quanto il secondo sia stato in molte parti del tutto diverso, più libero, più vario e complesso che non il primo, sia per la natura diversa dei due corpi deliberanti, sia principalmente perchè nei comizii era esclusa ogni deliberazione, la quale invece era comune, anzi indispensabile nel senato. Questa diversità importava, che, laddove riguardo ai comizii l'azione direttiva del console e in genere del magistrato convocante era ben determinata e relativamente semplice, di fronte al senato per contrario essa comprendeva una serie di facoltà consuetudinarie e discrezionali, che, quantunque non formulate in alcun regolamento, almeno nella repubblica, formavano un insieme di norme da paragonarsi, in certi rapporti e per la loro molteplicità, a quelle dei nostri regolamenti parlamentari. In una lettera al giureconsulto Aristone, Plinio (ep. 8, 14, 6) vi accenna specialmente ove scrive: « Quae potestas referentibus, quod censentibus ius, quae vis magistratibus, quae ceteris libertas, ubi cedendum, ubi resistendum, quod silendi tempus, quis dicendi modus, quae distinctio pugnantium sententiarum; quae exsecutio prioribus aliquid addentium; omnem denique senatorium morem (adulescentuli)..... exemplis docebantur ». Ma qui non è il luogo di intrattenersi a lungo, come sarebbe opportuno, su questo argomento. (v. **Senatus consultum**).

Nomine varie nel governo.

Due poteri nello Stato concorrevano a costituire il governo nei suoi rappresentanti così generali, come speciali per le singole amministrazioni: da una parte i comizii, dall'altra i consoli e molto subordinatamente i pretori. Il senato come tale non ebbe in ciò alcuna azione diretta, tranne che nella creazione di certe magistrature straordinarie, e specialmente del dittatore e dei tribuni militari con potestà

consolare, il suo parere era indispensabile, nello stesso modo che la prorogazione dell'imperio militare, già prerogativa del popolo, più tardi fu da esso usurpata.

Interregnum.

Ma v'era un caso eccezionale, in cui non il senato, bensì un insieme di senatori esercitava il diritto di costituire il governo, ed è quello della vacanza del consolato o dell'*interregnum*. S'intendeva vacante il consolato quando i due consoli per qualsivoglia circostanza, come morte, abdicazione etc. non provvedevano a tempo all'elezione dei loro successori pel seguente anno, e per avventura insieme con loro non funzionava un dittatore. Allora, poichè la elezione era indispensabile, e d'altra parte mancava un magistrato che potesse convocare i comizii, così si ricorreva all'antica istituzione dell'*interregnum*, che la tradizione fa funzionare nella vacanza del trono (p. e. Cic. de re pub. 2, 12. Liv., 17. Dionys. 2, 57 etc.), e che nella repubblica funzionò sovente (Liv. 4, 43. 50; 5, 17. 31; 6, 1. 5. 36. 41; 7, 17, 21. 22. 28; 8, 3. 17. 23; 10, 7; 22, 33, 34. Dionys. 8, 90; 9, 69; 11, 62. Appian. bel. civ. 1, 98. Dio Cass. 39, 27. 31; 40, 45) e perfino negli ultimi tempi, nel 702 (Ascon. in Mil. p. 35, 37). Dopo istituita la pretura, certo mancando i consoli, in generale non si riteneva siccome vacante il governo; ma come i pretori non aveano il diritto di convocare i comizii per la elezione dei nuovi consoli, così l'uso era che non solamente essi, ma tutti gli altri magistrati si dimettessero (Cic. de leg. 3, 3, 9 cf. Liv. 4, 10. Dionys. 9, 90. Dio Cass. 46, 45), ad eccezione dei tribuni e degli edili della plebe (Cic. de domo 14, 38; ad Brut. 1, 5, 4. Dio Cass. 46, 45).

Auspicia ad patres redeunt (Cic. de leg. 3, 4, 9; ad Brut. 1, 5, 4. Liv. 1, 32, 1; 6 ,41, 6 etc.) è la formula, con la quale si esprime questo concetto, cioè che, vacando il supremo potere dello Stato, esso veniva raccolto interinalmente dai senatori patrizii, depositarii di quegli *auspicia publica*, sotto i quali Romolo avea fondato lo Stato e regnato e che si trasmettevano di re in re, come di consoli in consoli

e che ritornavano a quei senatori appunto quando la successione s'interrompeva. *Patricii coeunt ad interregem prodendum* (Liv. 3, 40, 7; 4, 7, 7. 43, 7. 8) dicesi dell'atto, con cui quelli sceglievano tra loro colui, che per un determinato tempo funzionava da *interrex;* e che esso fosse soltanto dai senatori patrizii compiuto, è ampiamente attestato (Cic. de domo 14, 38. Liv. 7, 17, 10 cf. Cic. de leg. 3, 4, 10; de re pub. 2, 12, 23. Appian. bel. civ. 1, 98 etc.), come indubbiamente patrizii sono gl'*interreges* degli ultimi tempi della repubblica (Cic. de leg. agr. 3, 2, 5. Appian. l. c. Sallust. hist. 1, 48, 22 Ascon. in Mil. p. 31. 37. C. VI 3826). Niun atto formale occorreva, perchè avvenisse questo passaggio del potere: di diritto, alla vacanza, i senatori patrizii s'intendevano costituiti in magistratura collegiale, nè in alcun modo vi concorrevano i comizii (Liv. 6, 41, 6: « nobis (ai patrizii) adeo propria sunt auspicia, ut.... nos... ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus »). Ma come durando l'interregno i tribuni della plebe rimanevano in carica, ed in generale aveano il diritto di convocare il senato, così questo col tempo, pur non essendo necessario, soleva invitare i senatori patrizii a procedere alla nomina dell'*interrex* (Ascon. in Mil. p. 32. 43. Dio Cass. 40, 49). Nella vacanza del trono una vera e propria nomina o elezione dell'interrege non v'era. Tutti i senatori, giacchè nella monarchia non v'erano ancora senatori plebei, per mezzo della sorte si dividevano in *decuriae*, e secondo l'ordine successivo stabilito in ciascuna di esse, a volta a volta funzionava per cinque giorni da interrege un senatore, finchè uno di loro, mai però il primo, procedeva alla nomina del re (Liv. 1, 17. Dionys. 2, 57. Plut. Numa 2. Rufus brev. 2. Serv. Aen. 6, 809. Eutrop. 1, 1 etc.). In quella del consolato, invece, tutti i senatori patrizii eleggevano nel loro seno il primo *interrex* (*prodere interregem*) e questo il secondo, e il secondo il terzo e così via, sino a che uno non convocava i comizii per la elezione dei consoli (Liv. 5, 31, 8. Dionys.

8, 90; 11, 20. Appian. bel. civ. 1, 98 cf. Dio Cass. 39, 37; 40, 49 etc. etc.). La norma, che soltanto dal secondo interrege in poi si potessero convocare i comizii, continuò a valere; e la ragione sta in ciò, che il primo non era *auspicato*, perchè non era stato nominato da un magistrato che avesse prima preso gli auspicii, come era regola in tutte le nomine di magistrati (Ascon. in Mil. p. 43 cf. Liv. 6, 41, 6). Il titolo di *magistratus curulis* che è dato all'*interrex* (Ascon. in Mil. p. 34), i dodici fasci che, come ai consoli, spettavano anche a lui (Liv. 1, 17, 5), probabilmente l'essere stato anch'egli eponimo e il ricorrere, tra le altre magistrature, anche l'interregno negli elogia (cf. C. I. p. 287-289), son tutte prove come egli fosse fornito di quegli stessi pieni poteri dei consoli, che questi ebbero prima della istituzione della pretura e di altre magistrature. Egli, infatti, non solamente è investito dell'imperio militare (Sallust. hist. 1, 49, 22), ma anche della giurisdizione (Liv. 41, 9, 11. Cic. ad fam. 7, 11, 1), e come i consoli ha il diritto di convocare il senato e i comizii (Cic. de leg. 3, 3, 6, 4, 10; de leg. agr. 3, 2, 5. Gell. 14, 7 Varro de l. L. 6, 93. Liv. 4, 43, 8 etc.). - Cf. Mommsen. Staatsrecht 1 p. 647-661.

Nomine comiziali:

Il diritto dei comizii, nel campo delle nomine, si mostra attraverso la storia innanzi tutto siccome sempre più limitante quello simile dei consoli. Ai quali non venne già negata la facoltà in genere di delegare ad alcuni mandatarii tutti i loro poteri o alcune speciali funzioni, ma nel fatto essa era molto ristretta, in quanto che mano a mano non pochi di quelli, sottratti alla nomina consolare ed eletti invece dai comizii, divennero anch'essi dei veri magistrati. Allora, cioè nel tempo del maggiore sviluppo della repubblica, l'azione comiziale in questo rispetto si svolse in un doppio senso: elezione di tutte le magistrature ordinarie, dalle più alte, come i consoli e i pretori, alle più basse comprese sotto il titolo generale di *vigintisexviri*, e nomina di alcuni magistrati straordinarii. La quale ultima avea luogo quando si dovean compiere atti di governo

non ricorrenti d'ordinario e i quali o non rientravano nella cerchia della competenza dei magistrati ordinarii, o pure per ragione di opportunità si affidavano a speciali rappresentanti del popolo. Ad alcuni di questi abbiano avuto già occasione di accennare innanzi, come

duumviri aedi dedicandae *ed* aedi locandae;

ai *duumviri aedi dedicandae* ed *aedi locandae* (p. 163 seg.), di cui si hanno nonpochi esempii (Liv. 2, 42, 5; 6, 5, 8; 7, 28, 5; 22, 33, 7; 23, 21, 7. 30, 13; 34. 53. 5. 7; 35. 41, 8; 36, 36, 5; 40, 34, 4. 5. 41, 6 etc.),

triumviri *per la leva;*

ai due collegi di *triumviri* creati nel 542, durando cioè la lunga interruzione della censura per la guerra Annibalica, perchè procedessero all'iscrizione dei cittadini atti alla leva in Roma e fuori (p. 178),

decemviri *per la pace*;

ai *decemviri* eletti talvolta per assistere i consoli nella conclusione di trattati di pace (p. 213), ai

duumviri *per elezioni consolari*;

duumviri, che nel 711 investiti di potestà proconsolare, furono incaricati di presiedere i comizii elettorali dei nuovi consoli, essendo occupati con la guerra i due consoli Hirtius e Pansa (p. 20) e finalmente quelli cui, pur essendo dei privati, i comizii affidavano o col titolo di *pro consule* l'imperio consolare e quindi il comando dell'esercito o di una pro-

trib. militum; duumviri navales;

vincia (p. 192 seg.), o col titolo di *tribuni militum a populo* e *duumviri navales* l'officio di comandanti delle quattro legioni formate ogni anno (p. 187) e quello di ammiraglio pel comando di due flotte (p. 193 seg.). Nel campo della giurisdizione penale, poi, si ebbero talvolta, per giudizii eccezionali, anche dei man-

quaesitores;

datarii del popolo col titolo di *quaesitores* (p. 227 seg.).

A questi sono da aggiungere anche altri. Due volte nella repubblica lo Stato venne in soccorso di cittadini debitori verso dei privati, facendo loro dei prestiti, ed eleggendo i comizii a tale scopo, la prima volta

quinqueviri *e* triumviri mensarii;

nel 403 dei *quinque viri mensarii* (Liv. 7, 21), la seconda nel 538 dei *tresviri* anche detti *mensarii* (Liv. 23, 21 cf. 22, 60, 4; 24, 18, 12; 26, 36, 8), da *mensarius* banchiere. Non v'è dubbio che, come la prima volta, anche la seconda siano stati i consoli che pre-

siedevano alla elezione, e se nella seconda vediamo uno dei tribuni della plebe farsi proponente del provvedimento, forse anche nella prima la proposta ebbe la medesima origine. S'ignora però se lo Stato abbia limitata la somma in genere che l'erario poneva a disposizione del prestito, rinunziato agl'interessi e stabilito un termine per la restituzione. Certo è che condizione del prestito era la malleveria da darsi da' cittadini che ne godevano (Liv. 22, 60, 4). In un caso simile avvenuto sotto l'imperatore Tiberio, questi limitò la somma a 100 milioni di sesterzi, esonerò i mutuatarii dal pagamento degl'interessi e stabilì che la restituzione avvenisse nello spazio di tre anni (Tac. ann. 6, 17). Il Mommsen crede che, almeno nel 538, quando le finanze per la guerra Annibalica non dovevano esser prospere, quel prestito sia stato fatto pel riscatto dei prigioni di guerra (Staatsrecht 2 p. 640 seg.). — Quando i censori dell'anno 482, venuto il termine delle loro funzioni, per le quali non era possibile una proroga, lasciarono appena iniziata l'acquedotto dell'Anio, su proposta del senato i comizii elessero un collegio di *duumviri*, con lo scopo appunto di compiere l'opera (Frontin. de aquis § 6).

duumviri aquae perducendae;

— A restaurare le mura e le torri della città, abbandonate per mancanza di censori nella lunga guerra Annibalica, nel 542, in base a un plebiscito e a un senatoconsulto e sotto la presidenza del pretore urbano furono eletti dei *quinqueviri* (Liv. 25, 7, 5).

quinqueviri muris et turris reficiendis;

— Nel medesimo anno e per effetto di quello stesso plebiscito e senatoconsulto, furono eletti altri due collegi di *triumviri*: l'uno incaricato di ridurre in moneta parecchi donarii sacri, l'altro di attendere alla riedificazione di alcuni tempii distrutti da un incendio (Liv. 25, 7).

triumviri sacris conquirendis donisque persignandis;

triumviri reficiendis aedibus;

— Dal tempo dei Gracchi, divenuta stabile la largizione del frumento alla plebe romana (*frumentatio*), agli edili che erano incaricati specialmente della distribuzione, non di rado si aggiunsero dai comizii dei *curatores* o *praefecti annonae*, a cui probabilmente fu affidato in modo speciale piuttosto l'acquisto, che la distribuzione del fru-

curatores *e* praefecti annonae.

mento (Fest. ep. p. 48. Liv. 4, 12, 8. 13, 7. Cic. de har. resp. 20, 43; pro Sest. 17, 39 cf. C. VI 1460). — Vedremo più oltre, ragionando dell'amministrazione delle finanze, come col tempo i comizii elegessero magistrati straordinari tanto per l'assegnazione di terre demaniali e la fondazione di colonie, quanto per batter moneta. Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 613-674.

Nomine consolari: Il potere dei consoli rispetto alle nomine, quanto alla estensione e sopratutto nei primi tempi, era certamente maggiore di quello dei comizii, giacchè esso comprendeva non solamente la nomina dei proprii successori e in certi casi anche dei colleghi, ma anche quella così di delegati generali o rappresentanti, come di delegati speciali per determinate funzioni amministrative contenute nella competenza consolare. Ma, come abbiamo già osservato innanzi, poco a poco il loro diritto, specialmente rispetto alla categoria dei delegati speciali, passò nelle mani del popolo, tranne alcuni, come i *legati*, il quale eleggendoli ne fece altrettanti magistrati per sè, riguardo ai quali i consoli non conservarono che la presidenza dei comizii elettorali, benchè alcuni di essi continuassero ad essere in una certa dipendenza da loro. Vedremo poi caso per caso in quale misura, sempre però molto subordinatamente, il medesimo diritto di nomina competesse anche al pretore.

successori e colleghi; Affermatasi con l'istituzione del consolato il principio della sovranità popolare, la conseguenza più immediata fu questa, che la ricostituzione periodica del potere governativo, cioè la nomina successiva di nuovi consoli, non potesse effettuarsi se non mediante l'elezione comiziale. Allora ai consoli funzionanti nell'anno, e ad essi soltanto, non rimase che una doppia partecipazione alla nomina popolare: da una parte la proposta dei candidati, e dall'altra la proclamazione dei successori eletti. E ragionando della funzione elettorale dei comizi noi abbiamo visto di quanta importanza fossero questi atti; giacchè per molto tempo mancò ai comizii ogni iniziativa nella proposta dei

candidati, e sempre la proclamazione fu così indispensabile, che senza di essa gli eletti non acquistavano la qualità di magistrato. Questa partecipazione poi si estendeva anche al caso della surrogazione del collega (*suffectio*), quando questi nell'anno della funzione in qualsiasi modo mancava. Quando ai due consoli si aggiunsero, prima uno e poscia più pretori, questi non ebbero punto il medesimo diritto: eran sempre i consoli che presiedevano alla elezione anche dei pretori, non ostante che questi fossero considerati come loro colleghi e rappresentassero pur essi il supremo potere governativo. Per un solo collega si facea eccezione, pel dittatore, il quale costantemente fu nominato dai consoli, e una volta sola, quando appunto la dittatura disparve, fu eletto dal popolo (v. p. 20. 43 segg. 306 seg.).

rappresentanti generali;

Come per la vacanza in genere del consolato si provvedeva mediante l'*interregnum*, così per l'assenza dei consoli dal luogo delle loro funzioni, si sopperiva con rappresentanti generali, da essi direttamente nominati, senza alcuna ingerenza immediata dei comizii e del senato. Qui però vi era differenza a seconda dell'esercizio dell'*imperium domi* o dell'*imperium militiae*. Rispetto al primo, quando tutti e due i consoli si allontanavano da Roma per mettersi a capo dell'esercito, l'ultimo a lasciare la città nominava un *praefectus urbi*, del quale si è già discorso innanzi (p. 240 segg.) e mostrato, tra l' altro, come dopo istituita la pretura, non ostante che questo bisogno cessasse, perchè il pretore era obbligato a rimanere nella città, pure si continuò ogni anno a nominare un tale prefetto, pei giorni in cui consoli e pretori si recavano alle ferie Latine. Rispetto al secondo, quando un console per qualsivoglia ragione non poteva trovarsi sul luogo dell'azione campale, avea il diritto di affidare il comando a un rappresentante scelto tra gli uffiziali che lo seguivano. Del pari, quando per morte dei due consoli o per altro motivo il comando in capo si rendeva vacante, gli uffiziali eleggevano nel loro seno uno che l'assumesse e che per lo più era lo stesso questore. Nell'un

caso e nell'altro il rappresentante pigliava il titolo di *pro praetore*, appunto per indicare la sua inferiorità di fronte ai mandanti. E di questo si è pure ragionato di sopra (p. 201 segg.). In generale, la nomina di tali rappresentanti era nei consoli più che un diritto, un dovere. Se però *domi* la nomina costituzionalmente non poteva cadere che soltanto nel *praefectus urbi*, invece *militiae* essa avea un campo più largo innanzi a sè; ciò che corrisponde alla natura stessa più libera del potere militare.

delegati speciali: La delegazione speciale si distingue dalla precedente soprattutto perchè non suppone, come la generale, l'assenza dei consoli, perchè non riguarda l'esercizio di tutto il potere consolare, bensí quello di determinate funzioni e finalmente perchè essa di buon'ora fu sostituita dalla elezione comiziale, almeno nei delegati di maggiore importanza. Ha però di comune con l'altra questo, che anche qui il diritto di nomina nei consoli e nei pretori va di pari passo col dovere di procedere a quella. Come p. e. i consoli non potevano fare a meno di questori per l'amministrazione del tesoro e della giurisdizione penale, dei tribuni e dei centurioni nella composizione dell'esercito e così via, del pari il pretore non poteva, senza offendere l'ordinamento giudiziario e le leggi, non nominare i giurati e i *praefecti iure dicundo* in alcuni municipii. E quella larghezza che abbiam notata nell'esercizio di questo diritto nel campo militare, maggiore che nel civile, si osserva pure qui. Affidare p. e. il comando parziale di milizie ad un uffiziale ponendolo al disopra di altri uffiziali di pari grado, servirsi pel medesimo scopo dei legati che il senato soleva tenere a disposizione dei consoli, delegare la giurisdizione ad essi ovvero al questore che seguiva l'esercito, era cosa certamente più consentita che non fosse quella, stando in Roma i consoli, di delegare p. e. la esecuzione della pena capitale, l'assegnazione di terre demaniali, la coniazione di monete etc. a certi determinati mandatarii. La delegazione speciale nel governo civile rispon-

deva, adunque, ai bisogni amministrativi, i quali come è chiaro se da una parte divenivano più imperiosi e varii a misura che la vita sociale e politica si sviluppavano, dall'altra necessariamente doveano obbligare i consoli a tale delegazione, quando nello Stato non v'era altro magistrato. Ed è appunto così che si vede sorgere una separazione tra governo e amministrazione propriamente detta, in quanto che il primo, siccome alto potere dello Stato si concentra nelle mani dei consoli e dei pretori, laddove l'altra passa in quelle dei loro delegati. Quando poi col tempo questi cessano di esser tali e diventano essi medesimi magistrati, ciò avviene senza dubbio non tanto forse per limitare il potere dei consoli, quanto per renderli più liberi nell'esercizio delle loro alte e generali funzioni e insieme per organizzare i varii rami amministrativi in modo più costituzionale, mettendo a capo di essi dei magistrati indipendenti e responsabili.

Nel passare brevemente in rassegna questi delegati speciali, noi lasciamo da parte gli edili, che fin da quando vennero istituiti non ebbero mai questo carattere, essendo eletti dai comizii. È probabile che i due *plebei* nei primi tempi siano stati direttamente nominati dai tribuni della plebe, nello stesso modo che i due questori eran dapprima nominati dai consoli. Ma altrettanto non può dirsi dei due *curules* creati nel 387. Sicchè in questo medesimo anno mentre si toglieva ai consoli l'esercizio della giurisdizione civile, pur riservandone per essi alcuni atti speciali e in genere la competenza, affidandola al pretore, fin d'allora anch'egli di nomina comiziale, si davano a tutti e quattro gli edili le varie attribuzioni della *cura annonae*, della *cura urbis* e della *cura ludorum*, le quali indubbiamente doverono prima essere esercitate dai consoli stessi, di cui la storia non ricorda delegati nel tempo anteriore alla nuova istituzione. La medesima cosa era avvenuta già prima, quando nel 311 o 319 di tutte le funzioni relative al *census* e in genere all'amministrazione delle finanze e delle opere pubbliche, furono investiti due nuovi magistrati, i *censores*. Anche

per esse non si ha notizia di delegazioni che abbiano preceduto la censura; il che probabilmente sarà da attribuirsi piuttosto a difetto della tradizione, che a una reale mancanza di quelle. A ogni modo è certo, che se i consoli, dopo istituiti i nuovi edili, ebbero soltanto una indiretta ingerenza nel campo delle attribuzioni dei medesimi, conservarono invece tutta intera l'antica loro competenza censoria, nei periodi in cui non funzionavano i censori, e parte di essa nell'intervallo tra una censura e l'altra.

quaestores; Oltre ai tribuni militari, i più antichi tra i delegati sono i *quaestores*, che la tradizione più fondata fa sorgere con lo stesso consolato. Due in origine, quanti appunto erano i consoli, nel 333 furono aumentati a quattro (Tac. ann. 11, 22), nel 487 a otto (Tac. l. c. cf. Liv. ep. 15), da Sulla nel 673 a venti (Tac. l. c.), nel 709 da Cesare a quaranta (Dio Cass. 43, 47. 51. Suet. Caes. 41), che Augusto poi ridusse di nuovo a venti (Vell. 2, 89). Il loro rapporto coi consoli, soprattutto quando questi funzionavano a capo dell'esercito, era così intimo, che non solamente è paragonato a quello che passa tra padre e figlio (Cic. pro Planc. 11, 28; ad fam. 13, 10, 1. Caes. bell. Gall. 8, 50. Plin. ep. 4, 15 etc.), ma quando ai consoli furono temporaneamente sostituiti i *decemviri legibus scribendis*, la nomina dei questori fu sospesa (Cic. de re p. 2, 37, 62. Dionys. 10, 56); ciò che per altro non avvenne negli anni che funzionarono i *tribuni militum consulari potestate* (Liv. 4, 44, 2), perchè questi non si possono considerare siccome una vera sostituzione dei consoli. Se non che, questo rapporto non fu sempre il medesimo e il mutamento avvenne in connessione con l'accrescersi del numero dei questori. Finchè eran due, essi coadiuvavano insieme i consoli, senza che ognuno di questi ne avesse uno a disposizione, e le funzioni che loro solevano affidarsi erano principalmente la giurisdizione penale pei reati comuni capitali e l'amministrazione del tesoro e dell'archivio di Stato,

non essendo necessario allora che i consoli si facessero sempre seguire da essi fuori di Roma (cf. Liv. 3, 24). Ma quando col tempo l'assenza dei consoli da Roma divenne frequentissima per le molte e continue guerre, e da una parte s'intese il bisogno di farli seguire da un questore, e dall'altra non conveniva che fosse sospesa quella giurisdizione, allora si crearono i due nuovi questori. E di essi due, detti quindi *urbani*, eran lasciati tutto l'anno in città, gli altri due militari destinati ai consoli, presso i quali la loro funzione principale riguardava l'amministrazione della cassa militare, ma accanto ad essa, a seconda del bisogno, non mancavano anche quelle p. e. di un comando straordinario speciale, della giurisdizione civile simile a quella degli edili, del batter moneta e così via. Creati poi gli altri quattro nel 487, detti *quaestores classici* appunto perchè incaricati specialmente della costruzione delle flotte nei porti di Ostia, Cales e probabilmente Ravenna e Lilybaeum, essi, pur rappresentando i consoli, non erano immediatamente a disposizione di ciascuno di loro, e in confronto con gli altri quattro le loro funzioni eran certo più limitate, non ostante che essi attendessero anche a mettere insieme i contingenti militari degli alleati d'Italia in caso di guerra. Quando al principio del secolo VI sorsero le prime provincie, che mano a mano si aumentavano, e a ogni governatore, pretore, propretore e proconsole, convenne dare un questore con le medesime attribuzioni dei due militari, a questo bisognosi provvide con l'accrescerli a venti. Così dagli ultimi anni della repubblica, dal 716 in poi, ogni console soleva avere a sua disposizione due questori, detti da allora *quaestores consulis* (Dio Cass. 48, 33 cf. Tac. ann. 16, 34. Plin. ep. 8, 23, 5 etc.), che invece di essere sorteggiati come gli altri, potevano essere scelti dai consoli stessi (Plin. ep. 4, 15), laddove prima questi avean bisogno del consenso del senato, quando in via eccezionale non volevano sottostare al sorteggio (Liv. 30, 33). — Che i questori siano stati un tempo nominati

direttamente dai consoli e soltanto dall'anno 307 eletti dai comizii, appare indubbiamente dalla notizia di Tacito (ann. 11, 22) certo molto più fondata di quella di altri scrittori, i quali ora ne attribuiscono la istituzione e insieme la elezione a Romolo e a Numa (Iun. Gracchanus presso Ulp. Dig. 1, 13, 1 pr.), ora al primo anno del consolato (Plut. Poplic. 12). La elezione avveniva nei comizii tributi (Cic. ad fam. 7, 30) e la presidenza ne era tenuta dai consoli (Vell. 2, 92). v. **Quaestor.**

tres viri capitales o nocturni;

Sorti i *tres viri capitales o nocturni* molto probabilmente siccome custodi del carcere, presso il quale aveano la loro sede (Cic. pro Cluent. 13, 39; div. in Caec. 16, 50) e dove eseguivano le sentenze capitali su donne e persone di non umile condizione, laddove per le esecuzioni fuori di esso spettanti al boia aveano soltanto la direzione (Cic. de leg. 3, 3, 6. Dig. 1, 2, 2, 30. Sallust. Cat. 55. Tac. ann. 5, 10. Val. Max. 5, 4, 7; 8, 4, 2), mano a mano le loro attribuzioni si allargarono per modo che divennero gli organi della polizia giudiziaria e insieme di una limitata giurisdizione civile e penale. In questa loro qualità essi procedevano alla carcerazione preventiva degl'imputati. (Val. Max. 6, 1, 10. Gell. 3, 3, 15. Plin. nat. hist. 21, 3, 8), accoglievano denunzie di reati, istituendo le inchieste relative, (Cic. pro Cluent. 13. Varro, de l. L. 6, 81 cf. Ascon. in Mil. p. 38. Plaut. Aulul. 3, 2, 2; Asin. 131), punivano i vagabondi (Plaut. Amph. pr. Horat. epod. 4, 11. Schol. in Cic. div. p. 121), provvedevano alla sicurezza e all'ordine nella città (Liv. 25, 1, 10), accorrevano coi consoli, i tribuni della plebe e gli edili agl'incendi (Dig. 1, 15, 1), di notte specialmente disponevano guardie e sentinelle (Liv. 39, 14, 10. 16, 12. 17, 5. Val. Max. 8, 1. Dig. l. c. etc.), insieme con gli edili bruciavano i libelli (Tac. Agr. 2 cf. ann. 4, 35. Dio Cass. 56, 27; 57, 24). Quanto alla giurisdizione civile, oltre che riscuotere la multa (*sacramentum*) della parte soccombente e forse versarla all'erario (Fest. s. v. *sacramentum* p. 347) e giudicare i citta-

dini che si rifiutavano alla funzione di giurati (Cic. Brut. 31, 117), essi giudicavano nei processi penali in forma civile per alcuni delitti, dopo che il pretore, presidente di una *quaestio perpetua*, avea istruito il processo (Plaut. Pers. lin. 61 segg; Trucul. 4, 2, 49 cf. Fest. l. c; Varro, de l. L. 9, 85). Sicchè, come rispetto a questi giudizii e in genere ai civili, essi erano altrettanti delegati o coadiutori dei pretori e dei tribuni della plebe e un tempo dei consoli, così riguardo alla funzione di polizia si possono considerare quali veri organi del governo rappresentato dai consoli. — Livio è il solo che pone la istituzione di questi delegati circa l'anno 465 (ep. 11); ma poichè egli stesso (9, 46, 3) li ricorda siccome esistenti alcuni anni prima, così non è improbabile che essi siano più antichi di quel tempo. Che poi siano stati dapprima di nomina non comiziale, è provato da ciò, che questa fu introdotta da una legge del tribuno della plebe L. Papirius (Fest. s. v. *sacramentum* p. 347), la quale non può essere anteriore al 512, perchè vi si ricordano due pretori, nè posteriore al 630, perchè nella legge Bantina e nella repetundarum emanata circa quell'anno, i nostri *tresviri* sono ricordati siccome *magistratus* (Lex. Bant. lin. 15; lex repet. lin. 16. 22 in Bruns, Fontes p. 52. 59 seg.). Quella legge Papiria conferì la presidenza dei comizii elettorali al pretore urbano; ma questa circostanza non ci sembra bastevole per ammettere, che prima della medesima essi fossero nominati dallo stesso pretore, sia perchè le loro attribuzioni principali di polizia li mettono in rapporto più immediato coi consoli, sia perchè, come si è detto, essi probabilmente esistettero avanti l'istituzione della pretura. Aumentati a quattro da Cesare (Suet. Caes. 41 cf. C. IX 2845), furono di nuovo ridotti a tre da Augusto (Dio Cass. 54, 26), v. **Tres viri**.

decemviri litibus iudicandis;

Un collegio di giurati erano i *decemviri litibus iudicandis*, i quali giudicavano principalmente nelle così dette *causae liberales*, cioè nei processi di libertà (Cic. pro Caec. 38, 97; de domo 29, 78. Cael. ad fam. 8, 9, 1), ma molto

probabilmente anche in altre, del resto a noi non note se non vagamente (Cic. de leg. 3, 3, 6: *lites contractus iudicanto* cf. Varro, de l. L. 9, 85). La lex Valeria-Horatia del 305, con la quale si restaurarono le magistrature della plebe, il tribunato e l'edilità, sospese durante il Decemvirato, menziona anche i *iudices decemviri* (Liv. 3, 55); e come questi non possono essere altri se non i nostri, così è chiaro che essi doverono esistere già prima di quell'anno e probabilmente esser sorti appunto insieme con quelle magistrature. La quale conclusione è avvalorata dal fatto, che i processi di libertà eran quelli che un tempo maggiormente interessavano la plebe, la quale in genere si originava da elementi non liberi della popolazione di Roma, quali erano i *clientes*. Se essi siano stati da prima di nomina consolare o pretoria, non è certo; ma se pur s'ammette, per la loro qualità di giurati, la seconda, non può esservi dubbio che prima della istituzione della pretura essa sia stata consolare. Dubbio è pure il tempo, in cui la loro nomina passò ai comizii; anzi è notevole come mentre da una parte una iscrizione (C. I 38) ce li mostri quali magistrati già prima del 615, dall'altra nella legge Bantina e nella repetundarum circa dell'anno 630 essi non siano punto ricordati tra le altre magistrature. A ogni modo, poichè altri magistrati minori erano eletti nei comizii tributi sotto la presidenza del pretore urbano, non è improbabile che altrettanto sia avvenuto anche per essi. v. **Decemviri**.

prafecti Capuam Cumas;

Quando cominciarono a sorgere in varie parti d'Italia municipii non autonomi, cioè senza proprii magistrati o con tali di poteri molto limitati, non volendosi obbligare gli abitanti a recarsi a Roma pei loro processi civili, vi furono delle leggi, con le quali il pretore urbano era autorizzato a inviarvi, per tutto l'anno delle sue funzioni, dei suoi rappresentanti detti *praefecti* (Fest. p. 233), donde il nome anche di *praefecturae* dato a quei municipii. Per Capua la prima volta essi appaiono nell'anno 436 (Liv. 9, 20), e proba-

bilmente fin d'allora furono, come più tardi, quattro, distribuiti nelle dieci parti della Campania, Capua, Cumae, Casilinum, Volturnum, Liternum, Puteoli, Acerrae, Suessula, Atella, Calatia. Ma più tardi, pur conservandosi la nomina pretoria per gli altri, s'introdusse la comiziale per questi (Fest. l. c.); ciò che dovè avvenire dopo il 630, perchè la legge Bantina e la repetundarum non li dànno fra le altre magistrature. Essi durarono fin sotto Augusto, che prima del 741 gli abolì (Dio Cass. 54, 26), non ostante che già prima Cesare fondasse in Capua una colonia. In generale qui come altrove essi non aveano più ragion d'essere dal momento che ai municipii era data la maggiore autonomia. v. **Praefectus.**

quattuorviri viis in urbe, duumviri viis extra urbem purgandis;

Sono per la prima volta ricordati nella legge municipale emanata da Cesare nel 709 (lin. 50 seg. e 59 in Bruns, Fontes p. 104); ma che essi siano stati appunto allora istituiti, è molto dubbio. Il silenzio degli antichi pei tempi a quell'anno anteriori e specialmente di Cicerone (de leg. 3, 3, 6), dove enumera altri magistrati minori, può spiegarsi forse con la umiltà della loro attribuzione; e come questa era compresa nella competenza propria degli edili, così indubbiamente essi doverono essere da questi dipendenti. Se non che, ciò non basta per ammettere che un tempo la loro nomina sia spettata agli edili, giacchè in generale quella di delegati ed adiutori era di diritto dei magistrati supremi, consoli e pretori. Ora, se si riflette che prima dell'istituzione della edilità curule nel 387 non esisteva una cura delle vie affidate a speciali magistrati, sorge da sè l'ipotesi che questi *quattuorviri* e *duoviri* siano stati forse delegati dai consoli, e abbiano continuato a funzionare anche dopo che tutta l'amministrazione edilizia venne ordinata per sè. Del resto, che essi siano stati col tempo eletti dai comizii, si vede dall'esser compresi tra i magistrati minori *populi suffragio creati*, compresi nel titolo generale di *vigintisexviri* (Fest. p. 233). Di essi i due per le vie fuori la città sino al 1° miglio fu-

rono aboliti da Augusto (Dio Cass. 54, 26), forse nell'anno 734, quando istituì i *curatores viarum* per le vie, che dalle porte di Roma conducevano in varie parti d'Italia. v. **Quattuorviri.**

quinqueviri cis Tiberim; Furono istituiti per deliberazione del senato nel 568, quando i disordini promossi dalle feste bacchiche resero necessarii dei provvedimenti straordinarii di polizia, soprattutto per gl'incendii di notte nel Trastevere, dove quelle feste si celebravano (Liv. 39, 14, 10. Dig. 1, 2, 2, 31. 33). Essi eran posti sotto la dipendenza immediata dei *tresviri capitales* (Dig. l. c.), e anche per questo quando divennero magistrati, non ne rappresentavano neppure l'infimo grado gerarchico (Horat. sat. 2, 5, 55. CIG. 6218). S'ignora da chi siano stati da principio nominati: certo non dagli edili, probabilmente dai consoli, autori del senatoconsulto che ne autorizzò la istituzione. Negli ultimi tempi della repubblica si applicò anche ad essi la elezione popolare (Cic. acad. pr. 2, 44, 136 cf. Dig. l. c.). La qual cosa prova come essi fossero stati conservati anche dopo l'anno 568. v. **Quinqueviri.**

duumviri perduellioni iudicandae. Erano nominati per giudicare nei processi di alto tradimento, dei quali, oltre quello di P. Horatius nell'età monarchica (Liv. 1, 26. Fest. s. v. *sororium* p. 297) e di M. Manlius nell'anno 370 (Liv. 6, 20), il solo che c'informi sicuramente sul modo tenuto nella nomina dei giudicanti è il processo contro C. Rabirius del 691 e al quale si riferisce la nota orazione di Cicerone. Avvenuto il reato, i comizii, su proposta di un tribuno della plebe, decidono che il pretore, forse l'urbano, proceda alla nomina dei *duumviri*, di cui una fa il processo (Cic. pro Rabir. ad pop. 4, 12 cf. 3, 10; in Pison. 2, 4. Dio Cass. 37, 27). Ora, è più che probabile che tale procedimento, soprattutto il primo intervento dei comizii, sia stato o speciale in quel caso ovvero introdotto col tempo, e che prima i consoli abbiano direttamente nominati quei loro delegati. Infatti, la pena per reati di alto tradimento era la capitale e contro la condanna l'accusato poteva appellarsi al popolo.

Come, dunque, nel caso di altre condanne capitali, i consoli per dar luogo alla grazia faceano giudicare i questori, così non v'è ragione per non ammettere che altrettanto abbiano potuto fare per quello della *perduellio*. La differenza sta soltanto in ciò, che i questori erano delegati stabili, laddove i *duumviri* venivan nominati caso per caso. I consoli quindi avrebbero ereditato anche in ciò il potere del re, il quale nel processo di Orazio si fa rappresentare dai *duumviri*. Nello stesso modo perciò e forse anche circa lo stesso tempo che i questori divennero elettivi, si ammise l'elezione popolare anche per quelli, sotto la presidenza di un console o del pretore urbano. Quanto alla convocazione dei comizii per giudicare, è probabile che si sia seguìto lo stesso mezzo che si usava pei questori: come questi, anche i *duumviri* si faceano autorizzare da quei supremi magistrati per convocarli e presiederli nel dibattimento. Il non avere altri esempii di simili processi, dipende da ciò, che di buon'ora i tribuni della plebe si arrogarono il diritto, loro non contrastato, di giudicare nei processi capitali e specialmente in quelli che riguardavano reati di carattere politico e quindi anche di alto tradimento. v. **Perduellio**, cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 212-234-646-696; 2 p. 592-674.

Finanze e tesoro.

Con l'unità complessa dei poteri pubblici, il consolato ereditò dalla monarchia anche inseparate le due amministrazioni delle finanze e del tesoro. V'è però tra esse questa differenza sostanziale, che da principio se la prima fu del tutto nelle mani dei consoli, la seconda invece era tenuta dai loro delegati subalterni, i questori. Si può dunque affermare, che già col sorgere della repubblica tra le due amministrazioni una certa separazione di fatto almeno vi era, la quale poscia, con l'essere i questori divenuti magistrati e perciò indipendenti, divenne ancora maggiore, limitandosi nei consoli la libera disposizione dell'erario. Ma più di tutto contribuì al distacco l'istituzione della censura, al principio del secolo IV, alla quale per massima furono affidate le funzioni finanziarie. Fu ve-

ramente da allora che si svolse tutta una serie di norme costituzionali, riguardanti così ognuno dei due rami amministrativi per sè, come amendue nei loro rapporti vicendevoli e in quelli coi consoli; norme delle quali la tradizione, così scarsa e quasi muta nei primi tempi del consolato, è abbastanza ricca di notizie per l'età posteriore. La soluzione quindi del quesito, quale sia stata la ragione determinante di quella separazione, dipende piuttosto dal sapere, perchè con l'istituzione dei censori l'amministrazione del patrimonio stabile dello Stato, principale se non unica fonte delle entrate e principale ob'etto delle spese pubbliche, sia divenuta una competenza propria di questi nuovi magistrati.

Per quanto le attribuzioni dei censori possano parer tra loro disparate, pure tutte metton capo a questa che è la fondamentale: stabilire e di periodo in periodo rivedere la potenzialità economica dei cittadini, e a seconda della sua varia misura determinare l'esercizio dei loro diritti politici e gli obblighi al servizio militare e al tributo. Ora, per effetto del principio, che lo Stato provvede ai proprii bisogni con le rendite del suo patrimonio, e per eccezione possa ricorrere in un modo o nell'altro ai privati, non solamente importava ad esso anche il conoscere e stabilire la propria forza economica, ma era opportuno che nelle medesime mani si racchiudessero le due connesse funzioni. È perciò che, come nelle liste delle tribù i censori notavano gli agri dei privati e col tempo ogni altro loro patrimonio, così nei loro proprii registri (*tabulae censoriae*) inscrivevano, tra l'altro, tutte le proprietà demaniali più o meno fruttifere (Cic. de leg. agr. 1, 2, 4; de har. resp. 14, 30. Plin. nat. hist. 18, 3, 11. Gell. 2, 10). E poichè le rendite patrimoniali (*vectigalia*) erano in intimo rapporto con le spese (*ultro tributa*), nel senso che per massima queste dovevano servire alla conservazione e manutenzione degli stabili dello Stato e soltanto secondariamente alle opere pubbliche, così si spiega pure perchè queste entravano nella competenza della cen-

sura e perciò dell'amministrazione finanziaria. Separando quindi dal consolato le funzioni proprie del censo, senza dubbio per le frequenti assenze dei consoli da Roma, era logico che si separassero anche quelle relative alle finanze.

Ma l'aver tolto ai consoli l'amministrazione finanziaria e l'erariale, non distrusse del tutto in essi quel carattere di rappresentanti supremi del governo. Siccome tali essi conservarono sempre un'ingerenza nei due campi amministrativi, la quale però non si manifesta ugualmente nell'uno e nell'altro. Se, infatti, nell'intervallo tra una censura e l'altra essi riprendevano alcune funzioni censorie, come i contratti di affitto e di appalto, la limitazione del demanio, la giurisdizione amministrativa etc., e, cessata la censura con Sulla, tutte quelle funzioni; per contrario nel disporre dell'erario erano sempre legati all'azione del senato, il quale poco a poco acquistò addirittura un potere quasi direttivo sul tesoro (Polyb. 6, 13. Cic. in Vat. 15, 36). Del pari, se essi potevano accrescere con l'occupazione di guerra il patrimonio stabile dello Stato, nel disporre di esso a titolo di donazione e in genere nel compiere atti di largizione a favore dei privati, eran limitati soprattutto dai comizii. Sarebbe qui fuori di luogo il volere esporre in modo particolareggiato e completo tutto l'ordinamento finanziario ed erariale della repubblica, il quale anche paragonato a quello più largo e complesso dell'età imperiale, offre non pertanto una materia abbastanza ampia e complessa. Non sarà però inopportuno il fermarsi su alcuni punti principali, perchè meglio possa vedersi come e in quale maniera l'azione amministrativa dei consoli più o meno direttamente si esplicasse in questo campo.

Separazione del suolo pubblico dal privato.

La *terminatio*, cioè il separare per mezzo di termini la proprietà pubblica dalla privata, era un atto intimamente connesso con l'amministrazione degl'immobili dello Stato, quindi un tempo di competenza assoluta dei consoli, più tardi, dei censori. Ma come il bisogno di ricorrervi poteva esserci anche quando questi

non erano in funzione o pure dopo che furono aboliti, sia per usurpazione dei privati, sia per concessione fatta ad essi del suolo pubblico, ovvero per altre circostanze, p. e. le inondazioni del Tevere, l'estendersi del demanio etc.; così in questi casi l'atto era eseguito dai consoli, qualche volta anche dal pretore urbano, o da un proconsole o propretore, e per lo più d'iniziativa del senato. Soltanto la terminazione del pomerio della città sembra essere stata riservata ai censori: almeno nella repubblica mancano esempii di essa in persona di consoli, laddove anche nell'Impero la vediamo compiuta da Vespasiano e da Tito, appunto in qualità di censori (C. VI 1231. 1232). L'allargamento del pomerio per opera di Sulla, avvenne in forza del suo potere eccezionale e probabilmente per aver egli estesi i confini dello Stato (Gell. 13, 14, 4. Tac. ann. 12, 23. Dio Cass. 43, 50). Nel 581, avendo dei privati e forse anche dei publicani usurpato dei terreni appartenenti al demanio Campano, probabilmente lasciato per molto tempo senza affitto, « senatui placuit L. Postumium consulem ad agrum publicum a privato terminandum in Campania ire, cuius ingentem modum possidere privatos paulatim proferendo fines constabat » (Liv. 42, 1, 6 cf. c. 19, 1). Pochi anni dopo, il pretore urbano L. Lentulus, che fu poi console nel 592, venne inviato anche in Campania, non solamente per acquistarvi delle terre, ma anche per procedere alla terminazione delle medesime (Licinian. p. 15 Bonn. cf. Cic. de leg. agr. 2, 30, 82). Un medesimo incarico ebbe dal senato nel 672/3 il propretore M. Terentius Varro, e propriamente quello di restituire nel territorio di Pisaurum i termini posti dai triumviri Graccani (C. I 583=XI 6331: *M. Terentius M. f(ilius) Varro Lucullus pro pr(aetore) terminos restituendos ex s(enatus) c(onsulto) coeravit qua P. Licinius, Ap. Claudius, C. Graccus IIIvir (i) a(gris) d(andis) a(dsignandis) i(udicandis) statuerunt*).

Più frequenti doverono certamente essere le terminazioni consolari e pretorie in Roma,

specialmente rispetto alle rive del Tevere e per tutto il lungo tempo che non furon più nominati i censori. La tradizione e i monumenti epigrafici però ce ne serbano pochi esempii, tra cui il più antico, probabilmente dell'età Sullana, si riferisce al campo Esquilino, dove appunto fu ritrovato un termine, contenente insieme un editto pretorio: *L. Sentius C. f(ilius) pr(aetor) de sen(atus) sent(entia) loca terminanda coer(avit). — B(onum) f(actum). Nei quis intra terminos propius urbem ustrinam fecisse velit, neive stercus cadaver iniecisse velit* (Bruns, Fontes 5 p. 171). — L'inondazione del Tevere avvenuta nel 700 (Dio Cass. 39, 61), fu certamente cagione della *terminatio* eseguita dai due censori che funzionarono in quell'anno e nel precedente (C. VI 1234). Ma nel 746, non essendovi censori, e forse per la medesima circostanza una nuova terminazione delle rive del fiume fu fatta invece dai consoli dello stesso anno (C. VI 1235: *C. Asinius C. f(ilius) Gallus, C. Marcius C. f(ilius), L. n(epos) Censorinus co(n)s(ules) ex s(enatus) c(onsulto) termin(averunt)*). E probabilmente come essa non fu da quelli condotta a compimento, così nell'anno seguente il senato ne incaricò, in via straordinaria, Augusto, siccome è ricordato, oltre che da Suetonio (Aug. 30), da varii termini da lui posti (C. VI 1236: *Imp(erator) Caesar divi f(ilius) Augustus pontifex maximus tribunic(ia) potest(ate) XVII ex s(enatus) c(onsulto) terminavit*). Del resto, che l'imperatore prima ancora che da Domiziano le funzioni censorie fossero congiunte col principato, avesse il diritto, in forza della legge d'investitura, di proteggere con la terminazione il patrimonio pubblico, è fuor di dubbio (C. VI 1262 cf. 933 etc.). — L' ultimo esempio a noi noto di una terminazione consolare, è quello dell'anno 4 d. Cr., eseguita non si sa in quale luogo della città di Roma: C. VI 1263-1264: *C. Clodius Licinus, Cn. Sentius Saturninus co(n)s(ules) terminarunt loc(um) publicum ab privato.* — Quando Augusto nel 731 sostituì, nella direzione dell'erario, due nuovi pretori ai due questori (Tac.

ann. 15, 29. Dio Cass. 53, 32), per modo che quelli parteciparono pure ad alcune delle funzioni censorie, tra queste vediamo esercitata la *terminatio:* C. VI 1265: *L. Calpurnius Piso, M. Salluius pr(aetores) aer(arii) aream ex s(enatus) c(onsulto) a privatis publica pecunia redemptam terminaverunt.* Quanta poi fosse la ingerenza del senato in questa materia, si può vedere, oltre che dai casi ora riferiti, anche da questo, che sotto Tiberio vi furono interi collegi di magistrati straordinarii, creati apppunto per opera del senato, e incaricati tanto della *terminatio*, quanto della relativa *iudicatio*, come appare dal loro titolo di *curatores locorum publicorum iudicandorum ex s(enatus) c(onsulto)*, e presieduti ciascuno da un consolare (C. VI 1266. 1267 cf. 1544. C. V 4348. XIV 3602). Non avendosi di essi altra notizia, neanche negli scrittori, non si può dire nè quanto tempo durassero, nè se con essi cessasse del tutto questa funzione dei consoli. Quanto alla *iudicatio* nelle liti che potevano sorgere coi privati per effetto della terminazione, vi si è di già accennato, trattando della giurisdizione amministrativa.

Affitti di demanio e appalti di opere pubbliche: L'intima connessione or ora rilevata tra le entrate e le spese, si manifesta anche nella forma giuridica generale dell' atto, con lui lo Stato si costituiva, rispetto a quelle, creditore, rispetto a queste, debitore, di privati, cioè la *locatio.* La quale nel primo rapporto era *locatio rei* o affitto, nel secondo *locatio operis* o appalto, e l'una e l'altra per regolà si contraevano in Roma, sul Forum, mediante la licitazione (Cic. de leg. agr. 1, 3, 7. 2, 21, 55; Verr. 1, 54, 141), in base a una specie di capitolati (*leges censoriae*), antecedentemente pubblicati (Cic. de prov. cons. 5, 12; de deor. nat. 3, 19, 49; ad Q. fr. 1, 1, 12, 35. Varro de re. r. 2, 1, 16. Plin. nat. hist. 33, 4, 78) e con malleverìa reale (*praedia*) e personale (*praedes*). *Locator* è lo Stato in amendue i casi; *emptor* o *conductor* l'affittuario, e *redemptor*, più tardi anche *conductor* in quanto è aggiudicatario dell'appalto, l'appaltatore.

L'affitto era il modo generale, con cui lo Stato, riserbandosi in ogni caso il diritto di proprietà, rendeva fruttifero il suo patrimonio stabile (*ager publicus*); e le rendite che ne ritraeva, accanto al nome generico di *publica*, *pascua* e più comunemente *vectigalia*, ne aveano anche uno speciale, a seconda della natura dell'immobile, come p. e. la *decuma* relativa ai frutti degli agri occupatorii specialmente in Sicilia e Italia, la *scriptura* all'uso dei pascoli, il *solarium* a quello del suolo pubblico, il *portorium* o gabelle nei porti, ponti e vie, i *vectigalia* proprii relativi alle miniere, alle cave, alle pegoliere, alle saline, all'acqua pubblica, lo *stipendium* o *tributum soli* pel possesso delle terre provinciali e così via. In alcuni casi, come p. e. in quelli del *solarium* e dell'acqua, il contratto d' affitto era fatto direttamente col concessionario; negli altri, invece, d'ordinario esso avea luogo con società di appaltatori (*publicani*), le quali corrispondevano allo Stato una somma determinata. In mancanza dei censori, era raro che un console o altro magistrato conchiudesse fuori di Roma simili contratti, come fu p. e. nel 543 rispetto al demanio Campano dato sul luogo in affitto dal proconsole Fulvius Flaccus (Liv. 27, 3, 1). Fu poi una vera eccezione, che le *decumae* della Sicilia fossero affittate dal questore di questa provincia (Cic. Verr. 3, 6, 15). Per regola i consoli rappresentavano i censori in tale funzione, ove questi mancavano. Nel 554, non essendo lo Stato in condizione di soddisfare alcuni suoi creditori, i consoli d'accordo col senato conchiusero con quelli un contratto, che formalmente era una *locatio*, ma in sostanza si riduceva a una vendita, vale a dire esso concesse ai creditori tutte le terre demaniali in suo possesso, in Italia oltre 50 miglia da Roma, con la condizione che essi dovessero pagargli un canone nominale, un asse per iugero, siccome riconoscimento del suo diritto di proprietà non alienato (Liv. 31, 13). In quale circostanza speciale il console del 641, Cn. Papirius Carbo, abbia con-

locatio rei;

chiuso un contratto d'affitto dei *vectigalia* relativi al demanio Africano, non è ricordato nel luogo (cap. 89) della legge agraria del 643 (Bruns, Fontes p. 87). Fu certo per decreto del senato e perchè non v'erano censori, che i consoli del 697 furono incaricati di fare altrettanto riguardo alla *decuma* del vino, dell'olio e di altre *fruges minutae* in Sicilia; ciò che avea fatto sino allora quel questore (Cic. Verr. 3, 7, 18). L'affitto delle *cotarie* in Creta, conchiuso per opera di Cesare (Dig. 39, 4, 15), molto probabilmente si riferisce a un suo consolato.

locatio operis,

Il periodo finanziario così pei contratti d'affitto, come per gli appalti delle opere pubbliche, era il *lustrum*. A ogni nuovo lustro, il senato, approvato il bilancio del precedente e fatto quello pel seguente, ove avanzavano somme oltre quelle destinate come fondo di riserva dell' erario, le adoperava parte e principalmente alla manutenzione degli edificii e in genere delle opere pubbliche (*sarta tecta aedium sacrarum locorumque publicorum tueri*: Cic. ad fam. 13, 11, 1; de leg. 3, 3, 7 cf. Liv. 24, 18, 10; 42, 3, 7. Dig. 48, 11, 7, 2. Fest. ep. p. 323), parte a nuove costruzioni. L'assegnazione della somma, per la quale al console e al censore era aperto un credito presso l'erario, era fatta cómplessivamente per quel doppio scopo, e sempre in una misura determinata (*pecuniam certam attribuere*), lasciando quelli del tutto liberi circa la specie e l'estensione delle nuove opere, purchè queste fossero d'utilità pubblica o anche di abbellimento della città (p. e. Liv. 40, 46, 16; 44, 16, 7). Erano esclusi soltanto i tempii e ogni altro edifizio destinato a scopo religioso, i quali, quando non venivano eretti da privati o da magistrati con somme ricavate dalla preda di guerra o dalle multe da loro comminate, d'ordinario eran decretati dai comizii, e i contratti d'appalto si faceano da appositi magistrati straordinarii, i *duumviri aedi locandae*. I consoli e gli stessi censori potevano ciò fare in casi eccezionali, autorizzati però dal senato, come p. e. fu col tempio

della Mater deum eretto nel 550 (Liv. 36, 36, 4 cf. 29, 37, 2).

fuori di Roma,

In generale, tanto per la manutenzione delle esistenti, quanto per le costruzioni nuove, la competenza dei consoli e poi dei censori non si limitava soltanto a Roma, ma si estendeva anche all' Italia e fino alle provincie. Se non che, in queste e in quella la repubblica lasciò, in paragone a Roma, poche o punto traccie della sua attività costruttrice, se si fa eccezione delle grandi vie necessarie per mantener vive le comunicazioni con la capitale. Non è se non nell' Impero che lo Stato allarga il campo di questa sua funzione. In Italia, fin circa il tempo della guerra sociale, dopo la quale i municipii acquistarono la più ampia autonomia amministrativa, la mancanza di questa non fu sopperita dalla necessaria azione dello Stato. A provarlo basta ricordare il caso di quei comuni (Auximum, Formiae, Fundi, Pisaurum, Potentia, Sinuessa, Tarracina), che nel 580 chiesero ai censori di potere almeno a proprie spese fare delle costruzioni; richiesta a cui uno dei censori si oppose, volendovi essere autorizzato dal popolo o dal senato, ma che l'altro arbitrariamenre accolse (Liv. 39, 44, 6; 40, 51, 2; 41, 27). Fuori di Roma, in Italia e nelle provincie, coi censori concorrevano liberamente nella costruzione di nuove vie i consoli, i pretori e in genere i capi dell'esercito, donde il nome generico date ad esse di *viae consulares* (Plin. nat. hist. 18, 11, 111. Hygin. de lim. p. 170 [Gromatici vet.]. Dig. 43, 8, 2, 22. 23) o *praetoriae* (Dig. l. c.), delle quali la manutenzione spettava forse, come del resto quella delle vie di Roma, ai proprietarii confinanti (Lex Iul. mun. lin. 20. 29. 32-45 in Bruns, Fontes p. 102 segg. cf. Dig. 43, 10, 1, 3).

in Roma.

Quanto a Roma, se si paragonano le opere consolari con le censorie, senza dubbio queste sono di gran lunga più numerose e importanti di quelle, come p. e. acquedotti, basiliche, edifizii per spettacoli etc. Ora, pel tempo anteriore all'istituzione della

censura, ciò si spiega col fatto del poco sviluppo, che fino allora aveano avuto e la città e la popolazione e la civiltà stessa; pel tempo posteriore, appunto perchè fino a Sulla i consoli perderono questa funzione e non la riacquistarono che quando per effetto delle riforme di lui, i censori non furono più eletti. Egli è quindi specialmente in questo secondo periodo, sino a che al principio dell'Impero non vi si provvide con nuove magistrature, che vediamo di nuovo i consoli far contratti di appalto per costruzioni in genere (Cic. ad Att. 4, 1, 7 cf. Ovid. ex Ponto 4, 5, 19. 9, 45 etc.), e specialmente di tempii (Cic. Verr. 1, 50, 130), sepolcri (Cic. Philipp. 14, 14, 38), acquedotti (Frontin. de aquis § 100), per erezione di statue (Cic. in Catilin. 3, 8, 20; de divin. 2, 21, 47 cf. Suet. Claud. 9) etc. Importante per le notizie che offre intorno al procedimento amministrativo seguito in queste circostanze dai consoli o censori, è quanto racconta Cicerone (Verr. 1, 50-57) riguardo all'appalto delle opere di abbellimento del tempio di Castore sul Foro, conchiuso dai consoli dell'anno 680. Fra le opere pretorie va menzionato specialmente l'acquedotto Marcio, cominciato dal pretore urbano Q. Marcius Rex nel 610, per incarico del senato; e come nel termine della sua gestione i lavori non furon finiti, così insolitamente gli fu per questo prorogato di un altro anno il potere (Frontin. de aquis § 7). Non mancano per altro esempii di simili locazioni affidate dal senato ai questori urbani (Cic. Philipp. 9, 7, 16) e agli edili (Frontin. de aquis § 96). Anche per provvisioni dell'esercito, in assenza dei consoli, i contratti solevan esser fatti in Roma dal pretore urbano (Liv. 23, 48; 44, 16 cf. 43, 16, 13). — Il collaudo dei lavori di manutenzione di edifizii o simili, ordinati dai censori, per regola era fatto dai loro successori. Ma quanto alle opere nuove, esso dipendeva dai patti del contratto, il quale, se non stabiliva la consegna da farsi al termine della gestione dei censori contraenti, poteva contenere la condizione che essa fosse fatta o ai

loro successori, ovvero ad altri magistrati, come edili o questori (Frontin. de aquis § 96).

Consoli e censori avean certo la facoltà di fare così delle condonazioni come degli aumenti circa le somme stabilite nei contratti di affitto e di appalto, ma d'ordinario essi si faceano autorizzare in modo speciale dal senato (Polyb. 6, 17. Liv. 39, 44 cf. Cic. ad Att. 1, 17; de prov. cons. 5, 12. Schol. Bob. p. 259). Era raro il caso che i comizii si arrogassero questo diritto, come fu quello del 585 (Liv. 43, 16) e l'altro del 695 (Appian. bell. civ. 2, 13). Era invece sempre il senato, che p. e. a proteggere gl'interessi agricoli in Italia vi proibiva un tempo l'esercizio delle miniere (Plin. nat. hist. 3, 4, 78 cf. 3, 20, 138; 37, 13, 202), come in momenti di ristrettezze dell'erario imponeva in forma di prestito il doppio della decima pagata in danaro nella Sicilia e nella Sardegna (Cic. Verr. 3, 16, 42 cf. Liv. 36, 2, 13; 37, 2, 12. 50, 9; 42, 31, 8 etc.). Ma come l'occupazione e l'uso del demanio a tempo indeterminato creava nei possessori una specie di proprietà di fatto, così ove lo Stato voleva rivendicare il suo diritto, ciò non potevan fare che i comizii, ad essi spettando il diritto di disporre del patrimonio dello Stato a titolo di donazione. Del pari erano essi che regolavano l'uso delle pubbliche piazze per parte dei privati (Lex Iul. mun. lin. 68 seg. in Bruns, Fontes p. 105. cf. Dig. 43, 8, 2 pr.).

Vendita e donazione di demanio.

Non vi può esser dubbio, che tra i diritti trasmessisi dai re ai consoli dei primi tempi, vi sia stato anche quello di disporre con vendita o donazione ai privati dei beni stabili in genere e specialmente degli agri pubblici (cf. Zonar. 7, 13). Ma come altri diritti, anche questo fu col tempo limitato, parte per la istituzione della censura e l'indipendenza data alla questura, rispetto alla vendita, parte pel diritto acquistato dai comizii, rispetto alla donazione (*adsignatio*). Notevole è, in questo secondo caso, la differenza che passa tra il donare del demanio e il ricevere in donazione da cittadini romani o da Stati stranieri. Là

imperano di buon'ora i comizii, qua assolutamente il senato. È probabile che i consoli o i censori abbiano avuto facoltà di accettare in nome dello Stato legati o eredità lasciati dai privati. Ma quanto a Stati stranieri, non solamente essi non potevano ciò fare, ma in genere il senato soleva sempre rifiutare dei doni d'ogni specie, come p. e. fece nel 537 con Neapolis (Liv. 22, 32), poco dopo con Paestum (Liv. 22, 36, 9), nel 563 coi re di Macedonia e di Egitto (Liv. 36, 4) etc. Si accettavano però talvolta soltanto doni di frumento per approvigionare l'esercito (Liv. 22, 37; 31; 19 cf. 36, 4, 9; 45, 13, 14 etc.) o anche di armi (Liv. 43, 6, 10). Tra le donazioni più cospicue fatte a Roma da monarchi stranieri, va ricordata, anche perchè la più antica, quella dell'intero regno di Pergamum di Attalo III nel 621 (Liv. ep. 58, Oros. 5, 8 etc).

Poichè la vendita era anch'essa un mezzo, con cui il magistrato metteva a profitto il demanio, da lui amministrato, non sembra che per essa sia stata necessaria una legge, la quale almeno non è mai ricordata nella vendita di immobili fatta dai censori (Liv. 32, 7, 3; 40, 51, 5; 41, 27, 10). Quando essa, invece, avveniva per opera dei questori, questi vi erano autorizzati dal senato (Liv. 28, 46, 4. Appian. Mithr. 2 cf. Rudorff. Grom. inst. p. 285); il quale però non vi aveva alcuna ingerenza se si trattava di cose mobili, come schiavi e bestiame predati in guerra (Plaut. Capt. 1, 2, 111; 2, 3, 453. Varro de re r. 2, 10, 4 etc.), dei beni confiscati al condannato in un processo penale (Liv. 3, 58, 10; 4, 15; 38, 60. Dionys. 11, 46. Lex repet. lin. 57 in Bruns, Fontes p. 66) e di quelli del debitore insolvibile dello Stato (Liv. 4, 15. Cic. Verr. 1, 20, 52. 23, 61 cf. Tac. ann. 13, 28. Plut. Cato min. 17. Varro l. c.). Se però i beni mobili eran frutto della vittoria in guerra (*praeda*), i consoli e in genere tutti i capi dell'esercito conservavano la piena disposizione dei medesimi; pur che non se ne fossero appropriati, essi potevano usarne così per premiare i soldati, come per farne dono ai

tempii o adoperare il danaro tratto dalla vendita di essi (*manubiae*) a qualunque altro scopo di pubblica utilità. Insomma, i consoli non eran tenuti a render conto della preda di guerra, tranne che ne facessero un uso indebito. Prima che si istituissero, al principio del secolo IV, i due nuovi questori, che da allora in poi li accompagnavano sul campo, essi provvedevano da sè sul campo stesso alla vendita degli schiavi e del bestiame (Liv. 2, 42; 3, 31 cf. Dionys. 5, 34; 7, 63; 8, 82; 10, 21 etc.). Dopo quel tempo, tutti gli oggetti predati eran consegnati o ai questori urbani per la vendita e, trattandosi di moneta, per deporla nell'erario (Liv. 6, 4, 2; 7, 27, 3, 9. Cic. ad fam. 2, 47, 4; ad Att. 7, 1, 6 cf. Oros. 5, 18), o pure ai proprii questori militari (Polyb. 10, 19. Liv. 5, 19, 8; 35, 1, 12. Gell. 13, 25, 9).

L'assegnazione di terre demaniali poteva avvenire in un doppio modo, o con la riserva nello Stato del diritto di proprietà sulle medesime, ovvero a titolo di piena proprietà nei donatarii; nel qual caso sovente essa era congiunta con la deduzione di quelli siccome coloni. Nel primo caso, del resto poco frequente, la donazione, propriamente *adtributio*, essendo in sostanza non dissimile dalla concessione a titolo di semplice possesso, entrava nella competenza amministrativa del magistrato, e per conseguenza anche dei consoli, d'iniziativa propria o del senato, soprattutto quando essa avveniva immediatamente dopo la conquista da essi fatta. Così p. e. nel 574, senza una legge ma per senatoconsulto, i due consoli dell'anno furono incaricati di trapiantare la popolazione soggiogata dei Ligures Apuani, in un territorio presso Beneventum, loro dato in qualità di coloni non di diritto romano, e neanche di latino, ma peregrino, e d'allora essi si dissero Ligures Baebiani dal nome Baebius di uno dei consoli (Liv. 40, 38).

Quanto alla vera assegnazione, è probabile che sin dai primi tempi della repubblica i comizii abbiano rivendicato a sè questo

diritto, e che allora i consoli stessi siano stati designati ad eseguirla: prove per altro mancano. Certo è che dalla metà del secolo V cominciano ad apparire dei magistrati *ad hoc*, eletti volta per volta; e fu soltanto sullo scorcio dell'età repubblicana che si videro a tale scopo incaricati i magistrati ordinarii. La lex Appuleia del 654 designa infatti il console C. Marius per la deduzione delle colonie deliberate dai comizii e la relativa assegnazione (Cic. pro Balbo 21, 48); e nel 711 fa altrettanto il senato coi consoli per le assegnazioni in Italia (Cic. Philipp. 5 fine. Dio Cass. 46, 29) e coi governatori della Gallia per la fondazione della colonia di Lugdunum (Dio Cass. 46, 50. Senec. ep. 91, 14. C. X 6087). In ogni caso, se la fondazione della colonia importava una leva, questa non poteva esser fatta che da consoli (Liv. 37, 46, 10). I magistrati eran sempre costituiti a collegio, composto di *triumviri* (p. e. Liv. 21, 25, 3; 31, 49, 6; 32, 2, 6 etc.), *quinqueviri* (Cic. de leg. agr. 2, 7, 17 cf. C. I p. 279), *semptemviri* (Cic. Philipp. 5, 7, 21. 12, 33; 6, 5, 14 etc.), *decemviri* (Cic. de leg. agr. 2. 7, 17. Liv. 31, 4. 2. 49, 5; 42, 4, 4 etc. cf. C. I p. 278. 279), *quindecimviri* (Plin. nat. hist. 7, 43, 139), *vigintiviri* (Varro de re r. 1, 2, 10. Cic. ad Att. 2, 6, 2; ep. 7, 3. 9. Suet. Aug. 4 etc.), nome a cui seguiva l'aggiunta *agris dandis adsignandis*, che talvolta si facea seguire anche da *iudicandis*: talvolta son detti pure *tres viri agrarii* (Liv. 27, 21, 10), *quinqueviri agro dividendo* (Liv. 6, 21, 4) o anche *curatores* (Cic. de leg. agr. 2, 7, 17. Fest. ep. p. 48). Una sola volta si ebbero *duumviri*, e fu con la legge agraria del 643 (lin. 57 seg. 96 Bruns, Fontes p. 81), forse perchè uno di essi doveva attendere alle assegnazioni in Africa, l'altro in Corinto. Se l'iniziativa era presa dal senato, la elezione avveniva sotto la presidenza di un console o del pretore urbano, nei comizii centuriati e forse anche nei tributi (Liv. 10, 21, 9; 34, 53, 2; 37, 47, 10 etc.); se dai tribuni della plebe, nel *concilium plebis* da questi presieduto (Cic. de leg. agr. 2, 7, 16, 17. 8, 20 etc.).

Triumviri, quinqueviri, septemviri etc. agris dandis adsignandis.

In genere non v'era un termine fisso per la durata dei poteri conferiti a tali magistrati; ma quando se ne stabiliva uno massimo, questo soleva essere o biennale (Liv. 34. 53, 2; 35, 9, 7), o triennale (Liv. 32, 29, 4; 34, 45, 2. 53, 2; 35, 4, 6) o quinquennale (Cic. de leg. agr. 2, 13, 32). La durata di un anno fu una sola volta stabilita dalla legge Sempronia di Tiberio Gracco del 621, la quale prescrisse che ogni anno i comizii dovessero eleggere i triumviri da lui istituiti (Appian. bel. civ. 1, 9 cf. C. I p. 157), ai quali la medesima legge conferì anche la giurisdizione nelle vertenze che sorgevano tra privati e Stato riguardo alla qualità demaniale o privata delle terre da assegnare (Liv. ep. 58). Cf. **Adsignatio.**

Imposte e prestito forzoso (tributum).

Nell' ordinamento finanziario romano le imposte in genere, specialmente le indirette, rappresentano l'eccezione di fronte alla regola che sono le rendite patrimoniali. In tutta l' età repubblicana, in fatti, non si ha che un solo caso, in cui lo Stato assoggetta un determinato patrimonio dei cittadini a una imposta, quello della *vigesima libertatis* o *manumissionum*, cioè del 5 % sul valore degli schiavi manomessi, introdotta per una legge del console Cn. Manlius Capitolinus nel 397, presentata ai comizii tributi eccezionalmente riuniti a Sutrium (Liv. 7, 16, 7), Ma oltre al carattere suntuario della legge, è da osservare che essa ebbe lo scopo precipuo di procurare un fondo di riserva all'erario, che, conservandolo in oro, potè appunto far fronte ai bisogni manifestatisi più tardi dopo la battaglia di Cannae (Liv. 27, 10, 11). Un plebiscito proposto dal tribuno Q. Voconius Saxa nel 585, non introdusse una vera tassa di successione, ma assicurò allo Stato un provento, che per altro non si conosce, riguardo a certe determinate successioni ereditarie (Cic. Verr. 1, 41, 106. Liv. ep. 41. Plin. paneg. 42). Forse sotto il Triumvirato si estese il principio del plebiscito Voconio, tentandosi l' imposizione di una vera tassa di successione, che sarebbe stato presto abbandonata (Dio Cass. 55, 25.

Appian. bel. civ. 5, 67). Essa però, nella proporzione del 5 % sulle eredità e i legati inferiori al valore di 100,000 sesterzi e con alcune restrizioni relative al grado di parentela (*vigesima hereditatium*), non fu introdotta, parimente per legge, che da Augusto nell'anno 6 d. Cr. (Dio Cass. l. c. cf. 55, 28. Gai. 3, 125. 162. Dig. 2, 15, 13; 11, 7, 37 etc. Plin. paneg. 37 etc.). Non è che l'Impero il quale parte, col tempo, raddoppia talvolta le due imposte sulle manomissioni e sulle successioni, come fece Caracalla (Dio Cass. 77, 9), parte ne introduce delle nuove, come p. e. quella dell'1 % sulle auzioni e in genere sui contratti (*centesima rerum venalium*), istituita da Augusto, finite le guerre civili (Tac. ann. 1, 78), e l'altra del 4 % sul prezzo di ogni schiavo comperato, del pari introdotta da Augusto (Dio Cass. 55, 31. Tac. ann. 13, 31) ed altre minori. A ogni modo, dagli esempii suddetti si vede chiaro, che quando lo Stato doveva ricorrere alle imposte, ciò non era in facoltà nè dei consoli, nè del senato, bensì dei comizii: il senato, come in ogni caso di legislazione, anche qui preparava coi magistrati la proposta di legge.

A questa quasi mancanza d'imposte sopperivano, nondimeno, oltre al continuo accrescersi del demanio in Italia e in certa misura anche il bottino di guerra, soprattutto due speciali entrate, di cui l'una col tempo si sostituì all'altra: il *tributum civium Romanorum* e lo *stipendium* o *tributum soli*. Tra i quali vi sono queste differenze: che il primo è altrettanto antico quanto almeno la repubblica, il secondo invece sorge nel secolo VI con le provincie; il primo pesa sulla proprietà privata dei cittadini e specialmente in Italia, il secondo, sorto come contribuzione precaria di guerra, a poco a poco diviene una imposta stabile sul possesso delle terre nelle provincie, dichiarate in complesso demaniali; amendue son pagati generalmente in danaro, ma il primo direttamente dai cittadini, il secondo dalle città provinciali allo Stato; il primo non è in fondo altro se non un prestito

forzoso, il secondo una vera imposta fondiaria. Questo carattere del tributo dei cittadini d' Italia si rivela principalmente in ciò, che esso non era punto stabile, s'imponeva quando l'erario mancava di risorse (Cic. de off. 2, 21, 74. Liv. 5, 27, 15; 6. 14, 12. 32, 1 etc.) e più d'ogni altro per bisogni straordinarii militari, come soldo, approvigionamento etc. (Dionys. 5, 20 cf. 4, 11; 11, 63. Liv. 2, 9, 6; 23, 48, 8; 33, 42, 4; 39, 7, 5); sicchè negli anni che non v'era guerra, come fu p. e. nel 407 (Liv. 7, 27, 4) o quando essa fruttava molto all'erario, come fu nel 448 (Plin. nat. hist. 34, 23 cf. Liv. 9, 43, 21), il tributo non veniva imposto. Oltre a ciò, per massima lo Stato lo restituiva, almeno ove le condizioni finanziare lo permettevano (Dionys. 5. 47. Appian. bel. civ. 4, 34. Liv. 39, 7, 5 cf. 24, 18. Fest. p. 78). Se fossero mancate queste due circostanze, un carattere fondiario non si avrebbe potuto negare rispetto ai primi tempi, quando nel fatto il tributo pesava soltanto sulla proprietà fondiaria e il relativo *instrumentum fundi*, come schiavi e bestiame. Ma più tardi, alla metà del secolo V esso fu esteso a ogni sorta di oggetti di valore, e in genere al patrimonio (Cic. de leg. 3, 3, 7; pro Flacco 29, 71. 32, 79, 8. Liv. 39, 44. Lex Iul. mun. lin. 147 in Bruns, Fontes p. 109. Dionys. 4, 75; 5, 20; 7, 19. Appian. bel. civ. 4, 96. Gell. 6[7], 11, 9. Fest. p. 265 s. v. *rudus*), e allora il *tributum* fu qualcosa di simile alla nuova imposta istituita da Diocleziano, la quale comprendeva insieme e la fondiaria e la *capitatio humana atque animalium* (Cod. Theod. 11, 20, 6 pr. Cod. Iust. 11, 52, 1 etc). A ogni modo, questo è certo, che dopo la conquista della Macedonia nel 587 il tributo dei cittadini di fatto non fu più riscosso (Plin. nat. hist. 33, 3, 56 cf. Cic. de off. 2, 22, 76. Val. Max. 4, 3, 8. Plut. Paul. 38), e soltanto per le ristrettezze dell' erario prodotte dalle guerre civili, si vide per l'ultima volta apparire nel 711 (Appian. bel. civ. 4, 5, 32; 5, 67. 130. Dio Cass. 48, 56; 49, 15 etc.). Fu Diocleziano che,

applicando all' Italia l'ordinamento a provincie, v'introdusse anche il tributo provinciale.

Ripartizione e misura del tributum.

Stabilita la somma, di cui lo Stato avea bisogno, essa era ripartita tra i singoli cittadini sul fondamento del censo, cioè del'a proprietà inscritta nelle tribù (Liv. 1, 42, 5. 43, 13. Dionys. 4, 9. 11; 7, 59. Varro del l. L. 5, 181), nella misura dell'1, 2 o 3 per mille (Liv. 23, 31, 1; 29, 15, 9; 39, 7, 4). Ora, fino alla riforma del 442 seguita dall' altra del 450, poichè nelle tribù non si era inscritto se non in quanto vi si possedeva un fondo, per modo che quelli che ne mancavano, gli *aerarii*, eran da esse esclusi, e poichè il tributo allora non si applicava che alla sola proprietà immobile, così potrebbe credersi che gli *aerarii* avessero goduta della immunità. Nondimeno fu appunto l'opposto; giacchè, come il nome stesso lo prova, gli *aerarii* di fronte ai *tribules* erano i contribuenti per eccellenza o meglio non godevano del diritto di servire nell' esercito e di votare nei comizii, diritto che insieme all' obbligo del tributo aveano i *tribules*. Siasi o no chiamato *tributum capitis* il loro (Pseud. Ascon. p. 103 Or.), certo è che non fondandosi esso sulla proprietà fondiaria, dovè avere a base ogni altra specie di patrimonio. Ne è improbabile che esso abbia superato di misura quello dei *tribules*, e che sia stato stabile e forse non restituibile. Ma con le due riforme suddette questa differenza tra le due classi di cittadini sparì; nello stesso tempo il tributo dalle terre si estese anche al patrimonio mobile, e, come si disse innanzi, per qualche tempo ancora continuarono ad essere nella condizione degli erarii soltanto i cittadini senza diritti politici di alcune città italiche. Fu sempre in potere dei censori l'aumentare il tributo di ogni cittadino, siccome punizione, p. e. del celibato (Val. Max. 2, 9, 1. Plut. Camill. 2), del lusso (Liv. 39, 44. Plut. Cato maior 18) e così via.

Istituita la censura, i consoli, pur perdendo il diritto, connesso col censo, della ripartizione del tributo, conservarono sempre quello

di decretarlo, talvolta anche in una forma speciale, come fu nel 540, quando avendo difetto di marinai la flotta, essi fecero una specie di requisione di schiavi, che dovevano esser forniti dai padroni in proporzione del loro ultimo censo (Liv. 24, 11, 7 cf. 26, 35, 31; 29, 15, 9). E qui pure si manifesta la medesima distinzione di poteri, che abbiamo osservato in in altre circostanze. Poichè l'imporre il tributo nella forma di prestito era un atto del tutto amministrativo e di fatto divenuto col tempo quasi ordinario, da una parte i comizii non potevano avere nè ebbero mai alcuna ingerenza nel decretarlo; dall'altra come il senato aveva in mano le finanze e specialmente le entrate (Polyb. 6, 13), così è chiaro che esso dovea pigliar parte alla decretazione dei consoli. Forse nei primi tempi questi, come d'ordinario, solevano semplicemente interrogarlo; ma quando l'autorizzazione divenne necessaria, questa non soleva mai mancare. Essa in fatti spesso è ricordata (p. e. Liv. 23, 31, 1; 24, 11, 7 cf. 6, 31, 4), e dove manca (p. e. Liv. 26, 35, 3), certo è da attribuire ciò a semplice omissione degli storici, tanto più che la stessa restituzione era dal senato pure autorizzata (Liv. 39, 7, 5).

Archivio e funzioni erariali.

Con l'amministrazione propria del tesoro era congiunta in Roma anche quella dell'archivio dello Stato, dove si conservavano, insieme con la riserva metallica in monete d'oro e d'argento o in verghe e i vessilli dell'esercito (Liv. 3, 69; 7, 23 cf. 4, 22), ogni sorta di documenti: i libri di cassa, tra cui son ricordati i rendiconti dei governatori delle provincie (Cic. Verr. 1, 21, 57. 3, 79, 183; in Pison. 25, 61. Gell. 4, 18, 9 etc.), i contratti di affitto del demanio e di appalto di opere pubbliche e di forniture specialmente per l'esercito, depositati dai censori nell'uscire di carica (Liv. 29, 37 cf. 33, 42), i registri delle persone che ricevevano dallo Stato emolumenti d'ogni specie, come p. e. degli *apparitores* e dei *servi publici* (Lex Cornel. de XX quaest. I lin. 1; II lin. 40 in Bruns, Fontes p. 89 seg. Frontin. de aquis § 100. Plin. ep.

4, 12. Plut. quaest. Rom. 43), quelli dei giurati (Cic. Philipp. 5, 5, 15. Lex repetund. lin. 15 in Bruns, Fontes p. 59), delle elezioni (Cic. in Pison. 15, 36), i protocolli del giuramento prestato dai magistrati e dai senatori (Lex Bantin. lin. 17. 20. 21 in Bruns, Fontes p. 52 seg. Appian. bel. civ. 1, 30. 31 cf. Val Max. 2, 8, 1 etc.), le liste degli amici e alleati di Roma (Sc. de Asclep. lin. 24 in Bruns, Fontes p. 161. Liv. 43, 6, 10) e gli atti o *commentarii* dei magistrati, specialmente dei consoli e censori (Sc. de Oropiis lin. 30 in Bruns, Fontes p. 164 cf. Dionys. 1, 74). A questi ed altri documenti minori si aggiunsero, dapprima i senatoconsulti, probabilmente da che alla fine del secolo IV furono istituiti gli edili curuli, i quali insieme coi tribuni della plebe e naturalmente i questori partecipavano a tale custodia (Liv. 39, 4, 8. Ioseph. antiq. Iud. 14, 10, 10 cf. Plut. Cato min. 17. Suet. Aug. 94. Tac. ann. 3, 51. Dio Cass. 51, 36). Più tardi, non si sa quando, ma certo prima della fine del secolo VII, si depositarono nell' archivio anche le leggi, e per effetto della lex Licinia Iunia del 692, la consegna dovea esser fatta prima ancora che la proposta relativa fosse approvata dai comizii (Cic. de leg. 3, 4, 11. Serv. Aen. 8, 322. Schol. Bob. p. 310). Quanto ai senatoconsulti, è certo che essi non eran depositati in originale, ma in copia, la quale era fatta nei libri stessi dell'archivio (Ioseph. l. c. Cic. in Verr. 1, 14, 37; pro Flacco 13. 20); ma è probabile che la medesima cosa sia avvenuta pure per le leggi. *Tabulae publicae* (Cic. pro Sulla 15, 42; pro Sest. 61, 129; in Pison. 15, 36; Verr. 3, 79, 183. Liv. 39, 4, 8. Tac. ann. 13, 28. Suet. Aug. 94. etc. cf. Hermes 2 p. 115 segg.) era chiamato tutto questo insieme di registri, protocolli e documenti.

Tanto il tesoro, quanto l'archivio aveano la medesima sede nel tempio di Saturno al foro Romano (*aerarium Saturni*, *aerarium populi Romani*), e amendue stavano sotto la direzione dei due *quaestores urbani*. I quali così, insieme con questa doppia attribuzione,

aveano anche quella già innanzi menzionata e ancora più diversa, della giurisdizione penale pei reati comuni. Questa unione di competenze così disparate però non riuscirà così strana, come a primo aspetto può parere, ove si rifletta che al principio della repubblica e per varii decennii dopo, il governo non era rappresentato che dai soli consoli, di cui i questori eran semplici coadiutori, da essi medesimi nominati, Ora, come allora e anche dopo i consoli aveano il dovere di ammettere il ricorso ai comizii per i processi capitali, e come d' altra parte le molteplici loro attribuzioni non permettevano che attendessero anche a quelle del tesoro e dell' archivio annesso, così era naturale che anche in questa funzione essi si facessero rappresentare dai soli coadiutori loro concessi, i questori. Nè più tardi convenne creare nuovi magistrati per l' amministrazione erariale, sia perchè v'era già una tradizione nella questura, sia principalmente perchè, come or ora si vedrà, il disporre dell'erario era una facoltà intimamente connessa coi supremi rappresentanti del governo. A ogni modo, poco o niuna fu l'ingerenza dei consoli nella direzione dell'archivio. Talvolta nel trascrivere i senatoconsulti, ove sorgeva dubbio sull' autenticità del testo, i questori solevano chiamare dei testimoni e tra questi principalmente i consoli, che ne erano stati gli autori (Plut. Cato min. 17 cf. Cic. ad fam. 12, 1, 1; Philipp. 5, 4, 12). Del pari, erano i consoli che ordinavano la iscrizione degli alleati e degli amici di Roma nei registri dell'archivio (Liv. 43, 6, 10. Sc. de Asclep. lin. 24 in Bruns, Fontes p. 161).

Le funzioni proprie erariali erano essenzialmente due, riguardanti l'una l' incasso di ogni sorta di proventi, l'altra i pagamenti; alle quali come corollario si aggiunge quella della giurisdizione relativa ai processi fiscali tra privati e Stato.

Incasso di rendite.

L'ordinamento amministrativo riguardo alla riscossione delle rendite dello Stato per parte del tesoro, presenta una doppia forma: diretta e indiretta. V'erano, infatti, delle en-

trate, le quali materialmente venivano incassate dall'*aerarium*, dove esse stavan separate dalla riserva metallica (*aerarium sanctius*), ed altre che vi pervenivano soltanto in cifre o più chiaramente per mezzo della contabilità; iu quanto che, pur essendo inscritte nei registri, non passavano per le mani dei questori. Noi non possiamo determinare in quale proporzione siano state le une con le altre, nè qui sarebbe opportuno di intrattenersi sulle prime; ma è indubitato che le seconde, se anche rappresentano una eccezione, certo non sono di poco momento. E come il conteggio che si teneva tra l'erario ed altri istituti o altre persone, a cui esse eran devolute, doveva essere molto complesso e laborioso, così si spiega come tra tutti i magistrati, i questori siano stati quelli che abbiano avuto un maggior numero di ragionieri, quali erano appunto gli *scribae quaestorii* (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 346 segg.).

L'erario era, innanzi tutto, discaricato di quanto riguardava le spese pel culto. Le rendite dei beni demaniali destinati a tale scopo ai tempii e relativi sacerdozii e tutte quelle provenienti d'altra fonte, come p. e. le somme pagate per l'ammissione nei sacerdozii stessi e nei tempii, pei sacrifizii o altri riti, i doni d'ogni genere etc. entravano direttamente nelle casse sacerdotali (*arcae*), tra cui la più importante era quella del collegio dei pontefici, alla quale eran devolute, oltre a quelle, le multe processuali (*sacramentum*), il patrimonio delle vestali morte abintestato, le multe sepolcrali e quelle imposte dal pontefice massimo ai sacerdoti. Quanto alle multe poi inflitte dai magistrati per effetto di un processo penale, civile o amministrativo, esse generalmente erano incassate dai questori (Liv. 38, 60. Frontin de aquis § 127. Tac. ann. 13, 28 cf. Lex repetund. lin. 57-69 in Bruns, Fontes p. 66 seg.). Quelle però comminate dagli edili rimanevano a disposizione di essi, che per lo più le adoperavano per gli spettacoli pubblici, che aveano in fondo sempre un carattere religioso (Liv. 10, 23; 27, 6, 19; 33, 42, 10. Ovid. fast. 5,

292), e talvolta anche per opere pubbliche (Liv. 10, 23, 31. 47; 24, 16; 27, 6; 30, 39, 8; 33, 25 etc. Plin. nat. hist. 33, 1, 19. Varro de l. L. 5, 158. Tac. ann. 2, 49, 2). Oltre a ciò, v'erano casse militari e provinciali, in cui si raccoglievano così le somme fornite dall'erario pei bisogni della guerra, come quelle prodotte dalla preda e parte dalle rendite provinciali (Cic. ad fam. 2, 17, 4. 3, 5, 4; ad Att. 5, 4, 2; Verr. 3, 70, 164. 72, 168. Plut. apophth. imp. Scip. min. 15). Ora, queste casse venivano direttamente amministrate dai questori posti a disposizione dei consoli o altri comandanti militari e dei governatori provinciali, e i questori urbani non faceano altro che raccogliere i conti che alla fine della guerra o dell'anno di governo i loro colleghi mandavano a Roma.

Anche il *tributum civium Romanorum* non entrava nel tesoro. Imposto principalmente per provvedere all'esercito quando era mobilizzato, esso era riscosso, per mezzo dei così detti *tribuni aerarii* o capi delle tribù, direttamente dai contribuenti in base alle liste a quelli mandati dai censori, e da essi medesimi distribuito ai soldati pel loro sostentamento (Varro de l. L. 5, 184. Fest. ep. p. 2. Gell. 6, 10. Gai. 4, 27. Plin. nat. hist. 34, 1, 1). Quando nel 348 fu introdotto il soldo, che da prima si pagò alla fine della guerra, cioè dopo sei mesi o un anno, e più tardi durante il servizio sotto le armi, esso era bensì erogato dall'erario e mandato a quei tribuni. Ma come per molto tempo ancora si continuò ad imporre il *tributum*, molto probabilmente questo fu riscosso e pagato ai soldati nello stesso modo di prima. Tra i *tribuni aerarii* e i questori vi dovè quindi essere un conteggio continuo sulle somme riscosse e poi pagate, per guisa che se vi erano degli avanzi, questi dovevano esser dati al tesoro, se delle somme non riscosse, esse erano incassate direttamente dai questori (Liv. 33, 42). Un procedimento in parte simile a questo era anche seguito rispetto alla cavalleria. L'*aes equestre*, 10,000 assi per l'acquisto del cavallo, e l'*aes hordia-*

rium, 2000 annui pel mantenimento del medesimo, che lo Stato forniva ai cavalieri, traendoli dal tributo speciale pagato dagli *orbi* e dalle *viduae* (Liv. 1, 43, 9. Fest. ep. p. 81. 102. Gai. 4, 27), con molta probabilità eran pagati, il primo direttamente dagli *orbi*, il secondo dalle *viduae* per mezzo dei tribuni (Cic. de re pub. 2, 20, 36. Plut. Camill. 2 cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 228. 236. 256). Non conosciamo se ci siano stati altri casi a questi analoghi, perchè in verità la tradizione non è abbastanza ricca di notizie riguardo a questa parte dell'amministrazione erariale. Ma non essendo dubbia la massima generale, che lo Stato potesse attribuire un suo creditore a un suo debitore, è ben possibile che essa abbia avuto anche altre applicazioni oltre a quelle note.

Pagamenti.

Se negl'incassi erariali i consoli non esercitavano alcuna ingerenza, l'opposto era invece nei pagamenti, riguardo ai quali valeva la norma fondamentale, che i questori non potessero procedere a tale atto se non per effetto di un ordine dei consoli medesimi (Polyb. 6, 12, 8. Cic. Philipp. 9, 7, 16. 14, 14, 38 cf. ad Att. 7, 21). L'essere i questori divenuti col tempo, da semplici coadiutori dei consoli, dei veri magistrati, certamente non conferì loro alcuna facoltà nel disporre dei danari dell'erario, ma dovè rendere difatto meno illimitata questa originaria facoltà dei consoli. Noi non possiamo stabilire con sicurezza se già fin dal principio della repubblica o più tardi le chiavi dell'erario siano state nelle mani dei questori. Dall'aneddoto raccontato da Polibio (23, 14 [24, 9a]) e riferibile come pare al secondo consolato di Scipione nel 560, si vede che già in quell'anno esse eran da loro tenute; laddove d'altra fonte (Dio Cass. 41, 17) non ben chiara e forse inesatta, esse sarebbero state fin nel 705 a disposizione dei consoli. Ora, non è improbabile che la mutata condizione dei questori abbia avuto appunto come conseguenza più o meno immediata questo passaggio delle chiavi nelle loro mani, il quale senza dubbio racchiude in sè una certa limi-

tazione nel diritto dei consoli. A ogni modo, in questo ramo dell'amministrazione erariale ci si presentano abbastanza nettamente determinati i poteri dei consoli, del senato e dei comizii.

Che questi si siano arrogato mai la facoltà di imporre direttamente ai questori dei pagamenti o, che è il medesimo, delle spese, non v'è esempio alcuno. Ciò poteva avvenire soltanto in modo indiretto, in quanto che mediante disposizioni legislative o s' imponevano all'erario stabilmente alcune spese, come p. e. quelle per gli spettacoli pubblici da darsi dai magistrati e quelle per la mercede assegnata ai servi pubblici e agl'impiegati subalterni (*apparitores*), o pure si creavano bisogni pubblici, che non potevano essere soddisfatti dallo Stato senza destinare ad essi delle determinate erogazioni erariali, come p. e. quelle relative agli emolumenti da darsi ai magistrati funzionanti fuori di Roma, particolarmente ai governatori delle provincie, alla distribuzione quasi gratuita e poscia gratuita del frumento alla plebe romana (*frumentatio*) e simili. Nel primo caso non occorreva un decreto consolare che autorizzasse i questori al pagamento; se pei servi e i subalterni bastava che i loro nomi fossero inscritti nei libri dell'erario (Cic. Verr. 3, 78, 182. Lex Cornelia de XX quaest. I, 1, II, 31 in Bruns, Fontes p. 88. 90. Plin. ep. 4, 12. Frontin. de aquis § 100. Plut. Cato min. 16 etc.), pei magistrati doveva bastare la loro legittimazione. Nè diverso era il procedimento riguardo agli ospiti dello Stato, a cui i questori, in forza dei trattati e della consuetudine, fornivano, oltre ai donativi, quanto loro abbisognava stando in Roma (p. e. Cic. ad fam. 13, 2, 2; pro Flacco 18, 43. Liv. 42, 6; 45, 13, 12. 44, 7. Plut. quaest. Rom. 43. Val. Max. 5, 1, 1 etc.). Nel secondo caso, per contrario, il decreto dei consoli era indispensabile, nello stesso modo che per tutte le altre spese, a cui provvedevasi con pagamenti diretti e non, come si è detto innanzi, con l'attribuire ai creditori dello Stato i suoi debitori.

È qui appunto che l'azione dei consoli andava congiunta con quella del senato, benchè con certe modalità. Innanzi tutto, occorre notare una differenza tra il funzionare di quelli fuori di Roma, cioè a capo dell'esercito, ovvero in Roma. Fuori, il diritto dei consoli di disporre delle somme dell'erario restava molto probabilmente per così dire sospeso; essi per esserne provveduti doveano ricorrere al senato, il quale presieduto naturalmente da altri magistrati, dava gli ordini ai questori (Polyb. 6, 15, 4. Liv. 44, 16). Ed è per questa ragione che il dittatore, il quale per regola funzionava in guerra, si afferma (Zonar. 7, 13) avere avuto una facoltà minore di quella dei consoli, in genere rispetto all'erario. In Roma, invece, il concorso del senato non mancava mai, ma a seconda dei tempi ebbe un valore diverso. In origine, del pari che in altri casi amministrativi, anche qui esso rappresentava un semplice parere, che i consoli potevano anche non seguire. Ma più tardi il seguirlo divenne per loro un dovere, in forza della massima già menzionata di sopra, che chi essenzialmente avea nelle mani l'erario e disponeva delle entrate e delle spese, era il senato. Quando erano i consoli stessi, che per le spese della guerra specialmente ovvero anche per altri bisogni, si faceano autorizzare dal senato a prelevare somme dall' erario, questo lasciava per lo più che essi medesimi determinassero la somma, contentandosi di saperne lo scopo (Liv. 28, 39, 1. 40, 44; 36, 36; 39, 19, 7. Cic. Philipp. 9, 7, 16. 14, 14, 38); e qui più che di autorizzazione, si trattava probabilmente di un semplice parere. Quando per contrario, sotto la presidenza dei consoli ovvero, nella loro assenza da Roma, del pretore urbano o del *praefectus urbi*, il senato era richiesto di somme per altri magistrati, p. e. i censori o anche per privati, come gli ospiti, allora non solamente vi era una vera autorizzazione del senato, data per mezzo del magistrato che lo presiedeva ai questori, ma generalmente il senatoconsulto determinava anche la somma da concedersi (Liv. 40, 46,

16; 44, 16, 7; 45, 16, 8 cf. Sc. de Asclep. lin. 7 in Bruns, Fontes p. 161 etc.).

Gli ordini di pagamento eran fatti per regola in base al danaro esistente nell' erario (Liv. 34, 6, 17 cf. 27, 11 13). Talvolta però, specialmente rispetto alle spese del culto, soleva il senato anticipatamente decretare in genere un voto alla divinità, senza determinarne la natura e quindi la spesa che occorreva (Liv. 31, 9 cf. 30, 1, 5; 36, 2, 4; 42, 28, 9). Non era neanche infrequente il caso, per altro sempre eccezionale, che pur non essendovi fondi disponibili, si facessero dai censori appalti di opere pubbliche a credito, sia che il senato decretasse il futuro pagamento (Liv. 23, 48, 49; 24, 18; 34, 6, 17), sia senza, come p. e. fu con le opere compiute sotto la censura di Appio Claudio nel 442 (Diod. 20, 36). Per le spese ordinarie ai censori, come si disse già innanzi, veniva aperto un credito sull'erario per l' anno in corso; ma quando si trattava di opere nuove straordinarie, si assegnava loro una somma da pagarsi a tempo indeterminato (Frontin. de aquis § 7). I pagamenti potevano essere riscossi così direttamente dal magistrato pel quale eran decretati, come dai terzi, di cui egli era debitore (Cic. Verr. 3, 71, 165); del pari lo stesso erario poteva tanto pagare in contante (Cic. Verr. 1, 13, 34), quanto attribuire un suo credito al magistrato che doveva ricevere da esso un pagamento, come p. e. era il caso dei governatori delle provincie.

Giurisdizione erariale.

Il diritto dei consoli di disporre dell'erario e di ordinare i pagamenti, non importava che essi potessero anche giudicare nelle controversie che potevano sorgere tra l'erario e i privati, in quanto questi eran del medesimo creditori o debitori. Anche qui era applicato il principio generale, che regolava la giurisdizione amministrativa, cioè che gli amministratori del tesoro, i questori, avessero siffatta competenza, nello stesso modo che p. e. l'avevano i censori siccome amministratori del patrimonio stabile dello Stato. Essi giudicavano inappellabilmente, e i privati non aveano altro

mezzo per impedire l'esecuzione della sentenza, se non quello di ricorrere alla *intercessio* dell'altro questore che non avea preso parte al giudizio, ovvero di un magistrato superiore ai questori, per lo più i tribuni della plebe. Di essa si hanno esempii contro decreti questorii riguardo al pagamento del tributo dei cittadini (Liv. 4, 60, 5; 5, 12, 3; 33, 42, 1-5). Col tempo si ammise anche un appello al senato e per esso ai consoli rispetto al tributo dei provinciali, come fu p. e. nel caso degli Oropii (Bruns, Fontes p. 162) e dei Tyrii (Cic. ad Q. fr. 4, 11 [13], 2), e nell'Impero anche a cagione della mercede negata da un questore provinciale agli eredi di uno *scriba* (Plin. ep. 4, 12). Fu solamente quando con Augusto a capo all'erario furono posti prima dei prefetti e poi dei pretori, in luogo dei questori (Tac. ann. 13, 29. Suet. Aug. 36. Dio Cass. 53, 2. 32 cf. 60, 4), che i processi erariali non vennero più trattati nella forma amministrativa, bensì civile.

Coniazione. Due poteri costituiti concorrevano essenzialmente, al tempo della repubblica, nella coniazione: il legislativo e il governativo. Stabilire in genere la valuta delle monete, il metallo, il rapporto tra l'una specie e l'altra e perfino il luogo della coniazione, era un diritto che spettava ai comizii, siccome appare da alcune leggi che regolarono cosiffatta materia, come la Flaminia (Fest. p. 347 cf. Plin. nat. hist. 33, 3, 46), la Clodia e la Papiria (Plin. 33, 3, 4), la Livia (Plin. l. c.). Il battere poi moneta nel tempo, nella misura e nella maniera reputati opportuni, entrava nella competenza del magistrato. Che tali siano stati da principio i consoli, non pare che possa dubitarsi, non ostante che manchino prove dirette, almeno per la coniazione eseguita nella città di Roma. La mancanza di magistrati speciali per questo servizio fino al secolo VII, potrebbe già per sè offrire una testimonianza in favore. Ma ve n'è un'altra di maggior momento. Le monete mostrano, che col tempo la coniazione romana si svolse in Roma e fuori, e che così in Italia,

negli stessi Stati alleati, come nelle provincie i capi dell'esercito e i governatori, consoli, pretori, proconsoli e propretori, insomma magistrati investiti di pieno imperio, battevano monete romane, delegando a ciò per lo più dei loro dipendenti, legati e questori. Fu soltanto dopo Sulla, e propriamente nei pochi anni che durò la sua riforma, che i consoli e gli altri magistrati ebbero bisogno dell'autorizzazione del senato. Ora, se si considera da una parte che lo sviluppo della costituzione politica era indirizzato a limitare il potere dei consoli nel suo esercizio in città, lasciandolo pieno fuori di essa, e d'altra parte che di buon'ora una limitazione si effettuò anche rispetto al loro diritto di disporre dell'erario, con cui la coniazione indubbiamente era collegata; si può con qualche fondamento conchiudere, che tra tali limitazioni ci dovè essere anche quella relativa al batter monete. E poichè già nel secolo VI cominciano sulle medesime ad apparire i nomi dei magistrati monetarii, e nel VII pure i loro titoli officiali, così mancando in quelle di questo tempo e il nome e il titolo nei consoli, vuol dire che già prima essi doverono essere sostituiti da altri magistrati. Infatti, già dalla metà del secolo VII noi vediamo incaricati della coniazione o i questori e gli edili per autorizzazione espressa del senato, ovvero dei magistrati straordinari eletti dal popolo. I quali, prima, talvolta costituiti in collegio, erano nominati volta per volta; dal tempo della guerra sociale divennero stabili, eletti ogni anno, col titolo di *tres viri aere argento auro flando feriundo* ovvero *tres viri monetales* (Cic. de leg. 3, 3, 6; ad fam. 7, 13; ad Att. 10, 11. Dig. 1, 2, 2, 30 cf. **Moneta**). Nell'anno 710 i componenti del collegio furono da Cesare aumentati a quattro (Suet. Caes. 41). Essi facean parte di quell'insieme di magistrati minori, che, divisi in più collegi, portavano il titolo generale di *vigintisexviri*, e nell'ordine gerarchico delle magistrature rappresentavano il grado più basso. — Sull' amminisrrazione delle finanze e del tesoro cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p.

Tres viri monetales.

418-459. 544-556; 3 p. 1112-1143; sulla monetazione Mommsen, Münzwesen p. 363-378.

Governo d'Italia.

Un governo per sè, distinto da quello generale dello Stato, l'Italia non ebbe per la prima volta che con Diocleziano, quando questo imperatore applicò anche a lei l' ordinamento provinciale dei possedimenti oltre i confini della penisola. Fino a quel tempo, l'autonomia amministrativa delle città italiche non facea sentire il bisogno di rappresentanti speciali del governo centrale. Persino l'Impero, che sin da principio avea visto raccolti nelle mani del principe e dei suoi delegati alcuni dei più importanti servizii amministrativi della città di Roma, per molto tempo rispettò quell'autonomia: i curatori delle vie istituiti da Augusto e la stessa prefettura della città, che, resa stabile da Tiberio, soltanto più tardi estese il suo potere di polizia e di giurisdizione in una parte d'Italia, non rappresentano una ingerenza diretta nell'amministrazione municipale. Un primo passo su questa via non si ebbe che al principio del secolo II, quando ad invigilare le finanze comunali l'imperatore cominciò ad inviare dei proprii commissarii in varie città d'Italia (*curatores rerum publicarum*), divenuti poscia generali e stabili, finchè alla fine del regno di Caracalla non appare il *corrector Italiae*, che con Diocleziano si moltiplica e diviene il governatore delle provincie d'Italia. I delegati imperiali per l'amministrazione della giustizia, i quattro *consulares* d'Adriano sostituiti poi dai *iuridici* di Marco Aurelio, piuttosto che per diminuire la sfera giurisdizionale dei magistrati municipali, furono istituiti per sottrarre al pretore di Roma alcune funzioni giudiziarie, per le quali i cittadini di ogni parte d'Italia dovevan prima recarsi in Roma.

Nella repubblica, invece, manca persino ogni accenno ad istituzioni simili: il governo rappresentato soprattutto dai consoli e dal senato, è lo stesso così per Roma come per l'Italia. Se non che, rispetto a questa la sua azione è varia, più o meno diretta, a seconda della condizione politica delle città di fronte

allo Stato, almeno fino alla guerra sociale, cioè a seconda che esse erano ordinate a comuni senza diritti politici, i *municipia* nel senso stretto e originario della parola o *sine suffragio*, a comuni di piena cittadinanza e autonomia amministrativa, i *municipia* nel significato generale e posteriore della parola e le *coloniae civium Romanorum*, e a Stati alleati o indipendenti, i *socii* o *foederati Italici*, tra cui i *prisci Latini* e le *coloniae civium Latinorum*.

Municipia sine suffragio.

I comuni della prima specie rappresentano una condizione politica transitoria, per quanto in complesso durasse lungo tempo; giacchè cominciata con la città di Caere al principio del secolo IV, essa si venne mano a mano estendendo nel Lazio, nei Volsci, nella Campania, negli Ernici, negli Equi, nella Sabina, per poi cessare già prima della guerra sociale, non in una volta sola, ma a misura che ogni città di quelle regioni nel ricevere anche i diritti politici, passava nella seconda categoria dei comuni romani. Benchè divisi in due classi, cioè municipii che aveano magistrati proprii, comizii e senato e quelli che ne mancavano affatto, pure tutti eran retti da un prefetto romano, mandato dal pretore urbano ogni anno in ciascuno di essi, il *praefectus iure dicundo*. Il quale, pur avendo come funzione principale la giurisdizione, senza dubbio dovè far sentire la sua azione anche in altre branche amministrative, se si considera che in genere quei magistrati locali non aveano una competenza maggiore di quella degli edili di Roma, anzi in alcuni comuni le loro funzioni erano principalmente sacre. Esclusi dalle tribù, le operazioni amministrative dello Stato compiute per mezzo delle medesime, aveano luogo in un modo diverso, a secondo che i municipii appartenevano alla prima o alla seconda classe. Così il *census*, che nei primi si compiva dai proprii magistrati, nello stesso tempo che in Roma, sulle istruzioni dei censori e probabilmente sotto la vigilanza dei prefetti, pei secondi invece si effettuava in Roma, e i cittadini degli uni e degli altri, come fu detto a

suo luogo, erano inscritti in registri speciali, diversi da quelli dei *tribules*. Noi non sappiamo se tutti i comuni della prima classe abbiano, al pari di Capua e d'altre città campane, fornite proprie legioni all'esercito; certo è però che la leva non potè in essi esser fatta nello stesso modo che si facea pei comuni appartenenti alle tribù, come è molto probabile che i cittadini della seconda classe piuttosto che nelle legioni, abbian servito nelle flotte. Quanto al *tributum civium Romanorum*, già altrove abbiamo osservato come questo fosse, pei comuni della seconda classe, diverso da quello della prima, in quanto che i loro cittadini eran compresi tra gli *aerarii*; sicchè se negli uni esso era distribuito e riscosso dai magistrati locali, negli altri ciò avveniva direttamente in Roma. Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 570-589.

Municipia cum suffragio.

Tutte queste restrizioni poste al libero esplicarsi dell'amministrazione comunale, mancavano nei municipii della seconda specie, negli autonomi per eccellenza. Se si eccettuino gli alti diritti di sovranità riservati allo Stato, non v'era campo amministrativo, in cui questi comuni non si reggessero da sè. La loro autonomia non era una concessione dello Stato, ma un avanzo dell' antica indipendenza politica; da prima non poco limitata da Roma quando, cessando di essere degli Stati, essi venivano a lei annessi, poscia, soprattutto dopo la guerra sociale, allargata fino al limite estremo, dove essa era conciliabile con la sovranità romana. I loro statuti, pur essendo dati da Roma e fondandosi sul diritto romano, spesso conservavano alcune delle antiche istituzioni patrie, permettevano perfino una legislazione locale che non fosse in aperto contrasto con quella dello Stato. La rigorosa tutela governativa, che nel campo dell'amministrazione finanziaria e delle opere pubbliche si era mantenuta sino alla fine del secolo VI, disparve del tutto nel VII. La istituzione del censo con tutte le sue applicazioni, non fu più accentrata nelle mani dei censori, ma passò in quelle dei magistrati

locali, i quali per conseguenza insieme col potere di amministrare il patrimonio stabile e le altre entrate del comune, ebbero anche quella di provvedere con imposte ai bisogni del medesimo. Come in Roma, i poteri pubblici eran divisi tra essi, i comizii e i decurioni, e come là anche qui l'organo principale dell'amministrazione finanziaria era il senato, sotto la presidenza del magistrato supremo. Nella elezione di questi e degli altri minori, nella nomina dei decurioni, dei sacerdoti, dei patroni, nella stessa concessione della cittadinanza municipale (*origo*), il governo centrale non esercitava nessuna ingerenza.

Questa non si manifesta essenzialmente che in due rapporti: quello della sicurezza pubblica, a cui accenneremo or ora, e l'altro della giurisdizione civile. Il concetto che informa la restrizione in questo secondo campo, non è quello della istanza, come potrebbe parere, cioè che in prima istanza avrebbero giudicato i magistrati municipali e in seconda o appello il pretore in Roma: per contrario i giudizii civili cominciavano e finivano per regola innanzi ai primi. La distinzione del doppio foro si fonda invece sulla mancanza nei magistrati locali del vero e pieno *imperium* giurisdizionale, che era proprio dei pretori, per modo che gli atti i quali erano necessariamente connessi con quello, non potevano esser compiuti che innanzi al pretore o al cousole. Se, oltre a ciò, vi sia stata pure per tutti i comuni d'Italia una limitazione relativa al valore pecuniario dell'oggetto della lite, come era per quelli nella Gallia Cisalpina, dove se quel valore superava i 15,000 sesterzi il processo doveva esser fatto in Roma, non si può dire con certezza. Del resto questa limitazione non appare che al tempo di Cesare. Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 810-823.

Alleati italici.

Quei diritti di sovranità che Roma riserbava a sè di fronte ai comuni, erano invece rispettati in generale negli Stati a lei alleati, tranne alcune restrizioni, come soprattutto quelle nel campo dei rapporti internazionali. Per modo che l'autonomia, che, pur essendo

così larga, nei comuni non usciva dalla pura cerchia amministrativa, negli alleati avea un carattere politico ed era ancora molto più estesa. La qual cosa più di tutto si rivela nel fatto, che la cittadinanza romana era incompatibile con quella degli Stati medesimi. Se non che, anche verso di essi Roma esercitava un potere, che, sotto la forma di egemonia, in molti rispetti rendeva la loro sovranità più formale che sostanziale. Così pur essendo il territorio di tali Stati fuori la circoscrizione delle tribù romane, non per questo essi non entravano nell'orbita nazionale della potenza di Roma, la quale divenendo col tempo sempre più importante, facilmente oltrepassava i limiti della semplice egemonia, invadendo il campo del vero governo. Certo, v'erano Stati, come le città dell'antica lega Latina e i Latini coloniarii, cui Roma facea speciali e privilegiate concessioni; però tutti i singoli trattati di alleanza contenevano un fondo comune di rapporti, i quali si manifestano, riguardo al potere egemonico, principalmente in questo: 1. Che lo Stato alleato debba fornire un contingente militare all'esercito romano, sia di milizie, sia di navi. 2. Che esso non possa liberamente esplicarsi siccome potenza, quindi p. e. non tenere in piedi un esercito, non rimanere in lega con altri Stati, e non contrarre rapporti internazionaii coi medesimi, non muover guerra e in generale riconoscere i trattati di pace, di amicizia etc. conchiusi da Roma, 3. Che Roma sia arbitra in tutte le contese che possano sorgere tra Stato e Stato.

L'entrare in maggiori particolarità su questo argomento, ci condurrebbe oltre i limiti di quello che abbiam per le mani. Sarà piuttosto opportuno vedere quali organi dello Stato funzionavano nel tener vivi specialmente questi rapporti con gli alleati d'Italia. E come nella medesima condizione loro si trovavano pure parecchie città delle provincie, tranne che verso di esse era più facile e quasi inevitabile una limitazione dei poteri sovrani per parte dei governatori, così quanto ora si dirà

riguardo agl'italici, in genere varrà anche pei provinciali.

Dell'obbligo al contingente militare, il solo positivo, del resto, e comune a tutti gli alleati, giacchè quello del tributo non appare che sporadicamente nei provinciali già alla fine della repubblica e più ancora nell'Impero, abbiamo già lungamente ragionato innanzi (p. 755 segg.). Erano insomma i consoli, che, per lo più di loro autorità, in circostanze straordinarie con l'autorizzazione del senato, invitavano gli alleati a mandare i loro contingenti nella misura che era stabilita dai singoli trattati; come erano essi che nominavano i comandanti di tali milizie ausiliarie, i *praefecti socium*, scelti naturalmente tra cittadini Romani. Quando alla fine del secolo V l'imperio dei consoli si estendeva già su gran parte della penisola e del vicino continente, allora sia per provvedere alla costruzione della flotta, sia per dare ad essi un aiuto nell'allestimento delle navi e dei contingenti degli alleati, furono creati e posti alla loro dipendenza quattro nuovi questori, i così detti *classici*, ai quali pure abbiamo di sopra accennato.

Questo potere quasi assoluto dei consoli era invece minore riguardo agli altri rapporti con Roma, particolarmente alla osservanza delle restrizioni imposte alla loro sovranità; anzi è appunto in questo campo che gli stessi antichi (Polyb. 6, 13) riconoscono l'autorità propria del senato, e indirettamente dei consoli siccome suoi presidenti e principale strumento. Notevole è innanzi tutto questo, che il senato mentre con gli altri Stati indipendenti o amici era in relazione internazionale per mezzo di vicendevoli ambasciadori, agli alleati invece raramente ne inviava (Liv. 9, 30, 6), e ove occorreva avere informazioni o richiedere spiegazioni, usava del diritto di invitarli (*evocare*) ad inviargli dei rappresentanti, che non di rado erano gli stessi magistrati locali (Liv. 8, 3, 9; 29, 15, 5 cf. Polyb. 30, 13, 6. Liv. 45, 31, 9. Caes. bell. civ. 1, 35. Strab. 4, 1, 5 p. 179). Del pari, quando

sorgevano dubbii sulla portata degli obblighi dovuti a Roma e in genere sulla condizione medesima di alleati, la decisione era presa dal senato (Liv. 32, 2, 5; 34, 42, 5 cf. Cic. ad Q. fr. 2, 9, 2; Verr. 2, 21, 76. Liv. 27, 38; 36, 3). E come essa praticamente intendesse la sovranità di tali Stati, si può anche vedere da alcuni provvedimenti presi in varie circostanze, p. e. dall'imporre loro rendimenti di grazie e supplicazioni alle divinità (Liv. 7, 28, 8; 40, 19, 5), che tenessero in custodia dei prigioni di guerra (Diod. p. 515. Liv. 30, 17, 2; 32, 2, 4; 45, 42, 4. 43, 9. Val. Max. 9, 6, 3 etc.), dal proibire che celebrassero feste bacchiche senza la sua permissione (Liv. 39, 14, 7), che compissero sacrifizii umani (Plin. nat. hist. 30, 1, 12 etc.). Altri provvedimenti presi nei primi tempi dell' Impero, come intervento armato per discordie interne (Tac. ann. 13, 48), scioglimento di associazioni e proibizione di certi spettacoli pubbiici per qualche tempo (Tac. ann. 14, 17), certamente non doverono mancare anche nella repubblica. Ma più ancora che in ogni altra circostanza, la supremazia dei Romani si mostrava quando v'era minaccia o effettivo mancamento ai patti federali. Qui anzi il procedimento governativo tenuto verso gli alleati non era in genere diverso da quello usato verso i comuni, tranne che rispetto a questi non si veniva alla estrema misura della revoca della cittadinanza romana, diritto questo di competenza dei comizii. Ma muovere rimostranze a questo o quel comune, invitare i loro magistrati a venirsi a giustificare in Roma (Liv. 3, 4), punire singolarmente alcuni cittadini (Liv. 8, 14, 4; 9, 26) e perfino limitarne il domicilio (Liv. 4, 30, 6; 8, 14, 5. 20, 9; 26, 34, 6), son misure queste che spesso furono prese dal senato. D' ordinario si cominciava col chiamare in Roma o anche accogliere per giustificazione i rappresentanti dello Stato alleato, come si fece p. e. coi Tiburtini nel 595 (Bruns, Fontes p. 157) e i Fregellani nel 629 (Cic. Brut. 46, 170 cf. Liv. ep. 60). Più severamente furon trattati quelli

delle dodici colonie latine, che aveano rifiutato il contingente militare al tempo della guerra Annibalica: il senato non solamente non volle riceverli, ma li tenne in Roma finchè quelle non ebbero adempiuto ai loro obblighi, e diminuì l' autonomia delle colonie medesime (Liv. 29, 15. 37, 7). In alcuni casi a questo analoghi, esso domandava ostaggi (Liv. 25, 7; 27, 21, 6); occorrendo un'inchiesta, ne dava l'incarico per lo più ai consoli (Liv. 28, 10; 29, 36; 30, 24, 4; 26, 12; 32, 1, 7), e se era provata una vera defezione, decretava coi consoli la rottura definitiva di ogni rapporto d'alleanza, come fu p. e. con tutte le città dei Bruttii, finita la guerra Annibalica (Appian. Hann. 61. Strabo 5, 4, 13 p. 251. Fest. ep. p. 31 etc.).

Arbitrato quasi internazionale.

Poichè agli Stati alleati così d'Italia come delle provincie mancava ogni iniziativa tanto militare quanto internazionale, è chiaro che quando tra due di essi ovvero tra uno Stato alleato e un comune sorgevano per qualsivoglia ragione delle contese, queste non potevano esser risolte che da Roma, appunto perchè quella iniziativa era a lui riservata. Ora, quest'azione se nel fatto metteva capo al potere egemonico romano, nella forma era un vero arbitrato, il quale non differisce dall' altro quasi internazionale che i Romani esercitarono nelle controversie tra Stati indipendenti, se non in questo, che rispetto agli alleati esso avea meno il carattere diplomatico della mediazione ed era meno volontario per le parti, che non fosse rispetto agli Stati indipendenti.

Non è improbabile quindi, che nei singoli trattati di alleanza questa specie di giurisdizione federale dei Romani sia stata più o meno esplicitamente riconosciuta; almeno v'è qualche ragione per supporre che ciò sia stato ammesso nel trattato tra Roma e la federazione Latina. A ogni modo, siccome funzione governativa, diretta non solamente a conservare la pace e la integrità dello Stato, ma anche l'autorità del principio egemonico, questo arbitrato, al pari dell'internazionale, risie-

deva nel senato, il quale soleva accogliere i legati delle parti, per lo più non meno di due, permettendo loro di esporre le ragioni dei proprii mandanti. Il giudizio arbitrale poi o era pronunziato direttamente dal senato medesimo ovvero affidato a speciali commissarii, a cui esso dava per lo più istruzioni, talvolta anche riservandosi la ratifica della sentenza. Giudicava il senato stesso, o quando aveva innanzi questioni diverse da quelle, per le quali non era necessario la presenza di giudici sul luogo, o pure in questo caso medesimo, se però la vertenza era stata già giudicata sul luogo dai suoi commissarii, e, risorta, non occorreva altro che confermare o modificare la sentenza da essi pronunziata. Nelle controversie di confini, occupazione di territorio e simili era più in uso il secondo modo, e delegati arbitri erano per regola consoli o proconsoli, ovvero dei privati, scelti tra gli stessi senatori, di un numero non maggiore di dieci e non minore di due. La storia e i monumenti epigrafici ricordano le seguenti controversie sottoposte all'arbitrato del senato, specialmente nell'età repubblicana. Controversie federali: tra Carthago e Massinissa (Polyb. 32, 2. Liv. 34, 62), Neapolis e Nola (Cic. de off. 1, 10, 33. Val. Max. 7, 3, 4), Pisae e Luna (Liv. 45, 13, 10 seg.), Ateste e Patavium (C. V 2491 cf. 2492), Sparta e Messene (Dittenberger, Sylloge inscr. Graec. n. 240 cf. Tac. ann. 4, 43), Ateste e Vicetia (C. V 2490), Genua e i Viturii (C. V 7749), Iuba I e Leptis magna (Bell. Afric. 97. Caes. bell. civ. 2, 38). Controversie internazionali: tra Delphi e Amphissa, Myon e Anticyra (C. III 567. CIG. 1711), Antiochus III ed Eumenes II (Polyb. 22, 27, 11. Liv. 38, 39, 17; 39, 22, 9), Sparta e la lega Achea (Liv. 39, 33, 3-8. 37, 19. 48, 2-5. Pausan. 7, 9, 5), Cnossus e Gortina (Polyb. 23, 15), Sparta e Megalopolis (Polyb. 31, 9, 6-9), Athenae e i Delii (Polyb. 32, 17), Athenae e Oropus (Pausan. 7, 11, 4. 5), Melitaea e Narthacius (Bull. de corresp. hellén. VI p. 356 segg.), Samos e Priene (CIG. 2905 F.), Hierapytna e Itanos (CIG.

2561[b]). Vedi il nostro Arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani. Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1194-1210.

Governo delle provincie.

I primi possedimenti dei Romani oltre i confini d'Italia, stabilmente e amministrativamente per modo ordinati, che, pur non facendo essi parte integrale dell'organismo politico della nazione, entravano nell'orbita generale dello Stato, non cominciarono che nel secolo VI. Precedute da una semplice, più o meno lunga occupazione militare, le provincie erano istituite per un puro atto del governo e propriamente dei capi supremi dell'esercito, d' ordinario consoli e proconsoli, senza alcuna ingerenza dei comizii; e ciò appunto pel loro carattere di possedimento. Ma poichè al governo, specialmente in quel tempo partecipava non poco il senato, così nell'ordinare la provincia, cioè nel costituire i distretti amministrativi, determinare la condizione politica delle città e in generale nel regolare i rapporti dei provinciali con lo Stato, il senato soleva non solamente dare istruzioni, ma inviare al magistrato ordinatore dei commissarii, i così detti *decem legati* (p. e. Liv. 33, 31; 44, 17; 45, 17. 18 cf. Cic. Verr., 2, 16, 40. Polyb. 22, 7; 39, 15. 16. Strab. 14, 1, 38 p. 646 etc.), i quali per la loro qualità di senatori coadiuvandolo nell' opera, erano veri rappresentanti del senato. *Lex provinciae* dicevasi tanto lo statuto originario, come p. e. quella per la Sicilia (Cic. Verr. 2, 16, 39. 40. 37, 90. 50, 125 etc.), per la Macedonia (Liv. 45, 31, 1. 32, 7), per Creta (Liv. ep. 100), pel Pontus et Bithynia (Dio Cass. 37, 20. Plin. ep. ad Trai. 79. 80. 112. 114 etc.), quanto il regolamento speciale dato poscia dal governatore, in forma di editto approvato dal senato (Gai. inst. 1, 6 cf. Cic. Verr. 1, 43, 110. 45, 115. 46, 118. 2, 13, 33. 50, 123. 3, 10, 26; ad Att. 5, 21, 11. 6, 1, 15; ad fam. 3, 8, 4 etc.).

Connessione col governo centrale.

Per lungo tempo, sino alla fine del secolo VII, il governo delle provincie non fu distinto da quello centrale; i loro governatori non erano delegati dei rappresentanti di questo,

bensì loro colleghi, quindi anche essi creati dai comizii. Ma se il centrale risiedeva essenziamente nei consoli, il provinciale invece per regola era di competenza dei loro colleghi minori, dei pretori; per modo che spesso il titolo di *praetor* è sinonimo di governatore (Cic. Verr. 3, 54, 125; ad Q. fr. 1, 1, 7, 22; ad fam. 2, 17, 6. 13, 55, 2; ad Att. 5, 21, 11 cf. Tac. ann. 1, 74; 4, 43; 15, 26 etc). Il non essersi istituiti nuovi magistrati speciali a questo scopo, più o meno dipendenti dai centrali, non deve attribuirsi ad altro, se non alla natura stessa dell' ordinamento provinciale. Istituite quando la conquista era già compiuta e sicura, sicchè in generale non occorreva di avervi dei grossi eserciti, e composte di città di diverse condizioni, alleate, suddite e romane, tutte con maggiore o minore autonomia amministrativa, le provincie avean bisogno di un magistrato, che avesse soprattutto provveduto alla giurisdizione rispetto ai cittadini Romani in esse residenti, i quali non potevano esser soggetti al diritto indigeno e quindi ai magistrati locali. E tale non poteva essere se non appunto quello che in Roma rappresentava per eccellenza la giurisdizione, cioè il pretore. Il che però non vuol dire che questi non avesse anche a sua disposizione un esercito e che non estendesse la sua giurisdizione anche nei processi dei provinciali: all'una cosa e all'altra gli dava diritto l' *imperium*, di cui egli era fornito. Ma come col sorgere delle prime provincie non v'erano che due pretori, di cui la competenza giurisdizionale non permetteva loro che si allontanassero per lungo tempo da Roma, così ad essi se ne aggiunsero dei nuovi: nel 527 due, uno per la Sicilia e l'altro per la Sardinia (Liv. ep. 20. Solin. 5, 1. Dig. 1, 2, 2, 32), conquistate, quella per la parte cartaginese già nel 513, questa nel 516, e nel 557 altri due per la Hispania citerior e la ulterior (Liv. 32, 27), di cui l'occupazione militare era cominciata nel 536. Che il governo provinciale non fosse assolutamente separato dal centrale, si vede pure da ciò, che i con-

soli non perdettero del tutto il diritto di esercitare il loro potere in una provincia siccome comandanti militari in una guerra. La cumulazione però del consolato col governo effettivo e intero di una provincia, non avvenne nella repubblica, tranne nel caso affatto eccezionale e abusivo di Pompeo, il quale ebbe la irregolare prorogazione del consolato per le due Hispanie negli anni 700-704, e insieme esercitò il consolato nel 702 (Appian. bell. civ. 2, 23). Essa fu possibile soltanto nell'Impero, quando talvolta l'imperatore in luogo di mandare a governare una delle sue provincie un consolare o un pretorio, come era regola, v'inviava un console o anche un pretore (Dio Cass. 53, 14 cf. C. VIII 7059. III 943. 1171. 1177. 1460 etc). Solevano i consoli assumere il comando militare supremo in una provincia, quando il possesso ne era seriamente minacciato e a sostenere una grossa guerra non bastava il piccolo esercito del pretore. È molto dubbio però se essi abbiano potuto ciò fare di propria iniziativa; è probabile che almeno la convenienza o meno ne sia stata discussa dal senato (Liv. 31, 48, 8). Del resto, quando ciò avveniva, il pretore non cessava dalle sue funzioni, specialmente giurisdizionali. Così nel 536, in Sicilia accanto al console Ti. Sempronius Longus funzionò il pretore M. Aemilius (Liv. 21, 17, 6. 49, 6), nel 559, nella Spagna troviamo il console M. Porcius Cato e il pretore P. Manlius (Liv. 33, 43, 5), nel 577, in Sardinia il console Ti. Sempronius Gracchus e il pretore T. Aebutius (Liv. 41, 15, 6).

Ma a cominciare dal secolo VII, mano a mano alle quattro prime provincie si aggiunsero le cinque nuove della Macedonia e dell'Achaia nel 608, dell'Africa proconsolare nel medesimo anno, dell'Asia nel 620, della Gallia Narbonensis circa il 636 e della Cilicia forse nel 652, per le quali non furono istituiti nuovi pretori. A ciò si aggiunga, che in quel tempo appunto poco a poco si costituirono parecchi di quei tribunali perma-

nenti (*quaestiones perpetuae*), i quali necessariamente doveano essere presieduti da uno dei pretori. Ora, essendo questi non più di sei, e due di essi, l'urbano e il peregrino, non potendo esser tolti da Roma, così per provvedere al governo delle nove provincie, d'ordinario si ricorreva a due mezzi. L'uno di prorogare per un secondo anno il potere dei consoli e dei pretori, i quali così in qualità di proconsoli e propretori funzionavano in quello siccome governatori; proroga che nei primi tempi fu di competenza dei comizii e dal VI secolo in poi del senato (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 641 segg.). L'altro di conferire il potere di governatore, col titolo di proconsole, o a chi era stato già console o pretore, ovvero eccezionalmente anche a chi prima non avea occupato nè il consolato nè la pretura; conferimento che fu sempre di competenza dei comizii, tranne qualche raro caso degli ultimi anni della repubblica, nei quali questo diritto fu sempre esercitato dal senato (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 657 segg.). Il riunire due o più provincie nelle mani di un console, come fu p. e. con le due Gallie e l'Illirico date a Cesare nel 695 (Schol. Bob. in Vatin. p. 317. Suet. Caes. 22. Dio Cass. 38, 8. App. bel. civ. 2, 13. Oros. 6, 7) e le Spagne a Pompeo nel 699 (Liv. ep. 105. Dio Cass. 39, 33), non fu propriamente un mezzo per sopperire al difetto di governatori, perchè a quel tempo si era già provveduto in modo stabile a tale esigenza. Infatti allora e in genere all'età di Cicerone e poi era norma costante, che i consoli e i pretori rimanessero in carica non più un anno, come prima, bensì due, funzionando nel primo in Roma, e nel secondo fuori, in qualità di governatori provinciali, non più per effetto di prorogazione dell'imperio, ma in quanto la elezione li investiva del potere per un biennio. In questo tempo i consoli come tali aveano perduto del tutto il comando militare e non l'esercitavano che nel secondo anno siccome proconsoli (Cic. de nat. deor. 2, 3,9; de divin. 2, 36, 77). Furono casi affatto eccezionali quelli dei consoli

del 680 L. Licinius Lucullus e M. Aurelius Cotta, inviati per ordine del senato a comandare la guerra contro Mithradates (Liv. ep. 93. 94. Eutrop. 6, 6), e del console del 687 M.' Acilius Glabrio, spedito nella Bithynia (Dio Cass. 35, 2. Sallust. fr. hist. 5, 14). Inoltre, le giurisdizioni affidate ai pretori erano otto, cioè l'urbana, la peregrina e le sei delle *quaestiones perpetuae*, e otto le provinciae propretorie (Cic. ad fam. 8, 8, 8), cioè amministrate dai medesimi nel secondo anno; sicchè alle nove provincie già esistenti aggiuntasi la Gallia Cisalpina, probabilmente istituita da Sulla nel 672, si ebbero in tutto dieci provincie, di cui due eran governate da due proconsoli. Ora, non potendosi da una parte ammettere, che una modificazione così sostanziale apportata alla costituzione, qual'era la durata biennale del consolato e della pretura non in forza di proroga, sia stata possibile senza un'apposita legge, e d'altra parte volendosi congetturare chi ne sia stato l'autore, le maggiori probabilità sono per Sulla. Il quale non solamente organizzò quei tribunali permanenti, ma senza dubbio appunto per avere disponibili dieci governatori quante erano allora le provincie, aumentò anche il numero dei pretori a otto, che sino a lui eran rimasti sei. Se Pomponio (Dig. 1, 2, 2, 32) dice che l'aumento fu di quattro, certamente cade in errore, perchè da fonte migliore (Dio Cass. 42, 51 cf. Vell. 2, 89) si sa che Cesare ne creò due nuovi e li portò a dieci.

Separazione dal governo centrale.

Un primo passo sulla via della separazione del governo provinciale dal centrale, fu certamente questo di aver reso istituzione per sè, normale, stabile il proconsolato e la propretura siccome rappresentanti del primo. Innanzi che questa riforma si compisse, tranne i casi eccezionali della sproporzione tra il numero delle provincie e quello dei pretori, questi, cioè i quattro di nuova creazione, erano magistrati generali dello Stato, i quali nell'anno delle loro funzioni invece di risiedere in Roma, come i due colleghi urbano e peregrino e i due consoli, risiedevano e le

esercitavano nelle provincie loro affidate. Dopo di essa, gli otto propretori come pure i due proconsoli erano magistrati a sè, di cui la competenza non usciva oltre i limiti del territorio provinciale e i quali non aveano alcuna participazione al governo centrale, anzi erano addirittura indipendenti da esso. Ma ciò che più di tutto contribuì a separare i due governi, fu il provvedimento legislativo, col quale si dispose, che il proconsolato e la propretura, cioè il governo di una provincia, non si potessero assumere se non dopo trascorsi almeno cinque anni da che si era occupato il consolato e la pretura. Esso fu prima stabilito con due senatoconsulti del 701 e 702 e nell'anno seguente confermato da una legge presentata dal console Pompeo (Dio Cass. 40, 30. 46. 56 cf. Caes. bell. civ. 1, 85. Cic. ad fam. 2, 7, 4. 15, 14, 5; ad Att. 11, 6, 2). La nuova norma però non fu inspirata a quello scopo generale, bensì fu un'arma usata nella lotta politica tra Cesare e Pompeo, il quale volle così impedire che quegli, finiti nel 705 i dieci anni del suo proconsolato della Gallia, potesse farsi eleggere console pel 706 e quindi riassumere immediatamente il comando militare in quella provincia (Mommsen, Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat p. 43 segg.). Son note le conseguenze politiche di quella lotta passata dal campo della costituzione in quello della guerra civile. Nè Cesare, il quale, non ostante i nuovi ostacoli creatigli da Pompeo, fu eletto console pel 706, nè più tardi i Triumviri applicarono quella norma, che però venne richiamata in vigore da Augusto.

Nel procedimento ordinario dell'amministrazione e in tutto quanto rientrava nei limiti della loro competenza, certo i governatori non eran soggetti ad una vera azione tutoria del governo centrale. Sicchè quando p. e. il senato s' ingeriva nella giurisdizione o imponendo al governatore una sentenza illegale (Cic. ad Att. 5, 21, 11) o richiamando innanzi ai magistrati della capitale un pro-

cesso di competenza del governatore (Cic. ad fam. 13, 26); quando si sostituiva a questo nel ricevere esso direttamente le ambascerie delle città (p. e. Cic. Verr. 2, 4, 10. 59, 146. 147 cf. 1, 35, 90. Liv. 41, 8, 5. bell. Hisp. 42 etc.), più che l'esercizio di un suo potere, bisogna riconoscere in tutto ciò un vero abuso di esso. È probabile anzi che simili ambascerie, quando non erano direttamente chieste dal senato (Strab. 13, 1, 66 p. 614), non potessero a questo essere dirette senza l'autorizzazione del governatore. Ciò non importa però che le città provinciali, ove ne avessero avuto il motivo, non potessero ricorrere al senato contro l'opera del governatore (p. e. Plut. C. Gracch. 2. Val. Max. 5, 8, 3. Liv. ep. 54. Gell. 15, 14. Ascon. in tog. cand. p. 85 etc.).

Separazione e indipendenza non significavano però rinunzia intera, per parte del governo di Roma e quindi del senato, alla suprema autorità anche sull'amministrazione provinciale. Esso si riserbò, infatti, tra gli altri, il diritto non solamente di aumentare talvolta in alcune provincie le imposte (Cic. Verr. 3, 16, 42 cf. Liv. 36, 2, 13; 37, 2, 12. 50, 9; 42, 31, 8 etc.) o di concedere l'immunità a singole persone o a comuni interi, a tempo determinato o in perpetuo (Appian Hispan. 44 cf. Cic. de off. 3, 22, 87. Diod. 14, 93), ma anche quello di sindacare l'opera dei governatori, in quanto si riferiva specialmente alle finanze e alla giustizia (Liv. 43, 2 cf. Cic. Verr. 2, 39. 42. 60, 147. Diod. 36. 3). Ma se questi erano provvedimenti straordinarii, a cui si ricorreva in casi particolari, ordinario e generale era invece il mezzo, col quale il senato si facea direttamente rappresentare nel governo delle provincie, mandando in ognuna di esse un questore ed uno o più legati; benchè tra loro ci fosse la differenza, che il questore era un vero magistrato eletto dai comizii, laddove i legati erano dei veri commissarii nominati dal senato.

Rappresentanti del senato:

quaestor provinciae;

L'attribuzione principale dei questori provinciali era, al pari degli urbani, finanziaria. Essi non solamente ricevevano dal tesoro, per ordine del senato, le somme necessarie per le spese militari e civili occorrenti nella provincia (Cic. Verr. 1, 13, 34. 14, 36. 3, 76, 177 cf. 1, 15, 40; ad fam. 2, 17, 4. Tac. ann. 11, 22), ma riscuotevano le imposte (Cic. Verr. 1, 38, 95), aveano in custodia i magazzini delle derrate e simili (Polyb. 6, 31) e provvedevano ai pagamenti d'ogni sorta (Cic. pro Flacc. 19, 44; Verr. 1, 14, 36; ad fam. 2, 17, 4). Che in questo rispetto essi siano stati piuttosto rappresentanti del senato, suprema autorità finanziaria, anzichè delegati dei governatori, si vede da ciò, che, finita la propria gestione insieme con quella dei governatori, erano essi che per regola ne rendevan conto all'erario in Roma (Cic. ad fam. 2, 17, 2. 5, 20, 2; ad Att. 6, 7, 2; in Pison. 25, 61. Plut. Cato min. 38. Dio Cass. 38, 23). Se però dei questori urbani era propria anche la giurisdizione penale, questa mancava per contrario ai provinciali e spettava intera ai governatori. E quanto alla civile, mentre da una parte essi aveano la speciale o limitata simile a quella degli edili di Roma (Gai. inst. 1, 6), dall' altra potevano anche per mandato dei governatori esercitare in nome di questi l'ampia e generale di loro competenza; ciò che soleva spesso avvenire quando il governatore era assente dalla provincia (Cic. divin. 17, 56; Verr. 2, 18, 44; ad fam. 2, 15, 4; 12, 15; ad Att. 6, 4, 1. 5, 3. 6, 3. Suet. Caes. 7 etc. etc.). Diversa da questa era quella rappresentanza straordinaria e ancora più generale di tutto il governo provinciale, a cui si ricorse quando aumentandosi il numero delle provincie e non quello degli otto pretori, in mancanza di questi si diè a questori, per senatoconsulto o deliberazione comiziale, il governo di una provincia, p. e. nel 679 a P. Lentulus Marcellinus quello di Cyrene (Sallust. hist. 2, 39), nel 689 o 690 a Cn. Piso quello della Hispania citeriore (Sallust. Catil. 19 cf. C. I 598), nel

696 a Catone quello di Cyprus (Vell. 2, 45). In questo caso, del pari che nel precedente, il questore assumeva il titolo di *quaestor pro console* o *pro praetore.*

Dove anche appare meno un rapporto diretto dei questori col senato e più coi governatori, è il campo delle funzioni affatto militari. Qui i questori occupano i più alto grado tra gli uffiziali, hanno quindi un proprio quartiere, il *quaestorium* (Polyb. 6, 31. 32. Pseud-Hygin. de castramet. 18 cf. Liv. 34, 47; 40, 27; 41, 2), separato del *praetorium*, tre guardie, laddove i legati ne han due (Polyb, 6, 35) e in genere, occorrendo, un comando subordinato. Se non che, come pei governatori, anche pei questori il senato stabiliva, anno per anno, prima che essi assumessero l'officio, in generale le provincie in cui doveano esser mandati (Dig. 1, 13, 1, 2) indi seguiva tra loro la *sortitio* (Cic. Verr. 1, 13, 34; Philipp. 2, 20, 50), ed eccezionalmente la scelta per parte del governatore, autorizzata. dal senato (Cic. ad Att. 6, 6, 4. Liv. 30, 33). Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 564-567. v. **Quaestor.**

legati pro praetore.

I veri e proprii commissarii del senato, i *legati pro praetore*, non aveano competenze fisse e determinate nell' amministrazione provinciale. Il loro mandato era di assistere i governatori *opera consilioque* nelle loro funzioni civili e militari (Varro, de l. L. 5, 87, Cic. in Vatin. 15, 35; ad Q. fr. 1, 1, 3, 10. Appian. bel. civ. 1, 30 cf. Polyb. 6, 35, 4. Diod. p. 607. Appian. Hisp. 21, 78; Maced. 10 etc.); il che implicitamente importava una specie di vigilanza, che per mezzo di essi il senato esercitava sui governatori medesimi, nonostante che di essa la tradizione non conservi prove dirette. Questo rapporto col senato non escludeva però quello di una certa dipendenza dai governatori, presso i quali i legati per esplicito mandato di essi potevano compiere funzioni varie. Da una parte la grande estensione del territorio delle provincie e la mancanza di veri subalterni amministrativi, spesso rendevano necessario

che i governatori si facessero rappresentare specialmente fuori della metropoli, così nella giurisdizione civile (Cic. pro Flacco 21, 49), come nella direzione di opere pubbliche (Cic. pro Fonteio 8, 18) e perfino nel comando di legioni (Cic. Verr. 3, 51, 82; in Pison. 35, 8; pro Mur. 9, 20. Caes. bell. Gall. 1, 10, 21, 54; bell. civ. 2, 17. 3, 5 etc.), in quest'ultimo caso specialmente quando col tempo i *tribuni militum* solevano essere giovanissimi. Non infrequente era anche la rappresentanza generale e completa per l'assenza del governatore (Caes. bell. Gall. 1, 10. 54. 5, 8. 7, 34. 8, 52 cf. Liv. 35, 8, 1), o pure la parziale del questore (Cic. Verr. 1, 4, 11 cf. 1, 12, 34. 15, 41. 16, 44. 30, 77. 36, 90 etc.). D'altra parte, la mancanza nei legati della qualità di magistrati e l'imperio di cui erano investiti i governatori, davano a questi il diritto, tanto di non affidar loro attribuzioni di sorta (Cic. ad Att. 15, 19, 2; ep. 11, 4 cf. Philipp. 1, 2, 6), quanto anche di licenziarli per insufficienza o altre ragioni (Cic. Verr. 3, 58, 134 cf. divin. in Caecil. 11, 35. Dio Cass. 36, 23).

La nomina dei legati dipendeva dal governo centrale: ogni volta essa era preceduta da un senatoconsulto, che stabiliva per ciascuna provincia il numero di essi e le condizioni loro personali (Cic. in Vatin. 15, 35; pro Sest. 14, 33), al quale poi seguiva la scelta fatta dai consoli o dal pretore siccome presidenti del senato (Liv. 43, 1, 10; 44, 18, 5 cf. 29, 20, 4; 31, 8, 4; 45, 17, 1 seg. Val. Max. 3, 7, 5). Raramente essa era fatta dal senato stesso (Liv. 32, 28, 12; 33, 24, 7; 36, 1, 8). Non erano escluse, del resto, nè le offerte di chi aspirava a tale officio (Cic. Philipp. 11, 7, 17), nè le proposte degli stessi governatori (Schol. Bob. p. 323 cf. Cic. ad fam. 13, 55; ad Att. 15, 11, 4). Fu negli ultimi tempi della repubblica che i comizii si arrogarono quel diritto di massima del senato, delegando allo stesso governatore la nomina o scelta. Così avvenne per la legge Gabinia a favore di Pompeo nel 687 (Plut. Pomp.

25. Appian. Mith. 94. Dio Cass. 36, 23. 37), con la Vatinia del 695 per Cesare (Cic. in Vatin. 15, 35; ad Att. 2, 18, 3; ep. 19, 5) e la Clodia del 696 per Pisone e Gabinio (Cic. in Vatin. 15, 35). Se nei primi tempi della repubblica il senato soleva far cadere la scelta su persone non ad esso appartenenti (Liv. 28, 19, 9; 30, 33, 2 cf. Cic. ad Att. 13, 5, 1; ep. 6, 4), negli ultimi invece i legati non erano che senatori (Appian. bell. civ. 1, 38); il che per la prima volta fu stabilito dalla legge Gabinia suddetta. Quanto al numero, esso variava a seconda del grado gerarchico del governatore: il pretorio avea un solo legato, al consolare se ne davan tre (Cic. Verr. 2, 20, 49; ad Q. fr. 1, 1, 3, 10; ad fam. 1, 1, 3. 2, 1. 4, 1. Strab. 3, 4, 20 p. 166). Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 675 segg. v. **Legatus**.

Destinazione dei governatori.

L'essere destinato piuttosto ad una che ad un'altra provincia, non dipendeva da colui che ne assumeva il governo. In generale, tanto per le provincie nel senso nuovo della parola, quanto per quelle nel senso originario e astratto di competenza, sfera d' azione del magistrato, la destinazione delle persone era decisa dalla sorte *(sortitio provinciarum)*, la quale era indispensabile pei pretori, laddove i consoli solevano procedere per accordo (*inter se parare* o *comparare)*, quantunque in alcuni casi si applicasse anche la sorte. In ogni tempo però, e prima e dopo della separazione del governo provinciale dal centrale, questo, cioè essenzialmente il senato, ebbe non poca parte nella destinazione dei governatori, e la sua ingerenza per regola cessava dal momento che la sorte o l'accordo era avvenuto. Il mutarne l'effetto stava nei poteri dei comizii (Liv. 35, 20); ma non era raro il caso che direttamente o indirettamente ciò facesse il senato stesso, come avvenne p. e. quando nel 692, non ostante la *sortitio* fatta fra i pretori, mandò nella Gallia Cisalpina il pretore Q. Metellus Celer (Cic. ad fam. 5, 2, 3. 4), o pure quando permetteva che un pretore sorteggiato non si recasse nella rela-

tiva provincia (Liv. 37, 50; 41, 8, 2. 9, 10. 15, 6) o rimanesse in Roma, affidandogli altra funzione (Liv. 39, 38, 3; 41, 9, 10; 45, 16, 4).

L'azione del senato, il *nominare provincias*, consisteva in genere nello stabilire anticipatamente in quale provincia fosse da mandare un pretore, in quale un propretore o un proconsole, eccezionalmente un console; nella quale determinazione serviva di norma lo stato più o meno pacifico della provincia e quindi il minor o maggior bisogno di un forte esercito. Ora, questo diritto del senato fu variamente esercitato, non tanto per ragione di mutamenti avvenuti nel suo potere governativo, quanto per particolari circostanze, che ora esporremo.

Quando le provincie non eran che quattro (527-557) e altrettanti i nuovi pretori istituiti appunto per esse, l'azione del senato era e doveva essere molto limitata: esso non poteva che farli procedere alla *sortitio*, la quale avea luogo immediatamente dopo preso possesso della pretura (Liv. 22, 35, 5; 25, 3, 1; 28, 38, 12. 39, 45 etc.). Poteva però avvenire che al senato occorresse avere a sua disposizione, per un comando militare o altra funzione in Roma, uno dei pretori, e allora o per non valersi di uno dei due destinati alla giurisdizione nella città, o perchè ad uno di essi, per lo più al peregrino, avea già affidato un comando, escludeva dalla sorte una provincia. Al governo della quale poi provvedeva d'ordinario col prorogare l'anno o al pretore governatore, che avrebbe dovuto essere sostituito dal nuovo, come p. e. fece nel 538 con Q. Cornelius Mammula governatore della Sardinia (Liv. 23, 21, 4 cf. 22, 25, 6; 23, 32, 8), ovvero a un pretore già a capo di un comando, come fu con M. Valerius Falto, il quale nel 553 comandava un esercito in Italia e per l'anno seguente ebbe il governo della stessa Sardinia (Liv. 31, 8, 9). Questo secondo modo di proroga era però meno usato del primo, e così in questo come in quello il governatore mutava il titolo

in *pro praetore*. Tra i molti esempii che si hanno di tale esclusione di una provincia dalla sorte, è notevole quello dell'anno 546, nel quale per la Sardinia esclusa si provvide appunto con la proroga del governo al pretore C. Aurunculeius, con la condizione però che essa dovesse essere approvata dai comizii (Liv. 27, 22); condizione che o non si volle o non è menzionata in altri casi simili a questo. È probabile che essa sia stata necessaria, quando, per sopperire all'eventuale mancanza di governatori, invece che alla proroga si ricorreva al mezzo di riunire due provincie sotto uno stesso governatore, mezzo che per altro prima della fine del secolo VII si vede usato una volta sola per le due Hispaniae, al tempo della guerra contro Perseo dal 583-586 (Liv. 45, 16, 1 cf. 42, 28, 6; 43, 2, 3. 11, 8; 44, 17, 10).

Aumentate le provincie col tempo (557-672?) da quattro a dieci e rimanendo sempre quattro i pretori per esse disponibili, è chiaro che l'esercizio del diritto del senato di escludere alcune di esse dalla sorte, divenne non solamente una necessità, ma anche più frequente che non fosse prima. E il modo per provvedere al governo delle escluse in generale fu il medesimo usato innanzi, cioè la proroga di uno o più anni al pretore governatore o ad altro pretore. Fu forse allora che il senato si rese in ciò indipendente da ogni ingerenza comiziale.

Dalla riforma attribuita a Sulla sino alla fine della repubblica, il procedimento seguito riguardo alla destinazione dei governatori, parte continuò come prima, parte venne modificato. Il senato continuò ogni anno a regolare la sorte delle otto provincie da darsi ad altrettanti pretori, avendone Sulla creati due nuovi, e l'attribuzione delle altre due ai consoli. Ma come bentosto le provincie divennero poco a poco più di dieci, così anche allora alcune ne restarono escluse, e per esse il senato provvedeva o con la proroga di un terzo anno o più, o pure con l'affidare ad un solo governatore due provincie, nel qual

caso questi si facea sostituire in una di esse da un suo legato, col titolo di *pro praetore* (p. e. Caes. bell. Gall. 8, 52). Abbiamo già accennato innanzi al caso di Cesare e Pompeo. La destinazione dei consoli però era diversa, quanto al tempo e al modo, da quella dei pretori. Già prima una lex Sempronia nel 631 avea disposto, che ogni anno, prima ancora che i consoli fossero eletti, dovesse il senato fissare in genere le loro competenze circa il comando, senza però attribuirlo loro (Cic. de prov. cons. 7,17. Sallust. Iug. 27,4); l'attribuzione era lasciata al loro accordo, o, mancando questo, alla sorte. Ora, questo procedimento fu applicato poscia anche per le provincie nel senso posteriore della parola, così che il senato prima che i pretori sorteggiassero le proprie, separava da tutte le due che dovevano assumere i consoli (Cic. de prov. cons. 7,17 cf. 2,3), sulle quali poi avveniva la *comparatio* ed eventualmente la *sortitio*. E poichè nelle funzioni del primo anno in Roma non fu mai usata dai consoli la sorte, così questa e la relativa *comparatio* non avea luogo per loro che una volta sola, quando si trattava appunto della funzione governativa provinciale del secondo anno, e propriamente dopo la elezione, quasi sempre prima di prender possesso del potere consolare (Liv. 44, 17, 7 cf. 27, 36, 10. Cic. Verr. 3, 95, 22; ad Att. 3, 24. Sallust. Iug. 43). Pei pretori invece la sorte era doppia; l'una pel primo anno delle loro funzioni in Roma, e probabilmente subito dopo eletti (Cic. Verr. 1, 8, 21. Quintil. inst. 3, 10, 1. Dio Cass. 54, 18 cf. Collat. leg. 1, 3, 1), l'altra nel corso dell'anno medesimo, come innanzi.

Durata del governo provinciale.

Se il potere governativo centrale durava necessariamente un anno, non essendo ammessa per esso una proroga diretta o indiretta, il provinciale per contrario, pur essendo in massima annuale, nel fatto si prolungava sempre oltre al limite di un anno, non solamente nel caso frequentissimo, come abbiamo visto, della proroga comiziale o senatoriale, ma anche per effetto di un'altra, la quale, benchè non emanata da alcun potere, era nondimeno

inevitabile. Era essa la conseguenza del principio generale, che l'imperio s'intendesse cominciato quando chi ne era investito trovavasi già sul luogo, ove esso doveva esercitarsi e cessava quando chi doveva sostituirlo giungeva sul luogo medesimo (Dig. 1, 16, 10 cf. 1, 17). Sicchè mentre al nuovo governatore era vietato di esercitare qualunque atto di governo essendo ancora lontano dalla provincia, p. e. in viaggio o per raggiungerla (Dig. 1, 16, 4), al suo predecessore invece era permesso di continuare le sue funzioni anche quando l'anno era trascorso. Fu, più che una eccezione, una vera doppia violazione di questa massima il caso di Pompeo, che nel 699, cessato dall'esser console, immediatamente cominciò ad esercitare il proconsolato nelle due Hispanie, trovandosi ancora in Italia (Caes. bell. civ. 1, 85). Una vera eccezione fu quella, invece, degli ultimi tempi della repubblica, formulata poi da una legge di Sulla (lex Cornelia de provinciis ordinandis), secondo la quale quei capi di esercito e quindi anche governatori, a cui era concesso di celebrare in Roma il trinofo, pur avendo lasciato il comando effettivo in altre mani, potevano continuare ad essere investiti formalmente dell'imperio, indispensabile per quella funzione, finchè non fossero giunti in Roma (Cic. ad fam. 1, 9, 25 cf. 3, 6, 3). Norme positive per le quali i governatori fossero obbligati a partire per le proprie provincie in un tempo più o meno determinato, non v'erano; poteva però il senato ordinare ad essi una pronta partenza (Liv. 29, 20, 4; 33, 26 4; 39, 21, 4). Quella proroga di fatto scomparve con la lex Pompeia del 703, la quale introdusse l'intervallo di un quinquennio tra il consolato e il proconsolato e la pretura e la propretura. Essa dispose che il proconsole o il propretore dovessero cessare dal governo provinciale anche quando non fossero stati sostituiti da successori, affidando il governo, appena compiuto l'anno, a un loro rappresentante (Cic. ad. Att. 5, 16, 4. 6, 4, 1; ad fam. 15, 14, 5 cf. 2, 7, 4; 15, 9, 2; ep. 3, 1. 6, 3 ch.). — La proroga del governo poteva

aver luogo per più anni di seguito, ma dovea sempre esser rinnovata anno per anno dal senato. La prima volta che si fece eccezione a questa regola, fu in persona di Cesare, quando nel 695 gli fu conferito con la legge Vatinia il potere proconsolare per cinque anni nella Gallia Cisalpina e con un senatoconsulto nella Transalpina (Suet. Caes. 22 cf. Dio Cass. 38, 8. 41).

Modificazioni nell' Impero. In un doppio rispetto l' ordinamento provinciale della repubblica fu mutato nell' Impero: in quanto vi furono provincie poste sotto l'amministrazione dell'imperatore, per le quali i governatori ebbero titoli, poteri e coadiutori diversi da quelli delle provincie del senato, e in quanto il governo di queste ultime, pur rimanendo in sostanza il medesimo, fu in qualche punto modificato. La divisione delle provincie fu fatta nel 727, nell' anno stesso della fondazione del Principato, con l' intendimento: 1° che l' imperatore tenesse per sè quelle, nelle quali era necessario avere un esercito; 2° che tutte le altre istituite dopo quell'anno dovessero spettare a lui; 3° che le provincie fossero tenute da Augusto per 10 anni, termine che più volte gli fu prorogato e che da Tiberio in poi scomparve del tutto; sicchè il possesso di esso rimase a vita nel principe (Dio Cass. 53, 12 cf. 13. 16; 54, 12; 55, 6; 56, 28. Strab. 17, 3, 25 p. 840. Suet. Aug. 47). Sovente però nel corso dell' Impero vi furono scambi di provincie tra il senato e l' imperatore (p. e. Dio Cass. 53, 14; 54, 30; 55, 28. Tac. ann. 1, 76 etc.), nel qual caso non mancava il consentimento formale nel senato.

Governo delle provincie senatorie. I governatori delle provincie senatorie presero da allora in poi tutti l'unico titolo di *pro consule*, compresi anche quelli che erano semplicemente pretorii (Suet. Aug. 47. Dio Cass. 53, 15) e che o avessero di fatto occupato già la pretura, ovvero che fossero *adlecti inter praetorios* (Tac. ann. 2, 47; 3, 28; 6, 3. 9. 18. 48; 14, 40). Soltanto i due proconsoli dell' Asia e dell'Africa dovevano essere *consulares*, laddove quelli delle altre provincie eran *praetorii* (Strab. 17, 3, 25 p. 840. Dio Cass. 53,

14. Tac Agr. 42). Il *proconsul consularis* di Tacito (l. c.) e il *proconsulatus praeturae* di Plinio (nat. hist. 14, 22, 144) significano appunto queste due categorie, benchè le espressioni non siano comuni. Richiamata in vigore la prescrizione della lex Pompeia del 703, il governo veniva assunto almeno cinque anni dopo occupato il consolato o la pretura (Dio Cass. 53, 14. Suet. Aug. 36). Il sistema della *sortitio* non fu abolito (Suet. Aug. 47. Dio Cass. 53, 13 cf. Tac. ann. 3, 58. vita Severi 4 etc.); ma appunto perchè una volta per sempre fu stabilito che nell'Asia e nell'Africa andassero dei consolari, non v' era più ragione che il senato continuasse a separare due provincie pei medesimi. Nondimeno esso usò talvolta dell'antico suo diritto, escludendo dalla sorte qualche provincia e provvedendo altrimenti al relativo governatore; ciò che per lo più avveniva in omaggio al volere dell'imperatore (Tac. ann. 3, 32. 35. 58. Suet. Galba 7 cf. C. IX 2845). Nè è raro anche ora il caso di una proroga (Dio Cass. 55, 28; 60 25 etc.). Ma poichè ogni anno le provincie da sorteggiare erano in minor numero dei consolari e dei pretorii (Dio Cass. 53, 14), specialmente dei primi, giacchè nell'Impero il consolato durava molto meno di un anno, così non tutti erano a un tempo ammessi alla sorte, e in generale si procedeva per anzianità (Tac. ann. 3, 58. 71). Coloro poi che godevano dei privilegi annessi al *ius liberorum*, quelli cioè che erano ammogliati o avean figli, potevano esser dispensati dalla sorte e scegliersi da sè una provincia (Dio Cass. 53, 13. Fronto ad Anton. 8. 9. Tac. ann. 15, 19), laddove altri per punizione potevano esserne del tutto esclusi (Tac. ann. 3, 32; 6, 40. Plin. ep. 2, 12. Suet. Galba 3. Dio Cass. 78, 22). Ma col tempo la *sortitio* fu limitata, in quanto che a cominciare dal secolo III essa era ristretta a coloro, tra consolari e pretorii, che l'imperatore di suo arbitrio designava (Dio Cass. 53, 14); benchè non manchino casi in cui il senato vide rispettato il suo diritto (Vita Alex. 24; Gordian. 2; Aurel. 40; Prob. 13). — Già a comin-

ciare da Augusto i governatori del senato rimanevano in carica per regola un anno (Dio Cass. 53, 13. Suet. Aug. 47. Tac. ann. 3, 58 cf. vita Pescenn. 7), il quale molto probabilmente cominciava il 1° di luglio, giacchè varie ordinanze imperiali prescrivevano un termine per la partenza da Roma, sempre abbastanza anteriore a quel giorno, senza dubbio in considerazione del viaggio. Una di Tiberio dell'anno 25 d. Cr. la poneva prima del 1° giugno (Dio Cass. 57, 14); una di Claudio dell'anno 42 prima del 1° aprile (Dio Cass. 60, 11) e una terza del medesimo dell'anno seguente, prima del 13 aprile (Dio Cass. 60, 17). Nondimeno rimase tuttavia in vigore l'antica norma, che il governatore dovesse rimanere in carica finchè non era sostituito sul luogo dal successore (Dig. 1, 16, 10 cf. l. 17. Dio Cass. 57, 14); sicchè ove questi ritardava di molto o non si recava punto nella provincia, s'intendeva di fatto prorogato l'anno del predecessore, in forma però di iterazione. — I proconsoli tutti non mancavano d'*imperium*, per modo che potevano assumerne le insegne, come i 12 litttori quelli dell'Asia e dell'Africa e 6 gli altri, ed esercitare la giurisdizione volontaria (Dio Cass. 53, 13. Dig. 1, 16, 2 pr. Plin. ep. 7, 16, 3. 32, 1 etc.); esso però era puramente formale, non avendo i medesimi un vero esercito a loro disposizione.

I *legati pro praetore* perdono ora del tutto l'antica qualità di commissarii del senato, diventano dei veri dipendenti del proconsole, e, come già alla fine della repubblica, la loro nomina è fatta da questo ed approvata dall'imperatore (Dio Cass. 53, 14. Tac. ann. 4, 56 cf. C. V 4348). E perchè meglio apparisca la loro inferiorità di fronte al proconsole, il titolo si muta in *legatus proconsulis pro praetore*, come si muta per la medesima ragione quello del questore in *quaestor pro praetore* (p. e. C. III 551. XI 3004 etc); benchè circa il secolo III si ritorni all'antico titolo (Vita Severi 2 cf. C. X 4580. XI 383. 3367 etc.). Il questore continua ad essere eletto ogni anno, fino a Tiberio, del pari che nella repubblica, dai

comizii, da quel tempo dal senato; e anche ora talvolta, per mancanza di questori, il suo officio è prorogato (Dio Cass. 53, 28; 57, 16). Se non che, accanto a lui funzionano anche dei *procuratores* per l'amministrazione dei demanii imperiali e delle imposte destinate al *fiscus Caesaris*.

Governo delle provincie imperiali.

Le provincie imperiali erano di una doppia specie, a seconda del diverso rapporto che esse aveano con l'imperatore e quindi del diverso potere che egli vi esercitava. Alcune, come p. e. Aegyptus, Noricum, Alpes Cottiae, Iudaea, etc., sorte tutte nell'Impero, erano per lo più antichi regni e principati, i quali, almeno da principio, stavano per così dire fuori dell'organismo generale dell'Impero, a cui erano semplicemente annessi e in parte conservavano l'antico ordinamento amministrativo, come fu soprattutto in Egitto. E come rispetto ad esse il dominio dell'imperatore era considerato siccome la continuazione di quello degli antichi signori, così i governatori non eran presi tra senatori, ma tra persone dell'ordine equestre, che col titolo di *praefectus* e *procurator*, detto anche *procurator et praeses*, *procurator pro legato*, rappresentavano piuttosto un incaricato personale del principe, che una vera autorità di Stato. Siffatta condizione eccezionale però non era duratura, e col tempo alcune di queste provincie ebbero governatori pari a quelli delle altre.

Queste, le maggiori e più numerose, istituite parte nell'età repubblicana, parte nell'imperiale, erano veri possedimenti dello Stato, incorporati nell'Impero e dallo Stato concessi all'imperatore, il quale vi esercitava un potere proconsolare, diverso da quello dei proconsoli imperiali, in quanto che abbracciava appunto non una, ma più provincie, era di fatto a vita ed accompagnato da un potere militare effettivo, che in quelli mancava. Ora, questo carattere del proconsolato imperiale ebbe per conseguenza che i governatori di tali provincie, pur essendo anch'essi mandatarii del principe, non mancavano della qualità comune agli altri rappresentanti dello Stato, cioè erano

senatori, presi tra i pretorii e i consolari (Strab. 3, 4, 20 p. 166. Dio Cass. 53, 13), a seconda che aveano sotto di sè una o più legioni. Il loro titolo era di *legatus Augusti pro praetore*, di cui la seconda parte esprime la inferiorità del loro imperio di fronte a quello dell'imperatore, inferiorità che col tempo si espresse anche con quello di *quinquefascalis* (Dio Cass. 53, 13 cf. 57, 17. Tac. ann. 2, 47 etc. cf. Fasces). *Legatus consularis* o semplicemente *consularis* si disse più tardi il legato che era stato già console (Tac. hist. 1, 56; 2, 86. Suet. Tib. 4; Calig. 14; Claud. 24 etc.). Raro e scorretto è il titolo di *legatus pro praetore*, non seguìto dal nome dell'imperatore, come scorretto è quando, specialmente nelle fonti giuridiche, manca o l'aggiunta di *pro praetore* (Dig. 1, 18, 1; 40, 2, 7) o quella di *Caesaris* o *Augusti* (Dig. 37, 5, 7. Coll. leg. 15, 2 Fr. Vat. § 223). Raro è del pari il caso come quello di Ottone (Suet. Oth. 3), che un questorio sia stato chiamato all'alto ufficio di governatore. Cosí i legati come i procuratori governatori, erano nominati direttamente dall'imperatore senza altra condizione, tranne quella di essere, i primi, senatori (Dio Cass. 53, 13. Tac. ann. 2, 43 etc.). Essi cessavano dall'ufficio o con la morte di quello ovvero con la revoca del mandato, che in generale non avveniva che dopo un anno o due (Dio Cass. 53, 13 cf. 52, 23. Tac. hist. 4. 49): si hanno esempii di governi durati otto anni (Suet. Galb. 9). nove (Stat. silv. 1, 4, 47), dieci (Suet. Oth. 3), e di Tiberio scrive Tacito (ann. 1, 80): « id quoque morum Tiberii fuit, continuare imperia ac plerosque ad finem vitae in isdem exercitibus aut iurisdictionibus habere. »

Dal legato dipendevano tanti *legati Augusti legionis*, quante erano le legioni stanziate nella provincia (Strab. 3, 4, 20 p. 166. Dio Cass. 52, 21; 60, 20; 62, 23 etc. Tac. ann. 2, 36; 4, 73; 14 32. Suet. Tib. 9; Vesp. 4 etc.), scelti anch'essi tra senatori, da prima non pretorii (Tac. ann. 2, 36; Agr. 7), poscia tali, il *procurator provinciae*, naturalmente equite (Dio Cass. 53, 15. Gai. inst. 1, 6 etc.),

con le medesime funzioni finanziarie del questore delle provincie senatorie, e un certo numero di *adsessores* (Dig. 1, 22) o *consiliarii* (Cod. Iust. 1, 51; 3, 10), tutti di nomina imperiale e a tempo indeterminato. Sui *legati iuridici* sorti più tardi e divenuti comuni anche alle provincie senatorie e all'Italia v. **Iuridicus**. Sull'amministrazione in genere provinciale cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 239 segg.; 3 p. 1211 segg. Marquardt, Staatsverw. 1 p. 517 segg.

Difesa interna dello Stato.

Procacciare rispetto ed obbedienza alla dignità e agli ordini dei rappresentanti dello Stato, provvedere a che non fosse turbato l'ordine e offesa la sicurezza pubblica, specialmente nella città di Roma, dichiarare lo Stato in pericolo e sospendere ogni guarentigia costituzionale, erano tre funzioni governative, che, per quanto distinte tra loro, si fondavano tutte sul medesimo principio e aveano il medesimo scopo, la difesa interna dello Stato, diversa dall'esterna, a cui si provvedeva con la guerra, e dalla giudiziaria, affidata alla giurisdizione penale e amministrativa. Vedremo ora come maggiore che negli altri magistrati, fosse nei consoli l'azione nel primo rispetto, esclusiva loro nel terzo e secondaria, formale nel secondo.

Procedimento disciplinare (coercitio):

Alle sostanziali differenze che passano tra la giurisdizione penale e la *coercitio* nel senso proprio e stretto della parola, giacchè sovente in un senso meno proprio essa è con quella confusa, abbiamo già accennato ragionando della prima. Da esse appare come la coercizione sia un potere amministrativo o governativo che voglia dirsi, col quale il magistrato, di fronte a tutti, cittadini e non cittadini, uomini liberi e servi, mantiene integra la sua dignità e la sua potestà, costringendo coi mezzi che egli crede opportuni e senza formalità processuali, colui che ricalcitra ai suoi ordini, ad eseguirli (Cic. de leg. 3, 3, 6 cf. Dionys. 10, 50, Dig. 1, 2, 2, 16; 50, 16, 131. 1). L'arbitrio in lui riconosciuto di servirsi d'ogni sorta di mezzi, anche dei più severi, come la pena capitale, non avea tanto lo scopo di punire la disobbedienza e l'offesa al rappresen-

tante dello Stato, quanto piuttosto quello di evitare che esse avessero luogo o, cominciate, perseverassero. D'ordinario, infatti, l'atto coercitivo si riduceva più a una minaccia di punizione, che alla punizione stessa. Se offensore era un privato, impedire che il magistrato eserciti una delle sue funzioni (Liv. 3, 51, 13; 6, 38, 12), disturbarlo o interromperlo quando egli presiede ai comizii (Liv. 25, 3, 19. 4, 4; 43, 16, 9. Plin. ep. 1, 23), non usare riguardo alla sua dignità (Liv. 3, 35, 6 cf. Suet. Claud. 38); se magistrato, non tener conto della *intercessio* fatta contro di lui (Liv. 43, 16, 10), ovvero non presentarsi all' invito di altro a lui superiore (Plut. Cato min. 37) o rimaner seduto mentre questi gli passa dinanzi (de vir. ill. 72, 6); se senatore, non intervenire alle sedute del senato (Gell. 14, 7, 10 Liv. 3, 38, 12. Cic. Philipp. 1, 5, 12) o rifiutarsi a votare (Liv. 28, 45, 5) o pure usar parole offensive nella discussione (Cic. de or. 3, 1, 4); questi ed altri analoghi son tutti i casi di colpe o contravvenzioni punibili con mezzi coercitivi, i quali bastano a farci conoscere il campo, in cui essi si applicavano e che in generale si può ben dire esser quello di un procedimento disciplinare.

Se tale è il suo carattere, è chiaro che il diritto della coercizione dovea in generale esser comune a ogni magistrato. Sappiamo, infatti, che esso era esercitato, oltre che dai consoli e dai pretori, dai censori (Fest. ep. p. 54. Liv. 43, 16), dagli edili (Suet. Claud. 38. Tac. ann. 13, 28. Dig. 50, 2, 12 etc), non però dai questori, probabilmente perchè le contravvenzioni relative alla loro amministrazione non potevano esser obietto che della semplice giurisdizione amministrativa, e soprattutto dai tribuni della plebe, siccome mezzo indispensabile, perchè il loro veto fosse rispettato (Gell. 13, 12, 9: « tribuni pl. qui haberent summam coercendi potestatem » etc.). Nondimeno la coercizione era per eccellenza un potere dei magistrati investiti di imperio e di giurisdizione (Dig. 2, 4, 2), e quindi essenzialmente dei consoli e dei pretori e di ogni magistrato che straordinariamente ebbe

potestà consolare o altra a questa superiore, come il dittatore. Quasi tutti i casi or ora citati si riferiscono appunto ai consoli; così pure p. e. sono i consoli che minacciano di morte colui che attenti alla vita di un littore (Dionys. 9, 39) e quel che più monta sono essi che usano mezzi coercitivi per impedire la elezione di magistrati reputati indegni, perfino di tribuni della plebe (Vell. 2, 92. Val. Max. 9, 7, 1. Appian. bell. civ. 3, 31 cf. 1, 28). Da ciò si può argomentare, che se la coercizione degli altri magistrati, eccetto i tribuni della plebe che in questo rispetto erano superiori agli stessi consoli, trovava un limite nella sfera più o meno ristretta della loro competenza amministrativa, quella dei consoli per contrario era così illimitata come l'azione stessa governativa. Una differenza è pure questa, che mentre i consoli e i magistrati con imperio aveano il diritto della *vocatio*, cioè di dare gli ordini per mezzo di un *viator* e fare da questo eseguire il mezzo coercitivo, gli altri invece ne mancavano, compresi i tribuni, che perciò doveano di persona o per mezzo degli edili plebei adoperare quel mezzo (Gell. 13, 12 cf. Dionys. 7, 26. 35; 10, 34. Liv. 29, 20, 11); benchè col tempo anch'essi di fatto si arrogassero quel diritto. Noi non sappiamo se le leggi che regolarono il diritto di appello al popolo, in caso di applicazione del mezzo coercitivo più grave, la pena di morte, abbiano contenuto una riserva per quei casi, in cui i consoli per necessità doveano servirsene, non permettendo l'appello. Certo è che alla fine della repubblica si ha il noto caso del console Antonio, che nel 710 per soffocare le agitazioni minacciate dal falso Mario, lo fece giustiziare insieme coi suoi seguaci (Appian. bell. civ. 3, 3. Dio Cass. 44, 50 cf. Cic. Philipp. 2, 36, 91).

A ogni modo, fatta dunque eccezione di questa pena, la coercizione si esercitava per lo più coi seguenti mezzi:

vendita allo straniero;

1° Vendita allo straniero, cioè perdita della libertà, di colui che non si presentava alla leva (*tenebrio*) o al censo (*incensus*), pena caduta di buon' ora in disuso e ri-

comparsa nell' Impero (Varro presso Non. s. v. *nebulones*. Liv. ep. 14. Val. Max. 6, 3, 4. Dio Cass. 56, 23. Cic. pro Caec. 34, 99. Dionys. 8, 81; 10, 33. Dig. 49, 16, 4, 10. 11).

prigionia;

2° Prigionia (*prensio* e *abductio in carcerem.*) Come il primo, specialmente nel caso del renitente alla leva, anche questo mezzo era proprio dei consoli e in genere dei magistrati *cum imperio* (Gell. 13, 12, 6. Dig. 1, 2, 2, 16; 2, 4, 2), e si usava specialmente verso magistrati minori, senatori o privati, che venivan meno al rispetto a quelli dovuto, come p. e. furono i casi di Cesare contro il senatore Catone (Gell. 4, 10, 8. Val. Max. 2, 10, 7. Dio Cass. 38, 3. Suet. Caes. 20. Plut. Cato min. 33) e l'equite L. Vettius (Suet. Caes. 17). Ne usarono pure frequentemente i tribuni della plebe, così verso privati, che verso gli stessi consoli, come p. e. quelli del 603 (Liv. ep. 48), del 616 (Liv. ep. 55. Cic. de leg. 3, 9, 20), del 635 (Plut. Mar. 4), e il console del 663 L. Philippus (Val. Max. 9, 5, 2. de vir-ill. 66, 9 etc.), del 694 Q. Metellus Celer (Cic. ad Att. 2, 1, 8. Dio Cass. 37, 50), del 605 M. Bibulus (Cic. in Vatin. 9, 21. Dio Cass. 38, 6), del 699 M. Crassus (Dio Cass. 38, 39). La prigionia finiva col cessare del magistrato che l'avea ordinata, se però il successore non la confermava. Essa poteva anche essere ordinata per costringere l'accusato in un processo penale, a presentarsi al magistrato; nel qual caso a quello era permesso di presentare il così detto *vadimonium* o garanzia (Liv. 3, 13. Dionys. 10, 8 etc.). Non si ha che un solo esempio di relegazione, cioè proibizione di dimorare in Roma o sul territorio romano, usato come mezzo coercitivo, quello del console del 696, che punì in tal modo un cittadino romano (Cic. pro Sest. 12, 29 cf. cum sen. gr. eg. 5, 12 etc.); misura che Cicerone (ad fam. 11, 16, 2) considera siccome illegale, potendo tale pena applicarsi soltanto contro stranieri e contro un cittadino, soltanto se il magistrato funzionava fuori di Roma, o pure se il cittadino era stato condannato in un processo penale (Cic. Verr. 2, 41, 100 cf. Fest. p.

278. Lex Iul. mun. lin. 117 in Bruns. Fontes p. 108). Ma spesso anche il senato poteva ordinare la prigionia, specialmente nei casi, in cui essa dovea durare lungo tempo (Plin. nat. hist. 21, 3, 8. Liv. 39, 41. Sallust. Catil. 47. 48. Cic. ad Att. 2, 24, 3), come pare essere stato anche in suo potere talvolta l'annullare l'ordine del magistrato (Liv. 6, 17, 6. Plut. Camill. 36). Che il senato sia intervenuto nell'un modo o nell'altro ove trattavasi di multa o della *pignoris capio*, non si ha esempio, nè sembra che ciò sia avvenuto, essendo questi mezzi di immediata esecuzione.

fustigazione;

3° Fustigazione (*verberatio*). Secondo una tradizione, poco fondata a quanto pare, nei primi tempi della repubblica questo mezzo sarebbe stato usato dai consoli contro coloro che non si presentavano alla chiamata sotto le armi (Liv. 2, 55; 7, 4 cf. 3, 69, 7). Secondo un'altra, anch'essa non abbastanza attendibile (Cic. de re pub. 2, 31, 54 cf. Val. Max. 4, 1, 1. Dig. 1, 2, 2, 16. Dionys. 5, 19), la stessa lex Valeria del 245 u. c., che introdusse la *provocatio* per la pena di morte, l'avrebbe ammessa anche per la fustigazione. Più probabile è invece che una legge del console dell'anno 454, M. Valerius Corvus, abbia proibita questa pena in persona del cittadino romano (Liv. 10, 9, 5), non nel senso che per essa siasi voluta la *provocatio*, ma in quello, che il magistrato il quale l'applicava, andava soggetto alla stessa pena di colui, che facea eseguire una sentenza capitale, non permettendo al condannato l'appello. A ogni modo, questo non impediva che il console potesse servirsi della fustigazione verso non cittadini romani, come fece p. e. il console del 703 M. Marcellus contro uno di Comum (Cic. ad fam. 5, 11. 2. Appian. bell. civ. 2, 26. Plut. Caes. 29), e gl'istrioni (Suet. Aug. 45).

multa;

4° Multa. Di buon'ora, prima ancora delle XII Tavole, fu posto un limite al magistrato nel comminare una multa come pena coercitiva (*multam dicere, inrogare*): se essa, cioè, superava la somma di 3020 assi (*multa maxi-*

ma o *suprema)*, il multato avea diritto di appellarsi al popolo (Gell. 11, 1. Dionys. 10, 50. Fest. s. v. *multam* p. 144 e *peculatus* p. 213. 237). Forse una multa non maggiore della massima, dovè esser quella imposta dal console del 581 M. Pompillius Laenas al pretore urbano (Liv. 42, 9, 4), non facendosi cenno di *provocatio*, come naturalmente questa non ebbe luogo, quando il console del 567, M. Aemilius Lepidus, inflisse una multa al pretore M. Furius, trovandosi amendue in Gallia (Diod. p. 575. Liv. 39, 3, 2), quindi funzionanti *militiae*, in cui la *provocatio* non era permessa. Era questa specie di coercizione quella che più comunemente si usava pure dagli edili, dai pretori, dai censori e dallo stesso pontefice massimo.

sequestro.

5° *Pignoris capio*, o sequestro di un oggetto appartenente al contravventore, senza che esso gli sia restituito e che anzi d'ordinario era distrutto, *pignora caedere* (Cic. de orat. 3, 1, 4 cf. Plut. Cato min. 37), come p. e. la toga (Plaut. Amphitr. prol. 68), una suppellettile (Suet. Caes. 17), la stessa *sella curulis* di un pretore per opera di un console (de vir. ill. 72, 6; 73, 2. Dio Cass. 42, 23). Per lo più questa pena era accompagnata dalla multa (Frontin. de aquis § 129. Gell. 14, 7, 10. Liv. 37, 51, 4; 43, 16, 5. Tac. ann. 13, 28). Anch'essa era usata da pretori, tribuni della plebe, censori ed edili. La *consecratio bonorum*, cioè la confisca di tutto il patrimonio e la consecrazione del medesimo a una divinità, era soltanto in potere dei tribuni della plebe, e di essa non si hanno che pochi esempii, tra cui l'uno del 585 (Liv. 43, 16, 10) e l'altro del 623 (Cic. de domo 47. 48. Plin. nat. hist. 7, 44, 144), dal quale ultimo appare che tale procedimento era in connessione con la giurisdizione capitale di quei magistrati cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 138 segg.

Polizia in genere.

Intesa nel senso più largo della parola, tale da comprendere insieme la vigilanza sul mercato e sul traffico in genere nella città, sui luoghi e gli spettacoli pubblici, sui costumi e la sanità pubblica, il servizio della sicurezza

e degli incendii, etc., la polizia fu nella repubblica, come del resto anche nell' Impero, una vera funzione di Stato in ogni suo ramo. La qual cosa dipende non tanto dall' indole sua propria, quanto da questo, che Roma, anche quando raggiunse il suo maggiore sviluppo territoriale e politico, e la sua potenza si estese non solamente in Italia, ma pure fuori, conservò tuttavia il suo ordinamento a comune. I magistrati quindi, che in modo speciale esercitavano quella funzione, erano a un tempo comunali e politici, nello stesso modo che nella città di Roma, col suo esteso territorio, si confondevano comune e Stato.

Questi magistrati speciali erano propriamente due: gli edili così curuli come plebei, questi ultimi da che e in quanto col tempo ebbero attribuzioni comuni coi primi, e i *triumviri capitales* o *nocturni*. Quantunque gli uni e gli altri concorressero in alcune funzioni, come p. e. nel mantenere l'ordine pubblico (p. e. Liv. 25, 1, 10; 39, 14, 10); pure tra loro vi fu una separazione abbastanza determinata di competenze, di cui le più ampie eran quelle degli edili, e che gli antichi comprendevano nella *cura urbis*, *viarum e annonae*. Tra esse ricordiamo specialmente, oltre il mantenere l'ordine, soprattutto nei giorni delle feste e delle calamità pubbliche, l'osservanza del buon costume, la vigilanza sui luoghi pubblici, le taverne, i postribili e simili, l'osservanza delle leggi sul lusso della mensa, dei funerali e delle tombe, l'allontanamento dalle vie di animali pericolosi, la proibizione di cibi nocivi, la protezione degli edificii pubblici, la manutenzione e la nettezza delle vie, i provvedimenti per non far mancare la città di viveri, specialmente di frumento, la vendita e distribuzione del medesimo alla plebe, la punizione dei monopolisti, la vigilanza sui pesi e le misure, sui mercati del bestiame e degli schiavi, sui culti e le feste pubbliche, soprattutto in quanto si tratatva di prodigi e di proibire che si esercitassero culti stranieri vietati e principalmente le arti magiche e così via (v. **Aedilis**).

La vera sicurezza pubblica, invece, congiunta con la vigilanza sul carcere, la direzione

delle esecuzioni capitali, l'accogliere denunzie di reati e punirli, il disporre guardie notturne e dirigere con altri magistrati il servizio per gli incendii, spettava ai *triumviri nocturni*, a cui col tempo si aggiunsero i *quinque viri cis Tiberim* o *Cistiberes*, dei quali tutti si è già innanzi ragionato. Su questa parte dell'amministrazione pubblica noi non siamo però abbastanza informati, e, certo, non manca di qualche fondamento l'accusa che si muove al regime repubblicano, di non avervi provveduto in un modo migliore, come senza dubbio fece l' Impero con l'istituire la *praefectura urbis* e la *praefectura vigilum*. Reca soprattutto meraviglia il vedere come, considerato lo sviluppo che mano a mano prendea la città di Roma rispetto alla estensione e alla popolazione, la sicurezza pubblica sia rimasta sempre nelle mani di magistrati d' infimo ordine, a cui non mancavano anche altre attribuzioni, e quel che è più sprovvisti di un corpo di guardie più o meno militarmente organizzato. Ma occorre pur riflettere che a questo bisogno sopperiva, da una parte l'essere tutti i magistrati forniti del potere coercitivo, il quale non avendo limiti nè di competenza nè di mezzi, permetteva loro, in ogni circostanza, di prender misure relative all'ordine pubblico; e dall'altra, che essi aveano a loro disposizione un numero non iscarso di *servi publici*, i quali naturalmente erano adoperati anche a tale servizio, oltre ai varii *apparitores*. Sappiamo, infatti, che p. e. per gl' incendii, già prima della istituzione dei *vigiles*, v'erano servi pubblici distribuiti in posti circa le mura e le porte della città (Dig. 1, 15, 1), nello stesso modo che pel servizio degli acquedotti v'era anche una *familia publica*, a cui l' Impero aggiunse una *familia Caesaris* (Frontin. de aquis § 116). È molto probabile, anzi, che i numerosi schiavi affidati agli edili (Gell. 13, 13) siano stati a disposizione anche dei *triumviri nocturni*, appunto per la connessione che v'era tra le attribuzioni degli uni e degli altri; come del resto si sa pure che ai triumviri non fecero difetto neppure degli appari-

tori, p. e. i *viatores* o messaggeri (C. VI 466. 1808. 1936. 1937. 1938).

Senza dubbio di grande importanza pratica fu la riforma di Augusto, il quale creando la prefettura della città e quella dei vigili, non solamente provvide l'una e l'altra di due numerosi corpi di guardie ordinati a modo militare, ma raccolse nelle mani di due alti magistrati, specialmente del prefetto della città, una direzione unica e suprema della sicurezza pubblica. Ma non si può anche dire che una siffatta direzione sia del tutto mancata nella repubblica. Essa è affermata in genere dagli stessi antichi (Tac. ann. 4, 19) ed è provata, oltre che da parecchie circostanze, specialmente da questa, che in un rapporto di dipendenza da essi e in loro assenza dai pretori erano così gli edili (Liv. 34, 44, 5. 54; 39, 14, 9 cf. 3, 6; 4, 30; 27, 37. Ascon. in Cornel. 69) come i triumviri (Sallust. Catilin. 55. Val. Max. 5, 4, 7), i quali tutti ricevevano da essi e ordini e istruzioni. Quando al principio della guerra Annibalica le superstizioni e i riti stranieri in Roma pertubavano la tranquillità pubblica, non bastando a mantenerla quei magistrati, il senato incaricò il pretore urbano, M. Aemilius, trovandosi nel campo i consoli, a provvedervi con misure più efficaci (Liv. 25, 1, 11. 12, 3). Per l'esilio di Cicerone avendo il senato decretato, su proposta di un tribuno della plebe, di prendere il lutto, il console del 696 A. Gabinius non solamente con un editto lo proibì, ma esiliò da Roma il cavaliere L. Aelius Lamia, uno dei promotori di quella dimostrazione (Cic. pro Planc. 35, 87; in Pison. 8. 10; pro Sest. 14, 32 etc.). A sedare il tumulto che seguì alla morte di Claudio nel 702, il console Pompeo proibì che in città si portassero armi (Plin. nat. hist. 34, 14, 139), e in genere erano i consoli che in simili circostanze pigliavano provvedimenti straordinarii (Tac. ann. 6, 13), come questo scopo senza dubbio ebbe la loro suprema vigilanza sulle elezioni di tutti i magistrati (Vell. 2, 92. Val. Max. 9, 7, 1. Appian. bell. civ. 1, 28; 3, 31 etc.). L'uso che, avvenuto un incendio, essi

dovessero trovarsi sul luogo insieme con gli edili e i triumviri nocturni (Cic. in Pison. 11, 25. Liv. 39, 14, 10. Val. Max. 8, 1. damn. 5. Dig. 1, 15, 1), certamente avea relazione appunto col loro potere supremo di polizia. In generale spettava ad essi, e in loro assenza ai due pretori della città, la custodia dei prigionieri (Polyb. 32, 9, 5. Senatusconsul. de Thisbaeis lin. 35-45 in Bruns, Fontes p. 155. Liv. 23, 41, 7. Dio Cass. 58, 3. Tac. ann. 6, 3). Era sempre con un editto consolare che, avvenuta la condanna dell'esilio, si dava ad essa esecuzione con la formula dell'*aquae et ignis interdictio* (Appian. bell. civ. 1, 31). Una delle misure di sicurezza pubblica, a cui spesso si ricorreva, è l'allontanamento da Roma di stranieri, che per varie ragioni potevano turbarla. Qui pero d'ordinario interveniva il senato, sia per la eccezionale gravità della misura, sia per evitare che, usciti di carica i consoli che l'ordinavano, essa avesse potuto non avere più vigore; sicchè il senatoconsulto soleva essere seguito da un editto dei consoli o, in loro mancanza, di un pretore. Andaron soggetti a tali misure più volte i Latini e gli alleati Italici (Cic. pro Sest. 13, 30), come nel 567 (Liv. 39, 3, 5), nel 577 (Liv. 41, 9), nel 586 (Liv. 42, 10, 3), nel 263 i Volsci (Liv. 2, 37, 8. Dionys. 8, 3. Val. Max. 7, 3, ext. 10), i *rhetores* e i *philosophi* nel 593 (Suet de rhet. 1), nel 615 i Chaldaei (Val. Max. 1, 3, 1. 3), gli stranieri in genere nel 632 (Appian. bell. civ. 1, 23. Plut. C. Gracch. 12) e sotto Tiberio i Iudaei (Ioseph. antiq. 18, 3, 5). Cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 138 segg.; 3 p. 1191 segg.

Fuori di Roma, specialmente in Italia, alla sicurezza pubblica provvedevano le magistrature locali, così dei comuni, come degli Stati alleati, finchè ve ne furono. In casi straordinarii però quando disordini, congiure, ribellioni eran tali da non bastare all'uopo le forze di quei magistrati, il governo centrale sopperiva a questo difetto, e, come vi si è già innanzi accennato, il senato conferiva ai consoli o ai pretori poteri eccezionali, tanto di polizia, quanto di giurisdizione penale.

Stato d'assedio (senatus consultum ultimum).

Il regime temporaneo, eccezionale, con poteri pieni e illimitati esercitati soprattutto dai consoli, è quello che gli antichi designavano con la formola *senatus consultum ultimum* (p. e. Liv. 3, 4, 9. Caes. bell. civ. 45 etc.), a cui, benchè non interamente, corrisponde il nostro stato d'assedio. Diverso dalle magistrature costituenti straordinarie, come le due dittature di Sulla e di Cesare, il Triumvirato rei publicae constituendae etc., che aveano lo scopo di riordinare lo Stato, cosiffatto regime avea luogo quando questo era minacciato nella sua stessa esistenza, così da nemici esterni come da interni, tanto da una invasione armata dello straniero, quanto dalla guerra civile. Il riconoscerne la necessità e il dichiararlo non entravan punto nella competenza del potere legislativo, bensì in genere del governo; circostanza anche questa che fa distinguere lo stato d'assedio da quelle magistrature straordinarie, le quali furono sempre istituite dai comizii. La dittatura comune, la quale nel fondo non era altro se non questo regime appunto, per modo che i consoli rivestiti di poteri pieni ed eccezionali non faceano che esercitare quelli stessi del dittatore (Plut. Ti. Gracch. 18), era infatti per regola istituita eccezionalmente dai consoli, in quanto che uno di essi procedeva alla nomina di un terzo collega a loro superiore, il dittatore. Ma quando col tempo, da una parte circa la metà del secolo V la dittatura perdè quasi del tutto questo carattere, essendosene ristretti i poteri nei confini della *provocatio*, e dall'altra il senato cominciò a prendere in mano la direzione del governo, allora si affermò la massima, che la dichiarazione dello stato d'assedio dipendesse dal senato, come del resto anche prima esso di fatto aveva influito nella nomina del dittatore, finchè negli ultimi tempi della repubblica si finì per ritenere siccome un suo diritto ciò che da principio era stato un semplice uso (Cic. pro Rabir. ad pop. 70, 20. 21; in Catilin. 1, 1, 3; pro Milon. 26, 70; Ascon. in Pison. p. 6. Caes. bell. civ. 1, 7. Sallust.

Catilin. 29. Appian. bell. civ. 1, 32). La dichiarazione avveniva quindi con un senatoconsulto, di cui la forma era varia. Nell'occasione dei disordini avvenuti nel 654 per opera del tribuno della plebe L. Appuleius Saturninus, esso era così concepito: « ut C. Marius L. Valerius consules adhiberent tribunos plebis et praetores quos eis videretur, operamque darent ut imperium populi R(omani) maiestasque conservaretur » (Cic. pro Rabir. ad pop. 7, 20); al divampare della seconda guerra civile nel 705: « dent operam consules, praetores, tribuni plebis quique proconsules sunt ad urbem, ne quid res publica detrimenti capiat » (Caes. bell. civ. 1, 5 cf. Cic. ad fam. 16, 11, 2). Nel 633, quando Gaio Gracco occupò armata mano l'Aventino, L. Opimius, il solo console che si trovasse allora in Roma, fu autorizzato dal senato: « uti..... rem publicam defenderet » (Cic. Philipp. 8, 4, 14 cf. 15. Plut. C. Gracch. 14).

Un solo esempio si ha di stato d'assedio per pericolo esterno, ed è quello del 543, quando Annibale era alle porte di Roma (Liv. 26, 9. 10). Parecchie volte, invece, fu introdotto per pericoli interni, a cominciare dal caso più antico del 621, pei disordini cagionati dalla legge agraria del tribuno Tiberio Gracco (Val. Max. 3, 2, 17. Plut. Ti. Gracch. 19 cf. Appian. bell. civ. 1, 9-17 etc.), fino a quelli degli ultimi tempi della repubblica. Fra l'uno e gli altri v'è però una differenza quanto al potere incaricato della esecuzione del senatoconsulto. Nel caso di Annibale, poichè il pericolo era imminente e gravissimo, i poteri costituiti quasi furono posti fuori e il senato diè luogo a una specie di comitato di salute pubblica, invitando dei privati, cioè tutti coloro che erano stati dittatori, consoli e censori ad assumere l'imperio ed esercitarlo fino a che il nemico non si fosse allontanato dalla città (Liv. 26, 10, 9: « placuit omnes qui dictatores consules censoresve fuissent, cum imperio esse, donec recessisset a muris hostis »). E si noti che i consoli e gli altri magistrati continuarono a funzionare, occu-

pando militarmente, quelli le porte Collina ed Esquilina, il pretore urbano il Capitolio; e, cosa non mai avvenuta e permessa, il senato autorizzò il proconsole Q. Fulvius ad entrare col suo esercito in Roma (Liv. 26, 9, 9: « senatus magistratibus in foro praesto est, si quid consulere velint. alii accipiunt imperia disceduntque ad suas quisque officiorum partes, alii offerunt se, si quo usus operae sit etc. c. 10, 2: « placuit consules circa portas Collinam Esquilinamque ponerent castra, C. Calpurnius praetorem urbanum Capitolio atque arci praeesse et senatum frequentem in foro contineri, si quid in tam subitis rebus consulto opus esset »). Per contrario, ove il pericolo veniva dal cozzo dei partiti politici, la esecuzione era affidata sempre ai consoli, e insieme con loro a tutti i magistrati investiti di imperio, come i pretori (Liv. 6, 19, 4. Cic. pro Rabir. ad pop. 7, 20. Ascon. in Milon. p. 35. Dio Cass. 40, 49. Cic. ad fam. 16, 11, 2. Caes. bell. civ. 1, 5), i governatori di provincie che si trovavano in Italia (Sallust. hist. 1, 49, 22. Ascon. l. c. Dio Cass. 40, 48. Caes. l. c. Cic. ad fam. 16, 11, 2), e oltre ad essi talvolta ai tribuni della plebe (Cic. l. c. pro Rabir. 7, 20. Caes. l. c.). Nell' assenza da Roma dei consoli, questi eran rappresentat dai colleghi pretori (Dio Cass. 46, 14), e nei giorni o negli anni, in cui invece dei consoli funzionavano altri magistrati supremi, questi naturalmente erano incaricati della esecuzione, come l'*interrex* nel 677 (Sallust. hist. 1, 49, 22) e nel 702 (Ascon. in Milon. p. 35. Dio Cass. 40, 49), e i *triumviri rei publicae constituendae* nel 714 (Dio Cass. 48, 33). Se talvolta tutti questi, specialmente i pretori e i proconsoli, non son ricordati negli scrittori, come p. e. nel caso del 633 (Cic. Philipp. 8 4, 11), della congiura di Catilina (Sallust. Catil. 29), in quello del 692 (Dio Cass. 37, 43) e del 702 (Ascon. in Milon. p. 35. Dio Cass. 40, 49), ciò non vuol dire che nel fatto essi non fossero compresi nel senatoconsulto. Il senato si riservava inoltre il diritto di escludere quel magistrato, che pigliava parte alla

lotta civile. Così è che nel 654 nel senatoconsulto era detto « consules adhiberent tribunos plebis et praetores *quos eis videntur* » (Cic. pro Rabir. ad pop. 7, 20), appunto perchè il tribuno Saturnino e il pretore Glaucia avean preso parte alla lotta. Nel 692 il senato ordinò addirittura la sospensione del pretore Cesare e del tribuno Metello (Suet. Caes. 16. Dio Cass. 37, 43), e altrettanto fece per la medesima ragione nel 706 col pretore M. Celio (Caes. bell. civ. 3. 21 cf. Dio Cass. 42, 23). L'invito a provvedere, fatto ad altri magistrati, oltre che ai consoli, non importava nè un accrescimento di poteri in quelli, nè una diminuzione dei medesimi in questi, ma semplicemente la facoltà di usare dei proprii senza alcun limite. I consoli, anzi, a cui sempre in prima linea si rivolgeva il senato, conservavano la direzione del regime con un' autorità suprema, siccome forniti d'un imperio superiore a quello dei pretori e dei proconsoli.

Ma se il senato non conferiva nuovi poteri ai magistrati, non rimaneva però del tutto estraneo alla esecuzione della sua deliberazione. Ciò avveniva soprattutto non tanto nel determinare i mezzi da usarsi, quanto nel designare le persone, contro cui essi doveano in modo particolare essere adoperati. È bensì vero che alcune volte esso lasciava in questo rispetto arbitri i consoli, come fu p. e. nel 633 (Plut. C. Gracch. 17) e nel 654 (Cic. pro Rabir. ad pop. 7, 20); poco a poco però cominciò a designare le persone, come fu p. e. nel 667, quando Mario padre e figlio e altri dieci cittadini (Liv. ep. 77), nel 671 Metello ed altri senatori (Appian. bell. civ. 1, 86. Dio Cass. 41, 46, 3. Cic. ad fam. 12, 10, 1), nel 691 Catilina e Manlio (Sallust. Catil. 36) e nel 711 Antonio (Cic. Philipp. 8, 1) furono dichiarati nemici della patria.

Abbiam chiamato stato d'assedio, e potrebbe forse dirsi anche meglio stato di guerra, il *senatus consultum ultimum*, perchè non solamente le persone designate o non designate eran trattati alla medesima stregua degli *hostes*, cioè degli stranieri in Roma ap-

partenenti a Stati, con cui essa era in guerra, e quindi non guarentiti perfino nella vita (p. e. Cic. Philipp. 2, 21, 51; pro Marc. 4, 12. Liv. 6, 19. Plut. C. Gracch. 17. Val. Max. 4. 711 etc.); ma anche perchè i provvedimenti ai quali si ricorreva, eran gli stessi che un magistrato poteva applicare soltanto se funzionava fuori di Roma, cioè in guerra (*militiae*). E in vero, durante il pericolo, tutti i cittadini deponevano l'abito di pace, la *toga*, e indossavano quello militare, il *sagum*, *saga sumere* (Liv. ep. 72. 118. Cic. Philipp. 5, 12, 31; 6, 1, 2. 6, 16; 8, 2, 6 etc. Oros. 5, 18, 15), *ad saga ire* (Cic. Philipp. 6, 3, 9; 14, 1, 1. Vell. 2, 16, 3. Dio Cass. 37, 43 etc.), e ciò appunto perchè uno dei primi provvedimenti era di chiamarli tutti sotto le armi: *popolum Romanum ad arma vocare* (Caes. bell. civ. 1, 7. Cic. de orat. 2, 30, 122. Liv. ep. 61. Plut. C. Gracch. 14). Nè il mòdo era il medesimo dei tempi ordinarii di guerra: al *dilectus* comune si sostituiva il *tumultus* (Cic. Philipp. 5, 12. Caes. bell. civ. 1, 7. Dio Cass. 41, 2. Ascon. in Milon. p. 35 etc.); e se i magistrati ad esso si rifiutavano, allora il modo era quello della così detta *vocatio*, nella quale l'accorrere alle armi era decretato o da uno dei magistrati a ciò non competenti o perfino da un privato (Serv. Aen. 8, 1 cf. 2, 157; 7, 614 etc). Quindi non tutte le formalità della leva erano osservate: non formazione di legioni, non nomina regolare di ufficiali e subalterni, non *scramentum* degli armati. Così p. e. Cicerone, dopo aver riferito il senatoconsulto del 654, continua (pro Rab. ad pop. 7. 20): « qui rem publicam salvam esse vellent, et se sequi iubent (consules). Parent omnes. Ex aedificiis armamentariisque publicis arma populo Romano, C. Mario consule distribuente, dantur etc. » (cf. ib. c. 21; Philipp. 8, 4, 14. 15. Appian. bell. civ. 1, 32). Nel medesimo tempo i consoli, autorizzati dal senato, ordinavano il *iustitium*, cioè la sospensione della giurisdizione civile (Cic. Philipp. 5, 12, 31; 6, 1, 2) e quindi la chiusura dell'*aerarium* (Cic. de har. resp. 26, 55. Plut. Ti. Gracch.

10), la cessazione delle auzioni pubbliche (Cic. pro Planc. 14, 33) e in genere delle funzioni dei magistrati minori.

Alle misure militari, varie a seconda delle circostanze (p. e. Sallust. Catil. 30. Cic. pro Mil. 23, 61. Dio Cass. 42, 29. 32; 46, 44 etc.), seguivano quasi sempre dei giudizii marziali, i quali quando consistevano nella pena capitale, erano sempre accompagnati dalla confiscazione dei beni (Sallust. Catil. 51, 43. Plut. C. Gracch. 17. Cic. ad fam. 10, 21, 4. Dio Cass. 46, 39 etc.). Essi aveano per fondamento la sospensione, oltre che di ogni forma processuale, della guarentigia massima del cittadino romano, il diritto di appellarsi al popolo contro la sentenza del magistrato; « Quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit, darent operam consules, ne quid res p(ublica) detrimenti caperet. ea potestas per senatum more Romano magistratui maxima permittitur exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque cives, domi militiaeque iudicium summum habere: aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est » (Sallust. Catil. 29 cf. Cic. pro Mil. 26, 70. 71; Philipp. 2, 21, 51 Liv: 6, 19). Se il senato designava le persone da punire, e queste non erano in potere dei consoli, s'intendeva che ogni cittadino avesse il diritto e il dovere di ucciderle, siccome si avverò in persona di Gaio Gracco. La pena di morte per qualsivoglia circostanza non eseguita, s'intendeva mutata in prigionia perpetua, quando il senato l'avesse voluto (Sallust. Catil. 51, 42. 43. Cic. in Catil. 4. 5, 10 etc.).

Con la fine delle guerre civili e del regime repubblicano, cessò pure questa istituzione dello stato d'assedio e di poteri eccezionali dei consoli. Una sola volta sotto Augusto fu tentato di richiamarla in vigore, quando nel 734 essendo avvenute delle sedizioni per la elezione di un console, il senato offrì pieni poteri all'altro console C. Sentius, il quale rifiutò l'incarico (Dio Cass. 54, 10. Vell. 2,

92). Da allora, nell'Impero vediamo soltanto i consoli presiedere al senato, sia nei giudidizii penali ordinarii, sia negli eccezionali intentati così a privati come ad alcuni imperatori, giudizii questi ultimi, nei quali appare nuovamente il concetto antico dell'*hostis publicus*. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 687 segg.; 3 p. 1240 segg.